

Giornale di  
**Storia**  
**costituzionale**

n. 29 / I semestre 2015

IL PENSIERO DI EDMUND BURKE.

COSTITUZIONALISMO EREDITATO E COSTITUZIONI RIVOLUZIONARIE

*The thought of Edmund Burke.*

*Inherited constitutionalism and revolutionary constitutions*



**eum** > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History  
n. 29 / 1 semestre 2015 Issue n° 29 / 1<sup>st</sup> semester 2015

*Chief Editors*

Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Seuccimarra

*International Board*

Bruce Ackerman (University of Yale), Vida Azimi (CNRS-Cersa, Paris II), Bronislaw Backo (Université de Genève), Olivier Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Giovanni Busino (Université de Lausanne), Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla), Francis Delperée (University of Leuven), Alfred Dufour (Université de Genève), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu Berlin), António Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa), Martti Koskenniemi (University of Helsinki), Lucien Jaume (CNRS-Cevipof, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin Loughlin (London School of Economics & Political Science), Heinz Mohnhaupt (Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Peter S. Onuf (University of Virginia), Michel Pertué (Université d'Orléans), Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu Bremen), Michael Stolleis (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Gunther Teubner (Goethe Universität, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Joaquin Varela Suanzes-Carpegna (Universidad de Oviedo), H.H. Weiler (New York University), Augusto Zimmermann (Murdoch University).

*Board of Editors*

Ronald Car, Ninfa Contigiani, Paola Persano, Monica Stronati

*Editors' Assistant*

Antonella Bettoni

*Address*

Giornale di Storia costituzionale, c/o Dr. Antonella Bettoni, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata  
Piazzale dell'Università, 2 - 62100 Macerata, Italy  
giornalestoriacostituzionale@unimc.it  
www.storiacostituzionale.it

I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo di valutazione sono i Direttori della rivista.

The papers submitted for publication are passed on two anonymous referees (double-blind paper review), which are chosen by the Chief Editors on the base of their expertise. The Chief Editors are responsible for the peer review process.

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione. La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.

Books for review should be submitted, if possible in two copies, to the Editors' Assistants. The Editors regret the fact that they cannot commit themselves to sending back received books and papers to the authors.

Il Giornale di Storia costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following databases:

Scopus - Elsevier; Heinonline; Historical Abstracts - EBSCO; Summon by Serial Solutions (full-text dal 01.01.2005); Google Scholar; DoGi (Dottrina Giuridica) - ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica)-CNR; BSN (Bibliografia Storica Nazionale); AIDA (Articoli Italiani di Periodici Accademici); Catalogo Italiano dei Periodici - ACNP; Casalini Libri; EUM (Edizioni Università di Macerata).

*Direttore responsabile*

Angelo Ventrone  
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell'11.07.2001

*Editore / Publisher*

Edizioni Università di Macerata  
Via Carducci, snc - 62100 Macerata  
T (39) 0733 2586081 - F (39) 0733 2586086  
info.ceum@unimc.it  
http://eum.unimc.it

*Distributed by PDE*

ISBN 978-88-6056-429-0  
ISSN 1593-0793

*Tipografia / Printer*

Global Print, Gorgonzola (MI)

La rivista è pubblicata con fondi dell'Università di Macerata.

*In copertina:* Ritratto di Burke ad opera di James Barry, 1774

Finito di stampare nel mese di giugno 2015

Printed in the month of June 2015

*Prezzo di un fascicolo / Single issue price*

euro 30

*Arretrati / Back issues*

euro 30

*Abbonamento annuo (due fascicoli) / Annual Subscription rates (two issues)*

Italy, euro 43; European Union, euro 56; U.S.A. and other countries, euro 82

*Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:*

bonifico bancario a Banca dell'Adriatico, IBAN IT07 Y05748 13402 10000300004 BIC IBSPT3P

Please remit amount due in Euro drawn on Banca dell'Adriatico, IBAN IT07 Y05748 13402 10000300004 BIC IBSPT3P payable to Edizioni Università di Macerata

*For further information, please contact:*

ceum.riviste@unimc.it  
T (+39) 0733-258 6080 (Mon.-Fri.: 10am-1pm)  
F (+39) 0733-258 6086

Gli abbonamenti non vengono rinnovati automaticamente. Per ricevere l'annata successiva a quella in corso occorre inviare una richiesta esplicita all'indirizzo ceum.riviste@unimc.it

Subscriptions are not renewed automatically. To receive subscriptions the next year, please send an explicit request at ceum.riviste@unimc.it

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



# Sommario / Contents

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 29 / I semestre 2015  
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY n. 29 / I semester 2015

Il pensiero di Edmund Burke.

Costituzionalismo ereditato e costituzioni  
rivoluzionarie / *The thought of Edmund Burke.*  
*Inherited constitutionalism and revolutionary*  
*constitutions*

- 5 Edmund Burke e i dilemmi del costituzio-  
nalismo atlantico / *Edmund Burke and the*  
*dilemmas of Atlantic Constitutionalism*  
LUIGI LACCHÈ

## Fondamenti

- 13 Edmund Burke nell'Inghilterra di Gior-  
gio III: politica, costituzione e forma di  
governo / *Edmund Burke and King George's*  
*England: Politics, Constitution and the Form*  
*of government*  
ALESSANDRO TORRE

## Ricerche

- 49 Burke on Law, Revolution and Constitution /  
*Burke su diritto, rivoluzione e costituzione*  
MARTIN LOUGHLIN
- 61 Edmund Burke: costituzione mista e tra-  
dizione storica nell'*Appeal from the New to*  
*the Old Whigs* / *Edmund Burke: mixed consti-*  
*tution and historical tradition in the Appeal*  
*from the New to the Old Whigs*  
MAURIZIO GRIFFO
- 71 Burke e la Rivoluzione in Francia, ovvero  
la sublimazione del *panta rei* / *Burke and*  
*the Revolution in France, that is the sublima-*  
*tion of the panta rei*  
MARINA CALAMO SPECCHIA
- 89 "A business somewhat delicate": Edmund  
Burke e la questione americana dall'abroga-  
zione dello *Stamp Act* all'indipendenza / "*A*  
*business somewhat delicate*". *Edmund Burke*  
*and the American Revolution: From the Stamp*  
*Act's Repeal to Independence*  
UGO BRUSCHI

- 115 Fiducia, interesse e consenso: riflessioni sulla rappresentanza in Edmund Burke / *Trust, interest and consensus: some remarks on the political representation in Burke*  
PATRICIA CHIANTERA - STUTTE

Commons, March 22, 1775 / *Discorso di Edmund Burke sulla conciliazione con le colonie americane, Camera dei Comuni, 22 Marzo 1775*

## Itinerari

- 135 Edmund Burke e la cultura giuridica inglese del tardo Settecento / *Edmund Burke and the English legal culture in the late 18<sup>th</sup> century*  
PAOLO RONDINI

- 155 Edmund Burke e la cultura politica dell'illuminismo scozzese / *Edmund Burke and the Political Culture of the Scottish Enlightenment*  
DANIELE FRANCESCONI

- 167 Edmund Burke e i *Monarchiens*: analisi di un dialogo a distanza tra storicismo di matrice britannica e mite razionalismo francese / *Edmund Burke and Monarchiens: analysis of a long-distance dialogue between British historicism and mild French rationalism*  
SIMONE GIANELLO

- 187 L'eredità di Edmund Burke nel pensiero liberale e conservatore del Novecento / *The Edmund Burke's Legacy in the Nineteenth Liberal and Conservative Thought*  
CLAUDIO MARTINELLI

- 207 Perché è importante leggere oggi Burke / *Why Is It so important to read Burke Today*  
SALVATORE PRISCO

## Testi & Pretesti

- 217 Edmund Burke's speech on conciliation with the American Colonies, House of

## Camere con vista

- 235 La pazzia di re Giorgio / *The Madness of King George*  
GIOVANNI RIZZONI

## Librido

- 241 Trentacinque proposte di lettura / *Thirty-five reading proposals*  
Scelta di testi di Edmund Burke, sulla sua epoca e sul suo pensiero

- 277 Autori / *Authors*

- 279 Abstracts

# Edmund Burke e i dilemmi del costituzionalismo atlantico /

## *Edmund Burke and the dilemmas of Atlantic Constitutionalism*

LUIGI LACCHÈ

Il numero 29 del Giornale di storia costituzionale riapre il "cantiere" di ricerca sul costituzionalismo britannico tra XVIII e XIX secolo. Due precedenti numeri, il 13 del 2007 dedicato a "Il pensiero costituzionale di Albert Venn Dicey" e il 20 del 2010 su "Idee e principi costituzionali dell'Illuminismo scozzese", hanno già offerto importanti approfondimenti monografici. Ora è il turno de "Il pensiero di Edmund Burke. Costituzionalismo ereditato e costituzioni rivoluzionarie". E anche questa volta ideatore e curatore del volume è Alessandro Torre a cui dobbiamo essere molto grati.

Il compito, come per i due precedenti volumi, non era semplice. La conoscenza di Edmund Burke, nonostante la messe di studi che lo riguardano, rimane abbastanza stereotipata, legata per lo più ai singoli "frammenti" che ne compongono la vita e l'opera. Un'immagine, la sua, appunto "frammentaria" e a rischio di letture a forte orientamento ideologico. La letteratura italiana non è certo priva di interesse

(si veda a tal proposito la rubrica *Librido*), ma manca un lavoro più organico in grado di riunificare, grazie all'approccio offerto dalla storia costituzionale, l'immagine di un personaggio complesso che merita di essere collocato appieno nel suo tempo. Questo numero del Giornale cerca dunque di offrire un contributo che possa ricostruire la dimensione unitaria del costituzionalismo burkeano.

Ciò che colpisce non è tanto la pluralità dei ruoli ricoperti, fatto abbastanza comune in quella temperie, quanto piuttosto la dimensione "atlantica", l'essere cioè protagonista, dal lato britannico, delle più importanti vicende politico-costituzionali che hanno segnato in maniera decisiva l'età delle costituzioni rivoluzionarie. Burke assiste in presa diretta alle due grandi esperienze rivoluzionarie di fine Settecento (ma non bisogna neppure trascurare due altre questioni: quella irlandese e quella legata alla compagnia delle Indie Orientali) e su entrambe rivela un punto di vista fondamentale, in grado di orientare il dibattito e

la stessa azione politica. Burke, in tal senso, appartiene alla schiatta dei pensatori e oratori "performativi", che traducono il pensiero in azione politica creando un circolo intellettuale virtuoso.

Irlandese, protestante per parte paterna, avviato alla carriera di famiglia, l'avvocatura, Burke denuncia ben presto la sua vocazione speculativa e soprattutto la sua passione politica. Tale passione trova nel ministro per l'Irlanda Hamilton e soprattutto nel marchese di Rockingham, uno dei *leader* del "partito" *Whig*, il punto di avvio per giocare un ruolo da protagonista. È dal 1765, eletto alla Camera dei Comuni in uno dei celebri "borghi putridi", che Burke contribuisce da par suo ad uno dei periodi di vero e proprio snodo della storia politica e costituzionale inglese: il lungo e singolare regno di Giorgio III Hannover che segnerà un sessantennio (con la reggenza finale del principe di Galles) gravido di avvenimenti epocali. Nei *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770) Burke organizza il discorso pubblico sui limiti della monarchia costituzionale criticando gli "abusi" del sovrano contro lo spirito della antica costituzione. Al favoritismo politico, al *patronage* oligarchico, al primato dell'esecutivo monarchico Burke contrappone l'idea del bilanciamento dei poteri, la delega popolare del parlamento, il ruolo del partito politico visto come necessario *link* tra il re e le Camere.

Ma in Burke la vena del costituzionalismo liberale si intreccia con il conservatorismo sociale. L'enfasi posta sulla "storicità" della natura umana serve a controbilanciare i pericoli derivanti dal razionalismo staccato dai dati di realtà; la *Commercial Society* non possiede una autonoma dimensione morale; la coesione sociale dipende, in ul-

tima istanza, da un insieme di tradizioni, costumi, abitudini che trovano le proprie radici negli antichi valori aristocratici e nella gerarchia dell'onore e della religione.

Il tema del governo "parlamentare" è al centro anche della vicenda americana che Burke segue sin dalla prima breve esperienza governativa del marchese di Rockingham. Il *Duties in American Colonies Act* del 1765 (il cd. *Stamp Act*) fu uno degli inneschi della vicenda prerivoluzionaria americana. Le assemblee coloniali ne fecero il bersaglio di petizioni e di proteste. Lo *Stamp Act Congress* di New York fu la prima risposta unitaria delle colonie contro gli "abusi" della madrepatria e la violazione del diritto degli *Englishmen* a non essere tassati senza il loro consenso. Lo *Stamp Act* – in pratica inefficace – fu revocato nel marzo del 1766 ma il Parlamento di Londra emanò il *Declaratory Act* che ribadiva il suo potere di legiferare in ogni materia riguardante le colonie. L'Edmund Burke "paladino" delle libertà americane deve essere visto all'interno di questa duplice prospettiva, di riconferma del principio della sovranità parlamentare e di ricerca di una soluzione conciliatrice proprio grazie alla ragionevole autolimitazione parlamentare (*On American Taxation*, 1774; *On Moving His Resolutions for Conciliation with the Colonies*, 1775; *A Letter to... the Sheriffs of Bristol, on the Affairs of America*, 1777). Esattamente il contrario di ciò che fece il governo North a partire dal 1774.

A ben vedere il tema del ruolo avuto dal parlamento nella vicenda americana – sovrano ma nel contesto del *mixed government* – non è certo estraneo alle successive vicende che sollecitarono Burke ad aprire il fronte "francese" con le celebri

*Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris* (1790). Questo *bestseller* fu, come è noto, tra i primi scritti a contenere un'analisi critica, un giudizio negativo ed una prognosi pessimistica sull'evoluzione e sugli esiti della Rivoluzione francese. Burke critica le radici filosofiche della Rivoluzione che sarebbero alla base dell'astrattismo pernicioso della teoria dei diritti dell'uomo. Al costruttivismo rivoluzionario Burke contrappone la costituzione inglese "ereditata"; l'idea del gradualismo riformatore – dettato dal tempo – che ha consentito agli *Englismen*, uomini concreti vissuti nella storia, di conquistarsi i propri diritti, dalla *Magna Charta* alla *Declaration of Right*; infine, la costituzione bilanciata che limita sia le pulsioni "tiranniche" dei sovrani, sia le tensioni parlamentari verso la sovranità assoluta. La Rivoluzione, intesa come rivolta contro i "pregiudizi" e l'autorità legittima, non sarebbe riuscita, secondo Burke, a creare un sistema costituzionale rappresentativo, dando vita ad un esperimento incapace di leggere in profondità le dinamiche storiche della società civile. È con questa opera che il politico irlandese divenne il punto di riferimento per l'interpretazione liberal-conservatrice (per taluni *tout court* reazionaria) della Rivoluzione d'oltremontagna e suscitò risposte altrettanto celebri come *A Vindication of the Rights of Man* (1790) di Mary Wollstonecraft e i *Rights of Men* (1791) di Thomas Paine. Che tale polemica avesse una valenza ben più che contingente – giacché in realtà annunciava e fondava un confronto destinato a durare per almeno un secolo – lo dimostrano i contraccolpi prodotti sulla scena politica inglese. Il partito *Whig*

ne subì le conseguenze dividendosi in due "fazioni". La critica aperta di James Charles Fox e di alcuni organi di stampa spinsero Burke a pubblicare nell'agosto del 1791 *An Appeal from the New to the Old Whigs*. Burke intendeva contrastare la possibile penetrazione delle idee rivoluzionarie in Gran Bretagna riprendendo, in chiave costituzionalistica, gli argomenti posti al centro delle *Reflections*. Alcuni esponenti di spicco del partito *Whig* ed estimatori di Burke ne apprezzarono (in privato) taluni aspetti, pur non nascondendo il carattere divisivo del *pamphlet* che attaccava gli *Whigs* "filo-francesi". Nell'immediato Burke ottenne l'appoggio del sovrano Giorgio III e una buona parte degli *Whigs* sostenne poi il governo *tory* di William Pitt il Giovane che nel 1793 dichiarò guerra alla Francia giacobina.

Nel 1794, dopo la morte del figlio, Burke uscì dal Parlamento e si ritirò dalla vita politica attiva. Lo morte lo colse presto, nel 1797. Lasciava opere e discorsi di assoluto valore, destinati a diventare "classici", e una cospicua eredità intellettuale che ancora ci interroga e ci segnala i dilemmi del costituzionalismo liberale, dei valori della tradizione e dell'incipiente democrazia rappresentativa.

\*\*\*

Issue 29 of the *Journal of Constitutional History* opens the "workshop" for research activities on British constitutionalism between 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> century again. Two of the previous issues, N° 13 2007 dedicated to "The constitutional thought of Albert Venn Dicey", and N° 20 2010 upon "Ideas and constitutional principles of Scottish En-

lightenment”, already offered noteworthy monographic in-depth studies. Now it is the turn of “The thought of Edmund Burke. Inherited constitutionalism and revolutionary constitutions”. This time as well, the planner and editor of the issue is Alessandro Torre to whom we should be really grateful.

The task, as for the two previous issues, was not easy. Knowledge concerning Edmund Burke, notwithstanding the abundance of studies referring to him, is still stereotypical, mainly linked to the single “fragments” which make up his life and work. An image, his, which is indeed fragmented and at risk of readings with a strong ideological orientation. Italian literature certainly does not lack interesting studies (see the section *Librido* to this purpose), but it does not have a systematic work able to unify – thanks to the approach offered by constitutional history – the image of a complex character who deserves to be fully placed in his own time. This issue of the Journal therefore tries to offer a contribution which may help to reconstruct the whole dimension of Burkean constitutionalism.

That which strikes is not just the multiplicity of the roles he held, a quite common occurrence in that period, rather his “Atlantic” dimension, that is the fact of being the main character, on the British side, of the most important political-constitutional events which decisively marked the epoch of revolutionary constitutions. Burke directly witnesses the two great revolutionary experiences at the end of the 18<sup>th</sup> century (however we should not ignore two other questions either: the Irish question and that linked to the East India Company) and on both questions he reveals a fundamental

point of view, able to orientate the debate and the same political action. Thus Burke belongs to the nation of thinkers and “performative” speakers, who translate thought into political action creating a virtuous intellectual circle.

An Irishman, protestant on his father’s side, set on course for the family career (the legal profession), Burke soon shows his speculative vocation and especially his political passion. Such passion finds its starting point – in order to play a pivotal role – in the Minister for Ireland, Lord Hamilton, and especially in the Marquis of Rockingham, a leader of the Whig party. It is from 1765, when he is elected to the House of Commons by one of the most celebre “putrid hamlets”, that Burke contributes to a real turning point of the British political and constitutional history: the long and peculiar reign of George III Hannover which will mark a sixty-year period (with the final regency occupied by the Prince of Wales) full of epochal events. In his *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770) Burke organises the political discourse around the limitations of constitutional monarchy criticising the “abuses” of the sovereign against the spirit of the ancient constitution. To political favouritism, to oligarchic patronage, to the primacy of monarchic executive power, Burke opposes the idea of balance of powers, the popular mandate to Parliament, the role of the political party seen as a necessary link between the king and the Houses.

However the vein of liberal constitutionalism is intertwined with social conservatism in Burke’s thought. Emphasis placed on the “historical character” of human nature serves to balance the dangers deriving from rationalism detached from

real data; the Commercial Society does not possess an autonomous moral dimension; social cohesion depends, at the end, on a whole of traditions, uses, habits which find their roots in the ancient aristocratic values and in the hierarchy of honour and religion.


The theme of “parliamentary” government is at the core also of the American events which Burke follows from the first short government experience of the Marquis of Rockingham. The *Duties in American Colonies Act* of 1765 (the so called *Stamp Act*) triggered, together with other factors, the American pre-revolutionary events. The colonial assemblies made it the target of petitions and protests. The *Stamp Act Congress* of New York was the first unitary answer of the colonies against the “abuses” of the motherland and the violation of the Englishmen’s right of not being levied without their consent. The *Stamp Act* – practically ineffective – was repealed in March 1766, but the Parliament in London issued the *Declaratory Act* which claimed its right to legislate in all matters concerning the colonies. Edmund Burke, “champion” of the American freedoms should be seen within this double perspective: a reconfirm of the principle of parliamentary sovereignty and a search for a conciliating solution exactly thanks to the reasonable parliamentary self-limitation (*On American Taxation*, 1774; *On Moving His Resolutions for Conciliation with the Colonies*, 1775; *A Letter to... the Sheriffs of Bristol, on the Affairs of America*, 1777). Precisely the contrary of that which the government led by North did from 1774 onwards.

On closer inspection, the theme of the role played by the Parliament – that is sovereign but in the context of mixed govern-

ment – in the American events is certainly not unrelated with the successive events which pushed Burke into beginning his “French” studies with the celebre *Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris* (1790). This bestseller was, as is known, among the first writings to contain a critical analysis, a negative judgment and a pessimistic prognosis of the evolution and outcomes of the French Revolution. Burke criticises the philosophical roots of the Revolution which would be at the basis of the pernicious abstractism of the theory of human rights. To revolutionary constructivism Burke opposes the “inherited” English constitution; the idea of the reforming gradualism – laid down by time – which allowed Englishmen, practical men grounded in history, to conquer their own rights, from the *Magna Charta* to the Declaration of Right; finally the balanced constitution which limits both “tyrannical” impulses of the sovereigns and parliamentary tensions towards absolute sovereignty. The Revolution, intended as rebellion against “prejudices” and legitimate authority, would have not succeeded, according to Burke, in creating a representative constitutional system, giving birth to an experiment unable to deeply understand the historical dynamics of civil society. It is with this work that the Irish statesman became the reference point for the liberal-conservative (according to somebody reactionary *tout court*) interpretation of the Revolution on the other side of the Channel and provoked as many celebre answers like *A Vindication of the Rights of Man* (1790) by Mary Wollstonecraft and the *Rights of Men* (1791) by Thomas Paine. The fact that such

a debate had more than a temporary value – since it actually announced and established a discussion destined to last for a century at least – is demonstrated by the repercussions produced upon the English political scene. The Whig party bore consequences of this dividing itself into two “factions”. The open criticism of James Charles Fox and of some newspapers forced Burke to publish *An Appeal from the New to the Old Whigs* in August 1791. Burke intended to oppose the possible penetration of revolutionary ideas in Great Britain recalling, in a constitutionalist key, the themes at the core of the *Reflections*. Some eminent members of the Whig party and admirers of Burke (privately) appreciated some of its aspects, though not hiding the divisive characteristics of the pamphlet which attacked the “pro-French” Whigs. Immediately, Burke obtained the support of the king George III and then a good part of the Whigs sustained the Tory government led by William Pitt Junior which in 1793 declared war to Jacobin France.

In 1794, after his son’s death, Burke left the Parliament and retired from active political life. He died shortly after in 1797. He left a legacy of works and discourses of absolute value, destined to become “classics”, and a remarkable intellectual inheritance which still questions us and indicates the dilemmas of the liberal constitutionalism, of the values of tradition and of the incipient representative democracy.





# Edmund Burke nell’Inghilterra di Giorgio III: politica, costituzione e forma di governo

ALESSANDRO TORRE

Nella moderna storia costituzionale del Regno Unito le transizioni di più ampio respiro hanno preso forma concreta sotto l’egida ormai indelebile di monarchi le cui longeve presenze sul trono hanno profondamente marcato lo sviluppo della società, del costume e delle istituzioni politiche, e ciò non solamente per ragioni connesse al puro calcolo delle probabilità (è perfino banale osservare che periodi di regno che siano superiori al mezzo secolo contengano in sé una cospicua quota di situazioni evolutive e di trasformazioni in un quadro di costituzione “non scritta”), ma anche – e ciò in almeno due casi – per effetto dell’azione personale del sovrano regnante. In altri termini la monarchia britannica ha attraversato fasi di visibile trasformazione quale suprema istituzione politica del regno, gradualmente perdendo la sua valenza egemonica nel contesto delle vicende istituzionali. Nondimeno, sebbene in qualsiasi manuale di dritto costituzionale sia posta ai margini dell’analisi giuspubblicistica, la variabile geometria della monarchia resta

comunque una preziosa chiave di lettura ai fini dell’analisi dell’evoluitività britannica nell’epoca contemporanea<sup>1</sup>.

Ancora sospeso resta il giudizio, se espresso in chiave puramente costituzionale, sul regno oggi ancora in corso che si avvia a conseguire un primato e che, se non altro per la sua durevolezza, include una multiforme fenomenologia evolutiva<sup>2</sup>. Se infatti si tenta una sommaria ricapitolazione delle tappe fondamentali della monarchia della nostra contemporaneità, le grandi trasformazioni della statualità post-liberale, caratterizzate nella seconda metà del Novecento dalle maggiori espressioni del *welfare state* e, quindi, dalla crisi di questa forma di Stato, dall’adesione del Regno Unito nell’Europa comunitaria, dallo sviluppo della democrazia referendaria e dal varo di quelle vaste riforme del governo territoriale che si riassumono nella formula della *devolution*, dalla “presidenzializzazione” della *premiership* e dall’ingresso in quella che è stata definita un’epoca post-parlamentare, trovano collocazione

nell'attuale regno di Elisabetta II, iniziato nel 1953, tuttora in corso, e nel quale sempre più consistenti si stanno rendendo le ipotesi di scrittura di carte costituzionali e di un nuovo *Bill of Rights* che sostituisca l'omonimo documento tardo-seicentesco. Tuttavia, sebbene la sua capacità di rappresentare ad alto livello lo spirito nazionale e una certa influenza morale non si siano del tutto dissolte attraverso i mutamenti della nostra contemporaneità, di certo l'odierna monarchia elisabettiana è alquanto lontana dal proporsi come attiva regolatrice dell'ordinamento istituzionale.

Non meno imponenti evoluzioni dell'ordinamento costituzionale si inscrivono entro lunghi periodi di regno di altri due sovrani che hanno retto stabilmente le sorti del Paese imprimendo alla Gran Bretagna i propri peculiari marchi di fabbrica. Una grande stagione di passaggio si è configurata nel regno della Regina Vittoria (1837-1901), allorché, una volta giunti a piena maturazione la tecnologia della rivoluzione industriale e le conseguenti trasformazioni sociali, si delineavano e fortemente si consolidavano i caratteri dello Stato liberale e dell'imperialismo, e in tal modo si ponevano anche le premesse delle subitane accelerazioni costituzionali che all'inizio del Novecento, nel periodo che è convenzionalmente definito della "crisi edoardiana", sarebbero state nel contempo causa ed effetto del trapasso di molte certezze. La vulgata ha definito questo lungo regno "l'Età vittoriana", con un'espressione tuttora straordinariamente evocativa per il cosiddetto immaginario collettivo. Ma, andando ancor più indietro nel tempo, una fase non meno complessa, consistente in un pieno sessantennio (1760-1820), veniva a coincidere con il regno di Giorgio

III Hannover, articolata stagione evolutiva che, ponendosi al culmine del *grand siècle* del Parlamento e portandone a soluzione le più evidenti antinomie, risultò fortemente caratterizzata dall'avvicinarsi di alcuni importanti snodi dell'evoluzione politica ed istituzionale, sotto la cifra dapprima dell'influenza personale del Re sulla conduzione degli affari di Stato<sup>3</sup> ed infine del sopravvento del *party government*. Non meno suggestiva della definizione del vittorianesimo, anche se più lontana nella memoria, è l'espressione che sintetizza questa affascinante stagione costituzionale: quando si parla dell'"Inghilterra di Re Giorgio", è al regno del terzo Hannover che corre immediatamente il pensiero. È nella parte mediana del periodo georgiano, fortemente caratterizzata dalle conseguenze sia delle autoritarie azioni di condizionamento personale dell'Esecutivo poste in essere all'esordio del monarca, sia delle ripercussioni provocate dalle svolte rivoluzionarie dapprima nelle colonie americane e quindi in Francia (tutti eventi che nell'ultimo quarto del Settecento influenzarono il pensiero politico e giunsero a un passo dalla destabilizzazione degli equilibri costituzionali britannici), che si delineava la cornice della vicenda intellettuale e politica di Edmund Burke (1729-1797), il quale fu tra gli assoluti protagonisti del dibattito parlamentare in un'epoca di *premierships* per lo più di effimera durata e condizionate dalla volontà del sovrano e indebolite da accesi scontri fra i *leaders* politici del partito *whig* in una porzione di regno georgiano in cui le evoluzioni del parlamentarismo maturo e della forma di governo hanno ben motivato l'interesse degli storici<sup>4</sup>.

Nel regno di Giorgio III il confronto fra conservazione e radicalismo raggiun-

se le massime espressioni, e solamente l'isolazionismo del periodo napoleonico in qualche misura valse a ridimensionare tale stato di cose. Ancora legato all'eredità della "Gloriosa Rivoluzione" del 1688-89 e oscillante fra una condizione di progressivo consolidamento del potere parlamentare e la persistenza di residuali manifestazioni di monarchismo attivo (su tali contrastanti posizioni, senza dire dell'influenza esercitata in direzione politicamente monarchista dal *court party* e dai *whigs* governanti che vi si riconoscevano<sup>5</sup>, si riassumeva la storica contesa ideologica fra *whigs* e *tories* i quali, un tempo primari motori politici della svolta rivoluzionaria, non mancarono di determinare le evoluzioni parlamentari e governative dell'intero Settecento), il periodo georgiano forma il *trait d'union* fra l'evoluzione della monarchia limitata e costituzionale pura, e l'instaurazione della statualità pre-liberale. Sotto questo profilo, esso si presenta all'indagine del costituzionalista e dello storico delle istituzioni non come un arco evolutivo uniforme, ma come scandito da fasi alterne nelle quali il sovrapporsi di particolari e ben visibili dinamismi della politica interna, principalmente dovuti all'azione personale del re, e di non meno impegnative sollecitazioni provenienti dall'esterno della scena nazionale, posero in seria discussione l'assetto dei rapporti sociali e dei poteri<sup>6</sup> che erano alla base della trasformazione in senso pienamente parlamentare del sistema britannico. In tale contesto, sebbene mai caratterizzato dalle pulsioni antimonarchiche, spesso virulente, che animavano invece molti circoli riformisti attivi sia a Londra, sia in altre città inglesi maggiormente segnate dall'incalzare della rivoluzione produttiva e in un'Irlanda cronicamente

ribelle e pronta a recepire le suggestioni rivoluzionarie più idonee a favorire la destabilizzazione dell'odiata monarchia inglese, il pensiero di Burke si esprime molto chiaramente a favore della necessità costituzionale di limitare il monarchismo e di restituire dignità all'istituzione parlamentare: elementi di riflessione, questi, di cui si possono rammentare una testimonianza diretta nel saggio *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770)<sup>7</sup> che era teso a porre in risalto, oltre a taluni motivi del riformismo radicale, i molti «distempers of Monarchy» in merito ai quali recava forti critiche alla prassi dei favoritismi posti in essere dal Re nella formazione dell'ambiguo «double Cabinet» rappresentato senza mezzi termini come una perversione della politica. Un implicito segnale di dissenso sul modo con cui un Parlamento depotenziato si rendeva utile strumento della potestà monarchica emergerà qualche anno più tardi (1774) nella celeberrima apostrofe agli elettori nella *constituency* di Bristol (1774), con cui Burke inaugurò un mandato parlamentare aperto a grandi prospettive. Fra le molte, entrambe queste esternazioni burkeane esprimevano un coerente e concreto *commitment* che, più che fondarsi su mere nostalgie teoriche, aveva come piattaforma la concreta apologia di quell'impianto costituzionale, parlamentare e garantistico che era ereditato dalla seconda rivoluzione antiassolutistica, ma che era messo a serio repentaglio dalle velleità sovrane di *personal rule* facenti leva sul supporto di un corrivo *court party* formato dai sostenitori di Giorgio III, ma non per questo, sotto il nefasto influsso della frammentazione del bipolarismo politico che in precedenza aveva retto il Paese, in grado di assicurare stabilità all'Esecutivo del regno<sup>8</sup>.

In sostanza, dando risalto a talune contraddizioni interne a un ordinamento che del resto era ancora in costruzione e che si riassumevano in alterne condizioni di bilanciamento fra un Esecutivo dominato dal *premier* e un Legislativo percorso da contese politiche spesso feroci, è evidente che gli accadimenti del regno di Giorgio III misero a dura prova, anche se non sempre in forma deliberata ed esplicita, alcune fra le tradizionali categorie politiche sorte dalla rivoluzione parlamentare di fine Seicento, le quali nella prima metà del secolo avevano stabilito i capisaldi strutturali del nuovo ordine costituzionale. Sarebbe inappropriato escludere che la costituzione rivoluzionaria nata dal patto fra i *tories* e i *whigs*, attingendo alla storia passata, fosse un sistema immobilista, una mera perpetuazione di istituzioni obsolete, dal momento che alcuni punti fermi di questo ordinato sistema politico stabilito una volta per tutte secondo ben precisi canoni<sup>9</sup>, nella consapevolezza dei rischi sempre in agguato, erano stati posti in sicurezza attraverso un'oculata azione legislativa con cui le istituzioni di Westminster, e in ultima analisi la classe politica che ne aveva assunto la guida<sup>10</sup>, avevano affermato il loro potere dichiarando il carattere protestante della successione al trono (*Act of Settlement*, 1701); realizzando l'unità con la Scozia e con ciò dando coesione al nuovo regno e rendendo egemone il modello parlamentare inglese (*Act of Union*, 1707); consolidando l'autorità della legislatura a fronte delle svolte dinastiche (*Septennial Act*, 1716), e severamente penalizzando i reati contro la proprietà (*Black Act*, 1723). E d'altra parte, se si guarda allo sviluppo delle istituzioni amministrative, una non meno determinante metamorfosi era stata realizzata nella prassi di governo, che nella prima

metà del secolo aveva prodotto il ruolo del *premier* anch'esso destinato ad essere fortemente condizionato dalla nuova strategia di governo di Giorgio III e dalle fluttuazioni del Legislativo di Westminster, e qui in particolare della Camera dei Comuni luogo d'elezione di rinnovati protagonismi politici retti in preminenza, come si dirà più avanti, dall'avvicinarsi degli orientamenti di diverse generazioni di *whigs*.

Nel secondo quarto del Settecento all'intensificazione della produzione parlamentare di leggi di forte impatto costituzionale si era pertanto sovrapposta una netta trasformazione dell'organizzazione del potere esecutivo destinata ad avere lungo corso nella storia delle istituzioni britanniche, e la stessa struttura del bipolarismo politico ne aveva subito le conseguenze: come si vedrà, la crescente frammentazione ideologica intorno a diverse concezioni della responsabilità di governo renderanno il partito *whig* il terreno più fertile per nuove evoluzioni dell'ordine costituzionale.

Un primo fattore evolutivo, in questo caso di carattere esogeno, fu configurato dall'avvicendamento dinastico provocato dalla chiamata al trono (1714) dell'Elettore di Hannover proveniente dallo scenario del Sacro Romano Impero. L'avvento di un sovrano di origine aliena aveva prodotto una significativa contrazione, dovuta a ragioni contingenti, delle modalità di gestione regia dell'Esecutivo giacché, a causa di barriere linguistiche e culturali per la gran parte insuperabili e per via d'una certa qual forma di disinteresse per le vicende britanniche da parte di monarchi di ceppo germanico, Giorgio I e Giorgio II, sovrani tedeschi trapiantati in una storia nazionale loro estranea, avevano dato evidente prove di disimpegno dalla conduzione attiva de-

gli affari di Stato. Tale stato di cose aveva motivato sia il dispiegarsi dell'attivismo parlamentare *whig* ben pronto a colmare con i propri statisti un vuoto lasciato dal nuovo ordine hannoveriano (e a difenderlo, anche con ricorso alla violenza armata, dalle pretese dalla casa reale stuartiana e dai Giacobiti suoi sostenitori), sia la genesi della *premiership*. Questa fu la più evidente novità, più politica che istituzionale, della prima metà del secolo. La sua irruzione sulla scena costituzionale si configurò con il lungo periodo in carica del *whig* Robert Walpole (1721-42), caratterizzato dall'emersione del ruolo del Primo ministro, o almeno dal delinearsi dei primi evidenti caratteri che in seguito, anche in presenza di amministrazioni di breve corso e di Primi ministri invisi all'opinione prevalente nella classe parlamentare, restarono propri di un esponente di preminenza nel Governo di Sua Maestà che, attraverso l'evoluzione di successivi ministeri, avrebbe meritato di assumere tale denominazione di per sé espressiva di una primazia sulla compagine governante<sup>11</sup> (e una denominazione che, spesso con ostentata ironia, era sostituita da quella di *premier*, tuttora in uso nel lessico corrente<sup>12</sup>).

Su queste basi prese forma il quadro costituzionale della prima fase del regno di Giorgio III, ovvero un quadro le cui coordinate essenziali, se si guarda ai caratteri generali della forma di governo di uno Stato che di recente aveva realizzato un'unità territoriale corrispondente all'intera isola di Gran Bretagna, saranno il netto progresso dell'attività parlamentare e la formazione della *premiership*, pietre angolari di un sistema di istituzioni politiche produttivo di una solida base su cui la trasformazione degli equilibri di governo (non necessa-

riamente in senso progressivo se si pensa alla spregiudicata influenza sugli Esecutivi che sarà esercitata personalmente dal re e dall'evanescenza di alcune figure di Primi ministri)) poté avere luogo non per via meramente inerziale, bensì sotto la prevalente influenza di atti di volontà di un sovrano preparato, a differenza dei suoi predecessori, a sfruttare a suo vantaggio le opportunità offerte dalla particolare natura della politica parlamentare *whig* reduce dall'interminabile periodo di governo di Walpole<sup>13</sup>.

Nonostante le distratte condotte dei suoi predecessori, una certa libertà di azione risultava infatti costituzionalmente garantita al terzo Hannover, un monarca che la percezione corrente avrebbe descritto come fin troppo deciso a fare propri lo spirito e le modalità di azione del sovrano descritto dal Visconte Bolingbroke, autore nel 1749 del *pamphlet* *The Idea of a Patriot King*<sup>14</sup> e, a seguito di ciò, tra i principali ispiratori ideologici di un *country party*, nuova coalizione nascente dalla non disinteressata cooperazione creatasi fra esponenti *tory* e *whig*<sup>15</sup> e promotrice di politiche populiste che si ponevano in sintonia con un monarchico paternalismo.

Questo quadro di partenza, sebbene fortemente ideologizzato dagli orientamenti personali del sovrano, era tutt'altro che statico in quanto caratterizzato da punti di contraddizione che avrebbero conferito fluidità all'intero contesto costituzionale dell'Inghilterra di Re Giorgio in cui si andavano consolidando i primi miti fondatori della nuova nazione britannica. Una simile condizione di contraddittorietà insita nella metamorfosi georgiana dominata da una concezione di *personal rule* rispolverata dall'epoca pre-rivoluzionaria di Carlo

I Stuart o anche dal restaurativo Giacomo II<sup>6</sup> (entrambi rovesciati da ribellioni parlamentari) può essere sintetizzata osservando che in seguito all'avvicendamento degli Hannover al trono, e sotto prevalente egida *whig*, il *revolution settlement* aveva potuto proseguire la sua navigazione verso i lidi sicuri della stabilità del potere parlamentare ponendosi sotto la protezione di patti politici negoziati da schieramenti politici visibilmente divisi in una contesa ormai del tutto istituzionalizzata e non più suscettibile di sfociare in impegnativi conflitti armati<sup>17</sup> e ben disposti, secondo uno stile felicemente inaugurato già negli eventi di fine Seicento, a concertare soluzioni istituzionali di comune convenienza volti a reprimere con estrema severità condotte non solo penalmente perseguibili ma soprattutto politicamente sconvenienti (come nel caso del celebre *Black Act* di diretta ispirazione *whig*, tipico esempio di eterogenesi dei fini legislativi<sup>18</sup>). Tuttavia, per altro verso, a un sovrano più che pronto ad affermare la propria autorità dando forma concreta all'istinto monarchista ispirato all'iper-patriottismo *tory* di Bolingbroke (la cui dottrina fu uno dei primi banchi di prova del Burke abile polemist<sup>19</sup>), questo sistema indubitabilmente poggiato su buone basi ma ancora in costruzione lasciava ampie possibilità d'azione per dare corso alle sue incursioni nella politica e nell'amministrazione del regno, finalizzate – nelle intenzioni a cui il sovrano avrebbe dato forma concreta nei primi vent'anni del suo regno – alla realizzazione di un pieno recupero del controllo regio sull'esercizio della potestà di governo.

Tale operazione georgiana si poneva alla base di una fattuale oligarchizzazione del potere<sup>20</sup> e non tardò a favorire una visibi-

le frammentazione del bipolarismo della politica le cui radici andavano individuate nel lascito ideologico, non privo di interpretazioni politicamente revisioniste, che era consegnato ai contemporanei del nuovo monarca dal regime dei *whigs* post-walpoleani (tali l'Henry Pelham, che aveva tenuto il ministero nel 1743-1754, e i suoi fugaci successori, tutti grosso modo ascrivibili al gruppo degli *Old Corps whigs*). Una simile evoluzione venne inizialmente a realizzarsi per intervento diretto di Giorgio III che asserì il suo potere confidando nell'appoggio di una figura ministeriale ideologicamente solidale con gli orientamenti autoritari della Corona, perfettamente configurata dallo scozzese John Stuart, terzo Conte di Bute, che fu *premier* per un periodo in sé molto breve (1762-1763) ma ben sufficiente a che egli, non meno di Giorgio III convinto aderente alla dottrina del *Patriot King*, fosse individuato come un acritico *tory* assertore della prerogativa regia. Questa posizione valse a Bute, il cui unico merito a detta dei suoi oppositori consisteva nell'essere un favorito del Re, una fama di statista fortemente intrusivo negli orientamenti politici del periodo nei quali, con il preciso intento di guadagnare sostegno alla politica personale del Re, riuscì a produrre alcuni episodi di destabilizzazione dell'egemonia parlamentare prodottasi nella stagione dell'assenteismo regio dalla conduzione attiva degli affari di Stato<sup>21</sup> (inoltre l'origine scozzese del *premier* molto contribuì a renderlo decisamente invisibile al Parlamento e all'opinione pubblica d'Inghilterra<sup>22</sup>).

Questa volontà di Giorgio III di stabilire una propria regola personale che deviasse l'ago della bilancia costituzionale in favore del potere monocratico del monarca a dispetto delle posizioni di vantaggio acquisite

dal Parlamento sotto i primi due monarchi Hannover, rivelatasi fin dall'esordio del suo regno con la scelta di Bute quale Primo *Lord* del Tesoro (tale la carica ufficiale ancora oggi attribuita al Primo ministro), troverà un'opposizione convinta, ma di durata limitata, nel ministero di George Grenville (1763-1765) già *speaker* dei Comuni e per questo ben convinto che non al Re ma al Parlamento dovesse spettare il controllo dell'Esecutivo, e che di conseguenza il *premier* dovesse essere uomo del Legislativo e non un diretto fiduciario regio<sup>23</sup>. Promotore su una maggior regolarità delle riunioni del Gabinetto e da alcuni tacciato perfino di repubblicanesimo per via delle critiche mosse al monarchismo georgiano, Grenville, entrato in aperto contrasto con il Re per aver spesso tentato di ristabilire l'autonomia dell'asse *premier*-Parlamento, fu infine allontanato dal ministero, ma non prima di avere suscitato aspre reazioni in America quale promotore, una volta conclusa la Guerra dei Sette Anni che vide il Nordamerica quale teatro fortemente significativo per gli interessi imperiali del Regno Unito, del *Sugar Act* (1764) e dello *Stamp Act* (1765) che imponevano alle colonie pesanti monopoli britannici<sup>24</sup>. A suggello del breve mandato di Grenville, dalla cui esperienza politica scaturirà la scrittura del *pamphlet* critico *The Present State of the Nation* (1768)<sup>25</sup>, si può osservare come la sua etica parlamentarista abbia contribuito a dare i primi fondamenti alla percezione coloniale, solo in parte fondata, che le complicazioni dei rapporti con la madrepatria fossero dovute ai calcoli egoistici di un tirannico Legislativo di Westminster piuttosto che alla personale volontà di un Re paterno<sup>26</sup>: un argomento, questo, che Burke avrebbe considerato criticamente e la cui confuta-

zione avrà larga parte nelle sue proposte di conciliazione con gli Americani e nella sua opposizione alle politiche governative.

Con Grenville avevano preso forma anche oltreoceano alcuni elementi delle controversie che fortemente caratterizzarono il regno di un Giorgio III particolarmente propenso a servirsi in modo spregiudicato dei protagonisti della politica per dare sostegno alla sua regola personale purché assecondassero i suoi progetti<sup>27</sup>. Sulla base delle proteste americane e degli abusi fiscali posto in essere da vari Esecutivi fino a quello infine presieduto da Lord North (il *premier* al quale la propaganda *whig* e la diffusa percezione dell'opinione pubblica rimprovereranno la perdita delle colonie) una nuova arena del dibattito parlamentare s'era venuta ad inaugurare ponendo le premesse di quegli interventi con cui a distanza di circa un decennio, a fronte del precipitare degli eventi, un Edmund Burke ormai entrato nel pieno della propria carriera politica e parlamentare avrebbe apertamente dimostrato la sua simpatia per le rivendicazioni dei sudditi residenti in America (così nell'intervento *On American Taxation* tenuto ai Comuni dell'aprile 1774<sup>28</sup>), adoperandosi per la ricerca di onorevoli accomodamenti idonei a scongiurarne l'insurrezione.

Sotto l'egida del terzo Esecutivo del regno di Giorgio III, retto nel 1765-1766 da Charles Watson-Wentworth, Marchese di Rockingham<sup>29</sup>, Edmund Burke, dublinese di famiglia mista protestante-cattolica, era entrato attivamente nella politica non solo parlamentare ma anche governativa ponendosi al seguito, quale suo segretario, dell'aristocratico uomo politico che fu Primo ministro per due mandati invero alquanto brevi (come del resto furono la gran parte di quelli dell'epoca, retti in pre-

valenza dai *whigs*). È noto che i ministeri Rockingham, il cui secondo mandato di governo seguirà nel 1782, essendo interrotto dall'improvvisa scomparsa del *premier*<sup>30</sup>, furono caratterizzati da relazioni tutt'altro che idilliache con l'aggressivo sovrano, ma non per questo risultarono meno idonei ad esercitare una profonda influenza sulla militanza dei *whigs* nel movimento parlamentare e sulla dialettica sull'azione di governo e sui rapporti con la monarchia che tra essi iniziava a trovare spazio. Nel contesto transizionale del primo periodo del regno georgiano gli originari principi politici del whiggismo<sup>31</sup> avevano conosciuto una significativa metamorfosi, il che aveva suscitato nel circolo del Marchese di Rockingham la netta percezione che stesse tramontando la sostanziale unità di intenti che in precedenza aveva retto l'autonomia delle amministrazioni *whig* (e, con essa, la loro durata permanente al potere). In realtà una nuova consonanza, tornati Rockingham e Burke all'opposizione, si sarebbe più tardi ripristinata sia in relazione alla crisi americana (per ricostruire il contributo di Burke su tale questione si rammentino i discorsi, nel 1774, *On American Taxation*, e, nel 1775, *Conciliation with the Colonies*) verso cui gli orientamenti di marca conservatrice dello schieramento *whig* erano favorevolmente compatti se non altro per manifestare la loro avversione nei confronti del ministero di Lord North e, per il tramite di quest'ultimo, della strategia di controllo parlamentare sviluppata da Giorgio III mediante il diffuso impiego di un *patronage* corruttivo.

Nondimeno un motivo dominante della propaganda politica del circolo di Rockingham si focalizzava sulla consapevolezza della grave involuzione delle basilari premesse costituzionali del pensiero *whig*.

Se osservato sotto questo profilo interpretativo, il whiggismo di Rockingham, di cui Burke sarebbe stato un fedele ed eloquente interprete innanzi all'opinione politica dell'epoca – e ciò anche dopo la morte dello statista (1782) e, nel contesto del duro dibattito in seguito suscitato dalla rivoluzione francese, nelle aule di Westminster e nel più ampio scenario politico nazionale – si configurava come un punto intermedio fra gli orientamenti degli *Old Corps whigs*, nucleo duro del partito che aveva tenuto l'Esecutivo sotto la *leadership* di Thomas Pelham, Duca di Newcastle (che fu *premier* sotto Giorgio II nel 1754-1756 e fino al primo biennio del regno di Giorgio III nel 1757-1762) e dei molto duttili *Portland whigs* associati al *premier* di opposta tendenza che succedette a Rockingham in un breve ministero *tory* (1783) e che, una volta completato un personale tragitto in direzione ultraconservatrice, nel periodo delle guerre napoleoniche (1807-1809) tornava al governo ma in questo caso sotto egida *tory*. Va tuttavia sottolineato che dappertutto in queste fazioni del whiggismo, con le quali Burke comunque dialogava facendo uso di una brillante eloquenza<sup>32</sup>, erano ben prevalenti quegli orientamenti ideologici che più facilmente risultavano congeniali al pensiero burkeano soprattutto allorquando si poneva in evidenza con quanta efficacia le aristocrazie *whig*, se ben condotte, fossero in grado di esercitare una funzione ordinatrice nella politica e nelle istituzioni. Pertanto, solamente entro certi limiti le divergenze tra Burke e i menzionati circoli *whig* possono essere connotate in senso nettamente antagonista: infatti tutti comunemente si inserivano nell'alveo della conservazione costituzionale, e ciò anche allorché nel 1783 fu promossa la *uneasy*

*alliance* – ma tutt’altro che illogica, date le circostanze seguenti la perdita delle colonie americane e la caduta del breve ministero Shelburne – fra i *whigs* radicali di Fox e i *tories* riuniti intorno a Lord North (un connubio di cui lo stesso Portland si fece garante, e che fu fortemente avversato da Burke).

Ma prima della definitiva esplosione delle colonie del Nordamerica Burke aveva avuto ampia occasione di esprimere il proprio pensiero critico su altre questioni di grave momento costituzionale. Una particolare attenzione, e sempre tenendo d’occhio la deriva monarchista, fu dedicata ai diritti fondamentali, da Burke considerati nel loro valore di strutture dell’edificio costituzionale di matrice inglese e di fattori di equilibrio tra poteri pubblici. A tale proposito può essere utile che si rammenti la vicenda dell’incriminazione di John Wilkes, il giornalista e uomo politico radicale che fu autore, insieme al poeta satirico Charles Churchill, dei primi quarantacinque *pamphlets* del *North Briton*, acri e irreverenti scritti periodici il cui principale bersaglio era la politica governativa e, tramite essa, quella che molti consideravano la liberticida condotta del Re<sup>33</sup>.

Se con la questione coloniale la posta politico-costituzionale messa in gioco era la tassazione (in particolare si controverteva sul diritto di tassare unilateralmente le colonie americane, fondate e politicamente governate da sudditi di Sua Maestà, senza dare loro voce in seno al Legislativo britannico, sicché in sostanza il punto in discussione consisteva nell’applicazione o meno a questi sudditi dell’antico principio del *no taxation without representation* risalente con Edoardo I alla monarchia plantageneta), il caso Wilkes era di ben diversa natura. Non del tutto insospettabile, ma comunque co-

erente, fu l’interesse dimostrato da Burke per la causa di Wilkes, disprezzato per il suo pestifero libertinaggio ma a suo giudizio meritevole, se non di simpatia per le idee professate, almeno di solidarietà per la persecuzione di cui era stato il destinatario. Già delineata in tutti i suoi elementi sotto il ministero Bute in seguito alla pubblicazione nell’aprile 1763 del *North Briton* n. 45 recante un pesante affondo satirico nei confronti della condotta della monarchia che in relazione a taluni accadimenti dell’epoca vi era esplicitamente presentata come fallace e menzognera<sup>34</sup>, la vicenda s’era trascinata fino al 1765 per via dell’emissione per istigazione governativa di un *general warrant*, o mandato d’arresto anonimo, con accusa di sedizione: un atto giudiziario che condusse Wilkes innanzi alla magistratura del Re. Si sollevava prepotentemente con tale azione la questione dell’uso politico del *general warrant* e, per estensione, dei limiti entro cui nel Regno Unito era concretamente garantita la libertà di stampa: la quale, sebbene garantita in linea di principio, restava di fatto condizionata alla possibilità dell’intervento governativo nei riguardi dell’autore o editore di un *libel* dichiarato diffamatorio, con gravi e discrezionali sanzioni che potevano giungere fino all’incarcerazione. In particolare nel caso di Wilkes, una volta accertato che egli era l’autore del *North Briton*, la Camera dei Comuni ne decretò l’immediata espulsione (1764) ma, preso atto dell’emissione governativa di un *general warrant*, su tale provvedimento controverso – e per molti del tutto illegale e costituzionalmente letale – un ampio confronto. Entrambi i dibattiti parlamentari, che insieme ai Radicali videro protagonisti i *Rockinghams* di cui Burke era un eloquente portavoce, furono molto coinvolgenti per-


ché direttamente speculari a quella concezione della statualità autoritaria verso cui la regola individuale di Giorgio III intendeva dirigersi. Non il medesimo atteggiamento solidale Burke avrebbe tuttavia osservato nei riguardi un altro protagonista del radicalismo estremo, il Thomas Paine che si distinse quale dissacratore della monarchia e dei fondamenti stessi del potere delle istituzioni britanniche, autore dei celebri scritti *Common Sense* (1776), e *The Rights of Man* (1791) che l'*establishment* britannico giudicò politicamente perniciosi e che procurarono numerosi guai all'autore, infine costretto ad espatriare in cerca di miglior fortuna<sup>35</sup>.

Nel contesto del vivace confronto parlamentare e civile sul caso del *North Briton n. 45* il focus della questione verteva, partendo dalla libertà di stampa *ex se*, sull'effettività dei diritti di espressione politica e sui confini, spesso labili in quanto soggetti alla valutazione del Segretario di Stato (e, in definitiva, del *premier*), fra opposizione critica e sedizione: la prima certamente lecita in un ordinamento a base parlamentare e antiasolutista, la seconda altrettanto sicuramente perseguibile secondo la legge del Paese. Dal discorso sulle libertà a quello sull'esercizio del potere il passo fu breve, e su tale traslazione di senso – senza dire dell'influenza perturbatrice dei nostalgici della vecchia contrapposizione fra *court party* e *country party* di derivazione walpoleana – si riaccese la contesa fra *tories* e *whigs*, i primi favorevoli a una generalizzata penalizzazione di ogni *libel* suscettibile di ledere l'onore del Re ed ovviamente del suo Esecutivo, e i secondi (ma particolarmente i *New Whigs* e i Radicali) più propensi a rinforzare le garanzie politiche della libera espressione del pensiero, ma anche, in talune loro frange, non del tutto immuni da tentazioni reali-

ste di retaggio walpoleano. Pur non essendo mai posto in dubbio il riconoscimento dell'opportunità sociale che il *libel* diffamatorio fosse severamente punito dalla legge, la riflessione sui rapporti tra norme penali ed esercizio del potere prendeva le mosse dai principi della monarchia costituzionale e limitata, e perciò del governo misto sorto dalla Gloriosa Rivoluzione che anche nel quadro della monarchia hannoveriana, secondo l'interpretazione personale che ne era data da Giorgio III, si confermava autentico mito fondatore della statualità britannica. Pertanto il punto focale del dibattito, al momento, non fu in alcun modo la contestazione della necessità di una netta stigmatizzazione del *libel* di natura diffamatoria (soprattutto se declinato in chiave politica e suscettibile di arrecare turbative all'equilibrio delle istituzioni), bensì la determinazione dell'istanza costituzionalmente legittimata ad esercitare il giudizio sul destinatario del *warrant*. La questione era di non poco conto poiché in merito alla decisione sull'accusa di sedizione le alternative posizioni individuavano il giudice naturale nel Parlamento o (come sosteneva Grenville) nelle Corti, il che poneva in rilievo due contrapposte interpretazioni tendenti ad enfatizzare la natura politica del giudizio o quella giuridica di *common law*. La prevalenza di quest'ultimo orientamento non valse ad eliminare la convinzione che la natura del *general warrant* (che consentiva l'arresto, senza una loro previa individuazione, di presunti sediziosi a mezzo stampa e il sequestro di pubblicazioni, conferendo un ampio potere agli agenti governativi esecutori del mandato) fosse antilibertaria, sicché nel 1766, proprio in occasione del caso Wilkes, il Parlamento proibiva tale tipo di *warrant*. Due progetti di legge intesi ad

attenuare i rigori processuali conseguenti all'incriminazione dell'autore accusato di *libel* furono promossi dallo stesso Burke, ma senza successo, nel 1791: con tale condotta egli, pur in netta antitesi ideologica con il radicalismo di Thomas Paine<sup>36</sup> che nello stesso anno dava alla stampe *Rights of Man*, simpatizzava con il non meno iconoclasta Wilkes. Con il medesimo intento di porre la libertà di stampa e con essa anche la libertà personale sotto condizioni di miglior garanzia, fu un avversario politico di Burke, il *whig* radicale Fox, colui che ottenendo l'approvazione del *Libel Act* del 1792 trasferiva la decisione sull'incriminazione del diffamatore dal giudice monocratico alla giuria, in tal modo "socializzando" il giudizio e aprendo un significativo spazio garantistico della libertà d'espressione.

Una rimarchevole dose di immaginazione e, se si vuole, di creatività argomentativa costituirà peraltro una componente essenziale del discorso di Burke lungo l'intero arco di un'esperienza politica interamente dedicata alla difesa dell'ordine costituzionale ereditato dai padri del *revolution settlement* di fine Seicento<sup>37</sup> e, come si vedrà, tale capacità di dare forma a un conservatorismo non retrivo gli avrebbe consentito di affrontare senza rigidi pregiudizi questioni tra le più cruciali nel quadro della grande transizione del primo periodo del regno di Giorgio III. Sotto questo profilo, sebbene gli interpreti del pensiero burkeano tendano da dare maggiore risalto ai suoi argomenti relativi alla crisi americana, alla Rivoluzione francese, alla polemica con i "nuovi *whigs*", la condotta di Burke in relazione al caso Wilkes, spesso posta in secondo piano, può essere senz'altro considerata fra le più eloquenti dimostrazioni della sua capacità di contribuire alla lettura di temi



"Cicero against Verres", E. Burke nei panni di Cicerone conduce l'accusa al processo contro Warren Hastings, stampa ad opera di John Boyne, 1787

fortemente controversi dando prova di un radicato *ethos* che ampiamente legittimava, consentendogli di evitare gli scogli della contraddizione, sia la sua veemente, spesso indignata protesta nei confronti di quelle che considerava le involuzioni del sistema politico e di governo<sup>38</sup>, sia la difesa – e in taluni casi perfino l'apologia – della versione aristocratica della costituzione vigente (una matura prova di questo coinvolgimento etico si vedrà nella vicenda del tentativo di *impeachment* per corruzione a carico di Warren Hastings, Governatore dell'India, in cui Burke, suo principale accusatore in Parlamento, fu tra il 1788 e il 1795 il protagonista di uno dei più importanti processi politici del Settecento<sup>39</sup>).

Sia l'equa gestione della fiscalità sia il rispetto dell'opinione politica dissenziente, poiché inerenti all'effettività di godimento di alcuni tra i più sacri diritti fondamentali degli Inglesi, erano comunemente riconosciute elementi del tradizionale ordine istituzionale, e tale fu uno argomento su cui Burke seppe soffermarsi con accenti molto convincenti, aprendo il proprio discorso verso prospettive costituzionali più vaste. Basato sulla centralità dell'azione parlamentare e sui suoi equilibrati rapporti con la società civile, questo ordine politico era stato declinato in chiave esplicitamente costituzionale<sup>40</sup> e come tale alla percezione dei parlamentaristi settecenteschi da John Locke, autentico interprete dalla novità rivoluzionaria di cui aveva delineato i tratti nel secondo dei *Two Treatises of Government* (1689), testo-base su cui sia i *whigs* sia i *tories* (ma soprattutto i primi) avevano costruito il loro efficace pragmatismo proiettato verso concezioni liberali<sup>41</sup>.

Nel clima esacerbato in cui si svolsero i dibattiti sulla tassazione delle colonie americane e sull'arbitrario *warrant* emanato contro Wilkes<sup>42</sup> entrò in piena evidenza quale fosse il pensiero di Burke in tema di diritti. Nel primo caso, è ben noto come il convinto sostegno che egli espresse a riguardo delle rivendicazioni americane, considerate del tutto legittime, non produsse alcun rinsavimento della politica fiscale e mercantilista dei governi, sfociando infine nel confronto armato e nell'indipendenza statunitense: tale il primo dei grandi traumi internazionali che afflissero il regno di Giorgio III. Non è dato soffermarsi in questa sede sulle note posizioni di Burke sulla questione americana se non per sottolineare come nella percezione burkeana le istanze dei coloni fossero da consi-

derarsi del tutto legittime in quanto essi in ultima analisi non facevano che rivendicare antichi diritti partecipativi che non erano negati a ogni suddito di Sua Maestà Britannica nella sua posizione di contribuente e di proprietario di terre, e il cui disconoscimento configurava un abuso la cui responsabilità andava ripartita fra Corona e Parlamento. Utilizzando con evidente anacronismo un'espressione che all'esordio dell'Ottocento sarà coniata dalla grande giurisdizione statunitense, si potrà a questo proposito dire che, secondo Burke, questi diritti si ponevano *under the Constitution*: argomento, questo, che aveva come obiettivo il dimostrare come nessuna differenza esistesse tra le culture dei diritti radicate in Inghilterra e in territorio nordamericano<sup>43</sup>. Per quanto concerne la radice del pensiero burkeano sulla questione coloniale, la medesima percezione di una profonda sintonia in termini di fedeltà costituzionale costituiva la premessa di una percezione solidale della quale si sarebbe rintracciata un'esplicita risonanza nel discorso parlamentare *Conciliation with America* (in altri: *with the Colonies*) pronunciato da Burke per salvare il salvabile, poco dopo le sconfitte di Lexington e di Concord, il 22 marzo 1775 (e qui in particolare nel frammento in cui egli sottolineava con forza che «It is the spirit of the English constitution which, infused through the mighty mass, pervades, feeds, unites, invigorates, vivifies every part of the empire, even down to the minutest member»).

Al di là della sua applicazione americana, la difesa della Costituzione ereditata dalle passate generazioni<sup>44</sup>, il cui tessuto vivo era formato dalla garanzia dei diritti, resterà un motivo conduttore dell'intero pensiero di Burke, il cui strenuo conserva-

torismo di marca *whig*<sup>45</sup>, connaturato alla sua formazione intellettuale e non privo dei residui di un'educazione cattolica, non per questo risulterà aprioristicamente ostile a nuove prospettive di interpretazione dell'ordine costituzionale e dei suoi fondamenti politici.

Le posizioni assunte nei riguardi della questione americana dimostrano quanto fortemente presente fosse in Burke la consapevolezza dell'importanza della lettura storica delle istituzioni inglesi, e conseguentemente della loro difesa. Egli nutrì venerazione per il metodo storico, che nella sua percezione delle cose era la strada maestra per la comprensione del presente, per l'ispirazione della prassi del governante, del legislatore e del riformatore, e per la preservazione di un patrimonio etico distillato attraverso secoli di conquiste civili<sup>46</sup>. Di questa posizione è traccia in molti tratti degli scritti e dei discorsi dell'Irlandese; sia qui sufficiente rammentare quanto emerge da un celebre passaggio della *Conciliation*, che dichiara «I put my foot in the tracks of our forefathers, where I can neither wander nor stumble»<sup>47</sup>: un frammento di pensiero, questo, molto eloquente poiché contribuisce a porre in luce un'altra categoria burkeana che rivela il profondo convincimento dell'esistenza di una netta distinzione fra le idee "grandi" provenienti dalla magnanimità storica della morale costituzionale e le idee "piccole" che informano la prassi utilitaristica, e spesso meschina, della politica. È sulla scorta di una fedele adesione alla storia d'Inghilterra e delle realizzazioni costituzionali che ne erano derivate attraverso una lenta evoluzione delle strutture portanti del suo diritto e del suo governo<sup>48</sup>, che si comprendono la spontanea simpatia riservata agli Inglesi residenti

nelle colonie americane (tra i quali operavano molti sinceri *whigs*) e l'irriducibile ostilità verso le idee e gli esecrati eccessi dei rivoluzionari francesi e per i simpatizzanti inglesi del giacobinismo<sup>49</sup>, la sua difesa del whiggismo classico a fronte delle deviazioni del tempo presente, e – in ultima analisi – il suo sincero, radicato conservatorismo il cui impianto anti-ideologico ed aperto alle possibilità del progresso istituzionale fa sì che la sintonia con Burke sia rivendicata anche da molti liberali<sup>50</sup>.

Nondimeno queste posizioni, proclamate in nome della medesima fedeltà alla storia costituzionale di un Paese che all'epoca di Giorgio III, una volta dissolto lo spettro del lealismo stuartiano, si accingeva a compiere alcuni passi in avanti verso la definizione di nuovi caratteri nazionali, non resero Burke *sic et simpliciter* un reazionario come molti ameranno definirlo nel pieno della controversia sugli eventi di Francia.

Nel medesimo periodo in cui, nelle contese parlamentari di Westminster egli commentava gli eventi americani verso cui esprimeva un'apertura la cui marca era tuttavia di carattere conservativo, alcuni elementi di novità pur prendevano spunto nel suo pensiero, e ciò derivava proprio dal radicarsi da un tendenziale sospetto verso le deformazioni della politica nazionale. Profonda fu la riflessione di Burke sulla struttura della politica, una riflessione di impianto non meramente teorico (quasi completamente abbandonate furono le suggestioni filosofiche della prima produzione letteraria) ma dettata da una esperienza i cui elementi erano maturati attraverso i passaggi concreti, se non a tratti empirici, della contesa elettorale sostenuta nelle *constituencies* di Wendover e di Bristol, e dal mandato parlamentare che lo vide fra i più

efficaci polemisti. Punto di congiunzione di queste due dimensioni, come già osservato, fu la militanza in uno schieramento *whig* incomparabilmente più ricco di articolazioni interne di un partito *tory* che per sua natura era caratterizzato da poche, ma buone idee politiche (le idee, in sostanza, di un monarchismo: non assolutista, ma pur sempre monarchismo aprioristicamente favorevole all'attivismo del sovrano) e soprattutto, per lo più annidato nel *court party*, meno uso ad occupare le sedi del potere ed a misurarsi, su posizioni di governo attivo, con le contraddizioni costituzionali del sistema parlamentare.

Vivaci, ma senza arrivare agli eccessi di Wilkes e del *North Briton* (di cui si dirà tra breve) furono i toni con cui Burke riprovò la prassi georgiana del *double Cabinet*, che in posizione retrostante rispetto al Gabinetto costituzionale ne collocava uno occulto formato da favoriti del Re, sostenuto dal *court party* e dotato di maggiore influenza sulle scelte inerenti agli affari di Stato. Questa prassi, al di là del formale ossequio alla potestà del Parlamento, spostava altrove il fulcro della decisione politica, e da Burke fu duramente stigmatizzata in quanto con essa Giorgio III concedeva ai *whigs* parlamentari l'illusione di governi propri e nel contempo consegnava una parte del potere ai *tories* e ad alcune frange del whiggismo stesso che si dimostravano più disposte ad accettare compromessi politici confidando sull'assunto che, dopo tutto, il Gabinetto era "del Re" e non "del Parlamento". In larga misura metabolizzata nel lungo ministero *tory* di Lord North, secondo la lettura che ne fornì Burke questa evoluzione istituzionale avrebbe creato condizioni favorevoli a tradimenti opportunistici dei principi *whig* che risultavano tanto più contraddittori

quanto più posti in essere dai cultori del riformismo radicale, tra i quali in alcuni politici d'estrazione rockinghamiana destinata a distinguersi come i "nuovi *whigs*" guidati da Fox. Inizialmente concordi con Burke nel sostenere le ragioni dei coloni americani<sup>51</sup> e pertanto aderenti a quell'interpretazione *whig* delle vicende coloniali a cui Burke aveva dato un contributo molto significativo, le posizioni dei *Rockinghams* e dei *new whigs* si divaricheranno gradualmente fino ad assumere toni di dura contrapposizione negli anni della Rivoluzione francese.

Ma prima di soffermarsi sull'ultima grande contesa in cui Burke impegnò tutto se stesso, qualche annotazione va necessariamente dedicata a quello snodo del suo pensiero che, per via delle nuove prospettive di progresso costituzionalistico a cui apriva il passo, avrebbe meritato alquanto interesse anche da parte dei suoi più strenui avversari.

Il nome di Edmund Burke è ancora oggi strettamente associato al collegio di Bristol del quale fu deputato a Westminster tra il 1774 e il 1780, anno in cui rinunciò a una rielezione in questa città. Sebbene le cronache e i memoriali attestino che non abbia sempre assecondato le esigenze dei suoi elettori<sup>52</sup>, il che lo fece segno di contestazioni per via delle sue posizioni critiche non esattamente coincidenti con i desideri dei gruppi di potere locali, a partire dal commercio con l'Irlanda per arrivare infine alla netta condanna dell'uso della gogna, Burke legò indelebilmente il suo nome alla ricca città inglese che fu tra le più attive sulle rotte commerciali oceaniche e, di conseguenza, anche un fiorente centro mercantile a cui, per via dei suoi considerevoli investimenti coloniali, la crisi americana procurò

molti danni economici<sup>53</sup>. Conformemente all'etica parlamentare che imponeva che il deputato intrattenesse, per quanto possibile, diretti rapporti con i suoi elettori e ne curasse gli interessi, Burke non mancò di considerare Bristol, che di certo non era un *pocket borough* del genere di Wendover o di Malton (ove avrebbe tenuto il seggio parlamentare dopo il 1780), come un'arena in cui sondare efficacemente gli orientamenti in merito a questioni politiche di particolare momento, come appunto la questione americana o quella della liberalizzazione del mercato irlandese<sup>54</sup> che fu fonte di un rapido deterioramento di relazioni con i potenti gruppi di pressione locali che tuttavia, per i motivi che si vedranno tra breve, gli avrebbero dedicato un bel monumento nella centrale Colston Avenue.

Come è universalmente noto, al periodo di Bristol è collegato il fondamentale contributo che Burke diede alla riflessione sul nuovo senso da attribuire alla rappresentanza politica<sup>55</sup>. La memorabile fonte di questa elaborazione è lo *Speech to the Electors of Bristol*, apostrofe che Burke rivolse al collegio nel novembre 1774 in occasione della dichiarazione ufficiale del buon esito della sua elezione<sup>56</sup>, e in cui egli, riflettendo sulla necessità che il Parlamento non si configurasse come una mera conferenza di rissosi portavoce di interessi confliggenti («a congress of ambassadors from different and hostile interests») e vincolati dalle istruzioni dei propri elettori o di parte di essi, ma come un'assemblea chiamata a deliberare, soprattutto attraverso una legislazione di portata generale e libera da clientele che avesse in vista l'interesse comune («a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole»), connotava un nuovo elemento dello *status*

del parlamentare quale membro di un'istituzione e non semplice delegato dei suoi elettori («You choose a member, indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, but he is a member of Parliament») <sup>57</sup>. Di certo questa dichiarazione, che rivelava un ennesimo elemento dell'*ethos* burkeano, non fu del tutto gradita ai suoi elettori, ma produsse una considerevole risonanza: è evidente che il più appariscente motivo per cui lo *Speech* meritò l'attenzione dei contemporanei – nonché dei posteri nei secoli a venire – consisteva nell'aver definito, consegnandolo ai posteri<sup>58</sup>, il concetto di rappresentanza politica, ovvero di una rappresentanza il cui senso fosse interpretare e dare espressione non a interessi individuali o di gruppi ristretti, ma al bene collettivo corrispondente alla volontà comune, prezioso requisito per formare un sistema di governo misto: un «the whole» in cui non è difficile stabilire una connessione con quanto a suo tempo aveva dichiarato John Locke nel secondo dei *Treatises of Government*, testo che entrò in sintonia con l'orientamento antimonarchista della "Gloriosa Rivoluzione" e formò la base del pensiero *whig*. Per realizzare l'essenziale politicità della rappresentanza in Parlamento al deputato Burke chiedeva che egli non percepisse più se stesso come un delegato ma, appunto, come un rappresentante, ciò implicando la sostituzione di una configurazione privatistica del mandato parlamentare con una nuova visione che ne fondasse la dignità pubblica e, appunto, "politica" eliminando la fattuale schiavitù dell'opinione degli elettori che pure doveva essere tenuta in buon conto ma senza farne una regola assoluta d'azione. Da ciò derivava inoltre l'affermazione di un sacro principio della rappresentanza che nelle costi-

tuzioni liberali si sarebbe sintetizzato nel divieto di mandato imperativo e nel riconoscimento al rappresentante di una volontà propria posta al riparo dai condizionamenti del rappresentati (così nel frammento dello *Speech* «Your representative owes you, not his industry only, but his judgement; and he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion»). Restava tuttavia da definire la questione del condizionamento del partito, che nei *Thoughts on the Cause of The Present Discontent* Burke aveva definito, nel tentativo di arginare la frammentazione dell'opinione *whig*, «a body of men united by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed»: il dilemma, come ben si sa, si trascina ancora nella nostra attualità.

Non mancavano certamente in questa direttrice del pensiero burkeano componenti di carattere elitista che erano funzionali a una visione aristocratica dell'esercizio della politica e, in ultima analisi, dell'intero sistema di governo a base parlamentare. Quanto in sostanza emergeva da questa concezione era che solamente la "persona di qualità", il cui discernimento e libertà di azione dovuti all'essere immune da preoccupazioni economiche, fosse nella condizione di avere accesso alla politica attiva e di esercitarla con indipendenza di pensiero e con quell'assoluto disinteresse che le avrebbe consentito di servire il Paese.

La figura di rappresentante politico concepita da Burke ed applicata a se stesso non era certamente un democratico, ma l'unico che avesse titolo di far parte di un *country party* trasversalmente riunito non intorno alla persona di un monarca "patriottico" bensì nel nome dell'interesse nazionale. Inoltre le implicazioni di que-

sto cruciale snodo del discorso burkeano non si limitavano a dettare i caratteri del buon parlamentare attento al bene comune, in tal modo formulando un monito indirizzato sia ai *tories* sia ai *whigs*, molti dei quali erano da Burke considerati come eccessivamente sensibili alle clientele locali ed a suo giudizio (ma ciò era tutt'altro che lontano dalla realtà) affetti da dosi variabili di opportunismo, né l'enfaticizzazione della libertà d'opinione del deputato si proponeva solamente di dare un nome diverso e più moderno a quel privilegio del parlamentare che consisteva, dopo le violazioni dell'epoca stuartiana, nel riconoscimento della sua libertà d'espressione e dell'insindacabilità nel corso delle sue funzioni istituzionali.

Completando lo *status* del parlamentare con l'esclusione del mandato imperativo lo *Speech* indicava prospettive di più ampio scenario costituzionale poiché spostava il senso del discorso dall'individuo politico verso uno scenario costituzionale ben più vasto. Infatti la definizione dei tratti di un rappresentante "politico" (moralmente) autonomo implicava indicare la precisa via verso l'affermazione di una Camera dei Comuni non più luogo di registrazione di gretti interessi di settore, ma istituzione parlamentare realmente indipendente e, in quanto tale, interprete del progresso civile di una Nazione unificata e chiamata a grandi destini. Tutta orientata secondo l'etica che in seguito sarà propria del moderno *parliamentarian* era la visuale indicata nello *Speech* agli ingrati elettori di Bristol, che erano ancorati ai propri interessi commerciali e avrebbero di gran lunga preferito poter contare in un Burke eloquente promotore dei loro interessi, e che per la gran parte erano del tutto inconsapevoli di essere dei *constituents* ovvero coloro ai quali

era attribuito l'esercizio di un ruolo politicamente essenziale in quanto con il loro libero voto contribuivano a "costituire" il Parlamento come corpo politico destinato, in un quadro di costituzione evolutiva e antimonarchista, ad avere il sopravvento sulla concezione autoritaria georgiana del potere (ma questo a visuale ottimistica non si sarebbe sottratta all'ironia di Rousseau<sup>59</sup>). E difatti non è da trascurare il messaggio che, orientando lo sguardo verso un Parlamento il cui riferimento fosse la *polis* e non la mera sommatoria o sovrapposizione degli interessi, con logica inesorabile lo *Speech* inviava a Giorgio III e ai suoi favoriti la cui strategia di controllo dell'azione parlamentare non escludeva, ancora nell'ultimo quarto del Settecento, forme di esplicito condizionamento delle elezioni nei singoli collegi.

L'orientamento apertamente parlamentarista, di cui Burke stabiliva le premesse nello *Speech* del 1774 concentrando l'attenzione sul deputato quale rappresentante politico, risuonerà nuovamente – ma stavolta a Westminster e contestualmente all'abbandono del collegio di Bristol, in un nuovo discorso del febbraio 1780, lo *Speech Presenting to the House of Commons a Plan for the Better Security of the Independence of Parliament, And the Economical Reformation of the Civil and Other Establishment*, nel quale confluirono molte tematiche già affrontate in precedenti interventi, e che non mancò di suscitare i consensi della fazione dei *Rockinghams* e la riprovazione dei fautori del potere monarchico.

Non fu d'altronde questa l'unica arena polemica in cui il conservatorismo di pura marca *whig* professato da Burke<sup>60</sup> ebbe a cimentarsi ponendosi a contrasto, di volta in volta, sia con l'etica politica del suo tempo, sia con le tensioni più radicali che

pure, per altri versi, caratterizzavano la scena politica e istituzionale conferendole vivacità ma non senza introdurre nel dibattito nazionale motivi costituzionalmente alieni, come per esempio, il repubblicanesimo dei *Commonwealthmen*, componente estrema dei *new whigs*<sup>61</sup>. Tornando alla questione dei "nuovi *whigs*", nell'ambito di una composita scacchiera che si presentava sempre più influenzata dai personalismi dei suoi *leaders*, è celebre l'acceso contrasto che si manifestò fra il Burke portavoce dei *rockinghamiani* e i *whigs* capeggiati da Charles James Fox.

Complessa è la storia dei rapporti tra Burke e Fox<sup>62</sup>, che furono i più vivaci protagonisti di una annosa controversia e i cui percorsi politici, dopo avere attraversato una prima fase *rockinghamiana* e una seconda di reciproca critica ancora contenuta entro i limiti di un civile confronto fra dissenzienti appartenenti al medesimo orientamento politico ma comunque ispirate alle medesime concezioni della forma di governo separate da propensioni conservatrici e riformiste per via della crescente radicalizzazione di entrambi i punti di vista giungerà a una clamorosa, totale rottura vertente su due principali punti di dissenso: la responsabilità, che Burke attribuì direttamente a Fox, di una *leadership* radicale che fu causa del frazionamento del *whiggismo*<sup>63</sup>; e l'attestazione su antitetiche interpretazioni degli accadimenti e delle implicazioni costituzionali della Rivoluzione francese, argomento fortemente divisivo all'interno del partito *whig*<sup>64</sup>.

Tuttavia fra i due non erano di certo mancati in precedenza altri motivi di divisione. In proposito si può rammentare il dibattito sulla questione irlandese che era stata posta sul tappeto, nel corso del primo

ministero del Marchese di Rockingham in cui Burke era direttamente coinvolto, ad opera delle rivendicazioni istituzionali ed economiche degli *Irish Patriots* che ambivano all'autonomia legislativa dell'isola. Diverse e a tratti ambigue furono le interpretazioni della questione irlandese tra i *whigs* governanti, dai quali alcuni dissenzienti iniziavano a differenziarsi quale costola del circolo Rockingham, circa natura e grado del riformismo da applicare al caso di un'Irlanda ancora dotata di un'assemblea parlamentare propria ma in cui la popolazione cattolica era ancora gravemente discriminata nei suoi diritti politici. Questo momento polemico diede occasione a Burke, non senza aver dubbi circa la riluttanza dell'amministrazione Rockingham ad affrontare i problemi d'Irlanda con soluzioni costruttive, di sottolineare costantemente quanto la politica dei Radicali sul caso irlandese si caratterizzasse per alquanto opportunismo, il che questi di rimando rimproveravano un opportunismo non minore agli aristocratici *Rockingham whigs* i quali, tradizionalmente sfavorevoli a concessioni nei riguardi dei patrioti irlandesi, una volta passati all'opposizione avrebbero appoggiato soluzioni permissive, più che per reale convinzione politica, al mero scopo di porre in crisi l'amministrazione di Lord North<sup>65</sup> (che tuttavia nel 1778 fu promotrice di un *Catholic Relief Act*). Il fatto che, in seguito, la cosiddetta *Fox-North Coalition*, proponendosi come sua infrastruttura politica<sup>66</sup>, formasse l'asse portante dell'Esecutivo *tory* guidato nel 1783 dal Duca di Portland, che l'accordo fra i *whigs* radicali guidati da Fox e i *tories* sotto la *leadership* di Lord North avessero cospirato per provocare la caduta del ministero *whig* di Lord Shelburne (1782-1783) perpetuan-

do l'influenza *tory* sulla politica nazionale, e che Fox accettasse l'incarico di *Foreign Secretary* nell'amministrazione Portland fu causa di dissapori, invero appena attenuati dalla presenza nel medesimo Gabinetto dello stesso Burke quale *Paymaster General*.

In realtà, volendo attenuare il giudizio sulle spregiudicate condotte politiche del whiggismo di fine Settecento, a cui sembra che lo stesso Burke non si sia occasionalmente sottratto, va considerato che l'alleanza *North-Fox* e la stessa adesione di Burke al ministero del 1783 (da cui la sarcastica definizione, loro attribuita, di *Portland whigs*), dopo la caduta per *no confidence* di Lord North la presa autoritaria della monarchia sul Parlamento si era sensibilmente attenuata, il che, sempre ferma restando la fondamentale discriminante tra *tories* e *whigs*, alcuni esperimenti di intese politiche iniziarono ad entrare nel nuovo spirito costituzionale. Tuttavia le vicende fin qui illustrate dimostrano che la connaturata duttilità del partito *whig* era giunta al punto di far sì che, in modo molto inusuale e del tutto affatto compromissorio, il radicalismo si associasse ai *tories* condividendone perfino le responsabilità di governo: un'evoluzione del sistema politico, questa, che diede ampio motivo a un Burke ormai orfano di Rockingham quale persona ma non certo come ispiratore politico, di sospettare che la precaria sintonia con i *new whigs* si stesse inesorabilmente eclissando, il che non gli impedì, dopo avere aderito all'alleanza *North-Fox* e averne condiviso l'effimera esperienza di governo, di attestarsi su coerenti orientamenti di opposizione ai successivi Esecutivi a conduzione sia *whig* sia *tory*. Se considerato retrospettivamente sotto tale profilo, dall'esperienza di opposizione nei riguardi del ministero *whig* di Pitt il Vecchio (1766-

1768) fino alla scomparsa dello statista (1782), il "circolo Rockingham" si configurò, anche con l'apporto di Burke e delle sue idee sulla natura della rappresentanza, come una fucina di "vecchi *whigs*"<sup>67</sup> capaci tuttavia di elaborare orientamenti critici che avrebbero contribuito ad aprire la strada, una volta tramontati gli effetti di medio termine del quietismo politico dell'epoca di Walpole ed attuata una sorta di rifondazione del whiggismo<sup>68</sup>, al riallineamento delle formazioni parlamentari politiche su quelle più esplicite posizioni di "governo-opposizione" (e di un'opposizione non più interpretabile come una condotta sconfinante nella lesa maestà o nell'alto tradimento, ma come attiva cooperazione alla conduzione degli affari di Stato) che di lì a qualche decennio, adeguatamente consolidate sotto l'egida di nuove forme di convenzionalismo costituzionale affermatesi nelle sale di Westminster, caratterizzeranno la politica dell'età liberale<sup>69</sup>.

L'aver concentrato l'attenzione su alcune tematiche che monopolizzarono il dibattito parlamentare all'esordio del regno di Giorgio III, periodo che vide due brevi *premierships* tra loro ideologicamente in contrasto sul riconoscimento da attribuire al ruolo della Corona, può essere sufficiente a dare conto del vivace clima politico in cui Edmund Burke iniziò la sua carriera pubblica. L'intesa "patriottica" fra Bute e il Re<sup>70</sup>, e le polemiche sorte fra quest'ultimo e il suo successore Grenville avevano dimostrato con sufficiente chiarezza sia che era ancora possibile che un sovrano ben determinato facesse valere le proprie prerogative nella scelta di un *premier* di sua fiducia e con esso stabilisse un ministero attribuendogli una posizione di relativa sicurezza (e che a determinate condizioni l'Esecutivo restas-

se in carica in posizione autonoma rispetto agli orientamenti parlamentari), sia che la *premiership* potesse attestarsi su posizioni di autonomia rispetto alle pressioni del Re. Tuttavia, prima di arrivare al lungo dicastero *tory* di Lord North (1770-1782), tutti i Gabinetti così ispirati furono di breve durata. Infatti gli equilibri di tale natura non avrebbero mancato di rivelarsi oltremodo precari poiché la prima monarchia costituzionale sorta dalla concorde rivoluzione dei *tories* e dei *whigs*, e retta secondo i canoni puri del *government by influence*, aveva ceduto terreno a una prassi di governo del regno informata a un nuovo dualismo che opponeva direttamente il Re al Parlamento, prendendo il posto del dualismo di governo precedentemente monopolizzato dal rapporto fra la forte *premiership* walpoleana (1721-1742) e un Parlamento ad essa legato, assente il Re dalla direzione della politica di Stato, da strategie clientelari. Il nuovo assetto si presentava in forte mutamento politico<sup>71</sup> e caratterizzato da un confronto diretto, orientato verso posizioni di fattuale parità dettata dagli equilibri imposti di fatto dalle oligarchie politiche che già davano forma alla genesi di un bipartitismo nettamente riconoscibile in alcuni suoi tratti essenziali, tra la Camera dei Comuni e la Corona. Con conseguente aumento della conflittualità. Il completamento di questo quadro era affidato al *premier*, ma l'eredità walpoleana poteva considerarsi in buona parte dilapidata, tant'è vero che con Giorgio III si vedeva l'Esecutivo operare quale cedevole anello di congiunzione fra due interlocutori potenti e ben determinati a salvaguardare le rispettive posizioni costituzionali: un monarca predisposto ad affermare la sua *personal rule* indipendentemente dalle sue private preferenze per questo o quello schieramento politico

presente a Westminster (e pertanto spregiudicatamente attestato su quelle che sono state definite «non-party views so difficult to deal with»<sup>72</sup>), e un Parlamento non meno deciso a conservare lo *status* costituzionale privilegiato che proveniva dall'essere diventato, in forza del *revolution settlement*, il pieno legislatore del regno. Con non minore spregiudicatezza Giorgio III e i suoi sostenitori avrebbero reinterpretato in senso monarchista la storia d'Inghilterra, potendo contare come anche avvenne in epoca Stuartiana, su un collaborativo drappello di storiografi di corte, il che costituì un ulteriore motivo di opposizione culturale da parte di Burke e della parte *whig* il cui conservatorismo affondava le sue radici nelle conquiste costituzionali tardo-seicentesche.

Una rassegna delle molte biografie che sull'Irlandese, a conferma dell'incessante interesse suscitato dal suo discorso politico e dalle sue opinioni a proposito dei cruciali eventi della seconda metà del Settecento, sono state scritte con continuità di produzione dall'età liberale ai giorni a noi più vicini<sup>73</sup> (e non ne mancò almeno una che, a guisa di *instant books*, fu opera di un suo estimatore contemporaneo<sup>74</sup>) pone in luce fino a qual punto lo sviluppo del suo pensiero abbia seguito un itinerario i cui passi iniziali si posero sotto l'egida di riflessioni di carattere eminentemente filosofico focalizzate, in età ancora molto giovanile, intorno a questioni di estetica<sup>75</sup> e, una volta in posizione più matura, di diritto naturale<sup>76</sup>, entrate in armonia con il gusto del tempo e rivelatrici di suggestioni derivanti dall'interesse dedicato al pensiero dell'Illuminismo scozzese e dei *philosophes* francesi<sup>77</sup>. Se infatti, senza dire dei più complessivi rapporti di Burke con l'Illuminismo francese, realtà di pensiero che non poteva essere

ignorata, non sono mancate interpretazioni della sua riflessione che vi hanno ravvisato alcuni influssi montesqueiani destinati a produrre effetti più consistenti sullo sviluppo del suo pensiero politico più maturo<sup>78</sup> come si vedrà soprattutto al momento dell'apertura delle ostilità nei riguardi degli eccessi rivoluzionari. Del resto è ben noto che Montesquieu fu popolare fra i *whigs* britannici, e ciò per via sia delle lodi da lui tributate al sistema di governo inglese, sia delle riflessioni su un'equilibrata separazione dei poteri che ben si poneva in sintonia con il costituzionalismo classico già risalente a Locke e che in Francia, tramontata la soluzione istituzionale del 1791 che ne recepiva i canoni essenziali, cedette purtroppo il passo al radicale costituzionalismo d'impianto giacobino.

Ma perché questo itinerario intellettuale e politico proseguiva verso la meta, occorre che si rammenti un'altra memorabile esternazione del pensiero conservatore del Burke esponente di punta dei *Rockingham whigs* ormai acerrimamente contrapposto ai Radicali di Fox nel nuovo scenario che era configurato dagli eventi della Rivoluzione francese.

L'esternazione che qui interessa non è un semplice, ancorché incisivo, discorso parlamentare né una lettera inviata a dati interlocutori, bensì un nuovo genere di scritto politico<sup>79</sup> di generale portata e, tenendo conto della gravità del momento e dell'impegno richiesto da una recisa confutazione dei valori da altri attribuiti alla metamorfosi francese, costruito in modo che le argomentazioni antirivoluzionarie in esso sviluppate trovassero il confronto, oltre che dell'opinione personale dell'autore, di una vasta letteratura<sup>80</sup>. Date alle stampe nel 1790 l'opera *Reflections on the Revolution in France* (dalla cui formulazione per esteso<sup>81</sup> tuttavia

si evince come essenzialmente due fossero i bersagli della netta riprovazione burkeana: la Rivoluzione e quelle associazioni di radicali, già note come *corresponding societies*, che intrattenevano rapporti epistolari e di anche più concreta solidarietà con circoli rivoluzionari parigini, e tra le quali alcune avrebbero apertamente manifestato le proprie simpatie per il giacobinismo<sup>82</sup>), si pone al vertice del pensiero burkeano.

Le *Reflections* fecero seguito ad uno scritto apparso, in lode degli eventi rivoluzionari in America e in Francia, alla fine del 1789; tale il sermone *Discourse on the Love of Our Country* (1789) di Richard Price, ecclesiastico gallese che collegava i due eventi come analoghe espressioni di libertà e di patriottismo, giungendo ad attribuire loro un'ispirazione evangelica e apocalittica<sup>83</sup>. Un'origine scientemente polemica era pertanto alla base dell'intervento anti-rivoluzionario di Burke. Senza dire di altre polemiche dominate da molta emotività che furono suscitate dalle *Reflections* (come quella che, sempre nel contesto della critica alla Rivoluzione, avrebbe opposto Burke alla Mary Wollstonecraft, autrice di due scritti, nel 1790 il *Vindication of the Rights of Men* e nel 1792 il più radicale *Vindication of the Rights of Woman*, che entrarono nel dibattito ponendo risalto le connessioni tra spirito rivoluzionario, diritti fondamentali e condizione femminile<sup>84</sup>), il contesto della dura contesa ideologica che derivò dalla loro pubblicazione registrò nuovamente l'irriducibilità del contrasto fra il conservatorismo di Burke e le radicali visioni progressiste di Fox e di un composito schieramento di simpatizzanti per lo spirito rivoluzionario. Questo contrasto fu molto articolato e sarebbe stato causa di una condizione di grave isolamento di Burke

nell'ambito del composito schieramento parlamentare *whig*. Del resto lo stesso quadro costituzionale del momento non giovò alla ricomposizione delle controversie imminenti: lo scontro sulla Rivoluzione infatti fu di poco preceduto dal sopravvento di un clima di incertezza politica provocato da una fase di insania mentale di Giorgio III e dalla "Crisi della Reggenza" che per un breve lasso di tempo (novembre 1788 - marzo 1789) sembrò deviare in direzione eccentrica l'evoluzione del sistema di governo<sup>85</sup>. La crisi, in cui sembrò che le prospettive del radicalismo di Fox stessero per prendere il sopravvento, sfociò in un dibattito parlamentare per cui, sotto l'egida del primo ministero (1783-1801) di William Pitt e della contrapposta aspirazione al potere del Principe di Galles, radicalismo e conservatorismo si fronteggiarono a Westminster senza esclusione di colpi.

In tale clima, lo scontro sull'interpretazione degli eventi di Francia e su quanto di essi fosse utile per la riforma del sistema di governo britannico obbligò l'intera classe dirigente inglese ad affrontare un esplicito confronto con idee nuove e con pressioni riformiste potenzialmente destabilizzanti<sup>86</sup>, e ovviamente l'epicentro del dibattito si collocò nell'ambito del partito *whig*. Sulla base delle sue riflessioni sul rapporto tra evoluzione costituzionale, analisi storica e pur ineluttabile confronto con la modernità dei fatti politici e della evoluzioni istituzionali<sup>87</sup>, Burke era ben consapevole che solo molto remotamente il regime monarchico francese era assimilabile all'ordinamento inglese del primo periodo stuartiano e della Restaurazione ove almeno, come controbilanciamento dei tentativi assolutisti, esistevano carte dei diritti e un Parlamento in grado di resistere agli arbitrii sovrani; e

pertanto egli era inizialmente ben disposto verso quelle essenziali riforme costituzionali che per la Francia considerò promettenti nella misura in cui apparivano ispirate a un equilibrato desiderio di superamento di un *ancien régime* retrogrado e negatore delle libertà. Nondimeno l'osservazione diretta degli eventi francesi suscitò in Burke, al di là dell'iniziale favore, una decisa esecrazione dei metodi rivoluzionari e della gran parte delle premesse ideologiche e delle manifestazioni politiche, basate su estremismi dottrinari e manifestazioni di fanatismo (suscettibili, tra l'altro, di scatenare violente reazioni antisistema anche in una Gran Bretagna ove la protesta popolare, sotto la spinta di una ben altra rivoluzione, quella industriale, contestava le posizioni di potere delle oligarchie politiche basate esclusivamente sulla *property* intesa non come canone di definizione della dignità dell'individuo ma come mera acquisizione della terra e come suo sfruttamento<sup>88</sup>) che animarono gli eventi di Francia.

Le *Reflections* sono l'ultimo snodo del discorso burkeano, e profondo è stato il loro impatto sulla scena politica britannica dell'epoca e delle generazioni a venire. Non sono state immuni da accese controversie, e intere biblioteche sono state scritte per analizzarne le tesi, contestarle o lodarle<sup>89</sup>. Giova qui sintetizzarne alcuni punti salienti.

Il ricorso alla lezione della storia costituzionale inglese indusse Burke a sviluppare diverse analogie tra questa e quanto si stava realizzando in Francia. Non sempre questa tecnica produsse risultati affidabili, come per esempio la evidente sopravvalutazione delle potenzialità innovative di quelle istituzioni dell'*ancien régime* francese che avrebbero potuto porre le premesse di una trasformazione modernizzatrice dell'ordi-

namento: così a proposito dei *parlements*, che con il Parlamento inglese, autore delle rivoluzioni antiassolutistiche e della stabilizzazione della funzione di governo, condividevano il nome ma non certamente i segni di modernità. Di contro, molto più efficaci furono gli argomenti che stigmatizzarono le tendenze ultracentraliste dei riformatori francesi, foriere di una nuova versione totalitaria del potere; la critica dell'*ethos* rivoluzionario come portatore di una nuova forma di religione civile di ispirazione ateistica; la fattuale, stridente contraddizione fra l'idealismo della *Déclaration* del 1789 e le negazione dei diritti e delle garanzie di libertà che il precipitare degli eventi rivoluzionari comportò già all'immediato indomani della scrittura della Carta. Numerosi altri punti di discussione potrebbero essere enucleati dalla consultazione delle *Reflections*, ma quelli fin qui evidenziati sono più che sufficienti per motivare le aspre reazioni da esse suscitate e l'ostilità di molti antagonisti: della Wollstonecraft e dei suoi scritti già s'è detto; dure repliche agli argomenti delle *Reflections* furono il *Rights of Man* di Paine e il *Vindiciae Gallicae* (1791) del *whig* scozzese Sir James Mackintosh<sup>90</sup> che denunciò lo spirito controrivoluzionario dell'opera, sono fra i più notevoli. Più che prevedibilmente, di una non minore vivacità che sconfinò nell'acredine fu l'opposizione di Fox e dei *whigs* radicali, i quali non produssero scritti di livello tale da competere con le *Reflections*, ma contestarono con veemenza le convinzioni che le avevano ispirate individuandovi quello che da essi fu interpretato un tradimento delle idee del modernismo *whig* più aperto alle trasformazioni costituzionali e, di conseguenza, un reativo accostamento al conservatorismo *tory*. Di certo le opposte posizioni si erano fortemente ra-

dicalizzate: infatti a sua volta Burke, non temendo di pagare tale posizione con il prezzo di un considerevole isolamento politico, rimproverava ai "nuovi *whigs*" un'arrischiata adesione alla moda di ideologie aliene e astratte dettata, più che da una ponderata riflessione su quanto poteva legittimamente essere messo a punto nel sistema costituzionale britannico alla luce della sua natura evolutiva, dal solito opportunismo politico dei Radicali che in tempi non troppo lontani aveva loro ispirato l'alleanza contratta con i *tories* di North. In particolare Burke, sulla questione francese passando dall'iniziale scetticismo a un'aperta opposizione, condannava nei *whigs* di Fox le velleità di rovesciamento dell'esistente da attuarsi attraverso riforme radicali che in realtà miravano a promuovere il protagonismo politico della fazione radicale, ma distruggevano l'ordine costituito facendo perno su ipotesi esplicitamente rivoluzionarie<sup>91</sup>. Nel migliore dei casi, ai giacobini inglesi Burke rimproverava di nutrire un'avventata fiducia in fuorviato anelito di libertà la cui soddisfazione era ingenuamente affidata al rovesciamento degli equilibri politici ed all'instaurazione di dubbie forme di democrazia costituzionale piuttosto che al consolidamento delle tradizionali garanzie dei diritti su cui negli anni passati pure tante battaglie parlamentari (e dunque perfettamente costituzionali) erano state combattute dai *whigs* per arginare le strategie autoritarie di Giorgio III<sup>92</sup>. La difesa della rivoluzione del 1688 che fu confermativa delle antiche libertà degli Inglesi, a fronte della svolta rivoluzionaria francese che di fatto, incoerentemente con l'altisonante *Déclaration* del 1789, stava violando i diritti della nazione precedentemente proclamati, costituì uno degli argomenti fondamentali delle *Reflections*.

Numerose furono le provocazioni reciproche tra Burke e Fox che, in uno scenario complessivamente influenzato dagli eventi francesi, li videro fortemente contrapposti su alcune iniziative legislative in cui il conservatorismo del primo e il radicalismo del secondo entrarono a forte contrasto (così nel caso del dibattito parlamentare del 1791 sul *Canada Bill*, che esasperò i termini di un confronto le cui prime avvisaglie s'erano rese evidenti in occasione della Crisi della Reggenza che aveva fortemente minato ogni residuo di coesione del partito *whig*) ed alcuni tentativi di riconciliazione tra Burke e Fox fallirono fino alla dolorosa rottura della loro amicizia personale. Si inseriva in questo clima notevolmente polemico il *pamphlet* dal titolo *An Appeal from the New to the Old Whigs*, che proseguiva con la postilla in *Consequence of Some Late Discussions in Parliament, Relative to the Reflections on the French Revolution* (pubblicato anonimamente nell'agosto 1791 e giunto alla terza edizione già nel settembre) in cui, essendo stato dichiarato perdente in una disputa sulla correttezza dei suoi canoni interpretativi del pensiero *whig*, un Burke isolato dal suo stesso partito e pronto ad abbandonare la carriera parlamentare, in un estremo tentativo di riaffermare i tradizionali principi del whiggismo protagonista della "Gloriosa Rivoluzione" e di restituire consistenza alle sue componenti aristocratiche e antigiacobine, enfatizzava la deriva insensatamente rivoluzionaria della *leadership* di Fox che aveva occupato lo spazio politico che un tempo era proprio dello scomparso Rockingham e che nel 1790 aveva fortemente condizionato le elezioni<sup>93</sup> promuovendo l'egemonia dei radicali nel loro schieramento a Westminster e rinforzandone il ruolo di opposizione all'Esecutivo di Pitt.

In ultima analisi, senza nulla togliere al considerevole impegno culturale al dibattito sulla Rivoluzione di cui le *Reflections* furono un potente detonatore, il netto contrasto sorto in proposito rappresentava l'espressione culminante di un intero complesso di questioni che divisero un partito *whig*, un tempo protagonista pressoché incontrastato della politica britannica, posto di fronte alle sfide derivanti dal mutamento della politica e di un sistema costituzionale che nel regno di Giorgio III era in bilico tra affermazione del potere parlamentare e *revival* monarchista, e che in seguito al verificarsi in Francia di estreme derive rivoluzionarie giunse a uno snodo fondamentale da cui sarebbero nate, con il governo di Pitt, una svolta autoritaria dello Stato la promozione di un lungo periodo di isolamento. Se si osserva tale ampio contrasto attraverso la lente della dialettica tardo-settecentesca di cui Burke fu uno strenuo animatore, non si può evitare di verificare che la contesa sulla Rivoluzione francese rivelava l'autentica frontiera ambientale che separava le irriducibili posizioni del whiggismo conservatore di stampo rockinghamiano e di quello progressista coordinato da Fox, ed oltre la quale i margini di negoziazione politica diventarono minimi.

Dopo il 1792 il sopravvento dei Giacobini e l'entrata della Francia nella fase del Terrore contribuiva al consolidamento della regola autoritaria di matrice *tory* instaurata da Pitt<sup>94</sup>. Il ripristino del potere parlamentare, auspice l'entrata di Giorgio III nella senilità e con essa in alterne condizioni di equilibrio mentale, fornì le premesse non più per la proclamazione di una Reggenza, ma per un rapido consolidamento della *premiership* e della sua base monopartitica, il che rese possibile una

tempestiva reinterpretazione dell'assetto dei poteri pubblici che trasse vantaggio da una strumentale inversione delle turbolenze dell'elemento popolare. Infatti in nome della fedeltà alla monarchia, il *mobile vulgus* (o più familiarmente *the mob*, termine ancora oggi usato in forma dispregiativa) che per via delle precedenti ventate insurrezionali verificatesi qua e là in Inghilterra e in Irlanda<sup>95</sup> era considerato come un preoccupante elemento di destabilizzazione sociale e politica di un sistema costituzionale sostanzialmente aristocratico, sarà accortamente impiegato in chiave olocratica come uno strumento governativo per azioni di severa repressione dei simpatizzanti per la Rivoluzione e per politiche di fattuale negazione di alcuni loro fondamentali diritti civili, che si avvalessero di intimidazioni, arresti arbitrari, devastazioni di sedi per giungere infine ai rigori del *Corresponding Society Act 1799*. A tale stato di cose, non potendosi ignorare l'indifendibilità sotto il profilo sia intellettuale sia politico delle sanguinose condotte del regime giacobino sistematicamente registrate ed amplificate da un'allarmistica propaganda ufficiale concertata sotto la regia di Pitt<sup>96</sup>, sarà speculare l'imbarazzata revisione delle proprie posizioni attuata dai simpatizzanti britannici i quali, pur non rinunciando alle proprie convinzioni riformiste, prenderanno gradualmente le distanze dallo spirito del giacobinismo: anche per via della repressione governativa l'attività di diverse *corresponding societies* si affievolì notevolmente, e lo stesso Mackintosh si dedicherà alla scrittura di una monumentale *History of the Revolution in England of 1688*, destinata a una pubblicazione postuma nel 1834, in cui con evidente riallineamento alle posizioni di un whiggismo moderato, si tessevano le lodi di

un *settlement* costituzionale che era rivoluzionario, sì, ma di ben altro genere.

Con la pubblicazione di altri interventi di condanna delle manifestazioni rivoluzionarie entrambi divulgati nel 1791, ovvero la *Letter to a Member of the National Assembly* (che fu una diretta reazione alle contestazioni rivolte alle *Reflections*, come testimonia il suo sottotitolo che illustra la finalità dello scritto: *in Answer to Some Objections to His Book on French Affairs*) e i *Thoughts on the French Affairs* (in cui tra l'altro segnalava la sediziosa attività dei cd. «Anglo-Gallic Clubs» invocando a riguardo un intervento governativo), e le quattro *Letters on a Regicide Peace* (1795-1797) con cui si scagliava contro il Direttorio e il progetto di Pitt di stipulare con esso un trattato di cessazione delle ostilità<sup>97</sup>, Burke, all'epoca sedente a Westminster in rappresentanza di Malton, minuscolo collegio rockinghamiano dello Yorkshire, continuò ancora per alcuni anni ad influenzare in senso costantemente antirivoluzionario l'opinione pubblica britannica<sup>98</sup> tant'è vero che alcuni suoi scritti in forma memorialistica, ripescati fra le carte personali e prontamente dati alle stampe<sup>99</sup>, produssero molta risonanza anche dopo la sua scomparsa (1797) contribuendo alla condanna delle simpatie giacobine del radicalismo *whig*.

Nell'ultimo tratto del regno di Giorgio III il ferreo isolamento britannico che fu praticato nel cruciale periodo delle guerre nel continente – un periodo in cui si avvicendarono le *premierships* dei *tories* William Pitt (1783-1801; 1804-1806), Henry Addington (1801-1804), Spencer Perceval (1809-1812), Lord Liverpool (1812-1827) e del *whig* Lord Grenville (1806-1807) e l'Irlanda fu forzatamente unita alla Gran Bretagna perdendo la propria istituzione par-

lamentare (1800-1801) – valse a ristabilire quella netta egemonia della componente più conservatrice della classe politica britannica che a suo tempo aveva generato il lungo e vituperato dicastero di Lord North. Questo inequivocabile *revival* della conservazione, basato su un'economia costituzionale di guerra, determinava un recupero di certezze istituzionali di marca *tory* che era basato sulla chiusura del sistema di governo e delle sue categorie concettuali, e relativamente emarginati in nome della salvezza nazionale risultarono i *whigs* moderati di matrice rockinghamiana che, secondo l'esempio di Burke, si appellavano al principio per cui il rispetto della costituzione aristocratica non dovesse frenare il progresso dei corpi politici. Di certo, in tale contesto, lo stabilimento di alleanze militari e culturali con le monarchie più retrive d'Europa fu un dato su cui Burke, di solito critico nei riguardi della ragion di Stato<sup>100</sup>, avrebbe manifestato qualche dissenso, e lo stesso si potrebbe dire, ormai regnante Giorgio IV, della chiamata alla *premiership* del Duca di Wellington che sull'onda del prestigio militare acquistato in Spagna e a Waterloo fu Primo ministro *tory* nello scarso triennio 1828-1830.

Ma quale sarebbe stata la sua opinione a riguardo del *Great Reform Act* con cui nel 1832 Lord Grey, il Primo ministro *whig* che in gioventù l'aveva efficacemente coadiuvato nel processo a Warren Hastings ed era stato attivista di una aristocratica *corresponding society* nota come *Association of the Friends of the People*, estendeva il suffragio svincolandolo dalla proprietà terriera, aboliva i "borghi putridi", riformava la rappresentanza parlamentare e il Parlamento stesso, in tal modo aprendo la via verso un grande avanzamento costituzionale e la trasformazione del Regno Unito in senso liberale?

- <sup>1</sup> Fondamentale a tale proposito resta la lettura dell'ampio saggio di V. Bogdanor, *The Monarchy and the Constitution*, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- <sup>2</sup> Per un'osservazione di sintesi si veda il contributo di R. Blackburn, *Queen Elizabeth II and the Evolution of Monarchy*, in M. Qvortrup (ed.), *The British Constitution: Continuity and Change*, London, Hart, 2013, pp. 165 ss. Molto critiche le osservazioni, con argomenti che ben si potrebbero adattare al sessantennio di Giorgio III, in S. Haseler, *The Grand Delusion: Britain after Sixty Years of Elizabeth II*, London, I.B. Tauris, 2012.
- <sup>3</sup> Tra le biografie che meglio possono chiarire i contorni delle concezioni politiche del terzo sovrano Hannover v. J. Brooke, *King George III*, London, Constable, 1972.
- <sup>4</sup> Delle interpretazioni storiografiche legate a diverse linee interpretative si occupava a Cambridge Sir H. Butterfield in *George III and the Historians*, London, Collins, 1957, importante scritto su cui si è in seguito soffermato I.R. Christie, *George III and the Historians. Thirty Years On*, in «History», 1986, pp. 205 ss.
- <sup>5</sup> Su cui v. R. Browning, *Political and Constitutional Ideas of the Court Whigs*, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1982.
- <sup>6</sup> Su cui v., tra i molti, J. Black (ed.), *British Politics and Society from Walpole to Pitt, 1743-1789*, London, Macmillan, 1990.
- <sup>7</sup> Appassionato pamphlet su cui, nel bicentenario della morte di Burke, v. (con utili collegamenti biografici) J. McCue, *Edmund Burke and Our Present Discontents*, London, Claridge Press, 1997.
- <sup>8</sup> Questa interpretazione dello scritto di Burke trova sviluppo nel saggio di J. Brewer, *Party and the Double Cabinet: Two Facets of Burke's Thoughts*, in «The Historical Journal», 1971, pp. 479 ss.
- <sup>9</sup> Di cui una *summa* molto circostanziata, che dava il massimo risalto alle implicazioni parlamentariste dell'evento rivoluzionario, si poteva leggere, all'epoca, nell'autorevole trattato di W.A. Atwood (giurista e storico inglese migrato quale alto magistrato nella colonia del New York), *The fundamental constitution of the English government proving King William and Queen Mary our lawful and rightful king and queen: in two parts: in the first is shewn the original contract with its legal consequences allowed of in former ages: in the second, all the pretences to a conquest of this nation by Will. I are fully examin'd and refuted: with a large account of the antiquity of the English laws, tenures, honours, and courts for legislature and justice: and an explanation of material entries in Dooms-day-book*, London, Printed by J.D. for the author, 1690.
- <sup>10</sup> Sulla cui azione organizzatrice in una fase di parlamentarizzazione della forma di governo si veda la rassegna di D. Donald, F. O'Gorman (eds.), *Ordering the World in the Eighteenth Century*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006.
- <sup>11</sup> Un'emersione graduale del ruolo che è molto ben documentata in U. Bruschi, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, al capitolo VII *Essere o non essere Primo Ministro*, pp. 227 ss. Si veda anche le dettagliate analisi di J. Black, *Robert Walpole and the Nature of Politics in Early Eighteenth Century England (British History in Perspective)*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1990; e il più recente D. Leonard, *Eighteenth-Century British Premiers. Walpole to the Younger Pitt*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010. Le radici finanziarie dell'avvento del ministero walpoleano sono ricostruite in P. Langford, *The Excise Crisis. Society and Politics in the Age of Walpole*, Oxford, Oxford University Press, 1975.
- <sup>12</sup> Tra gli innumerevoli studi dedicati all'evoluzione di tale ruolo istituzionale da Walpole ai giorni nostri ci si limiti a far riferimento all'agile saggio di A. Blick, G.W. Jones, *Premiership: The Development, Nature and Power of the Office of the British Prime Minister*, London, Imprinting Academic, 2010.
- <sup>13</sup> Uno studio classico sui tratti complessivi di tale contesto è L. Namier, *The Structure of Politics at the Accession of George III*, 2ª ed., London, Macmillan, 1957. I condizionamenti esercitati dal sovrano sull'ordine delle istituzioni britanniche sono sintetizzati nell'articolo di Sir H. Butterfield, *George III and the Constitution*, in «History», 1958, pp. 33 ss. e nel classico studio di A. Merwyn Davies, *The Influence of George III on the Development of the Constitution*, Oxford, Oxford University Press, 1921. Soprattutto negli scritti meno recenti, alquanto fluttuanti sono tuttavia i giudizi di valore sulla monarchia georgiana, come attesta G.M. Ditchfield, *George III: An Essay in Monarchy*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.
- <sup>14</sup> Denominazione abbreviata delle *Letters on the Spirit of Patriotism: on the Idea of a Patriot King; and on the State of Parties*, in *The Accession of King George I*, London, A. Millar, 1749. Per un'ampia analisi del pensiero di Bolingbroke nel periodo che precedette l'avvento di Giorgio III e della critica che Burke rivolse al suo pensiero monarchista, v. I. Crowe, *Patriotism and Public Spirit. Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-18th-Century Britain*, Stanford, Stanford University Press, 2012.
- <sup>15</sup> Intorno alle opinioni realiste di Bolingbroke si coagulò un'influente lobby politica, come si illustra in I. Kramnick, *Bolingbroke and His Circle. The Politics of Nostalgia in the Age of Walpole*, Cambridge, Harvard University Press, 1968. Vasto lo studio, organizzato in due volumi, di H.T. Dickinson, *Bolingbroke*, London, Constable & Co., 1970. Più caratterizzato in senso biografico è J. Hart, *Vis-*

- count *Bolingbroke*, Toronto, Toronto University Press, 1965.
- <sup>16</sup> Sui caratteri ideologici, concretizzazioni istituzionali e concezioni del potere dei due monarchi sia sufficiente consultare l'imponente studio di K. Sharpe, *The Personal Rule of Charles I*, New Haven, Yale University Press, 1996; e il non meno articolato W.A. Speck, *James II. Profiles in Power*, London, Routledge, 2002.
- <sup>17</sup> Le ribellioni legitimiste giacobite del 1715, 1719 e infine 1745-6, cui obiettivo era la restaurazione della monarchia Stuart, furono una persistente minaccia politica che destò preoccupazioni alla dinastia Hannover, ma rimasero circoscritte alla Scozia e al nord dell'Inghilterra. Produssero una reazione militare limitata a tale aree che ne ebbe ragione nel 1746 con lo scontro armato di Culloden, ultima battaglia campale mai combattuta in suolo britannico.
- <sup>18</sup> Anche noto come *Waltham Black Act*, questa legge del 1723 fu votata con totale convergenza degli schieramenti parlamentari e, inizialmente concepita per punire i reati contro la proprietà privata, estese i suoi rigori ai Giacobiti, lealisti dello Stuart: come ampiamente documentano P.R. Rogers, *The Waltham Blacks and the Black Act*, in «Historical Journal», 1974, pp. 465 ss.; E.P. Thompson, *Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act*, New York, Pantheon, 1975; e E. Cruickshanks, H. Erskine-Hill, *The Waltham Black Act and Jacobitism*, in «Journal of British Studies», 1985, pp. 358 ss. Analogamente, ampio consenso non *partisan* avrebbe riscosso il *Parliamentary Privilege Act 1737* che emendava un Atto, alquanto limitativo del *privilege* parlamentare, approvato nel regno di Guglielmo III.
- <sup>19</sup> In realtà si può dire che, sebbene in forte opposizione, Edmund Burke non fu del tutto immune dal fascino di Bolingbroke, del cui divideva l'interesse per il metodo storico e alla cui filosofia politica libertina dedicò un tributo, sebbene criticamente inteso a porne in risalto l'ambiguità, nella prefazione di *A Vindication of Natural Society, or a View of the Miseries and Evils Arising to Mankind from Every Species of Artificial Society*, della cui II edizione (1757) è disponibile la traduzione a cura di I. Cappelletto con il titolo *Difesa della società naturale*, Macerata, Liberilibri, 1993. L'intero scritto di Burke, apparso in prima edizione nel 1756, era concepito in diretta opposizione alle *Letters on the Study and Use of History* (1752) e ad altri saggi di Bolingbroke, e presentato al pubblico allo scopo di porre a confronto diverse concezioni dello Stato e della sua interpretazione storica. Sulle applicazioni politiche delle due concezioni a contrasto v. H.C. Mansfield, *Statenmanship and Party Government: A Study on Bolingbroke and Burke*, Chicago, Chicago University Press, 2013.
- <sup>20</sup> Un quadro ampiamente analizzato in L. Colley, *In Defiance of Oligarchy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
- <sup>21</sup> Come emerge dall'analisi sviluppata in J. Brewer, *Political Ideology and Popular Politics at the Accession of George III*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
- <sup>22</sup> Questo dato di fatto, che risentiva del clima di sospetto che circondava molti esponenti della classe politica scozzese in un periodo in cui ancora recente era la memoria delle ribellioni giacobite, è dettagliatamente analizzato in K. Schweitzer, *Lord Bute and the Anti-Scottish Feeling in Eighteenth-Century English Political Propaganda*, in «Scottish Colloquium Proceedings», n. 8/9, 1974, pp. 23 ss.
- <sup>23</sup> Risulta che l'unica biografia ritenuta affidabile per l'osservazione delle concezioni politiche di Grenville e del contesto istituzionale in cui egli operò alla guida sia della Camera dei Comuni sia dell'Esecutivo, e all'opposizione una volta conclusa la sua *premier-ship*, sia in P. Lawson, *George Grenville: A Political Life*, Oxford, Oxford University Press, 1984.
- <sup>24</sup> Sulle conseguenze di tale Atto, che non si fecero attendere troppo al di là dell'Atlantico, v. E.S. e E.M. Morgan, *The Stamp Act Crisis. Prologue to Revolution*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1975.
- <sup>25</sup> Scritto attribuito a Grenville in collaborazione con altri polemisti (o secondo altri in alternativa ad essi: W. Knox e T. Whately, il cui titolo esteso è *The Present State of the Nation: particularly with respect to its Trades, Finances, &c. &c. Addressed to the King and both Houses of Parliament*, London, J. Almon, 1768).
- <sup>26</sup> Un argomento tipicamente revisionista, di cui è data ampia evidenza nel recente studio di E. Nelson, *The Royalist Revolution. Monarchy and the American Founding*, Harvard, Harvard University Press, 2014.
- <sup>27</sup> È la tesi fondamentale dell'analisi sviluppata nel saggio di R. Pares, *King George III and the Politicians*, Oxford, Oxford University Press, 1970.
- <sup>28</sup> *On American Taxation* non è un saggio politico, ma un memorabile discorso di oltre sessanta pagine che Burke tenne alla Camera dei Comuni il 19 aprile 1774 con l'intento di sollecitare al Legislativo londinese l'abrogazione del *Townshend Revenue Act 1767* e di sottoporre a un'articolata critica l'intera politica fiscale osservata nel Nordamerica, unanimemente considerato un estremo tentativo di scongiurare la precipitazione in senso insurrezionale della protesta delle colonie americane. Con il rapido precipitare degli eventi, dopo un anno seguirà il discorso *Conciliation with America*.
- <sup>29</sup> Una biografia accreditata sull'uomo politico *whig* è lo studio di J.S.R. Hoffman, *The Marquis: A Study of Lord Rockingham, 1730-1782*, New York, Fordham University Press, 1973. Sulla parabola di governo del primo ministro v.

P. Langford, *The First Rockingham Administration, 1765-66*, Oxford, Oxford University Press, 1973.

- <sup>30</sup> Questo brevissimo ministero si protrasse per appena quattordici settimane nel 1782: periodo oltremodo ristretto, ma sufficiente per tranquillizzare l'insorgente protesta irlandese mediante l'abrogazione del *Poyning Act* (adottato nel 1495 sotto Enrico VII al fine di ridurre drasticamente i margini di autodeterminazione all'epoca ancora consentiti al Parlamento irlandese e di infittire i controlli inglesi sul fisco e sulla produzione normativa locale) e dell'*Irish Declaratory Act* (adottato nel 1719 nel regno di Giorgio I, ultimo di una serie di atti per l'Irlanda con la medesima denominazione e tutti intesi ad accentuare progressivamente la stretta governativa della Corona sull'isola). Non estraneo a tale processo il contributo burkeano, come si legge in T.H.E. Mahoney, *Edmund Burke and Ireland*, Cambridge, Harvard University Press, 1960. Più aggiornata è l'analisi della questione in L. Gibbons, *Edmund Burke and Ireland: Aesthetics, Politics and the Colonial Sublime*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- <sup>31</sup> Per una analisi di tale trasformazione si possono porre a confronto gli studi di J.R. Jones, *The First Whigs*, New York, Oxford University Press, 1966, e di E.A. Smith, *Whig Principles and Party Politics*, Manchester, Manchester University Press, 1975.
- <sup>32</sup> La ricostruzione di questa singolare capacità argomentativa che suscitava spesso l'ammirazione anche degli antagonisti, e soprattutto dell'*ethos* che ne costituiva lo spirito vitale non solo nel dibattito interno al partito *whig* ma anche in presenza di altri snodi della transizione georgiana, costituisce il *leitmotiv* del recente studio di P. Bullard, *Edmund Burke and the Art of Rhetoric*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- <sup>33</sup> Un importante contributo mo-

- nografico sull'opera satirica di Wilkes resta tuttora G. Nobbe, *The North Briton. A Study in Political Propaganda*, tesi di Ph.D. edita dalla Columbia University nel 1939 e presente in molte biblioteche universitarie inglesi. Per un'indagine dei rapporti fra le opinioni incriminate di Wilkes e l'Illuminismo scozzese, e in particolare con lo scetticismo humiano, v. B. Dew, "Waving a Mouchoir à la Wilkes": *Hume, Radicalism and the North Briton*, in «Modern Intellectual History», 2009, pp. 235 ss.
- <sup>34</sup> In particolare, i contenuti del *North Briton n. 45* colpivano duramente la politica del ministero Bute, riassunta nell'apostrofe di Giorgio III che, alla conclusione della Guerra dei Sette Anni, lodava le clausole del Trattato di Parigi. A cagione di ciò Wilkes fu incriminato come autore di un *libel* diffamatorio e imprigionato, ma il suo ricorso avverso la restrizione della sua libertà personale e il sequestro del *North Briton* ebbe successo, segnando clamorosamente punto a tutto favore della libertà di stampa ed erigendo Wilkes a campione parlamentare della libera espressione. Ma tale vittoria non fu definitiva: una nuova detenzione e successivo rilascio attendevano Wilkes per via della riedizione dell'incriminato *North Briton n. 45* e di un suo nuovo sequestro, ed anche il suo successore nell'edizione del settimanale, William Bingley, sostenne le medesime accuse di fronte al *King's Bench* a proposito dei contenuti dei numeri 50 e 51. Sul contributo intellettuale di Wilkes v. C.C. Trench, *Portrait of a Patriot. A Biography of John Wilkes*, Edinburgh, Blackwood, 1962; G.F. Rude, *Wilkes and Liberty*, London, Lawrence & Wishart, 1983, e A.H. Cash, *John Wilkes. The Scandalous Father of Civil Liberty*, New Haven, Yale University Press, 2006.
- <sup>35</sup> In particolare *Rights of Man*, per i suoi argomenti specularmente contrari alle osservazioni nelle

burkeane *Reflections on the Revolution in France*, è stato definito «the great counterblast to Burke's book», in S. Ayling, *Edmund Burke. His Life and Opinions*, London, J. Murray, 1988, p. 216.

- <sup>36</sup> Se si aderisce alla lettura che ne vien fatta nel recente studio di Y. Levin, *The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left*, New York, Basic Books, 2014, il dibattito fra Burke, fautore dell'ordine costituzionale ereditario, e Paine, espatriato dal Regno Unito e successivamente considerato un oracolo delle rivoluzioni in America e in Francia, può essere considerato paradigmatico in quanto sviluppatosi fra due Padri fondatori dei pensieri conservatore e progressista. Un'interpretazione che può trovare alcune conferme in R.R. Fennessy, *Burke, Paine, and the Rights of Man: A Difference of Political Opinion*, The Hague, M. Nijoff, 1963; R. Dishman (ed.), *Burke and Paine on Revolution and the Rights of Man*, New York, Charles Scribner's Sons, 1971; e, con accesso alle fonti, in R. Browne, *The Burke-Paine Controversy: Texts and Criticism*, New York, Harcourt, Brace and Co., 1973; e la rassegna di M. Butler (ed.), *Burke, Paine, Godwin and the Revolution Controversy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.
- <sup>37</sup> Questa particolare lente intellettuale, che è propria del discorso burkeano ogniqualvolta è stato posto a confronto con le grandi questioni politico-costituzionali sorte nella prima metà del regno di Giorgio III (rivoluzione nelle colonie americane, crisi della reggenza, diffusione del giacobinismo, riflessione sul nuovo senso della rappresentanza parlamentare, destabilizzazione dell'ideologia *whig*, attentati alla libertà di stampa, *personal rule* del re) è stata scandagliata in J. Conniff, *The Useful Cobbler. Edmund Burke and the Politics of Progress*, New York, State University of New

- York Press, 1994. e in I. Crowe, *An Imaginative Whig. Reassessing the Life and Thought of Edmund Burke*, Columbia, University of Missouri Press, 2005. Una vasta introduzione alle categorie burkeane è offerta dai contributi raccolti da D. Dwan, C. Insole (eds.) nel *Cambridge Companion to Edmund Burke* (Cambridge, Cambridge University Press, 2014) con saggi, inclusi i curatori, di alcuni buoni conoscitori della biografia culturale di Burke: F.P. Lock, R. Bourke, C. Reid, P. Bullard, S.P. Donlan, R. Whatmore, I. Harris, D.M. Craig, J. Pitts, H.T. Dickinson, F.G. Whelan, I. McBride, I. Hampsher-Monk e S. Deane.
- <sup>38</sup> Un atteggiamento morale di forte coinvolgimento che è analizzato nell'importante studio di I. Kramnick, *The Rage of Edmund Burke. Portrait of an Ambivalent Conservative*, New York, Basic Books, 1977. Ma si veda anche C. Parkin, *The Moral Basis of Burke's Political Thought. An Essay*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, che riprende uno scritto originariamente apparso nel 1956.
- <sup>39</sup> Sulla controversa vicenda del *Governor General* per l'India, carica ricoperta da Hastings per incarico di Lord North e la cui gestione fu oggetto di complicazioni giudiziarie innanzi al Parlamento, v. J. Bernstein, *Downing the Raj. The Life and Trials of Warren Hastings*, Chicago, Ivan R. Dee, 2010; più in particolare sul processo: G. Carnell (ed.), *The Impeachment of Warren Hastings. Papers from a Bicentenary Commemoration*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1989. Uno studio classico, in cui è messa molto in risalto la parte che Burke ebbe quale pubblico accusatore nel processo parlamentare è P.J. Marshall, *The Impeachment of Warren Hastings*, Oxford, Oxford University Press, 1965; la severa etica che mobilitò la condotta di Burke circa la discutibile politica coloniale di Hastings, che egli conside-
- rò come condotta senza onore e senza rispetto di alcune regole di sana amministrazione, è analizzata in F.G. Whelan, *Edmund Burke and India: Political Morality and Empire*, Pittsburgh, University of Pennsylvania Press, 1997, ed ancora prima in P. Moon, *Warren Hastings and British India*, London, Hodder & Stoughton, 1947.
- <sup>40</sup> Ben ricostruiti, con riferimento al contesto immediatamente post-rivoluzionario, in W. Atwood, *The Fundamental Constitution of the English Government, 1690*, Wilmington, Scholarly Resources Press, 1973.
- <sup>41</sup> Una convincente analisi classica del nesso tra posizioni politiche *whig* e liberalismo è in J.W. Burrow, *Whigs and Liberals*, Oxford, Clarendon Press, 1988.
- <sup>42</sup> Un clima che avrebbe influito considerevolmente sulla natura delle argomentazioni politiche del medio regno georgiano, come annotava J.T. Boulton in *The Language of Politics in the Age of Wilkes and Burke*, Toronto, University of Toronto Press, 1963.
- <sup>43</sup> Su cui v. L. Ward, *The Politics of Liberty in England and the Revolutionary America*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- <sup>44</sup> A proposito del nucleo valoriale dell'approccio di Burke alla questione costituzionale, sono illuminanti le riflessioni di J.C.A. Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, in «Historical Journal», 1960, pp. 125 ss.
- <sup>45</sup> Un accurata analisi della natura del conservatorismo burkeano è in J. Norman, *Edmund Burke: The First Conservative*, London, Harper Collins, 2013. Non meno attente le interpretazioni statunitensi, che nel pensiero di Burke individuano una delle ispirazioni profonde del whiggismo conservatore che ebbe grande influenza in territorio americano, come si legge in D. Maciag, *Edmund Burke and America. The Contested Career of the Father of Modern Conservatism*, Ithaca, Cornell University Press, 2013, e nel recente J. Norman, *Edmund Burke: The Visionary Who Invented Modern Politics*, London, Collins, 2014. Una meno recente fonte osserva il pensiero di Burke come principio attivo del discorso conservativo nella cultura occidentale: R. Kirk, *The Conservative Mind. From Burke to Eliot*, Chicago, M. Regney, 1960. Per uno studio classico v. A. Baumann, *Burke: The Founder of Conservatism*, London, Eyre & Spottiswoode, 1929.
- <sup>46</sup> Su questo particolare aspetto dello storicismo burkeano v. J. Baldaccino, *The Value-Centred Historicism of Edmund Burke*, in «Modern Age», 1983. Per un'analisi che ampiamente prende spunto dalle riflessioni burkeane cui diede sviluppo Leo Strauss in *Natural Rights and History* (1953), v. R. Holston, *Burke's Historical Morality*, in «Humanitas», 2007, pp. 37 ss.
- <sup>47</sup> Ben contestualizzato e commentato in P.J. Stanlis, *Edmund Burke and the Natural Law*, New Brunswick, Transaction Publ., 2003, p. 165.
- <sup>48</sup> Sulla concezione burkeana della storia quale ineludibile punto di accesso alla comprensione costituzionale, destinata ad esercitare molta influenza sulle visuali dei *legal historians* del periodo liberale, si è creata una vasta bibliografia. Tra i molti v. J.C. Weston Jr., *Edmund Burke's View of History*, in «The Review of Politics», 1961, pp. 203 ss.
- <sup>49</sup> Passati in rassegna nel ben documentato studio di C. Cone, *The English Jacobins. Reformers in Late 18th Century Britain*, Piscataway, Transaction Publ., 2010, apparso in 1ª ed. nel 1968 (New York, Scribner). Ed anche v. H.T. Dickinson, *British Radicalism and the French Revolution*, New York, Basil Blackwell, 1985.
- <sup>50</sup> È orientata in questo senso una annotazione di I. Crowe nel ben argomentato, sebbene sintetico, saggio *Biography: Edmund Burke*, in «Journal of Liberal History», Autumn 2003, pp. 30 ss., ove os-

servava che «Nowadays, Burke's antideological stand is particularly appealing to many conservatives, but it should be equally relevant to liberals» (p. 31). Una connessione tra il pensiero *whig* di Burke e lo sviluppo delle concezioni liberali è in D. Murphay, *Burkean Conservatism and Classical Liberalism*, Wichita, New Liberal Library, 1979.

- <sup>51</sup> I circoli politici e intellettuali che condivisero tale orientamento sono stati ben individuati da numerosi storici statunitensi: tra i molti, v. G.H. Guttridge, *English Whiggism and the American Revolution*, Los Angeles, University of California Press, 1966; J.A. Sainsbury, *The Pro-Americans of London, 1769 to 1782*, in «William and Mary Quarterly», 1978, pp. 423 ss.; J.R. Reich, *British Friends of the American Revolution*, Armand, M.E. Sharpe Inc., 1998; e nel più complessivo scenario nella rassegna di H.Y. Dickinson (ed.), *Britain and the American Revolution*, Oxford-New York, Routledge, 1998, ove in particolare si veda il contributo di J. Bradley, *The British Public and the American Revolution: Ideology, Interest and Opinion*, pp. 124 ss. Molto utili anche le osservazioni in B. Donoghue, *British Politics and the American Revolution. The Path to War*, London, Macmillan, 1964.
- <sup>52</sup> Si vedano per esempio le ricostruzioni di P.T. Underdown, *Edmund Burke, The Commissary of Hit Bristol Constituents*, in «English Historical Review», 1958, pp. 252 ss., e del medesimo il breve scritto *Bristol and Burke*, Bristol, Bristol Historical Society, 1961. Pregevole il saggio di E. Barker, *Burke and His Bristol Constituency*, in *Essays on Government*, Oxford, Oxford University Press, 1956, pp. 154 ss.
- <sup>53</sup> Non stupisce pertanto che una buona quota della popolarità di Burke quale uomo politico fosse guadagnata a Bristol nel periodo in cui egli operò a favore della

conciliazione con i ribelli americani: una posizione che era ben conosciuta dai notabili del collegio elettorale, come si commenta M.K. Kremer, *Liberty and Revolution in Burke's Letters to the Sheriffs of Bristol*, in *Interpretation*, Fall 1998, ove si pone in risalto l'effetto degli argomenti trattati nella *Letter to the Sheriffs of Bristol, on the Affairs of America* (aprile 1777).

- <sup>54</sup> Ma a tal proposito va detto che, contraddicendo le attese del ceto mercantile locale a riguardo del commercio con l'Irlanda, di cui i più influenti gruppi economici di Bristol intendevano impedire la liberalizzazione e che invece Burke deluse dichiarando, nelle sue due *Letters to Gentlemen in Bristol on the Bills Relative to the Trade of Ireland* (1778), l'intenzione di eliminare talune restrizioni di carattere monopolistico precedentemente imposte dal governo britannico e che avevano fortemente avvantaggiato il commercio della città.
- <sup>55</sup> Un utile contributo di sintesi su tale fondamentale motivo burkeano maturato nel contatto con la comunità di elezione, si ha in J. Conniff, *Burke, Bristol, and the Concept of Representation*, in «Western Political Quarterly», 1977, pp. 329 ss.
- <sup>56</sup> Tale infatti l'intitolazione completa del discorso, la cui data è 3 novembre 1774: *Speech to the Electors of Bristol, On His Being Declared by the Sheriffs Duly Elected One of the Representatives in Parliament for That City*.
- <sup>57</sup> Non si può evitare di riportare per esteso questo memorabile passaggio: «Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but Parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole — where not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from

the general reason of the whole. You choose a member, indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, but he is a member of Parliament. If the local constituent should have an interest or should form an hasty opinion evidently opposite to the real good of the rest of the community, the member for that place ought to be as far as any other from any endeavor to give it effect. I beg pardon for saying so much on this subject; I have been unwillingly drawn into it; but I shall ever use a respectful frankness of communication with you. Your faithful friend, your devoted servant, I shall be to the end of my life: a flatterer you do not wish for. On this point of instructions, however, I think it scarcely possible we ever can have any sort of difference. Perhaps I may give you too much, rather than too little trouble».

- <sup>58</sup> Un'eredità concettuale i cui termini sono efficacemente ricostruiti nelle loro origini burkeane in H. Pitkin, *The Concept of Representation*, Berkeley, University of California Press, 1967.
- <sup>59</sup> Il quale appena qualche anno addietro (1762) nel *Contrat social*, pur avendo accennato qualche interesse del sistema misto «comme dans le gouvernement d'Angleterre» ove «il y a partage égal, soit quand les parties constitutives sont dans une dépendance mutuelle», in un altro passaggio della sua opera, volgendo lo sguardo verso la natura del suffragio osservava che «Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement: sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde». Del resto lo stesso Burke, alla luce degli eventi della rivoluzione in Francia, avrebbe sottoposto a un'attenta disamina il *Contrat social* e l'intero pensiero di Rousseau, come si illustra in M.

- Carnes, *Rousseau, Burke, and the Revolution in France*, New York, Person Longman, 2005.
- <sup>60</sup> Un conservatorismo di rigida coerenza con le premesse del whiggismo tardo-seicentesco, come si legge nello studio canadese di F. Dreyer, *Burke's Politics: Orthodoxy*, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 1979.
- <sup>61</sup> Sull'opposizione burkeana al radicalismo politico e costituzionale v. M. Freeman, *Edmund Burke and the Critique of Political Radicalism*, Chicago, University of Chicago Press, 1980. Sul movimento repubblicano, v. C. Robbins, *The Eighteenth Century Commonwealthmen*, Cambridge, Harvard University Press, 1961.
- <sup>62</sup> Tra le numerose biografie del whig che guidò la pattuglia dei Radicali v. E. Lascelles, *The Life of Charles James Fox*, Oxford, Oxford University Press, 1936; L. Reid, *Charles James Fox*, Columbia, The University of Missouri Press, 1969.
- <sup>63</sup> Su tale quadro si sofferma l'attenta analisi di L.G. Mitchell, *Charles James Fox and the Disintegration of the Whig Party, 1782-1794*, London, Oxford University Press, 1971. Nell'insieme, v. J.W. Derry, *Politics in the Age of Fox, Pitt and Liverpool. Continuity and Transformation*, Basingstoke, Macmillan, 1990; e S. MacCoby (ed.), *The English Radical Tradition*, New York, Kessinger, 2006.
- <sup>64</sup> F. O'Gorman, *The Whig Party and the French Revolution*, New York, St. Martin Press, 1967.
- <sup>65</sup> Le cui sorti sarebbero infine precipitate, in seguito alla perdita delle colonie americane, a causa di una inesorabile opposizione parlamentare: come si documenta nello studio di I. Christie, *The End of North's Ministry, 1780-1782*, London, Macmillan, 1958, ove vedasi in particolare alle pp. 231 ss. Sui legami tra Lord North e il sovrano resta ancora attuale il saggio di Sir H. Butterfield, *George III, Lord North and the People, 1779-1780*, London, Russell & Russell, 1968.
- <sup>66</sup> Di cui molto diffusamente si tratta in J.A. Cannon, *The Fox-North Coalition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1969.
- <sup>67</sup> Burke in testa, come dimostra L.C. Raeder nel breve saggio *Edmund Burke: Old Whig*, in «Political Science Reviewer», 2006, pp. 115 ss.
- <sup>68</sup> Gli effetti modernizzatori prodotti dall'influenza di queste concezioni sono dettagliatamente illustrati in due autorevoli studi di F. O'Gorman, *The Rise of Party in England: The Rockingham Whigs, 1760-82*, London, Allen & Unwin, 1975; e *The Emergence of the British Two-Party System, 1760-1832*, London, Holmes & Meier, 1982. In seguito v. anche W.M. Olofson, *The Rockingham Connection and the Second Founding of the Whig Party*, Montreal, McGill University Press, 1996.
- <sup>69</sup> Una panoramica di tale evoluzione si può utilmente trarre da B.W.Hill, *British Parliamentary Parties, 1742-1832. From the Fall of Walpole to the First Reform Act*, London, Uniwin Hyman, 1985.
- <sup>70</sup> Un'intesa molto diretta, che fu nel contempo elemento di forza e di fragilità del dicastero affidato all'aristocratico scozzese, come si documenta in due studi che rispettivamente attingono a fonti di prima mano e sviluppano un'analisi complessiva dello scarso biennio di *premiership* e che possono essere valorizzati come complementari: R. Sedgwick, *Letters from George III to Lord Bute, 1756-1766*, London, Macmillan, 1939; e J.M. Kelvey, *George III and Lord Bute: The Leicester House Years*, Durham, North Carolina University Press, 1973.
- <sup>71</sup> V.J.C.D. Clark, *The Dynamics of Change: The Crisis of the 1750s and English Party System*, New York, Cambridge University Press, 1982.
- <sup>72</sup> Così nella voce di J.Black, *Thomas Pelham-Holles, Duke of Newcastle*, in R. Eccleshall, G. Walker (eds.), *Biographical Dictionary of British Prime Ministers*, London/New York, Routledge, 1998, p. 28.
- <sup>73</sup> Per quanto riguarda la produzione di età vittoriana, particolarmente importante è lo studio di J. Morley, *Edmund Burke: A Historical Study*, London, Macmillan, 1867, dato alle stampe anche negli Stati Uniti (New York, Harper & Brothers, 1879). Nel Novecento gli studi biografici su Burke sono equamente distribuiti sulle due sponde dell'Atlantico. Limitandosi agli studi apparsi nella seconda metà del secolo una molto sommaria selezione di titoli tra i più significativi annovera: A) nel Regno Unito e in Irlanda C.B. Macpherson, *Burke*, Oxford, Oxford University Press, 1980; Ayling, *Edmund Burke. His Life and Opinions*, cit.; I. Crowe (ed.), *Edmund Burke: His Life and Legacy*, Dublin, Four Courts Press, 1997; C.C. O'Brien, *The Great Melody: A Thematic Biography of Edmund Burke*, London Sinclair-Stevenson, 1997, anche in London, Vintage Books, 2002; F.P. Lock, *Edmund Burke*, Oxford, Clarendon Press, I vol. 2007 e II vol. 2009; I. Hampsher-Monk (ed.), *Edmund Burke*, Farnham, Ashgate, 2009; J. Norman, *Edmund Burke: Philosopher, Politician, Prophet*, London, Collins, 2013; e B) negli Stati Uniti, P.J. Stanlis (ed.), *Edmund Burke*, New York, P.J. Kennedy, 1964; G. Chapman, *Edmund Burke: The Practical Imagination*, Cambridge, Harvard University Press, 1967; K. Russell, *Edmund Burke: A Genius Reconsidered*, New Rochelle, Arlington House, 1967; I. Kramnick, *Edmund Burke*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974; E. Lambert, *Edmund Burke of Beaconsfield*, Newark, University of Delaware Press, 2003; R. Kirk, R. Scruton, *Edmund Burke: A Genius Reconsidered*, 2ª ed., Wilmington, Intercollegiate Studies Institute, 2009; W.F. Byrne, *Edmund Burke for Our Time: Moral, Imagination, Meaning, and Politics*, Dekalb, Illinois University Press, 2011; D. Bromwich, *The Intellectual Life of Edmund Burke*.

*From the Sublime and Beautiful to American Independence*. Harvard, Harvard University Press, 2014. Non si può infine fare a meno di rammentare il saggio di H. Laski, *Edmund Burke*, Dublin, Falconer, 1947.

<sup>74</sup> Si rammenti la vasta opera di R. Bisset, *The Life of Edmund Burke. Comprehending an Impartial Account of His Literary and Political Efforts and a Sketch of the Conduct and Characters of His Most Eminent Associates, Coaditors, and Opponents*, London, G. Cawthorn, 1798.

<sup>75</sup> Così nel trattato del 1756 *A Philosophical Enquiry on the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*, London, John C. Nimmo.

<sup>76</sup> Acutamente condotta fu l'analisi di tale ambito del pensiero burkeano nel saggio di L. Strauss, *Natural Right and History*, Chicago, University of Chicago Press, 1953, su cui riferiva S.J. Lenzner in *Strauss' Three Burkes: The Problem of Edmund Burke in Natural Right and History*, in «Political Theory», 1991, pp. 364 ss.

<sup>77</sup> In questa prospettiva si dirige l'analisi sviluppata in D. Cameron, *The Social Thought of Rousseau and Burke. A Comparative Study*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1973. Più in generale, v. P. Stanlis, (ed.), *Edmund Burke, the Enlightenment, and the Modern World*, Detroit, University of Detroit Press, 1967.

<sup>78</sup> L'argomento è stato diffusamente sviluppato in I.C.P. Courtney, *Montesquieu and Burke*, Oxford, Blackwell, 1963, saggio su cui tuttavia si soffermava M. Fuchs, nella sezione *Un disciple anglais de Montesquieu?*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 5, 1965, pp. 1067 ss.

<sup>79</sup> Sulla natura degli scritti di Burke e sulla loro evoluzione, che superano le tecniche dei *free lance* ai quali nel secolo erano affidata la gran parte delle pubblicazioni politiche, v. C. Reid, *Edmund Burke and the Practice of Political Writing*, New York, St. Martin's Press, 1985.

<sup>80</sup> Sulle fonti e le modalità di composizione delle *Reflections* v., tra i molti, J.T. Boulton, *The Reflections: Burke's Preliminary Draft and Methods of Composition*, in «Durham University Journal», 1953, pp. 114 ss.; F.A. Dreyer, *The Genesis of Burke's Reflections*, in «Journal of Modern History», 1978, pp. 462 ss.; W. Palmer, *Edmund Burke and the French Revolution: Notes on the Genesis of the Reflections*, in «Colby Quarterly», 1984, pp. 181 ss.

<sup>81</sup> Ma il titolo esteso è *Reflections on the Revolution in France and the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event in a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris*.

<sup>82</sup> Non certo la radical-moderata *London Corresponding Society*, formata da artigiani inglesi e impegnata per la riforma parlamentare.

<sup>83</sup> Ne ha scritto R. Duthille, nell'articolo *Richard Price on Patriotism and Universal Benevolence*, in «Enlightenment and Dissent», 2012, pp. 24 ss.

<sup>84</sup> Lo scontro tra Burke e Wollstonecraft fu espressione di un processo polemico a catena che coinvolse Paine, molti esponenti dell'Illuminismo francese e della Rivoluzione, i giacobini inglesi (e che, prendendo le mosse delle basi filosofiche burkeane che s'erano definite intorno all'estetica del sublime per precipitare in chiave sociale e politica) assunse toni molto emotivi. Su questo dibattito v. E. Huntbotting, *Family Feuds: Wollstonecraft, Burke, and Rousseau on the Transformation of Family*, Albany, SUNY Press, 2006; e D. O'Neill, *The Burke-Wollstonecraft Debate: Slavery, Civilization, and Democracy*, University Park, Pennsylvania State Press, 2007. Un articolo di sintesi è L. Kohl, *Defining the Natural Rights of Man: An Analysis of Burke, Paine, and Wollstonecraft*, in «Journal of Mixed Method Research», 2007, pp. 68 ss.; ed anche v. D. Bromwich, *Wollstone-*

*craft as a Critic of Burke*, in «Political Theory», 1995, pp. 617 ss.; e infine S. Blakemore, *Intertextual War: Edmund Burke and the French Revolution in the Writings of Mary Wollstonecraft, Thomas Paine, and James Mackintosh*, Madison, Fairleigh Dickinson University Press, 1997.

<sup>85</sup> Su questo convulso incidente politico e costituzionale gli studi sono alquanto rari. È considerato un classico J.W. Derry, *The Regency Crisis and the Whigs, 1788-9*, Cambridge, Cambridge University Press, 1963. Ed anche J. Richardson, *The Regency*, London, Collins, 1973.


<sup>86</sup> Per orientarsi nelle complesse intersezioni culturali createsi in Gran Bretagna a proposito della Rivoluzione si vedano i principali contributi di una letteratura di lungo corso: A. Cobban (ed.), *The Debate on the French Revolution, 1789-1800*, London, Adam & Charles Black, 1950; C. Crossley, I. Small (eds.), *The French Revolution and British Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1989; C. Evans, *Debating the Revolution: Britain in the 1790s*, London, I.B. Tauris, 2006; G. Caley, *The French Revolution Debate in Britain*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.

<sup>87</sup> Per approfondire i termini di tali connessioni sui cui si articolavano i canoni del pensiero burkeano e dell'interpretazione della storia costituzionale condivisa dal whiggismo moderato, v. S. Kwhite, *Edmund Burke: Modernity, Politics and Aesthetics*, Thousand Oaks, Sage, 1994.

<sup>88</sup> Per un parallelismo fra le rivolte popolari nella Gran Bretagna di Giorgio III e gli eventi della Rivoluzione in Francia, v. G. Williams, *Artisans and Sans-Culottes. Popular Movements in France and Britain During the French Revolution*, New York, Norton, 1969; ed anche M. Philp (ed.), *The French Revolution and British Popular Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

- <sup>89</sup> Uno studio fra i più autorevoli, in cui si ricostruiscono i motivi burkeani che condussero all'elaborazione dell'opera e il contesto politico che ne fu influenzato, è il saggio F.P. Lock, *Burke's Reflections on the Revolution in France*, London, Allen & Unwin, 1985. Sulle sue diverse interpretazioni v. l'articolo di M. Mosher, *The Skeptic's Burke: Reflections on the Revolution in France, 1790-1990*, in «Political Theory», 1991, pp. 391 ss. Molto articolata la ricostruzione della lettura burkeana degli eventi rivoluzionari, nella rassegna di S. Blakemore (ed.), *Burke and the French Revolution. Bicentennial Essays*, Athens, University of Georgia Press, 1992.
- <sup>90</sup> Lo dimostra l'intitolazione estesa dell'opera: *Vindiciæ Gallicæ: A Defence of the French Revolution and its English Admirers Against the Accusations of the Right Hon. Edmund Burke, Including Some Strictures on the Late Production of Mons de Calonne*. Per una biografia dell'eminente giurista v. P. O'Leary, *Sir James Mackintosh: The Whig Cicero*, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1989.
- <sup>91</sup> Minacce rivoluzionarie passate in rassegna in M. Thomis, P. Holt, *Threats of Revolution in Britain, 1789-1848*, London, Macmillan, 1977, saggio che spazia dall'epoca della Rivoluzione francese fino al Cartismo e alla sintesi marxiana, come anche in P. Levin, *Political Thought in the Age of Revolution, 1776-1848: Burke to Marx*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 34 ss.
- <sup>92</sup> Una analisi delle diverse componenti ideali che confluirono in questa frangia del radicalismo britannico che traeva ispirazione dal pensiero di Wilkes e Paine, che l'area dei *whigs* di Fox non esitò ad inglobare, si ha in A. Goodwin, *The Friends of Liberty. The English Democratic Movement in the Age of the French Revolution*, London, Hutchinson, 1979.
- <sup>93</sup> Le tecniche elettorali poste in essere in un quadro di divaricazione fra i *whigs* aderenti alla coalizione con i *tories* di Pitt e i *whigs* radicali guidati da Fox, e in un clima fortemente condizionato dal dibattito sulla Rivoluzione, sono analizzate in D.E. Ginther, *Whig Organization in the General Election of 1790*, Los Angeles, University of California Press, 1967.
- <sup>94</sup> K.R. Johnston, *Unusual Suspects: Pitt's Reign of Alarm and the Lost Generation of the 1790s*, Oxford, Oxford University Press, 2013. Più in generale sullo spirito dell'attività antirivoluzionaria, sulle sue concretizzazioni e sulle ripercussioni costituzionali che ne derivarono, v. R. Christie, *Stress and Stability in Late Eighteenth-Century Britain. Reflections on the British Avoidance of Revolution*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
- <sup>95</sup> Lo stesso Burke aveva paventato che gli impulsi rivoluzionari nati in terra di Francia si propagassero anche nella turbolenta Irlanda, come ha rilevato J. Conniff in *Edmund Burke's Reflections on the Coming Revolution in Ireland*, in «Journal of the History of Ideas», 1986, pp. 37 ss. Del resto, ben documentati sono i collegamenti tra le organizzazioni indipendentistiche dell'isola e i circoli giacobini francesi: v. M. Elliot, *Partners in Revolution: The United Irishmen and France*, New Haven, Yale University Press, 1988.
- <sup>96</sup> Per un'osservazione generale di tale politica governativa v. C. Jones, *Britain and Revolutionary France: Conflict, Subversion, Propaganda*, London, University of Exeter Press, 1983.
- <sup>97</sup> Questa infatti l'intitolazione estesa: *Letters Addressed to a Member of the Present Parliament, on the Proposals for Peace with the Regicidic Directory of France*.
- <sup>98</sup> Una interessante tesi di laurea può essere consultata a tale proposito: G.B. Gonzalez, *Edmund Burke and His Impact on the British Political, Social and Moral Response During the French Revolution (1790-1797)*, New Orleans, Loyola University of New Orleans, May 2010, reperibile in <<http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-04302010-141955/unrestricted/Brendanthesis.pdf>>.
- <sup>99</sup> Così nei *Three Memorials on French Affairs: Written in the Years 1791, 1792 and 1793*. By the Late Right Hon. Edmund Burke, London, printed for F. & C. Rivington, 1797.
- <sup>100</sup> Per tale motivo Burke è considerato anche uno dei padri critici della moderna teoria dei rapporti internazionali, come osserva D. Armitage nel capitolo *Edmund Burke and Reason of State*, in *Foundations of Modern International Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, che ripropone un'analisi già sviluppata in un articolo dal medesimo titolo in «Journal of the History of Ideas», 2000, pp. 617 ss.







# Burke on Law, Revolution and Constitution

MARTIN LOUGHLIN

## *Introduction*

Edmund Burke occupies an ambiguous position in legal, political and constitutional thought. A lawyer by training, he gained his reputation primarily as a man of letters and skilled parliamentarian. Possessed of great intellectual and literary talents, many have nonetheless questioned whether he was able to elaborate a coherent political philosophy. One difficulty is that although Burke excelled at the essay form, these vary considerably in tone and mood, revealing ambiguities about his political convictions, his philosophical beliefs and his jurisprudential thought. Depending on context, Burke is capable of appearing in the guise of conservative, liberal, and radical. Is he, we might ask, a realist, a historicist and a consequentialist thinker? Or is he an idealist or even a Romantic? The sheer range and variety of his political writings might cause us to conclude that his genius is founded not on his political philosophy but

of his singular grasp of the character of the practical engagement of politics.

In this paper, I outline the main themes of his political writing. These themes are distilled from the position Burke takes on the four great issues that most occupied his attention: the revolutions in North America and France and the status of, and treatment within the British Empire, of Ireland and India. A question immediately presents itself. Does he maintain a consistent position over these controversies? He supports the claims of the American colonists for independence, advocates an extension of English legal and political privileges to the Irish, and opposes the harsh governmental regime instituted by the East India Company in India. His arguments on these issues are decidedly liberal. And yet, when it comes to the revolutionary overthrow of the *Ancien Régime* in France, his denunciation is vehement. The work for which he is most famous, *Reflections on the Revolution in France*, acquires a classic status in modern political thought as the epitome of conserv-

ative thought. Can his positions on these issues be reconciled?

Burke himself thought so, though not all commentators are convinced. He evidently changed his view on particular questions, as is illustrated with respect to his treatment of the Glorious Revolution. In *Thoughts on the Cause of the Present Discontents*, written in 1770, he recognized that that Revolution had brought about certain fundamental changes to the English system of government; he accepted, for example, that the Revolution had deprived the Crown and the government of many useful prerogatives<sup>1</sup>. But in a late work, *An Appeal from the New to the Old Whigs* (1791), he denies this to be the case. Instead, we find him maintaining that the Revolution was justified only on the basis that «the people, who have inherited its freedom ... are bound in duty to transmit the same constitution to their posterity»<sup>2</sup>. Such discrepancies might cause us to think that perhaps there are, in reality, two Burkes: the liberal youth and the conservative man. I suggest, however, that although his essays present differences of emphasis, there is a consistency of thought.

This consistency has been clouded by the subsequent reception and reworking of his ideas. Burke is best known to us today as a conservative who stoutly defended the virtues of traditional hierarchical ordering. This was not the case during the 19<sup>th</sup> century. Then, especially under the influence of his biographer, John Morley, he was re-fashioned as a liberal and a positivist whose thought helped shape the ideas of John Stuart Mill and his disciples<sup>3</sup>. To get to the core of Burke's distinctive contribution, these layers of accretion must be stripped away and his work examined in the context of his times.

My objective in this short paper, then, is to sketch the main themes that emerge in Burke's works. I take these to be those of law, revolution and constitution. In common with many thinkers of his time, Burke was strongly influenced by Montesquieu, with whom he shared a belief that the complex relationship between law and society is formed by the cultural and historical life of a nation. His ideas were also shaped by the works of Bacon, Locke and Hume, from whom he acquired a belief in the importance of the experience. But alongside the practical, evolutionary mode of thought Burke retained a Christian belief in the workings of natural law. Burke therefore blends historical sensibility and moral principle in a manner opposed to the Cartesians of his day<sup>4</sup>, projecting a compelling account of the proper relation between thought and action, theory and practice. These underlying influences have a defining impact on his views on law, revolution and constitution.

### 1. *Constitution*

We should first consider Burke's arguments on how governments acquire authority. His basic stance is that government is to be evaluated according to the degree to which it is able properly to attend to the needs of its people. Authority flows not from the manner of its constitution, but from the ends it is able to realize. All governmental power is acquired by artifice. Since it is a derogation from the principle of the natural equality of mankind, it can be justified only by demonstrating how it works to the benefit of its people<sup>5</sup>. This is Burke's cardinal rule. It is

clearly outlined in *An Appeal from the New to the Old Whigs*, where he states that:

The practical consequences of any political tenet go a great way in deciding upon its value. Political problems do not primarily concern truth or falsehood. They relate to good or evil. What in the result is likely to produce evil, is politically false: that which is productive of good, politically is true<sup>6</sup>.

This provides the bedrock of principle running through all Burke's works. On this foundation he argues for reforms to the government of Ireland, defends the claims of the American colonists, criticizes the East India Company's regime in India, and vehemently opposes the revolution in France. «I cannot think that what is done in France», he declares in 1792, «is beneficial to the human race». But if that did prove to be the case, then neither the British constitution nor any other should prevail against it<sup>7</sup>.

This suggests that Burke's views about constitutional ordering are not as conservative as some have imagined. He does not believe, as some imply, that the authority of a constitution rests on its ancient lineage. Rather, his argument is that the prescriptive constitution proves its worth not by virtue of its longevity but from the good outcomes it produces. The existence of a long-established constitution does not therefore render irrelevant any discussion of a government's legitimacy. His point is that it eliminates allegations that government is illegitimate simply because it has not been authorized by its present generation of subjects. Burke's argument about the prescription of the constitution is directed in particular against radical natural rights claims, specifically, the claim that each generation has the right to determine

its own arrangements of government. Any claim based on natural rights is abandoned at the moment humans enter into civil society and form governing arrangements. Thereafter, the justification of government rests only on the benefits it bestows.

The existence of a long-standing constitution does not therefore end all discussion of its rightness or authority. Such a constitution has proven its value over many generations and, given the fickleness of human reason, the fact that this arrangement is the consequence of the work of «many minds, in many ages» makes it intrinsically worthy of respect<sup>8</sup>. Of the British constitution, which is taken as the epitome of a prescriptive constitution, he states:

It is no simple, no superficial thing, nor to be estimated by superficial understandings. An ignorant man, who is not fool enough to meddle with his clock, is however sufficiently confident to think he can safely take to pieces, and put together at his pleasure, a moral machine of another guise, importance and complexity, composed of far other wheels, and springs, and balances, and counteracting and co-operating powers. Men little think how immorally they act in rashly meddling with what they do not understand<sup>9</sup>.

The criterion of a good constitution, then, is the goodness of the results it produces. But Burke is also saying that 'good results' in the treacherous field of the political are not easily calibrated and it is for this reason that the inherited arrangements of government should not lightly be tampered with. This does not require blind adherence to the existing constitution, although it would appear to rule out radical change. Sensitive incremental reform of the constitution is fine: we should get rid of the accretions that no longer deliver good government. But we must never lose sight

of the fundamentals: we must always work with the grain.

Consequently, the principle of prescription in government – of adherence to the inherited constitution – does not entail stasis. «A state without the means of some change», he maintains, «is without the means of its conservation»<sup>10</sup>. But does this suggest that the type of revolutionary change embodied by the French Revolution on the foundation on natural rights claims should be opposed? Burke answers in the affirmative, reasoning that a constitution is not created by a political pact through which a people, at a particular moment in time, agree the fundamental principles of its government. The constitution is a pact that subsists through time: the constitution «is a partnership not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born»<sup>11</sup>. Constitutions undoubtedly change through time, but these changes must be gradual, evolutionary, and they must remain fixed on the objective of promoting the public good.

## 2. *Rights, Reform and Revolution*

That Burke's view on the authority of the constitution provides the basis for understanding many of the contentious political issues of his times is most clearly illustrated with respect to his position on Ireland and America.

He consistently promoted the cause of reform in Ireland. Seventeenth century upheavals in Ireland had entrenched Protestant rule in an overwhelmingly Catholic country. Burke argued that no one could

contend that the existing regime – in which Catholics were barred from participation in political affairs and Irish Protestant rule was sustained by bargaining with the English government – was in the best interests of the Irish people. Reform was required not because of a Romantic notion of self-government, but because England needed the support of the Irish to ensure their own security. Basic political reforms – including that of Catholic emancipation – were needed to ensure that Ireland remained within the British Empire<sup>12</sup>. His position on Irish affairs conformed to his general political philosophy. In *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770), he noted that «the people have no interest in disorder» and that «where popular discontents have been very prevalent, it may well be affirmed and supported that there has been generally something found amiss in the constitution, or in the conduct of government»<sup>13</sup>.

Burke's views with respect to the disputes that arose in the American colonies are similarly consistent with his general political convictions. He had initially been in favour of the Declaratory Act, which declared the right of Parliament to tax the colonies – indeed, he may even have been responsible for its drafting<sup>14</sup>. But he soon came to recognize that taxation of the colonists was not prudent politics. A nation is not governed, he explained, «which is perpetually to be conquered»<sup>15</sup>. He therefore argued that the situation demanded restraint on the part of the British Parliament. The question is «not whether you have a right to render your people miserable, but whether it is not in your interest to make them happy». Expanding the point, he adds that it «is not what a lawyer tells me I may

do, but what humanity, reason, and justice tell me I ought to do»<sup>16</sup>.

For Burke, such questions could not be resolved purely by legal formalities of right and duty; they were determined according to the political logic of prudence and the maintenance of peace. Once it is established that prudence dictates restraint, however, he is not slow to convert the matter into an issue of principle. The liberty-loving settler colonists who carried their common law rights with them were not prepared to submit to taxation by an institution in which they had no representation. So far as Burke is concerned, the Americans were justified in claiming that by being subjected to taxation without representation they were reduced to the status of slavery (though the ironic dimension of the claim being made by the colonists seems to have escaped them).

This right of rebellion, Burke implies, is established only when prudential requirements can be converted into a general political principle. The starting point is the right to liberty enshrined in the common law and from which the constitutional laws of England derive. These rights are not bequeathed by statute law; rather they are rights on which the foundation of governmental authority rests. Only if governments ignore these conditions and subvert basic liberties without any evident utility, might the people be justified in rebelling. Burke's argument has the doctrine of Parliamentary sovereignty – and especially a parliament stuffed with the King's placemen – directly in his sights. Yet we must also acknowledge that his argument comes close to upholding those natural rights that elsewhere he decries as abstract metaphysical nonsense.

This stance on the American conflict poses a more general question: in what circumstances might the overthrow of the established government be justified? When might the abuse of governmental authority lead to the establishment of a right of rebellion? The explanation he provides is based on the doctrine of necessity. The clearest evidence that he accepts such a doctrine of necessity – that of reason of state – can be found in his account of the Revolution of 1688<sup>17</sup>. Burke believes that necessity could be invoked only in the most extreme case, when action is clearly needed and would redound to the benefit to the entire society. On these grounds, he maintains that the Glorious Revolution of 1688 was entirely justifiable.

Burke therefore accepts the revolutionary character of the events of 1688 but argues that the overthrow of James II amounted only to «a small and a temporary deviation from the strict order of a regular hereditary succession»<sup>18</sup>. He accepts that the adoption of William of Orange as king «was not properly a *choice*» but «was an act of *necessity*, in the strictest moral sense in which necessity can be taken»<sup>19</sup>. The crown was therefore «carried somewhat out of the line in which it had before moved; but the new line was derived from the same stock» and «it was still a line of hereditary descent»<sup>20</sup>. Consequently, the «principles of the Revolution did not authorize them to elect kings at their pleasure, and without attention to the antient fundamental principles of our government»<sup>21</sup>. And neither was the overthrow the result of mere misconduct. «No government could stand a moment», he claims, «if it could be blown down with any thing so loose and indefinite as an opinion of *misconduct*»<sup>22</sup>. On the contrary, only a

«grave and overruling necessity obliged them to take the step they took»<sup>23</sup>.

For Burke, such a revolutionary act will always amount to «an extraordinary question of state» and be «wholly out of the law». It is «a case of war and not of constitution». And it is therefore a question «of dispositions, and of means, and of probable consequences, rather than of positive rights». But he was keen to emphasize that this type of remedy «was not made for common abuses» and it therefore «is not to be agitated by common minds»<sup>24</sup>. Governments «must be abused and deranged» before revolution can be contemplated: «a revolution will be the very last resource of the thinking and the good»<sup>25</sup>. Burke was here at pains to emphasize the point that revolutionary action is not generated from general theories of government and constitution, nor from abstract concepts of right. The legitimacy of such action must be assessed by reference to the specific political circumstances. And the relevant criteria are whether it is driven by necessity and undertaken with a minimal degree of disruption to the established order.

### 3. *The Revolution in France*

Can Burke's account of revolutionary action driven by necessity be reconciled with his infamous views about the nature and significance of the French revolution? His tone in *Reflections* undoubtedly differs from that of earlier works. With respect to earlier political conflicts, he had expressed understanding for popular insurrection on the grounds that the people are not easily roused but that when motivated into ac-

tion they are invariably right<sup>26</sup>. The tone in *Reflections* is decidedly different. Here he places the initial blame for the revolution on the king's advisers, but thereafter on the cabal that expresses its revolutionary spirit. Most striking is his characterization of the role of 'the people', which deviates considerably from earlier formulations.

Burke first rails against the perfidy of the king's advisers who informed him that by convening the Estates General «he had nothing to fear but the prodigal excess of their zeal in providing for the support of the throne»<sup>27</sup>. These counsellors are held responsible for having seen «the medicine of the state corrupted into its poison»<sup>28</sup>. Through their ineptitude in promoting the «perilous adventures of untried policy» the French people have been motivated to «rebel against a mild and lawful monarch, with more fury, outrage, and insult than ever any people has been known to rise against the most illegal usurper, or the most sanguinary tyrant»<sup>29</sup>.

His immediate target with respect to failures of statecraft may be right: it was indeed a failure of «rash and ignorant counsel»<sup>30</sup>. But one cannot help but feel that his views on the people are exaggerated. Was this really a mob of unprecedented fury and outrage? We must bear in mind the fact that his essay was written in 1790, a period still in the early stages of revolution during which the French king remained untouched. And we should note the fact that although spending a significant portion of the *Reflections* explaining and justifying the achievements of the Glorious Revolution, he entirely overlooks the precedent of the English civil war of the 1640s, a bloody conflict that led to the execution of a king. Ignoring that precedent, he complains

only of the great destruction effected by the French mob and of learning «cast into the mire and trodden down under the hoofs of a swinish multitude»<sup>31</sup>.

But Burke's most vehement outrage is reserved for those who have misguided the people: the «literary cabal» that forged a plan «for the destruction of the Christian religion»<sup>32</sup>, otherwise referred to as «a cabal calling itself philosophic» which has generated the «true actuating spirit» of the people's actions<sup>33</sup>. These are, at best, «only men of theory», who lack «any practical experience in the state»<sup>34</sup>. A great proportion of the National Assembly may have been lawyers, but they were not juriconsults experienced in affairs of state. Rather, they were only «the inferior, unlearned, mechanical, merely instrumental members of the profession»<sup>35</sup>. These «could not be expected to bear with moderation ... a power which they themselves, more than any others, must be surprised to find in their hands»<sup>36</sup>. These were «men formed to be instruments, not controls»<sup>37</sup>. Once they had acquired the reins of power, their natural tendency was towards centralization and standardization, with the result that «every landmark of the country» was abolished «in favour of a geometrical and arithmetical constitution»<sup>38</sup>. The power of the city of Paris became «one great spring of all their politics»; it became «the centre and focus of jobbing», through which «the leaders of this faction direct, or rather command, the whole legislative and the whole executive government»<sup>39</sup>.

Burke maintains that this group – «the politicians of metaphysics» – had «opened schools for sophistry and made establishments for anarchy»<sup>40</sup>. The French nation had thereby been delivered over to anarchy

and the tyranny of the multitude. His prediction that such a destruction of constitutional order could lead only to the establishment of a ruthless dictatorship has been widely admired. Whether it is attributable to Burke's practical insight and wisdom in the arts of government or to his thoroughly jaundiced view of the revolution remains an open question.

#### 4. *Revolutions Contrasted*

The French Revolution, Burke contends, arose from a combination of forces: the weakness of the forces of conservation and the strength of those of revolution. But if it was due to the ineptitude of counsellors together with a conspiracy of the professional and intellectual elites, surely a similar argument could be made with respect to the American Revolution. Why did he take a radically different position with respect to these two events?

Burke believed he pursued a consistent line on these revolutions. The explanation he offered in his *Appeal from the New to the Old Whigs* is that he has «always firmly believed that they [the Americans] were purely on the defensive... standing... in the same relation to England as England did to King James the Second in 1688»<sup>41</sup>. In this essay, an attempt to persuade his fellow *Whigs* that they should not be sympathetic to the ideals of the French Revolution, he maintains that the American colonists stood up against encroachments upon their established rights. In France, by contrast, it is «not the people, but the monarch [who] was wholly on the defensive... to preserve some fragments of the royal authority



*"The Knight of the woeful countenance going to extirpate the National Assembly": Burke come il Don Quixote della controrivoluzione, stampa ad opera di Frederick Byron, 1790*

against a determined and desperate body of conspirators, whose object it was... to annihilate the whole of that authority»<sup>42</sup>. In other words, Burke was arguing that the American Revolution had been caused by the British Crown's attempt to subvert the principles of the constitution, whereas the French Revolution was an attempt by the self-styled National Assembly to subvert the principles of the French Constitution. There is something to this claim, but it overlooks the important point that, if this is so clear, one might have expected that, while expressing sympathy for the American cause, Burke would have objected to the natural rights terminology deployed in the American Declaration of Independence.

This point signals a further reason for his contrasting positions on these two revolutionary movements. It might well be the case that it was only by the time of the later revolution that Burke had come to realize the full significance of the American Revolution, that it was not simply a revolution to preserve the common law rights of the free-born Englishman. Only later did he realize that the American Revolution lit a beacon for the Enlightenment claim that legitimate government must be founded on the natural and inalienable rights of man. Only by 1790 were these implications plain to see.

Burke's essay, it should be stressed, concerns 'the revolution in France' rather than 'the French Revolution'. The revolutionary zeal exhibited by the French was not confined to any particular nation-state: the missionary creed of the Rights of Man was explicitly designed for export. As Thomas Paine proclaimed, America had taken a stand not only for herself but on behalf of the modern world: the American Revolution was the moment and the place «where the principles of universal reformation could begin»<sup>43</sup>. The earlier revolution marks the beginning of the end of regimes of monarchical government based on military objectives<sup>44</sup>, and replacement by government «founded on a moral theory, on a system of universal peace, on the indefeasible hereditary Rights of Man»<sup>45</sup>. Whereas monarchical government is founded on hierarchy, the legitimating principle of the newly emerging regimes is that of equality. Government legitimated by divine will or sacred custom was now challenged by government authorized by the consent of free and equal citizens.

The three main principles underpinning this 'universal reformation' are that

the individual possesses inherent natural rights, that the office of government is instituted to ensure the maintenance and full enjoyment of these rights, and that the best method of safeguarding these rights in the civil state is through the device of a written constitution specifying the fundamental terms of the bargain between rulers and ruled. «Man did not enter into society to become worse than he was before, nor to have fewer rights than he had before», argues Paine, «but to have those rights better secured»<sup>46</sup>. The modern regime of government Paine proclaims is firmly founded on the 'rights of man'.

The explanation for Burke's shrill assessment of the situation in France in 1790 is more clearly revealed by the full title to his essay: *Reflections on the Revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London relative to that event*. Burke's oratory is directed primarily to the British. In part it is addressed to the governing class, as a warning on the consequences of an utter failure of statecraft. But primarily it is aimed at the agitators at home. This is most clearly signalled at the end of *Reflections*. The improvements achieved by the French National Assembly, he claimed, «are superficial, their errors fundamental»<sup>47</sup>. Rather than taking models from them for the improvement of our own constitution, we should be recommending to our neighbours the example of the British constitution. «Standing on the firm ground of the British constitution, let us be satisfied to admire, rather than attempt to follow their desperate flights, the aeronauts of France»<sup>48</sup>.

Burke later referred to the French Revolution as the world's first «total revolution». As he notes in his *Letters on a Regicide*

*Peace*, «France, on her new system, means to form a universal empire, by producing a universal revolution»<sup>49</sup>. Consequently, Britain was not at war «with an ordinary community which is hostile or friendly as passion or as interest may veer about; not with a State that makes war through wantonness, and abandons it through lassitude». Rather, we «are at war with a system, which by its essence is inimical to all other Governments». We are, in short, at war «with an armed doctrine»<sup>50</sup>. He claims, further, that if a war to prevent Louis XIV from imposing his religion was just, similarly «a war to prevent the murderers of Louis XVI from imposing their irreligion upon us is just; a war to prevent the operation of a system... is a just war»<sup>51</sup>. His opposition to the French Revolution is an opposition to a fanatical sect spouting a revolutionary doctrine. Only in later life did he come to realize that, far from being simply a dispute over the common law inheritance, the American Revolution could also be counted as the first wave of a new type of political doctrine.

## 5. Law

Government rests ultimately on the consent of the people, and for Burke so too does law. The people are presumed to consent to the laws laid down by the legislature, but they cannot be assumed to consent to laws that do not operate for the overall good. This much Burke makes clear in his views on Ireland. To contend otherwise is to connive in oppression. His argument is underpinned by natural law doctrine. The laws enacted by legislatures are, in the final

analysis, declaratory: they must ultimately be seen to be devised with the object of promoting human flourishing. The office of government exists to secure and conserve these human values.

Burke's convictions about the foundation of lawful authority are most clearly revealed in his speech on the impeachment of Warren Hastings over his conduct of government in India in his role as Governor-General of Bengal. Burke here argues that the natural rights of a people are universal and not subject to geography<sup>52</sup>. All law and all sovereignty is derived from God: «if the laws of every nation, from the most simple and social of the most barbarous people, up to the wisest and most salutary laws of the most refined and enlightened societies, from the Divine laws handed down to us in Holy Writ, down to the meanest forms of earthly institution, were attentively examined, they would be found to breathe but one spirit, one principle, equal distributive justice between man and man, and the protection of one individual from the encroachments of the rest»<sup>53</sup>. It is only on the basis of this universal principle that sovereignty itself is established.

The universal and natural foundation of law that he expounds in his arguments with respect to Irish and American affairs are in his speech on the Hastings impeachment explicitly tied to the authority of a divine creator. Burke here draws his speech to a close by pleading with the Lords to impeach Hastings «in the name and by virtue of those eternal laws of justice which he has violated». «I impeach him», he states, «in the name of human nature itself, which he has cruelly outraged, injured, and oppressed, in both sexes, in every age, rank, situations, and condition of life»<sup>54</sup>.

Can these beliefs be reconciled with his views on the prescriptive authority of government and of the primary importance of prudence in politics? A strict natural rights doctrine would maintain that any claim to legal title must have some foundation in right and a possession acquired through force or fraud could never be valid. Yet Burke's position is more ambiguous and nuanced. He maintains that «Time» must be permitted to «draw his oblivious veil over the unpleasant modes by which lordships and demesnes have been acquired in theirs, and in almost all other countries upon earth»<sup>55</sup>. He accepts in effect that an original evil is transformed into good by virtue of a higher natural necessity – the need for order and the security of the state and its citizens. Burke considered it «prudent to relativize at least part of what classical and Christian natural-law theory had held to be absolute and immutable»<sup>56</sup>.

Prudence, we might recall, is «not only the first in rank of the virtues political and moral, but... the director, the regulator, and standard of them all»<sup>57</sup>. This suggests that principle must remain subservient to prudence. But Burke recognizes that «without the guide and light of sound, well-understood principles, all reasonings in politics, as in everything else, would be only a confused jumble of particular facts and details, without the means of drawing out any sort of theoretical or practical conclusion»<sup>58</sup>. There is, then, a crucial ambiguity in his thought on law and authority. Burke refuses to make a purely conventionalist or historicist argument and inveighs principles in aid of his position, but he is, in the end, unable to offer anything other than a rhetorical account of the basis of his universal principles.

*Conclusion*

Burke distills his political jurisprudence from a variety of sources. Most fundamentally, he regards society as an organic unity, maintaining that this sense of unity has through time shaped the distinctive character and situation of a people. He accepts the power of reason, but only when it works within this historical frame. And he rejects altogether the type of metaphysical reason exhibited in natural rights doctrines. «Nothing universal», he suggests, «can be rationally affirmed on any moral, or any political subject». The lines of morality in the sphere of the political «admit of exceptions» and «demand modifications». For this reason, prudence is the highest virtue in political jurisprudence<sup>59</sup>. Prudence – *artifices officiorum* – «requires a very solid and discriminating judgment, great modesty and caution, and much sobriety of mind in the handling». It can be reckoned only in the context of a particular situation, «else there is a danger that it may totally subvert those offices which it is its object only to methodize and reconcile»<sup>60</sup>.

If there is consistency in Burke's method, there nonetheless remains a deep-seated tension in his political orientation between conservatism and liberalism. In one interpretation, he is the defender of the old order of nobility, of the 'age of chivalry', and of necessity of retaining 'the decent drapery of life' that bolsters the hierarchical ordering of society through the power of myth and superstition. Yet there is also considerable ambivalence in Burke's view of the historical role of the bourgeoisie, and this reveals a liberalism that comes to the fore primarily in his writings on political economy. This is illustrated by his attack on

the East India Company's regime in India, where he defends the emerging liberal values of a disciplined, rational commercialism against the vices of monopolistic abuse.

These tensions in Burke's writing reflect the tensions within modern liberalism itself. Burke was conflicted because he could see that the movement of progressive societies was not simply a movement from status to contract. Contractual relations could work well only when commercial principles were set to work within a social order founded on status and hierarchy. The political pact invoked by liberal theorists on a principle of equality for the purpose of creating an image of unity also establishes a system of government founded on hierarchy. Burke recognized that this pact is not created at some mythical constitutional moment: it is intergenerational. In doing so, he exposed a profound, if rather ambivalent, principle: political equality would become acceptable to liberals only once it is set to work within a status-derived social order.

- <sup>1</sup> See E. Burke, *Thoughts on the Cause of the Present Discontents*, in P. Langford (ed.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. II: *Party, Parliament and the American Crisis, 1776-1774*, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 241-323, at pp. 262-3, pp. 299-300.
- <sup>2</sup> E. Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, J.M. Robson ed., Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962, p. 59.
- <sup>3</sup> J. Morley, *Edmund Burke: A Historical Study*, London, Macmillan, 1879.
- <sup>4</sup> See, eg. Burke, *Speech on American Taxation, 19 April 1774*, in *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. II cit., pp. 406-501 at p. 458: «I do not enter into these metaphysical distinctions; I hate the very sound of them».
- <sup>5</sup> See, eg. E. Burke, *Speech on Fox's India Bill, 1 December 1783*, in P. Langford (ed.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. V: *India: Madras and Bengal 1774-1785*, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 378-451 at p. 385: «all political power which is set over men... being wholly artificial, and for so much a derogation from the natural equality of mankind at large, ought to be some way or other exercised ultimately for their benefit».
- <sup>6</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 99.
- <sup>7</sup> E. Burke, *Heads for Consideration on the Present State of Affairs, November 1792*, in L.G. Mitchell (ed.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. VIII: *The French Revolution 1790-1794*, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 386-402, at p. 402.
- <sup>8</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 134.
- <sup>9</sup> *Ibidem*.
- <sup>10</sup> E. Burke, *Reflections on the Revolution in France* (1790), London, Penguin, 1968, p. 106.
- <sup>11</sup> Ivi, pp. 194-195.
- <sup>12</sup> See J. Conniff, *Edmund Burke's Reflections on the Coming Revolution in Ireland*, in «Journal of the History of Ideas», n. 47, 1986, pp. 37-59.
- <sup>13</sup> Burke, *Thoughts on the Present Discontents*, cit., p. 255.
- <sup>14</sup> See R.M. Hutchins, *The Theory of the State: Edmund Burke*, in «Review of Politics», n. 5, 1943, pp. 139-155, at p. 142.
- <sup>15</sup> E. Burke, *Speech on Conciliation with America, 22 March 1775*, in W.M. Elofson, J.A. Woods (eds.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. III: *Party, Parliament, and the American War 1774-1780*, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 106-169, at p. 119.
- <sup>16</sup> Ivi, p. 135.
- <sup>17</sup> D. Armitage, *Edmund Burke and Reason of State*, in «Journal of the History of Ideas», n. 61, 2000, pp. 617-634; W.H. Greenleaf, *Burke and State Necessity: The Case of Warren Hastings*, in R. Schnur (hrsg.), *Staatsräson: Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs*, Berlin, Duncker & Humblot, 1975, pp. 549-567.
- <sup>18</sup> Burke, *Reflections* cit., p. 101.
- <sup>19</sup> Ivi, pp. 101-102.
- <sup>20</sup> Ivi, p. 106.
- <sup>21</sup> Ivi, p. 110.
- <sup>22</sup> Ivi, p. 112.
- <sup>23</sup> Ivi, p. 113.
- <sup>24</sup> Ivi, p. 116.
- <sup>25</sup> Ivi, pp. 116-117.
- <sup>26</sup> Burke, *Speech on Conciliation with America, 22 March 1775*, cit., p. 120; Burke, *Thoughts on the Present Discontents*, cit., at pp. 252-253.
- <sup>27</sup> Burke, *Reflections* cit., p. 125.
- <sup>28</sup> Ivi, p. 126.
- <sup>29</sup> Ivi, p. 125, p. 126.
- <sup>30</sup> Ivi, p. 127.
- <sup>31</sup> Ivi, p. 173. Conor Cruise O'Brien, Burke's editor, notes, however, that Burke's opponents were quick to quote him as referring to 'the swinish multitude'. The indefinite article is important since Burke may have been referring to a specific event: ivi, p. 385, n. 66.
- <sup>32</sup> Ivi, p. 211.
- <sup>33</sup> Ivi, p. 185.
- <sup>34</sup> Ivi, p. 128.
- <sup>35</sup> Ivi, p. 130.
- <sup>36</sup> *Ibidem*.
- <sup>37</sup> Ivi, p. 132.
- <sup>38</sup> Ivi, p. 144.
- <sup>39</sup> Ivi, p. 314.
- <sup>40</sup> Ivi, p. 348.
- <sup>41</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 39.
- <sup>42</sup> Ivi, pp. 41-42.
- <sup>43</sup> Th. Paine, *Rights of Man* (1791-1792), in Mark Philp (ed.), *Rights of Man, Common Sense and other Political Writings*, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 83-331, at p. 210.
- <sup>44</sup> Of monarchical government, Paine noted: «War is their trade, plunder and revenue their objects», ivi, p. 212.
- <sup>45</sup> Ivi, p. 213.
- <sup>46</sup> Ivi, p. 119.
- <sup>47</sup> Burke, *Reflections* cit., p. 375.
- <sup>48</sup> Ivi, p. 376.
- <sup>49</sup> E. Burke, *Third Letter on a Regicide Peace*, in *Selected Works of Edmund Burke*, vol. III: *Letters on a Regicide Peace*, Indianapolis, Liberty Fund, 1999, pp. 191-306, at p. 248.
- <sup>50</sup> Burke, *First Letter on a Regicide Peace*, in *Selected Works*, cit., pp. 59-152, at p. 76.
- <sup>51</sup> Ivi, p. 122.
- <sup>52</sup> E. Burke, *Speech on the Opening of Impeachment, 15-19 February, 1788*, in P.J. Marshall (ed.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. VI: *India*, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 264-471, at p. 353.
- <sup>53</sup> Ivi, pp. 363-364.
- <sup>54</sup> Ivi, p. 459.
- <sup>55</sup> Letter to Richard Burke, post 19 February 1792' in R.B. McDowell (ed.), *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. IX: *The Revolutionary War 1794-97 and Ireland*, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 640-658 at p. 653.
- <sup>56</sup> R.W. Kilcup, *Burke's Historicism*, in «Journal of Modern History», n. 49, 1977, pp. 394-410, at p. 401.
- <sup>57</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 20.
- <sup>58</sup> Cited in D. Herzog, *Puzzling through Burke*, in «Political Theory», n. 19, 1991, pp. 336-363, at p. 345.
- <sup>59</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 20.
- <sup>60</sup> Ivi, p. 99.

# Edmund Burke: costituzione mista e tradizione storica nell'*Appeal from the New to the Old Whigs*

MAURIZIO GRIFFO

## *Lo spessore concettuale di un politico pratico*

Se la storiografia su Edmund Burke ha proposto spesso interpretazioni divergenti, e talora contrastanti, del suo pensiero, un aspetto trova concordi gli esegeti: Burke non è un teorico politico in senso proprio. Certo, tutti gli scrittori di politica risentono in modo decisivo della temperie in cui compongono le loro opere. Anche personalità dotate di una caratura teorica incontestabile come, e citiamo ad esempio appunto due autori britannici, Hobbes e Locke risultano scarsamente comprensibili senza porre mente al contesto della tumultuosa vita politica inglese del XVII secolo. Però, nel caso di Burke la cifra concettuale risulta meno pronunciata, perché veicolata quasi atomisticamente, quale implicita premessa o inespressa conseguenza delle considerazioni legate alla polemica corrente. Come è stato opportunamente osservato, il parlamentare anglo-irlandese «non ha mai scritto una filosofia politica

sistematica», al contrario «come politico pratico Burke scriveva per l'occasione; il problema contingente occupava sempre il punto focale della sua attenzione»<sup>1</sup>. In altri termini, «più che un filosofo, Burke è un uomo politico, il cui pensiero è strettamente legato al contesto delle lotte politiche del suo tempo». Pure, questa caratterizzazione costantemente partigiana e militante della sua riflessione non produce un'attitudine volatile; al contrario, dall'insieme della sua opera, «che proclama sempre la superiorità della pratica sulla teoria, si ricava in fin dei conti una dottrina assai coerente»<sup>2</sup>. Grazie a questa coerenza di fondo gli scritti e gli interventi di Burke, per quanto originati da vicende di attualità, riescono a focalizzare temi e argomenti di più ampia portata; individuando, a partire da un fenomeno contingente, quando non da una ristretta esigenza fazionale, soluzioni e spunti che resteranno cruciali per i tempi a venire.

Rappresentative di questa capacità di proiezione sono, ad esempio, la sua defi-

nizione del partito politico e la netta presa di posizione contro il mandato imperativo. Nel primo caso, distinguendo, come non era usuale a quell'epoca, tra il partito e la fazione Burke non solo dà il suo contributo al ristabilimento della distinzione tra *Whigs* e *Tories*, che l'influenza della corona e le pressanti esigenze della lotta parlamentare avevano logorato, ma fissa un discrimine pratico e concettuale che diventerà determinante negli sviluppi successivi. Se è certo anacronistico fare delle riflessioni burkeane l'antecedente teorico del *Parteienstaat* novecentesco, non v'è dubbio che il suo richiamo alle "onorevoli connessioni", capaci di unire durevolmente dei deputati portatori di una visione comune, individua uno snodo essenziale per il buon funzionamento del regime parlamentare<sup>3</sup>.

Non meno paradigmatica risulta la rivendicazione dell'autonomia del parlamentare. Questo, per quanto debba essere attento alle ragioni del collegio, non deve schiacciarsi pedissequamente sulle richieste della propria *constituency*, ma ha l'obbligo di temperarle volta a volta con l'interesse nazionale<sup>4</sup>. Un atteggiamento di buon senso pratico che sarà recepito e codificato nel moderno costituzionalismo. E, per una non insolita ironia della storia, questo avverrà proprio a partire da quella rivoluzione francese di cui il parlamentare inglese sarà un deciso avversario.

Il fatto è che Burke opera in una situazione di avanguardia come quella dell'Inghilterra settecentesca, dove le procedure del governo rappresentativo avevano il loro principale laboratorio. Di quella esperienza, di cui conosce intimamente i meccanismi pratici e l'orizzonte assiologico, egli riesce a farsi interprete cogliendone le possibili linee evolutive.

In questo sforzo di concettualizzazione della realtà politica a lui contemporanea un punto di crisi ma anche di accelerazione è costituito proprio dalla rivoluzione francese. Com'è noto, nel novembre del 1790 Burke pubblica le *Reflections on the French Revolution*, un'articolata e veemente condanna di quanto sta accadendo in Francia. Certo, il libro è anzitutto un mirabile esercizio di retorica, in cui l'elogio della misura, della prudenza e delle tradizioni nazionali, fa da *pendant* alla critica impietosa del razionalismo astratto, foriero di danni irreparabili all'ordine politico e alla compagine sociale. Tuttavia, al di là della fioritura oratoria, le *Reflections* contengono un nucleo concettuale netto ed esplicito. A sua volta, però, questa messa a punto generale non origina da un'intenzione teoretica, ma rimanda alla congiuntura politica in cui il libro fu pensato e scritto. Se le *Reflections* trattano della situazione francese, infatti, il loro fine specifico è quello di contrastare la diffusione delle idee francesi in Inghilterra.

Nel gennaio 1790 Burke legge il sermone che il reverendo dissidente Richard Price aveva tenuto il 4 novembre precedente presso la 'London Revolution Society', in occasione del centunesimo anniversario della Gloriosa rivoluzione, in cui si stabiliva un rapporto di filiazione ideale tra gli eventi inglesi del secolo precedente e quelli della Francia contemporanea. In quello stesso torno di tempo alcuni autorevoli leader politici inglesi, come Fox e poi anche Pitt, avevano manifestato la loro simpatia per gli accadimenti francesi. Colpito negativamente da tali manifestazioni di opinione, Burke interviene il 9 febbraio in parlamento criticando quanto accade oltremontana. Convinto che sia necessario allontanare «il pericolo che l'infezione si trasmett[a]

dalla Francia all'Inghilterra»<sup>5</sup>, nei mesi successivi egli si dedica alla stesura delle *Reflections*. Un'opera di più ampio respiro che deve illuminare l'opinione pubblica britannica, scongiurando «l'ingresso del sanculottismo in Inghilterra»<sup>6</sup>. Il volume conosce un notevole successo editoriale, vendendo oltre trentamila copie, e dando avvio, nell'intera Gran Bretagna, a un ampio dibattito sulla rivoluzione francese<sup>7</sup>.

Com'è noto, la fama posteriore di Burke è indissolubilmente legata a questo scritto, che ha spesso messo in ombra la sua precedente produzione intellettuale. A sua volta, il successo e la risonanza avute dalle *Reflections* hanno influenzato tanto, nell'immediato, la sua collocazione politica quanto, in seguito, le interpretazioni storiografiche relative alla sua figura<sup>8</sup>. Fino a quel momento Burke aveva fama di uomo politico riformatore, aperto alle istanze di rinnovamento. Ragionevolmente simpatetico nei confronti delle richieste dei coloni americani, avversario reciso degli eccessi compiuti durante la conquista inglese in India, egli sembrava incarnare, nella sua attitudine più ariosa, la tradizione *whig* britannica<sup>9</sup>. Con la pubblicazione del libro sulle vicende francesi si trova, per così dire, arruolato nelle fila dei conservatori<sup>10</sup>.

Certo è possibile sostenere con assai plausibili ragioni che, a partire da quel momento, «vi sia stata una involuzione in senso conservatore del suo pensiero»<sup>11</sup>. Tuttavia da un altro versante appare evidente che il mutamento, più che riguardare l'evoluzione del pensiero burkeano, vada riferito al contesto in cui la sua riflessione si svolge. È facile, infatti, rilevare una sostanziale coerenza delle posizioni espresse nel libro con quelle da lui sostenute lungo tutto l'arco della sua vita. Basti pensare, ad esempio,



"The volcano of opposition", l'attacco di Burke contro i capi del *new whig*, stampa ad opera di Frederick Byron, 1791

che il primo scritto di Burke, pubblicato nel 1756, *A Vindication of natural Society*, è una pungente parodia della religione naturale propugnata da Bolingbroke<sup>12</sup>. Per un altro suo scritto, che risale all'anno successivo, *Abridgement of the History of England*, si è potuto giustamente osservare che considerandolo «dal punto di vista del pensiero politico», la tesi che se ne ricava «è che lo stato non si "costituisce" con le delibere di un'Assemblea, né può essere ricostituito o rifondato con le rivoluzioni, che possono correggere e innovare nei limiti in cui si inseriscono e continuano il processo storico da cui promana l'istituzione che si intende riformare»<sup>13</sup>.

Semmai, per intendere quello che accade a Burke dopo la pubblicazione delle *Reflections* dobbiamo considerare di essere di fronte a un caso particolare di quella condizione tipica degli uomini politici che troviamo fissata in una ben nota sentenza di Machiavelli: «ma perché i tempi et le cose et universalmente e particolarmente si mutano spesso, et gli huomini non mutano le loro fantasie né i loro modi di procedere,

accade che uno ha un tempo buona fortuna, et un tempo trista»<sup>14</sup>. Non casualmente la presa di posizione intellettuale a proposito della vicenda francese trova riscontro nella collocazione parlamentare in senso proprio. In questa fase, infatti, Burke ha difficili rapporti con i leader del suo schieramento, trovandosi isolato. In parte una tale situazione non è che la deriva ultima di una posizione che è stata costantemente eccentrica. Nella vita politica britannica di quel tempo Burke fu sempre un *outsider*, tanto per la sua origine irlandese, quanto per la sua modesta estrazione sociale<sup>15</sup>. Un *outsider* capace certo di ritagliarsi un ruolo grazie alle proprie doti intellettuali, ma le cui fortune furono legate al rapporto di stima e di collaborazione che, a partire dal 1765, instaurò con il duca di Rockingham<sup>16</sup>. Logico quindi che a seguito della scomparsa del duca (sopravvenuta nel 1782), la posizione di Burke si faccia meno sicura. Sono però gli eventi francesi e il loro effetto in Gran Bretagna a far precipitare la rottura con i suoi vecchi compagni di partito.

*Le ragioni personali e politiche che sono all'origine dell'Appeal from the New to the Old Whigs*

Questa travagliata condizione è testimoniata dall'*Appeal from the New to the Old Whigs*, pubblicato nell'estate del 1791. Ancora più che le *Reflections*, l'*Appeal* è scritto per ragioni politiche attuali. Il 15 aprile 1791, intervenendo ai Comuni, Fox aveva lodato il comportamento del governo francese e la costituzione che l'Assemblea nazionale stava approvando. Alla fine dell'intervento Burke si alza per rispondere immediata-

mente, ma poi desiste per evitare divisioni nel partito. Subito dopo incontra Fox privatamente e gli espone le sue preoccupazioni per la situazione francese e per l'appoggio che essa trova nell'opinione britannica. In particolare per il sostegno che le società popolari danno al *pamphlet* di Thomas Paine *The Rights of Man* dove si lodano gli eventi francesi, presentandoli come un modello cui l'Inghilterra dovrebbe ispirarsi<sup>17</sup>. Dopo quest'incontro c'è una momentanea riconciliazione, ma successivamente, nelle sedute del 6 e dell'11 maggio, quando, durante la ripresa della discussione sul Quebec Bill, Fox ribadisce la sua posizione filofrancese (non senza rivolgere alcune critiche a Burke e al suo libro), si consuma una rottura definitiva tra i due<sup>18</sup>. Per chiarire la propria posizione Burke scrive l'*Appeal*. Pensato e steso di getto in poche settimane, tra il maggio e il giugno, il *pamphlet* burkeano sarà pubblicato all'inizio di agosto<sup>19</sup>.

L'*Appeal* nasce quindi dall'attualità ed è soprattutto una replica alla discussione che il saggio sulle vicende francesi aveva suscitato, in cui l'autore rivendica, puntigliosamente, la propria coerenza politica e intellettuale. Un modo per reagire all'amarezza con cui aveva dovuto registrare il suo isolamento politico<sup>20</sup>; ma al tempo stesso un utensile pratico per difendere gli equilibri politici inglesi che sentiva minacciati. Un'intenzione che troviamo formulata chiaramente in una lettera al figlio Richard del 18 agosto 1791. Qui, parlando del successo che lo scritto sta incontrando (ne saranno stampate, infatti, tre edizioni), rileva: «[...] tutti mi dicono che è pensato molto meglio del precedente. Non ho nulla da obiettare a questa idea, ma questa non è la mia opinione. Tuttavia può risultare più utile»<sup>21</sup>. Ovviamente, anche perché origina

dal medesimo contesto polemico, lo scritto presenta una piena continuità di vedute con le *Reflections*. Pure, l'angolazione analitica che lo percorre, più direttamente centrata sulle vicende nazionali, consente all'autore una maggiore unità espressiva. Proprio per queste ragioni l'*Appeal* esprime un maggiore quoziente concettuale, perché, in maniera più diretta che in precedenti occasioni, Burke vi espone non soltanto la sua concezione costituzionale, ma anche la sua visione dei rapporti sociali. Sotto il primo profilo, il parlamentare anglo-irlandese fa largo ricorso alla storia patria, per mostrare come le sue posizioni attuali siano pienamente conformi a quelle assunte dai *whigs* all'epoca della gloriosa rivoluzione. A sua volta, poi, il richiamo alle passate vicende nazionali fa emergere con maggior nitore lo stretto legame che esiste per Burke tra l'equilibrio politico e l'ordinato svolgimento della vita della società nel suo complesso.

Se questo è il retroterra ideale dell'*Appeal*, in primo piano però sta la preoccupazione, tutta contingente, di evitare il contagio delle idee rivoluzionarie francesi sul suolo britannico. Essa trapela in vari passaggi dello scritto. La cogliamo veicolata in forma più neutra come un rilievo storico-comparativo quando, parlando delle rivolte popolari francesi del medioevo, Burke osserva che «questi umori non si sono mai manifestati in una delle due nazioni vicine senza avere avuto una qualche ripercussione nell'altra»<sup>22</sup>. Oppure la troviamo espressa in maniera urgente e drammatica, allorché rileva che reagire in maniera moderata e composta ai veementi attacchi portati contro la costituzione inglese non è opportuno perché un simile atteggiamento «tenderà ad allontanare totalmente dalle menti del popolo proprio quel terrore di

una guerra civile in cui risiede la nostra sola speranza di salvezza»<sup>23</sup>.

A questa motivazione di ordine generale si assortisce anche una ragione personale: il legittimo desiderio di difendere la propria reputazione da addebiti di incoerenza o di tradimento degli ideali sempre professati. Con rammarico l'autore ricorda come dopo la pubblicazione delle *Reflections* sia «stato accusato mille volte dai giornali di coltivare principi dispotici», ovvero di avere, con quel libro, smentito «la sua intera vita». Critiche cui reagisce con orgoglio rivendicando che se si attribuisce un qualche merito «è proprio per la virtù della coerenza», per cui «spogliandolo di questa virtù lo si lascerebbe davvero nudo»<sup>24</sup>. Ribadisce poi di non aver «mai ommesso una buona occasione, non importa con quanto rischio di cattiva fama per sé come individuo [...] di asserire le medesime dottrine che appaiono nel libro»<sup>25</sup>.

Le urgenze del presente si palesano anche nel *télos* polemico che percorre l'esposizione, rivolto anzitutto contro la propaganda filofrancesa. Burke non nomina mai Thomas Paine, ma il suo *pamphlet* sui *Diritti dell'uomo* è il primo trasparente bersaglio di numerose osservazioni<sup>26</sup>. Una evidente ma indiretta allusione la si trova quando lo scrittore anglo-irlandese richiama la necessità di esporre «le idee dei moderni *Whigs*», per consentire al lettore di giudicare con cognizione di causa. Per questo, afferma, non farà ricorso a libri che «parlano in modo volontariamente oscuro», ovvero a scrittori «che si limitano a controbattere le opinioni degli antichi *Whigs* senza avanzarne di nuove». Al contrario si servirà di «quelli che parlano chiaramente e procedono ad affermare qualcosa»<sup>27</sup>. Tale accenno, dove si sottolinea la chiarezza espositiva

da Paine sempre rivendicata, è doppiato da numerose citazioni letterali e parafrasi con cui viene configurandosi un'esauriente, anche se tendenziosa, cretomazia delle argomentazioni painiane: assurdità del principio ereditario; idea del governo come un'associazione per amministrare gli affari nazionali; costituzione come atto del popolo che crea il governo; costituzione come un oggetto che si può mostrare in forma visibile; diritto del popolo a darsi liberamente una costituzione<sup>28</sup>.

Burke non ricusa in modo articolato le tesi di quelli che ha definito i nuovi *whigs*, anzi le liquida sprezzantemente come argomenti che non sono «degni di altra confutazione che quella della giustizia criminale»<sup>29</sup>. Tuttavia, a conferma del fatto che la discussione investe la definizione dei rapporti di potere, nel corso dell'*Appeal* l'autore torna in diversi luoghi a precisare che cosa intende quando parla di costituzione. A tal proposito vale la pena di specificare in premessa che Burke, quando fa riferimento alla costituzione, discute anzitutto della costituzione inglese. Solo per un'induzione implicita, da quest'analisi ricava poi precetti o indicazioni che hanno un valore più generale.

#### *Costituzione mista ed equilibri sociali*

La caratterizzazione della costituzione britannica è centrata sulla nozione di *balance*, cioè di un sistema composito o misto che vive di un equilibrio virtuoso. La costituzione inglese, per Burke, è «un sistema di governo fondamentalmente e inviolabilmente attuato in re, Pari e Comuni»<sup>30</sup>. Essa consiste di «tre membri, di natura molto differente», ed è necessario «preserva-

re ciascuno di questi membri al suo posto e con la porzione di potere che gli è propria»<sup>31</sup>. Occorre perciò «non sacrificare alcuna parte della Costituzione a un'altra», ma mantenerla «in tutte le sue parti e mutue relazioni, intera e in tutta la sua forza»<sup>32</sup>. In sostanza, «il fine supremo di una costituzione mista qual è la nostra è quello di impedire che uno dei suoi principi raggiunga gli estremi a cui, preso in sé medesimo, potrebbe teoricamente estendersi». Occorre quindi evitare quelle che Burke definisce ironicamente «le perfezioni degli estremi», facendo sì che le varie parti che la compongono debbano «non poter soltanto adempiere i propri fini diversi, ma anche limitare e controllare le altre»<sup>33</sup>.

A sostegno di questa concezione egli porta l'esempio della rivoluzione del 1688, sottolineando «l'egual cura posta dai *Whigs* di allora per impedire sia che il potere reale fosse inghiottito sotto pretesto di salvaguardare i diritti popolari, sia che i diritti popolari fossero distrutti col pretesto delle prerogative reali»<sup>34</sup>. A tal proposito, anche quando analizza la scelta più dirompente compiuta nel 1688, la modifica dell'ordine di successione della corona, Burke si preoccupa di delimitarne la portata circoscrivendone con precisione i limiti. A suo avviso si tratta di un diritto «residente nel legislativo, e non nel popolo», con la specificazione poi che esso «deve essere esercitato dal legislativo medesimo con *saggia discrezione*; cioè deve essere esercitato o meno, conforme ai principi fondamentali di questo governo, alle norme di obbligo morale, alla fede ai patti»<sup>35</sup>. La "Gloriosa", pertanto, non si presenta come una rottura netta col passato, bensì come un'accorta evoluzione che non ha portato «alcun cambiamento fondamentale nella Costituzione»<sup>36</sup>.

Se l'equilibrio fra le varie parti della costituzione va preservato contro ogni degenerazione, sia essa di tipo demagogico o assolutistico, nel corso dell'esposizione Burke tende a sottolineare con maggior forza i pericoli di uno sbilanciamento in senso democratico. Una sottolineatura che si atpeggia variamente, oscillando dal richiamo attualizzante al precetto di carattere universale. Nel primo caso, ad esempio, e sempre in polemica implicita ma trasparente con Paine, quando ricorda che non bisogna sacrificare nessuna parte della costituzione «alle teorie visionarie dei diritti dell'uomo»<sup>37</sup>. Nel secondo caso quando, con maggiore distanza dalla polemica corrente, rileva che «nessun legislatore [...] ha mai posto volentieri il potere attivo nelle mani di una moltitudine; perché le moltitudini ammettono controllo, regola, direzione costante». In altri termini, «il popolo costituisce il controllo naturale dell'autorità: ma esercitare e controllare al tempo stesso è impossibile»<sup>38</sup>.

Non è casuale che, nelle pagine finali, lo scritto contenga un riferimento a Montesquieu. Il barone di La Brède era considerata la massima autorità in materia di regimi politici e di costituzioni. Inoltre era uno scrittore francese. Logico, perciò, che Burke non manchi di ricordare come l'autore dello *Spirito delle leggi* ponesse «all'ammirazione del genere umano la Costituzione inglese»<sup>39</sup>. La citazione di Montesquieu è funzionale a ribadire, contro le lusinghe del volontarismo costituente di derivazione francese, la piena fiducia nell'eccellenza del «modello evolutivistico di ordinamento costituzionale»<sup>40</sup>. Burke, infatti, invita i suoi lettori ad apprezzare la costituzione inglese, frutto virtuoso della propria storia, sforzandosi di «comprenderla per

quanto possibile e venerarla nei punti che non siamo ancora capaci di comprendere». Più che un atto di fede, il suo è un monito di prudenza che non esclude l'innovazione. Continua, infatti, ammonendo: «[...] miglioriamola con zelo, ma con timore», perché le modifiche vanno fatte, oggi come nel 1688, «guardando indietro oltretutto avanti»<sup>41</sup>.

In sostanza l'*Appeal* contiene una sintesi della nozione di costituzione, delineata a partire dalla situazione inglese. Un'esposizione che si richiama alla concezione classica del governo misto, ma che si distingue per alcune specificazioni. In particolare: la sottolineatura dei caratteri tradizionalistici e storici dell'edificio costituzionale; l'elogio della prescrizione come traduzione giuridica e normativa della prudenza. Tuttavia, come si è accennato, dallo scritto si possono ricavare anche alcune indicazioni sulla concezione che Burke ha dei rapporti sociali.

Le critiche che il parlamentare anglo-irlandese rivolge all'operato dei costituenti francesi si possono leggere, in prima battuta, come un'applicazione della dottrina dell'equilibrio. A parere di Burke la libertà è incompatibile con la prevalenza del principio democratico ovvero con la «astratta e illimitata perfezione del potere nella parte popolare»<sup>42</sup>. Non è però solo un problema di equilibri politici, perché lo squilibrio si ripercuoterà negativamente sull'intera compagine sociale.

Per Burke un certo numero di individui contati singolarmente non può essere considerato un popolo e la sua volontà non può presentarsi come legge. Per costituire un popolo, un aggregato umano deve trovarsi «in quello stato di abituale disciplina sociale in cui il più saggio, il più esperto e il più ricco guidano, e guidando illuminano e

proteggono i più deboli»<sup>43</sup>. Queste gerarchie sociali, che il parlamentare anglo-irlandese considera naturali e ineliminabili, sono sovvertite nella situazione francese dove è consentito «a una maggioranza del popolo il diritto di alterare anche l'intera struttura sociale, se così desidera». Concezione errata e pericolosa perché i voti di una maggioranza popolare «non possono alterare la natura morale delle cose più di quella fisica»<sup>44</sup>. Burke rileva con preoccupazione che per i rivoluzionari francesi e, soprattutto, per i loro emuli britannici, ogni individuo ha un diritto «a rompere i legami e gli impegni che lo vincolano al paese in cui vive»; in questo modo, però, «l'arbitrio avvelena a poco a poco il cuore di ogni cittadino. Se l'iniziatore di una congiura fallisce, egli ha la sfortuna di un ribelle, ma non la colpevolezza». Con il dominio di simili «dottrine si cancellano dalle nostre menti tutte le nozioni di amore per la patria, di pia venerazione e attaccamento alle sue leggi e ai suoi costumi». Idee da cui non deriva solo un'intrinseca instabilità politica, ma una impossibilità di preservare il complessivo ordine sociale. Per Burke, insomma, il potere costituente o la volontà popolare conoscono limiti che sono limiti etici ancor prima che politici e costituzionali, perché legati alla condizione umana. Limiti che vanno rispettati perché conformi a quello che viene definito il «naturale ordine della vita»<sup>45</sup>.

Certo, si può legittimamente sostenere che Burke, anche qui in piena continuità con le *Reflections*, accentui i toni della sua perorazione per motivi propagandistici. Pure, al di là dell'enfasi, gli argomenti adoperati rispondono in pieno alle sue convinzioni più profonde. A fondamento della implicita filosofia politica burkeana sta

un'antropologia politica pessimistica. L'idea cioè che la pacifica convivenza umana non sia un portato spontaneo, o il prodotto volontaristico di una scelta condivisa, ma costituisca il frutto di un lungo processo storico; un fragile tessuto di costumi, usi, abitudini, tradizioni che va maneggiato con cautela<sup>46</sup>. In sostanza, Burke si serve della strumentazione concettuale della riflessione politica classica, centrata sulla nozione di equilibrio, ma la caratterizza combinandola con un sentimento acuto della precarietà degli aggregati umani ove non si sostengano sul culto delle tradizioni storiche e sulla eredità del passato. Sentimenti e motivi che sono propri della tradizione culturale britannica.

Forse, e torniamo qui al problema della collocazione ideale di un autore difficilmente inquadrabile nelle categorie di liberale o di conservatore<sup>47</sup>, la migliore definizione che se ne possa dare è proprio quella di *Whig*. Un termine al tempo stesso indeterminato nelle sue coordinate concettuali, ma perfettamente riconoscibile per la tonalità affettiva che esprime. Un termine, peraltro, inequivocabilmente connotato dal punto di vista storico e geografico. Per riassumere il senso e il significato di tale definizione torna utile il giudizio riassuntivo sulle idee di Burke dato da un politico e romanziere scozzese come John Buchan. Secondo Buchan, «[...] per temperamento Burke era il vero *Whig*, da un lato detestava l'assolutismo, dall'altro l'anarchia democratica [...]. Era un *Whig* per la sua avversione per ogni incrinatura del sistema classista. Per lui una monarchia discreta, una paria di proprietari terrieri animati da spirito pubblico, e una camera dei Comuni attentamente selezionata erano la precondizione di un governo civile – almeno per gli inglesi»<sup>48</sup>.

- <sup>1</sup> I. Hampsher-Monk, *Introduction a The Political Philosophy of Edmund Burke*, London, Longman, 1987, p. 31. Tutte le citazioni da testi stranieri sono tradotte da chi scrive.
- <sup>2</sup> P. Raynaud, *Introduction a E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France*, Paris, Hachette, 1989, pp. XI-CV, p. XIX. Per la proverbiale diffidenza di Burke nei confronti delle teorie astratte cfr. anche M. Freeman, *Edmund Burke and the Critique of Political Radicalism*, Oxford, Basil Blackwell, 1980, p. 237.
- <sup>3</sup> Sul punto cfr. L. Compagna, *L'idea di partito da Hobbes a Burke*, Napoli, Bibliopolis, 1987, pp. 121-135.
- <sup>4</sup> Queste tesi furono enunciate da Burke in un discorso agli elettori del collegio di Bristol nel novembre 1774. I passi salienti del discorso in Hampsher-Monk (ed.), *The Political Philosophy of Edmund Burke*, cit., pp. 109-111. Sull'idea che il deputato debba rappresentare l'interesse nazionale, cfr. G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studio su Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 11. Sul rapporto tra mandato rappresentativo e disciplina di partito cfr. L. Compagna, *Gli opposti sentieri del costituzionalismo*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 103.
- <sup>5</sup> C.C. O'Brien, *Introduction a E. Burke, Reflections on the Revolution in France*, London, Penguin, 1986, pp. 9-76, p. 17.
- <sup>6</sup> E. Graziani, *Ordine e libertà. L'autorità del tempo in Edmund Burke*, Roma, Aracne, 2006, p. 124. Per il contesto e le circostanze che spingono Burke a scrivere il libro cfr. J.G.A. Pocock, *Burke*, in B. Bongiovanni, L. Guerri (a cura di), *L'albero della rivoluzione. Le interpretazioni della rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 90-91.
- <sup>7</sup> I testi di quella discussione sono raccolti in G. Claeys (ed.), *The political Writings of the 1790s: the French Revolution debate in Britain*, 8 voll., London, William Pickering, 1995. Allo stesso Claeys si deve anche una ricostruzione d'insieme di quel dibattito: *The French Revolution Debate in Britain: the Origins of modern Politics*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
- <sup>8</sup> Una esauriente rassegna delle interpretazioni del pensiero di Burke e un bilancio della sua fortuna critica in M. Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico nel pensiero politico di Edmund Burke*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999, pp. 28-87.
- <sup>9</sup> Gli scritti e gli interventi su questi temi sono raccolti in E. Burke, *Scritti sull'impero. America, India e Irlanda*, a cura di G. Abbattista, D. Francesconi, Torino, Utet, 2008, pp. 5-428.
- <sup>10</sup> Come è stato notato, «quello di Burke fu considerato un voltafaccia, un vero e proprio tradimento», Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico* cit., p. 26.
- <sup>11</sup> A. Giordano, *Edmund Burke e il pensiero politico inglese del Settecento*, in Id., *Liberalismo plurale. Dal Settecento al ventesimo secolo*, Novi Ligure, Città del silenzio, 2010, pp. 47-68, in part. p. 60.
- <sup>12</sup> Il saggio fu pubblicato anonimo facendo sorgere anche dubbi sull'identità dell'autore. Cfr. *Difesa della società naturale*, a cura di I. Cappiello, Macerata, Liberilibri, 1993.
- <sup>13</sup> M. D'Addio, *Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2008, p. 205.
- <sup>14</sup> Il giudizio machiavelliano è espresso in una lettera a Piero Soderini databile al 1512. Citiamo da *Lettere*, a cura di F. Gaeta, Milano, Feltrinelli, 1981, pp. 230-231.
- <sup>15</sup> A proposito della sostanziale marginalità di Burke, legata a fattori biografici e sociali, cfr. C.B. Macpherson, *Burke* (1980), ed. it. a cura di A. Giordano, Genova, il melangolo, 1999, p. 20. Vedi anche A. Martelloni, *Introduzione a E. Burke, Scritti politici*, Torino, Utet, 1963, pp. 13-14.
- <sup>16</sup> Sul ruolo svolto da Burke nel gruppo legato a Rockingham, alcune interessanti notazioni in J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce and History. Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 82.
- <sup>17</sup> Per la precisione, si tratta della prima parte del *pamphlet*, pubblicato nel febbraio del 1791; una seconda parte dei *Rights of Man* sarà pubblicata esattamente a un anno di distanza.
- <sup>18</sup> Le circostanze della rottura sono esposte da Burke in una lettera a Lord Fitzwilliam del 5 giugno 1791, *The Correspondence of Edmund Burke*, vol. VI: *July 1789 - December 1791*, edited by A. Cobban and R.A. Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 1967, pp. 271-276.
- <sup>19</sup> Annunciato già a metà giugno come in uscita tra pochi giorni, in realtà Burke ne corregge le bozze solo a luglio, e lo scritto verrà pubblicato il 3 agosto. Cfr. le lettere a William Thomas Swift del 13 e del 17 luglio 1791. Pochi giorni dopo, in una lettera del 22 luglio a William Cusac Smith, egli fa riferimento all'*Appeal* come a «un componimento che è stato appena stampato, ma non ancora pubblicato». La data di pubblicazione si evince da una lettera a Lord Fitzwilliam del 4 agosto. In una lettera del giorno successivo a Swift, che lo aiutava nella correzione e nella revisione dell'imprimato, Burke dice che per una seconda eventuale edizione ha già pronte alcune correzioni. Per tutti questi riferimenti e per la citazione, cfr. *Correspondence* cit., vol. VI, nell'ordine pp. 292, 298-299, 303, 313 e 314-315.
- <sup>20</sup> Nella già citata lettera a Lord Fitzwilliam del 5 giugno 1791, rievocando le circostanze del dibattito parlamentare in cui si era registrata la sua rottura con Fox e con il partito *Whig*, Burke rileva con triste disappunto che «era uno spettacolo del tutto inedito

- vedere un uomo che aveva seduto per ventisei anni in Parlamento, non avere neanche un amico alla Camera», *Correspondence* cit., vol. VI, p. 275.
- <sup>21</sup> Ivi, p. 360.
- <sup>22</sup> Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs, in conseguenza di alcune recenti discussioni in parlamento, relative alle Riflessioni sulla rivoluzione francese*, in Id., *Scritti politici*, a cura di A. Martelloni, Torino, Utet, 1963, pp. 447-579, p. 546.
- <sup>23</sup> Ivi, p. 561.
- <sup>24</sup> Ivi, pp. 470 e 473.
- <sup>25</sup> Ivi, p. 477.
- <sup>26</sup> Com'è noto, i due non solo si conoscevano ma si erano frequentati con una certa assiduità a partire dal 1787, quando Paine era tornato in Inghilterra dall'America. D'altronde Burke non nomina Paine neanche nelle *Reflections* anche se il libro si può considerare, almeno in parte, come una refutazione delle idee di Paine in materia di costituzione. Su questo aspetto, cfr. le interessanti osservazioni di R.R. Fennessy, *Burke, Paine and the Rights of Man: A difference of Public Opinion*, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 252-253.
- <sup>27</sup> Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* cit., p. 524.
- <sup>28</sup> Per l'esposizione e la critica delle tesi contenute in *Rights of Man*, cfr. ivi, in particolare pp. 524-532. Ma altri accenni e riferimenti sono disseminati nell'insieme dello scritto.
- <sup>29</sup> Ivi, p. 532. Anche questa affermazione è riferita anzitutto a Paine. Nella già citata lettera a William Cusac Smith del 22 luglio 1791, dopo aver criticato aspramente le idee e la personalità di Paine, Burke rileva che «a coloro i quali scrivono seriamente in base a principi livellatori dovrebbe rispondere il Magistrato e non il Teoreta», *Correspondence* cit., vol. VI, p. 304. Cfr. anche la dura replica di Paine nella prefazione alla seconda parte dei *Diritti dell'uomo*, T. Paine, *The Complete Writings*, collected and edited by P.S. Foner, New York, The Citadel Press, 1945, vol. I, pp. 349-350.
- <sup>30</sup> Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* cit., p. 498.
- <sup>31</sup> Ivi, p. 474.
- <sup>32</sup> Ivi, p. 516.
- <sup>33</sup> Ivi, pp. 572-573.
- <sup>34</sup> Ivi, p. 517.
- <sup>35</sup> Ivi, p. 509.
- <sup>36</sup> Ivi, p. 519. Opinioni del tutto conformi a quelle qui espresse erano state formulate già nelle *Reflections*. Cfr. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, a cura di M. Respinti, Roma, Ideazione, 1998, pp. 37-59.
- <sup>37</sup> Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* cit., p. 516.
- <sup>38</sup> Ivi, p. 534.
- <sup>39</sup> Ivi, p. 576. Di derivazione montesquiana è anche l'idea che la monarchia sia il regime più adatto a stati di grande estensione territoriale. Nell'*Appeal* Burke lo definisce «il miglior governo possibile per un grande paese», p. 485. Una idea analoga era stata espressa anche nelle *Reflections*. In quell'occasione Burke aveva rilevato che la democrazia pura non era una forma di governo applicabile nel «caso della Francia o di alcuna altra grande nazione. Finora non si sono avuti esempi di democrazie considerevolmente grandi», Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 146.
- <sup>40</sup> L. Scuccimarra, *Burke*, in R. Cherrardi (a cura di), *La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale*, Roma, Carocci, 2004, pp. 181-190, p. 188. Su questi aspetti, cfr. anche G. Gengembre, *Burke*, in F. Furet, M. Ozouf, *Dizionario critico della rivoluzione francese*, ed. it. a cura di M. Boffa, Milano, Bompiani, 1988, p. 860.
- <sup>41</sup> Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* cit., p. 577. Anche in questo caso troviamo una piena consonanza con quanto detto nell'opera precedente, dove Burke rileva che «non si rivolgerà alla posterità chi mai si volge indietro ai propri avi», e successivamente nota che il suo «ideale di statista contempla una disposizione a preservare unita a un'abilità a migliorare», Id., *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., rispettivamente pp. 57 e 177-178.
- <sup>42</sup> Id., *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* cit., p. 573.
- <sup>43</sup> Ivi, p. 543.
- <sup>44</sup> Ivi, p. 533.
- <sup>45</sup> Ivi, p. 545.
- <sup>46</sup> Su questi aspetti del pensiero di Burke vedi J. W. Burrow, *Whigs and Liberals. Continuity and Change in English Political Thought*, Oxford, Clarendon, 1988, pp. 35-36 e 66.
- <sup>47</sup> Un classico giudizio sulla ambivalenza del pensiero burkeano in H. Laski, *Political Thought in England from Locke to Bentham*, New York, Holt & Co., 1920, p. 223.
- <sup>48</sup> J. Buchan, *Introduction*, a E. Burke, *Selections from his Political Writings and Speeches*, London, Nelson, s.d., pp. I-VI, p. III.

# Burke e la Rivoluzione in Francia, ovvero la sublimazione del *panta rei*

MARINA CALAMO SPECCHIA

## 1. *Il contesto dell'opera*

È nel distruggere che si manifesta la sapienza?<sup>1</sup>

La Francia verrà interamente governata da bande di agitatori, da società cittadine composte da manipolatori di assegnati, da fiduciari per la vendita dei beni della Chiesa, da avvocati, da agenti, da speculatori, da avventurieri: tutti comporranno un'ignobile oligarchia, fondata sulla distruzione della corona, della Chiesa, della nobiltà e del popolo. Tutti gli ingannevoli sogni e tutte le visioni d'eguaglianza e di diritti umani conducono qui. Tutti saranno assorbiti, soffocati e perduti per sempre nella "palude Serbonide" di questa oligarchia<sup>2</sup>.

Le *Reflections on the Revolution in France* rappresentano senza dubbio il più veemente atto di accusa culturale mai pronunciato contro l'evento che è stato consacrato come il *point de départ* del costituzionalismo europeo continentale<sup>3</sup>: all'epoca un vero e proprio *best seller* del quale sono state vendute migliaia di copie e prodotte già nel 1791 undici ristampe e numerose traduzioni<sup>4</sup>. L'interesse di Burke per la Rivoluzione, considerata il motore di accelerazione della

modernità, risale all'estate del 1789, sebbene nel 1790, quando l'opera inizia a prendere forma, Burke sembra non nutrire più l'originaria passione, come si evince dalla sua corrispondenza epistolare<sup>5</sup>.

Indubbiamente pesano sul pensiero burkeiano le influenze dei filosofi illuministi inglesi e francesi: tuttavia, le teorie contrattualiste, da Locke a Rousseau, e utilitaristiche, da Hume a Smith, non affascinarono Burke tanto quanto il metodo storico, per certi versi embrionale, presente in Montesquieu e de Lolme, del quale il parlamentare irlandese fece uso convinto nel suo approccio agli eventi costituzionali<sup>6</sup>. Va, altresì, evidenziato che in quel periodo si svilupparono movimenti riformatori, che premevano per una riforma economica e delle istituzioni parlamentari attraverso la revisione della legge elettorale che ponesse fine ai disequilibri della rappresentanza di alcune circoscrizioni (Manchester e Birmingham erano senza rappresentanti mentre Old Sarum, benché disabitata, ne aveva due) e che trovarono concreta espressione

nel *Bill for Economic Reform* presentato da Burke alla Camera dei Comuni nel febbraio 1780 e incentrato sul taglio delle pensioni dei parlamentari dispensate dalla Corona allo scopo di ridurne l'influenza. Il *Bill* fu bocciato ma furono comunque attuate le misure in esso previste<sup>7</sup>: il movimento più radicale per la riforma parlamentare optò per la costituzione della *Society for Information*, della quale facevano parte Christopher Wyvill, John Cartwright e Richard Price, ma altre associazioni furono fondate per celebrare il centenario della Gloriosa Rivoluzione, che spesso si trasformarono in un fertile terreno di propaganda alla Rivoluzione francese del 1789, tra le quali la *Revolution Society* e la *Society of the Friends of the People*. Tali associazioni filo-rivoluzionarie, però, rappresentavano una parte minoritaria della popolazione: i più erano fortemente preoccupati dalla piega che presero gli eventi rivoluzionari d'Oltremania a partire dagli anni 1792-1793 con la svolta giacobina e l'avvento del Terrore e, nell'interpretazione che si fece strada, l'evento rivoluzionario fu associato al movimento giacobino e ritenuto sempre più distante dagli ideali di libertà che costituivano il fecondo *humus* della tradizione giuridica britannica. Tale sentimento di sospetto fu certamente favorito oltre che dal menzionato evolversi dei caratteri iniziali dell'evento rivoluzionario anche dalla ripresa delle ostilità con la Francia, alla quale il Re Giorgio III non aveva mai perdonato di aver sostenuto i ribelli americani contro la Corona inglese<sup>8</sup>.

Publicate a Londra il 1° novembre 1790, le *Reflections*, annunciate pubblicamente in un discorso al Parlamento del 9 febbraio 1790 (suscitando la preoccupazione dei circoli radicali inglesi fautori delle idee rivoluzionarie francesi), pren-

do spunto da un evento occasionale, un discorso intitolato *A discourse on the Love of our Country* pronunciato il 4 novembre 1789 dal pastore Richard Price, esponente di spicco della corrente radicale dei *Whigs* e antagonista politico di Burke, in una riunione della *Revolution Society*, associazione commemorativa della Gloriosa Rivoluzione del 1688, tenutasi nella Old Jewry di Londra; ma tale evento finì con il trasformarsi in un'apologia della Rivoluzione francese: Price, che aveva espresso apprezzamenti appassionati per le mozioni votate in quei giorni dall'Assemblea nazionale costituente di Parigi, dopo aver sottolineato che la legittimazione del monarca inglese era tale perché proveniente dal suo popolo che, in virtù dei principi della Rivoluzione del 1688, aveva il diritto di scegliere i governanti, di destituirli in caso di cattiva condotta e di scegliere la forma di governo (non è un caso che le prime pagine delle *Reflections*<sup>9</sup> fossero tese a confutare l'interpretazione di Price, a difendere il principio della successione ereditaria e a sostenere che l'unica vera riforma necessaria era quella parlamentare), chiude il suo discorso con l'esaltazione della caduta dell'assolutismo:

I have lived to see Thirty millions of people, indignant and resolute, spurning at slavery, and demanding liberty with an irresistible voice; their King led in triumph, and an arbitrary monarch surrendering himself to his subjects<sup>10</sup>.

Le *Reflections* sono raramente studiate come un atto di reazione a una provocazione personale, essendo considerate più come un commento spontaneo sui principi e nelle pratiche della Rivoluzione: in realtà senza il discorso di Price, le "riflessioni" di Burke avrebbero probabilmente assunto un'enfasi diversa. Price fu un anticonformista di grande versatilità che assurse a grande notorie-

tà dopo aver pubblicato un lungo *pamphlet* in supporto dei coloni americani nel 1776, le *Observations on the Nature of Civil Liberties*: l'ostilità di Burke verso Price, con il quale tuttavia condivideva la simpatia per i coloni americani, era originata dal fatto che Price era intimo amico di Lord Shelbourne, le cui relazioni con Lord Rochingham, cui Burke era legato politicamente, si erano progressivamente deteriorate, sebbene entrambi appartenessero al medesimo partito, i *Whigs*<sup>11</sup>. Le *Reflections* non citano mai direttamente Lord Shelbourne ma Burke in alcune sue corrispondenze private non fa mistero di considerare la sua opera un attacco politico contro entrambi, Price compreso:

I intend no controversy with Dr. Price or Lord Shelbourne or any other of they set. I mean to set in a full View the danger from their wicked principles and their black hearts; I intend to stand the true principles of our constitution... upon Grounds opposite to theirs... I mean to do my best to expose them to hatred, ridicule, and contempt of the whole world<sup>12</sup>.

Le *Reflections* risentono profondamente del contesto politico in cui sono maturate, originando in uno dei momenti più difficili della storia costituzionale inglese che viveva la dissoluzione del partito liberale dei *Whigs*, diviso tra *Old Whigs* e radicali, e il sistema di governo personale di Giorgio III cui Burke contrappone la sua visione del sistema politico, essendo stato eletto nel 1765 alla Camera dei Comuni: sin dal suo ingresso in Parlamento, era apparsa chiara a Burke la necessità di ristabilire quell'equilibrio costituzionale che era stato gravemente compromesso, preservando lo spirito dell'*Ancient British Constitution*, un equilibrio organico e non meccanico, ossia fondato sulla partecipazione delle componenti sociali al governo della cosa pubblica

(la tanto auspicata riforma elettorale, per la quale occorrerà attendere ancora qualche decennio), messo a dura prova dagli eventi politici ed economici dell'epoca, attraverso la rigenerazione dei partiti. La fine della guerra dei sette anni combattuta tra il 1756 e il 1763 contro la Francia per il consolidamento delle mire espansionistiche coloniali, da un lato, stabilì la supremazia britannica nei territori nordamericani ma, dall'altro, data l'ampiezza dell'impero coloniale britannico, indebolì ulteriormente l'economia britannica già provata dalle ingenti spese militari: di qui la decisione della Corona inglese di esercitare sulle colonie americane una più forte pressione fiscale attraverso l'adozione di una serie di atti (*Sugar Act* del 1764, *Stamp Act* del 1765) che, violando sistematicamente il principio del "no taxation without representation", imponevano illegittimamente duri dazi ai coloni che non avevano nel Parlamento britannico adeguata rappresentanza. L'attacco di Burke a Price nelle *Reflections* riapre un'antica disputa risalente alla Rivoluzione americana: entrambi avevano sostenuto la causa dei coloni e si erano opposti al governo in carica di Lord Grenville che aveva adottato lo *Stamp Act*, ma erano in disaccordo sul contenuto del *Declaratory Act*, approvato dal Parlamento il 18 marzo 1766 su iniziativa del governo di Wentworth: tale atto stabiliva che il Parlamento

had hath, and of right ought to have, full power and authority to make laws and statutes of sufficient force and validity to bind the colonies and people of America ... in all cases and whatsoever

e fu fortemente voluto dalla corrente Old Wigh di Lord Rockingham, in quanto abrogava lo *Stamp Act*, e appoggiato da Burke, ma osteggiato da Lord Shelbourne e dai suoi seguaci<sup>13</sup>. Price continua la sua batta-

glia in difesa delle colonie nelle sue *Observations on the nature of civil liberties* dove offre una definizione di libertà in termini di assenza di vincoli:

In general, to be free is to be guided by one's own will; and to be guided by the will of another is the characteristic of Servitude.

La reazione di Burke non avrebbe tardato a manifestarsi: nella *Letter to the Sheriffs of Bristol*, senza menzionare per nome Price, Burke nega che la libertà possa consistere in assenza di coercizione, considerato che la perfetta libertà è una finzione: «Liberty must be limited in order to be possessed»<sup>14</sup>.

Proprio a seguito dell'intensificarsi degli scontri oltreoceano, Edmund Burke, da convinto liberale moderato quale era, presentò al Parlamento il 22 marzo 1775 una mozione sulla Conciliazione con i coloni americani nella quale manifestò espressamente il suo ripudio della guerra come soluzione politica soprattutto in quanto negazione della libertà dei popoli, nel senso coltivato dall'Inghilterra, non guardando a un principio astratto e razionale di libertà ma riconducendola alle antiche e concrete libertà del *corpus* unitario della tradizione giuridica inglese<sup>15</sup>: tutto del suo pensiero, intimamente legato alla sua azione politica e parlamentare, lasciava intravedere quella che sarebbe stata la sua concezione del futuro evento rivoluzionario d'Oltremarica.

## 2. La teoria del costituzionalismo rivoluzionario

Il tono volutamente discorsivo e atecnico delle *Reflections* scritte in forma epistolare in risposta a un anonimo gentiluomo di Pa-

rigi, non deve indurre in inganno: in quelle pagine si oppongono due visioni del mondo giuridico, il *common law* inglese ancorato alla tradizione, e l'illuminismo francese con la sua carica innovatrice e distruttiva del vecchio ordine.

L'Inghilterra e la Francia, a quell'epoca, correvano dunque su due binari storici, politici e giuridici paralleli: un elemento di diversificazione fondamentale era allora, ed è tutt'oggi<sup>16</sup>, rappresentato dalla *Unwritten Constitution* britannica, fondata sull'idea di continuità della tradizione giuridica che affonda le sue radici nel corporativismo medievale, e dal teorema rivoluzionario francese della Costituzione scritta e rigida, vale a dire di documenti contenenti i principi dell'organizzazione delle istituzioni e dei poteri di uno Stato non modificabili da una legge ordinaria del Parlamento.

Il principio di rigidità costituzionale<sup>17</sup>, così come declinato dai rivoluzionari francesi, presupponeva una forza della Costituzione scritta superiore alla legge parlamentare e doveva garantire un'apprezzabile permanenza delle scelte politiche fondamentali consacrate nel testo costituzionale: esso, tuttavia, ottenne sul piano della prassi politica un risultato opposto flettendo verso forme di marcata immodificabilità e determinando la cristallizzazione dei testi costituzionali che non sopravvissero che pochi anni generando frequenti crisi costituzionali e soprattutto vanificando le astratte formule della revisione, tant'è che sino alla III Repubblica del 1875 in Francia nessuna transizione da un regime costituzionale ad un altro si svolse in conformità alle regole stabilite dalla Costituzione.

Ciò che contrapponeva irrimediabilmente questa costruzione astratta alla visione del *Constitutional Order* di Burke era il

fondamento storico-evolutivo della *Unwritten Constitution*, ossia il fatto che la stessa «is not embodied, wholly or mainly, in any enactment of formally related series of enactments»<sup>18</sup> atte a comporre un insieme di fonti tra loro collegate e superiori alla legge ordinaria: l'ordine costituzionale, per Burke, riposava sulla continuità della tradizione radicata nella natura delle cose da cui scaturiva un'indiscutibile superiorità rispetto all'edificio astratto e razionalista costruito dai costituenti giacobini ai quali si ispiravano i numerosi circoli rivoluzionari che fiorivano copiosamente nell'Inghilterra del periodo<sup>19</sup>: come afferma lo stesso Burke

lo spirito della costituzione inglese è fatto di stabilità e di continuità e comprende anche quei legittimi mutamenti che sono mezzo di conservazione, "variazioni su tema fisso"

come esemplificazione massima l'autore richiama l'incoronazione di Re Guglielmo a seguito della Rivoluzione del 1689 attraverso la quale la nazione, per il tramite del Parlamento, rigenerò

la parte difettosa della vecchia costituzione adoperandone le parti integre, le quali vennero mantenute esattamente come erano in modo che la parte rigenerata potesse conformarvisi<sup>20</sup>.

Quale è, dunque, il significato delle rivoluzioni?

Il fondamento delle rivoluzioni si basa sulla convinzione che esse scoppiano «di solito perché gli uomini sono insoddisfatti dello status quo e vogliono cambiarlo»<sup>21</sup>: Burke respinge l'idea che la Rivoluzione fosse una rottura con l'antico e il presupposto per l'instaurazione di un nuovo ordine, e trae tale convinzione dal fatto che il partito che aveva sostenuto la Gloriosa Rivoluzione, il partito *Whig*, intendeva rifondare un nuovo ordine sulla base della tradizione

inglese che ristabiliva gli antichi diritti degli inglesi, vale a dire:

- 1) l'illegittimità di promulgare o abrogare le leggi senza il consenso del Parlamento;
- 2) l'illegalità di imporre tasse senza il consenso del Parlamento;
- 3) la frequente convocazione del Parlamento medesimo;
- 4) l'obbligo di convocare una giuria per ogni processo<sup>22</sup>.

È chiaro che il significato dell'evento rivoluzionario assume una diversa portata a seconda della prospettiva tradizionalista o razionalista dalla quale viene condotta l'analisi. Secondo il pensiero razionalista, il potere che si sviluppa da una rivoluzione non ha alcuna base legale perché non ha una investitura legale, ma si afferma su un presupposto di fatto sul quale si intende fondare il nuovo ordine politico e costituzionale: il processo che sfocia nell'edificazione di una Costituzione, seguendo alla rottura della continuità del passato ordine, si svolge secondo due fasi consequenziali. La prima fase è quella rivoluzionaria di natura fattuale che sovverte il precedente ordine legale e, guardando al periodo della storia costituzionale francese coevo a Burke, si possono considerare due date: il 17 giugno 1789, quando gli Stati generali, sotto l'azione del terzo stato e del basso clero, si trasformano in assemblea nazionale, e il 10 agosto 1792, quando si costituisce la Convenzione, che Burke preconizzava quale svolta autoritaria della democrazia rivoluzionaria nelle sue *Reflections*. In tali ipotesi il fatto rivoluzionario costituisce esercizio di un potere costituente finalizzato all'instaurazione di un nuovo ordine costituzionale ma fondato sul buon esito del colpo di stato, confermato dal consenso del popolo – in cui, a seconda delle epoche e dei regimi, si radica "in tutto" o "in parte" la sovranità – senza il quale il nuovo regime sarà privo di effetti giuridici.



Frontespizio di *Reflections on the French Revolution*. Londra, 1790

La seconda fase è data dalla verifica del consenso all'elaborazione di una Costituzione per mezzo di procedure che vedono il corpo sovrano in una posizione di primazia nella decisione finale: nel 1789 è l'Assemblea nazionale che, investita dalla nazione di un mandato costituente, scrive la Costituzione del 1791; i decreti dell'11 e 12 agosto 1792 indicano le elezioni che produrranno la Convenzione. Secondo tale impostazione teorica, nonostante la rottura della continuità legale rispetto al vecchio regime, tra quest'ultimo e il nuovo ordine non v'è soluzione di continuità: se anche il potere costituente originario si esercita attraverso un atto rivoluzionario, il governo che, di fatto, s'impone attraverso l'instaurazione di una Costituzione formale ristabilisce

l'equilibrio tra diritto e legalità. Ciò sta a significare che le determinazioni del potere costituente non sono mai definitive, essendo condizionate dal consenso delle maggiori forze politiche presenti in quel dato momento storico<sup>23</sup>. La Rivoluzione inglese del 1688, la vera rivoluzione per Burke, fondataiva della tradizione costituzionale, va pertanto tenuta ben distinta sia dalla rivoluzione di Oliver Cromwell che dalla rivoluzione francese, e il suo fondamento va rinvenuto nel *Bill of Rights* che stabilisce la successione al trono in via ereditaria: per Burke è in questa endiadi indissolubile che si fonda il *Constitutional Order*, nel quale la garanzia degli antichi diritti degli inglesi, tramandati dagli avi come «eredità inalienabile», e la legge di successione sono indissolubilmente legate insieme<sup>24</sup>.

In questa visione, la rivoluzione francese – solo per alcuni aspetti quella americana, in quanto anch'essa espressione di eventi di drammatica rottura con il passato e analoga sotto il profilo della produzione di costituzioni formalizzate – si pone in netta antitesi con il significato politico-costituzionale degli eventi del 1688, la cui portata sul piano delle *English liberties* non è di carattere costitutivo ma meramente dichiarativo di una *English inheritance*. Da ciò la conseguenza per cui la distanza che separava «the orderly procedure of England in 1688 and the disorderly action of France a century later» era enorme<sup>25</sup>. Con questo non si vogliono negare le evidenti influenze dell'illuminismo francese sul costituzionalismo americano evidenziate da alcuni studiosi<sup>26</sup>, tra le quali spiccano i bilanciamenti funzional-costituzionali di matrice montesquieviana e la portata universalistica della Dichiarazione di indipendenza, il che spiegherebbe poco la difesa burkeana della ri-

voluzione d'Oltreoceano. Il diverso approccio di Burke alle due rivoluzioni si spiega, al contrario, con la forte ascendenza esercitata dalle idee giacobine nei contesti politico-sociali europei tanto da ritenerle in grado di contagiare la dinamica istituzionale britannica e dunque da contrastare con ogni mezzo<sup>27</sup>. La concezione della costituzione "diffusa" britannica improntata al gradualismo dell'evoluzione storica è fortemente evolutiva, ossia soggetta costantemente «a cambiamenti e ad adattamenti alle nuove esigenze ed alle nuove idee»<sup>28</sup>, non meno di quanto le effimere costituzioni scritte del periodo rivoluzionario francese abbiano dato prova di sé: ciò che separa irrimediabilmente le due esperienze costituzionali è l'incompatibilità delle costituzioni rivoluzionarie "di rottura" con il diritto consuetudinario stratificato e con la sua capacità di «plasmare le norme, quale che sia la loro origine, secondo i propri principi» e di «tenere in vita questi principi nonostante i formidabili tentativi di rovesciarli e di sostituirli»<sup>29</sup>.

La rivoluzione francese, per Burke, comportava necessariamente due paradossi: il primo che gli iniziatori furono al tempo stesso le vittime economiche e sociali di tale processo, poiché investirono e perdettero i propri beni; e il secondo che l'eccessivo desiderio di libertà attuato attraverso l'edificazione di uno Stato costruito sulla dissoluzione rivoluzionaria del vecchio ordine condusse alla tirannia dispotica della convenzione e di Napoleone Bonaparte, passando per l'atto cruento del regicidio<sup>30</sup>. Burke con grande lucidità dette voce ai timori che si facevano strada in larghi strati della società intellettuale europea e considerò la Rivoluzione non una cospirazione culturale di intellettuali ma

una "class war", la rivoluzione dei borghesi che usurpavano il potere politico all'antica nobiltà, ma che, al contempo, rivolgevano la furia rivoluzionaria anche nei confronti degli strati più umili della società civile<sup>31</sup>, che invece l'egalitarismo rivoluzionario avrebbe dovuto contribuire ad elevare e che, al contrario, l'esperienza costituzionale britannica aveva dimostrato di saper inglobare nell'elitaria *british constitution*<sup>32</sup>. Per Burke i principi della Costituzione rivoluzionaria francese con la loro astrazione erano antitetici rispetto a quelli concreti e reali della Costituzione "rivoluzionaria" britannica, nel suo precipitato post-1689, soprattutto per quel che concerne il difetto di legittimazione del Parlamento, in quanto egli ravvisava «scarsa connessione, se non addirittura nessuna, tra l'ultimo deputato e primo elettore»<sup>33</sup>: egli è il primo osservatore degli avvenimenti francesi ad aver perfettamente inteso che il problema che dilaniava la Francia rivoluzionaria, con il suo precipitato individualista e radicale in tema di diritti, era la questione della rappresentanza politica, considerato che il «1789 a complètement séparé la politique du social, l'État de la société civile»<sup>34</sup>. Burke seppe cogliere con grande capacità di intuizione (per la verità non è dato sapere con quanta consapevolezza, dato il repentino svolgersi degli eventi) che la Rivoluzione francese non era solo «un sommovimento politico o un mutamento istituzionale, ma l'avvento di un'"alba nuova" che egli giudic[ò] straordinariamente negativa»<sup>35</sup>. La rivoluzione francese con la sua condanna del vecchio sistema fondato sulla commistione tra autorità della storia e rispetto della religione (difesa della Chiesa di Stato e delle istituzioni ecclesiastiche)<sup>36</sup>, fu interpretata da Burke come evento eversivo unitario che

segnava un punto di non ritorno, uno spartiacque rispetto alle altre epoche storiche culminante nella negazione della filosofia umana fondata su quella che il pensiero anglosassone, conservatore o liberale, cattolico, anglicano o protestante, avrebbe definito come grande tradizione o civiltà occidentale<sup>37</sup>. Burke evidenziava che anche i francesi avrebbero ben potuto trarre esempio dal buon vecchio governo costituzionale britannico, considerato che

i vostri privilegi, seppur sospesi, non erano scomparsi dalla memoria [...]; possedevate parzialmente le mura e interamente le fondamenta di un castello nobile e venerabile. Avreste potuto riparare quelle mura e su quelle vecchie fondamenta costruire. La vostra Costituzione fu sospesa prima di essere stata perfezionata [...] Nei vostri antichi stati possedevate una varietà di forme corrispondente ai diversi elementi di cui si componeva felicemente la vostra comunità; avevate tutta quella combinazione e quella opposizione di interessi, quell'azione e quell'antagonismo che, nel mondo naturale e in quello politico, traggono l'armonia dell'universo dalla reciproca lotta fra poteri discordanti<sup>38</sup>.

È evidente che l'anglicentrismo di Burke trova la sua sintesi non tanto nella battaglia condotta contro i teorici della rivoluzione quanto in quella combattuta all'interno, tra le fila del suo stesso partito: Burke teme un'estensione del fenomeno rivoluzionario in Inghilterra traghettato dai fautori *Whigs* della Rivoluzione del 1789, tra i quali figurano Fox e i suoi seguaci, tale che possa produrre un indebolimento delle istituzioni parlamentari. La sua veemente reazione ha pertanto due obiettivi: uno interno, volto a spezzare l'unità del partito *Whig* mettendo in evidenza le debolezze di una classe politica venata di opportunismo sociale, e l'altro esterno, volto a combattere gli estremismi e la violenza del messag-

gio rivoluzionario che giunge dalla Francia «sotto forma di teste mozzate e di Droits de l'homme»<sup>39</sup>. Ad entrambi, Burke contrappone la superiorità della tradizione giuridica britannica e del *Constitutional order* improntato al primato del gradualismo di un *Legal order* a fondamento pratico e mai completamente codificato che in quell'epoca era già strutturato nel dualismo tra *Statute law* e *Common law*<sup>40</sup>.

La condanna burkeana della Rivoluzione francese si comprende pertanto solo se si considera il peso che Burke attribuisce al senso della storia, e alla gradualità della sua evoluzione, dalla quale neppure la politica più riformatrice poteva prescindere e nella quale si radicava lo spirito del diritto inglese: i cambiamenti del tessuto politico, sociale, istituzionale, quand'anche necessari, andavano realizzati seguendo un gradualismo lento e costante sì da controllare

l'effetto di ciascun passo compiuto, buono o cattivo che sia, consentendo perciò di regolare il secondo passo sul primo, e così via, evitando che le diverse parti del sistema politico si pongano in contraddizione insanabile tra loro<sup>41</sup>.

La visione pessimista e premonitrice degli eventi che di lì a poco avrebbero travolto la Francia in un'orgia di terrore e sangue, Burke la estende anche alla teoria rivoluzionaria dei diritti fondamentali la cui astrattezza stride fortemente se paragonata alla concretezza ancorata alle radici storiche degli antichi diritti degli inglesi fondata sulla visione pluralista della *British Constitution*. Il contesto in cui maturano le *Reflections* è legato alla prima fase della rivoluzione, corrispondente alla decostruzione del principio assolutistico della sovranità e all'esaltazione dell'individuo che da suddito diviene *citoyen* titolare di diritti "uguali per tutti" che vengono posti come argine

al potere: emblematico è a questo riguardo il celebre articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 che lega in un'endiadi indissolubile forma di stato e forma di governo, garanzia dei diritti e principio della separazione dei poteri, documento oggetto di un'aspra critica da parte del giurista irlandese, per il quale non esisteva un catalogo di diritti naturali insiti nell'individuo in quanto tale, ma nell'esperienza storica è presente

una contiguità di ogni interesse particolare con quello generale, una continuità temporale degli accadimenti, una connessione fra sfera spirituale e sfera pratica, fra sfera soprannaturale e sfera umana

donde

l'incapacità del particolare del soggettivo, del contingente [di] esaurire in se stessi la complessa struttura della dimensione storica e politica<sup>42</sup>.

La negazione del fondamento giuridico dei diritti naturali va concettualmente distinta dall'accettazione burkeana del principio della legge naturale, in un'accezione profondamente diversa da quella del contrattualismo individualista e fondata sulla tradizione storica come norma trascendente che costituisce l'argine alle pretese dispotiche degli interessi particolari di cui diviene portavoce uno stato frammentato<sup>43</sup>. Questo segna anche la differente interpretazione del concetto di libertà che per Burke doveva essere immune da astrazioni di carattere individualistico ed avere una valenza anti-razionalistica, ancorata ad una visione non egalitaria della società civile: ciò che Burke rimproverava alla teoria dei diritti umani innati era l'universalismo e il meccanicismo di una realtà, quella dei diritti, che non poteva essere ricondotta ad unità, in quanto un dato per lui acquisito

era la non uguaglianza degli uomini e il fatto che solo attraverso la considerazione delle disuguaglianze che riflettono la complessa e prismatica natura umana si potessero fondare la felicità e il benessere<sup>44</sup>, per cui i diritti «astratti, quando si introducono nella vita quotidiana sono simili a questi raggi di luce che, penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di natura, riflessi in modo deviato»<sup>45</sup>. Alla base della teoria dei diritti vi è, per Burke, la natura sociale dell'uomo che è tale da condizionare attraverso l'esperienza la sfera giuridica individuale. La sua è una concezione storica dei diritti, in base alla quale i diritti non appartengono all'uomo in quanto tale ma sono il frutto dell'esperienza e della prudenza: due risposte possono essere date alla domanda su quali sono i legittimi diritti dell'uomo, da una parte che esistono

una serie di diritti incontestabili, che non hanno bisogno di prove e di conferme, cui l'uomo ha diritto e di cui viene illegittimamente privato fino a quando non gli vengano concessi

e dall'altra

che considerando solo l'uomo sociale [si ritiene] "siano da respingere certe pretese accampate come diritti, sino a quando con un approfondito esame della natura degli uomini e delle istituzioni del sistema sociale con quale essi hanno a che fare, si siano convinti che i loro compatrioti hanno la capacità di godere di quei diritti e questi sono compatibili con la struttura e gli scopi di quella società"<sup>46</sup>.

Nell'agganciare saldamente il tessuto dei diritti all'architrave della storia, Burke affermando la superiorità della via britannica al costituzionalismo, si pone in netta antitesi culturale con il movimento di idee che aderiva ai dettami rivoluzionari francesi e che si opponeva al pensiero burkeano: si pensi a Thomas Paine<sup>47</sup>, per il quale

il rinnovamento anche del *corpus* dei diritti poteva avvenire solo con l'instaurazione di una forma repubblicana attraverso quella che veniva identificata come una rivoluzione borghese e democratica contrapposta alla rivoluzione borghese e conservatrice burkeana, ispirata alla prudenza e all'esperienza; e a Mary Wollstonecraft<sup>48</sup>, paladina dell'emancipazione della donna<sup>49</sup> e sostenitrice della teoria dei diritti dell'uomo come prodotto delle culture tanto da essere incline a collocare il principio di eguaglianza tra uomo e donna alla base della teoria dei diritti umani.

Il senso della storia è, dunque, per Burke alla base della circostanza secondo cui non vi sono state cesure tra l'epoca moderna inglese e il Medioevo, e conseguentemente il Parlamento

si è sviluppato immediatamente dalla rappresentanza medievale delle corporazioni, mentre nel continente lo Stato corporativo fu liquidato dall'Assolutismo e solo successivamente subentrò al suo posto lo Stato costituzionale<sup>50</sup>

ed è lo stesso senso della storia ad alimentare il sentimento burkeano verso la rivoluzione americana, intesa come misura finale necessaria alle politiche coloniali del governo inglese, la cui difesa non si pone affatto in contraddizione con la condanna della Rivoluzione francese: i principi della Gloriosa rivoluzione giustificavano la reazione coloniale ma non le pretese avanzate dai rivoluzionari del 1789, e tale posizione avrebbe rivelato le due anime burkeane, quella liberale e quella conservatrice, che avrebbero fatto del parlamentare irlandese il primo liberal-conservatore<sup>51</sup>, smussandone la carica reazionaria e antilluministica e facendo emergere lo spirito moderato di chi «punta a riproporre il classico binomio liberty and property e del governo limitato

contro la rivoluzione» della quale critica «la sua vocazione politica volontaristica, che inevitabilmente conduce a un illimitato potere del popolo, o dei suoi rappresentanti, di mutare la costituzione e le regole del gioco»<sup>52</sup>.

### 3. Il principio rappresentativo fra tradizione e innovazione

A Burke si ascrive un concetto di rappresentanza del tutto nuovo per il suo tempo e che egli espone in uno dei suoi memorabili discorsi, tra i quali spicca lo *Speech to the Electors of Bristol*. Egli, nel suo celebre *address* agli elettori della *Constituency* di Bristol del 3 novembre 1774, richiamava l'attenzione sulla coesistenzialità al regime rappresentativo del divieto di mandato imperativo, ritenendo il Parlamento «not a congress of ambassadors from different and hostile interests [...] but [...] a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole, where not local purposes or prejudice ought to guide but the general good resulting from the general reason of the whole». Questa affermazione è di capitale importanza per comprendere non solo la connotazione dell'istituto rappresentativo e la distanza che lo separa dall'istituto medievale informato ai canoni privatistici della delega e della correlazione dell'interesse individuale del parlamentare con l'interesse di ristretti circoli dei notabili, ma anche il salto di qualità impresso al concetto di rappresentanza dalla sua intrinseca politicità declinata su scala collettiva, l'interesse nazionale, e che apre la via alla successiva evoluzione della forma di governo britannica a preminenza dell'esecu-

tivo favorita dall'esternazione formale del rapporto fiduciario tra Parlamento e primo ministro, posto per la prima volta del 1782 con la caduta del Gabinetto di Lord North a seguito della prima pronuncia di *no confidence* sullo sfondo della crisi americana<sup>53</sup>.

La nozione burkeana di rappresentanza politica, ancorata a sua volta alla nozione di *plena potestas* di matrice romana e canonistica implicante la piena legittimazione del rappresentante ad assumere impegni a nome della collettività, così come illustrata nello *Speech to the electors of Bristol*, è anticipata sia in un passo degli *Institutes of the law of England* pubblicati tra il 1628 e il 1644, nel quale il giurista e magistrato Sir Edward Coke rimarcava che una volta eletto in una particolare contea o mandamento, il rappresentante «svolge il suo ufficio per l'intera nazione», sia nel «London Journal» di Robert Walpole del 15 dicembre 1733 dove si legge che «ciascun mandamento non costituisce un corpo distinto, avente in sé stesso un potere sovrano, ma è membro di quel grande organismo che comprende l'intera nazione», sia infine nella famosa *Encyclopédie* che nella voce "Rappresentanza" evidenzia la funzione del rappresentante che «non può arrogarsi il diritto di far parlare ai suoi elettori un linguaggio opposto ai loro interessi»<sup>54</sup>.

Il principio rappresentativo così pensato sembrava potersi adottare anche Oltremarina. Esso calzava tanto alla "nazione" (come previsto dalla Costituzione monarchica del 1791) quanto al "popolo" (come statuito dalla Costituzione repubblicana dell'anno I): i differenti contesti richiedevano, tuttavia, una diversa modulazione della natura del mandato, libero nel primo caso, in quanto destinato ad operare nell'ambito di un principio rappresentativo

di tipo elitario; vincolato nel secondo, che si ispirava all'idea rousseauviana e constantiana della democrazia diretta come momento deliberativo del popolo adunato in assemblee popolari, la cui naturale incompatibilità con il principio rappresentativo si estrinsecava nella riduzione delle funzioni dei deputati a quelle di meri *commis du peuple*.

Apparentemente inconciliabili, le due modalità di esercizio del potere democratico trovano una singolare commistione nell'art. 4 della *Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen* del 1789, articolo ricordato più per il suo *incipit* (divenuto, sullo scorcio della Terza Repubblica, il titolo di una celebre opera di Raymond Carré de Malberg) che per il contenuto complessivo: «La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit d'y concourir personnellement ou par ses représentants». La Costituzione del 1791, di cui la *Déclaration* costituiva il preambolo, influenzata dalle idee di Sieyès, ometteva qualunque riferimento all'esercizio diretto e popolare della sovranità nazionale. Solo Condorcet, destinato più tardi se non proprio alla ghigliottina comunque alla lama epurativa della Rivoluzione, avrebbe ridato slancio alla democrazia diretta e le sue idee sarebbero state riprese nella Costituzione del 1793: il procedimento legislativo, infatti, prevedeva che le leggi votate dall'Assemblea unica divenissero definitive solo se nel termine di quaranta giorni i cittadini riuniti nelle assemblee primarie non le avessero censurate, realizzando un virtuoso esperimento di democrazia diretta incrociato con la democrazia rappresentativa, che sarebbe rimasto però solo virtuale, giacché la Costituzione dell'anno I non sarebbe mai stata applicata.

L'esplicitazione della *plena potestas* del rappresentante riassunta nella formula del divieto del mandato imperativo radicava la distinzione tra sovranità nazionale, inerente alla rappresentanza e sovranità popolare, inerente al *demos*, e avrebbe trovato una sintesi occasionale solo nella costituzione del 1793 con la quale «la sovranità nazionale sembra rifluire nella sovranità popolare» per separarsi nuovamente ponendo saldamente la sovranità nazionale a fondamento del governo rappresentativo di tradizione anglosassone<sup>55</sup>. Si riscontrava, pertanto, solo un apparente parallelismo tra la rappresentanza "virtuosa" auspicata da Burke, che non a caso avrebbe difeso ad oltranza "il vecchio e buon diritto degli inglesi", e la finzione giuridica della rappresentanza nazionale dell'Abate Sieyès, della quale il mandato elettorale "svincolato" ne costituiva l'imprescindibile corollario: con la differenza che, se la prassi parlamentare inglese seppe evolversi nell'alveo monarchico, la formulazione del principio rappresentativo ad opera di Sieyès aveva per obiettivo la dissoluzione degli Stati generali, che agli albori della Rivoluzione, erano istituzionalmente e funzionalmente inadatti a veicolare la Francia dall'*Ancien Régime* al nuovo ordine, a differenza dei rappresentanti delle contee e borghi inglesi che godevano di una *plena potestas* (circostanza che determinò l'antica scissione del Parlamento nei due rami, uno *iure proprio* e l'altro elettivo) e di libertà di mandato che, al contrario, nella forma tipica dei *cahiers de doléances* (ossia delle istruzioni specifiche del mandante al mandatario) configurava l'essenza del rapporto di rappresentanza medievale in Francia.

Tuttavia agli occhi di Burke, ed era ciò che poneva una linea di demarcazione in-

colmabile rispetto alla cultura giuridica rivoluzionaria francese, l'essenza della rappresentanza non andava tanto ricercata nel rapporto tra rappresentante e rappresentato quanto nella naturale configurazione della rappresentanza come ipotesi particolare della teoria del *trusteeship*<sup>56</sup>, nella quale il rappresentante usava il proprio convincimento per decidere ciò che era nell'interesse dei rappresentati: la chiave della teoria burkeana della rappresentanza era l'interesse oggettivo, impersonale<sup>57</sup>. L'elemento nuovo e "alto" di questa nuova concezione della rappresentanza era la politicità, l'interesse oggettivo della società civile, ossia il ritenere superato definitivamente il ruolo meramente individuale del parlamentare come mediatore tra gli interessi locali e l'interesse comune di tradizione medievale che configurava una rappresentanza di tipo "virtuale" nella quale i distretti o gruppi di persone non erano rappresentati in base al principio elettivo ma in quanto «its interests are protected by some member of Parliament»<sup>58</sup>: conferma ulteriore di tale evoluzione dell'istituto parlamentare è data dall'affermarsi già alla fine del Settecento della posizione di fatto preminente della *House of Commons*, di derivazione elettiva, rispetto alla *House of Lords*, di nomina regia, che sanciva il definitivo declino del Crown party. A questo si aggiunge l'aspra critica che Burke riservò alla composizione monocamerale del Parlamento, individuando in questa scelta un ulteriore segnale di dispotismo democratico, per il particolare ruolo di mediazione svolto dal Senato, considerato uno degli elementi essenziali del repubblicanesimo. Si legge infatti in un passo delle *Reflections*:

I re si valevano generalmente di tale organismo in funzione consultiva. Una monarchia può esiste-

re senza, ma esso appare pertinente all'essenza stessa di un governo repubblicano. Un organismo del genere occupa un posto intermedio tra il potere supremo, esercitato dal popolo o da esso immediatamente delegato, e il potere esecutivo. La vostra Costituzione non ne ha traccia e in questa omissione, così come in qualsiasi altra questione, i vostri Solone e i vostri Numa si sono rivelati sovraneamente incompetenti a governare<sup>59</sup>.

La funzione dei rappresentanti del Parlamento, per Burke, era di scoprire e attuare ciò che obiettivamente era il meglio per la nazione e, conseguentemente, governare era una questione di ragionevolezza e saggezza non di volontà, e una politica corretta poteva emergere solo dal dibattito parlamentare. Liberato dai vincoli giuridici che caratterizzavano l'antico mandato, il momento di formazione dell'interesse nazionale attraverso il dibattito parlamentare sarebbe stato intrinsecamente costituente nei limiti imposti dalla tradizione giuridica del *Common Law*<sup>60</sup>.

Così posta, la concezione della rappresentanza non poteva che porsi in netta antitesi con il pensiero illuminista francese e con la fondamentale distinzione che esisteva tra il *pouvoir constituant originaire*, la potestà di fondare un nuovo ordine di cui era titolare la nazione, e il *pouvoir constituant dérivé*, il potere di modificare una costituzione riconosciuto all'endiadi Parlamento/nazione con apposite regole procedurali formalizzate nelle costituzioni, distinzione teorizzata da Sieyès (e che Thomas Paine avrebbe contribuito a diffondere Oltreoceano<sup>61</sup>). Nell'*Exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen* Sieyès afferma che ogni atto costituzionale presuppone «avant tout un pouvoir constituant»<sup>62</sup>; tale affermazione segna la differenza fondamentale tra la nozione di costituzione britannica come "dato" politico strutturato e sedi-

mentato, e proprio per questo sempre in evoluzione anche per opera del Parlamento, e la nozione di costituzione della Francia rivoluzionaria come "atto" formale creato da un potere dallo stesso distinto e superiore a ciò che crea, e precisamente organi costituzionali, poteri, competenze<sup>63</sup>.

Che la nuova visione del principio rappresentativo proposta da Burke fosse lontana culturalmente dal principio rappresentativo quale sarebbe diventato nell'evoluzione del parlamentarismo si evince anche dalla contrapposizione concettuale che a lungo ha dominato il costituzionalismo francese soprattutto nella sua evoluzione ottocentesca tra il concetto di monarchia e quello di parlamentarismo, per il quale esisteva una "naturale" corrispondenza tra l'istituto monarchico e il principio rappresentativo, delle entità federate e confederate, degli interessi locali e professionali: agli albori del Novecento, ripercorrendo le fila della tradizione giuridica francese, Charles Maurrais affermava

I nostri padri dicevano: "al re nei suoi consigli" il governo; "al popolo nei suoi stati", la rappresentanza<sup>64</sup>.

Burke nelle sue *Reflections* combatteva una visione cetuale e territoriale della rappresentanza che appariva enfatizzata dalla teoria dell'endiadi rivoluzionaria volontà generale/nazione: l'astrattezza e la fallacia dei costrutti geometrici (la suddivisione del territorio nazionale in ottantatré dipartimenti), demografici (la corrispondenza tra deputati e consistenza della popolazione) e censitari (la corresponsione al fisco di tre giornate di lavoro per votare nei cantoni, di dieci per votare nei comuni e così via fino alla corresponsione di un marco d'argento per votare all'Assemblea nazionale)

per la qualificazione del cittadino elettore rendevano fortemente iniquo l'esercizio del diritto di voto, che non produceva una rappresentanza diretta ma mediata dai vari gradi della selezione, e falsavano il principio d'eguaglianza della «nuova democrazia rivoluzionaria» portando «alla formazione di un'aristocrazia di ricchi»<sup>65</sup>. La proprietà non era pertanto presupposto della libertà, formando con la stessa l'endiadi lockeana, ma era funzionale a plasmare la rappresentanza: la proprietà come diritto sacro e inviolabile, sancito dall'art. 17 della Dichiarazione dei Diritti del 1789, e presupposto per l'esercizio del diritto di voto, diviene una delle premesse della disuguaglianza sociale, sancendo definitivamente la suddivisione del popolo francese in cittadini attivi, cioè titolari del diritto di voto, e cittadini passivi, inabili al voto per motivi prevalentemente economici.

Il parlamentare irlandese, pertanto, nascondeva dietro la *vis polemica* il proprio timore per un progressivo scivolamento del governo di Oltremarica verso formule dispotiche. Svuotato dall'interno il diritto di voto, si scardinava l'edificio dei diritti fondamentali venendo meno il principio di eguaglianza: pur indulgendo in modo un po' eccessivo verso il sistema elettorale britannico, che non era com'è noto immune da critiche sotto il profilo della rappresentatività (tanto che Burke, a tale proposito, non esitò a schierarsi a favore delle colonie americane, come più su evidenziato, e a favore della riforma elettorale che avrebbe comportato la progressiva estensione del suffragio), il giurista concludeva con l'affermazione rassegnata per la quale in Francia

Non c'è modo di stabilire un rapporto tra l'elettore e il deputato, se non attraverso quella via tortuosa consistente nel rivolgersi il candidato

agli elettori prima, affinché con le loro istruzioni autorevoli – e forse anche con qualche cosa di più di questo –, inducano i due successivi corpi elettorali a scegliere secondo i suoi desideri<sup>66</sup>.

Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che come si legge nell'epilogo della sua opera, Burke fu sempre alla ricerca di un equilibrio tra Parlamento e Corona, tra democrazia e tradizione, tra innovazione e conservazione, intesa quest'ultima non come un insieme immutabile di principi ma come la sintesi tra l'esperienza storica e la prudenza di chi è chiamato ad osservare quei principi, e che quando

l'equilibrio della nave su cui [si] salpa può essere messo in pericolo dal carico troppo spostato da una sola parte [si] desidera portare il piccolo peso delle proprie ragioni da quella parte che può preservare l'equilibrio<sup>67</sup>.

Indubbiamente Burke con le sue *Reflections*, nelle quali avrebbe smontato i miti della Rivoluzione francese, scuote dalle fondamenta la fede sconfinata che i circoli radicali dell'epoca nutrivano nei confronti dell'Illuminismo e delle sue razionali certezze: probabilmente Burke non riusciva ad avere piena consapevolezza della situazione francese, ma ciò è comprensibile per chi aveva vissuto contestualmente eventi storici di così ampia portata il cui significato avrebbe potuto essere valutato appieno solo *a posteriori*. Ma per la forza e la capacità del pensiero espresso nelle *Reflections*, teso a consegnare alle future generazioni un'analisi delle conseguenze immediate e dirette della Rivoluzione francese e ad alimentare la genesi di idee ancorate al recupero dei valori storici e tradizionali e ai principi etici della società, Burke merita indubbiamente un posto di primo piano nella scienza del pensiero politico.

- <sup>1</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia e sulle relative deliberazioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un gentiluomo di Parigi dell'Onorevole Edmund Burke (1790)*, tr. it. a cura di M. Respinti, Roma, Ideazione Editrice, 1998, p. 187 (il titolo originale dell'opera è *Reflections on the Revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London relative to that event in a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris by the right honourable Edmund Burke*). Sulle *Reflections* burkeane è stata prodotta una copiosa letteratura storiografica, filosofica e politica: un'interessante rassegna bibliografica di dottrina britannica sulla rivoluzione francese vista da Burke e da Paine è contenuta in *Le débat britannique sur la Révolution française – Edmund Burke. Reflections on the Revolution in France; Thomas Paine, The Rights of Man – Bibliographie sélective et critique*, in *XVII-XVII. Bulletin de la société d'études anglo-américaine des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, n. 27, 1988, pp. 7 ss, in part. pp. 13-17 (ora anche in <www.persee.it>). Interessante è anche un filone di studi sul linguaggio utilizzato da Burke nelle *Reflections*: S. Blakemore, *Burke and the Fall of Language: The French Revolution as a Linguistic Event*, in «Eighteenth-Century Studies», vol. 17, n. 3, 1984, pp. 284 ss.; P.H. Melvin, «Journal of the History of Ideas», vol. 36, n. 3, 1975, pp. 447 ss.
- <sup>2</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 214.
- <sup>3</sup> Due avvenimenti accaduti in Francia nel 1790 identificano le situazioni ritenute di cruciale importanza per gli eventi successivi e intorno alle quali ruotano le *Reflections on the Revolution in France*: la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici e la Costituzione civile del Clero del 12 luglio 1790, da una parte, e la marcia della plebe parigina a Versailles il 5-6 ottobre 1790 che si configura come un attacco alla Corona, dall'altra.
- <sup>4</sup> L. Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*, Torino, Istituto giuridico della Regia Università, 1930, p. 58.
- <sup>5</sup> F. Dreyer, *The genesis of Burke's Reflections*, in «The Journal of Modern History», 1978, p. 462.
- <sup>6</sup> Non va trascurata l'influenza dell'etica ciceroniana sul pensiero sociale e politico di Burke, R. Browning, *The origins of Burke's Ideas Revisited*, in «Eighteenth-Century Studies», vol. 6, n. 1, 1984, pp. 60 ss.
- <sup>7</sup> Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico* cit., pp. 48-53.
- <sup>8</sup> C. Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 17-20.
- <sup>9</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 37 ss.
- <sup>10</sup> Dreyer, *The genesis of Burke's Reflections*, cit., p. 463.
- <sup>11</sup> Sulla delicata vicenda del Governo Rockingham (marzo 1782) e del successivo Governo Shelburne (luglio 1782) e delle prerogative esercitate da Giorgio III, U. Bruschi, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 324 ss.
- <sup>12</sup> Ivi, p. 466.
- <sup>13</sup> Dreyer, *Edmund Burke: the Philosopher in Action*, in «Studies in Burke and his time», vol. 49, 1973-1974, pp. 135 ss.
- <sup>14</sup> Id., *The genesis of Burke's Reflections*, cit., p. 467.
- <sup>15</sup> Burke, *Speech on Conciliation with America*, London, 1773, tr. it. *Discorso di Edmund Burke nel presentare la sua mozione di conciliazione con le Colonie*, in *Scritti Politici*, Torino, Utet, 1963, pp. 88 e 96 ss.
- <sup>16</sup> Ciò sebbene alla Costituzione britannica non manchi una dimensione scritta e legale: esistono, infatti, una serie di fonti normative di carattere costituzionale, i *Constitutional Documents* (primo fra tutti la *Magna Charta* del 1215, ma anche atti costituzionali più recenti, come il *Constitutional Reform Act* del 2005, passando per
- il *Bill of Rights* del 1689, per l'*Act of Settlement* del 1701, per l'*Act of Union* del 1707, e molti altri ancora andrebbero menzionati per la loro capacità di porsi come tappe fondamentali di fasi di accelerazione costituzionale) i quali, letti insieme, costituiscono l'ordito che viene di continuo attraversato dai fili delle *Constitutional Conventions* che tessono l'*Unwritten Constitution*, la quale assume i caratteri della diffusività, non essendo contenuta in un unico documento scritto, e della storicità, perché ancorata alla tradizione. Incisivamente descrittiva della peculiare natura della *British Unwritten Constitution* è l'affermazione di uno studioso nell'*incipit* di una sua recente opera sull'evoluzione costituzionale britannica: «L'idea di una Costituzione che si manifesta nella concretezza della Storia e non nelle affermazioni di principio, pur inebrianti, o nella predisposizione di regole del gioco destinate ad essere modificate solo con un procedimento più o meno rigido, di una costituzione che di tanto in tanto, nella sua evoluzione secolare, pone dei punti fermi, ma che li lascia alle spalle come fari nella nebbia (o stazioni di cambio in un *Uderground* di lunghissimo tragitto), di una costituzione che per lo più si muta flettendosi plasticamente secondo le necessità del momento, duttile e pragmatica» (Bruschi, *Rivoluzioni silenziose* cit., p. 19).
- <sup>17</sup> Per una teorizzazione del principio di rigidità occorrerà attendere gli inizi del XX secolo con J. Bryce, *Costituzioni flessibili e rigide* (1905), tr. e presentazione a cura di A. Pace, Milano, Giuffrè, 1998 (per una lettura critica della teoria di Bryce, A. Pace, *La causa della rigidità costituzionale*, Padova, Cedam 1995), e con V.A. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale* (1915), tr. e introduzione a cura di A. Torre, Bologna, Il Mulino, 2003.
- <sup>18</sup> O. Hood Phillips, *Constitutional*

- and *Administrative Law*, London, Sweet&Maxwell, 1978, p. 22.
- <sup>19</sup> A. Torre, *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 641-643.
- <sup>20</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 45-46.
- <sup>21</sup> E. Brown, *Una rivoluzione conservatrice*, in N. Matteucci, *Le Rivoluzione americana*, Torino, Zanichelli, 1982, p. 87.
- <sup>22</sup> E. Graziani, *Ordine e libertà. L'autorità del tempo in Edmund Burke*, Roma, Aracne, 2006, p. 58.
- <sup>23</sup> F. Moderne, *La nascita delle Costituzioni europee dopo la seconda guerra mondiale: il caso francese*, in «Quaderni costituzionali», 1997, pp. 67 ss.
- <sup>24</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 40-41, 56-57.
- <sup>25</sup> A.J. Griewe, *Introduction*, in Burke, *Reflections on the French Revolution*, London, J.M. Dent&Son Ltd., 1955, p. IX, cit. in Martinielli, *Diritto e diritti oltre la manica* cit. p. 39; per una ricostruzione recente dei caratteri della Rivoluzione inglese del 1689 rispetto al principio della continuità giuridica, Bruschi, *Le rivoluzioni silenziose* cit., *passim*.
- <sup>26</sup> Sulle connessioni ideologiche tra la Rivoluzione americana e quella francese, G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1895), a cura di D. Nocilla, Milano, Giuffrè, 2002; A. Aquarone, *Due Costituenti settecentesche. Note sulla Convenzione di Filadelfia e sulla Assemblea nazionale francese*, Pisa, Nistri-Lischi, 1959; R. Kirk, *Stati Uniti e Francia: due rivoluzioni a confronto*, a cura di M. Respinti, Seriate, Edizioni Kolbe, 1995.
- <sup>27</sup> J. Spinner, *Constructing Communitities: Edmund Burke on Revolution*, in «Polity», n. 3, 1991, pp. 395 ss.
- <sup>28</sup> J.A. Iliffe, *Lineamenti di diritto inglese*, con presentazione di G. Gorla, Padova, Cedam, 1966, p. 1.
- <sup>29</sup> R. Pound, *Lo spirito della "Common law"*, con presentazione di E. Paresce, Milano, Giuffrè, 1970, p. 4.
- <sup>30</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 219, 234-237.
- <sup>31</sup> M. Freeman, *Edmund Burke and Theory of Revolution*, in «Political Theory», n. 3, 1978, pp. 287 ss.; per una rilettura della teoria burkeana sulla rivoluzione di Freeman, R. Gurr, *Burke and the modern theory of Revolution. A reply to Freeman*, in «Political Theory», n. 6, 1978, pp. 299 ss.
- <sup>32</sup> E. Vincent Macleod, *La question du citoyen actif: les conservateurs britanniques face à la Révolution française*, in «Annales Historiques de la Révolution française», n. 342, 2005, pp. 47 ss.
- <sup>33</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 207.
- <sup>34</sup> F. Furet, *L'Europe et la démocratie - 1789-1989, Conferenza pronunciata in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Archivio storico della Camera*, camera dei Deputati, Servizio di informazione parlamentare e relazioni esterne, Ufficio atti e pubblicazioni, Roma, 1992, pp. 3-37, in part. p. 8.
- <sup>35</sup> M. Respinti, *Prefazione a Burke, Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 11.
- <sup>36</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 114-115, 124-128. In particolare Burke si scaglia contro la Costituzione civile del Clero, affermando recisamente che tale atto ripugna anche alla fede protestante (ivi, pp. 169-171).
- <sup>37</sup> Respinti, *Prefazione a Burke, Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 11.
- <sup>38</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 58-59.
- <sup>39</sup> G. Panella, *Le "Reflections on the Revolution in France": categorie dell'agire politico e filosofia della storia in Edmund Burke*, in «Giornale critico della filosofia italiana», n. 2, 1984, p. 208.
- <sup>40</sup> Torre, *Interpretare la costituzione britannica* cit., pp. 641-642.
- <sup>41</sup> D. Fisichella, *Conservazione e riforma nelle Riflessioni di Edmund Burke*, in Id., *Autorità e libertà. Momenti di storia delle idee*, Roma, Carocci, 2012, pp. 26 ss.
- <sup>42</sup> P. Pastori, *Libertà contro radicalismo rivoluzionario in Edmund Burke*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», n. 2, 1979, p. 230.
- <sup>43</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 201.
- <sup>44</sup> Panella, *Le "Reflections on the Revolution in France"* cit., pp. 207 ss.
- <sup>45</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 72-74, 85.
- <sup>46</sup> Einaudi, *Edmondo Burke* cit., p. 63.
- <sup>47</sup> Thomas Paine scriverà la prima parte del famosissimo pamphlet *The rights of men* in risposta alle *Reflections* di Burke (Martinielli, *Diritto e diritti oltre la Manica* cit., p. 61). Per una disamina della polemica Burke-Paine, A. Morvan, *Le visionnaire et le publiciste: Burke, Paine et la Révolution française*, in *Modèles dans le monde anglo-américain aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, Actes du colloque - Société d'études anglo-américaines des 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> siècles*, 1988, pp. 23 ss. (in <www.persee.fr>); M. Fuchs, *Philosophie politique et droits de l'homme chez Burke et Paine*, in «XVII-XVIII. Bulletin de la société d'études anglo-américaines des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles», n. 27, 1988, pp. 49 ss.
- <sup>48</sup> Mary Wollstonecraft, che apparteneva al circolo di Price del cui pensiero filosofico fu fedele seguace, avrebbe scritto in opposizione alle idee burkeane la *Vindication of the rights of the man*, che uscì appena un mese dopo la pubblicazione delle *Reflections* e che, pur non contenendo alcuna allusione al genere femminile, sarebbe stato un pamphlet che individuava nella discriminazione di genere l'origine delle disuguaglianze: interessante è notare che il concetto di *rights of men* era qui inteso nel senso di *rights of humanity*. Tale opera è meno nota della successiva *A Vindication of the Rights of the Woman with strictures and Political and Moral Sub-jects*, pubblicata nel 1792, sebbene sia intrisa di ideali repubblicani e metta in luce alcuni aspetti

- contraddittori della costituzione britannica, che Burke considera un modello per le altre nazioni, in particolare il ruolo centrale della proprietà come elemento fondativo dei diritti connesso a privilegi di natura cetuale (quali i diritti ereditari di primogenitura) che la Wollstonecraft auspica divenga diffusa, ossia divisa più equamente tra i vari componenti della famiglia (B. Casalini, *Introduzione*, in M. Wollstonecraft, *I diritti degli uomini. Risposta alle Riflessioni sulla Rivoluzione francese di Edmund Burke*, a cura di Casalini, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp. IV-VI. Sulla *querelle* Burke-Wollstonecraft, J. Conniff, *Edmund Burke and His Critics: The Case of Mary Wollstonecraft*, in «Journal of the History of Ideas», vol. 60, n. 2, 1999, pp. 299 ss.
- <sup>49</sup> Va ricordato anche il coevo impegno politico di un'altra figura femminile, Marie-Olympe de Gouges, promotrice di numerose riforme sociali e fautrice della monarchia costituzionale, che avrebbe pubblicato la prima "Dichiarazione dei diritti dalla donna e della cittadina" e che fu arrestata e ghigliottinata nel 1793.
- <sup>50</sup> G. Radbruch, *Lo spirito del diritto inglese*. Milano, Giuffrè, 1962, p. 5.
- <sup>51</sup> C.B. Macpherson, *Burke*, Oxford, Oxford University press, 1980; tr. it. *Burke*, Genova, il melangolo, 1999, p. 21.
- <sup>52</sup> M. Fioravanti, *Appunti di una storia delle costituzioni moderne: le libertà fondamentali*, Torino, Ciappichelli, 1995, pp. 101. In questo senso va interpretata la riabilitazione del pensiero di Edmund Burke individuato dalla storiografia politica italiana come l'ideologo della controrivoluzione ed esponente di un conservatorismo politico fondato sulla teoria del diritto naturale (G. Abbattista, D. Francesconi, *Introduzione* a E. Burke, *Scritti sull'Impero, America, India, Irlanda*, a cura di Abbattista, Francesconi, Torino, Utet, 2008, pp. X ss.). Come icona del conservatorismo che ha fortemente influenzato l'ideologia della destra americana viene interpretato il pensiero burkeano da R. Kirk, *The conservative Mind. From Burke to Eliot*, Washington, Regenery Publishing, 1993.
- <sup>53</sup> Torre, *Interpretare la Costituzione britannica* cit., pp. 651 ss.
- <sup>54</sup> D. Fisichella, *La rappresentanza politica*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 7-8.
- <sup>55</sup> G. Sartori, *La rappresentanza politica*, in «Studi politici», n. 4, 1957, pp. 533 ss.
- <sup>56</sup> «Da noi il deputato non può né agire né esistere se separato dalle altre parti. Il governo è il punto di riferimento dei diversi membri e dei diversi distretti che compongono la nostra rappresentanza. Qui sta il centro della nostra unità: questo governo di riferimento è un fiduciario per il tutto e non per le parti», Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 206
- <sup>57</sup> H. Pitkin, *The concept of representation*, Los Angeles, University of California Press, 1967, pp. 169 ss.
- <sup>58</sup> J. Conniff, *Burke, Bristol and the concept of representation*, in «The Western Political Quarterly», vol. 30, n. 3, 1977, p. 330.
- <sup>59</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., p. 217.
- <sup>60</sup> Martinelli, *Diritto e diritti oltre la manica* cit., p. 51.
- <sup>61</sup> T. Magrì, *Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese*, in T. Paine, *I diritti dell'uomo*, a cura di T. Magrì, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 39 ss.
- <sup>62</sup> Sieyès, *Exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen*, cit. in G. Burdeau, *Traité de science politique*, Paris, L.D.G.J., 3<sup>ème</sup> éd., 1983, tome IV, p. 172.
- <sup>63</sup> «In ogni sua parte, la costituzione non è opera del potere costituito ma del potere costituente. Non esiste nessun potere delegato che possa mutare le condizioni della propria delega. È in questo senso che le leggi costituzionali sono fondamentali. Le prime, quelle costitutive del legislativo, sono fondate dalla volontà nazionale prima di ogni costituzione, e ne formano il primo gradino. Le seconde devono essere stabilite da una volontà rappresentativa speciale. In questo modo tutti gli elementi del governo si corrispondono e dipendono in ultima analisi dalla nazione», Sieyès, *Che cos'è il terzo stato*, Editori Riuniti, Roma, 1972, p. 95. Sul pensiero politico di Sieyès, P. Bastid, *Sieyès et sa pensée*, Paris, Hachette, 1939 (2<sup>a</sup> ed. 1970); J.J. Chevallier, *Le grandi opere del pensiero politico*, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 211-222, in particolare pp. 219-220.
- <sup>64</sup> C. Maurras, *Enquête sur la monarchie*, Paris, 1911, p. 3., cit. in Fisichella, *La rappresentanza politica*, cit., pp. 3-4.
- <sup>65</sup> Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione in Francia* cit., pp. 192-200, in part. pp. 194-196.
- <sup>66</sup> Ivi, p. 207.
- <sup>67</sup> Ivi, p. 263.



# “A business somewhat delicate”: Edmund Burke e la questione americana dall’abrogazione dello *Stamp Act* all’indipendenza\*

UGO BRUSCHI

1. *Apprendistato di un paladino delle libertà americane*

L’immagine iconica, se non stereotipata, di Edmund Burke presenta contemporaneamente facce non tra loro congruenti, tali da suscitare il sospetto di una mancanza di coerenza nelle idee del personaggio. Al censore destinato a diventare, in virtù della ferrea opposizione alla Rivoluzione Francese, uno dei punti di riferimento del pensiero “conservatore” (termine che difficilmente poteva avere significato nel mondo di Burke) fa da contraltare, semplificazione per semplificazione, il campione delle libertà americane al tempo di quella che, a seconda della prospettiva, può essere detta “Guerra di Indipendenza” o “American Revolution”. Non rileva qui soffermarsi sulla possibilità di tentare una sintesi di queste immagini, quanto scandagliare le varie tappe del pensiero “americano” di Burke evitando di indulgere nel mito (è stato notato, uno dei lasciti più resistenti della

storiografia *Whig*<sup>1</sup>) del politico irlandese e dei suoi compagni come paladini senza macchia della causa americana. Quanto meno, occorre evitare una lettura monolitica<sup>2</sup> degli interventi che, su questo tema, Burke ebbe ad effettuare nell’arco di dodici anni, da poco dopo la sua elezione in Parlamento nel 1765, sino alla sua ultima presa di posizione di ampio respiro, la lettera agli sceriffi di Bristol del 1777. L’immagine di Burke eternata nel bronzo delle sue effigi presenti in America non deve tradursi in una irremovibile costanza di visione delle problematiche coloniali, dettata da esigenze – in senso lato – liberali. Del resto, ciò ben poco si addirebbe ad un pensatore che, anche nei suoi interventi in materia, predicò l’importanza di adeguare le misure di governo non già a regole astratte, ma alle circostanze del momento. Circostanze che, nell’arco di tempo qui preso in considerazione, ebbero più volte a mutare. E con esse mutò il pensiero di Burke.

Prima che il suo ingresso in parlamento e l’ascesa al governo del partito del suo

mentore, i Rockingham Whigs<sup>3</sup>, ponessero Burke nel cuore della vita politica del Paese, proprio quando la questione delle colonie era la più scottante, l'America aveva avuto goduto di una considerazione sporadica nella sua vita. Il Nuovo Continente è menzionato nel suo epistolario in termini che fanno pensare che lo scrittore avesse ipotizzato di trasferirvisi<sup>4</sup>; *An Account of the European Settlements in America*, scritta nel 1756 in collaborazione con Will Burke, dedica una sezione importante agli insediamenti inglesi e constata come quelle province gestissero di fatto in modo autonomo la propria vita<sup>5</sup>. Una prefigurazione delle idee che Burke avrebbe espresso in seguito sulla necessità di adeguare la legislazione ai caratteri delle colonie è stata rilevata nel coevo *Essay towards a History of the Laws of England*<sup>6</sup>.

Il tema doveva diventare cruciale quando Burke entrò ai Comuni. Tra la fine del 1765 e l'inizio del 1766 la questione del momento, la cui estrema delicatezza era ben avvertita, era l'opportunità o meno di abrogare lo *Stamp Act*, le norme in materia fiscale volute dal precedente governo Grenville, che penalizzavano le colonie e vi avevano suscitato decise proteste, culminate in un'azione di boicottaggio dei prodotti della madrepatria. La decisione dei Rockingham di revocare queste misure non fu facile da prendere: Burke, in una lettera del 31 dicembre all'amico Charles O'Hara, dichiara che per quanto lo riguarda non ha dubbi sull'opportunità della scelta, ma che all'interno del governo non c'è ancora una volontà univoca<sup>7</sup>. È certo che sulla decisione finale abbia pesato la posizione dei mercanti inglesi, cui il boicottaggio arrecava perdite considerevoli.

Resta discusso sino a che punto sia stata la reazione del mondo commerciale a indurre il marchese Rockingham e i suoi a decidersi per l'abrogazione dello *Stamp Act*, o quanto invece siano stati i secondi ad orchestrare, con un uso spregiudicato di uno strumento delicato dal punto di vista costituzionale, l'azione dei mercanti per avere un forte strumento di pressione sui parlamentari<sup>8</sup>, soprattutto quel cospicuo nocciolo duro di Indipendenti che nella Camera dei Comuni anteriore alla riforma elettorale del 1832 era indispensabile per la sopravvivenza di qualsiasi amministrazione. In ogni caso, diverse petizioni vennero indirizzate al Parlamento. Tra gli animatori di questa azione ci fu Burke stesso<sup>9</sup>; a questa attività egli dovette il proprio debutto parlamentare, perché fu proprio per presentare la petizione dei mercanti di Manchester che il 17 gennaio 1766 prese per la prima volta la parola ai Comuni. Superata questa esperienza – sempre in qualche misura traumatica<sup>10</sup> – colui che sarebbe diventato ben presto uno dei più lodati oratori di Westminster intervenne più volte nelle settimane successive. La posizione del partito sulla questione coloniale era in realtà bicefala: una testa guardava benigna alle istanze dei coloni, e comunque alla scarsa opportunità di intervenire con un'imposizione fiscale ingiustificata e tale da suscitare le rimostranze americane quando invece era possibile ottenere risultati analoghi con un'accorta legislazione in ambito commerciale<sup>11</sup>; l'altra, invece, con sguardo corrucciato, proclamava a chiare lettere la supremazia indiscussa del Parlamento anche sulle province ed enunciava senza porlo in dubbio quel diritto di legiferare «in all cases whatsoever»<sup>12</sup> sui sudditi di là dall'oceano nel momento stesso in cui, paralle-

lamente, si riconosceva l'impraticabilità politica di esercitare senza limiti tale diritto. L'abrogazione dello *Stamp Act* era stata infatti accompagnata dall'approvazione del *Declaratory Act*, in cui questi poteri erano affermati senza ambiguità: anzi, il secondo atto aveva preceduto il primo. Burke poteva esprimere questa sorta di endiadi attraverso un argomento elegante: senza subordinazione non ci può essere impero, ma senza libertà, non ci sarebbe l'impero britannico<sup>13</sup>. La contemporanea presenza di questi profili, però, doveva esporre i Rockingham ad attacchi da entrambi i fronti ed è stata talora letta come un'indispensabile soluzione di compromesso – sarebbe stato difficile ottenere l'abrogazione dello *Stamp Act* senza offrire anche un provvedimento che mostrasse non trattarsi di un cedimento davanti ai coloni<sup>14</sup> – talaltra invece come espressione di una convinzione profonda del Primo Ministro e dei suoi uomini. Se pecca per eccesso l'idea che al centro della politica coloniale dei Rockingham Whigs ci fosse il *Declaratory Act*, mentre i provvedimenti più "liberali" erano dettati da esigenze tattiche<sup>15</sup>, va riconosciuto che al primo essi rimasero tenacemente attaccati nei lunghi anni dell'opposizione, anche quando la fedeltà a questo totem avrebbe frantumato la minoranza, pregiudicando la possibilità del partito di tornare al governo. Vi si rinunciò solo quando ormai la situazione era precipitata in modo irrimediabile. In questa fase del pensiero di Burke, probabilmente, il *Declaratory Act* è un caposaldo: un corsivo a lui attribuito su *The Annual Register* (il periodico di cui era responsabile) del 1766 afferma che la rinuncia del Parlamento alla sua autorità sulle colonie porterebbe nientedimeno che alla *dissolu-*

*tion of government*, antico incubo della storia costituzionale britannica<sup>16</sup>.

Se la scelta di una terza via tra le opposte posizioni era una mossa per garantire maggiori probabilità di successo al governo Rockingham il calcolo si rivelò sbagliato: a luglio, infatti, Giorgio III congedava i suoi ministri e a Burke non rimase altro da fare che prendere la penna per difendere il proprio *leader* e la sua amministrazione nell'instant-book *A Short Account of a Late Short Administration*. È stato autorevolmente osservato<sup>17</sup> come le poche parole con cui era liquidata la politica americana del governo fossero sintomatiche del fatto che la questione fosse stata percepita (almeno da Burke) dal solo punto di vista britannico, senza percezione per l'evoluzione frattanto in atto nella società (e nella sensibilità costituzionale) delle colonie. In effetti l'affermazione secondo cui grazie all'opera del governo in America ormai non c'erano più turbamenti e si erano anzi gettate le basi per una durevole armonia pecca, più che di sommarietà, di quello che, a posteriori, è facile classificare come *wishful thinking*. Riconosciuto questo aspetto, sarebbe però ingeneroso negare che, nella ricostruzione dell'esperienza di governo, si valorizzino i provvedimenti in ambito coloniale. L'*incipit* del libretto, infatti, nel mettere a contrasto la brevità dell'incarico con i risultati ottenuti cita proprio come primi:

The distractions of the British empire were composed, by the repeal of the American Stamp Act; But the constitutional superiority of Great Britain was preserved, by the Act for securing the dependence of the colonies<sup>18</sup>.

Si tratta di una vampata isolata. L'atteggiamento dei Rockingham Whigs nei primi anni passati all'opposizione è difficilmente leggibile come animato dal sacro fuoco per

i diritti e le libertà dei coloni. Una cartina di tornasole è la condotta del partito di fronte al pacchetto di misure introdotte nel maggio 1767 dal cancelliere dello scacchiere Townshend, dazi su vari prodotti che stimolarono una dura reazione americana e suscitavano nei coloni aspettative per una controffensiva da parte dell'opposizione, ovvero di coloro che avevano all'attivo l'abrogazione dello *Stamp Act*, una misura che agli occhi degli americani aveva evidenti affinità con quelle introdotte da Townshend<sup>19</sup>. L'esito fu deludente: il progetto di legge del cancelliere dello scacchiere passò quasi indisturbato, ed anche quando successivamente diverse voci si levarono per indurre Rockingham e i suoi ad agire, non si riuscì a mobilitarli. È possibile che, a far propendere per l'inerzia, fosse, più che una scelta di principio o uno scarso interesse per la questione americana, la consapevolezza che in questo caso non sarebbe stato possibile mobilitare, a sostegno dell'abrogazione dei nuovi dazi, il mondo commerciale britannico che aveva giocato un ruolo rilevante in quella dello *Stamp Act*<sup>20</sup>. Anche sulla posizione di Burke restano dubbi: afferma di aver preso la parola ai Comuni annunciando che non si sarebbe mai visto un solo scellino dall'America, e che si sarebbe riusciti a riconciliare le colonie, solo con un'azione lenta e graduale, non con uno strappo simile allo *Stamp Act*. La sua testimonianza risale però a un dibattito ai Comuni di un anno e mezzo più tardi<sup>21</sup>, ed i resoconti parlamentari (imperfetti, è vero) non registrano nessun suo intervento precedente in merito: anche ad ammettere che sia stato effettuato in quei termini<sup>22</sup>, il suo impatto dovette essere scarso<sup>23</sup>. Quel che è certo è che nel febbraio 1769 i Rockingham Whigs preferirono declinare la proposta

di aderire ad una petizione, stimolata dal Massachusetts, per il ritiro dei dazi, e due mesi dopo, allorché il tema fu affrontato ai Comuni, Edmund e William Burke presero la parola, ma senza esprimersi chiaramente a favore o contro la cancellazione<sup>24</sup>: un agente americano ne concludeva che il partito non volesse abrogare l'atto, quanto mantenerlo in vigore come fonte di imbarazzo per il governo in carica<sup>25</sup>.

Il 1768-69 vede comunque altre prese di posizione di Burke su tematiche americane, stimulate dal dibattito in atto nel Paese. È soprattutto contro le posizioni espresse da uomini vicini all'area politica di Grenville, William Knox e Thomas Pownall, che lo scrittore irlandese si esprime, elemento indicativo per due ragioni: da una parte, una vivace rivalità politica divideva i Rockingham dai sostenitori di Grenville; dall'altra, è nell'azione di quest'ultimo che il problema americano acquisisce una centralità che, in questi anni, si cercherebbe vanamente nel seguito di Rockingham<sup>26</sup>. Knox aveva preso posizione sulla diatriba con le province indicando come sola soluzione definitiva quella di superare lo iato tra la rappresentanza effettiva e quella virtuale<sup>27</sup> attraverso l'elezione di rappresentanti parlamentari delle colonie, chiamati a sedere a Westminster: la risposta di Burke, ammirevole sul piano letterario, era assai discutibile su quello costituzionale<sup>28</sup>. Le pagine in cui si descrivono le peripezie dei poveri MP coloniali<sup>29</sup> – destinati ad un continuo andirivieni sull'Atlantico ogni volta che le sessioni parlamentari si aprono e si chiudono, pregiudicati dai tempi di trasmissione delle notizie (e dei *writ* di convocazione delle elezioni) così da essere perennemente in ritardo rispetto agli eventi, strappati da una posizione di prestigio nelle

colonie per fare la fine di un *backbencher* qualsiasi a Westminster, destinati ad aggiungersi al carro del *patronage* della Corona o di qualche *leader* di partito, sacrificando la propria indipendenza, oppure a far la fame – sono indubbiamente esempio di una satira pungente e godibile. Nondimeno, pur riconoscendo che gli stessi americani si mostrarono scettici sull'eventualità di una loro rappresentanza parlamentare classica, essi costituiscono una banalizzazione del problema<sup>30</sup>. In realtà, uomini come Knox, Pownall e Francis Bernard (governatore del Massachusetts<sup>31</sup>) cercavano di impostare il problema americano nell'ottica di una riforma costituzionale. Ciò forse spiega perché gli strali di Burke siano incoccati su due archi che avrebbero costituito le armi preferite dell'autore, anche negli anni a venire: la fedeltà al modello dell'*ancient constitution*, contro il rischio dell'innovazione dirompente (aprire a MP coloniali avrebbe facilmente indotto a riflettere in generale sulle criticità del sistema rappresentativo settecentesco), e la diffidenza, sempre in lui radicatissima, verso le astratte affermazioni di principio, cui contrappone la necessità di attenersi alla realtà contingente dei fatti. Nello specifico, essa imporrebbe di dimenticare pericolose fughe in avanti e di tornare alla savia politica del governo Rockingham: basteranno le restrizioni in ambito commerciale, garantite da «a powerful authority [...] in the principal state in order to enforce them»<sup>32</sup>, a ottenere quanto serve.

Come è stato detto, qui non troviamo Burke al massimo della preveggenza<sup>33</sup>. Tra l'altro, nel momento in cui respingeva il valore di contestazioni di carattere giuridico al suo ragionamento<sup>34</sup>, Burke, che pretendeva di comprendere bene lo spirito di li-

bertà degli americani, non coglieva che esso si fondava sempre più su un ragionamento di stampo giuridico<sup>35</sup>. È un fattore che invece egli avrebbe riconosciuto ampiamente anni dopo<sup>36</sup>.

Fin qui il pensiero "pubblico" di Burke; altrettanto rivelatrici sono le annotazioni manoscritte che egli appone alla sua copia della nuova edizione (aprile 1768) del volume di Pownall, *The Administration of the Colonies*<sup>37</sup>. Oltre alla consueta diffidenza (ma è dire poco) per i ragionamenti astratti, spiccano la netta distinzione tra l'ambito dei diritti legalmente certi e quelli concretamente attuabili, nonché la questione dell'ambito costituzionale delle libertà rivendicate dalle colonie. Sotto il primo profilo, Burke afferma, icasticamente

There is very little dispute about the *legal* government of the Colonies. The great question is concerning the *wisest* method of governing them upon which the author throws very little light<sup>38</sup>.

Il secondo aspetto, invece, merita una lunga glossa<sup>39</sup> al discorso di Pownall sul valore delle *charters and commissions* che avevano articolato le istituzioni coloniali, e sul conseguente diritto di queste ultime, fondate sulla legge tanto positiva quanto naturale, di amministrare il proprio governo con caratteri del tutto simili a quello della madrepatria, col solo limite – nell'azione di tutti gli organi (amministrativi, esecutivi e legislativi) – di non violare le leggi inglesi. La valenza costituzionale che l'autore riconosceva alle *charters* era contestata decisamente da Burke:

All this reasoning about 'elective government', 'democratic, executive', 'legislative' merely arises from the Author's construing these charters, by general principles of government, & not by the same principles as they are *particularly modified* by the Law of England. These charters differed in

no respect from those then, & since given to all *trading corporations*»<sup>40</sup>.

Lontane dall'essere documenti di alto valore costituzionale, le *charters* sono per Burke assimilabili ai privilegi di cui godono le *trading corporations*: se nel panorama istituzionale inglese della seconda metà del XVIII secolo queste realtà possono avere un peso più forte, sul piano giuridico, di quanto possa apparire a prima vista, il ridimensionamento è comunque evidente. A riprova, basta vedere come prosegue la nota: «They were forfeitable in Westminster Hall, by process in *Quo Warranto*; might by the same process be carried into the house of Lords *in Error*; were ever subject to the privy Council as a Tribunal». Come si nota, siamo ben lungi dall'idea che le *charters* possano essere in qualche modo invocate a baluardo contro l'azione legislativa del Parlamento: anzi, esse sono sottoposte non solo all'azione giudiziaria delle due camere (in fondo, in questo caso non c'è soluzione di continuità tra l'ambito legislativo e quello giudiziario, vista la polimorfa natura della *high court of Parliament*), ma anche a quella del Consiglio Privato. La conseguenza del ragionamento *a fortiori* è inevitabile:

it seems extremely absurd, that the Colonies should be subject to the *Judicial*, but *free* from the *legislative* authority of their mother country; since that very *Judicial* authority is bound to follow the rules laid down by that *Legislative*.

La superiorità del Parlamento è quindi assoluta, né le norme che regolano la vita istituzionale delle colonie possono porre argine all'azione della madrepatria. Le parole di Burke suonano quasi stridenti, né migliora le cose la sua apprensione intorno all'idea di una commissione che provveda, tra le altre cose, a raccogliere le lagnanze

(*grievances*) delle colonie: per quanto dettata da ragioni di apparente buon senso (è una strada su cui non si sa dove si può andare a finire, perché lagnanza genera lagnanza<sup>41</sup>) la sua repulsione per la proposta denota poca sensibilità verso i coloni e, al tempo stesso, dimentica che *the redress of grievances* era una delle funzioni del Parlamento nell'*ancient constitution*. Certo, Burke sta obiettando solo ad una modalità di esprimere queste rimostranze, non al diritto di presentarle, ma la diffidenza che sembra emergere verso gli americani getta una piccola ombra sul loro godimento delle tradizionali libertà inglesi.

Va riconosciuto che la lettura della dimensione costituzionale delle istituzioni coloniali – e di riflesso, della natura dell'impero – era problema assai arduo, tanto più che mancavano anche gli strumenti linguistici adeguati per analizzare la questione<sup>42</sup>. Per gli inglesi, la parola *empire* connotava la sovranità del *realm* su se stesso, anche se la sovranità della Corona si era poi estesa su altre zone, per diritto di conquista in Irlanda, per insediamento nelle colonie. Poiché tutti i sudditi del *realm* erano considerati rappresentati dal Parlamento, là dove la Corona esercitava il suo *empire*, si poteva concludere che tutti i sudditi dell'*empire* stessero sotto quell'autorità che era espressione del *realm*. Del resto, la maggior parte degli abitanti europei delle colonie erano inglesi (e per giunta *Whig*) che ritenevano di godere, per diritto di nascita, della protezione dell'ordinamento nel cui ambito il *King-in-Parliament* esercitava la sua sovranità. Il punto debole di questa costruzione era la mancanza di rappresentanza parlamentare dei coloni. Per spiegare la loro posizione, fondamentalmente ambigua, c'era chi ne paragonava

la situazione ai territori (i palatinati) sotto il controllo del conte di Chester o del vescovo di Durham<sup>43</sup>, ma è chiaro che queste figure arcaiche avevano ben poco a che vedere con dei governatori di nomina regia che agivano coordinandosi con assemblee legislative locali. Si poteva dire, in alternativa, che lo *status* legale delle colonie non era mai stato definito. Oppure, ancora, si poteva sostenere l'esistenza di un codice informale di usi che regolava i rapporti e il governo delle colonie, un «informal empire»<sup>44</sup> fondato a sua volta sull'antica costituzione. La reazione allo *Stamp Act* mostra come i coloni si percepissero alla stregua di società civili in grado di dar vita a propri organi di governo e norme. Alcuni dei loro esponenti avevano fatto leva sull'idea di un'antica costituzione tacita, che lasciava libere le assemblee coloniali di entrare in relazione in via empirica con la Corona, un accordo poi disturbato dalle mire del Parlamento ad una maggiore sovranità. Il problema è che ciò postulava l'esistenza di due antiche costituzioni, una per il *realm* che comportava la sovranità del *King-in-Parliament*, ed una per l'*empire* (la cui esistenza era per giunta ignota agli abitanti del *realm*) in cui tale sovranità mancava<sup>45</sup>.

In ogni caso per il momento il problema americano esce dal centro degli interessi di Burke<sup>46</sup>, ed anche i suoi colleghi di schieramento sembrano assorbiti da altre priorità. Il parallelo tra colonie e *trading corporations* è rivelatore di come egli leggesse ancora gli eventi americani nella prospettiva britannica di chi non prestava orecchio ai sommovimenti interni delle colonie<sup>47</sup>. Una clamorosa riprova è data dall'assenza della questione americana nei *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770): completamente assorbito nella lotta con-

tro le torreggianti mostruosità del *double cabinet* e della *secret influence* – fossero essi giganti o mulini a vento – Burke dimentica quanto seri e potenzialmente pericolosi possano essere gli scontenti nelle provincie<sup>48</sup>. A dire il vero, è in buona compagnia, l'illusione che il problema coloniale sia ormai ridimensionato è abbastanza diffusa. In questo periodo la questione, quando compare negli interventi del politico irlandese, è sostanzialmente un fondale (uno dei tanti possibili) per la sua *pièce de résistance*: il governo in carica è inadeguato e deve lasciare il posto a uomini che sappiano amministrare il Paese con maggior equilibrio. Sembra mancare – come già ampiamente rilevato – una percezione di quanto fosse profondo lo scontento dei coloni per la violazione dei loro diritti costituzionali<sup>49</sup>.

I problemi americani dovevano trovare un'incidenza più immediata nella vita di Burke nella primavera 1771, quando la *General Assembly* di New York lo nominò suo agente coloniale: decisione singolare, in quanto di norma per questa posizione si preferiva qualcuno legato al governo in carica<sup>50</sup>. Nella scelta pesò l'influenza di James De Lancey, vicino a Rockingham ed esponente di una famiglia importate sulla scena politica nuovaiorchese, ma certo contò la fama che Burke si era già guadagnato oltreoceano – le riserve che gli storici possono nutrire sulla portata della sua dedizione alla causa delle libertà delle colonie non erano condivise dai diretti interessati<sup>51</sup>. Egli accettò l'incarico (che permetteva di migliorare una situazione finanziaria delicata specie dopo l'acquisto nel 1768 della prestigiosa proprietà di Beaconsfield) non senza qualche titubanza: un vincolo di questo tipo poteva sollevare dubbi sull'indipendenza della sua azione parlamentare, né si poteva

tralasciare un possibile contrasto tra la lealtà dovuta ai suoi committenti e quella legata alla sua posizione di parlamentare, anche se non si immaginava la futura *escalation* della crisi americana<sup>52</sup>. Occorre chiarire che l'agente rappresentava la sola assemblea legislativa, non l'intera colonia – la cui costituzione era stata descritta dal governatore di New York, William Tryon, come un modello in scala ridotta di quella britannica<sup>53</sup> – e che compiti principali di Burke erano tenere aggiornati i suoi committenti americani e portarne avanti le istanze (spesso assai concrete). Sino a che l'aggravarsi delle tensioni tra colonie e madrepatria non pose fine al suo ufficio non pare, invero, che egli ricavasse da tale esperienza una diversa dimensione della lettura di tale conflitto sul piano costituzionale. È sintomatico che si esprima in tale ambito quando viene ventilata la possibilità che gli agenti coloniali siano scelti sotto l'influenza dell'esecutivo centrale, vale a dire dai governatori delle colonie, e non più dalle assemblee. Si tratta di un problema evidentemente legato alla rappresentanza di tali organi, e pertanto propizio ad una ridefinizione dei rapporti tra madrepatria ed America: Burke esprime dei rilievi in tal senso, ma almeno in parte essi sono leggibili come una reazione a quello che vede come un predominio dell'esecutivo sul legislativo – non sembra azzardato leggerci la denuncia di un ulteriore canale di espressione dell'influenza della Corona, vera bestia nera dei Rockingham Whigs<sup>54</sup>. Per contro, egli non si sentì mai un agente *americano*, ma soltanto dell'assemblea che lo aveva scelto; né frequentò gli altri agenti coloniali, scelta che dimostra il suo scarso interesse non solo per un'azione coordinata (che oltre a esorbitare dal suo mandato poteva porlo in conflitto di

interessi col suo ruolo a Westminster), ma anche, semplicemente, per una potenziale occasione di confronto sui problemi americani<sup>55</sup>. Per quanto Burke svolgesse il suo incarico in modo coscienzioso, si può concordare col giudizio di chi ritiene che, tutto considerato, esso rappresentasse per lui un aspetto marginale della propria attività<sup>56</sup>.

## 2. «*A minority is always absurd*»<sup>57</sup>

Nel 1770 il governo guidato da Lord North aveva cercato di aggiustare il proprio orientamento, limitando il pacchetto dei dazi Townshend unicamente a quello sul the; però l'*East India Tea Export Act* del 1773, che in sostanza ne attribuiva alla Compagnia il monopolio, aveva esacerbato le colonie<sup>58</sup>: il *Boston Tea Party* ne era stata la spettacolare dimostrazione. L'episodio aveva determinato un irrigidirsi del governo verso le istanze americane, e nell'opinione generalmente diffusa all'interno del Paese e di Westminster ben più di un irrigidirsi. Vennero dapprima presi (primavera 1774) provvedimenti esemplari contro Boston e il Massachusetts<sup>59</sup>, anche nella speranza di rompere il fronte delle colonie individuando una sola di esse come oggetto di misure punitive: ipotesi che, come aveva previsto Burke<sup>60</sup>, si rivelò errata<sup>61</sup>. A fronte di tale dura reazione l'opposizione poteva superare gli imbarazzi che la notizia del comportamento eversivo dei coloni le aveva cagionato<sup>62</sup> e respingere i richiami all'unanimità del governo<sup>63</sup>: è in questo momento, proprio quando non mancano segnali intimidatori<sup>64</sup>, che emerge realmente la dedizione di Burke alla causa dei diritti delle colonie<sup>65</sup>. In realtà, mentre venivano varati

i provvedimenti punitivi, alcuni parlamentari indipendenti ritennero che essi andassero affiancati da gesti più concilianti: si spiega così la mozione di Rose Fuller (non nuovo a prendere le parti delle colonie) che il 19 aprile 1774 propose un comitato che vagliasse l'eventualità di cancellare proprio il dazio sul the. Fu l'occasione per il primo grande discorso "americano" di Burke, lo *Speech on American Taxation*<sup>66</sup>.

In esso egli invoca piuttosto un diverso approccio, che dei provvedimenti, confrontando la visuale ristretta del problema da parte del governo in carica, con quella più ampia, illuminata da storia ed esperienza (e per questo ripercorre accuratamente i precedenti in materia fiscale), che avevano avuto invece i Rockingham Whigs, che non avevano scelto una via di mezzo, ma difeso gli obiettivi fondamentali di entrambi gli schieramenti, senza compierne gli errori. Risuona l'idea di un approccio di tipo pratico, senza inseguire la natura astratta dei diritti in discussione: un profilo che corrisponde al sentire di Burke<sup>67</sup>, ma in questo caso allontanare la discussione dai diritti in sé poteva servire anche a mettere meno in imbarazzo il partito, incerto in questa fase sulla portata da dare alla loro definizione<sup>68</sup>. D'altro canto, la scelta dei ministri era censurata sul piano tanto dell'esperienza storica, quanto della prudenza/opportunità politica, per aver dato vita ad una spirale pericolosa inseguendo una speculazione ideologica intorno al diritto astratto di tassare le colonie<sup>69</sup>. Non era un'idea nuova, Burke già nel maggio 1770 aveva attaccato come dettata da un puntiglio autolesionista la scelta di mettere alla prova un diritto lasciato dormiente e introdurre i dazi Townshend: «It became a point to try a right»<sup>70</sup>. L'America va tenuta legata alla madrepatria dalle leggi

in materia di commercio, come è sempre stato fatto, e non dalle novità della tassazione. Se invece si ricavano provvedimenti da perniciose teorie intorno alla sovranità suprema, l'effetto sarà indurre i coloni a mettere in discussione quella sovranità, con esiti deleteri:

When you drive him hard, the boar will surely turn upon the hunters. If that sovereignty and their freedom cannot be reconciled, which will they take? They will cast your sovereignty in your face. No body will be argued into slavery<sup>71</sup>.

Burke, però, si muove anche sul piano della teoria costituzionale e offre<sup>72</sup> una riflessione sulla doppia natura del Parlamento, come legislativo della Gran Bretagna e, nel suo *imperial character*, come supervisore, senza annullarne alcuna, delle assemblee legislative inferiori: è questa *superintendance (sic)* che richiede l'illimitatezza dei poteri proclamata nel *Declaratory Act*. Ne discende, per lo specifico profilo della tassazione, che il Parlamento ha il potere di imporre tasse alle colonie, ma questo non è un potere ordinario, né da usare in prima battuta, bensì da riservare a situazioni eccezionali, per supplire all'inerzia delle colonie. L'esempio proposto è quello di una guerra in cui alcune colonie non sono disposte a versare ciò che devono per finanziarne i costi, convinte che tanto suppliranno le altre: questa aberrazione giustificerebbe una azione del Parlamento. Conclude Burke:

I consider the power of taxing in Parliament as an instrument of empire, and not as a means of supply<sup>73</sup>.

Può sembrare (e lo è, retrospettivamente) una fragile offerta quella imperniata sul ritorno all'accoppiata del 1766: affermazione del principio per cui non ci sono limiti

alla prerogativa di Westminster di imporre leggi, in qualsiasi campo, alle colonie e, di contro, astensione da parte della madre patria di usare di questo diritto quando il suo esercizio sarebbe politicamente irresponsabile e potrebbe portare al disastro<sup>74</sup>. Il mondo era cambiato e il ritorno ai *Navigation Acts* (spesso violati dagli americani, che ora iniziavano a contestarne i contenuti<sup>75</sup>) era impossibile, né Burke offriva soluzioni per finanziare la presenza militare inglese nelle province. Il lungo discorso ebbe una buona accoglienza<sup>76</sup>, ma non poteva indurre i Comuni a cambiare il proprio orientamento: la replica di Lord North, imperniata sull'idea che fare concessioni avrebbe portato ad ulteriori richieste, sino a far svanire tutta l'autorità imperiale, corrispondeva al sentire dell'aula e della Nazione, convinte che in America solo una minoranza fosse responsabile per gli attriti, e che una prova di forza sarebbe bastata a metterla a tacere. Nella peggiore delle ipotesi, una guerra si sarebbe conclusa presto, con una rapida vittoria. La sconfitta della minoranza fu pesante: 182 a 49. Se l'esito immediato fu sconfortante, è plausibile che Burke avesse in mente un pubblico più ampio, come fa supporre la decisione di pubblicare il discorso<sup>77</sup>.


In una progressione inarrestabile, si mise mano ad un pacchetto di ulteriori atti, bollati oltreoceano come *Intolerable Acts*: se l'etichetta è accettabile per *Administration of Justice Act* e *Quartering Act*, decisamente fuori luogo appare per il *Quebec Act*, che costituisce uno dei risultati più brillanti del lungo governo North, una soluzione equilibrata per la situazione potenzialmente esplosiva di una colonia in cui una stragrande maggioranza di cattolici francofoni doveva coesistere con una minoranza di

britannici freschi dalla vittoria nella guerra contro i francesi. Nondimeno, anche sul *Quebec Act* potevano appuntarsi non solo gli strali di chi gridava al "papismo", ma, con maggiore plausibilità, quelli di chi contestava che quella legge aveva rivisto anche i confini tra il Québec e le altre colonie (segnatamente quella di New York) a favore del primo, decisione interpretata come una punizione per chi aveva cercato di far valere i propri diritti costituzionali. Burke – che durante il dibattito ai Comuni aveva protestato contro la caduta della clausola, originariamente annunciata, che prevedeva un'assemblea legislativa per la nuova provincia<sup>78</sup> – ne scrisse ai suoi referenti deprecando le innovazioni apportate e non mancando (pur con qualche cautela) di ventilare l'ipotesi che l'amministrazione avesse cercato di ampliare i confini laddove (il Canada, territorio conquistato) la prerogativa sovrana poteva estendersi più ampiamente, e di conseguenza poteva farlo anche l'autorità ministeriale<sup>79</sup>. Ulteriori provvedimenti, frattanto, limitavano il commercio e la pesca nelle colonie, norme che suscitarono l'indignazione di Burke. Nel suo intervento ai Comuni, il 6 marzo, la foga lo portò a censurare come «blackest traitors» i parlamentari che avessero approvato il progetto di legge, difendendo addirittura, malgrado i richiami all'ordine dello Speaker, il proprio diritto ad esprimersi in termini così drastici<sup>80</sup>; scrivendo a Richard Champion egli arriva vicino all'apostasia dalla sua fede nel *Declaratory Act*:

I have been a strenuous advocate for the superiority of this Country – but I confess I grow less Zealous when I see the use which is made of it<sup>81</sup>.

Il 19 aprile 1755 Burke pronunciava il suo secondo grande discorso "americano",

lo *Speech on Conciliation with America*. Rispetto al discorso sulla tassazione il salto di qualità è evidente: quello era stato un'eloquente razionalizzazione della politica del governo Rockingham e un attacco a quello in carica; questo era frutto di un'accurata ricerca nella storia e nella società coloniale<sup>82</sup> e forniva principi e proposte (incorporate nelle risoluzioni in coda al discorso) su cui ricostruire un impero in armonia<sup>83</sup>. *Conciliazione* è la parola chiave, che prende il posto del problema della sovranità e ha l'effetto di portare a una difesa della causa americana. Nel discorso, poi dato alle stampe, Burke perora il ritorno dell'antica fiducia tra madrepatria e colonie, unica via di uscita dal tragico stallo cui si è giunti. Lasciando da parte ogni discussione su cosa fosse o meno giuridicamente possibile<sup>84</sup>, egli cerca (vanamente) di convincere i suoi interlocutori che non è possibile piegare i coloni con la forza<sup>85</sup>: non si poteva perseguire penalmente una Nazione, e gli americani erano imbevuti di un ideale di libertà vivo nelle radici etniche e rafforzato tanto dal carattere della loro religiosità quanto dagli studi giuridici<sup>86</sup>. È tenendo presente questi presupposti che va letta l'idea di impero elaborata da Burke, un aggregato di molti stati sotto un'autorità comune<sup>87</sup>. All'interno ci saranno dei privilegi per le singole realtà: la linea di demarcazione tra privilegi e potere sovrano può essere fragile, e dar vita a contenziosi su cui, inevitabilmente, come autorità suprema, sarà il Parlamento a doversi pronunciare. Sarebbe però temerario che il potere sovrano ritenesse, ogni volta che si invoca contro di esso uno dei privilegi, che è la sua autorità ad essere contestata e di conseguenza dichiarasse le province come ribelli – in questo modo anch'esse finirebbero per non far



*Proteste dei coloni americani contro lo Stamp act, stampa ad opera di Benjamin Andrews, 1912*

più distinzioni («Will it not teach them that the Government, against which a claim of Liberty is tantamount to high-treason, is a Government to which submission is equivalent to slavery?») e inevitabilmente sceglierebbero la libertà. Ma – e il colpo d'ala è sublime – proprio in virtù di questo amore per la libertà l'impero può tenere avvinte a sé le province, perché di questo bene la costituzione britannica ha il monopolio<sup>88</sup>. Assecondando le colonie si riconquisterà la loro fiducia e così l'impero britannico potrà reggersi, come vero fattore unificante, sullo spirito della costituzione e sui princi-

pi di libertà: è a tali fini che il Parlamento deve esercitare la sua autorità. Sul piano dei provvedimenti concreti, poi, Burke propone di cancellare i tributi imposti ai coloni, a partire da quello sul the, così come gli *Intolerable Acts* (ma non il *Quebec Act*), confidando che a quel punto le leggi sul commercio riprenderanno a sortire i propri benefici effetti. In materia tributaria la competenza va affidata alle assemblee legislative delle colonie, che acquistano così un rilievo inedito: è l'unica strada, argomenta citando con dovizia precedenti storici (Irlanda, Galles, le contee palatine di Chester e Durham), perché l'idea di una rappresentanza "virtuale" non regge, mentre quella di inviare MP coloniali a Westminster non è percorribile. Burke è accurato nel fondare le sue proposte sui precedenti dello stesso Parlamento<sup>89</sup> e, dopo aver dichiarato che «it hath been found by experience» che la concessione di finanziamenti da parte delle colonie è molto più efficiente di quella sancita a Londra, e poi raccolta oltre Atlantico, si chiede provocatoriamente: meglio affidarsi ad un'esperienza favorevole, o a una perniciosa teoria?<sup>90</sup> Nulla da fare: i Comuni bocciano le proposte. Uniche consolazioni sarebbero rimasti il plauso comunque giunto da tanti fronti e l'aver risposto all'impellente appello della propria coscienza<sup>91</sup>.

Da notare che anche questo appello vibrante non vedeva il disconoscimento del *Declaratory Act*, ancorché ormai si trattasse di un fardello non più sopportabile per ogni ipotesi di trattativa con le colonie e malgrado già le proposte di Chatham nel suo intervento del primo febbraio fossero andate molto oltre, tra l'altro riconoscendo la legittimità del Congresso di Filadelfia<sup>92</sup>. Inevitabilmente Burke si trovò in imbarazzo quando il 15 maggio dovette presentare

ai Comuni la petizione (detta, però, *Remonstrance*) dell'assemblea legislativa di New York, che, pur adottando un tono accomodante e rappresentando una mano tesa, non risparmiava critiche a quel provvedimento: fu dichiarata inammissibile<sup>93</sup>. Rinunciare al *Declaratory Act* continuava a sembrargli impossibile, come emerge, in agosto, dai commenti all'estrema offerta del Congresso, attraverso la c.d. *Olive Branch Petition*, dopo che il sangue aveva già iniziato a scorrere<sup>94</sup>: eppure in quel momento la posizione dei Rockingham Whigs, secondo cui il *Declaratory Act* non era un ostacolo a ristabilire l'armonia con le colonie, non era (più) difendibile.

La nuova tappa del pensiero americano di Burke è il discorso del 16 novembre 1775, che aveva suscitato vivaci aspettative, ma restò inedito<sup>95</sup>; stavolta lo accompagnava un'autentica proposta di legge. Egli è consapevole che lo spazio per le possibilità di una pace si riduce sempre più, scettico sulle possibilità di vincere la guerra, forse disilluso. Dopo aver cercato di rimuovere dal terreno una pregiudiziale pesante (le colonie, afferma, non desiderano l'indipendenza), batte nuovamente sulla necessità di ripristinare la confidenza tra madrepatria e colonie: ancora una volta l'origine della crisi è individuata nella questione della tassazione<sup>96</sup>. Se la sovranità non è un'unità astratta, ma un'idea complessa e in grado di infinite modificazioni, la tassazione è sì attributo del potere supremo, ma non ne discende che debba risiedere in ciascuno dei poteri particolari di una società. Più che il concetto, è l'esempio inglese ad essere illuminante: così come il potere della borsa non è nelle mani del sovrano (senza che ciò ne sviscisi i poteri costituzionalmente garantiti), alla stessa stregua il Parlamento

può trasferire altrove (scil. nelle assemblee legislative delle province) questo potere per quanto riguarda le colonie. Non aveva forse agito così Edoardo I, benché in difesa del diritto indefettibile del sovrano di tassare il proprio popolo fossero stati avanzati argomenti del tutto simili a quelli citati ora dal Parlamento contro le colonie?<sup>97</sup> E al fine di assicurare i coloni contro tassazioni surrettizie, la proposta di legge prevede che in caso il Parlamento adotti nuove disposizioni in materia di regolazione del commercio, i proventi dei relativi dazi saranno messi a disposizione delle assemblee coloniali come se fossero stati raccolti in base a norme approvate da queste ultime<sup>98</sup>. La proposta contiene anche (oltre all'abrogazione delle consuete norme ostili alle province) due novità significative. La prima, scelta obbligata, è l'amnistia per i reati già commessi nella "ribellione". La seconda è l'accettazione di una rappresentanza unitaria per le colonie. Burke non approva né riconosce il *Continental Congress* che le colonie ribelli avevano creato per coordinare la propria azione politica e militare; ammette però la necessità delle province di agire con mutuo consenso, dando vita ad un'assemblea coloniale per cui è senz'altro previsto il principio di maggioranza. Tale organo è comunque configurato come subalterno al potere d'impulso della madrepatria<sup>99</sup>, ma la sua sola presenza segna un nuovo livello di articolazione dell'impero (e, implicitamente, della sovranità). Per contro, Il *Declaratory Act*<sup>100</sup> è ancora mantenuto, perché abrogarlo vorrebbe dire negare il potere legislativo del Parlamento con la stessa ampiezza con cui lo si era affermato. Il tempo, in realtà, si stava ormai esaurendo: se anche le proposte fossero state potenzialmente appetibili per i coloni (ma gli

indizi depongono in senso contrario), esse non avrebbero avuto modo di essere portate alla loro attenzione. I Comuni respingono di nuovo l'iniziativa di Burke, anche se i 105 voti (contro 210) raccolti dalla minoranza ne rappresentano il miglior risultato sino a quel momento<sup>101</sup>.

### 3. Intuizioni di prospettive nuove

Il periodo successivo vede un certo scorcamento tra le fila dei Rockingham Whigs, né alto è il morale di Burke, che ne è – se non altro – la voce più squillante<sup>102</sup>. *Vox clamantis in deserto*, però, ormai: per il partito sono anni cupi, il marchese non sembra in grado di imprimere una svolta, gli stessi numeri alla Camera dei Comuni minacciano di condannare all'irrilevanza (le elezioni del 1774 non avevano certo aiutato la minoranza, e la vittoria di Burke in un collegio prestigioso quanto Bristol rischiava di essere uno splendido fiore all'occhiello su un abito di società un po' liso). La corrispondenza svela lo sconforto di Burke: a O'Hara il 7 gennaio 1776 scrive che, quale che sia l'esito della guerra, quel popolo è perduto; ad un altro amico personale, Richard Shackleton, l'11 agosto esprime a chiare lettere il vicolo cieco in cui si trova il suo cuore:

I do not know how to wish success to those whose Victory is to separate from us a large and noble part of our Empire. Still less do I wish success to injustice, oppression and absurdity<sup>103</sup>.

Nel frattempo la Dichiarazione di Indipendenza ha allargato ulteriormente il divario. A Londra, Rockingham e i suoi vagliano una mossa decisa: la secessione. L'esecuzione di questo progetto, però, è

frammentaria<sup>104</sup>, gli esiti politici incerti. Per Burke, che cerca di attenersi, la situazione è ancor più delicata proprio perché egli rappresenta Bristol, un collegio dal cospicuo elettorato. Aver rinunciato ad una circoscrizione controllabile dal suo patrono per conquistarsi il proprio seggio in campo aperto era stato un notevole successo, ma ora chiedeva uno scotto: in una città di tale importanza, gli elettori si aspettavano dal proprio MP in primo luogo un interesse concreto per le esigenze del territorio e l'assenza dai Comuni rischiava di fare una cattiva impressione. È anche per questo che Burke propone a Rockingham, nella sua lettera del 6 gennaio 1777, di manifestare le ragioni della propria secessione dall'aula di Westminster<sup>105</sup>. La lettera pare individuare uno spazio per i Rockingham Whigs, in un momento in cui la situazione sul campo sembra ancora equilibrata. Al documento sono allegati due indirizzi, poi rimasti inutilizzati, uno rivolto al sovrano, in cui si argomentano le ragioni della decisa opposizione alle scelte di Lord North e dei suoi ministri, l'altro, invece, ai coloni americani, in un'estrema proposta di mediazione<sup>106</sup>. In parte, a dire il vero, resta una dimensione britannocentrica: nell'*Address to the King* l'idea di un perdurante controllo militare sulle istituzioni coloniali sembra aborrita soprattutto per la portata "diseducativa" che essa avrebbe per le ingenti forze armate necessarie per realizzarla con successo, forze che, una volta rientrate in patria, diverrebbero facile strumento per instaurare un governo autoritario<sup>107</sup>. Era l'ossessione Country di vecchia data contro gli eserciti stabili («No standing armies!») che faceva una delle sue ultime comparse sulla sponda europea dell'Atlantico<sup>108</sup>. Se torna una costante del pensiero di Burke,

quella della necessità di adattare lo spirito della costituzione alle circostanze concrete<sup>109</sup>, un elemento di novità, sviluppato soprattutto nell'*Address to the Colonists*, è invece la considerazione ben più alta data alle carte coloniali. Cessano di essere derubricate ad atti sindacabili in via giudiziaria, e vedono anzi riconosciuto il proprio valore tanto da non essere modificabili se non attraverso il consenso dei coloni stessi<sup>110</sup>. Implicitamente, le *charters* trovano un riconoscimento costituzionale che ne fa una categoria a parte, intangibile dagli *statutes* parlamentari, e ad essi in qualche modo superiori, almeno nella misura in cui la loro modifica richiede una procedura speciale. Benché Burke specificasse che solo restando sotto la bandiera britannica i coloni avrebbero potuto godere simili libertà costituzionali<sup>111</sup>, questo passo significava dare l'addio a ogni altra forma di rappresentanza e compiere un passo deciso verso il superamento del *Declaratory Act*.

Ma tutto ciò conta poco: se mai le idee di Burke e dei Rockingham Whigs hanno avuto modo di incidere sul futuro dei rapporti tra Gran Bretagna e America, ormai è tardi. Giorgio III l'aveva detto già nel novembre 1774: ora che tuonano i cannoni, il confronto non potrà che avere due esiti, la sottomissione delle colonie o la loro indipendenza. Il senso di isolamento dell'opposizione è forte. La questione costituzionale americana si staglia però, imponente, un'ultima volta sull'orizzonte di Edmund Burke nella lettera agli sceriffi di Bristol, del 3 aprile 1777. È uno scritto ispirato da motivi occasionali: difendersi dalle critiche che la secessione dei Rockingham aveva suscitato nel suo collegio<sup>112</sup>, rispondere alla pubblicazione di Richard Price, *Observations on the Nature of Civil Liberty*, in cui le scelte fatte dal partito nel 1766

erano vivacemente attaccate. È un segno del destino: dodici anni dopo, sarà proprio una presa di posizione di Price ad innescare la miccia di *Reflections on the Revolution in France*<sup>113</sup>. La visione di Burke, però, si allarga al di là di queste contingenze e si leva in un accorato appello contro l'insensatezza del conflitto in atto, un conflitto che neanche la vittoria militare giustificherà: «You will never see any revenue from America», anche perché le risorse dragate dalle colonie non sarebbero sufficienti neanche a pagare le truppe necessarie a mantenerle in stato di soggezione<sup>114</sup>. La Dichiarazione di Indipendenza è scusata con gli errori del governo britannico, che ha spinto i coloni, respingendone gli appelli, a contare solo su se stessi: «Despairing of us, they trusted in themselves»<sup>115</sup>, dove il termine *trust* non è certo scelto a caso. Quanto alla sovranità, in primo luogo Burke rivendica la sua fede in quella della madrepatria<sup>116</sup>, pur non avendone mai voluto cercare i fondamenti in teorie astratte. Piuttosto, stante il fatto di non avere trovato limiti all'autorità legislativa del Parlamento né originari né introdotti successivamente, e il fatto di escludere che si possa pensare di trovarne per arzigogoli metafisici, egli deduce che tale autorità possa essere preservata solo frenandosi essa stessa nel suo esercizio<sup>117</sup>. Burke proclama ormai che non solo la tassazione, ma nessuna parte del potere legislativo può essere esercitata senza tener conto della generale opinione dei governati, che è «the vehicle, and organ of legislative omnipotence»<sup>118</sup>. Siamo evidentemente ad una soglia nuova del pensiero di Burke, e non attenua questo elemento il fatto che egli richiami (come già fatto in precedenza), altri «sleeping rights», corrispondenti a poteri che non vengono usati, ma che rimangono per si-

tuazioni estreme, come il *negative voice* del sovrano<sup>119</sup>, ovvero il diniego dell'assenso ad un progetto di legge approvato dalle Camere, di cui ipotizza l'uso se necessario per salvare la costituzione. Questa prerogativa della Corona era quiescente dal 1708, ma tutt'altro che morta (e Giorgio III ne era ben convinto!): è illuminante circa il peso che Burke dava all'esercizio della sovranità assoluta del Parlamento sulle colonie il fatto che un politico come lui, per nulla incline ad indulgere nel favorire il ruolo del sovrano nella realtà istituzionale del tempo (ed anzi attento, a volte in modo paranoico, ad evidenziarne i possibili abusi), le parificasse uno degli strumenti più delicati della prerogativa regia.

Si può dire che il pensatore irlandese è finalmente pronto ad abbattere il totem del *Declaratory Act*? Esplicitamente no, in verità, ma questa rinuncia non può non venire alla mente quando egli si dice pronto, per salvare un intero corpo, all'amputazione di un arto: «Anything rather than a fruitless, hopeless, unnatural civil war»<sup>120</sup>. Forse a spingerlo è l'acuirsi della sensazione che in gioco ci siano in realtà le libertà inglesi: la loro sconfitta in America poteva determinare la fine anche in patria. Nell'*Address* al re aveva scritto «you cannot have different rights and a different security in different parts of your Dominions», ora enuncia il pericolo in termini ancora più netti: «Liberty is in danger of being made unpopular to Englishmen», anche perché l'indurirsi dell'opinione pubblica in madrepatria suscita sgomento<sup>121</sup>.

È il canto del cigno delle "lezioni americane" di Burke<sup>122</sup>. La sconfitta di Saratoga (la cui notizia giunse ai primi di dicembre 1777) rese ancor più delicata la posizione dell'opposizione, perché l'entrata in guer-

ra prima della Francia e poi della Spagna contro la Gran Bretagna trasformò la guerra coloniale in un conflitto contro nemici tradizionali, costringendo la minoranza alla goffa posizione di opporsi alla guerra in America, ma non altrove<sup>123</sup>. Burke e il partito si orienteranno presto verso la necessità di riconoscere l'indipendenza, malgrado la resistenza accanita di Giorgio III<sup>124</sup>. È una linea che Burke esprime già il 10 aprile 1778, nella discussione ai Comuni sui poteri dei commissari inviati a trattare: egli invitava a prender atto dell'esito, ormai inevitabile, del conflitto e fare degli americani, con la legge, vale a dire di quello che essi si erano irreversibilmente già resi da soli con la forza delle armi: un popolo libero<sup>125</sup>. Con questo, ormai il punto di non ritorno è stato toccato. Si potrebbero registrare altre prese di posizione di Burke sulla questione americana, ma è fortissima la sensazione che ormai il problema non gli apparisse più degno di un'autentica riflessione. Nel 1780 Burke torna a Bristol, dove non era praticamente mai ricomparso durante il suo mandato, per cercare la rielezione. Prevedibilmente, fallisce: non ha risposto alle aspettative dei suoi elettori, mancando forse più nell'approccio e nelle pubbliche relazioni che nella dedizione nel perseguire gli interessi cittadini. Tiene un buon discorso: è volto principalmente a giustificare il suo operato, ma indirizzato ad un auditorio in gran parte amico non potrà incidere sull'esito del voto<sup>126</sup>. Sorprende la sua presa di posizione sull'America: egli dichiara infatti di non sapere nulla al riguardo, e di non avere nemmeno conoscenze tra gli americani<sup>127</sup>. Se non si tratta di una frase ad effetto<sup>128</sup>, è certamente indicativa di quanto poco, ormai, contasse il Nuovo Mondo nell'orizzonte mentale di Burke.

È difficile leggere con chiarezza la concezione dei rapporti tra impero e periferia sottesa ai tre discorsi di Burke del 1774-75: da una parte si riscontra una viscosità del problema della tassazione, quando pure gli eventi stanno portando il confronto tra madrepatria e colonie ad una drastica resa dei conti sui rispettivi diritti costituzionali<sup>129</sup>; dall'altra, si possono rilevare indizi di un'evoluzione verso un'idea più complessa, una nozione di sovranità divisa ben più sofisticata di quella espressa dal *Declaratory Act*, pur difeso. Il linguaggio talora oscuro non aiuta: da un canto, Burke appare disposto a riconoscere alle colonie ampio autogoverno e a suggerire al Parlamento di limitare la propria autorità sovrana; dall'altro, egli continua a vedere in esso quell'autorità necessaria a promuovere gli interessi commerciali dell'impero britannico e a giudicare le controversie tra le sue componenti<sup>130</sup>. Non va dimenticato, poi, che le soluzioni proposte da Burke appaiono ormai in ritardo rispetto all'evoluzione dello scenario. Nella sua produzione successiva, come ha osservato Stanlis<sup>131</sup>, l'idea di sovranità sembra articolarsi in termini più plastici, pronta a tradursi in varie forme, a seconda dell'indole di chi deve essere governato così come delle circostanze; al contrario, la posizione del sovrano e dei ministri era stata molto rigida, espressione di una visione della sovranità imperiale, senza spazio di compromesso, statica. Sicuramente il rilievo è fondato, ma il dubbio che resta è sino a che punto – nel forse indistricabile intreccio tra prudenza politica e slancio istintivo e generoso verso i coloni che vogliono far valere i propri diritti di inglesi che hanno nel proprio patrimonio genetico la libertà – questa idea di sovranità plastica avesse un nucleo stabile, al di là dell'idea di doversi

adattare, nel suo esercizio, alle circostanze. Se l'ipotesi che Burke propugnasse un'anticipazione del Commonwealth appare azzardata (contro giocava la sua idiosincrasia nei confronti del *patronage* della Corona, che gli rendeva impossibile riconoscere che l'unione potesse avvenire solo per il tramite del monarca costituzionale<sup>132</sup>), è difficile negare che il concetto di sovranità ricostruibile da queste ultime posizioni sulla questione americana sia caratterizzato da una maggiore elasticità. È tuttavia possibile che mosse come la proposta, nel dibattito parlamentare del dicembre 1778, di invocare una trattativa con le colonie su base federale<sup>133</sup> rispondessero anche al desiderio di salvare una qualche forma di unità all'interno dell'impero.

Il Burke vicino ai rivoluzionari americani (anche se parlerà sempre – ed è indicativo<sup>134</sup> – di *American War*, non di *American Revolution*) pochi anni dopo sarebbe divenuto il fustigatore della Rivoluzione Francese. Non è il caso di soffermarsi sulle accuse di incoerenza (se non peggio) che non gli furono risparmiate in vita, ed anche successivamente. Con eleganza e gusto del paradosso J.C.D. Clark ha sovrapposto gli snodi chiave di *Reflections on the Revolution in France* allo stato del conflitto tra madrepatria e colonie nel 1777: l'esito è plausibile in modo inquietante<sup>135</sup>. Ma ciò che più conta, ovviamente, non è un libro che Burke non scrisse mai, quanto il fatto che egli abbia trovato giustificabile in America ciò che non avrebbe accettato anni dopo in Francia. Pur con dei distinguo, quello che accadeva oltre Atlantico non solo si inseriva sostanzialmente nella tradizione inglese, ma rappresentava anche una tappa coerente con lo svelarsi nella Storia della costituzione – aveva, almeno, le radici saldamente

piantate nell'*ancient constitution*, mentre gli eventi d'oltre Manica corrispondevano ad una pericolosa ragione astratta, non ad una ragione storica. Quando, nel novembre 1781, con la notizia della resa di Cornwallis, la sconfitta nella Guerra d'Indipendenza apparve certa, Burke poté rimproverare amaro ai suoi colleghi della Camera dei Comuni «We did all this because we had a right to do it: that was exactly the fact»<sup>136</sup>. Ed in fondo è coerente con la struttura della costituzione britannica, che si evolve per fatti concludenti, che la definizione dei limiti della sovranità parlamentare all'interno dell'impero abbia trovato soluzione non in affermazioni di principio ma nel modo in cui, stavolta, non era stata trovata una compensazione all'interno degli equilibri costituzionali: il conflitto tra il diritto e il suo esercizio si era rivelato irrisolvibile. L'esito, in ultima istanza, non fu però l'implosione del sistema, che pure Burke aveva paventato. La secessione delle colonie fu certo un trauma, una lacerazione profonda, ma non mise a rischio gli equilibri costituzionali della Gran Bretagna. Né lo fecero la caduta del governo North, e la conseguente frattura tra ministri e Corona che avrebbe portato agli eventi drammatici della *Coalition Crisis*, e poi all'aprirsi del lungo governo di William Pitt the Younger. Nel giro di pochi anni, gli equilibri sarebbero stati ritrovati: pur avendo pagato il conto salato di essere stato costretto ad espellere quel corpo estraneo che erano divenute le colonie americane, l'organismo della costituzione britannica godeva ancora di formidabili capacità di ripresa. Sia pure in modo drastico, quello che Burke nel 1768 aveva presentato come «a business somewhat delicate»<sup>137</sup> aveva trovato una soluzione.

\* Sono state usate le seguenti abbreviazioni:

*Cavendish Debates* = Sir Henry Cavendish's *Debates of the House of Commons, during the Thirteenth Parliament of Great Britain, Commonly Called The Unreported Parliament* [...] Drawn up from the original manuscripts, by J. Wright, I-II, London, Longman *et al.*, 1841-1842;

*Correspondence* = *The Correspondence of Edmund Burke*. Editor: Thomas W. Copeland. Associate Editor: John A. Woods, I-X, Cambridge / Chicago, Cambridge University Press / The University of Chicago Press, 1958-1978;

*PH* = Cobbett's *Parliamentary History of England. From the Norman Conquest, in 1066, to the Year 1803. From which last-mentioned epoch it is continued downwards in the work entitled, "Cobbett's Parliamentary Debates"*, I-XXXVI, London, Hansard *et al.*, 1806-1820;

*W&S* = *The Writings and Speeches of Edmund Burke*. General Editor: Paul Langford. Associate Editor: P.J. Marshall. Textual Editor: William B. Todd, I-IX, Oxford, Clarendon Press, 1981-2000.

<sup>1</sup> «The notion that the opponents of George III were also the proponents of American liberty is one of the most enduring articles of faith promulgated by Whig historians of the nineteenth century in their portrayal of the eighteenth. Though the surrounding mythology lies largely in ruins, this element remains to a considerable extent intact» (P. Langford, *The Rockingham Whigs and America, 1767-1773*, in *Statesmen, Scholars and Merchants. Essays in Eighteenth-Century History Presented to Dame Lucy Sutherland*, edited by A. Whiteman, J.S. Bromley and P.G.M. Dickson, Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 135).

<sup>2</sup> Per una lettura equilibrata dei diversi punti di vista storiografici sulla posizione di Burke nei confronti della questione americana, nonché della sua consapevolezza delle contraddizioni nella pro-

pria posizione e del suo sforzo per superarle, cfr. H.T. Dickinson, *Burke and the American Crisis*, in *The Cambridge Companion to Edmund Burke*, edited by D. Dwan, C.J. Insole, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 156-167. Valorizza in particolare modo gli ultimi interventi di Burke su queste tematiche P.J. Stanlis, *Edmund Burke and British Views of the American Revolution: A Conflict over Rights of Sovereignty*, in *Edmund Burke: His Life and Legacy*, editor I. Crowe, Dublin, Four Courts Press, 1997, pp. 24-38.

<sup>3</sup> Sulla visione dei Rockingham Whigs come partito, al di là dei distinguo che pure possono essere fatti su come si configuravano teorie e tecniche intorno ai partiti in questo momento storico, resta fondamentale F. O'Gorman, *The Rise of Party in England. The Rockingham Whigs 1760-82*, London, Allen & Unwin, 1975.

<sup>4</sup> *Correspondence*, I, p. 123, 10.VIII. 1757, lettera a Richard Shackleton.

<sup>5</sup> Sul ruolo di Edmund Burke nella redazione del testo, cfr. F.P. Lock, *Edmund Burke*, 2 voll., Oxford, Clarendon Press, 1998-2006, vol. I, pp. 127-130 e I. Crowe, *Patriotism and Public Spirit: Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-Eighteenth-century Britain*, Stanford, Stanford University Press, 2012, p. 178.

<sup>6</sup> *W&S*, I, p. 325. Vi vede un preannuncio delle tesi espresse nello *Speech on Conciliation with America* J.G.A. Pocock, *Burke and the Ancient Constitution – A Problem in the History of Ideas*, in «*Historical Journal*», n. 3, 1960, pp. 125-143, p. 139 (ora in *Id.*, *Politics, Language, and Time. Essays on Political Thought and History*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1989, pp. 202-232). La datazione dell'*Essay* oscilla tra 1757 e 1760.

<sup>7</sup> *Correspondence*, I, p. 229. Cfr. anche O'Gorman, *The Rise* cit., pp. 143-145.

<sup>8</sup> C.B. Cone, *Burke and the Nature of*

*Politics*, 2 voll., s.l. (ma Lexington), The University of Kentucky Press, 1957-1964, vol. I: *The Age of the American Revolution*, pp. 83-85.

<sup>9</sup> Lock, *Edmund Burke*, cit., vol. I, pp. 215-217.

<sup>10</sup> «All I hoped was to plunge in, and get off the first horrors» (*Correspondence*, I, p. 233).

<sup>11</sup> L'idea che per la gestione delle colonie l'alternativa fosse tra commercio e tasse, e che se si riusciva ad ottenere abbastanza dal primo era inutile insistere sulle seconde, era già stata lucidamente delineata da Sir Robert Walpole (T. Draper, *A Struggle for Power: The American Revolution*, London, Abacus, 1996, pp. 96-99).

<sup>12</sup> Si ricorda (ivi, p. 238) come tali parole fossero evidenziate, nell'atto, anche dal punto di vista grafico.

<sup>13</sup> *W&S*, II, p. 50.

<sup>14</sup> Secondo Grafton senza *Declaratory Act* non sarebbe stato possibile abrogare lo *Stamp Act*, punto di vista condiviso in una lettera di ringraziamento di 28 mercanti al Primo Ministro (Cone, *Burke and the Nature* cit., vol. I, p. 90). Il dibattito aveva visto un duro scontro tra le posizioni di Pitt (che attaccava in toni vibranti una tassazione decisa in mancanza di rappresentanza, mentre riconosceva al Parlamento il diritto di legiferare in tutte le altre materie) e Grenville (che rivendicava un supremo potere legislativo non soggetto a limiti). Il governo, con la sua scelta, rassicurava Grenville (il *Declaratory Act*, infatti, affermava l'autorità del Parlamento di legiferare), ma evitava di richiamare espressamente la questione della tassazione, cercando di non esacerbare Pitt, che comunque incassava l'abrogazione dello *Stamp Act*. Sul punto, cfr. ivi, vol. I, pp. 88-93.

<sup>15</sup> Anche se, nota O'Gorman (*The Rise* cit., pp. 136 ss.), erano arrivati alla convinzione che lo *Stamp Act* andasse cancellato più per la pragmatica considerazione che si

trattasse di norme impossibili da applicare, che per una simpatia verso le posizioni dei coloni.

- <sup>16</sup> Dickinson, *Burke and the American Crisis*, cit., p. 159.
- <sup>17</sup> J.C.D. Clark, *Edmund Burke's Reflections on the Revolution in America (1777). Or, How did the American Revolution Relate to the French*, in *An Imaginative Whig: Reassessing the Life and Thought of Edmund Burke*, edited with an Introduction by I. Crowe, Columbia and London, University of Missouri Press, 2005, pp. 71-92.
- <sup>18</sup> *W&S*, II, p. 54.
- <sup>19</sup> Eppure c'erano state pressioni perché si assumesse la stessa posizione adottata contro lo *Stamp Act*: così il duca di Newcastle nel settembre 1768 scrisse al marchese che sperava che tutti gli amici si attenessero agli stessi principi («It is the same question»), in termini simili si espresse Richmond il 12 dicembre e ancora James De Lancey, il 4 febbraio scrisse «I flatter myself with hopes that the repealers of the Stamp Act will again befriend the colonies» (Langford, *The Rockingham Whigs* cit., pp. 136-137).
- <sup>20</sup> Le esportazioni britanniche ebbero una flessione nel 1768, poi seguita però da una forte crescita che raggiunse il massimo nel 1771 (il doppio della media del 1763-66): C.C. O'Brien, *The Great Melody: A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke*, London, Sinclair-Stevenson, 1992, p. 126.
- <sup>21</sup> 8 novembre 1768 (*W&S*, II, pp. 96-97).
- <sup>22</sup> In tal senso milita la considerazione che un'affermazione simile, se clamorosamente lontana dalla realtà, costituiva un suicidio politico, perché l'incongruenza sarebbe subito stata rilevata dai suoi avversari (reazione di cui non c'è traccia nei tanti interventi successivi riportati in *Cavendish Debates*, I, pp. 40-46). Una prova a sostegno delle affermazioni di Burke è la minuta in ivi, II,

pp. 61-64, anche se l'editore Langford avanza riserve sul fatto che il discorso sia stato realmente pronunciato.

- <sup>23</sup> Cfr. Clark, *Edmund Burke's Reflections* cit., pp. 79-81, R.J.S. Hoffman, *Edmund Burke, New York Agent with His Letters to the New York Assembly and Intimate Correspondence with Charles O'Hara 1761-1776*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1956, pp. 51-52, che osserva (ivi, nt. 73) che è significativo che l'*Annual Register* del 1767 non tratti dei dazi. Molto scettico è anche Langford, *The Rockingham Whigs* cit., p. 138. Per una diversa prospettiva, cfr. O'Brien, *The Great Melody* cit., pp. 120-125, ove si rivendica a Burke un coinvolgimento decisamente più forte nella questione americana anche in questo periodo, e in specifico sul problema dei dazi Townshend.
- <sup>24</sup> Per Edmund Burke cfr. *W&S*, II, pp. 231-232; Langford (ivi, p. 231) parla di «somewhat cryptic and equivocal remarks»; fumoso sino a risultare irritante è il discorso di William in *Cavendish Debates*, I, p. 397.
- <sup>25</sup> Langford, *The Rockingham Whigs*, cit., pp. 138-139.
- <sup>26</sup> Ivi, p. 140-142.
- <sup>27</sup> Il concetto di rappresentanza virtuale, elaborato per il consistente quantitativo di non elettori in Gran Bretagna, implicava che essi fossero comunque rappresentati dai parlamentari, che agivano per far valere degli interessi generali, che inevitabilmente rispecchiavano anche quello dei non elettori; questi ultimi avevano comunque modo di esercitare la propria influenza, o far valere le proprie esigenze, in via indiretta. Fu la sua applicazione alle colonie a suscitare sempre più critiche, a partire da quelle di Pitt: cfr. J.P. Reid, *The Concept of Representation in the Age of the American Revolution*, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1989, pp. 53-62.
- <sup>28</sup> *The Present State of the Nation: Par-*

*ticularly with Respect to Its Trade, Finances, &c.* apparve anonimo il 19 ottobre 1768 e mise in fila tre edizioni nel giro di un mese. Per quanto Rockingham non credesse alla propaganda a mezzo stampa, fu convinto ad agire: una confutazione del pamphlet fu annunciata già il 31 ottobre, e il compito affidato a Burke (Lock, *Edmund Burke*, cit., vol. I, pp. 260-264). L'uscita delle *Observations on a Late Publication, Entitled 'The Present State of the Nation'* (*W&S*, II, pp. 102-219) avvenne però solo l'8 febbraio.

- <sup>29</sup> Ivi, pp. 178-181.
- <sup>30</sup> R. Koebner, *Empire*, Cambridge, Cambridge University Press, 1961, p. 189.
- <sup>31</sup> Nell'ottobre 1768 questi annunciava in termini drastici a Lord Barrington la sua visione della situazione: «An incorporating union is the only provision which can prevent a separation of the Colonies from Great Britain. If it is not done soon, it will be too late; and a separation will take place at no great distance of time» (Koebner, *Empire*, cit., p. 183).
- <sup>32</sup> *W&S*, II, p. 194.
- <sup>33</sup> J.G.A. Pocock, *Political Thought in the English-speaking Atlantic, 1760-1790. Part 1: The Imperial Crisis*, in *The Varieties of British Political Thought, 1500-1800*, edited by J.G.A. Pocock with the assistance of G.J. Schochet and L.G. Schworer, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 266-267.
- <sup>34</sup> «Whether all this can be reconciled in legal speculation is a matter of no consequence. It is reconciled in politics» (*W&S*, II, p. 196).
- <sup>35</sup> Koebner, *Empire*, cit., pp. 191-192.
- <sup>36</sup> Nello *Speech on Conciliation* (*W&S*, III, pp. 123-124).
- <sup>37</sup> T. Pownall, *The Administration of the Colonies. Wherein Their Rights and Constitution Are Discussed and Stated*, London, printed for J. Walter, at Homer's Head, Char-

ing-Cross, 1768: la copia con le note di Burke (alle pp. 28-75) è conservata alla British Library, e ha segnatura C. 60. I. 9 (nella trascrizione sono rese in *italico* le parole sottolineate nell'originale).

<sup>38</sup> Ivi, p. 45.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 52-54.

<sup>40</sup> Ivi, p. 52 (Koebner, *Empire*, cit., p. 185, forse il primo a valorizzare queste annotazioni di Burke, legge *trading companies*, ma è un refuso).

<sup>41</sup> Ivi, pp. 32-33 (cfr. anche la postilla a p. 42).

<sup>42</sup> Per le considerazioni di questo paragrafo si veda Pocock, *Political Thought* cit., pp. 259-261 e 276-278.

<sup>43</sup> Nel suo *Speech on Conciliation* lo farà anche Burke, anche se lì il richiamo sembra avere valore prevalentemente strumentale (W&S, III, pp. 140-145).

<sup>44</sup> Pocock, *Political Thought* cit., p. 261.

<sup>45</sup> Cfr. anche J.P. Reid, *In Defiance of the Law. The Standing-Army Controversy, The Two Constitutions, and the Coming of the American Revolution*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1981 (*Studies in Legal History*), pp. 32-49, 107-111 e 159-171, dove il confronto tra la costituzione settecentesca incentrata sulla superiorità del Parlamento, cui si rifaceva la teoria imperiale britannica, e quella dei coloni, che si appellavano alla costituzione inglese del XVII secolo, in particolare per i limiti consuetudinari al potere arbitrario, è però esaminato principalmente sotto il profilo dello *standing army*.

<sup>46</sup> Assai rari sono i riferimenti alle vicende americane nella sua corrispondenza nel periodo che va dalla caduta del governo Rockingham alla nomina ad agente coloniale di New York (le principali eccezioni sono il commento «This business of America seems to grow serious» nella lettera del 30 luglio 1768 a Portland, dopo che erano arrivate da poco notizie

di disordini a Boston e in Virginia e il severo *post scriptum* «America is more wild and absurd than ever» in una lettera a Rockingham del 9 settembre 1769: *Correspondence*, vol. II, pp. 10-11 e 77).

<sup>47</sup> Questa miopia emerge dal confronto con le lucide parole del governatore Bernard, in una lettera del 23 novembre 1765: «In Britain the American governments are considered as corporations empowered to make bye-laws, existing only during the pleasure of Parliament, who hath never yet done anything to confirm their establishments, and hath at any time power to dissolve them. In America they claim [...] to be perfect states, no otherwise dependent upon Great Britain than by having the same King, which, having complete legislatures within themselves, are no way subject to that of Great Britain, which in such instances as it has heretofore exercised a legislative power over them, has usurped it. In a difference so very wide, who shall determine? The Parliament of Great Britain? No, say the Americans [...] that would be to make them judges in their own cause. Who then? The King? He is bound by charters, or constitutions equal to charters, and cannot declare against his own grants. So [...] there is no superior tribunal to determine upon the rights and principles of the American colonies» (F. Bernard, *Selected Letters on the Trade and Government of America*, London, 1774, pp. 31-32, cit. da Stanlis, *Edmund Burke* cit., pp. 24-25).

<sup>48</sup> L'unico riferimento in tutto il *pamphlet* è il seguente: «our dependencies are slackened in their affection, and loosened from their obedience» (W&S, II, p. 253).

<sup>49</sup> Cone, *Burke and the Nature* cit., I, pp. 178-179.

<sup>50</sup> Hoffman, *Edmund Burke* cit., p. 15. La lettera ufficiale di accettazione è del 9 giugno (*Correspondence*, vol. II, p. 213), ma probabil-

mente l'assenso alla proposta era già stato manifestato prima perché a New York la notizia era nota il 2 aprile, ed il 9 maggio era uscita sulla stampa cittadina (Hoffman, *Edmund Burke* cit., p. 100).

<sup>51</sup> Burke era stato citato alcune volte nei giornali americani. La *New York Gazette* aveva pubblicato un suo discorso del 9 gennaio 1770 in cui risultava affermare che gli americani stavano lottando per un diritto inalienabile, quello di tassarsi da soli, che è inseparabile dalla libertà di un Paese, e che quando avevano attraversato l'Atlantico non avevano rinunciato ai propri diritti di inglesi. Nota Hoffman (*Edmund Burke* cit., pp. 101-102) che non esiste un resoconto affidabile del discorso di Burke quel giorno, e che le parole sembrano poco in linea con la sua posizione, ma che comunque costituiscono un bel biglietto da visita per farne il campione delle libertà americane.

<sup>52</sup> Sulle vicende della nomina, cfr. anche Lock, *Edmund Burke*, cit., I, pp. 309 ss. È degno di nota che il *London Chronicle* del 26-28 febbraio avesse dato notizia della nomina, ma anche che Burke l'aveva rifiutata, «out of an entire spirit of independence» (*Correspondence*, vol. II, p. 213): indiscrezione su uno stallo nei contatti tra Burke e i rappresentanti della colonia, o una velata forma di intimidazione?

<sup>53</sup> Il governatore rappresentava il sovrano; il Consiglio, i cui membri erano nominati dal re e revocabili, somigliava tanto alla Camera dei Lord come camera alta legislativa, quanto al Consiglio Privato per le sue funzioni di consulenza, mentre l'Assemblea poteva essere paragonata ai Comuni sia perché eletta dai *freeholders*, sia perché convocata, prorogata e dissolta dall'autorità sovrana esercitata attraverso il governatore. Naturalmente c'erano anche differenze significative, tra cui la più rilevante era l'uso frequente da parte dei governatori del veto

sulle leggi approvate. Cfr. Hoffman, *Edmund Burke* cit., pp. 76-77.

<sup>54</sup> Il segretario del *Board of Trade*, John Pownal, aveva addotto tra le ragioni della proposta che, dal momento che il rappresentante era detto Agente della Provincia, non dell'assemblea, alla sua designazione dovevano concorrere tutte le parti che componevano il legislativo. Burke, invece, considerava l'agente «Agent for the House of Representative only; that is a person appointed by them to take care of the interest of the people of the province as contradistinguished from it executive Government» – cambiare il sistema di nomina significava porre in minoranza l'elemento popolare, nonché rendere impossibile all'agente esercitare alcuni compiti (ad esempio, lamentarsi del comportamento del governatore). Se un agente non dipende del tutto dalla colonia, diverrà un funzionario della Corona. Inoltre: «The provinces ought [...] to have a direct intercourse with Ministry and Parliament here, by some person who might be truly confidential with them who appoint him». Cfr. *Correspondence*, II, pp. 289-293. Lettere a De Lancey e all'assemblea legislativa, 4.XII.1771. Non fu necessario mettere in atto la sua risoluzione di rinunciare all'incarico se queste innovazioni fossero state realizzate: il governo accantonò il progetto.

<sup>55</sup> Hoffman, *Edmund Burke* cit., p. 191. Alcuni episodi sono illuminanti. Nel dicembre 1774, Burke declinò la proposta di Franklin (*Correspondence*, III, pp. 80-81) di incontrarsi con gli altri agenti coloniali per concertare la presentazione di una petizione al sovrano elaborata dal primo *Continental Congress* e relativa alle lamentele delle colonie: pare che motivasse il rifiuto col fatto di non aver ricevuto istruzioni in merito dall'assemblea legislativa nuovaiorchese (ivi, p. 197), ma secondo il reso-

conto del *Public Advertiser* del 22 gennaio seguente (cit. ivi, p. 81) si sarebbe espresso in termini più perentori: «As he knew of no legal Meeting called a congress, he could not, in Justification to his Character be their Representative». Il 22 agosto 1775, alla proposta di un altro agente coloniale, Arthur Lee, di accettare di essere tra i presentatori della petizione del Congresso appena portata da Richard Penn (la c.d. *Olive Branch Petition*) rispose – pur riconoscendo le buone intenzioni dei lettori e sperando che uno spirito così pacifico ispirasse anche i ministri – che in qualità di rappresentante della *General Assembly* di New York, che non aveva voluto inviare delegati a quel Congresso, se avesse accettato avrebbe agito contro la volontà dei suoi committenti (ivi, pp. 188-189). Di fronte alle insistenze di William Barker, che rivendicava che l'appello non era indirizzato a Burke in quanto agente coloniale, ma al difensore della libertà e al flagello dei ministri tirannici, replicò (ivi, pp. 196-198) che avrebbe agito volentieri se fosse stato in proprio, ma che la petizione era stata evidentemente indirizzata a lui e agli agenti nel loro carattere ufficiale (altrimenti sarebbero stati coinvolti altri parlamentari vicini alle esigenze delle colonie) e ciò gli impediva di prestarsi.

<sup>56</sup> Hoffman, *Edmund Burke* cit., p. 189. Cone, *Burke and the Nature* cit., p. 257.

<sup>57</sup> Approdato per la prima volta in Parlamento, Burke aveva indirizzato una lettera all'amico O'Hara in cui aveva raccontato un episodio divertente su Richard Rigny: questi, vistosi respingere una mozione (proprio su questioni connesse ai casi d'America) dai Comuni, aveva reagito in modo colorito a chi lo aveva consolato riconoscendone le ragioni: «When somebody said to him, Rigny you made but a poor figure on the Division; but you had the advantage of being in the right

point of Argument. 'In the right; No! Dammé a minority never was in the right from the beginning of the world to this day; a minority is always absurd» (*Correspondence*, I, p. 224, 24.XII.1765). Come una nemesi, quel motto arguto diverrà anni dopo l'esergo dei vani tentativi di Burke e dei suoi compagni per indurre l'amministrazione guidata da Lord North a imprimere un nuovo corso alla politica coloniale.

<sup>58</sup> A Londra non c'era stato nessun presentimento: lo stesso Burke non solo non prese parola per opporsi, ma nemmeno ne fece menzione quando scrisse a New York il resoconto della sessione.

<sup>59</sup> Il *Boston Port Act* disponeva la chiusura del porto dal 1° giugno sino a che il Massachusetts non avesse risarcito la distruzione del the; in parallelo si decideva di sostituire i membri eletti del consiglio del Massachusetts con altri nominati dal governo, determinando in realtà la paralisi perché molti dei prescelti si rifiutarono di prendere parte alle sedute.

<sup>60</sup> L'effetto sarà opposto, perché «[...] a combination of all the colonies would ensue», come riferisce Horace Walpole (*The Last Journals of H. Walpole during the Reign of King George III from 1771-1783*, with notes by Dr. Doran, edited with an Introduction by A.F. Steuart [...], I-II, New York and London, John Lane, 1910, I, p. 321, 25.III.1774).

<sup>61</sup> In Virginia si decise di indire una giornata di preghiera e digiuno proprio per il 1° giugno, mentre sottoscrizioni in diverse colonie cercavano di coprire il danno economico sofferto da Boston. Le colonie, poi, considerando i provvedimenti contro il Massachusetts un attacco ai propri diritti, si riunirono (con l'eccezione della Georgia) a Filadelfia in settembre e redassero una *Declaration of Colonial Rights* in cui rivendicavano i diritti tradizionali inglesi, anche alla luce del principio *No taxation without*

representation, ed invitarono ad un boicottaggio del commercio con la Gran Bretagna sino a che non fossero stati ripristinati i diritti del Massachusetts.

- <sup>62</sup> Esempio di un animo diviso è la lettera di Rockingham a Burke del 30 gennaio (*Correspondence*, II, pp. 515-516): «The conduct of the Americans can not be justified, but the folly and impolicy of the provocation deserves the fullest arraignments, and notwithstanding all that has passed, I can never give my assent to proceeding to actual force against the Colonies».
- <sup>63</sup> Cfr. *PH*, XVII, coll. 1159-1163: l'unanimità era stata evocata dal *solicitor general*, Alexander Wedderburn («The voice of this House should be that of one man», col. 1161).
- <sup>64</sup> Riferisce Walpole (*The Last Journals* cit., I, p. 338, 2.V.1774) che qualcuno arriva a chiedere che i nomi di coloro che si schierano a favore dei coloni siano pubblicati sui giornali, «that they might be exposed to the public vengeance».
- <sup>65</sup> È il giudizio di Langford (*W&S*, II, p. 28).
- <sup>66</sup> Ivi, pp. 406-463.
- <sup>67</sup> Nel discorso convivono felicemente due livelli, quello morale e quello della opportunità pratica: M.S. Williams, *Burkean "Descriptions" and Political Representation: A Reappraisal*, in «Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique», n. 29, 1996, pp. 34-36.
- <sup>68</sup> F. O'Gorman, *Edmund Burke. His Political Philosophy*, London, Allen & Unwin, 1973, pp. 69-70. Del resto, lo stesso Rockingham così scrive a George Dempster: «I confess I have never been able to draw the line in my mind, between the right in this legislature of binding the colonies by regulations, &c., &c., and the right of this legislature in binding the colonies in all other matters» (G. Thomas, Earl of Albemarle, *Memoirs of the Marquis of Rocking-*

*ham and His Contemporaries. With Original Letters and Documents Now First Published*, I-II, London, Richard Bentley, 1852, II, pp. 253-254, 13.IX.1774).

- <sup>69</sup> Cfr. anche le parole di Rockingham: «Such a right was irrelevant unless the Americans chose to acknowledge it» (Stanlis, *Edmund Burke* cit., p. 35, nt. 22).
- <sup>70</sup> *W&S*, II, p. 327.
- <sup>71</sup> Ivi, p. 458.
- <sup>72</sup> Ivi, pp. 459-460.
- <sup>73</sup> Ivi, p. 460. Secondo B. Frohnen (*An Empire of Peoples: Burke, Government and National Character*, in *Edmund Burke: His Life and Legacy*, cit., pp. 128-142) ne discende una limitazione della duplice sovranità del Parlamento da parte di una costituzione, che nella madre patria è costituita dall'insieme di norme e tradizioni che nel tempo sono venute a circondarne l'azione, mentre nell'impero da norme, tradizioni ed interesse dei popoli governati.
- <sup>74</sup> Si badi che non era solo una scelta dettata da ragioni di fedeltà dei Rockingham Whigs alla propria linea politica, come conferma quanto scrive poco prima a New York: «all the true friends to the Colonies, the only true friends they have had, or ever can have in England, have laid and will lay down the proper subordination of America, as a fundamental, incontrovertible Maxim, in the Government of this Empire» (*Correspondence*, II, pp. 528-529, 6.IV.1774). Nel rilevare come la fedeltà ai principi del *Declaratory Act* induca Burke a non far uso del classico argomento di diritto naturale (affermato da Locke e usato dai polemisti americani) secondo cui in assenza di rappresentanza parlamentare delle colonie costringerle a pagare tasse era una violazione del loro diritto di proprietà, F.A. Dreyer (*Burke's Politics. A Study in Whig Orthodoxy*, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 1979, p. 19) commenta che Burke «was [...] as much wedded to the defence of abstract

rights as any man».

- <sup>75</sup> Era stato facile profeta Rockingham scrivendo a Harrison nell'ottobre 1768: «If the affairs in America go on with warmth, I have no doubt but that the restrictions of the Act of Navigation will be considered as a virtual taxation» (Langford, *The Rockingham Whigs*, cit., p. 148).
- <sup>76</sup> Naturalmente non mancarono le polemiche: la visione ecumenica dei Rockingham Whigs in grado di trascendere le posizioni contrapposte con una terza via suscitò profonda irritazione anche tra esponenti della minoranza. John Cartwright, ad esempio, contestò loro di aver difeso «the tyrannical and absurd declaratory act of 1766» (Lock, *Edmund Burke*, cit., I, p. 353).
- <sup>77</sup> Il discorso fu stampato solo il 10 gennaio 1775: se è vero che Burke, non avendo un testo scritto del suo intervento (il che fa sorgere qualche dubbio sulle sue intenzioni originarie), dovette ricostruirlo servendosi anche delle note di Henry Cavendish, l'uscita ritardata si spiega con la volontà di fare apparire questa acuta confutazione delle decisioni del governo proprio nel momento in cui quest'ultimo stava per varare ulteriori misure non certo gradite alle colonie. Fu notevole il successo di pubblico: quattro edizioni si susseguirono rapidamente a Londra, fu stampato anche a Bristol e Dublino e fu il suo primo lavoro a essere pubblicato anche in America (ivi, p. 358, nt. 22).
- <sup>78</sup> Sulla posizione di Burke sul *Quebec Act* cfr. R. Bourke, *Edmund Burke and the Politics of Conquest*, in «Modern Intellectual History», n. 4, 2007, pp. 403-432.
- <sup>79</sup> *Correspondence*, III, pp. 14-21.
- <sup>80</sup> *W&S*, III, pp. 97-100 (che però tace l'epiteto usato da Burke, riferito da Walpole, in *Last Journals* cit., I, p. 443).
- <sup>81</sup> *Correspondence*, III, p. 132, 9.III.1775.
- <sup>82</sup> Dickinson, *Burke and the American Crisis*, cit., pp. 157-158. Più

dubbioso Clark, *Edmund Burke's Reflections* cit., pp. 82-83, che rileva «No colonial leader, no colonial publication, was specifically mentioned in his *Speech on American Taxation* or *Speech on Conciliation*; the cast list in both tracts was wholly British».

<sup>83</sup> W.M. Elofson, *Introduction a W&S*, III, p. 5.

<sup>84</sup> Scriverà a O'Hara «No bounds ever were set to the Parliamentary power over the Colonies; for how could that have been but by *special Convention*. No such convention ever has been; but the reason and nature of things, and the growth of the Colonies ought to have taught Parliament to have set bounds to the exercise of its own power. I never ask what Government may do in *Theory*, except *Theory* be the *Object*: When one talks of *Practice* they must act according to circumstances» (*Correspondence*, III, pp. 181-182, 26.VII.1775).

<sup>85</sup> Tra l'altro, il ricorso alla forza "bruciava" la possibilità di cercare una conciliazione, mentre questa seconda strada lasciava aperta, in caso di fallimento, l'*extrema ratio* di una coercizione con la forza (*W&S*, III, p. 119).

<sup>86</sup> *W&S*, III, pp. 119-125.

<sup>87</sup> *W&S*, III, pp. 132-134. Commenta R. Bourke (*Liberty, Authority and Trust in Burke's Idea of Empire*, in «*Journal of the History of Ideas*», n. 61, 2000, p. 457) che pertanto l'impero britannico «is to be understood not as a uniform exercise of sovereign authority but as a diversified structure of subordination».

<sup>88</sup> *W&S*, III, p. 165: «This is the commodity of price, of which you have the monopoly».

<sup>89</sup> «My resolution therefore does nothing more than collect into one proposition, what is scattered through your Journals» (ivi, p. 151).

<sup>90</sup> Ivi, p. 152.

<sup>91</sup> «If I cannot give peace to my country, I give it to my conscience» (ivi, p. 162; cfr. anche *Correspondence*, III, p. 140).

<sup>92</sup> Cfr. Cone, *Burke and the Nature* cit., pp. 279 ss.; O'Gorman, *The Rise* cit., pp. 328 ss. Che la ritrosia a rinunciare al *Declaratory Act* non fosse dettata solo dall'imbarazzo di dover abbandonare uno dei pilastri della politica dei Rockingham Whigs nella loro breve esperienza di governo, ma da sincere convinzioni è provato dal malcelato rancore che essi dimostrano verso le critiche di Chatham. Il partito si difendeva richiamando l'attenzione sul fatto che i coloni non avevano contestato espressamente quell'atto. Cfr. la lettera di Rockingham a Burke o quella agli elettori di Bristol, in *Correspondence*, III, pp. 90-93, 7-8.I.1775 e 101-103, 20.I.1775. È probabilmente un fuoco fatuo, ma qualche interrogativo lo solleva, il resoconto, isolato, del *Lloyd's Evening Post*, del dibattito sulla *Land Tax* del 20 dicembre 1774 da cui appare che Burke fosse finalmente pronto a rinunciare al *Declaratory Act* («Mr Burke retorted, that if the Declaratory Act was the accursed thing that had caused all the mischief, they had nothing to do but toss it overboard», *W&S*, III, p. 77). L'affermazione sembra infondata alla luce del successivo intervento del 6 febbraio in cui egli affermava che i coloni non contestavano la sovranità in se stessa, ma un suo esercizio tirannico (ivi, p. 83). Cfr. le valutazioni di Clark, *Edmund Burke's Reflections* cit., p. 82 e dell'editore Elofson in *W&S*, III, p. 74.

<sup>93</sup> Hoffman (*Edmund Burke* cit., pp. 156-159) considera la petizione di New York il canto del cigno dei lealisti di tradizione *Whig* nelle colonie: la stessa confutazione del *Declaratory Act* non arrivava all'estremo di contestarne la costituzionalità o il diritto di legiferare per le colonie, ma si concentrava sul profilo fiscale. Per l'imbarazzo di Burke, cfr. *Correspondence*, III, p. 164 e *W&S*, III, p. 173. Da notare che nel riferire, per l'ultima volta, a New York Burke presenta la reazione del governo e dei suoi so-

stenitori in toni più concilianti di quelli che risultano in *PH*, XVIII, coll. 644 e 646-647.

<sup>94</sup> Scrivendo a Rockingham (*Correspondence*, III, pp. 189-195, 22-23.VIII.1775) ha una buona opinione di Richard Penn e della petizione, ma commenta così gli errori strategici dei coloni: «Lord Chatham is the Idol as usual. I find by Penn that in America, they have scarce an Idea of the state of men and parties here; nor who are their friends or foes. To this he attributes much of their Nonsense about the declaratory Act».

<sup>95</sup> Cfr. le diverse fonti in *W&S*, III, pp. 183-220. Il 10 novembre, data in un primo tempo prevista per il suo discorso, la folla aveva riempito la galleria (*Correspondence*, II, p. 236).

<sup>96</sup> *W&S*, III, pp. 193-194.

<sup>97</sup> Il riferimento è al celebre *Statutum de tallagio non concedendo* (34 Edw. I, 1297).

<sup>98</sup> *W&S*, III, pp. 198-199.

<sup>99</sup> La proposta di legge autorizza il sovrano a incaricare i governatori di chiedere alle assemblee provinciali di inviare propri plenipotenziari ad un'assemblea comune che decida a maggioranza: l'assemblea sarà però a termine, a meno che non sia prorogata dal Parlamento (*W&S*, III, p. 199).

<sup>100</sup> Esso era stato attaccato come «political Hydra if the Colonies» (ivi, p. 195, nt. 1).

<sup>101</sup> Ivi, p. 185.

<sup>102</sup> Sul rischio di sopravvalutare il ruolo di Burke all'interno del gruppo dei Rockingham Whigs, cfr. O'Gorman, *Edmund Burke*, pp. 23-26 («In a very real sense, Edmund Burke was his master's voice»), Id., *The Rise* cit., pp. 259-261. Lucy Sutherland e George Guttridge nelle *Introduzioni* ai voll. II, pp. XI-XII e III, p. XVI della *Correspondence*. Più incline a valorizzare l'apporto di Burke è O'Brien, *The Great Melody* cit., pp. 99 ss. A dire il vero nel 1767 fu proprio il *leader* dello schieramento ai Comuni, Dowdeswell, che riconobbe la centralità di

- Burke nel determinarne la politica americana (Cone, *Burke and the Nature*, cit., I, p. 87).
- <sup>103</sup> *Correspondence*, III, pp. 243-247 e 286-287.
- <sup>104</sup> Fox e Savile preferirono presentarsi in Parlamento per opporsi ad un progetto di legge che sospendeva parzialmente lo *Habeas Corpus Act* nelle colonie.
- <sup>105</sup> *Correspondence*, III, pp. 308-315.
- <sup>106</sup> *W&S*, III, rispettivamente pp. 259-276 e pp. 277-286: quanto al secondo documento non c'è certezza che sia legato alla lettera a Rockingham, ma è associato ad essa sin dalla prima edizione delle opere di Burke. Drastico il giudizio di Walpole, *The Last Journals*, cit., II, pp. 3-7: bolla l'idea dell'indirizzo al re come «a most absurd way of dispensing with their own attendance in Parliament», e quando l'opposizione si divide in occasione del dibattito sulla sospensione dello *Habeas Corpus Act* commenta «Lord Rockingham, the Cavendishes, and Burke adhered to their stupid retreat, but Charles Fox would not; and even Sir George Saville, though more attached to Lord Rockingham, was so honest as to attend the House on the third reading, and spoke against the bill».
- <sup>107</sup> *W&S*, III, pp. 272-273.
- <sup>108</sup> Aveva avuto un peso notevole nel precipitare della crisi e naturalmente la denuncia dell'acquartieramento di truppe nelle colonie come violazione delle tradizionali libertà costituzionali non era stata limitata ai polemisti americani, ma avanzata anche da membri dell'opposizione a Westminster (cfr. Reid, *In Defiance of the Law*, cit., *passim*). Quello che fa Burke qui, però, è diverso: egli riporta in Gran Bretagna il tema della pericolosità di un esercito permanente per gli equilibri istituzionali del Paese (per qualche precedente cfr. ivi, pp. 135-136; Burke aveva già affrontato il problema, ma con sguardo volto alle colonie: *W&S*, II, pp. 329-330 e III, p. 239). Un altro *locus* classico toccato nell'indirizzo al re era il parallelo tra attacchi alla libertà e aggressioni del diritto di proprietà (*W&S*, III, p. 261).
- <sup>109</sup> «Wisdom dictated, that the spirit of the Constitution should rather be applied to their circumstances, than its authority enforced with violence in those very parts, where its reason became wholly inapplicable» (ivi, p. 263).
- <sup>110</sup> «We also reason and feel as you do on the invasion of your charters. Because the Charters comprehend the essential forms, by which you enjoy your liberties, we regard them as the most sacred, and by no means to be taken away or altered without process, without examination, and without hearing, as they have lately been. We even think, that they ought by no means be altered at all, but at the desire of the greater part of people, who live under them» (ivi, p. 281). Ancora nella primavera 1774 Burke non era stato tra quanti si erano battuti con vigore quando il governo aveva iniziato l'attacco alle carte coloniali (cfr. Walpole, *The Last Journals*, cit., I, pp. 323-343). Anche quando, alla fine, aveva preso la parola il 2 maggio (*W&S*, II, pp. 463-465) non aveva toccato questa questione, ma era tornato sui temi della tassazione e della non percorribilità di una sua imposizione con la forza.
- <sup>111</sup> «None but England can communicate to you the benefits of such a Constitution. We apprehend you are not now, nor for ages are likely to be, capable of that form of Constitution in an independent State» (*W&S*, III, p. 283).
- <sup>112</sup> *W&S*, III, pp. 298-299.
- <sup>113</sup> Sul primo contrasto con Price, cfr. F. Dreyer, *The Genesis of Burke's Reflections*, in «Journal of Modern History», n. 50, 1978, pp. 465-466 e J. Faulkner, *Burke's First Encounter with Richard Price. The Chathamites and North America*, in *An Imaginative Whig*, cit., pp. 93-126.
- <sup>114</sup> *W&S*, III, pp. 304, 324.
- <sup>115</sup> Ivi, p. 310. Con questa presa di posizione, tra l'altro, egli sposa la tesi presentate nel febbraio 1776 dagli inviati del *Continental Congress*: cfr. P. J. Stanlis, *Introduction*, in E. Burke, *On Conciliation with the Colonies and Other Papers on the American Revolution*, edited by P. J. Stanlis, illustrated with wood engravings by L. Ward, Lunenburg (Vermont), The Stinehour Press, 1975, pp. XVIII-XIX.
- <sup>116</sup> «I do assure you [...] that if ever one man lived, more zealous than another, for the supremacy of Parliament, and the rights of this imperial Crown, it was myself» (*W&S*, III, p. 313).
- <sup>117</sup> Era una posizione che poteva contare su dei precedenti: cfr. le parole del colonnello Barré: «The supreme power is uncontrollable, but it should control itself» (J. Goldsworthy, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 189).
- <sup>118</sup> *W&S*, III, p. 315.
- <sup>119</sup> Ivi, pp. 315-316: gli altri poteri in sonno ad essere citati sono quelli della *Convocation of the Clergy*, i cui compiti dal 1717 erano esclusivamente formali. Sono gli stessi esempi che già figuravano nel suo discorso sul *Declaratory Act*, del 3 febbraio 1766 (*W&S*, II, p. 50).
- <sup>120</sup> *W&S*, III, p. 323. Eppure questa rinuncia è una mutilazione dolorosa, come dimostrano le stesse incertezze sul discorso del 6 aprile 1778, quando all'ordine del giorno c'era proprio l'abrogazione del *Declaratory Act*. Secondo il resoconto della stampa, Burke avrebbe detto che, pur ritenendola una misura a suo tempo saggia e opportuna, se ora rinunciare poteva servire a pacificare gli americani e riguadagnarne l'affetto, era pronto ad adeguarsi (ivi, pp. 373-374); la versione in *PH*, XIX, col. 1012, però, sembra respingere questa scelta, giudicandola inutile ora che il Parlamento aveva rinunciato al potere

di tassazione. La maggior parte degli storici dà credito alla prima versione; dubbioso è Dickinson, *Burke and the American Crisis*, cit., p. 165; salomonico Elofson, *W&S*, III, p. 374, nt. 3: «The *Parl. Hist.* report might appear to be in conflict – though it is probably merely incomplete».

<sup>121</sup> *W&S*, III, pp. 274, 299-303 e 328-329.

<sup>122</sup> Il suo *Speech on the Use of Indians* (ivi, pp. 354-367) del febbraio 1778 in cui denunciava, suscitando lacrime e orrore tra gli astanti, le atrocità commesse dalle truppe ausiliarie indiane dell'esercito britannico, tocca un punto che gli stava a cuore (cfr. anche la minuta – rimasta tale – di una petizione in materia di tre anni prima, ivi, pp. 179-181), ma si pone su un piano ben diverso dagli interventi precedenti.

<sup>123</sup> P- Langford, v. *Edmund Burke*, in *Oxford Dictionary of National Biography. From the Earliest Time to the Year 2000*. In Association with The British Academy. Edited by H.C.G. Matthew and B. Harrison, vol. 8, Oxford University Press, 2004, p. 827.

<sup>124</sup> Cfr. O'Brien, *The Great Melody*, cit., pp. 203 ss.

<sup>125</sup> *W&S*, III, p. 376. Già il 2 dicembre aveva affermato che di fatto l'America era indipendente (*PH*, XIX, col. 516).

<sup>126</sup> S. Ayling, *Edmund Burke. His Life and Opinions*, London, John Murray, 1988, pp. 98-99.

<sup>127</sup> *W&S*, III, p. 648.

<sup>128</sup> Infatti ciò è in palese contraddizione con quanto aveva scritto nella lettera agli sceriffi: «I think I know America. If I do not, my ignorance is incurable, for I have spared no pains to understand it» (ivi, p. 304).

<sup>129</sup> È indicativo di come Burke finisse intrappolato dal problema della tassazione il contrasto tra la sua affermazione nel pieno dello *Speech on Conciliation with America*, «I am resolved this day to have nothing at all to do with the question of the right of taxation» (ivi,

p. 135), con lo spazio che invece, in quello come nei suoi successivi interventi, questo tema continua a conquistarsi.

<sup>130</sup> Dickinson, *Burke and the American Crisis*, cit., p. 164. Cfr. anche O'Gorman, *The Rise* cit., pp. 332-333.

<sup>131</sup> Stanlis, *Edmund Burke*, cit., pp. 36-37.

<sup>132</sup> Ivi, p. 38.

<sup>133</sup> Ivi, p. 37, *W&S*, III, pp. 344-346.

<sup>134</sup> Stanlis, *Edmund Burke*, cit., p. 33. Osserva Clark (*Edmund Burke's Reflections* cit., p. 89) che sino al 1789 Burke usa il concetto di rivoluzione nella sua accezione tradizionale, umanista, più pronto ad applicarlo all'India (o persino al declino della Francia come grande potenza) che agli eventi americani: nel discorso sulla tassazione, così, «the revolutions of America» sono i mutamenti della politica coloniale britannica negli ultimi anni.

<sup>135</sup> Ivi, pp. 71-75.

<sup>136</sup> *PH*, XXII, coll. 721-722.

<sup>137</sup> Il giudizio è in una delle note di Burke a Pownall, *The Administration of the Colonies*, p. 31, laddove l'autore prevede, tra i compiti della commissione da inviare in America, un'indagine sull'estensione del potere legislativo.



# Fiducia, interesse e consenso: riflessioni sulla rappresentanza in Edmund Burke

PATRICIA CHIANTERA-STUTTE

a Lorella

Edmund Burke, il famoso politico e giurista inglese che visse e commentò con grande sagacia gli avvenimenti politici che a metà del Settecento avrebbero condotto al crollo degli equilibri internazionali e, in seguito, dei sistemi ed equilibri di potere, sfugge ancora oggi a chiare e univoche definizioni accademiche<sup>1</sup>. 'Filosofo in azione' secondo la sua autorappresentazione, per alcuni pensatore non sistematico<sup>2</sup>, per altri costruttore di un sistema filosofico metafisico<sup>3</sup>, Burke è diventato un punto di riferimento – o, viceversa, il bersaglio intellettuale – del pensiero reazionario e di quello progressista, delle correnti antirivoluzionarie e di quelle assertive dei diritti delle minoranze. Del resto, a un primo sguardo, le sue opere sembrano essere contraddistinte da posizioni contraddittorie o ambigue: nello stesso testo Burke difende la rivoluzione americana e condanna i principi del 1789<sup>4</sup>; in un passaggio di *Appeal from the New to the*

*Old Whigs* afferma che «non si può razionalmente affermare niente di universale su nessuna materia politica o morale»<sup>5</sup>, mentre, poco tempo dopo, nella sua denuncia contro i crimini di Warren Hastings, governatore generale dell'India, dichiara l'universalità dei diritti naturali contro la discriminazione del funzionario britannico, che fa dipendere la tutela della dignità umana da criteri di localizzazione 'geografica'<sup>6</sup>.

Lo scopo di questo contributo è dare conto di queste apparenti aporie, considerando in particolare la sua idea di rappresentanza. Si proverà così a scioglierle, esaminandole a partire dalla limitazione della nostra proiezione storica e 'geografica'. Secondo la lettura proposta, le apparenti contraddizioni del pensiero di Burke dipendono non dalla sua incapacità di sistematizzare un pensiero politico in modo coerente, ma sia dalle nostre aspettative sulle caratteristiche che rendono unitario un certo pensiero politico sia dalla nostra interpretazione di alcuni concetti, sfasata rispetto al contesto del Settecento inglese.

In altre parole, la prospettiva dello studioso osservatore contemporaneo frammenta e rende incoerente il pensiero di Burke, poiché dà per scontato l'uso di parametri e concetti che sono propri del pensiero politico moderno.

L'idea di rappresentanza costituisce un esempio a tal proposito: essa è in grado di rivelare tutta la complessità del pensiero burkiano e la sua diversità dalla concezione politica contemporanea. Attraverso la ricostruzione della costellazione del concetto di rappresentanza nella sua relazione con le idee di interesse, opinione, consenso e giudizio, e attraverso la sua contestualizzazione, è possibile mostrare la coerenza interna della concezione di Burke e, insieme, la sua profonda diversità dalle interpretazioni attuali. In altre parole, le accezioni contemporanee delle idee di interesse, di opinione o di giudizio rendono opaco e contraddittorio il discorso di Burke, che, invece, deve essere ricostruito a partire da una realtà istituzionale – storica e geografica – diversa, lontana dalle coordinate che orientano il nostro lessico politico. La lettura su cui si basa questo contributo 'allontana', forse, Burke dal nostro mondo politico, perché riconduce la sua concezione a un universo discorsivo e istituzionale molto diverso; d'altro canto, essa permette di guardare alla profonda unità e coerenza di un autore che vive a cavallo di una trasformazione radicale del mondo e delle categorie politiche e che non ha ancora del tutto fatto il 'salto' che lo porta alla modernità.

### *Il parlamento inglese nella crisi della metà del Settecento*

Edmund Burke entra in politica nel 1765, alla vigilia di profondi cambiamenti: sia a livello istituzionale e interno al Parlamento inglese, sia nei rapporti internazionali, il Regno Unito subirà delle grandi trasformazioni. Il mondo coloniale del grande impero marittimo inizia in quel periodo a disgregarsi e a mostrare le sue crepe e la sua fragilità, allorché le colonie americane rivendicano con forza il rispetto dei principi costituzionali britannici e un'equa rappresentazione di interessi a fronte degli oneri fiscali e della restrizione dei commerci imposti dalla Madrepatria. La rivolta americana, gestita dal governo inglese in un modo arrogante e autolesionista secondo Burke, è solo uno dei segni dei profondi cambiamenti e dei fermenti che attraversano le colonie e l'Europa. Il vecchio continente verrà scosso dalla rivoluzione francese, che introduce un nuovo modo di gestire la politica e la sovranità e che permette l'irruzione di nuovi soggetti e nuovi diritti nel mondo politico. La Francia, prima rivoluzionaria e poi napoleonica, diventa la potenza egemonica nel continente: in essa si situa il centro propulsore di un nuovo linguaggio politico e il nucleo dell'egemonia continentale fino alla Restaurazione.

All'emergere di realtà e ideali politici inediti corrispondono forti tensioni all'interno dell'isola britannica, dovute all'iniziale esplosione delle contraddizioni fra lo sviluppo di ceti economici emergenti e le antiche istituzioni di governo e, in politica estera, alla crescente difficoltà di amministrare l'impero. Burke è testimone di questa profonda crisi: interpreta il suo tempo, analizzando con chiarezza i termini in cui

si sviluppano le contraddizioni politiche, tentando di ricondurle nell'alveo dell'antica costituzione. Per non aprire gli argini alla piena della traumatica trasformazione politica che, nella sua concezione conservatrice, potrebbe travolgere l'equilibrio sociale, egli tenta di inserire le nuove istanze politiche all'interno delle tradizioni e della lettura politica inglese *Whig*, che ha come riferimento la Rivoluzione Gloriosa. A partire da questo evento 'mitizzato' da tutta l'arena politica inglese<sup>7</sup>, egli definirà i limiti del discorso sui diritti e del ricorso al dissenso politico. Attraverso il richiamo ad un'idea specifica di costituzione – la *ancient constitution* – verrà misurata la legittimità della critica al potere costituito e della rivoluzione moderna.

La Rivoluzione Gloriosa costituisce il mito fondante del discorso politico settecentesco inglese: variamente i soggetti politici – *Whigs* e *Tories* – si contendono il ruolo di veri interpreti e protagonisti degli eventi del 1688, arrivando a darne letture divergenti e a indire dispute ideologiche e culturali di grande vivacità<sup>8</sup>. I *Whigs*, protagonisti indiscussi del governo inglese fino al 1760, impongono una gestione monopolistica della politica, legittimando il proprio potere indiscusso sull'eredità diretta della rivoluzione, considerato da Walpole – Primo Ministro dal 1730 al 1742 – il momento in cui il popolo inglese si libera dalla schiavitù<sup>9</sup>. La liberazione del popolo è comunque, in questa interpretazione, un motivo che non rimanda ad alcuna apertura democratica: la rivoluzione non parte dal popolo, ma è il prodotto di un sostanziale accordo fra tutte le forze politiche – *Tories* e *Whigs* – impegnate ad effettuare una transizione indolore, che ripristina le libertà costituzio-

nali e permette al re di abdicare e di lasciare il posto a un nuovo sovrano.

Il governo del partito unico *Whig*, supportato dalla monarchia di Giorgio II, celebra la sua legittimità come erede diretto dalla rivoluzione gloriosa e protettore della Monarchia, contro il partito dei *Tories*, che grazie a Bolingbroke e al suo "re patriota"<sup>10</sup> del 1738 costruisce un discorso politico oppositivo, contrario alla divisione partitica e alla gestione combinata del potere politico da parte del sovrano e del governo. Prima del 1760 l'opposizione al governo dei *Tories* si mobilita, infatti, non tanto contro il partito *Whig*, ma contro sia l'amministrazione del governo e la complicità dei governatori corrotti e del Re sia l'oligarchia dei funzionari. Bolingbroke elabora un'interpretazione della rivoluzione del 1688 che strumentalmente ridimensiona il peso simbolico dell'azione politica dei partiti *Whigs* e *Tories*: la rivolta non istituisce un nuovo corso politico, ma ripristina le antiche libertà degli Anglo-Sassoni, contro la corruzione e le fazioni politiche<sup>11</sup>. I *Tories*, in questa prospettiva, svolgono storicamente un ruolo di denuncia della frammentazione partitica e della corruzione politica finalizzato alla riconquista delle antiche libertà e dell'unità della nazione<sup>12</sup>.

Con l'avvento di Giorgio III nel 1760 la situazione politica si ribalta: il re 'anti-partito' mira a sventare la forte influenza dei *Whigs* e a riconquistare delle prerogative proprie alla monarchia<sup>13</sup>. Ha inizio, così, un periodo di forte instabilità politica, rafforzato dagli eventi della ribellione nelle colonie americane e da una maggiore conflittualità sociale nel Regno e in Irlanda. I *Tories* e i gruppi politici all'opposizione trovano più spazio in questa costellazione politica.



"Opposition-Coaches", disegno satirico, 1788

Nel 1765 Rockingham, appartenente ai *Whigs*, diventa Primo Ministro per un anno: in quell'occasione Burke inizia a partecipare attivamente alla politica con il partito di governo<sup>14</sup>. I Rockinghamites, a cui Burke appartiene, sono tradizionalmente *Whigs*, e cioè fanno parte di un ceto politico dominante, costretto ora a un ruolo di opposizione e di critica nei confronti del potere sovrano. Per riconquistare il loro antico ruolo egemonico, devono fare i conti con una realtà politica profondamente mutata e sfavorevole. Se, al livello istituzionale, non trovano più un appoggio esclusivo da parte del nuovo Sovrano Giorgio III, localmente devono conquistare il sostegno delle classi mercantili e manifatturiere, che fino a poco tempo prima si erano schierate contro il governo *Whig* oligarchico. La natura aristocratica della loro concezione politica e la loro lunga tradizione di gestione del potere rendono, tuttavia, impossibile una reale apertura dei loro indirizzi politici alle nuove

classi medie e alle loro rivendicazioni. Una maggiore aderenza alle rivendicazioni popolari è, infatti, in contrasto con il ruolo 'di custodia' delle istituzioni<sup>15</sup>, che Rockingham e Burke attribuiscono al partito. In altre parole, la funzione dell'aristocrazia politica di Rockingham sta nella custodia e nel controllo del sistema delicato del *balance of power*, e non nella rappresentazione degli interessi delle classi emergenti. Questa ambivalenza spiega le ragioni per le quali il partito dei Rockinghamites dopo l'esperienza di governo del 1765, pur cogliendo la necessità di riannodare attraverso diversi accordi un consenso vasto per sferrare l'opposizione contro Giorgio III e il governo, rimane sempre legato alla sua connotazione di partito aristocratico, che raccoglie le élites naturali, in grado di governare sia per la loro esperienza, sia per la loro formazione ed educazione, sia, infine, per la loro reputazione. Tale è il partito descritto da Burke nelle sue opere principali<sup>16</sup>: non

una struttura di potere o una macchina per conseguire il governo o per canalizzare la protesta, bensì un gruppo formato da uomini culturalmente e socialmente elevati, utile per il riconoscimento simbolico delle élites e per la discussione delle questioni di interesse pubblico e locale<sup>17</sup>.

La posizione difficile dei *Whigs* di Rockingham è evidente nelle discussioni sulla riforma della rappresentanza politica, che è al centro del dibattito fra il 1770 e il 1780<sup>18</sup>. In tale occasione, Burke e il suo gruppo trascurano la questione della costituzione e della rappresentanza di interessi del popolo e non trattano del legame fra questo e i suoi rappresentanti. Il loro intento è di riaffermare la centralità dell'indipendenza dei parlamentari dal re e dall'effetto corrompente del potere governativo. In tale visione 'custodiale' della funzione del Parlamento, il partito non veicola né il consenso, né la protesta delle masse, ma regola e monitora l'indipendenza dei Mps da ogni collisione con i poteri forti. Burke si schiera, in particolare, contro i radicali, i quali mirano a rinsaldare il controllo del popolo sui parlamentari. Non è attraverso il rafforzamento di questo legame, secondo il politico irlandese, che si conseguirà il rinnovamento morale e politico, perché solo la garanzia della doppia indipendenza dei membri della House of Commons dal popolo e dal governo e la piena fiducia conferita all'aristocrazia naturale, che opera come custode e specchio della nazione, possono restaurare l'ordine e allontanare lo spettro delle rivoluzioni. Tale lettura del tema della rappresentanza si collega alla nuova interpretazione della Rivoluzione Gloriosa: questa non simboleggia per i Rockinghamites – e per Burke, che ne è l'interprete più famoso – il riscatto del popolo, né il momento in

cui il potere politico dà conto al popolo del suo operato. Burke propone, invece, un'interpretazione della Rivoluzione che faciliti il 'ritorno' all'antico predominio dei *Whigs* e che ponga il governo in chiave di continuità col passato e con la riaffermazione rivoluzionaria e, insieme, costituzionale delle antiche libertà sedimentate nel tempo. Riprendendo la lettura di Pally<sup>19</sup>, egli sferra un attacco ai radicali e a coloro che, sulla base della difesa dei diritti naturali o della salvaguardia del contratto lockiano fra il sovrano e il popolo, rischiano di frantumare la pace sociale, rimettendo il potere sovrano nelle mani del popolo.

In tale prospettiva, la costituzione, come vede fra gli altri lo storico Pocock<sup>20</sup>, non è in Burke un'attestazione finale dei diritti costituiti, che lega egualmente le parti – sovrano e popolo – e che va valutata astrattamente alla luce del rispetto dei diritti naturali o va fatta valere contro il sovrano che l'ha violata. Essa si costituisce grazie al sedimentarsi di esperienze e di tentativi; dà buona prova di sé nel tempo e traduce un sapere pratico, contestuale e morale, limitato perché adatto a una certa storia, a determinate tradizioni e a un popolo specifico. La Costituzione «è il risultato delle meditazioni di molti uomini per molte età»<sup>21</sup>. Se è vero che essa tutela dei diritti fondamentali, li traduce praticamente nel linguaggio specifico di istituzioni e costumi propri di una popolazione: intesse una trama di diritti e doveri, che a loro volta garantiscono l'ordine e, così, il senso della vita collettiva e individuale. La *ancient Constitution*, a cui si richiama la Rivoluzione Gloriosa, ricomprende e stempera la rivendicazione radicale dei diritti: ancora la rivendicazione di questi a una situazione storica specifica e tempera il suo carattere astratto e disgre-

gatore della pace e della stabilità. I diritti vengono così fatti funzionare in un sistema di senso, in cui la loro fruizione viene soppesata con il mantenimento della pace e il rifiuto dei disordini. Tale posizione di Burke, come si nota, cerca la conciliazione con il 'nuovo', e cioè con la sintassi dei diritti proclamati dalla politica a lui contemporanea, attraverso il loro inglobamento nella tradizione costituzionale inglese.

Tuttavia i tempi cambiano in fretta e portano l'opinione pubblica inglese a una recezione più sensibile riguardo al linguaggio rivoluzionario: Burke perde sempre più terreno nel suo partito. Benché Rockingham ritorni al potere nel 1780 per due anni e Burke assuma un ruolo politicamente rilevante a partire da allora, la sua interpretazione della politica e del ruolo dei *Whigs* diventa minoritaria, conducendolo più tardi all'uscita dall'omonimo partito.

#### *La rappresentanza: trust e luogo del potere*

La teoria della rappresentanza costituisce uno dei cardini della concezione di Burke, che su di essa costruisce la sua idea di potere e di legittimità<sup>22</sup>. Essa rispecchia i nodi principali dell'impianto teorico burkiano, e, insieme, permette l'individuazione dei problemi istituzionali del suo tempo. Attraverso la considerazione dell'idea di rappresentanza, è possibile, allora, sia individuare il modello politico a cui il grande pensatore irlandese fa riferimento sia analizzare le misure pratiche da questi suggerite per far fronte alla crisi del parlamento inglese. Per tale ragione, verranno esaminate due accezioni dell'idea di rappresentanza nel pensiero del politico irlandese: una teori-

ca, concernente la questione della fiducia e della sede della sovranità; una più pratica istituzionale, per delineare i rapporti fra rappresentante parlamentare, popolo e governo.

Per comprendere il significato fondante dell'idea di rappresentanza in Burke, è necessario partire dalla sua relazione con il concetto di fiducia. *Trust* è uno degli assi portanti nell'opera di Burke e, in genere, nel dibattito politico dei secoli XVII e XVIII, che ha fra i suoi protagonisti John Locke. Burke pone il rapporto di fiducia al centro della propria idea di politica: la fiducia non solo permette la convivenza sociale e l'ordine politico, ma caratterizza tutti i rapporti di potere – non solo quelli del rappresentante con la sua *constituency*, bensì quelli delle istituzioni politiche con il popolo. Il governo, afferma Burke nei suoi scritti sulla East India Company e durante la sua requisitoria contro Warren Hastings, ha la funzione specifica di vigilare sul rapporto di fiducia con i cittadini e preservarlo, anche nel momento in cui delega localmente il proprio potere. Riferendosi all'uso arbitrario del mandato da parte della East India Company, egli sostiene che l'essenza di ogni *trust* è di essere reso responsabile cosicché, se un organismo delegato dal governo a una funzione devia dai suoi fini, deve cessare i suoi compiti<sup>23</sup>.

La fiducia, in genere, orienta i comportamenti politici e sociali e li rende prevedibili nelle situazioni concrete, in cui manca la sicurezza del futuro: essa è consustanziale all'idea di governo rappresentativo, ma anche al principio di *accountability* che regola le relazioni istituzionali e la formazione del consenso<sup>24</sup>. Fiducia, sovranità e responsabilità costituiscono per Burke i fondamenti di un modello politico, che si sviluppa in

modo profondamente differente da Locke e dal contrattualismo. La fiducia è quello che oggi chiameremmo un 'collante sociale': tiene insieme le componenti di una società e garantisce l'ordine sulla base del rispetto delle istituzioni e della conformità alle regole. L'elemento caratterizzante della fiducia non è però il puntuale rispetto del patto, e cioè dei diritti e delle garanzie stipulate dal popolo e dal sovrano – come in Locke. Il *moral trust* si costruisce nel tempo: la fiducia si concretizza nella costituzione che, a sua volta, si basa e ricrea costantemente il rapporto fiduciario fra il popolo e il governo. Il *trust* è parte integrante della costituzione, intesa non come insieme di *chartered rights* esigibili dal popolo, ma come sedimentazione di regole di convivenza e di rispetto dei diritti, che si rafforzano o cambiano gradualmente nel tempo, dando prova di sé negli specifici contesti storici. Tale fiducia all'interno di una situazione storica, a sua volta, è estesa per rinsaldare il patto intergenerazionale<sup>25</sup>. Invertendo la retorica rivoluzionaria e le rivendicazioni dei diritti naturali, Burke evidenzia la reale processualità storica della costituzione e il suo radicamento nel consenso acquistato nel tempo: la costituzione non ha un valore di puro e semplice documento scritto, poiché essa di per sé non fornisce la garanzia del rispetto dei diritti e della fiducia, che origina solo da un tessuto sociale stabile e da una situazione sociale ed economica favorevole a tutti. La costituzione è, invece, *consensum gentium*: un insieme integrato sia di regole del passato adeguate al contesto storico, sia di regole morali generali, applicabili a casi specifici<sup>26</sup>. In tal modo il *trust* diventa il contesto della vita civile e del rispetto della costituzione: guai a chi in nome di diritti astratti, i cui vantaggi saranno fruibili nel

futuro, rompe la stabilità e l'ordine!

Quando valutiamo quella rivoluzione, intendiamo comprendere nel nostro calcolo sia il valore della cosa abbandonata sia quello della cosa ricevuta in cambio. Su coloro che lacerano a pezzi l'intera struttura del loro paese incombe l'obbligo di dimostrare che non potevano trovare altro modo di istituire un governo capace di conseguire i propri fini razionali al di fuori di quello da loro scelto, contrario alla presente felicità di milioni di persone e apportatore di rovina a parecchie centinaia di migliaia. Nei loro arrangiamenti politici gli uomini non hanno il diritto di ignorare completamente il benessere della generazione presente<sup>27</sup>.

È nota la polemica di Burke contro la difesa astratta dei diritti e la teoria 'metafisica' rivoluzionaria francese. I diritti di per sé, al di fuori del contesto in cui valgono e sono fatti valere, non interessano:

Non vale la pena di discutere accademicamente se non si debba talvolta tollerare un po' di male per il vantaggio di qualche beneficio. Non si può razionalmente affermare niente di universale su nessuna materia politica o morale. La pura astrazione metafisica non si addice a questo argomento. Le linee della moralità non sono come le linee ideali della matematica. Esse sono altrettanto larghe e profonde che lunghe. Ammettono eccezioni, richiedono modifiche. Queste eccezioni e queste modifiche non avvengono per processo logico, ma seguono le regole della prudenza<sup>28</sup>.

La moralità e non la rivendicazione dei diritti è, allora, il tessuto nel quale l'agire individuale acquista il suo senso: la moralità è flessibile, adattabile nel tempo e nello spazio, al contrario dalla rivendicazione astratta di diritti universali. Burke contrappone alla retorica rivoluzionaria universalistica un'idea modulare di moralità e di razionalità<sup>29</sup>: ragione ed etica non scompaiono nel suo discorso, ma vengono considerate nel loro concreto sviluppo storico, nel contesto che conferisce loro un senso e un valore di effet-

tività. La prudenza diventa, allora, la misura di tutte le virtù, perché le tempera e le rende adattabili al contesto sociale e politico in cui esse devono diventare efficaci:

La prudenza non è soltanto la prima delle virtù politiche e morali, ma di esse costituisce la guida, la norma, il modello. La metafisica non potrebbe esistere senza definizioni, ma la prudenza è cauta<sup>30</sup>.

La definizione dei diritti naturali, rivendicati dai rivoluzionari francesi, presuppone la condivisione di un ordine di senso che, in uno stato di caos sociale, quale quello della rivoluzione, è ormai crollato. Insomma, i diritti sono esigibili solo a partire da regole comuni rispettate o da far valere: se quelle regole sono frantumate, il disordine sociale rende difficile sia una composizione di interessi, sia una statuzione di diritti condivisi e fondamentali per tutti, sia, perfino, la stessa idea di soggetto sovrano. Il popolo, infatti, esiste in quanto attore politico solo nel suo rapporto con le altre istituzioni: se crolla la cornice politica e istituzionale all'interno della quale acquista una sua funzione, esso perde la sua connotazione corporativa e si frantuma in individui diversi con interessi incompatibili<sup>31</sup>. La regola di maggioranza, invocata dai rivoluzionari per legittimare i nuovi governi, non risolve, allora, la questione dell'anarchia: se la costituzione è sospesa, non vale nessuna norma che garantisca il consenso e l'ordine, che essa sia regola di maggioranza o altro. La questione della sospensione dell'ordine o del crollo delle regole costituzionali viene da Burke affrontata in tutte le sue implicazioni nichilistiche, senza riferimento ad alcun principio ipostatizzato: il ricorso ai diritti naturali o a procedure, dichiarate surrettiziamente universali, non riesce a nascondere la mancanza di orientamento e di fiducia nel mondo rivoluzio-

nario. Il *trust* e la rappresentanza finiscono insieme con l'instaurarsi dell'anarchia.

Burke, tuttavia, non si ferma a questo punto nella sua trattazione del rapporto fra la fiducia, la costituzione e la rappresentanza, ma va oltre, introducendo comunque, nella sua valutazione sulla legittimità della ribellione, un riferimento ulteriore, che gli permette di aprire la sua concezione all'"eccezione", e cioè di ammettere in alcuni casi la liceità della ribellione. Nel far questo, egli dà conto dell'aspetto 'rivoluzionario' che connota la ricostruzione *Whig* della *Glorious Revolution*: il patto fondativo, e cioè l'*ancient constitution* dello stato britannico è sì presente prima della rivoluzione, ma viene ad essere rinnovato attraverso l'azione di ribellione contro la corruzione dei governi. La rivoluzione 'fondativa' del governo inglese è, allora, la stessa eccezione, e cioè la rivoluzione: «giustificata *soltanto* come assolutamente *necessaria* date le circostanze, in quanto era *il solo mezzo* a disposizione per ridar vigore a quella *antica* Costituzione formata per *contratto originale* dello Stato britannico, come pure per la conservazione futura del *medesimo* governo»<sup>32</sup>. E tuttavia, proprio questa eccezione giustifica tutte le altre.

L'articolazione fra le rivoluzioni 'difensive', che restaurano un ordine costituzionale tradito e corrotto nei suoi principi fondamentali, e quelle attive, come la rivoluzione francese che spazza via l'ordine politico per sostituirne un altro, e il riferimento alla *Glorious Revolution* come modello di rivoluzione restauratrice, sono i due argomenti che Burke usa per legittimare il ricorso alla ribellione nel presente. Di conseguenza, la rivoluzione americana, connotata da profonde analogie con la rivoluzione gloriosa, non viene condannata *tout court*, ma viene giustificata:

[...] allo scopo di provare che gli Americani non hanno diritto alcuno alle loro libertà, ci sforziamo ogni giorno di sovvertire le massime che preservano l'intero spirito della nostra stessa libertà. Per provare che gli Americani non dovrebbero essere liberi, siamo costretti a diminuire il valore della libertà stessa; e nel dibattito non guadagniamo mai un meschino punto su di loro, senza attaccare qualcuno di quei sentimenti per cui i nostri antenati versarono il loro sangue<sup>33</sup>.

Proprio la loro difesa degli ideali fondativi del patto originario britannico e la loro identità "inglese", e cioè la comunanza di costumi e "sentimenti" con la madrepatria, rendono legittima la ribellione americana: "[...] un Inglese è la persona meno adatta del mondo a cercar di indurre con argomenti un altro Inglese a sottostare alla schiavitù"<sup>34</sup>.

La schiavitù e il provocare o arrecare offesa costituiscono in questi scritti di Burke degli anni tra il 1765 e il 1791 i "mali" che devono essere evitati: la garanzia costituzionale sembra doversi estendere necessariamente a evitare queste situazioni estreme. Entrambe le situazioni di pregiudizievole limitazione della libertà, schiavitù e dolore, sono da considerare punti fermi da salvaguardare. Esse costituiscono quei valori esterni su cui si deve fondare il patto originario e, pertanto, un nucleo di garanzie di diritti che è presupposto di qualsiasi costituzione. Per tale motivo la loro garanzia sta in stretta relazione con la questione della fiducia e della rappresentatività delle istituzioni: quando manca la fiducia sono in pericolo le garanzie basilari. Dalla crisi delle istituzioni, incapaci di fornire sicurezza agli individui riguardo a tali principali diritti, può scaturire una rivolta legittima e "difensiva".

Tale concezione di Burke, che apre uno spiraglio alla considerazione di alcuni di-

ritti naturali, verrà poi estesa nel corso del tempo. Infatti, successivamente, soprattutto nei suoi discorsi per l'*impeachment* del governatore dell'India Warren Hastings e, prima, negli scritti sull'*Est India Company* e nella lettera a Langrishe, Burke allargherà la sua concezione dei diritti, individuando dei diritti sostanziali delle popolazioni che, al di là della loro statuizione nelle carte e nei documenti costituzionali, vanno rispettati universalmente<sup>35</sup>.

Potrebbe sembrare, questa affermazione dei diritti, una posizione contraddittoria di Burke rispetto alla sua affermazione circa l'inutilità di statuire diritti astratti e universali<sup>36</sup>, soprattutto allorché Burke riconosce alle popolazioni indiane lo statuto di soggetti che godono di alcune garanzie universali. I diritti naturali sembrano, insomma, riapparire alla superficie del discorso di Burke. È necessario, tuttavia, leggere l'asserzione dei diritti attraverso la chiave dell'idea di rappresentanza, in modo tale da comprendere e ridurre l'aporia interna alla teoria burkiana. La schiavitù e, viceversa, l'oppressione, non costituiscono infatti nemmeno in questo caso dei diritti astratti, ma costituiscono il risultato di situazioni di mancanza di rappresentanza. Coloro cui non è permesso di essere rappresentati nella scena politica, e cioè di avere accesso al patto di fiducia che regola i rapporti politici e civili, assumono una posizione di inferiorità e di schiavitù. L'esclusione da tali primordiali diritti comporta, pertanto, l'emarginazione dal patto fondativo, su cui si radica qualsiasi costituzione. Nella sua lettera a Langrishe del 1792, riguardo alla questione dell'esclusione dei cattolici irlandesi dalla rappresentanza, Burke rende chiara questa sua accezione del concetto di schiavitù, collegata all'idea di parteci-

pazione politica. Contro Langrishe, che esclude i cattolici dallo stato – «*catholics ought to enjoy all thing under the State, but they ought not to be the State*» – il politico irlandese obietta che non far parte dello stato, inteso come Commonwealth, è «uno stato di servitù civile» e, tuttavia, non far parte del governo supremo non configura una situazione di servitù assoluta, ma uno «status degradato e più basso di cittadinanza»<sup>37</sup>. Gli Irlandesi cattolici non godono di nessuna rappresentanza: né quella attuale, e neanche quella virtuale, poiché nessun parlamentare condivide con essi «una tale comunione di interessi e simpatia nei sentimenti»<sup>38</sup> da poter difendere i loro interessi. Questa 'schiavitù' rende instabile il patto sociale e fragile la costituzione. Allorché, infatti, come è accaduto anche per i coloni americani, coloro che si trovano nell'"infelice" condizione di non essere rappresentati, e cioè gli irlandesi cattolici, risentissero della loro esclusione dalla cosa pubblica, della separazione tra le popolazioni e del relativo stigma, potrebbero ribellarsi, provocando il caos anarchico<sup>39</sup>. Una difettosa rappresentanza – e pertanto una condizione di "schiavitù civile" da parte della popolazione – conduce spesso alla rivolta e, in alcuni casi, alla rivendicazione e alla restaurazione dei diritti fondamentali. Il rifiuto della schiavitù intesa in senso politico e, in positivo, la rivendicazione della libertà di essere rappresentati o, in genere, di partecipare al patto che instaura la fiducia fra tutti i componenti di uno stato, costituisce allora l'origine di tutti i diritti civili e della stessa costituzione, poiché costituisce la preconditione per il consenso e l'ordine politico e sociale.

Diversa è, invece, la situazione in cui il patto fiduciario sussiste e l'ordine sociale

è assicurato: in una condizione di stabilità e di consenso, le istituzioni politiche muteranno gradualmente, con il conforto e il contributo delle forze sociali. La forma di governo o il modo in cui i poteri sono distribuiti saranno definiti dal contesto e dalla storia dei differenti paesi. In questo senso, se vi è equilibrio fra le istituzioni ed è assicurato il consenso, ogni forma di governo è legittimata: nessuna forma di governo e nessun regime può essere in astratto preferibile agli altri, poiché ognuna deve essere adeguata al proprio contesto. Burke, malgrado la dichiarazione della sostanziale pari dignità di tutte le forme politiche, definisce tuttavia nei suoi scritti il modello politico inglese come ideale: il bilanciamento dei poteri e la coesistenza delle tre principali forze politiche – popolo, nobiltà e re – per la gestione dello Stato garantiscono l'equilibrio e la stabilità politica. Ad una possibile evoluzione democratica, Burke obietta la pericolosità di uno sbilanciamento del potere politico a favore del popolo. Questi ha una funzione di controllo in relazione all'esecutivo; al contrario «[...] il popolo costituisce il controllo naturale dell'autorità: ma esercitare e controllare al tempo stesso è impossibile»<sup>40</sup>. Lo stato democratico provoca le ambizioni smisurate del popolo e rischia di non rispettare i principi di equilibrio e il sistema di controlli necessari per instaurare qualsiasi sistema politico stabile<sup>41</sup>. All'interno, allora, di un sistema politico certo e che garantisce l'equilibrio fra i poteri, la funzione della rappresentanza politica e la fiducia al rappresentante parlamentare acquistano un ruolo importante per creare il consenso e per consolidare il rapporto fra tutte le istituzioni e i cittadini.

*Rappresentanza, interessi e consenso*

La funzione della rappresentanza è di cruciale importanza per Burke, che si inserisce nella discussione sulla riforma di tale istituto promossa nel parlamento inglese durante gli anni 1770-1780 dai vari gruppi politici. Come vede bene Lorella Cedroni, sulla scia degli studi di S.H. Beer, H. Pitkin e di J. Brewer, a Burke, al contrario che ai radicali e ai *Tories*, non preme legare i rappresentanti ai mandanti per risolvere la crisi politica: al contrario, la maggiore indipendenza da questi e, in parte, dalle pressioni dell'esecutivo, è la garanzia del conseguimento di un sistema stabile di governo<sup>42</sup>. In linea con la politica *Whig* tradizionale, Burke non situa l'origine della sovranità nel popolo; inoltre, il potere politico non è finalizzato a una concezione generica di realizzazione del bene comune o generale<sup>43</sup>. Al contrario, il popolo deve esercitare una funzione di controllo, intesa in senso largo, sul potere politico, attraverso il tramite indispensabile e 'sostanziale' dei suoi rappresentanti. La rappresentanza, allora, ha due funzioni essenziali: essa serve per tradurre i sentimenti e le opinioni del popolo in interessi politici, permettendo la tutela degli interessi combinati e bilanciati, la cui interazione permette l'equilibrio fra le forze politiche del paese e, al contempo, essa permette di stabilizzare il consenso, rinforzando la conoscenza – *acquaintance* – e la gratitudine che lega i rappresentanti e i rappresentati<sup>44</sup> e, insieme, accrescendo la soddisfazione del popolo riguardo alla propria partecipazione politica.

Il rappresentante parlamentare si situa, allora, in un luogo cruciale per l'esercizio e il controllo del potere, come afferma Burke in uno dei discorsi di Bristol:

[...] essere un bravo membro del Parlamento non è facile [...]; specialmente in questo tempo, quando vi è una forte propensione verso gli estremi dell'acquiescenza servile o della selvaggia popolarità. Unire la circospezione al vigore è assolutamente necessario, ma estremamente difficile: siamo ora membri di una *città* commerciale; questa città è comunque parte di una ricca *nazione* commerciale, i cui interessi sono *vari, multiformi e intricati*. Siamo membri di una grande *nazione*, che a sua volta, è parte di un grande *impero*, esteso per le nostre virtù e la fortuna, ai limiti estremi orientali e occidentali. *Tutti* questi interessi diffusi devono essere *considerati, comparati, riconciliati*, se possibile. Siamo membri di una nazione libera; e sappiamo tutti sicuramente che la macchina di una costituzione non è una cosa *semplice*, ma *intricata e delicata*, così come essa è di grande valore [...] Una costituzione composta di *poteri bilanciati* deve essere sempre fondamentale<sup>45</sup>.

Né gli interessi corporativi, e nemmeno l'interesse generale risultante dalla composizione e discussione dei primi sono intesi come composti omogenei<sup>46</sup>; al contrario, essi sono plurimi, insistono sugli stessi soggetti e non sono conciliabili sotto un unico comune denominatore. Non esiste il "bene comune" in sé, come punto astratto cui tende la discussione parlamentare, ed esso non è realizzabile come tale al di fuori della costante negoziazione e del bilanciamento delle posizioni divergenti. Il bene comune è invece l'anima della discussione, lo spazio comune all'interno del quale è possibile bilanciare i diversi interessi. In questa chiave, a mio avviso, si può intendere il noto passaggio di Burke sulla necessità di rendere indipendente il rappresentante eletto in una certa circoscrizione dalle istruzioni e conseguentemente dalla strenua difesa degli interessi locali:

[...] il Parlamento non è un congresso di ambasciatori dagli interessi divergenti e ostili, che essi devono preservare, così come fanno gli avvocati e

gli agenti con altri avvocati e agenti; il parlamento è un'assemblea deliberativa di una nazione; non deve essere guidata da pregiudizi locali, ma dal bene comune, che risulta dalla ragione generale del tutto. Voi scegliete un rappresentante certamente; ma quando l'avete scelto, egli non è più membro di Bristol, ma membro del Parlamento<sup>47</sup>.

La delicatezza del compito di discutere e di soppesare gli interessi, sempre nuovamente in modo da realizzare un difficile equilibrio, esige che i rappresentanti abbiano una grande esperienza politica e appartengano all'aristocrazia naturale della nazione. Il rappresentante, infatti, dispone di una capacità matura di giudizio, di un'«opinione senza pregiudizi» e di una «coscienza aperta»<sup>48</sup> in grado di permettergli di comprendere gli interessi dei suoi mandatari e di difenderli nell'ambito del processo di contrattazione politica. La separazione fra il popolo e l'aristocrazia naturale è dunque uno dei presupposti del discorso di Burke, che giustifica la divisione fra i ceti in base a un principio funzionale e a uno descrittivo. L'aristocrazia è, infatti, naturalmente educata a un'apertura mentale, a un'ampiezza e complessità di giudizio. Questa sua descrizione le permette di assolvere a una funzione sociale e politica, e cioè di comprendere gli interessi del popolo e di identificarsi nello stato: «Una vera aristocrazia naturale non costituisce un interesse separato nello Stato né separabile da esso. È una essenziale parte integrante di ogni grande organismo rettamente costituito»<sup>49</sup>. Inoltre l'aristocrazia è funzionale all'articolazione degli interessi del popolo nell'arena politica, poiché questo deve essere guidato da essa e condotto alla "ragionevolezza"<sup>50</sup> – che è la profonda costante della natura umana. Solo dove la ragione viene coltivata, «[...] quando grandi

moltitudini agiscono insieme sotto quella disciplina di Natura, lì io riconosco un *popolo*» – afferma Burke<sup>51</sup>.

Il popolo e la sua opinione devono allora essere 'messe in forma' grazie alla capacità di mediazione e di rappresentazione dell'aristocrazia naturale. Non sono tuttavia solo queste le ragioni per le quali Burke rifiuta il mandato imperativo: al richiamo alla negoziazione nell'arena politica nazionale per l'interesse generale, e alla rivendicazione di una specifica competenza del rappresentante, si aggiungono altri argomenti molto attuali nel dibattito politico contemporaneo. «Se il governo fosse una questione di volontà di una parte – dichiara Burke agli elettori di Bristol – la vostra volontà dovrebbe esser superiore senza dubbio. Ma il governo e la legislazione sono questioni di ragione e giudizio, e non di inclinazione; e quale ragione è quella secondo la quale la decisione precede la discussione e in cui un gruppo di uomini delibera, un altro decide e coloro che tirano le conclusioni sono forse a trecento miglia di distanza da coloro che ascoltano la discussione?»<sup>52</sup>. Vi è dunque un'evidente illogicità nel proporre il mandato imperativo: se la politica è l'arte del bilanciamento degli interessi, in cui non esiste una volontà generale da scoprire o un bene comune da svelare, ma una continua negoziazione, la discussione e il confronto sono parti integranti del processo decisionale. Se il popolo decide di limitare la sua fiducia al rappresentante e non gli consente di utilizzare il suo giudizio

[...] degraderemo inevitabilmente la nostra rappresentanza in un traffico confuso e logorante di agenti locali. Se il rappresentante popolare è limitato nell'espressione delle sue idee e nelle sue azioni, il servizio alla Corona sarà l'unico asilo dell'uomo di stato. [...] dal lato del popolo non

vi sarà altro che impotenza [...] Attualmente il progetto della corte è di rendere insignificanti i suoi funzionari. Se il popolo assumesse lo stesso atteggiamento e scegliesse i suoi rappresentanti sugli stessi principi dell'ossequio [...] nessuna parte dello Stato sarà sicura<sup>53</sup>.

Insomma, i rappresentanti, una volta che venissero vincolati strettamente alle istruzioni e frustrati nell'esercizio delle loro facoltà di giudizio, opterebbero per la comoda obbedienza ai poteri forti, non solo lasciando il popolo in una situazione di impotenza e ignoranza, ma anche minando così le basi dello stato, che si fonda proprio sull'equilibrio dei poteri e sull'indispensabile funzione di controllo popolare. «È vostro compito – afferma Burke agli elettori di Bristol nel 1780 – esaminare, ed è anche vostro interesse»<sup>54</sup>.

Il rappresentante, allora, traduce le opinioni instabili e limitate del popolo, in interessi; distilla da mutevoli considerazioni popolari delle linee che gli permettono di orientarsi nel dibattito politico in modo appropriato, tenendo conto dei reali bisogni. Interessi e opinioni formano i due poli fra cui si svolge l'attività 'ermeneutica' del rappresentante:

Non ho obbedito alle vostre istruzioni – dichiara Burke – no! Mi sono conformato alle istruzioni della verità e della natura e ho preservato il vostro interesse contro la vostra opinione, con una tale costanza in cui mi sono identificato. Un rappresentante degno di voi dovrebbe essere una persona connotata da stabilità. Non devo guardare certamente alle vostre opinioni, ma a quelle opinioni che io e voi dovrete avere da ora a cinque anni<sup>55</sup>.

Il giudizio, frutto della competenza, dell'esperienza e della connotazione aristocratica del rappresentante, gli permette allora di trasformare le labili opinioni in stabili interessi, proiettati sul futuro e

negoziabili nell'arena politica, in modo da concorrere alla formazione di una costellazione di interessi generalizzati.

L'opinione del popolo, tuttavia, non è per Burke una proiezione mutevole e inarticolata dei bisogni dei cittadini: essa, per quanto suscettibile di essere raffinata e trasformata dal rappresentante nel linguaggio degli interessi, è la base su cui da un lato si costituiscono appunto gli interessi, e dall'altro si assicura il consenso. "Fornire un'opinione è diritto di tutti gli uomini e quella dei mandatari è un'opinione rilevante e rispettabile [...] che un rappresentante deve sempre considerare seriamente" – afferma Burke nel 1774<sup>56</sup>.

È da un sistema in cui la rappresentanza funziona che possono scaturire il consenso e la pace sociale, secondo Burke, che ne trae le dimostrazioni a partire dai due fallimenti della politica britannica in America e in Irlanda. Riferendosi alla richiesta dei coloni americani di essere rappresentati nelle assemblee, facendo valere il principio «no taxation without representation», Burke sottolinea l'incoerenza e la pericolosità di una linea politica che non accetti le ragioni degli Americani. Riferendosi alla negazione della rappresentanza alle colonie, «se questo nostro tentativo si fosse realizzato, [Burke] riteneva [come i coloni americani] che le loro Assemblee sarebbero diventate totalmente inutili, che considerando la linea di condotta adottata allora, gli Americani non avrebbero avuto alcuna sorta di garanzia per le loro leggi e le loro libertà o per alcuna parte di esse, insomma, che le circostanze stesse della nostra libertà avrebbero aumentato il peso della loro schiavitù»<sup>57</sup>. In base a tale fondamentale mancanza di diritto a essere rappresentati, e alla 'schiavitù' che ne consegue, la ribel-

lione americana è legittimata: è stato il governo inglese, infatti, a fallire nel creare il consenso della popolazione, poiché non ha rispettato i principi di prudenza e di giustizia<sup>58</sup>. Con queste parole Burke ammonisce il governo inglese, colpevole di non porre ascolto e di considerare le rivendicazioni delle Colonie americane:

[...] ricordatevi, una volta completato il vostro sistema di impoverimento, che la Natura procederà ancora nel suo modo ordinario: vi sono cioè dei momenti critici nelle fortune di tutti gli Stati quando quelli che sono troppo deboli per contribuire alla vostra prosperità, sono forti abbastanza per completare la vostra rovina, alle vittime del saccheggio rimangono le armi<sup>59</sup>.

Lo stesso vale per la miope e rischiosa politica britannica in Irlanda: qui i cattolici vivono in una situazione di svantaggio, non avendo alcuna rappresentanza, né attuale né virtuale. Nella sua lettera a Langrishe, Burke definisce l'idea di rappresentanza virtuale, per dimostrare tuttavia come essa, pur essendo in principio una buona istituzione, non solo non funziona, ma non possa valere per gli Irlandesi cattolici. La rappresentanza virtuale, che fa a meno dell'elezione diretta del rappresentante da parte dei mandanti, è comunque basata su una comunanza di interessi e sentimenti fra questi due soggetti politici. Inoltre, essa «deve avere il suo presupposto»<sup>60</sup> nella rappresentanza attuale, poiché solo attraverso questa è possibile conseguire e rinsaldare il rapporti fra i mandanti e il rappresentante e, così, consolidare l'«opinione», e cioè il consenso. I Cattolici non sono, tuttavia, rappresentati: nel loro caso «non vi è né rappresentanza attuale e, ancor meno, una rappresentanza virtuale. È esattamente il contrario. È potere illimitato, posto nelle mani di una rappresentazione *aversa*, poi-

ché è una *rappresentazione avversa*»<sup>61</sup>. Anche in questo caso, l'incapacità del governo a riparare una situazione pregiudizievole conduce a un difetto di consenso e, per di più, alla stigmatizzazione di una parte della popolazione e a possibili disordini. La separazione di cattolici e protestanti viene così rafforzata dalle rappresentazioni e descrizioni che separano i due gruppi:

[...] le solite rappresentazioni popolari [delle differenze fra i due gruppi] non sono mai state così separate come lo sono ora, come se essi non fossero solo nazioni separate, ma specie separate. Lo stigma e il biasimo, la maschera nascosta saranno eliminati e gli uomini si vedranno per quello che essi sono<sup>62</sup>.

La mancanza di consenso e di fiducia porta verosimilmente al crollo sociale e politico dovuto al malcontento.

Una giusta rappresentanza, allora, fa l'interesse del potere politico, poiché risalda il consenso e, insieme, è garanzia di giustizia. Dichiarando la propria adesione ad ascoltare le rivendicazioni degli Americani, Burke afferma «Per me, il problema non sta nel decidere se abbiate il diritto a far l'infelicità del vostro popolo, ma di vedere piuttosto se non sia nel vostro interesse renderlo felice. Non è affatto questione di quel che un avvocato mi dice che io posso fare, ma di quello che la ragione e la giustizia mi dicono che io *debbo* fare»<sup>63</sup>. Riaffiora, così, nel discorso di Burke, un principio fondamentale, che deve essere legato in ogni luogo e sotto ogni condizione alla pratica della rappresentanza: la giustizia. Questa viene sempre intesa nell'ambito del rispetto della regola della prudenza: la giustizia è contestuale, legata a una società e ai suoi costumi; tuttavia, nelle sue varie articolazioni, essa trova il suo fondamento nel *trust* e nella rappresentanza. Insomma,

la giustizia è 'esterna' alla rappresentanza, perché ne è il fondamento:

voi [mandanti] che ci avete inviato a occupare un posto di autorità potete darci tutti gli ordini, a parte questo: quello di fare ingiustizia e opprimere, o anche quello di soffrire l'ingiustizia e l'oppressione [...] l'edificio interconnesso e diversificato della giustizia universale [...] dipende da questo: non ho mai impiegato e non impiegherò nessuno strumento di potere per fare a pezzi [questo principio]<sup>64</sup>.

La giustizia, intesa generalmente come rifiuto dell'oppressione e della schiavitù, è quel valore morale alla base della rappresentanza e dell'agire politico.

In questo passaggio Burke indica, forse, una fuoriuscita dal suo sistema teorico: la necessità di una fondazione non definita e statuita da una carta costituzionale e il riferimento a un antico principio che deve orientare l'agire politico. Successivamente, nella difesa delle popolazioni indiane contro l'arbitrario potere di Warren Hastings e nella difficile statuizione di principi universali, validi per l'Europa e per l'India, Burke dovrà allargare il suo sistema concettuale per ricomprendere un caso limite, in cui non basta far riferimento alla situazione della rappresentanza e alla costituzione britannica. Per difendere i diritti delle popolazioni extra-europee Burke sarà costretto comunque a trovare un fondamento diverso al suo discorso sulla giustizia: in tal caso il riferimento all'antica costituzione britannica come tradizione di diritti da restaurare non varrà per una cultura talmente diversa e che non ha storicamente riferimenti europei. Inoltre, l'inclusione dell'istituto della rappresentanza non funziona nel caso di etnie lontane e culturalmente diverse<sup>65</sup>. Il riconoscimento di diritti al popolo indiano presenta difficoltà teoriche e pratiche per

Burke: teoriche, per la difficoltà di includere il caso nel suo sistema centrato sulla costituzione britannica; pratiche, per la necessità di non violare il principio di giustizia che è alla base del pensiero morale di Burke, pur non mettendo in pericolo l'ordine sociale e politico.

Burke tenterà di ovviare a tali aporie, attraverso la formulazione di diritti naturali che devono orientare il comportamento del governo e della corte. Come vede bene Connif, egli in tal modo trasformerà la sua concezione e l'aprirà proprio a quel riconoscimento dei diritti naturali che sembrava essere in contrasto con la sua idea di ordine costituzionale<sup>66</sup>.

Questo è stato indicato come uno dei limiti principali dell'opera di Burke. In effetti, a livello sistematico e teorico, Burke si vede costretto ad ampliare e 'deformare' la sua teoria, ma non, secondo la mia interpretazione, a mutarne le basi. Dall'affermazione della necessità di poggiare l'istituto della rappresentanza sulla giustizia dei discorsi di Bristol, al rifiuto di opprimere ed essere oppressi, alla statuizione di diritti riconosciuti a popolazioni extra-europee, vi è un allargamento, non un'inversione nel pensiero di Burke. Il suo sistema teorico presenta al suo interno fin dai primi scritti una tensione forte: quella fra principi universali e contesto locale, fra la rivendicazione di garanzie esterne alle leggi e il rispetto delle tradizioni e della costituzione. Questa tensione è forse riconducibile ad una contraddizione interna al pensiero liberale nel momento dell'inizio della grande espansione economica: l'oscillazione fra la conservazione dell'ordine e la rivendicazione dei nuovi diritti borghesi<sup>67</sup>.

Forse è questo il segno della particolare natura del pensiero di Burke, che si situa in

un momento storico a cavallo della modernità: egli guarda al passato, alla tradizione e alla *ancient constitution* e, insieme, cerca di risolvere i problemi del futuro, e cioè i diritti delle popolazioni extra-europee e la questione della rappresentanza. Burke non è, però, solo un autore a cavallo della grande rottura di senso che costituisce la modernità: è un autore che riesce a conciliare i grandi ed eterni temi del pensiero politico in un

sistema di pensiero articolato, equilibrato e soprattutto aperto, non stereotipato.

Per questo, forse, il pensiero di Burke si situa più in là della modernità.

<sup>1</sup> Cfr. D. Dwan, C.J. Insole, *The Cambridge Companion to Edmund Burke*, Cambridge, Cambridge University Press., 2012, in particolare l'Introduzione di Dwan e Insole, pp. 1-14.

<sup>2</sup> F. O'Gorman, *Edmund Burke: his Political Philosophy*, London, G. Allen and Unwin, 1973.

<sup>3</sup> J.L. Pappin, *The metaphysics of Edmund Burke*, New York, Fordham University Press, 1993.

<sup>4</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla rivoluzione francese* (1780), in Id., *Scritti politici*, 8ª ed., Torino, UTET, 1968.

<sup>5</sup> Id., *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs* (1791), in *Scritti politici*, cit., p. 463.

<sup>6</sup> Id., *Speeches on the Impeachment of Warren Hastings*, in *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, ed. by C.C. Little, J. Brown, Boston, 1839, vol. VII.

<sup>7</sup> H.T. Dickinson, *The Eighteenth Century Debate on the Glorious Revolution*, in «History», n. 61, 201, 1976, pp. 28-45.

<sup>8</sup> Vedi anche J.G.A. Pocock, *Burke and the Ancient Constitution: A problem in the History of Ideas*, in «Historical Journal», n. 3, 1960, pp. 125-43 e Id., *Editor's Introduction*, in Burke, *Reflections on the Revolution in France*, Cambridge, Hackett, 1987, pp. VII-LVI.

<sup>9</sup> Su Robert Walpole, cfr. H.T. Dick-

inson, Harry T., *Walpole and the Whig Supremacy*, London, English Universities Press, 1973.

<sup>10</sup> H.S.J. Bolingbroke, *The idea of a patriot king*, ed. by S.W. Jackson, Chicago Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1965. Su Bolingbroke, cfr. T.H. Dickinson, *Bolingbroke*, London, Constable, 1970. Sul rapporto fra Bolingbroke e Burke, vedi fra gli altri: E. Garin, *Introduzione alla dottrina politica di Burke*, Firenze, La Nuova Italia, 1938; M. D'Addio, *Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 2008.

<sup>11</sup> Vedi Dickinson, *The Eighteenth Century* cit.; Pocock, *Burke and the Ancient* cit.

<sup>12</sup> L. Cedroni, *Il problema della rappresentanza politica nel dibattito inglese, francese e americano. Burke, Sièyes e Madison a confronto*, Tesi di dottorato presentata all'IUE, 1999.

<sup>13</sup> J. Brewer, *Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976; Id., *Rockingham, Burke and the Whig Political Argument*, in «The Historical Journal», XVIII, n. 1, 1975, pp. 188-201.

<sup>14</sup> Su Rockingham, cfr. fra gli altri R.J. Hoffman, *The Marquis. A study of Lord Rockingham*, New York, Fordham University Press, 1973.

<sup>15</sup> Brewer, *Rockingham* cit.

<sup>16</sup> Burke, *Pensieri sulle cause dell'attuale malcontento* (1770), Genova, ECIG, 1987.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Sulla rappresentanza politica in questo periodo storico, cfr. fra gli altri S.H. Beer, *The representation of Interests in British Government: historical Background*, in «The American Political Science Review», 51, 3, 1957, pp. 613-650.

<sup>19</sup> Brewer, *Rockingham* cit.

<sup>20</sup> Pocock, *Burke and the Ancient* cit.

<sup>21</sup> Burke, *Ricorso* cit., p. 547.

<sup>22</sup> J. Conniff, *Burke, Bristol and the Concept of Representation*, in «The Western Political Quarterly», 30, 3, 1977, pp. 329-341.


<sup>23</sup> Burke, *Speech on Mr. Fox's East India Bill* (1783), in *The Works* cit., vol. II, p. 296. Su Burke e l'India, cfr. G. Carnall, C. Nicholson (eds.), *The impeachment of Warren Hastings: Papers from a Bicentenary Commemoration*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1989; R. James, *At home abroad: Edmund Burke in India*, in «Bulletin of Research in the Humanities», n. 82, 1979, pp. 160-174; F.G. Whelan, *Edmund Burke and India: Political Morality and Empire*, Pittsburg, University of Pittsburg Press, 1996.

<sup>24</sup> Conniff, *Burke* cit.

<sup>25</sup> Burke, *Ricorso* cit. p. 463. Vedi

- anche: M. Loughlin, *Burke on Law, Revolution and Constitution*, in questo numero del *Giornale di Storia costituzionale*; Pocock, *Burke and the Ancient* cit.: G.J. Graham Jr., *Edmund Burke's 'Developmental Consensus'*, in «*Midwest Journal of Political Science*», 16, 1, 1972, pp. 29-45.
- <sup>26</sup> Vedi Graham Jr., *Edmund Burke's 'Developmental Consensus'*, cit.
- <sup>27</sup> Burke, *Ricorso* cit., p. 463.
- <sup>28</sup> *Ibidem*.
- <sup>29</sup> H. Eulau, J.C. Wahlke, W. Buchanan, L.C. Ferguson, *The role of the Representative: some empirical observations on the Theory of Edmund Burke*, in «*The American Political Science Review*», 53, 3, 1959, pp. 742-756.
- <sup>30</sup> Burke, *Ricorso* cit., pp. 463-464.
- <sup>31</sup> Ivi, pp. 540 ss.
- <sup>32</sup> Ivi, p. 498 (sottolineature di Burke).
- <sup>33</sup> Burke, *Mozione di conciliazione con le colonie*, in Id., *Scritti politici*, cit., pp. 96-97.
- <sup>34</sup> Ivi, p. 100.
- <sup>35</sup> Burke, *Speech on Fox's East India Bill*, cit.
- <sup>36</sup> Conniff, *Burke* cit.
- <sup>37</sup> E. Burke, *Letter to Langrishe*, in Id., *The Works* cit., vol. III, p. 486.
- <sup>38</sup> Ivi, p. 521.
- <sup>39</sup> Ivi, p. 522. Su Burke e l'Irlanda, cfr. T.H.D.Mahoney, *Edmund Burke and Ireland*, Cambridge, Harvard University Press, 1060; L. Gibbons, *Edmund Burke and Ireland*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- <sup>40</sup> Burke, *Ricorso* cit., p. 534.
- <sup>41</sup> *Ibidem*.
- <sup>42</sup> Cedroni, *Il problema della rappresentanza politica* cit.; Brewer, *Party ideology* cit.; H.F. Pitkin, *The concept of representation*, Berkeley, University of California Press, 1972.
- <sup>43</sup> Vedi, *contra*, Pitkin, *The concept of representation*, cit.
- <sup>44</sup> Burke, *Letter to Langrishe*, cit., p. 521.
- <sup>45</sup> Id., *Speech at Bristol 3 Novembre 1774*, in Id., *The works* cit., vol. II, pp. 13-14.
- <sup>46</sup> *Contra* Pitkin, *The concept of representation*, cit.
- <sup>47</sup> Burke, *Speech at Bristol 3 Novembre 1774*, cit., p. 13.
- <sup>48</sup> Ivi, p. 12.
- <sup>49</sup> Id., *Ricorso* cit. p. 544.
- <sup>50</sup> Ivi, p. 545.
- <sup>51</sup> *Ibidem*.
- <sup>52</sup> Id., *Speech at Bristol 3 Novembre 1774*, cit., p. 12.
- <sup>53</sup> Id., *Speech at Bristol, 1780*, in *The works* cit., vol. II, p. 239.
- <sup>54</sup> Ivi, p. 237.
- <sup>55</sup> Ivi, p. 247.
- <sup>56</sup> Id., *Speech at Bristol 3 Novembre 1774*, cit., p. 13.
- <sup>57</sup> Id., *Ricorso* cit., p. 481 (sottolineatura di Burke).
- <sup>58</sup> Vedi anche Graham Jr., *Edmund Burke's 'Developmental Consensus'*, cit.
- <sup>59</sup> Burke, *Mozione di conciliazione* cit., p. 100.
- <sup>60</sup> Burke, *Letter to Langrishe*, cit., p. 521.
- <sup>61</sup> Ivi, p. 489.
- <sup>62</sup> Ivi, p. 522.
- <sup>63</sup> Id., *Mozione di conciliazione* cit., p. 107 (sottolineatura di Burke).
- <sup>64</sup> Id., *Speech at Bristol 1780* cit., pp. 267-267.
- <sup>65</sup> J. Conniff, *Burke and India, The failure of the Theory of Trusteeship*, in «*Political Research Quarterly*», 46, 2, 1993, pp. 291-309. Su una prospettiva che riattualizza il concetto di rappresentanza in Burke, cfr. M.S. Williams, *Burkean "descriptions" and political representation: a reappraisal*, in «*Canadian Journal of Political Science*», 29, 1, 1996, pp. 26-45 e J. Mansbridge, *Rethinking Representation*, in «*The American Political Science Review*», 97, 4, 2003, pp. 515-528.
- <sup>66</sup> Conniff, *Burke and India* cit.
- <sup>67</sup> Loughlin, *Burke on Law, Revolution and Constitution*, cit.







# Edmund Burke e la cultura giuridica inglese del tardo Settecento

PAOLO RONDINI

## 1. *Un apologeta dei «pochi al potere»?*

Pochi anni dopo la morte di Burke un giudizio molto tagliente sulla sua figura fu formulato da Bentham, che lo definì un maestro nel «travisare le cose e manipolare i giudizi agitando e infiammando le passioni» nonché un «rappresentante e portavoce dei *pochi al potere*»<sup>1</sup>.

Esponente di primo piano del *whiggism* tardo-settecentesco, Burke fu – in effetti – per tutta la vita un paladino dell'ordine istituzionale e sociale inglese scaturito dalla *Glorious Revolution*, vale a dire di quel sistema di governo misto e bilanciato che faceva perno sull'equilibrio fra monarchia, aristocrazia, popolo, e dove il potere era gestito da una classe composta da membri della nobiltà, proprietari terrieri e facoltosi borghesi<sup>2</sup>. Ebbene, proprio l'appassionata difesa dei principi su cui si basava un simile ordinamento cetuale e censitario non poteva che essere il bersaglio preferito delle critiche di chi, come Bentham, indivi-

duava lo scopo precipuo dell'azione politica nel raggiungimento della massima felicità del maggior numero possibile di persone anziché nella difesa degli interessi di *élites* ritenute più virtuose, sagge e prudenti di una moltitudine di *cives* in massima parte poveri e ignoranti.

Lo stesso Bentham ammetteva, d'altra parte, di aver apprezzato gli scritti burkeani antecedenti alla pubblicazione delle *Reflections on the Revolution in France*, ammirandone l'eloquenza, la dignità e la «loro superiorità rispetto ad altri», fino al punto di considerare il loro autore uno spirito «magnanimo e d'animo nobile»<sup>3</sup>. E a partire dal 1793, quando iniziò ad avvertire una crescente delusione per la tragica piega che stavano assumendo gli eventi francesi in conseguenza dell'avvento del Terrore, anche Bentham finì per manifestare una profonda avversione per quelle che considerava ormai – al pari di Burke – le astratte, pericolose e sovversive affermazioni retoriche dei rivoluzionari<sup>4</sup>.

Il padre del moderno utilitarismo rientrava, dunque, nel novero di quegli esponenti dell'*establishment* culturale britannico che – sull'onda dell'euforia inizialmente alimentata dagli avvenimenti francesi – furono spiazzati dalla dura e intransigente posizione critica assunta da Burke contro le notizie provenienti d'Oltremarica. Il campione delle libertà e il nemico del dispotismo, colui che negli anni del lungo regno di Giorgio III si era battuto strenuamente in favore dei diritti dei sudditi e delle prerogative costituzionali degli elettori sia contro gli abusi commessi dalla Corte e dal Governo sia contro le prevaricazioni perpetrate dal Parlamento, sembrava essersi trasformato all'improvviso in un radicale conservatore e strenuo difensore dell'ordine d'Antico Regime contro i pericoli insiti nelle idee libertarie ed egualitarie propalate dai *révolutionnaires*.

Nella prima parte della sua carriera politica Burke non aveva lesinato critiche ai tentativi posti in essere dalla Corona e dai ministri di condizionare i lavori del Parlamento servendosi di lusinghe, minacce e perfino della corruzione, così come aveva contestato l'operato dell'Esecutivo nella gestione dei rapporti con le colonie americane, i cattolici irlandesi e la Compagnia delle Indie Orientali. Né era stata indenne dai suoi strali la stessa *House of Commons*, di cui egli faceva parte, allorché si era arrogata la potestà di giudicare gli addebiti mossi contro Wilkes (il parlamentare accusato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del Primo Ministro Lord Bute) e di annullarne l'elezione a rappresentante del Middlesex. Per tali ragioni – oltre che per l'impegno profuso in difesa del sistema della *rule of law* di un diritto penale più umanitario, della tolleranza religiosa e dell'autonomia

di pensiero, dell'iniziativa economica privata e della proprietà – Burke era stato annoverato fra i giusnaturalisti eredi del tradizionale individualismo inglese e fautori di un costituzionalismo liberale e riformista<sup>5</sup>.

Il dibattito ideologico che conseguì all'uscita nel 1790 delle sue *Reflections* ebbe, però, l'effetto di provocare una dolorosa frattura fra Burke e i *Whigs* come Fox e Sheridan, sulle prime propensi a considerare gli eventi francesi alla stregua dei moti libertari scoppiati nell'Inghilterra seicentesca e nell'America di pochi anni prima. Ma anche il *milieu* intellettuale si divise fra coloro che continuavano a stimare Burke e chi riteneva che fosse ormai passato nel novero dei conservatori e dei sostenitori più reazionari del partito dell'ordine costituito. Le censure burkeane consideravano la *Révolution* un mostro feroce, dedito a distruggere tutto ciò che aveva reso grande la Francia nei secoli (monarchia, nobiltà, clero, commercio, arti, scienze), e paventavano altresì i rischi che avrebbero potuto correre le secolari istituzioni e tradizioni europee a causa di fattori quali la cieca fiducia riposta nell'astrattezza ideologica e nell'onnipotenza del popolo. Era, dunque, inevitabile che le *Reflections* e gli scritti successivi dello stesso tenore fossero valutati – a seconda dei casi – come la peggiore espressione del pensiero contro-rivoluzionario o, al contrario, l'assennata difesa di un modello sociale basato su valori morali e precetti di origine divina inconciliabili con l'applicazione meccanicistica di teorie metafisiche<sup>6</sup>.

Prescindendo, peraltro, dal prendere in esame le diverse posizioni in cui si articolò dopo la morte di Burke il dibattito scientifico innescato a più livelli (politico, legale, sociale, economico) dalle idee esposte nei

suoi tanti *pamphlets* e discorsi parlamentari, quale fu il ruolo di questo statista e dotto erudito di storia, filosofia e diritto nel panorama della cultura inglese settecentesca?

## 2. *Le passioni del giovane Burke*

Nelle opere di Burke era frequente il ricorso a concetti e principi estrapolati dalle regole della *common law*, dal diritto romano e canonico, dal pensiero giusnaturalista e dalle opere dei grandi giuristi britannici (Bracton, Coke, Hooker, Selden, Blackstone, Wallace, Grey, Elly, Sullivan). Si trattava di rinvii che denotavano un'approfondita conoscenza delle circostanze storiche in cui si erano evoluti il diritto vigente in Inghilterra e la *Ancient Constitution*, nonché una salda conoscenza delle tradizioni giuridiche anglo-sassoni ed europee. I problemi relativi all'ordine politico-istituzionale, al buon governo, all'ordinato e armonioso funzionamento della società erano sempre trattati invocando l'equità dei precetti normativi, la giustizia e il benessere generale, l'adozione di un ordinamento costituzionale contemplante un esercizio bilanciato del potere, un godimento pieno ed effettivo delle libertà naturali a dispetto di ogni forma di arbitrio<sup>7</sup>.

Eppure, Burke non fu mai un giurista a tutto tondo, perché non portò a termine il *cursus studiorum* presso gli *Inns of Court*, né si dedicò mai alla pratica legale o all'insegnamento, limitandosi a sfruttare abilmente nella sua carriera di parlamentare e libellista le conoscenze assimilate nell'apprendimento dei rudimenti della giurisprudenza. La frequentazione del *Middle Temple* gli consentì, però, di acquisire la

condizione mentale tipica dei *common lawyers*, vale a dire l'idea che il complesso delle regole giuridiche non fosse un qualcosa di statico, bensì un'entità che si sviluppava nel tempo in modo lento e costante, per effetto dell'accumulo di soluzioni ai problemi contingenti degli uomini elaborate da una ristretta cerchia di tecnici e pratici, chiamati a tener conto di circostanze sociali, politiche, istituzionali, economiche e religiose in continuo mutamento<sup>8</sup>.

Le nozioni apprese in gioventù gli fornirono anche una discreta familiarità con le dinamiche evolutive e applicative del diritto inglese e di quello europeo. Egli ebbe così modo di maturare un atteggiamento fortemente critico nei confronti dei metodi di insegnamento – considerati troppo nozionistici, impersonali e gretti – in uso presso gli studi legali e le corti londinesi<sup>9</sup>. La sua esperienza personale lo portava a concordare con le osservazioni esposte da Blackstone nel *Discourse on the Study of Law* (1758) in merito ai guasti prodotti dalla prassi di ammettere al tirocinio professionale forense tanti giovani istruiti e dotati di principi morali senza fornirli di un previo e ampio «background of education» sul piano teorico, con il rischio così di trasformare dei *gentlemen* in persone fredde e aride, pronte a considerare «the law solely as a lucrative trade»<sup>10</sup>.

Burke condivideva, poi, con lo stesso Blackstone e con Coke la convinzione che la *common law* dovesse la sua fortuna al fatto di riflettere la ragionevolezza e l'infallibilità di un'esperienza secolare fatta di continui raffronti con le statuizioni del *ius naturale* di matrice divina<sup>11</sup>. I pregi di un simile *case law* consistevano nel rispecchiare i precetti della giustizia originale di Dio e nel sostanzarsi in una serie di giudicati

emessi allo scopo di interpretare, adattare e lasciare alle generazioni successive un patrimonio di usi e istituti risalenti a epoche immemorabili. Persino le norme emanate dal Parlamento, le *statute laws*, erano deputate a svolgere un ruolo sussidiario, poiché potevano contemplare una disciplina radicalmente nuova solo in casi eccezionali e per motivi di opportunità pubblica (ad esempio, in relazione a questioni commerciali e mercantili)<sup>12</sup>.

Inoltre, la *judge-made law* inglese non si basava su teorie o astrazioni concettuali. La sua legittimazione e autorevolezza derivavano dalla circostanza di costituire un diritto giurisprudenziale frutto dell'esperienza di un'intera nazione e di esprimere una ragione collettiva cristallizzata in una serie di «pregiudizi», vale a dire di usanze, credenze e opinioni, comuni concernenti i fatti della vita, il cui valore plurisecolare era attestato dal loro essere costantemente valorizzate e apprezzate dal popolo<sup>13</sup>. La *common law* possedeva, però, al contempo un'intrinseca capacità di evolvere, in virtù del suo operare con metodo analogico e grazie alla possibilità di adattarsi continuamente ai nuovi casi e problemi posti dalla realtà. Sotto questo aspetto le sue regole incarnavano, al pari di quelle costituzionali, lo spirito dei principi del diritto naturale, poiché possedevano il carattere di disposizioni di tipo equitativo rivolte a mitigare, per quanto possibile, le dure conseguenze derivanti da un'applicazione meccanicistica dei precetti giuridici<sup>14</sup>.

Burke riteneva anche che la scienza legale inglese dovesse riconoscere a Coke, Blackstone e ai giuristi *whig* impegnati nell'accertare il *pedigree* delle libertà britanniche il merito di aver rilevato alcuni degli aspetti più critici dell'ordinamento

giuridico dell'Inghilterra, contribuendo a rimuovere un po' di quell'oscurità e confusione che avvolgevano il sistema delle sue leggi. A tale proposito egli indicava tra i difetti della *common law* il gergo spesso incomprensibile e i rituali misteriosi (che ne rendevano l'interpretazione una prerogativa esclusiva di una ristretta cerchia di pratici), gli espedienti e le finzioni adottate per aggirare procedure ormai desuete o risolvere questioni inedite, le forme processuali troppo complesse e macchinose (con conseguenti lungaggini e spese a danno dei cittadini), gli abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia penale<sup>15</sup>.

Al di là di queste considerazioni, tuttavia, dalla lettura delle opere di Burke non è agevole estrapolare una coerente teoria generale del diritto nella forma di un'esposizione sistematica di principi o di una trattazione commentaristica di norme, poiché le sue osservazioni sulla giurisprudenza sono frutto in massima parte della necessità di dare un responso a specifici problemi della vita politica, sociale ed economica. È noto, del resto, come Burke – in consonanza con il pensiero di Hume e degli illuministi scozzesi – preferisse un uso empirico della ragione a uno meramente teoretico. Egli diffidava di ogni forma di dogmatismo e sistematizzazione astratta che potesse impedire di valutare i concreti bisogni della società civile. I ragionamenti metafisici non erano di per sé deprecabili, ma potevano risultare erronei o infondati, se analizzati alla luce di quella pietra di paragone di ogni ideologia che era l'esperienza della prassi quotidiana<sup>16</sup>. Persino nell'utilizzare come fondamentale metro di giudizio i dogmi del *ius naturale* divino si dovevano tenere in debito conto i diversi contesti e le peculiari condizioni di vita di ogni popolo, ricono-

scendo quindi che non esistevano soluzioni universalmente valide per tutelare le libertà degli uomini<sup>17</sup>.

Nel condurre la sua battaglia in favore non di astratti *rights of Man* ma di concreti diritti per tutti i membri di una ordinata società civile, Burke era indotto a esaltare in modo particolare il sistema costituzionale inglese di fine Settecento e i privilegi da esso assicurati ai cittadini anglo-sassoni. La *Ancient Constitution* britannica non era il risultato di estemporanei esperimenti di ingegneria socio-politica ma un lascito intergenerazionale, vale a dire un patrimonio comune acquisito in via prescrittiva e riflettente un ordine istituzionale e gerarchico diretto a salvaguardare le libertà storicamente confermate da una plurisecolare tradizione giurisprudenziale e di governo<sup>18</sup>.

Le leggi e le istituzioni britanniche non dovevano, però, considerarsi eterne e imm modificabili, poiché il carattere della loro continuità storica non implicava anche quello della staticità nel tempo. Burke concordava con la visione blackstoniana di uno *status quo* frutto di un lungo processo evolutivo, nel corso del quale *élites* di statisti rappresentanti gli interessi della comunità si erano virtuosamente avvalsi di principi guida come la prudenza, la saggezza e l'esperienza per adattare – laddove possibile – l'ordine sociale, politico e normativo ereditato dal passato alle mutevoli circostanze in cui si era venuta a trovare la società<sup>19</sup>. Dai tentativi di adeguare l'esistente, venendo incontro ai cangianti bisogni dei consociati e prendendo atto delle contaminazioni avvenute a più livelli (istituzionale, giuridico, sociale, economico) per effetto dei contatti con il continente, erano così scaturite rilevanti novità nelle forme di organizzazione dello Stato e dei rapporti intersoggettivi



*Burke on the sublime and beautiful*, stampa ad opera di James Sayers, 1785

non riconducibili alla volontà e alla ragione di un singolo individuo ma allo spirito di adattamento dell'intera collettività<sup>20</sup>.

Questa concezione storicistica e gradualistica aveva la sua scaturigine negli studi compiuti da Burke in gioventù, nonché nelle analisi concernenti le origini del diritto inglese delineate in alcune delle sue prime opere – *An Essay towards an Abridgment of the English History* (1757) e *Fragment. An Essay towards an History of the Laws of England* (1757) – in cui egli rilevava lo stato poco dignitoso in cui versavano le ricerche concernenti la storia della *common law* e dell'ordinamento politico-istituzionale del suo paese. Pur non avendo mai dato una veste definitiva a entrambi questi lavori, rimasti probabilmente incompiuti a causa della

sopraggiunta pubblicazione di due autorevoli capolavori quali la *History of England* di Hume e i *Commentaries* di Blackstone, Burke esprimeva in essi le sue convinzioni concernenti il peculiare *status* dell'Inghilterra settecentesca e chiariva fino a che punto egli concordasse con le interpretazioni proposte dagli storici e giuristi *whig*<sup>21</sup>.

La sua opinione era che la vulgata *whiggish* concernente la natura eccezionale e insulare della *Ancient Constitution* e della *common law* fosse opinabile sotto il profilo della prospettiva storica. Autori come Coke, Hale o Blackstone tendevano, ad esempio, a sopravvalutare il ruolo svolto dagli antichi legislatori dei regni anglo-sassoni e, per converso, a non tenere in sufficiente considerazione fattori come la *conquest* normanna e la conseguente introduzione degli istituti feudali, il diffondersi del cristianesimo e delle norme canonistiche, l'influenza esercitata dal *ius commune* europeo per il tramite dei rapporti economici e culturali con gli Stati continentali<sup>22</sup>. Ne conseguiva che risultava discutibile anche la convinzione radicata in molti *common lawyers* secondo cui lo spirito delle loro leggi e istituzioni potesse essere *immemorial*, vale a dire che regole e soluzioni adottate nel corso dei secoli dai giudici e dal Parlamento in difesa delle antiche libertà avessero conservato un valore pressoché originale, venendo solo occasionalmente ridefinite e perfezionate in risposta ai bisogni della società<sup>23</sup>. Lo studio della storia del diritto consentiva, invece, di appurare che valori fondamentali, quali la giustizia, il buon governo e il bene comune, si erano affermati in Inghilterra in concomitanza con il passaggio da epoche dominate dalla superstizione e dalla violenza a periodi contrassegnati dal sopraggiungere di circostanze favorevoli a uno svilup-

po in senso sempre più liberale del sistema paese, grazie anche alla positiva interazione fra fattori esterni (ad esempio, l'arrivo dei normanni o l'influenza delle legislazioni di altri paesi) e interni (la promulgazione della *Magna Carta* o del *Bill of Rights*)<sup>24</sup>.

Tale approccio evolucionistico accomunava Burke alle interpretazioni elaborate da Brady, Selman e Hume, mentre lo induceva a soppesare con occhio critico le ricostruzioni – da lui ritenute un po' troppo frettolose e superficiali – prospettate da chi alla stregua di Coke, Hale o Blackstone celebrava incondizionatamente il carattere immemoriale e prescrittivo degli ordinamenti giuridici e politici inglesi, confidando così in una loro presunzione di validità fondata solo sul fatto di aver superato gli innumerevoli test posti da un uso reiterato nel tempo anziché su una razionalità intrinseca deducibile dalle relative *rationes primigenie*<sup>25</sup>.

Nel caso, ad esempio, della *History of the Common Law of England* di Hale i rilievi burkeani erano diretti a rimarcare le carenze espositive nel delineare le fonti del diritto, le antiche procedure giudiziali, i cambiamenti epocali avvenuti nell'evoluzione plurisecolare del quadro legislativo e costituzionale<sup>26</sup>. In particolare, Burke non condivideva l'assunto secondo cui non sarebbe stato necessario attardarsi in accurate indagini relative alla genesi di norme scaturite da decisioni assunte dai giudici, dal Parlamento e dal popolo in occasioni e per motivi di cui non era rimasta, di fatto, memoria alcuna. La fiducia riposta da Hale nel valore di una giurisprudenza sviluppata in condizioni eccezionali e dalle origini remote portava a includerlo nel novero di quei giuristi che a dispetto di un'ottima preparazione scientifica, di un profondo senso del giusto e di uno spirito liberale

avevano contribuito a legittimare l'uso di una terminologia rozza e oscura, di una sistematica confusa, di un modo di ragionare che non deduceva lo spirito delle leggi in relazione a criteri precisi ma sulla scorta di fattori incostanti e in buona parte metagiuridici<sup>27</sup>.

### 3. *Riformare per non rivoluzionare*

L'importanza attribuita da Burke a un'approfondita conoscenza dell'evoluzione storica del diritto era dettata dalla convinzione che lo sviluppo armonico di una società civile, libera e ordinata dipendesse in massima parte dall'esistenza di un organico e razionale sistema legale, concepito in modo da promuovere la pace e l'armonia fra i cittadini tutelando le loro fondamentali libertà e prerogative da ogni forma di violenza o abuso. In questo senso la *scientia iuris* si poteva considerare alla stregua di uno fra i più importanti prodotti dell'intelletto umano, in grado di esprimere la saggezza di secoli e di combinare fra loro i principi naturali della giustizia eterna in risposta alle infinite necessità degli uomini.

I valori e i legami su cui si basava una compagine sociale potevano, dunque, essere protetti efficacemente contro i pericoli rappresentati da derive dispotiche del potere, o da ideologie metafisiche inneggianti alla possibilità di rimodellare *ex novo* le basi dell'ordine esistente, solo allorché si fossero comprese le fondamentali lezioni della storia. E fra tali insegnamenti Burke annoverava l'acquisizione della consapevolezza che gli ordinamenti politici e giuridici non potessero essere espressione dei propositi di un singolo individuo o di un ristretto

gruppo di legislatori, dovendo piuttosto incarnare la sapienza e le conoscenze accumulate da più generazioni nel tentativo di disciplinare le relazioni interpersonali e i rapporti Stato-cittadini sulla base di regole e convenzioni ritenute particolarmente vantaggiose per tutti<sup>28</sup>.

Le decisioni concernenti la tutela di diritti originari e primari come l'esistenza, l'autodeterminazione o la proprietà non potevano essere assunte attenendosi solo ad astratte teorie o a presunte verità dal valore scientifico assoluto. La valutazione delle infinite e variabili circostanze della vita richiedeva, infatti, che per conseguire la felicità della collettività si dovesse tener conto di principi razionali testati empiricamente, come quelli della prudenza (ossia l'accortezza nel discernere le azioni giuste e vantaggiose per la comunità sulla base dell'esperienza secolare di un intero popolo) e della convenienza per il benessere comune. Ne conseguiva che la tesi di chi riteneva di poter plasmare la realtà esistente in modo difforme dall'ordine divino delle cose era del tutto irragionevole e pericolosa per la stabilità della società e la conservazione delle libertà conquistate nel tempo<sup>29</sup>.

Nel soppesare con occhio critico i postulati del giusnaturalismo moderno, concernenti lo stato presociale e il *pactum societatis* che avrebbe dato origine alla convivenza civile, Burke mostrava di concordare con le opinioni espresse da chi – come Hume e Blackstone – esprimeva dei dubbi sulle concezioni contrattualistiche formulate da Hobbes e Locke. Era decisamente azzardato instillare in menti troppo esaltate o deboli sul piano intellettuale la certezza che ognuno potesse stabilire autonomamente e con l'ausilio della sola volontà quali fossero i suoi diritti assoluti e come dare

loro attuazione, se non addirittura ricorrere a simili concetti astratti per valutare l'operato dei governi e l'esercizio della sovranità<sup>30</sup>. Piuttosto, dal momento che il *ius naturale* doveva intendersi come una manifestazione della superiore *ratio Dei* impressa nella mente umana, si poteva affermare che libertà e doveri individuali non derivassero dalla stipula di un qualche tipo di patto ma dalle relazioni intercorrenti fra il Signore e le sue creature, nonché dalla circostanza che l'unica forma di aggregazione collettiva esistente da tempi immemorabili fosse proprio la società civile, i cui membri godevano automaticamente di privilegi e obblighi in quanto parte di tale consesso originario<sup>31</sup>.

Al pari di Blackstone, poi, anche Burke riteneva che nell'interesse del perseguimento del bene generale lo Stato dovesse garantire a tutti i consociati la sicurezza di poter compartecipare in modo equo ed eguale ai vantaggi derivanti dal vivere in comune, e ciò a dispetto delle inevitabili diseguaglianze (per intelligenza, carattere, educazione, ricchezza, etc.) esistenti fra di loro. I diritti fondamentali e innati degli esseri umani dovevano, quindi, essere dichiarati, riconosciuti e tutelati in atti o documenti ufficiali – di carattere normativo o giudiziario – in modo da renderli propriamente 'civili', specificando cioè modalità, forme e limiti di un loro concreto godimento in relazione alle peculiari circostanze di vita all'interno delle diverse comunità<sup>32</sup>. E in questo processo di tipo declaratorio ogni regola e principio enunciato positivamente da uomini saggi, guidati dalla prudenza e illuminati dall'esperienza della tradizione, avrebbe dovuto riflettere – per quanto possibile – sia la ragione e la giustizia eterne sia le usanze e i temperamenti del popolo<sup>33</sup>.

La costituzione e le leggi dell'Inghilterra, in particolare, si potevano valutare alla stregua della loro effettiva capacità di assicurare a tutti i cittadini britannici la possibilità di continuare a godere in piena sicurezza dei benefici che spettavano ai membri della società, e in special modo di quelle libertà il cui esercizio secolare era giustificato ai sensi della *prepossession toward antiquity* celebrata da Coke e Blackstone, secondo i quali tali prerogative – inizialmente acquisite con il beneplacito divino in via ereditaria e prescrittiva – erano state in seguito sancite da carte e accordi suggellati dalla Corona e dal Parlamento<sup>34</sup>. Nell'ordinamento politico-istituzionale inglese, governato dalla *rule of law* e rispecchiante l'articolazione del popolo in corpi intermedi gerarchizzati, l'esercizio dei diritti dell'individuo non si sostanzia nell'imporre ai propri simili una volontà arbitraria e capricciosa, bensì nel prendere atto di far parte di una *partnership* civile fondata su uno spirito di mutua solidarietà e piena condivisione di virtù e imperfezioni, sul principio del *neminem laedere*, sul rispetto dei limiti all'agire umano imposti dallo Stato nel nome dell'interesse pubblico e dell'eguaglianza davanti alla legge<sup>35</sup>.

Il riferimento all'esistenza di *corporate bodies* decisivi per l'ordinato funzionamento della compagine statale costitutiva, peraltro, un altro importante elemento di dissonanza fra il pensiero di Burke e quello dei giusnaturalisti come Locke, che individuavano l'origine e la legittimazione di ogni potere nell'unanime consenso da cui era scaturito il contratto sociale. Affascinato dalla lettura delle opere di Montesquieu e Blackstone, Burke considerava il popolo come un'entità strutturata nel corso dei secoli in un insieme di ceti e corporazioni

interagenti fra loro sulla base di un sistema di relazioni gerarchiche simili a quelle esistenti in natura<sup>36</sup>. Da tale constatazione egli derivava la certezza che l'esercizio concreto del governo di un paese non potesse essere affidato nel nome dei principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza dei cittadini a una moltitudine di uomini privi delle necessarie virtù morali, etiche e religiose. Al contrario, si doveva confidare nell'aristocrazia formata dai migliori per onore e merito, educazione e istruzione, ricchezza ed esperienza degli affari politici ed economici<sup>37</sup>.

Questa visione cetualistica e censitaria si fondava sull'assunto che non tutti possedessero le doti della cautela e prudenza dettate dalla «giusta ragione», indispensabili perché gli statisti potessero perseguire il benessere collettivo e compiere le scelte più convenienti e opportune sia sul piano morale della giustizia sia su quello pratico dei vantaggi economici<sup>38</sup>. Ecco perché sin dai primi scritti e discorsi parlamentari dedicati ai rapporti con le colonie americane e con gli irlandesi Burke rivolse sempre ai politici il monito a non attardarsi in discussioni dogmatiche concernenti i diritti dell'Uomo, foriere di gravi pericoli per la sopravvivenza delle libertà inglesi nonché dell'ordine sociale e istituzionale del paese, spronandoli piuttosto a operare in modo da conseguire la felicità concreta non solo dei loro concittadini ma anche delle generazioni future<sup>39</sup>.

Eppure, Burke non era un utilitarista in senso moderno, perché a differenza di Bentham non attribuiva allo Stato il compito di ottenere la *greatest happiness of the greatest number* bensì quello di tutelare l'aspirazione di ogni individuo a possedere pacificamente i propri beni. Il lento e co-

stante miglioramento della qualità di vita della popolazione non richiedeva un intervento attivo del governo, volto a stabilire positivamente quali fossero le libertà degli uomini e quali i principi cui attenersi o le condotte da porre in essere per poterne godere. Traendo spunto dalle argomentazioni di Smith e Priestley volte a circoscrivere l'interferenza delle istituzioni pubbliche nell'esistenza e nelle scelte delle persone, Burke riteneva che per realizzare l'interesse generale fosse sufficiente eliminare gli sprechi e il superfluo nella gestione del potere, ridurre le spese della pubblica amministrazione e le tasse, abrogare le norme inutili. In questo modo sarebbe stato possibile garantire l'effettivo godimento di quei diritti naturali – come, per l'appunto, la proprietà – che in quanto espressione di una superiore legge morale e divina non si potevano considerare creati o graziosamente concessi da un potere sovrano<sup>40</sup>.

Ai sensi di una simile concezione storicistica, empirista e liberale del progresso umano il perseguimento del bene comune – identificato nella cosiddetta convenienza sociale – era legato in modo indissolubile al rispetto dell'esperienza del passato e alla conservazione degli istituti politici e giuridici che avevano contribuito a prevenire l'insorgere di derive arbitrarie nell'esercizio del potere. Solo in via eventuale, e come risorsa estrema, si poteva ipotizzare di procedere all'attuazione di moderate riforme, vale a dire di cambiamenti diretti a produrre effetti benefici e durevoli nel tempo, in quanto realizzati per ragioni di prudenza e concepiti con la saggezza dettata dalla ragione<sup>41</sup>. Non a caso, sin dai tempi di Coke una lunga serie di statisti e giuristi inglesi aveva manifestato la medesima mentalità conservativa e legalitaria nell'esaltare il

valore delle statuizioni della *common law*, elaborate in via consuetudinaria e giurisprudenziale, confermate in *statutes laws*, ed elevate al rango di disposizioni da non sottoporre ad affrettate e mal concepite innovazioni<sup>42</sup>.

La convinzione che per conseguire la felicità di un popolo fosse indispensabile rispettarne le tradizioni trovava, poi, una conferma nella disamina della storia inglese e, in particolare, delle modalità di instaurazione della forma di governo mista e bilanciata, che presentava degli indiscutibili vantaggi rispetto a quelle fondate sul mito di una illuminata ragione di Stato (l'Austria di Giuseppe II e la Russia di Caterina II) o su un astratto diritto all'auto-determinazione della nazione (la Francia rivoluzionaria). In proposito Burke concordava con l'interpretazione lockeana e blackstoniana della *Glorious Revolution*, secondo cui il trionfo di principi quali la suddivisione dei poteri, la *rule of law* e il *King in Parliament* aveva consentito di prevenire ogni tipologia di deriva dispotica nonché di conservare l'esercizio di antiche libertà (di tolleranza religiosa, di pensiero) e diritti (alla vita, istruzione, iniziativa economica, proprietà, attività lavorativa, giustizia)<sup>43</sup>.

Nei difficili frangenti del 1688 l'Inghilterra aveva saggiamente scelto di percorrere la strada di un cambiamento ponderato e moderato, tale cioè da preservare l'ordine politico e sociale incentrato sull'equilibrio fra le tre forze monarchia-aristocrazia-popolo, adattandolo ai nuovi bisogni della realtà e producendo solo un mutamento dinastico, anziché spazzare via lo *status quo* esistente sulla scorta di ragionamenti astratti e senza tenere in debito conto i concreti benefici o svantaggi arrecati agli uomini<sup>44</sup>. La 'gloriosa e pacifica' rivolu-

zione si poteva, così, considerare a tutti gli effetti come «non fatta ma impedita»: in una situazione di eccezionale gravità il popolo non si era ribellato esercitando la resistenza di matrice lockeana ma una più limitata disobbedienza, volta a produrre una «piccola e temporanea deviazione» dagli schemi della vecchia *constitution of government*<sup>45</sup>. Paradossalmente, persino un trauma come la successiva perdita delle colonie americane poteva essere valutato alla stessa stregua, vale a dire come un evento diretto non a distruggere ma a conservare l'esistente, visto che i sudditi d'oltre oceano erano insorti contro un governo che ritenevano dispotico, non più rappresentativo dei loro interessi, e accusato di volere ledere le prerogative di cui essi già godevano in quanto cittadini britannici<sup>46</sup>.

In una società articolata in corpi intermedi come quella inglese del tardo Seicento si era, dunque, preso atto che lo Stato doveva necessariamente ottenere il consenso delle varie forze e istituzioni espressione di interessi potenzialmente confliggenti (la Corona, il Parlamento, la Chiesa, le masse popolari). La compartecipazione continua e fattiva al conseguimento dell'utilità generale da parte dei diversi gruppi sociali era, infatti, il presupposto imprescindibile per conservare un livello di stabilità e di ordine sufficiente a tutelare le libertà individuali e a prevenire un esercizio abusivo di poteri e funzioni pubbliche che – se non prontamente contrastato – avrebbe potuto essere legittimato dal trascorrere del tempo<sup>47</sup>. A tale proposito Burke condannava qualsiasi vessazione o coercizione perpetrata adducendo la difesa dei precetti costituzionali, indipendentemente dalla circostanza che fosse posta in essere da monarchi troppo ambiziosi e intraprendenti (quale il *Patriot*

*King* invocato da Bolingbroke per rimediare all'insipienza della classe politica), da un governo composto esclusivamente da *King's friends* (poco propensi a perseguire gli interessi della collettività), da parlamentari corrotti o decisi a esercitare poteri loro non spettanti (come nel caso dell'annullamento dell'elezione di Wilkes).

I rapporti fra Re, Parlamento e popolo si basavano, del resto, su accordi di natura fiduciaria che comportavano per i contraenti l'onere di agire per il bene comune senza favorire singole fazioni o consorterie. Peraltro, Burke riteneva che non si potesse pretendere da chi per ragioni dinastiche, elettive o istituzionali fosse stato chiamato a esercitare la difficile arte del 'buon governo' di sacrificare del tutto la propria indipendenza di pensiero e giudizio a causa dei volubili umori dell'opinione pubblica<sup>48</sup>.

Il legame fra elettori e parlamentari – in particolare – non poteva considerarsi alla stregua di un mandato di tipo imperativo e vincolante, poiché la *ratio* della rappresentanza politica contemplata dalla costituzione e dalle leggi inglesi non era quella di obbligare i membri della *House of Commons* a obbedire ciecamente alle istruzioni di chi li aveva votati<sup>49</sup>. Come autorevolmente affermato da Cocks, Locke e Blackstone, gli eletti nei vari distretti non potevano operare in qualità di meri ambasciatori o avvocati dei differenti e opposti bisogni locali, poiché essi formavano l'assemblea deliberativa dell'intera nazione e dovevano mettere al servizio di tutto il paese le loro superiori attitudini e conoscenze, virtù e capacità, ragionevolezza e discernimento<sup>50</sup>.

L'oligarchia costituita da uomini di naturale importanza, rango e dignità – provenienti in massima parte dalle fila dell'aristocrazia, dei proprietari terrieri e della

ricca borghesia – non poteva certo essere esclusa dall'esercizio del potere a pena di sovvertire gli equilibri politici e sociali scaturiti dalla *Glorious Revolution* e tutelati dall'*Ancient Constitution*. Una tale posizione di privilegio comportava, peraltro, dei doveri verso il paese e, in particolare, quello di agire in favore dell'interesse pubblico, senza quindi asservirsi alla volontà della Corona né favorire il tornaconto di corporazioni, ceti, gruppi partitici o di pressione<sup>51</sup>. Agli eletti in Parlamento, infatti, più che creare nuove leggi era richiesto di conservare quelle acquisite in via prescrittiva, contribuendo così a prevenire gli abusi del potere con il mantenere in vita quel consolidato sistema di *checks and balances* istituzionali che nel corso del tempo aveva contribuito a preservare gli antichi diritti britannici<sup>52</sup>.

Burke era convinto che sin dall'epoca di Coke fosse ormai ben radicata nella tradizione del pensiero giuridico inglese la distinzione fra rappresentanza elettiva e virtuale. Quest'ultima era da intendersi come il presupposto di quella effettiva, perché basata su una naturale comunione di sentimenti, desideri, interessi fra il popolo e le *élites* formate dagli elementi migliori della società. E tali ottimati – in qualità di membri della Camera dei Comuni – erano chiamati a rappresentare virtualmente ogni suddito dell'Impero, compresi quelli che non li avevano votati o che non avevano potuto farlo (in quanto esclusi dal corpo elettorale per ragioni di censo o perché irlandesi cattolici, coloni americani, sudditi indiani)<sup>53</sup>.

Si trattava, in fondo, della stessa forma di rapporto fiduciario da sempre esistente fra i cittadini e le altre istituzioni del paese (la Corona, i *Lords*, i giudici, le giurie), le quali pur in assenza della legittimazione

derivante da un titolo di natura elettiva dovevano comunque agire nell'interesse generale, cooperando e controbilanciandosi le une con le altre<sup>54</sup>. La pratica del governare richiedeva in tutti coloro che fossero coinvolti nel suo esercizio il possesso di virtù morali, intelligenza e conoscenze non comuni, per poter assicurare uno sviluppo armonico e pacifico della società civile nonché discernere i pericoli insiti nell'indulgere in comportamenti demagogici fomentanti pericolose passioni popolari o l'insorgere di derive autoritarie<sup>55</sup>.

Come si può facilmente intuire, Burke traeva da queste riflessioni molti argomenti su cui fondare la sua recisa condanna della palingenesi rivoluzionaria francese. Al di là della Manica si era giunti al punto di infrangere le secolari convenzioni che legavano governati e governanti, sconvolgendo così i tradizionali assetti delle organizzazioni sociali, statali, economiche, religiose, anziché scegliere la strada più prudente e saggia di contestare gli abusi e le inefficienze del governo in quanto atti contrari ai rapporti di *trust* originariamente instauratosi fra gli uomini con il nascere delle prime forme di aggregazione sociale<sup>56</sup>.

L'utopia democratica fondata sui dogmi astratti dell'uguaglianza e della sovranità della nazione aveva indotto i francesi a spazzare via quei corpi intermedi che riflettevano le naturali differenze fra individui, e che esercitavano un controllo sull'esercizio del potere diretto ad assicurare il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico. I rivoluzionari si erano illusi di poter plasmare una costituzione e una legislazione radicalmente nuove, che fossero espressione della volontà generale e di una ragione non più obnubilata da false credenze ed errori del passato. Fuorviati dalle teorie di

Voltaire, Rousseau e Helvétius inneggianti a un individualismo razionalista e astratto, i sostenitori della necessità di un radicale cambiamento avevano finito per ripudiare la concezione della famiglia, delle associazioni, delle piccole comunità locali come luoghi in cui apprendere l'importanza di valori fondamentali quali la tolleranza delle opinioni e credenze altrui o la possibilità di disporre liberamente dei propri beni e di esercitare un'attività economica<sup>57</sup>.

Burke valutava, invece, il sorgere degli ordinamenti e delle istituzioni sociali in una prospettiva gradualistica e progressiva, considerandoli il prodotto di un lento processo di sperimentazione e accumulazione nel tempo. Di conseguenza, erano le teorie speculative a dover trarre ispirazione dalla realtà e adattarsi alla pratica della vita quotidiana anziché il contrario. Di qui la critica verso i cambiamenti troppo radicali, frettolosi e imprudenti, accusati di alterare i percorsi degli abituali comportamenti umani, di sconfessare consolidate convinzioni e abitudini, di contrastare fedi religiose o altre credenze largamente condivise e di grande aiuto per i loro simpatizzanti, di rendere le persone preda di passioni irrazionali o fanatismi di vario genere (come l'aspirazione all'esercizio di poteri incontrollati)<sup>58</sup>.

Anziché preservare o ripristinare antiche libertà, un'*Assemblée Nationale* dominata da membri della piccola borghesia manifestamente inatti a valutare gli interessi del paese e a condurre gli affari di governo – in quanto assetati di potere e ricchezza nonché privi delle necessarie doti di «scienza, prudenza e integrità» – stava distruggendo le tradizioni e l'autorità del passato per ricreare lo Stato sulla base di principi astratti e non consolidati dall'esperienza storica,

ignorando di spianare la strada a una possibile involuzione anarchica o dittatoriale<sup>59</sup>. Agli occhi di Burke le sommosse francesi avevano assunto ben presto un tono sinistro e radicale, trasformandosi da una sollevazione popolare inizialmente votata alla proclamazione dei *Droits de l'Homme* in una rivoluzione basata sul militarismo ideologico e sul totalitarismo del concetto di *Nation*. E a differenza di quanto avvenuto con i moti inglesi e americani era, allora, altissimo il rischio che si finisse per legittimare l'impiego della forza e del terrore contro ogni nemico interno ed esterno, oltre che giustificare – per assurdo – qualsiasi limitazione delle condotte individuali imposta nel nome di un superiore interesse collettivo o statale<sup>60</sup>.

#### 4. *Burke e Bentham: due maîtres à penser per la cultura inglese del XIX secolo*

Le critiche formulate da Burke contro i propositi dei *révolutionnaires* di procedere a una completa rigenerazione morale dell'uomo e della società sovvertendo assetti sociali, convenzioni politiche, ordinamenti istituzionali e giuridici, nonché 'pregiudizi' popolari (usanze, credenze morali e religiose) plurisecolari, rappresentano la cifra distintiva dei suoi ultimi scritti. Nel riportare il caustico giudizio di Bentham concernente la rilevanza del pensiero burkeano, si è già rilevato come fu proprio l'interpretazione negativa degli eventi francesi a sorprendere molti di coloro che prima del 1789 avevano apprezzato la figura di Burke. Si trattava, del resto, di una presa di posizione destinata a produrre per molto tempo pareri contrastanti in seno all'*intelligenza*

che si riconosceva nei principi e nei valori del liberalismo britannico.

L'addebito benthamiano di aver disprezzato la «logica, alias metafisica [...] la scienza che rende chiare, corrette, complete e coerenti le idee», e di aver sfruttato la retorica e l'oratoria per orientare i giudizi dell'opinione pubblica facendo leva sulle passioni e immaginazioni a tutto vantaggio di un'oligarchia di ricchi e potenti<sup>61</sup>, trovava infatti un parziale riscontro nei giudizi critici esposti da alcuni esponenti della stessa area *whig* cui apparteneva Burke. Fox, Millar, MacIntosh o Brougham, ad esempio, gli rimproveravano di essere un allarmista e un fomentatore di panico, un paladino della vecchia aristocrazia fondiaria, un antimodernista ignaro delle trasformazioni socio-economiche avvenute in Francia e, quindi, delle vere cause e della reale natura della rivoluzione francese. Quanto, poi, all'assunto secondo cui in ogni differente paese la libertà dei cittadini e il diritto a un buon governo fossero da considerarsi come un lascito inter-generazionale confermato solennemente in atti ufficiali o per il sopraggiungere di una sorta di prescrizione acquisitiva, a tale postulato si poteva obiettare che si condannava a un ben triste destino tutti quei popoli che non avessero mai goduto di simili privilegi e non avrebbero potuto, pertanto, trovarne le radici nelle loro tradizioni e usanze<sup>62</sup>.

In realtà, pur essendo Burke un paladino del collaudato sistema di relazioni politiche e sociali dell'Inghilterra tardo-settecentesca, frutto di una lenta e costante evoluzione avvenuta nel tempo a opera di sagge e prudenti riforme, si deve rilevare come il modello da lui decantato fosse già quello di una moderna società liberale e capitalista, fondata su un'economia di mercato e sulla

possibilità di sfruttare i diritti tutelati dallo Stato in modo da trarne sia un profitto personale sia un vantaggio per la collettività<sup>63</sup>.

Il *fil rouge* che legava le sue riflessioni era, infatti, la condanna del monopolio assoluto del potere e di un suo uso improprio, senza distinzioni in merito a chi ne fosse il detentore. Tali forme di arbitrii erano inconciliabili con un'idea di libertà – strettamente correlata ai concetti di pace e ordine pubblico, virtù e morale, religione e predominio della legge – che assumeva i connotati della possibilità di porre in essere solo quelle condotte che non fossero lesive delle prerogative altrui<sup>64</sup>. In questo senso Burke era a tutti gli effetti un esponente della borghesia fondiaria e mercantile inglese, le cui fila si stavano progressivamente ingrossando per effetto della rivoluzione industriale fino a divenire un corpo intermedio interessato a svolgere un ruolo sempre più determinante in Parlamento e in seno al Governo (invocando, ad esempio, una gestione più efficiente ed economica degli affari pubblici e delle risorse dello Stato, oppure pretendendo che si lasciasse mano libera all'iniziativa privata e all'esercizio del diritto di proprietà senza indulgere in politiche volte a redistribuire la ricchezza)<sup>65</sup>.

Per i detrattori di Burke, del resto, si poteva persino formulare a suo carico l'addebito di non aver mai deflesso dal ravvisare in leggi «eque» e «utili» ispirate da Dio il palladio dei fondamentali diritti naturali attribuiti all'individuo dallo stesso Creatore e non da un qualche illuminato legislatore<sup>66</sup>. Egli continuò, infatti, per tutta la vita a ritenere che la difesa di valori come il benessere della comunità, l'armonia fra i cittadini e la giustizia generale dipendesse in massima parte dalla circostanza che le regole normative positivamente create da-

gli uomini rispecchiassero l'equità e l'utilità di quelle di matrice divina disciplinanti il funzionamento dell'universo. E se 'eque' potevano considerarsi solo le leggi basate su una rigorosa eguaglianza e imparzialità di trattamento, le stesse norme potevano altresì considerarsi 'utili' solo allorché la loro *ratio* fosse stata quella di perseguire non un concetto indefinito come la massima felicità del maggior numero di persone bensì un concreto interesse pubblico e generale (come l'effettivo godimento dei diritti reali o della libertà di impresa)<sup>67</sup>.

Ebbene, da queste considerazioni emerge chiaramente quali potessero essere le ragioni che inducevano Bentham a criticare la concezione burkeana del diritto e delle forme di organizzazione e gestione del potere. Condividere la visione storicistica, gradualistica e prescrittiva di Burke significava, infatti, considerare le istituzioni e le leggi di un dato paese come il risultato di un lungo processo evolutivo, volto a conseguire un'imperfetta applicazione dei principi del *ius naturale* alle specifiche condizioni di vita e ai peculiari 'pregiudizi' di un popolo. Ma ciò non poteva che indurre a dubitare della possibilità di rifondare il sistema giuridico e politico vigente, se non addirittura di costruirne *ex novo* di più organici e funzionali, operando in una prospettiva di stampo utilitaristico e positivistic<sup>68</sup>.

Per Bentham, invece, era doveroso prendere in seria considerazione la necessità di riformare gli antichi organi governativi e gli ormai datati precetti normativi inglesi, in quanto non più idonei ad assecondare le aspirazioni e i bisogni dei cittadini assicurando alla loro maggioranza il più ampio livello possibile di prosperità e di benessere. Se poi egli diffidava – al pari di Burke – delle teorie contrattualistiche del

giusnaturalismo, come pure delle enunciazioni astratte e dogmatiche dei rivoluzionari inneggianti a diritti assoluti e inalienabili, allo stesso tempo Bentham riteneva che fosse compito precipuo dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitavano l'esercizio delle libertà individuali e il conseguimento della felicità generale, fra cui – *in primis* – proprio quelle istituzioni, leggi, pratiche e convinzioni comuni che erano esaltate da Burke come un prezioso retaggio del passato da salvaguardare a ogni costo<sup>69</sup>.

Le argomentazioni benthamiane erano, altresì, dirette a evidenziare gli svantaggi di un sistema di gestione del potere, ritenuto poco rappresentativo di quella classe media che sembrava essere più in sintonia con gli interessi del popolo di quanto non lo fossero le *élites* aristocratiche, fondiari e commerciali. Persino le disposizioni della *common law* e della *statute law* non erano esenti da critiche, a causa degli inconvenienti prodotti dal fatto di essere un diritto di natura prevalentemente giurisprudenziale e gestito da una ristretta cerchia di pratici, poco chiaro e semplice, non compendiato in strumenti di facile consultazione come i codici, e carente sotto il profilo umanitario (specie in campo penale o in relazione alla tutela dei lavoratori, dei malati, dei poveri)<sup>70</sup>.

Era, dunque, auspicabile procedere a una ricostruzione degli assetti della società civile da condurre in accordo con i principi della ragione e secondo un disegno ispirato sia ai valori del tradizionale liberalismo britannico sia a un più moderno concetto di utilità, consistente – quest'ultima – non nei benefici conseguibili grazie alla conformità delle regole e delle forme organizzative adottate dagli uomini a quelle naturali di origine divina ma più prosaicamente nella

«felicità» che lo Stato avrebbe dovuto assicurare con il suo operato all'intero corpo sociale<sup>71</sup>. Nel contestare, in particolare, l'indole evolutiva ed ereditaria della costituzione e delle leggi inglesi, esaltata non solo da Burke ma anche da Blackstone e dai giuristi *whig*, Bentham dimostrava che era possibile assumere un forte atteggiamento critico verso la supposta autorità del passato, per spingersi così sino al punto di riformare l'esistente procedendo alla creazione di qualcosa di radicalmente nuovo come un *corpus* codicistico di norme positivizzate in conformità ai canoni di completezza, semplicità, chiarezza, immediatezza e non interpretabilità del loro dettato<sup>72</sup>.

Questa visione costruttivista e razionalista – favorevole a interventi dello Stato diretti a rinnovare la costituzione, il diritto, la politica, l'economia e ogni altro aspetto della vita dei cittadini nel nome della massima felicità generale – non poteva, evidentemente, che indurre Bentham a divergere in modo radicale dalle opinioni di Burke<sup>73</sup>.

A dividerli, quindi, non era tanto il giudizio negativo formulato da Burke nei confronti dell'ideologia e degli effetti della rivoluzione francese, visto che anche Bentham criticava i postulati giusnaturalistici su cui si fondavano le rivendicazioni dei rivoluzionari e il dogma secondo cui i diritti fondamentali dell'uomo fossero solo da dichiararsi solennemente, senza possibilità alcuna per l'ingegno umano di ampliarne il novero o modificarne la portata per contingenti ragioni di utilità<sup>74</sup>. Né essi dissentivano nel ritenere che in alcune circostanze cruciali della vita politica inglese la Corona, l'Esecutivo e il Parlamento si fossero macchiati della colpa di aver alimentato – con condotte arbitrarie, inadeguate, oppressive, frutto di corruzione o malversazione –

il malcontento dei sudditi e l'indifferenza verso quelle istituzioni che avrebbero dovuto esercitare benignamente la difficile arte del governare senza tiranneggiare il popolo bensì operando in suo favore<sup>75</sup>.

Piuttosto, i motivi per cui Bentham non poteva condividere la filosofia sottesa al pensiero burkeano – gli stessi che avrebbero indotto parte dei giuristi anglo-sassoni del XIX secolo a dividersi in detrattori e sostenitori di Burke – erano da ricercare nella sfiducia professata da quest'ultimo verso il ricorso alla sola ragione analitica dell'uomo e alle innovazioni potenzialmente iconoclaste dell'esistente da essa ispirate. Secondo molti dei suoi critici questa diffidenza lo avrebbe indotto ad assumere un atteggiamento di anacronistica e irrazionale riverenza verso tutto ciò che poteva ricondursi nel novero delle sagge tradizioni e dei vantaggiosi 'pregiudizi' dei *Britons* (*l'Ancient Constitution*, il governo degli ottimati, le prerogative e i diritti acquisiti in via prescrittiva, una *common law* espressione di un superiore ordine naturale, l'utilità intesa come l'opportunità di un atto in relazione ai fini di ispirazione divina da perseguire e ai mezzi da impiegare in ossequio ai disegni provvidenziali)<sup>76</sup>.

Nel corso dell'Ottocento, d'altra parte, sarebbe ben presto emerso in seno alla cultura giuridica anglo-sassone il dubbio che un eccessivo entusiasmo nel condividere il punto di vista critico di Bentham nei confronti delle istituzioni britanniche potesse portare a trascurare i pericoli insiti nell'adottare il principio utilitaristico come criterio esclusivo per valutare la convenienza morale degli atti politici e delle leggi, delle forme d'interazione e coabitazione fra ceti e individui, dell'operato degli enti pubblici e delle associazioni di persone. La battaglia

condotta da Bentham e dai suoi discepoli nel nome della sicurezza e del benessere generale della collettività poteva, infatti, rivelarsi nefasta per quelle libertà e prerogative – vecchie e al contempo nuove – reputate da molti come i veri diritti fondamentali dell'uomo da preservare contro gli arbitrii dello Stato<sup>77</sup>.

Per coloro che paventavano una simile evenienza, e in generale non condividevano molti degli aspetti più radicali del pensiero benthamiano, poteva allora essere conveniente adottare come un prezioso punto di riferimento le parole di chi, proprio come Burke, aveva sempre ritenuto che i delicati meccanismi di funzionamento della società civile nel suo complesso fossero comprensibili a un numero ristretto di eletti e riformabili procedendo esclusivamente con estrema cautela. Solo a poche menti, guidate dalle doti naturali della saggezza e della prudenza nonché dalle conoscenze e dalle esperienze acquisite nel corso della vita, era chiaro come non si potessero alterare in modo incisivo e profondo gli assetti esistenti senza il rischio di provocare un collasso dell'intero sistema della convivenza umana<sup>78</sup>. Non sorprende, dunque, che anche durante il XIX secolo molti politici, giuristi, filosofi e intellettuali abbiano continuato a subire il fascino discreto delle idee burkeane e a manifestare un atteggiamento di prudente deferenza verso quelle che erano pur sempre considerate le razionali e funzionali tradizioni del popolo inglese, formanti un prezioso lascito del passato da trasmettere alle generazioni future limitandosi ad adattarle alle nuove esigenze della comunità per mezzo di pochi interventi mirati e ben meditati sul piano degli effetti conseguibili.

- <sup>1</sup> J. Bentham, *Defence of economy Against the Right Honourable Edmund Burke*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendance of his Executor. John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, vol. V, pp. 278-301, qui pp. 283, 301, eX, p. 510.
- <sup>2</sup> E. Burke, *Reflections on the Revolution in France*, in *Select Works of Edmund Burke*, 2 voll., Indianapolis, Liberty Fund, 1999, pp. 172-173.
- <sup>3</sup> J. Bentham, *Aphorisms Comprehensive and Concise*, in *The Works of Jeremy Bentham* cit., vol. X, p. 564.
- <sup>4</sup> C. Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 68-70.
- <sup>5</sup> M. Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico nel pensiero politico di Edmund Burke*, Pisa, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999, pp. 21-23; C.B. Macpherson, *Burke*, Genova, il melangolo, 1999, pp. 14-16, pp. 43-58.
- <sup>6</sup> Lenci, *Individualismo democratico* cit., pp. 23-30; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 14-15.
- <sup>7</sup> P.J. Stanlis, *Introduction in Edmund Burke. Selected Writings and Speeches*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2009, pp. 1-43, qui pp. 5-7.
- <sup>8</sup> S.P. Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, in D. Dwan, C. J. Insole (eds.), *Edmund Burke*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 67-79, p. 68.
- <sup>9</sup> E. Burke, *Speech on American Taxation*, in E. Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, Boston, Brown, 1839, vol. I, pp. 433-495, pp. 461-462.
- <sup>10</sup> T.W. Copeland, *Edmund Burke and the Book Reviews in Dodsley's Annual Register*, in «Publications of the Modern Language Association of America (PMLA)», n. 57, 1942/2, pp. 446-468, p. 456.
- <sup>11</sup> Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 119.
- <sup>12</sup> C. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studi su Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 160-161.
- <sup>13</sup> Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 182-183.
- <sup>14</sup> E. Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 237-287, pp. 255-256.
- <sup>15</sup> E. Burke, *A Vindication of Natural Society*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. I, pp. 1-53, pp. 41-46.
- <sup>16</sup> E. Burke, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 402-413, pp. 406-407.
- <sup>17</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 14-15, 33-42; I. Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 195-208, qui pp. 199-201, pp. 212-213.
- <sup>18</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 17-18, pp. 69-70; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. II: *L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 100-101; D. Craig, *Burke and the Constitution*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 108-110.
- <sup>19</sup> W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England in Four Books*, Philadelphia, Lippincott, 1893, p. 59; E. Burke, *Speech on presenting to the House of Commons, Feb. 11, 1780, a Plan for the better Security of the Independence of Parliament, and the Economical Reformation of the Civil and other Establishments*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. II, pp. 151-231; E. Burke, *A Letter from the Right Hon. Edmund Burke, to a noble Lord, on the Attacks made upon his Pension*, in *The House of Lords, by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale, early in the present Sessions of Parliament, 1796*, in ivi, vol. IV, pp. 281-328, qui pp. 292-295; Burke, *Speech on a Motion made by the right Hon. Wm. Dowdeswell, for leave to bring in a Bill for explaining the Powers of Juries in Prosecutions for Libels*, in ivi,
- vol. V, pp. 421-426; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 363-364.
- <sup>20</sup> J.G.A. Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, in Id., *Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History*, New York, Atheneum, 1973, pp. 202-232, qui pp. 202-215; S.P. Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, in Dwan, Insole (eds.), *Edmund Burke*, cit., pp. 70-74; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 196-200.
- <sup>21</sup> S. Ayling, *Edmund Burke. His life and opinions*, London, Murray, 1988, p. 15; M. D'Addio, *Storia e politica*, in Id., *Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 97-154, qui p. 97, p. 141.
- <sup>22</sup> Burke, *An Essay towards an Abridgment of the English History*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. V, pp. 563, 581, 587, 716-717.
- <sup>23</sup> Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-105; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit.?, pp. 68-69.
- <sup>24</sup> Burke, *An Essay towards an Abridgment of the English History*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. 1839, V, pp. 717-726; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 119-120.
- <sup>25</sup> Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 208-209, pp. 217-222; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-106; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 68-70.
- <sup>26</sup> Burke, *Letter From Mr. Burke to a Member of the National Assembly in Answer to some Objections to his Book on French Affairs. 1791*, in Burke, *The Works of Edmund Burke in nine volumes*, cit., vol. III, p. 295, e ivi, *Fragment. An Essay towards an History of the Laws of England*, in vol. V, pp. 716-717.
- <sup>27</sup> Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 223-224; I. Kramnick, *The rage of Edmund Burke. Portrait of an ambivalent conservative*, New York, Basic

- Books, 1977, p. 91.
- <sup>28</sup> Burke, *Speech on American Taxation*, cit., vol. I, pp. 461-462; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 191-192.
- <sup>29</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., vol. III, pp. 348-349, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., vol. V, pp. 406-407; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 151-155.
- <sup>30</sup> J. Pappin, *Edmund Burke's Philosophy of Rights*, in I. Crowe (ed.), *Edmund Burke. His life and legacy*, Dublin, Four Courts Press, 1997, pp. 115-127, qui pp. 115-119; Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 28-29; Costa, *Civitas* cit., pp. 103-104; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., pp. 118-119.
- <sup>31</sup> Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., pp. 8-9; Id., *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 380-381, pp. 416-426, e ivi, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., p. 255, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., p. 405.
- <sup>32</sup> Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 254-257; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 119-123.
- <sup>33</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 74-75; Donlan, *Burke and the Constitution*, cit.?, pp. 75-76.
- <sup>34</sup> Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. I, pp. 126-128, e vol. II, p. 59; Burke, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., pp. 404-405; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 119-120.
- <sup>35</sup> Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 253-266; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 150-151.
- <sup>36</sup> Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., pp. 25-26; Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico*, cit., pp. 151-152, 180-181.
- <sup>37</sup> Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., pp. 47-49, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 424, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., p. 403; ivi, *Reflections on the Revolution in France*, cit, p. 147, pp. 172-173.
- <sup>38</sup> Burke, *Speech on American Taxation*, cit., pp. 489-490, e ivi, *Speech on moving Resolutions for Conciliation with the Colonies. March 22, 1775*, cit., pp. 48-49, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 348-349, e ivi, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., pp. 255-256, e ivi, *Speech on a Motion made in the House of Commons, the 7<sup>th</sup> of May 1782, for a Committee to inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament*, cit., pp. 402-408; ivi, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 152-154.
- <sup>39</sup> Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 31-35; G. Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale. Studi su Edmund Burke*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 4-5; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., pp. 120-128.
- <sup>40</sup> H.J. Laski, *Political Thought in England from Locke to Bentham*, New York-London, Holt and Company-Williams and Norgate, 1920, pp. 191-194; Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., p. 161; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 90-95.
- <sup>41</sup> Costa, *Civitas* cit., pp. 106-107; Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., pp. 70-74; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 196.
- <sup>42</sup> A. Martelloni, *Introduzione*, in E. Burke, *Scritti politici*, Torino, Utet, 1963, pp. 9-23, p. 20.
- <sup>43</sup> Laski, *Political Thought in England*, cit., pp. 175-177, pp. 236-243; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 104-105.
- <sup>44</sup> Pocock, *Burke and the Ancient Constitution*, cit., pp. 206-211; Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 24-25; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 106-110.
- <sup>45</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., p. 381; Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit, pp. 101-121; Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. II, p. 59.
- <sup>46</sup> Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 24-25; C. Martignelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 55-56.
- <sup>47</sup> M. Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*, Torino, Istituto giuridico della R. Università, 1930, pp. 10-14; D'Addio, *Natura e società in Burke*, cit., pp. 55-57; ivi, *Storia e politica*, cit., p. 140.
- <sup>48</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 58-61; Craig, *Burke and the Constitution*, cit., pp. 106-110; Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., pp. 70-72.
- <sup>49</sup> L. Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, Roma, LUISS, 1992, pp. 22-24; Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale*, cit., pp. 8-9, 114.
- <sup>50</sup> E. Coke, *The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England; Concerning the Jurisdiction of Courts*, London, Clarke and Sons, 1817, p. 14; Burke, *Speech to the Electors of Bristol, on his being declared by the Sheriffs, duly elected one of the Representatives in Parliament for that City, on Thursday the Third of November, 1774*, cit., pp. 12-13, e ivi, *Speech on presenting to the House of Commons, Feb. 11, 1780, a Plan for the better Security of the Independence of Parliament, and the Economical Reformation of the Civil*

- and other Establishments, cit., vol. II, pp. 225-226; Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, cit., vol. I, p. 157.
- <sup>51</sup> Burke, *A Vindication of Natural Society*, cit., vol. I, pp. 47-49.
- <sup>52</sup> Martelloni, *Introduzione*, cit., pp. 15-19; Tamagnini, *Un giusnaturalismo ineguale*, cit., pp. 8-9, 114.
- <sup>53</sup> Burke, *A Letter to Sir H. Langrishe, Bart. M. P. on the Subject of the Roman Catholics of Ireland*, cit., vol. III, pp. 489-490, pp. 521-522.
- <sup>54</sup> Burke, *Thoughts on the Cause of the Present Discontents*, cit., vol. I, pp. 378-379, pp. 395-396, e ivi, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., vol. III, pp. 452-453.
- <sup>55</sup> Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, cit., pp. 23-25.
- <sup>56</sup> D. Tosini, *Sociologia del costituzionalismo moderno*, in A. Cevolini (a cura di), *Potere e modernità. Stato, Diritto, Costituzione*, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 108-109; Insole, *Burke and the Natural Law*, cit., p. 128.
- <sup>57</sup> J.J. Chevallier, *Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 232-235; Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 204-210; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 199.
- <sup>58</sup> Compagna, *La genesi delle istituzioni politiche in Burke*, cit., p. 4; Hampsher-Monk, *Reflections on the Revolution in France*, cit., pp. 199-202, e pp. 212-213.
- <sup>59</sup> Burke, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 131.
- <sup>60</sup> S. Blakemore, *Rereading the French Revolution: Burke and the Paradoxes of History*, in I. Crowe (ed.), *Edmund Burke. His life and legacy*, Dublin, Four Courts Press, 1997, pp. 48-61, pp. 57-58; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 102-104.
- <sup>61</sup> J. Bentham, *Notes made by Bentham in his Memorandum-book, 1818-19*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of his executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, X, p. 510.
- <sup>62</sup> Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 53-54, p. 60.
- <sup>63</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 88-90; Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica*, cit., pp. 46-48.
- <sup>64</sup> Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo*, cit., pp. 70, 124-125.
- <sup>65</sup> Kramnick, *The rage of Edmund Burke*, cit., p. 161; Macpherson, *Burke*, cit., pp. 25, 90-91.
- <sup>66</sup> Burke, *Tracts relative to the Laws against Popery in Ireland*, cit., V, pp. 256-257.
- <sup>67</sup> Macpherson, *Burke*, cit., pp. 43, 88-89.
- <sup>68</sup> Donlan, *Burke on Law and Legal Theory*, cit., p. 77.
- <sup>69</sup> J. Bentham, *A Fragment on Government*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1838, vol. I, pp. 261-272, 286-288; ivi, *Constitutional Code*, in *The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his Executor, John Bowring*, Edinburgh, Tait, 1843, vol. IX, pp. 51-60.
- <sup>70</sup> Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 153 e 277-283; Bentham, *Constitutional Code*, cit., pp. 47, 59-60.
- <sup>71</sup> Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 1-4, 34, 245-246, 270-272.
- <sup>72</sup> H.L.A. Hart, *Demystification of the Law*, in Id., *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 22-32; A. Davies, *Jeremy Bentham (1748-1832): the utilitarian foundations of collectivism*, in «Libertarian Heritage», n. 15, 1995, pp. 1-11, qui pp. 4-8; Costa, *Civitas*, cit., pp. 202, 214-217; A. Torre, *Legal historians e dottrina costituzionale inglese: un'egemonia intellettuale*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 19, 2010, pp. 111-124, qui pp. 112-113.
- <sup>73</sup> Bentham, *A Fragment on Government*, cit., pp. 287-295.
- <sup>74</sup> Ivi, pp. 261-262, 286-288.
- <sup>75</sup> Bentham, *Constitutional Code*, cit., pp. 59-66, 73-76.
- <sup>76</sup> Stanlis, *Introduction in Edmund Burke*, cit., pp. 29-32; Dwan, *Burke and Utility*, cit., pp. 132-133.
- <sup>77</sup> Hart, *Demystification of the Law*, cit., pp. 36.
- <sup>78</sup> Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs*, cit., pp. 455-456.



# Edmund Burke e la cultura politica dell'illuminismo scozzese

DANIELE FRANCESCONI

«L'autore delle *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* ha udito molto parlare di questi moderni lumi, ma non ha ancora avuto la buona fortuna di *vederne* molti»<sup>1</sup>: con queste parole sarcastiche e sprezzanti, nel *pamphlet* di autodifesa composto per rivendicare la propria piena appartenenza alla tradizione del discorso politico *whig* e costituzionalistico, Edmund Burke liquidava l'esperienza del movimento illuministico.

Non spetta allo storico valutare se tale giudizio sia stato ingeneroso. Suo compito è invece ricostruire come l'autore delle *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* sia pervenuto a queste conclusioni e tramite quali linguaggi politici. Ironia della storia, si vedrà che la grammatica del pensiero politico burkiano è largamente costituita da elementi attinti dalla cultura dell'illuminismo scozzese. Culmine assoluto di tale ironia è che perfino il percorso ideologico che ha condotto Burke alla formulazione delle sue più cupe posizioni controrivoluzionarie è stato nel segno di quel linguaggio politico illuministico, al punto da aprire tensioni

acutissime al suo interno, anzi da raggiungerne il punto di rottura.

1. Nella drammatica narrazione con cui Burke racconta il trasferimento forzato dei monarchi francesi da Versailles alle Tuileries, avvenuto il 6 ottobre 1789, emerge l'idea che, con le giornate rivoluzionarie, si sia consumata «la più importante di tutte le rivoluzioni, che può ben datarsi da quel giorno, voglio dire la rivoluzione dei sentimenti, dei costumi e di ogni principio etico (*moral opinions*)»<sup>2</sup>. Burke era convinto che questo non fosse l'unico significato della rivoluzione, ma possiamo dire che lo reputava il più essenziale, e sicuramente fu quello che lo appassionò di più ed intorno al quale rifletté con maggiore impegno.

«Tra tutte le rivoluzioni che hanno avuto luogo in Francia», scrisse, «non deve esser stata meno considerevole una rivoluzione nelle loro idee di cortesia (*polite-*

ness)»<sup>3</sup>. Il nuovo fenomeno politico che era sorto in Francia rappresentava dunque, per gli autori anglofoni che avevano creato un'ideologia dell'incivilimento come espressione dello sviluppo della società moderna, un vero e proprio problema di sopravvivenza<sup>4</sup>.

La forma in cui Burke espresse le sue idee sulla fine dell'antica civiltà europea si imperniava sul tentativo di suscitare un intenso effetto emotivo<sup>5</sup>. Le parti delle *Reflections* nelle quali venne introdotto questo tema sono, com'è noto, le più retoriche, perché in esse Burke abbandonò quasi del tutto l'intenzione interpretativa e scelse invece l'esercizio della commemorazione. Nel passo cruciale in cui erano presentati questi concetti Burke fece uso di un linguaggio al tempo stesso tragico, perché si riferiva alla morte di un'epoca, ed effusivo, perché doveva mostrare l'intimo rimpianto per quel passato irrecuperabile:

Ma l'età della cavalleria è finita, spodestata da quella dei sofisti, degli economisti e dei contabili; e con essa estinta giace per sempre la Gloria d'Europa. Mai più, mai più ci sarà dato contemplare quella generosa lealtà verso le prerogative del rango e del sesso, quella sommissione non scevra d'orgoglio, quella dignitosa obbedienza, quella subordinazione del cuore, che manteneva vivo, pur nella servitù, lo spirito di un'esaltata libertà. Sparite per sempre sono le grazie naturali della vita, quella lealtà al sovrano che era la migliore e la più disinteressata difesa delle nazioni, la nutrice di sentimenti virili e di eroiche imprese. Spariti per sempre sono i saggi principi, la castità del proprio onore che considerava ogni piccola macchia su di esso come una grave ferita, che ispirava coraggio mitigando la ferocia, che nobilitava quanto toccava, che rendeva il vizio stesso meno perfido privandolo di ogni rozzezza<sup>6</sup>.

2. In un passo delle *Reflections* Burke scrisse che la civiltà europea era il risultato dell'azione combinata dello spirito dei gentiluomini e dello spirito di religione, ossia di costumi civilizzati e pietà religiosa<sup>7</sup>. Per comprendere questa affermazione è indispensabile ricordare che la preminenza dei valori morali e politici dei *gentlemen* era stata una tesi centrale del linguaggio politico *whig* almeno a partire da Shaftesbury. In particolare, l'ideologia dei costumi inaugurata da Shaftesbury si era poi trasformata nel corso del Settecento in una discussione dei rapporti tra quei valori e la nascente società commerciale, dunque tra cultura aristocratica ed economia politica.

Il problema essenziale di questa tradizione politica era stata pertanto la convivenza di civilizzazione e società di mercato, e il destino del ceto aristocratico in questo processo di mutamento. Tuttavia, la maggior parte dei pensatori politici settecenteschi conclusero che il commercio fosse un agente civilizzatore di per sé e che dunque la posizione dei valori aristocratici dell'Antico Regime dovesse semplicemente conformarsi alla nuova realtà.

L'ideologia del *doux commerce*, come l'ha definita Albert O. Hirschman, vide nell'avvento del mercato l'origine di una nuova moralità, fondata sui valori della tolleranza, dell'interscambio socievole, del rispetto degli obblighi, della cooperazione involontaria e pacifica<sup>8</sup>. In questa prospettiva, la civilizzazione veniva considerata come un effetto collaterale, spesso come una conseguenza imprevista, della creazione di istituzioni politiche ed economiche di tipo moderno e capitalistico. L'economia di mercato non venne perciò discussa da Hume o Smith come un fattore di disintegrazione della società, bensì come un suo

elemento stabilizzatore. Questa interpretazione borghese del processo storico fece del mercato un concetto avente una sua legittimità e non riconobbe il bisogno di appellarsi a precedenti valori politico-morali per sancirne la validità.

La posizione di Burke era decisamente differente. Come si è visto, l'economia politica era per lui incapace di generare integrazione sociale, a meno che non fosse conciliata con l'ordine aristocratico. Probabilmente questa tesi non gli avrebbe creato problemi se riferita al contesto politico britannico, nel quale la conservazione di strutture sociali gerarchiche ed aristocratiche, e la loro conciliazione con il mercato, era più evidente<sup>9</sup>. Spostata alla Francia rivoluzionaria, la questione rivelava però tutta la sua esplosività. La convinzione di Burke era infatti che l'interesse commerciale e monetario francese fosse sostanzialmente speculativo e incapace di formulare opportune politiche nell'interesse pubblico. Questo fatto si prestava ad introdurre una teoria della storia della società civile radicalmente distinta da quelle dell'illuminismo scozzese, ed anzi in competizione con esse.

Secondo Burke le istituzioni sociali del commercio e dell'economia di mercato non potevano creare un quadro normativo autonomo che garantisse la sopravvivenza della società. I valori fondanti di una società di mercato dovevano dunque provenire dall'esterno. La moralità commerciale consistente nel rapporto di interessi privati ed obblighi reciproci non sarebbe bastata a conservare un ordine politico stabile e duraturo, quale la Gran Bretagna secondo Burke aveva conosciuto durante tutto il secolo. Il raffinamento dei costumi discusso dalla tradizione addisoniana e humiana era

per lui un necessario antecedente, e non una conseguenza, dello sviluppo di relazioni commerciali tra i vari ranghi di una società, e tra i vari Paesi europei ed extraeuropei. L'idea che il commercio producesse di per sé significati morali gli era estranea.

Ribaltando la tesi degli illuministi scozzesi, Burke sostenne dunque che erano stati i costumi cavallereschi a rendere possibile l'origine pacifica della società commerciale, e non viceversa. L'esistenza di civiltà e vincoli di stima sociale era un pre-requisito dell'economia di mercato. Nelle sue parole:

il commercio, gli affari, l'industria, tutte insomma le deità dei nostri cultori di economia politica altro non sono che creature, effetti, che noi invece veneriamo come cause prime [...] Se il commercio e le industrie vengono meno in un popolo in cui tuttavia permangano ben radicati lo spirito di nobiltà e di religione, il sentimento può sostituirli, e non sempre svantaggiosamente; ma se il commercio e l'industria sono distrutti nel corso di un tentativo teso a dimostrare che uno Stato può reggersi bene anche senza l'ausilio dei principi fondamentali di libertà e di religione, non avremo allora una nazione di barbari rozzi, stupidi e feroci, e al tempo stesso miserabilmente poveri, senza religione, senza onore, senza virile fierezza, privi di tutto nel presente e persino privi di speranza per il futuro?<sup>10</sup>

Hirschman ha discusso quelle che egli definisce «tesi dell'autodistruzione della società di mercato». Esse sarebbero caratterizzate dall'idea che una società commerciale e capitalistica eroda le fondamenta morali su cui dovrebbe fondarsi, e prepari quindi la sua stessa distruzione<sup>11</sup>. Sebbene non faccia diretto riferimento a Burke, mi pare che le *Reflections* possano venire considerate un luogo testuale saliente nella formazione di questo tipo di argomentazione politica.

La prognosi di effetti perversi dei processi di trasformazione sociopolitica è per

altro verso un mezzo abituale per difendere un ordine in crisi. Non è dunque un caso che Burke abbia esasperato i caratteri della politica dell'Assemblea Nazionale in un momento nel quale essa non pensava affatto al terrore come strategia. Probabilmente ha compreso che essa stava determinando la fine del vecchio regime, ed ha rappresentato questa fine nel modo più traumatico e tragico possibile. Solo una coincidenza storica ha poi fatto sì che questa metafora divenisse parte della realtà.

Per Burke, infatti, il processo di incivilimento della società europea era molto precedente a quello dell'origine di istituzioni capitalistiche e al diffondersi di una sociabilità commerciale verso la fine del XVII secolo<sup>12</sup>. Mentre Hume o Smith ritenevano che la *politeness* avesse assunto un significato politico solo nel quadro della società britannica post-rivoluzionaria, Burke sosteneva che questi fossero "old fundamental principles", affondanti le loro radici in un passato quasi immemorabile. Ciò accadeva perché pensava che il contenuto delle norme di civiltà fosse differente da quello dimostrato dagli scozzesi. Secondo Burke la civiltà era rappresentata dalla pietà religiosa e dall'etica dell'onore dei ceti nobiliari risalenti all'età medioevale. Hume, Smith, Gibbon e Millar incarnavano invece i valori neoclassici di partecipazione alla vita pubblica, esprimendone la versione moderna che faceva degli interessi privati, dell'etica laica della responsabilità e della simpatia il motore del processo di civilizzazione.

Da questo punto di vista, benché il discorso di Burke possa ricordare quello di Shaftesbury, si allontana invece dalla tradizione fondata con le *Characteristicks*, perché ne ripudia l'immagine essenziale della società inglese settecentesca come Atene dei

tempi moderni. Nelle *Reflections* i gentiluomini cui è affidato il destino della civiltà sono molto di più gli antichi uomini di corte e vassalli del monarca che non i cittadini giudiziosi e umanitari di cui parlavano gli illuministi scozzesi. La virtù civica essenziale di costoro era per Burke l'onore o il privilegio, non la prudenza, e tantomeno la cultura critica. L'appello di Burke è sempre ad un sistema di valori molto anteriore alla comparsa del moderno sentimento di una rinascita della cultura classica.

Privo di questo ammortizzatore concettuale, che nel caso di Hume e Smith aveva permesso di inserire l'economia politica in un complesso sistema di progresso della cultura, formazione di istituzioni politiche costituzionali e creazione del mercato e dell'abbondanza, Burke si trovò a contrapporre in modo radicale l'età della cavalleria a quella dei calcolatori e degli economisti. Ciò è poi tanto più peculiare se consideriamo che egli espresse una concezione della vita economica di inequivocabile aspetto individualistico, liberista, smithiano<sup>13</sup>.

L'origine della civilizzazione moderna viene ricondotta da Burke al passato cavalleresco:

[...] questo singolare miscuglio di idee e sentimenti ebbe origine nell'antica cavalleria, e questo principio, seppure modificato esteriormente dai mutamenti inevitabili nello sviluppo delle cose umane, si tramandò per molte generazioni, influenzandole tutte fino ai tempi presenti. Se tale principio dovesse mai venir meno, temo che tutti noi avremmo a soffrire di troppo grande perdita. L'Europa moderna deve a esso le caratteristiche che la differenziano positivamente [...]. Fu questo principio a produrre, pur senza confusione di rango, una nobile eguaglianza che permeò tutti i gradi della vita sociale. [...] Riuscì ad ammorbidire la virulenza dell'orgoglio e del potere, obbligando i sovrani a sottoporsi di buon grado al lene giogo della stima sociale, in-

gentilendo la dura autorità con l'eleganza ed assoggettando persino i vincitori di leggi alle buone maniere<sup>14</sup>.

Siamo, come noto, al punto di fusione della tradizione romantica: secondo l'espressione di Coleridge, Burke covò in questo modo l'uovo della rivolta contro il Settecento<sup>15</sup>.

Non basta però ricorrere all'immagine di Burke creatore del romanticismo e del sentimentalismo politico, ideologo del "ritorno a Camelot", per spiegare questo vago riferimento all'antica cavalleria come nucleo originario della civiltà europea moderna<sup>16</sup>. Questo brano è cruciale perché in esso viene implicitamente criticata la teoria humana che la civilizzazione abbia avuto origine nelle repubbliche antiche, e che queste forme di governo siano più compatibili con il progresso delle arti e delle scienze. Il linguaggio politico dell'incivilimento era costituito essenzialmente da questo rapporto creativo tra raffinamento dei costumi e istituzioni politiche libere. Lo stesso Hume, infatti, pur riconoscendo che la civiltà era progredita anche nelle monarchie assolute, come quella francese, sostenne che il fiorire della cultura in governi dispotici o semidispotici era sempre ad uno stadio successivo rispetto a quello della sua nascita in governi liberi. Burke, al contrario, volle mostrare che la culla della civiltà moderna si trovava in un passato feudale e quasi mitico.

3. Tuttavia, il problema di convivenza con il discorso politico dell'illuminismo scozzese si riproponeva in modo ancora più radicale. Uno dei significati più densi di quella

cultura era infatti rappresentato dall'elaborazione di una teoria della società civile fondata sul ruolo costitutivo della sociabilità commerciale: in questo senso, le relazioni tra soggetti al di fuori delle tradizionali istituzioni di rappresentanza costituzionale e di rango divenivano elementi essenziali per la formazione e la legittimazione della nuova società civile e commerciale. Burke discuteva un processo storico analogo e lo giudicava all'origine del disfacimento della civiltà e di ogni legame sociale.

Per quanto si possa congetturare che i più autorevoli esponenti dell'illuminismo scozzese avrebbero condiviso le preoccupazioni di Burke di fronte al radicalismo e all'estremismo dei rivoluzionari, rimane aperta la questione che gli strumenti teorici ed intellettuali elaborati da Hume, Smith e gli altri erano perfettamente congruenti con i cambiamenti sociopolitici che scuotevano la Francia. In altre parole, la teoria della storia e l'economia politica degli illuministi scozzesi si potevano facilmente prestare a spiegare e legittimare la Rivoluzione francese, come dimostrazione della validità del loro schema di progresso storico<sup>17</sup>.

Burke si trovò dunque in una posizione estremamente scomoda, che egli probabilmente intese come quella di chi deve difendere e perpetuare una tradizione storica, apparentemente contro i suoi stessi ispiratori. Di conseguenza, fabbricò una rappresentazione della «Rivoluzione in Francia» nella quale essa cancellava ogni traccia della civiltà teorizzata nel linguaggio della *politeness*.

Il ricorso a riti pubblici come quelli delle giornate rivoluzionarie del 5 e 6 ottobre dimostrava che si trattava di un evento da selvaggi:

[...] si trattò (a meno che non siamo stati ingannati) di uno spettacolo assai più simile ad una

processione di selvaggi americani, nell'atto di rientrare da Onandoga dopo una di quelle loro stragi chiamate vittorie e di trascinar dentro capanne decorate di scalpi i prigionieri, sopraffatti dagli insulti e dai maltrattamenti di femmine altrettanto feroci dei loro uomini, che non alla pompa trionfale di una nazione civile e guerriera, come se una nazione civile, o qualsiasi uomo non privo di un minimo senso di generosità, potesse indulgere da un trionfo personale sul vinto<sup>18</sup>.

Si riconosce in questo brano una caratteristica del pensiero burkiano che sfugge a ogni generalizzazione, ossia la coesistenza di tratti smaccatamente eurocentrici e razzisti con la profonda dimostrazione di senso umanitario e di ripulsa da ogni abuso commesso sugli individui. Ad essa si aggiunge il sentimento, anch'esso tipicamente burkiano, di pietà nei confronti delle classi sociali un tempo dominanti e poi oltraggiate da trasformazioni politiche avverse: un caso analogo è costituito dal suo disgusto per le umiliazioni rese da Warren Hastings alle principesse della regione indiana dell'Oude<sup>19</sup>. Esiste peraltro una differenza oggettiva tra i due casi. Il problema non è solo che le angherie e le crudeltà del governatore Hastings erano ben documentate, mentre il trasloco forzato dei monarchi francesi non avvenne in un contesto di violenza. Quel che conta più di tutto è che Burke non fu costretto, nel caso indiano, a rivedere le sue affinità ideologiche, mentre questo accadde con la Rivoluzione in Francia. Discutere la Rivoluzione come un fenomeno di inciviltà, nei termini della teoria settecentesca della civilizzazione, significava per Burke cercare di proteggere quel che riteneva fosse il nucleo originario del pensiero politico *whig*. Perciò ricorse ad una rappresentazione fortemente interpretativa, nella quale non era importante l'a-

derenza ai fatti, ma l'esclusione delle presunte conseguenze.

Da questo punto di vista, possiamo capire il meccanismo concettuale che spinse Burke a vedere nella Rivoluzione in Francia una ricaduta nella barbarie. Egli pensava infatti che il rifiuto dei diritti prescrittivi, dell'antica costituzione, delle libertà storiche e della giurisprudenza fossero la negazione della società come prodotto del tempo. La sostituzione di questi valori con quello che egli interpretava come un individualismo disgregatore gli sembrò appunto equivalente alla fine della civiltà:

[...] la barbarie nella scienza e nelle lettere, l'inesperienza nelle arti e nelle industrie succederebbero immancabilmente alla mancanza di una solida educazione basata su principi costanti, causando nel corso di poche generazioni la rovina dello Stato medesimo, condannato a frantumarsi nella polvere e nel pietrisco dell'individualismo, facile preda di tutti i venti<sup>20</sup>.

In questo presagio si rivelava tutta l'ambivalenza del rapporto di Burke con il pensiero politico dell'illuminismo anglo-scozzese. Esso infatti aveva aperto la strada alla comprensione e alla legittimazione di quella società civile individualistica che Burke pensava destinata alla polverizzazione. Per gli scozzesi l'uscita da una concezione metafisica dei legami sociali e l'affermazione di rapporti sociali fondati su convenzioni umane e su basi oggettive, come essi consideravano gli interessi privati ben intesi, era un segno qualificante di progresso storico. L'economia politica e la religione razionale erano in questa prospettiva due metodi complementari per scongiurare la rinascita di progetti politici fondati sui due errori opposti della superstizione e dell'entusiasmo, con tutte le loro conseguenze di instabilità e livellamento.

La posizione politica e intellettuale di Burke consistette nel modificare la portata di questo discorso, fino a mettere in discussione la stessa fiducia nelle capacità stabilizzatrici della cultura politica di impostazione humanista. Dopo tutto, infatti, la teoria del *Trattato della natura umana*, secondo cui le società sono frutto di convenzioni rescindibili e prive di effettiva sostanza ontologica, implicava la negazione di una forma in sé superiore di società. Hume riteneva di aver scoperto le motivazioni fondamentali dell'agire politico e pensava, di conseguenza, che esse fossero precedenti ad ogni istituzione. Burke poteva sicuramente cogliere l'aspetto conservatore di questa ipotesi, consistente nel riconoscimento che l'opinione degli individui fosse un criterio di legittimazione politica preferibile alle pretese morali implicite nel contrattualismo, perché più controllabile. Non poteva però nemmeno sfuggirgli che questa teoria desacralizzava in modo radicale l'origine delle forme politiche, mettendo in crisi l'immagine che di esse egli aveva. Il progetto humanista di rendere trasparenti i motivi e gli obiettivi dell'agire umano rischiava di rivelarsi agli occhi di Burke come una nuova e inattesa forma di entusiasmo. L'autore dei *Saggi morali, politici e letterari* poteva perfino rivelarsi, a suo modo, come un «professore di vanità»<sup>21</sup>.

Sulle due rive (decisamente rivali) della Manica un medesimo progetto minacciava l'esistenza della tradizione. Burke non riconobbe in modo completo la sua versione anglofona perché, paradossalmente, essa gli aveva dato le parole con cui attaccare quella francese. La fine dell'età della cavalleria rappresentava la vittoria di questo progetto e con esso la scomparsa dell'antica, magica visione della politica.

4. Il pensiero politico di Burke fu segnato da questa profonda ambivalenza nel concepire il processo moderno di civilizzazione. Il concetto stesso di una rivoluzione moderna nei costumi emerse nel linguaggio politico burkiano come intrinsecamente duplice.

Da una parte, infatti, Burke sostenne la «revolution in the manners» che David Hume aveva riconosciuto nella società britannica dopo il 1689. Questo significava sottolineare il valore civilizzatore del raffinamento delle arti e dei costumi, il contributo di una cultura critica moderna per la formazione di un'opinione pubblica capace di generare istituzioni comuni.

Esistevano chiaramente delle differenze notevoli tra il discorso di Burke e quello addisoniano. Per esempio, Burke si rifaceva come si è visto ai valori dell'età della cavalleria, mentre Hume, pur sottolineando il carattere moderno delle *good manners*, faceva risalire le sue idee alla cultura classica, in particolare ciceroniana. Burke conservava inoltre una fondamentale diffidenza nei confronti della sociabilità dei clubs o delle accademie, che invece venivano considerati, nella cultura che si coagulò con Hume, il contesto originario della nuova forma politica. Infine, Burke non poteva approvare gli elementi di incredulità e di aperto scetticismo con i quali veniva trattata la religione da Hume o Gibbon. Tuttavia, ha pienamente ragione John Pocock quando sottolinea che Burke, al pari loro, espresse i valori dell'ordine politico *whig*, fondato sul governo di un'oligarchia *polite* e sulla potenza commerciale<sup>22</sup>. In questo senso, pur ricostruendola con una diversa cronologia, e con una valutazione critica di certi suoi effetti, Burke assumeva la rivoluzione nei costumi diagnosticata da Hume come il fulcro

della sua concezione politica. La dinamica ideologica e intellettuale della politica britannica dal 1689 in poi dimostrava per tutti questi autori quali fossero i benefici di una monarchia costituzionale e della sconfitta di ogni estremismo<sup>23</sup>.

Dall'altra parte, c'era invece la «*revolution in sentiments, manners, and moral opinions*» in cui consisteva la Rivoluzione in Francia. Si trattava del processo di svelamento di tutte quelle illusioni del potere tradizionale, che Burke considerava benefiche. Le componenti ideologiche di questa rivoluzione erano per lui l'individualismo possessivo e speculativo degli operatori della finanza, e il dispotismo razionalistico e rousseauiano della legge e della volontà generale, sostenuto dai *philosophes*<sup>24</sup>. Paradossalmente, Burke pensava che l'effetto principale di questa nuova rivoluzione nei costumi fosse la neutralizzazione delle *mœurs*, operata per introdurre una definizione astratta dell'eguaglianza degli individui. Non era l'appartenenza ad una comunità morale e storica che, secondo i rivoluzionari, determinava l'acquisizione di un'identità, ma il semplice fatto dell'esistenza individuale. Inoltre, sulla base di questo egualitarismo, i francesi furono capaci secondo Burke di costruire il mito di una nazione di cittadini liberi ed eguali, ripristinando così un'ideologia repubblicana. I rivoluzionari elaborarono una nozione di virtù civile il cui fondamento era rappresentato dall'eguaglianza naturale e dall'universale possesso di diritti politici, ridefinendo dunque il concetto classico e romano.

Burke sapeva che questo era un fatto che avrebbe minato l'ideologia della *politeness*<sup>25</sup>. Il significato principale del linguaggio politico dell'incivilimento era infatti la

sua fiducia nell'aver dimostrato che la virtù civile repubblicana non era indispensabile per la creazione di libertà civile e che anche in governi monarchici si sarebbero potute creare le condizioni per uno spazio di libertà ed autonomia individuali, grazie al progresso intrecciato di commercio e raffinamento delle arti. A Burke questa tesi calzava a pennello, perché era coerente con una difesa dell'ordine politico aristocratico e monarchico, inteso come forma perfetta della civiltà.

La «Rivoluzione in Francia» avrebbe mandato in frantumi questa ideologia.

Tuttavia, i due processi storici ebbero alcune analogie significative, che potrebbero essere riassunte dicendo che entrambe furono rivoluzioni *nell'opinione*. La società britannica dopo il 1689 e quella francese durante tutto il secolo successivo conobbero lo sviluppo di un pubblico colto, la formazione di una *audience* critica, di una comunicazione fondata sui Lumi, che pose il problema di una genesi, o almeno di una legittimazione, del potere dall'opinione.

5. Torniamo ancora una volta al dilemma costitutivo del tardo pensiero politico burkiano: quanto è profondo il divario ideologico tra l'illuminismo scozzese e la politica dei rivoluzionari?

La monarchia francese era stata, del resto, un problema fondamentale nella politica comparativa degli storici scozzesi della società. Lo stesso David Hume, fin dal 1741, nel saggio *Della libertà civile*, scrisse che l'unico fattore che ancora poteva trattenere la Francia dall'aver un governo libero, sebbene non repubblicano, era l'esistenza di un sistema fiscale dispendioso, diseguale,

arbitrario e fonte di abusi. Secondo Hume, questo regime fiscale, che apparentemente favoriva la nobiltà, in realtà la indeboliva, perché opprimeva i fittavoli che della nobiltà erano clienti e sottomessi: gli unici che potevano trarre guadagno da un simile meccanismo di prelievo erano i *financiers*, che lo usavano per i loro giochi speculativi. Riformare questo sistema, e mettere fine ai suoi abusi, sarebbe dunque stato un passaggio indispensabile per eliminare le differenze tra il governo assoluto della Francia e il governo libero della Gran Bretagna<sup>26</sup>.

Per Hume, questo processo probabilmente avrebbe dovuto realizzarsi nel quadro di una politica riformatrice, quale fu periodicamente tentata in Francia durante la seconda metà del secolo. Tuttavia, non si può sottovalutare che nell'opinione pubblica francese il problema della riforma degli abusi fu l'elemento di continuità che legò i progetti riformatori con l'analisi dello stato della nazione nei *cahiers* e, infine, con la politica costituzionale ed economica dell'Assemblea Nazionale. Nel testo umano che ho ricordato poc'anzi, fra l'altro, Burke avrebbe potuto leggere la convinzione che una trasformazione del genere non si potesse realizzare senza scosse, ma che occorresse invece «sufficiente energia per battere in breccia le antiche consuetudini»<sup>27</sup>.

In quello scritto si potrebbe perfino arrivare a vedere il germe dell'interpretazione della Rivoluzione in Francia che fu data dalla maggioranza dei *whig*, in occasione della celebre controversia di Burke con Fox. Il 12 Maggio 1791, infatti, il *Morning Chronicle*, ossia l'organo dei *whig*, dichiarò che Fox aveva mantenuto puri ed inalterati i principi di governo sostenuti dai *whig*, mentre Burke non l'aveva fatto<sup>28</sup>. Alla base

di quella pubblica scomunica delle idee di Burke c'era la convinzione che la Rivoluzione in Francia, indipendentemente dai suoi possibili eccessi, avesse provocato la genesi di un regime costituzionale e di una società moderna e commerciale, quali venivano sostenuti dai *whig*.

La creazione di istituzioni politiche legittimate dalla nazione, e non solo dal monarca, nonché l'impegno di organizzare uno stato amministrativo più moderno e funzionale, parvero ai leader del partito *whig* un adeguamento delle condizioni della monarchia francese a quelle dello Stato britannico. Evidentemente si trattava di una frattura interna ed irrimediabile, che divise per sempre l'ideologia *whig*. La maggioranza foxita poteva infatti accusare Burke di non volere la fine di un governo assoluto ed arbitrario, qualcosa contro cui i *whig*, e lo stesso Burke, si erano sempre pronunciati. Burke, d'altronde, poteva sostenere che, insieme alla Corte francese, sarebbero caduti anche tutti gli altri elementi dell'antica società, tra i quali l'élite aristocratica che poteva guardare alla Gran Bretagna come ad un modello. Questo ostinato anglocentrismo burkiano nel giudicare gli eventi francesi, peraltro, poteva venire interpretato come una riesumazione di quel whiggismo *volgare* e sciovinista contro cui si era rivolta la cultura storica comparativa elaborata dall'illuminismo scozzese. Dal punto di vista di Burke, comunque, poteva sembrare che la vera semplificazione fosse proprio quella dei *whig* che si proclamavano autentici, perché non erano capaci di riconoscere i progressi politici di quella monarchia assoluta che essi gioivano al vedere abbattuta.

Possiamo dunque chiederci se per caso il linguaggio politico dell'illuminismo britannico, nella particolare variante che stia-

mo esaminando, non sia stato incapace di discutere l'origine della politica democratica. Quel che più stupisce, specie nell'uso burkiano di questo idioma, è il mancato riconoscimento che il discorso della *politeness* e la teoria politica fondata sull'opinione potessero servire, come avrebbe più tardi mostrato Tocqueville, a corroborare la legittimità del pubblico democratico. Non è un caso, peraltro, che Burke abbia nascosto la modernità della nuova cultura sotto il velo dell'età della cavalleria, e che abbia trascurato il ruolo formativo dell'opinione negli Stati moderni, a vantaggio di un'immagine sacrale e inviolabile dell'autorità politica.

Con Burke, dunque, il linguaggio che dette significato politico al concetto di civilizzazione mise in risalto la sua ambivalenza: da un lato esso fu, sul piano storico, un discorso di legittimazione di un ordine politico aristocratico riformato e modernizzato; dall'altro, esso preparò le condizioni intellettuali per un allargamento illimitato dei confini della politica, come si sarebbe visto con la democrazia rivoluzionaria.

Si potrebbe dire che in questa oscillazione ideologica si sarebbe manifestata la duplice natura della cultura politica britannica del Settecento, partecipe sia del valore progressivo e, in ultima analisi, rivoluzionario, della cultura internazionale dei Lumi, che del ruolo conservatore, o comunque stabilizzatore, che i Lumi vennero ad assumere nel contesto britannico. La ridefinizione burkiana della storia della società civile degli Scozzesi è il tentativo più estremo di eliminare da essa ogni elemento di discontinuità.

<sup>1</sup> E. Burke, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs*, in *Scritti politici*, a cura di A. Martelloni, UTET, Torino, 1963, p. 523.

<sup>2</sup> Id., *Reflections on the Revolution in France*, C. Cruise O'Brien (ed.), Penguin, Harmondsworth, 1968, p. 175; tr. it. *Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, in *Scritti politici*, cit., p. 249. Faccio uso della classica traduzione di Anna Martelloni con almeno un'avvertenza, relativa al titolo dell'opera: la «*Revolution in France*» burkiana è un concetto assai più contingente della «*Rivoluzione fran-*

*cese*» che essa è divenuta nella traduzione italiana, che ne fa un soggetto storico là dove per Burke si trattava di un processo politico fluido e non reificato.

<sup>3</sup> Id., *Reflections* cit., pp. 162-163 (tr. it. cit., p. 236).

<sup>4</sup> Sui linguaggi politici della *politeness* si vedano una serie di studi ormai classici. Per la messa a punto del paradigma restano indispensabili i lavori di J.G.A. Pocock, *Virtues, rights, and manners. A model for historians of political thought*, in *Virtue, Commerce, and History. Essays on Political Thought*

*and History, chiefly in the Eighteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 48-50 (già in «*Political Theory*», IX, 1981, pp. 353-368); *Cambridge paradigms and Scotch philosophers: a study of the relation between the civic humanist and the civil jurisprudential interpretations of eighteenth-century social thought, in Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*, edited by I. Hont and M. Ignatieff, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 240-245, 250; *Clergy and com-*

merce: the conservative Enlightenment in England, in *L'età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1985, vol. I, pp. 525-562. Per il primo Settecento cfr. L.E. Klein: *The Third Earl of Shaftesbury and the progress of politeness*, in «Eighteenth-Century Studies», XVIII, 1984/85, pp. 186-214; *Liberty, manners and politeness in early eighteenth-century England*, in «Historical Journal», XXXII, 1989, pp. 583-605; *Shaftesbury, politeness and the politics of religion*, in *Political Discourse in Early Modern Britain*, edited by N. Phillipson and Q. Skinner, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 283-301; *The political significance of "politeness" in early eighteenth-century Britain*, in *Politics, Politeness, and Patriotism*, «Proceedings of the Folger Institute Center for the History of British Political Thought», vol. 5, edited by G.J. Schochet, P.E. Tattspough and C. Brobeck, Washington, 1993, pp. 73-108; *Shaftesbury and the Culture of Politeness. Moral Discourse and Cultural Politics in Early Eighteenth-Century England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. Per il discorso della politeness nell'illuminismo scozzese, cfr. N. Phillipson, *The Scottish Enlightenment*, in *The Enlightenment in National Context*, edited by R. Porter and M. Teich, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 19-40; *Adam Smith as civic moralist*, in *Wealth and Virtue* cit., in part. pp. 198-202; *Politics, politeness and the anglicization of early eighteenth-century scottish culture*, in *Scotland and England, 1286-1815*, edited by R.A. Mason, J. Donald, Edinburgh, 1987, pp. 226-246; *Hume*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1989; *Propriety, property and prudence: David Hume and the defence of the Revolution*, in *Political Discourse in Early Modern Britain*, cit., pp. 302-320; *Politeness and politics in the reigns of Anne and the early Hanoverians*, in *The Va-*

*rieties of British Political Thought, 1500-1800*, edited by J.G.A. Pocock, with the assistance of G.J. Schochet and L.G. Schoerer, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 211-245.

- 5 Per una ricostruzione della teoria, o meglio delle varie teorie, che Burke assunse sullo statuto delle emozioni, si veda D. Dwan, *Edmund Burke and the emotions*, in «Journal of the History of Ideas», LXXII, 2011, pp. 571-593, che però non affronta la questione delle strategie retoriche adottate da Burke riguardo alle emozioni politiche.
- 6 Burke, *Reflections* cit., p. 170 (tr. it. cit., p. 244). La letteratura su questa celebre definizione della fine dell'età cavalleresca è vastissima. Si vedano, per esempio, i classici: I. Kramnick, *The Rage of Edmund Burke. Portrait of an Ambivalent Conservative*, New York, Basic Books, 1977, pp. 31, 152-153; C. Reid, *Edmund Burke and the Practice of Political Writing*, Dublin, St. Martin's Press, 1985, p. 42; F.P. Lock, *Burke's Reflections on the Revolution in France*, London, George Allen & Unwin, 1985, pp. 58, 110-111; S. Blakemore, *Burke and the Fall of Language*, Hanover and London, University Press of New England, 1988, p. 102.
- 7 Burke, *Reflections* cit., p. 173 (tr. it. cit., p. 247).
- 8 A.O. Hirschman, *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo*, Milano, Feltrinelli, 1979.
- 9 Sulla riformulazione degli ideali aristocratici inglesi, e sulla loro conciliazione con la società moderna nel segno della politeness, si veda da ultimo L.E. Klein, *Sociability, politeness and aristocratic self-formation in the life and career of the Second Earl of Shelburne*, in «Historical Journal», LV, 2012, pp. 653-77.
- 10 Id., *Reflections* cit., p. 174 (tr. it. cit., p. 248). Sul rovesciamento burkiano del rapporto tra processo di civilizzazione ed economia

commerciale, cfr. J.G.A. Pocock, *The political economy of Burke's analysis of the French Revolution*, in *Virtue, Commerce and History* cit., pp. 196-199; A.O. Hirschman, *Il concetto di interesse: dall'eufemismo alla tautologia*, in *L'economia politica come scienza morale e sociale*, Liguori, Napoli, pp. 61-63; D. Winch, *The Burke-Smith problem and late eighteenth-century political and economic thought*, in «Historical Journal», XXVIII, 1985, p. 232.

- 11 Hirschman, *Interpretazioni rivali della società di mercato: civilizzatrice, distruttiva o debole?*, in *L'economia politica come scienza morale e sociale*, cit., pp. 77-83.
- 12 Per un'analisi delle varie periodizzazioni dell'origine dell'epoca 'moderna' nel pensiero storico illuministico mi permetto di rinviare al mio *L'età della storia. Linguaggi storiografici dell'illuminismo scozzese*, Bologna, Il Mulino, 2003, in part. pp. 130-133.
- 13 G. Himmerfalb, *The Idea of Poverty. England in the Early Industrial Age*, New York, Knopf, 1984, pp. 66-73.
- 14 Burke, *Reflections* cit., pp. 170-71 (tr. it. cit., pp. 244-245).
- 15 D. Aers, *Colderidge and the egg that Burke laid. Ideological collusion and opposition in the 1790s*, in «Literature and History», IX, 1983, pp. 152-63.
- 16 Non a caso, Remo Bodei ha parlato, nel caso burkiano, di «rein-cantamento del mondo». Cfr. R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 457.
- 17 B. Fontana, *Rethinking the Politics of Commercial Society. The Edinburgh Review, 1802-1832*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, in part. pp. 11-45. Per una diversa visione, A. Plas-sart, «Scientific Whigs»? *Scottish historians on the French Revolution*, in «Journal of the History of Ideas», LXXIV, 2013, pp. 93-114. Per un più ampio contesto, cfr. J.W. Burrow, *Whigs and Liberals. Con-*

tinuity and Change in English Political Thought, Oxford, Clarendon Press, 1988.

- <sup>18</sup> Burke, *Reflections* cit., p. 159 (tr. it. cit., leggermente modificata, pp. 232-233). Onandoga, di cui parla il testo, era sede di una missione gesuitica a sud del Lago Ontario.
- <sup>19</sup> Kramnick, *The Rage of Edmund Burke* cit., p. 137. Si veda il *Discorso sull'«India Bill» di Fox*, in Burke, *Scritti sull'impero. America, India, Irlanda*, a cura di G. Abbattista, D. Francesconi, Torino, UTET, 2008, pp. 315-318.
- <sup>20</sup> Id., *Reflections* cit., pp. 193-194 (tr. it. cit., pp. 267-268). Per la definizione burkiana della barbarie che ho ricordato nel testo, si veda Lock, *Burke's Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 97. Per una discussione dei concetti burkiani di antica costituzione e diritti prescrittivi, cfr. il classico Pocock, *Burke and the Ancient Constitution. A problem in the history of ideas*, in «Historical Journal», III, 1960, pp. 125-143. Probabilmente Burke sottovalutò il fatto che anche l'ideologia politica rivoluzionaria faceva appello all'antica costituzione francese: l'esposizione più nota di questa strategia è quella dell'abate Sieyès in *Che cos'è il Terzo Stato?*, nel quale le rivendicazioni costituzionali del Terzo vengono presentate come ristabilimento dell'ordinamento gallo-francese antecedente all'usurpazione normanna.
- <sup>21</sup> Così Burke definì Rousseau, nella sua veste di principale ispiratore del radicalismo rivoluzionario. Cfr. E. Burke, *A Letter to a Member of the National Assembly (1791)*, in *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. VIII, edited by L.G. Mitchell, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 313 e 315.
- <sup>22</sup> Pocock, *The political economy of Burke's analysis of the French Revolution*, cit., pp. 194-195. Già Alfred Cobban aveva sostenuto che Burke fosse un ideologo della "oligarchia veneziana" originata dalla rivoluzione del 1688-1689

e dal *Septennial Bill* del 1716. Cfr. A. Cobban, *Edmund Burke and the Revolt against the Eighteenth Century*, 2<sup>nd</sup> ed., London, George Allen & Unwin, 1960, p. 70. Sarebbe comunque errato schiacciare in modo eccessivo il discorso della *politeness* sulla politica dei partiti: per prudenti osservazioni al riguardo, M. Peltonen, *Politeness and Whiggism, 1688-1732*, in «Historical Journal», XLVIII, 2005, pp. 391-414.

<sup>23</sup> Sull'uso argomentativo del 1688-89 nelle *Reflections* si veda da ultimo B. Taylor, *Reflections on the Revolution in England: Edmund Burke's uses of 1688*, in «History of Political Thought», XXXV, 2014, pp. 91-120.

<sup>24</sup> Il giudizio di Burke sull'entusiasmo dei rivoluzionari costituisce un'inversione di tendenza rispetto alla sua precedente concezione, shaftesburiana, del potenziale estetico e morale dell'entusiasmo: cfr. R. Carroll, *Revisiting Burke's critique of enthusiasm*, in «History of Political Thought», XXXV, 2014, pp. 317-344.

<sup>25</sup> Su come Burke giunse ad argomentare sulla necessità di un intervento contro la Francia per tutelare il comune ordine sociale e culturale europeo, si veda I. Hampsher-Monk, *Edmund Burke's changing justification for intervention*, in «Historical Journal», XLVIII, 2005, pp. 65-100.

<sup>26</sup> D. Hume, *Of civil liberty*, in *Essays Moral, Political, and Literary*, edited by E.F. Miller, Indianapolis, Liberty Press, 1987, p. 95 (tr. it. *Della libertà civile*, in D. Hume, *Saggi morali, politici e letterari*, in *Opere filosofiche*, a cura di E. Lecaldano, Roma-Bari, Laterza, 1987, vol. III, p. 102).

<sup>27</sup> Ivi, anche se va precisato che Hume immaginava in questo saggio una sorta di "riformismo illuminato", promosso da un ministro o da un principe dotati «di sufficiente discernimento» per comprendere la consonanza tra il loro interesse e quello pubblico.

<sup>28</sup> Si veda, per esempio, C. Cruise

O'Brien, *The Great Melody. A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke*, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 429.

# Edmund Burke e i *Monarchiens*: analisi di un dialogo a distanza tra storicismo di matrice britannica e mite razionalismo francese

SIMONE GIANELLO

## 1. I *Monarchiens*

Con la convocazione degli Stati Generali avvenuta l'8 agosto 1788 ad opera di Luigi XVI, veniva impressa ad una già instabile Monarchia francese una decisiva accelerazione al moto di riforma che da più parti stava minando le fondamenta di quell'*Ancien régime* ormai giunto al suo capolinea. Per usare le parole di Matteucci, il Sovrano, riportando in vita le Assemblee rappresentative dei tre ordini,

sembrava quasi confessare la sconfitta dell'assolutismo: poneva fine a un'antica contesa che aveva visto, dopo la morte del Re Sole e sopra tutto nella seconda metà del Settecento, rigidamente contrapposte due France, una delle quali si richiamava alle antiche libertà della aristocrazia, ai privilegi dei Parlamenti, agli ordini intermedi per limitare il potere del dispotismo dell'amministrazione pubblica, mentre l'altra, consapevole del disordine economico finanziario e giuridico del paese o sotto lo stimolo delle impellenti necessità politiche di uno stato che non aveva dimenticato le antiche aspirazioni di egemonia, tentava di realizzare, dall'alto un'organica e ra-

zionale riforma, sia semplificando le complesse procedure giurisdizionali ed amministrative, sia incidendo su tutti quei privilegi che, nel corso dei secoli, si erano cristallizzati nel tessuto della società francese. Dispotismo e libertà, uguaglianza e privilegi: erano queste le opposte parole d'ordine delle due France<sup>1</sup>.

Nella campagna volta ad ottenere la Convocazione degli Stati Generali, un ruolo decisivo era stato giocato da un giovane quanto maturo giurista del Delfinato, Jean Joseph Mounier, segretario dell'Assemblea di Vizille e vera e propria guida ideologica della prerivoluzione delfinese<sup>2</sup>. A Grenoble, il 14 giugno del 1788, durante una delle sedute illegali in cui sedevano l'uno accanto all'altro i tre ordini, suo fu il merito di riuscire nell'impresa di riunire nobili ed avvocati contro il dispotismo ministeriale di Versailles. Questo avvenimento racchiudeva in sé il seme del definitivo cambio di registro della prerivoluzione delfinese; da lì a pochi giorni vi sarebbe stata la Convocazione degli Stati del Delfinato con il raddoppio dei membri del Terzo Stato in violazione

delle disposizioni reali. Per la prima volta i tre ordini si trovavano uniti nel rivendicare la restaurazione dei Parlamenti e, soprattutto, la convocazione degli Stati Generali<sup>3</sup>. Come ricordato da Martucci, «l'esempio del Delfinato aveva galvanizzato la Francia ormai mobilitata sulla parola d'ordine del voto per testa, preparando il Paese a nuove prove di forza nella direzione dello svecchiamento delle sue strutture istituzionali»<sup>4</sup>.

La battaglia di Mounier contro il dispotismo non era però destinata a rimanere confinata nella provincia del *Dauphiné*. Sarà invece nell'Assemblea Costituente e nel *Comité de Constitution*, apogeo della sua breve carriera politica, che questi si metterà in luce come il teorico della Monarchia costituzionale<sup>5</sup>. Membro del *Parti Patriote* e del *Club Breton* sarà, nelle prime fasi della Rivoluzione, uno dei leader più influenti ma anche tra i primi a vedere crollare il proprio disegno riformatore in quelle giornate di agosto in cui l'abbattimento dell'*Ancien régime* era ormai divenuto un fatto compiuto.

Attorno alla sua persona e alla sua dottrina, definita nelle *Nouvelles Observations sur les Etats Généraux de France*, si costituirà il gruppo dei *Monarchiens* (denominazione dispregiativa coniata successivamente alla loro formazione dai più strenui oppositori, i Giacobini), a sua volta formato da personalità di spicco del panorama politico e intellettuale francese del calibro di Bergasse, Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre, Malouet e Montlosier, nonché dal pensatore e giornalista ginevrino Mallet du Pan che dalle pagine del *Mercure de France* ne perorava la causa.

La loro era una battaglia difficile, combattuta sull'instabile equilibrio «tra le istanze di rinnovamento della cultura il-

luministica e le esigenze insite nella tradizione monarchica del pensiero politico francese, equilibrio a lungo ricercato dalla cultura del XVIII secolo e che la Rivoluzione avrebbe inevitabilmente spezzato»<sup>6</sup>. Lontani dall'ideologia democratica di Sieyès, di cui non condividevano il radicalismo metafisico e razionale di matrice cartesiana, che considerava il compromesso tra le diverse istanze di rinnovamento e la moderazione come un segno di debolezza, erano al tempo stesso stigmatizzati dai giacobini come traditori e cospiratori pericolosi per la Nazione e confidavano in un riformismo mite che sapesse rinnovare le istituzioni francesi non facendone *tabula rasa*, ma ricercando nella propria storia e tradizione quegli elementi che avrebbero permesso di correggere le aberrazioni dei secoli di assolutismo. La loro dottrina riformatrice era imperniata sul mirabile esempio del modello costituzionale inglese che avevano conosciuto attraverso le letture di Blackstone, Robertson e de Lolme la cui opera *La constitution Anglaise* (1771) veniva recensita da du Pan «allo scopo di mostrarne l'attualità per la Francia»<sup>7</sup>.

La seconda rivoluzione inglese era per loro un esempio da seguire poiché essa, in nome dei valori della tradizione costituzionale, non aveva mai fatto propria l'ambizione rigeneratrice di una palingenesi dell'intera umanità, ma piuttosto aveva inteso restaurare quell'ordine sociale che la dinastia degli Stuart aveva corrotto. A Mounier, la Costituzione inglese parve «un autentico punto di arrivo della speculazione politica del suo tempo, perché essa era un organismo vivo, sperimentato e funzionante, una pratica applicazione dei principi altrimenti imprecisi e insidiosi nella loro astrattezza, e soprattutto perché essa gli permetteva di

conciliare la cultura e le esigenze del secolo con tutto un patrimonio vivo nella sua coscienza come in quella di tutta la *noblesse de robe* che affollava i Parlamenti e i pubblici uffici del vecchio assetto politico della Monarchia francese»<sup>8</sup>.

Per Mounier, come per i suoi amici *Monarchiens*, i valori della continuità storico-istituzionale della Francia non acquisivano un significato refrattario ad ogni stimolo di riforma, tutt'altro; il senso della prudenza e della moderazione che potevano essere ritrovati solo nella condivisione dei valori storici fondanti una Nazione dovevano essere posti al servizio del mutamento riformatore. Questi erano stati i valori che lo avevano spinto a guidare la pre-rivoluzione nella provincia del Delfinato e tali saranno i valori che indicheranno la sua rotta in seno all'Assemblea Costituente.

Riesce così comprensibile come l'antico mito dell'Inghilterra, che da Voltaire a Montesquieu a Mably era stato presente nella cultura francese solo come paragone e come sprone verso i «bienfaits de liberté», come esempio di un governo «libre et antimonarchique» divenga invece volontà operante proprio in quei pensatori che hanno [...] cercato una soluzione di compromesso fra monarchia temperata e la polemica assolutista contro gli ordini e i privilegi. Il tentativo di conciliazione appare anche più strettamente in sede culturale fra il diritto naturale e la tradizione, fra la ragione e la storia, dove la prima non pretende di essere il solo ed universale modello, la seconda una fonte così originale ed esclusiva da essere irripetibile e immodificabile: dalle lezioni dell'esperienza è possibile dedurre alcuni principi generali, in essa verificare la loro utilità<sup>9</sup>.

Ciò, per i *Monarchiens*, si traduceva nella necessità di importare nel sistema francese, adattandolo alla diversa realtà storico-politica, il modello dello Stato misto inglese. Sulle orme dell'opera di de Lolme e forti degli insegnamenti di Montesquieu, essi

non credevano, diversamente da Sieyès, che l'unica via per la libertà di un popolo dovesse passare per la costruzione di una democrazia la quale, se priva dei giusti contrappesi, non avrebbe potuto fare altro che degenerare in dispotismo delle masse. Il potere popolare, in antitesi alle teorie radicali di Saint-Etienne sull'indivisibilità del potere legislativo, non poteva essere assoluto se si voleva dotarlo dei necessari anticorpi che impedissero il sorgere dell'anarchia. La soluzione, pertanto, doveva essere ricercata nello stato misto poiché solo con la presenza di due camere e del veto reale si poteva realizzare il perfetto bilanciamento dei poteri.

Secondo il leader delfinese era necessario un nuovo patto tra Sovrano e Nazione sancito all'interno di una Legge fondamentale adottata dagli Stati Generali che avrebbe dovuto recepire il principio del bilanciamento dei poteri. A decretare la fine precoce dei *Monarchiens* sarà proprio la battaglia per l'introduzione del bicameralismo e del veto reale, combattuta sulla scorta di un progetto che dal punto di vista dei moderati francesi appariva realista ed evolutivo, poiché finalizzato a stabilire un nuovo assetto politico istituzionale che non poneva le sue basi su astrazioni metafisiche di stampo giusnaturalista, quali i diritti dell'uomo, ma «sulla base del retaggio storico-sociale della Francia e inoltre perché l'assetto proposto era già stato "sperimentato", con successo, nella vicina Inghilterra» e allo stesso tempo «innestava il moderno principio del sistema rappresentativo, con le connesse libertà civili e politiche e il principio della *rule of law*, sul tronco della storia politica francese, caratterizzata dall'esistenza pluriscolare del governo monarchico e della nobiltà»<sup>10</sup>.

Come si avrà modo di approfondire più accuratamente in seguito, i decreti emanati dall'Assemblea Costituente dopo gli avvenimenti del 4 agosto sancivano il superamento definitivo della Francia di *Ancien régime* che «scompare sia giuridicamente, che nella coscienza collettiva del Paese»<sup>11</sup>. Ugualmente, l'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 26 agosto e il dibattito che la precedette avevano segnato una cesura con il passato della quale, però, i *Monarchiens* sembravano ancora non rendersi pienamente conto. Non era più possibile introdurre nel sistema costituzionale che si andava delineando un'idea di sovranità ripartita tra due Camere e ancor di più compartecipata tra Nazione e Sovrano:

[...] alla prova dei fatti, la soluzione dei *Monarchiens* si rivelò più irrealistica e discontinuista, per la semplice ragione che la tradizione del *King in Parliament*, nella storia francese non esisteva e perché né Luigi XVI, né tantomeno il partito della Corte, intendevano governare all'inglese. La sovranità borbonica – ha osservato Furet – era insieme indivisibile e priva di eredi: era più facile affidarla al popolo che inventare come co-sovrani un Re, una Camera dei Lord e una Camera dei Comuni, un trio il cui delicato equilibrio era ignoto al passato nazionale<sup>12</sup>.

Le votazioni del 10 e dell'11 settembre nelle quali rispettivamente verranno bocciate (con maggioranze schiaccianti) le proposte *Monarchiens* di bicameralismo e di veto reale assoluto, decreteranno il canto del cigno del partito degli Anglofilo (i quali si dimetteranno dal *Comité de Constitution*) sancendo il nuovo equilibrio politico-istituzionale fondato sull'inscindibile connubio tra Sovranità e Nazione. I drammatici eventi delle giornate del 5 e 6 ottobre, con il ritorno forzato del Re a Parigi, faranno il resto. Le carriere politiche di Mounier, all'e-

poca Presidente dell'Assemblea Nazionale, Lally-Tollendal e Bergasse termineranno qui. I primi due decideranno di emigrare all'estero, mentre Bergasse preferirà ritirarsi a vita privata.

## 2. Le ragioni di un dialogo complesso

Se ad una prima lettura è possibile trovare alcuni punti di contatto tra il pensiero politico dei *Monarchiens* e quello di Edmund Burke, scavando più a fondo si percepisce invece una distanza tra lo storicismo britannico del pensatore *Whig* e il pensiero riformatore dei *Monarchiens* che difficilmente può essere ricomposta. In primo luogo, ciò traspare dalle diverse posizioni assunte in relazione alle ragioni che avevano scatenato la rivoluzione nonché sul metodo con il quale era stata condotta. La differenza più significativa tra Burke e i *Monarchiens* risiede nella loro opposta visione su cosa poteva (e doveva) essere fatto per evitare la Rivoluzione nel 1789.

Nella lettura del pensiero Burkeiano proposta da Fisichella si percepisce come:

di fronte alla rivoluzione come scelta politica e sociale, Burke non assume un atteggiamento di chiusura aprioristica, di principio, fondata su basi etico-religiose o su una concezione della storia incompatibile con un esito siffatto. Senza dubbio, il ricorso alla prassi rivoluzionaria è «l'estrema risorsa». Fare una rivoluzione, infatti, significa sovvertire l'antico ordine del proprio Paese, e non si può ricorrere a ragioni comuni per giustificare un così profondo sconvolgimento e un così violento procedimento. La rivoluzione non è mai un passaggio al quale ci si possa affidare senza gravissimi motivi, quali una cruda, prolungata tirannide priva di freni e di rispetto per gli uomini, il loro costume, i loro beni, le loro credenze. Quando il caso si presenta con eviden-

za, allora e solo allora, al fine di liberare il mondo da «tale vergogna», per un momento si possono coprire d'un velo le statue della giustizia e della misericordia, i due grandi sentimenti che dalla passione rivoluzionaria finiscono fatalmente per ricevere offese e ferite, pur nella plausibilità dello scopo che la rivoluzione persegue<sup>13</sup>.

Posto di fronte alla domanda se la condizione francese di fine Settecento fosse giunta ad un punto di non ritorno, ad un disfaccimento tale da giustificare l'estrema *ratio* rivoluzionaria, la risposta che Burke indicava nelle sue *Reflections* è ferma e decisa nel negare una tale ipotesi: «la linea che separa la fine dell'obbedienza e l'inizio della resistenza è debole, oscura e non facile da definire. Non sono un atto o un avvenimento a determinarla. Prima che vi si possa pensare, i governi dovranno aver subito abusi o sconvolgimenti, e le prospettive per il futuro dovranno essere cattive quanto l'esperienza del passato»<sup>14</sup>. Il senso di un tale diniego, pertanto, non affondava le radici in un rigido determinismo teologico-politico, al pari di un De Maistre o di un Bonald, bensì poggiava su fondamenta ben più pratiche. Secondo Burke, la Francia aveva ancora una Costituzione che, sebbene logorata dai secoli del dispotismo assolutista, poteva essere recuperata e riformata nelle parti in cui il suo originario spirito era stato violato, sull'esempio di quanto fatto un secolo prima in Inghilterra con la *Glorious Revolution*.

Se lo aveste voluto, avreste potuto trarre profitto dal nostro esempio per dare alla vostra riguadagnata libertà una dignità che le corrispondesse. I vostri privilegi, seppur sospesi, non erano scomparsi dalla memoria. È vero, mentre non godevate, la vostra Costituzione ha subito scempi e dilapidazioni; ma voi possedevate parzialmente le mura e interamente le fondamenta di un castello nobile e venerabile. Avreste potuto riparare quelle mura e su

quelle vecchie fondamenta costruire. La vostra Costituzione fu sospesa prima di essere stata perfezionata, ma avevate elementi per una Costituzione buoni quanto li si possa desiderare. Nei vostri antichi stati possedevate una varietà di forme corrispondenti ai diversi elementi di cui si componeva felicemente la vostra comunità. [...] Questi interessi opposti e conflittuali, che voi avete considerato un difetto enorme sia nella vostra antica che nella nostra presente Costituzione, frenano in modo salutare tutte le decisioni precipitose. [...] Se le ultime generazioni del vostro Paese apparivano ai vostri occhi senza molto lustro, avreste potuto aggirarle e inferire le vostre rivendicazioni da una stirpe di avi più antica. Avvolte nella pia devozione verso quegli avi, le vostre immagini avrebbero trovato in essi un grado di virtù e sapienza superiore alla volgare prassi del momento<sup>15</sup>.

La parola d'ordine era allora riforma e non rivoluzione, poiché solo la prima conosceva il senso della prudenza. Il pregiudizio e l'esperienza non erano elementi ammantati di un'alea negativa, quanto piuttosto rappresentavano le condizioni fondamentali perché i cambiamenti apportati nel tessuto istituzionale fossero effettivamente in grado di offrire soluzioni e correggere i precedenti errori.

La posizione dei *Monarchiens* sul punto evidenziava tutta la distanza che li separava da Burke. Gli sforzi di ricercare nella propria storia una Costituzione che potesse essere fatta rivivere non conducevano alle medesime conclusioni dell'esponente *Whig*. La posizione dei *Monarchiens* coincideva con quella espressa da Mounier nelle *Nouvelles Observations* così come nel *Rapport du Comité Chargé du Travail sur la Constitution* presentato il 9 luglio del 1789. Nei suoi scritti egli enfatizzava l'esistenza di molti principi fondamentali della Monarchia Francese ai quali lo stesso Sovrano era legato, quali



"The Contrast 1792", stampa ad opera di Thomas Rowlandson

l'indivisibilità del Trono, la regola di primogenitura, il consenso alla tassazione e la legge Salica. Queste rappresentavano, secondo Mounier, leggi fondamentali delle quali, sebbene non potesse negarsene l'esistenza, allo stesso tempo era necessario riconoscere come avessero espresso «la volontà della nazione solo in modo imperfetto ed incostante»<sup>16</sup>. Per Mounier la mera sopravvivenza di tali principi era inidonea a garantire il consolidamento di una stabile e fissa, benché riformata, forma di governo avente i caratteri della Monarchia Costituzionale sul modello del *King in Parliament* inglese. La Francia aveva bisogno di un nuovo insieme di regole scritte, in grado di definire in maniera compiuta le prerogative e le funzioni dei poteri orientando, con una nuova chiave di lettura, le relazioni tra il Potere esecutivo e quello legislativo. La Francia, inoltre, poteva contare solo su propri usi e consuetudini che, per loro stessa natura, erano privi di quel necessario valore prescrittivo che sarebbe servito per fondare su di loro una rinnovata forma di governo. Le parole di Mounier non lasciavano spazio a incomprensioni:

[...] noi non abbiamo una Costituzione perché tutti i poteri sono confusi e perché nessun limite è stato posto su di essi. Noi non abbiamo nemmeno separato il potere giudiziario da quello legislativo. L'autorità è confusa; le diverse parti sono sempre in contraddizione l'una con l'altra; e nel loro scontro perpetuo i diritti dei cittadini sono traditi. [...] lasciateci mettere nel corpo della Costituzione tutti i veri principi e le leggi fondamentali, lasciateci ripeterli ancora una volta per dar loro una forza rinnovata [...] lasciateci distruggere ciò che è ovviamente vizioso. Infine lasciateci scrivere la Costituzione di Francia<sup>17</sup>.

Una posizione siffatta, ove non puntualmente contestualizzata, rischia di essere foriera di possibili fraintendimenti sul reale pensiero di Mounier e, con lui, dei *Monarchiens*. L'assenza di una Costituzione significava in lui la mancanza di una seppur minima certezza nella definizione dei limiti di ciascun potere; valeva come monito per stigmatizzare il dispotismo monarchico che aveva fagocitato in sé le funzioni della produzione legislativa in una proliferazione di editti ed ordinanze al pari del Potere giudiziario, umiliato con la soppressione dei Parlamenti.

Mounier non giungerà mai a sostenere che dall'assenza di un'effettiva Costituzione francese potesse derivare, come suo necessario corollario, anche la mancanza di legittimità del Trono. Secondo il rappresentante del Delfinato, il compito di una Costituzione non era quello di legittimare il potere quanto, invece, quello di regolarne il suo concreto funzionamento. L'autorità della Corona non necessitava di un tale riconoscimento giacché la sovranità, che in essa risiedeva quale elemento ontologicamente connaturato, era da considerarsi come anteriore ad ogni altro principio e operava come fonte della sua stessa legiti-

timazione<sup>18</sup>. Per lui il termine Costituzione aveva un significato ben preciso che si estrinsecava in «un corpo di regole fondamentali sulle quali riposano tutte le risorse del governo, regole che permettono al corpo sociale di ottenere le leggi necessarie al mantenimento dell'ordine pubblico; delle vere leggi, manifestazioni della volontà generale, che indichino al popolo l'oggetto della sua obbedienza»<sup>19</sup>. Il rinnovamento del sistema politico non avrebbe dovuto passare per la creazione di un ordine politico e sociale del tutto nuovo, bensì si sarebbe dovuto realizzare attraverso un nuovo patto tra il popolo e il Sovrano. Le istituzioni del vecchio regime non dovevano essere abbattute ma solamente riformate. La sua è una dottrina volta alla conciliazione, che rigetta ogni ipotesi di scontro frontale tra Corona e Nazione, così come una radicale recisione di ogni legame con il passato.

Per Burke i *Monarchiens*, al pari di ogni altro rivoluzionario francese, erano portatori di una sorta di peccato originale, vale a dire l'aver partecipato alla deflagrazione degli eventi rivoluzionari. Benché, in alcuni tratti delle *Reflections*, egli sembrasse mostrare nei loro confronti un atteggiamento di apertura, riconoscendone il merito di aver guardato, almeno inizialmente, all'esperienza inglese come un punto di arrivo, come un mirabile esempio sulla base del quale operare quella necessaria riforma delle istituzioni francesi, tuttavia egli avrebbe presto sostituito a questa ammirazione la delusione e lo sconforto. Rivolgendosi al destinatario delle *Reflections* affermava, infatti, senza mezzi termini:

In Francia, i vostri capi hanno cominciato fingendo di ammirare, quasi di adorare, la Costituzione britannica, ma, continuando il proprio cammino, hanno finito per guardarla con supre-

mo disprezzo. Gli amici della vostra Assemblea Nazionale giudicano esattamente nello stesso modo meschino quanto un tempo era ritenuto la gloria del loro Paese [...] Qualcosa debbono distruggere o parrà loro di non aver ragione di esistere<sup>20</sup>.

La Rivoluzione era la loro stessa colpa. Non vi era alcun legame tra gli eventi del 1688 inglese e quel sentimento di distruzione purificatrice che stava incendiando la Francia. Quanto accadde in Gran Bretagna aveva il sapore della restaurazione di un ordine naturale, frutto di un lungo percorso di sedimentazione storico-tradizionale che era stato violato. Come è stato giustamente sostenuto, «la Rivoluzione che aveva portato al trono Guglielmo di Orange era intesa nel senso della *revolutio* astronomica, assunta a metafora del ritorno circolare al punto di partenza, per indicare eventi che riportavano la storia al suo corso naturale, ed era per questo celebrata»<sup>21</sup>. Burke vedeva in quella francese la volontà di recedere drasticamente dalla propria storia per edificare una nuova società fondata sulla mera speculazione razionale.

Nei due periodi critici della Restaurazione e della Rivoluzione, quando l'Inghilterra si è trovata senza Re, i principi di conservazione e di rettifica hanno operato in modo energico. In entrambi quei periodi la Nazione ha perso il vincolo di coesione del proprio antico edificio senza che il tessuto venisse smembrato completamente. Al contrario, in entrambi i casi si rigenerò la parte difettosa della vecchia Costituzione adoperandone le parti integre, le quali vennero mantenute esattamente come erano in modo che la parte rigenerata potesse conformarsi. Si agì attraverso le vecchie strutture rappresentative mantenendone l'antica forma organizzativa e non attraverso le *moleculae* organiche di un popolo frammentato in individui. Forse mai il corpo legislativo sovrano manifestò una considerazione più sincera

verso quel principio fondamentale della politica costituzionale britannica che non all'epoca della Rivoluzione, quando esso deviò dalla linea diretta della successione ereditaria<sup>22</sup>.

Burke non aveva dubbi nell'affermare che la seconda rivoluzione inglese, quel male necessario che non rappresentava un'eccezione alle regole di conservazione ma, in dette situazioni, era invece essa stessa regola, era stata fatta al solo scopo di «conservare le nostre leggi e le nostre libertà certe e antiche, e quell'antica struttura di governo che è la nostra sola garanzia di diritto e di libertà»<sup>23</sup>. In Francia, per il pensatore politico anglo-irlandese, le dottrine della sovranità di Rousseau e degli altri teorici dei diritti naturali avevano pervaso anche lo spirito dei *Monarchiens*, obnubilando il loro iniziale spirito riformatore. Troppo presto essi si erano affrancati da quell'appiglio salvifico che solo l'esperienza insita nell'insegnamento dei propri antenati poteva offrire. Sebbene nella *Letter to a Member of the National Assembly* (1791) riconoscesse in parte la bontà dello spirito che aveva condotto i primi passi riformatori dei *Monarchiens*, non risparmiò loro una profonda critica di carattere metodologico sul modo di operare e sulla smisurata fiducia nelle loro stesse potenzialità. La loro ingiustificata frenesia di abbattere il vecchio regime, secondo Burke, li aveva condotti ad agire imprudentemente e senza alcuna moderazione, spinti dal fervore rivoluzionario che aveva sopito in loro ogni forma di pragmatismo riformatore.

Il mito illuminista della speculazione razionale, a sua volta favorito dalla tradizione cartesiana, aveva permesso che in Francia la ragione pura prendesse il sopravvento sulla stella polare della tradizione.

La tradizione era stata [...] la grande forza che aveva tenuto in piedi, giustificandole, le istituzioni politiche e religiose dell'umanità. Nel secolo XVIII, in Francia non fu più così. Le parti s'invertirono: la tradizione diventò uno strumento nelle mani di chi voleva giustificare prepotenze e privilegi. La ragione assurse a forza divina venuta ad illuminare gli uomini ed a mostrare loro la via magnifica della futura felicità. La storia, messa da parte come inutile ciarpame, servirà unicamente a dimostrare la lunga via di errori commessi dagli uomini resi ciechi dal pregiudizio e quei corpi sociali che per avidità di dominio non lasciavano loro scorgere la virtù. [...] La venerazione per il passato, quando non era una colpa, pareva ridicola<sup>24</sup>.

I *Monarchiens* non erano rimasti immuni a tutto ciò. Lo spirito egualitario di Rousseau che, almeno in parte, viveva latente nel pensiero di Mounier, lo allontanava inevitabilmente dall'impostazione elitaria di Burke. Quest'ultimo, in particolare, non perdonerà mai al segretario dell'Assemblea di Vizille le modalità con cui guidò la prerivoluzione delfinese, anticamera della convocazione degli Stati Generali. Secondo Burke la riunione dei tre ordini aveva rappresentato una cesura con la tradizione che non poteva essere giustificata in alcun modo. La distanza che li separava si faceva sempre più palpabile. Per Mounier gli ordini sociali in cui la società era ripartita non rappresentavano quella naturale suddivisione della società che in Burke costituiva lo scheletro su cui l'intero ordine politico e istituzionale si reggeva. Per il pensatore del Delfinato, gli ordini avevano una dimensione puramente istituzionale e pertanto non vi era alcun ostacolo di matrice naturale che potesse essere opposto alla loro riunione. Nella conservazione degli ordini e nei privilegi Mounier, diversamente da Burke, non ravvisava il punto di partenza per redigere una nuova Costituzione quanto l'origine stessa del dispotismo<sup>25</sup>.

La sua scarsa lungimiranza politica, però, non gli aveva permesso di capire per tempo la portata dirompente delle sue teorie. Legato indissolubilmente all'esperienza delle vicende delfinesi che lo avevano visto protagonista, e convinto fermamente che solo attraverso la collaborazione tra la Nobiltà, il Clero e il Terzo Stato si potesse imboccare la retta via di una profonda riforma istituzionale, non si era accorto di seguire una chimera. Era convinto che ciò potesse rappresentare la "versione francese" della Gloriosa Rivoluzione d'oltre Manica epurata dei suoi aspetti più negativi: «[...] se gli ordini saranno uniti [...] avremo un grande vantaggio sull'Inghilterra. Quante lacrime, quanto sangue è costata la loro costituzione? Parecchie generazioni si sono votate alla guerra civile per poterla ottenere»<sup>26</sup>.

Mentre scriveva le *Nouvelles Observations* ancora non immaginava che dalla riunificazione degli ordini, dal raddoppio dei membri del Terzo Stato con il voto per testa (da lui stesso patrocinati), a cui seguiranno l'annullamento dei mandati imperativi e la distruzione del regime signorile, sarebbe derivata quella definitiva rottura dell'equilibrio da lui tanto ricercato. Un equilibrio che a sua volta era il riflesso di quell'ambiguità inscritta nello stesso statuto dei *Monarchiens* e che traspariva chiaramente dalle angosce di Mounier e Malouet. Questi, infatti, non condividevano l'idea che il Terzo Stato potesse ergersi ad unico rappresentante della Nazione poiché ciò avrebbe violato il mandato iscritto nei *cahiers*, gettato un guanto di sfida nei confronti della Nobiltà e del Clero e ridimensionato il ruolo della Corona. Allo stesso tempo, un'Assemblea che non avesse riunito in sé contemporaneamente i tre Ordini, non avrebbe

mai avuto quella necessaria legittimità per rigenerare il vecchio ordine e, dunque, le norme che storicamente regolavano le riunioni degli Stati Generali non potevano essere riutilizzate, inalterate.

Burke nelle sue *Reflections* non esiterà un solo istante a sottolineare una tale imprudenza:

La prima cosa che mi ha colpito nella convocazione degli Stati Generali di Francia è stata la colossale deviazione dall'antica procedura. Ho notato come la rappresentanza del Terzo Stato fosse composta [...] di un numero uguale alla somma degli altri due. Se gli Stati avessero deliberato separatamente, il numero, al di là della spesa, non avrebbe avuto molta importanza. Ma quando si è profilata la fusione dei tre stati in uno solo, i motivi e le conseguenze di una rappresentanza così numerosa sono divenuti evidenti. Anche una defezione minima da uno degli altri due Stati avrebbe necessariamente riversato il potere di entrambi nelle mani del terzo<sup>27</sup>.

L'evento decisivo si sarebbe verificato il 10 giugno 1789 quando l'Assemblea del Terzo Stato si proclamò Nazionale, sotto «l'influenza esercitata dalle tesi dell'Abate di Sieyès, che aveva teorizzato l'idea di Nazione e la sovranità del popolo», in quanto solo «un'assemblea rappresentativa, non divisa per ceti, nel fissare la Costituzione era abilitata ad esercitare la piena sovranità, che spettava alla Nazione indipendentemente dal volere del Re e che al di sopra di sé non doveva riconoscere se non il diritto naturale»<sup>28</sup>. Le Assemblee rappresentative degli altri due Ordini sarebbero state riunite a quest'ultima con decreto del Re ed avrebbero formato un'unica Assemblea Nazionale che di lì a poco si sarebbe definita "Costituente", siccome abilitata a redigere la nuova Costituzione di Francia. Ecco così distrutto l'*Ancien régime* e creato un nuovo potere, indipendente dal Re.

### 3. Il dibattito sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo

I *cahiers* avevano chiesto a grande maggioranza che i deputati eletti agli Stati Generali provvedessero a redigere una nuova Costituzione che contenesse una Dichiarazione dei diritti dell'uomo. La mattina del 4 agosto la Costituente si pronunciò in modo definitivo: la Costituzione sarebbe stata preceduta da una solenne Dichiarazione dei diritti. Questa votazione, resa al culmine di un intenso dibattito protrattosi durante l'intero mese di luglio, rappresentava l'inizio dell'effettiva disfatta del disegno riformatore dei *Monarchiens*, rei di averne sottovalutato l'importanza non avendo compreso per tempo che con la *Déclaration des droits* sarebbe avvenuto il definitivo trasferimento della sovranità dal Re alla Nazione, sciogliendo così ogni legame con il vecchio ordine.

Per i *Monarchiens* vi erano alcuni punti fissi che, almeno in origine, non avrebbero potuto divenire oggetto di contrattazione con gli altri gruppi politici presenti in Assemblea: la Dichiarazione doveva essere preceduta dal testo della nuova Costituzione che si andava fissando e non poteva essere intrisa di elementi di pura astrazione metafisica dovendosi, invece, ricercare i valori da riaffermare nella saggezza del tempo e nell'esperienza del proprio passato. Il loro credo era racchiuso nelle parole di Mounier secondo cui «i francesi non sono un popolo emerso dalla selvaggia natura in modo da formare un'associazione, ma piuttosto una grande società di ventiquattro milioni di persone che vogliono rafforzare quel legame che unisce tutte le parti della società e per i quali i principi della vera monarchia saranno sempre sacri». Anche Mallet

Du Pan, dalle pagine del *Mercur de France*, metteva in guardia i costituenti dai pericoli di una Dichiarazione che proclamasse diritti puramente astratti, disancorati da una loro effettiva realizzazione sul piano della concretezza positiva. Per lui, la Dichiarazione dei diritti, se non si voleva procedere con un'operazione velleitaria, e ancor più pericolosa per gli stessi equilibri che si andavano ricercando, doveva essere una dichiarazione di stampo legislativo:

«dichiarare dei diritti o è dichiarare delle leggi, oppure è far cosa inutile» [...] Non che negasse il valore dei principi impliciti nella Dichiarazione dei diritti; intendeva solo risolvere il diritto naturale nella morale, nell'etica [...] fra la morale e la legislazione (l'ideologia e le norme, diremmo noi) ci può essere un ricambio, non quella identità postulata dai democratici, quando vedono nelle leggi una semplice conseguenza dei diritti naturali; «una dottrina non è una legge, a meno che la legge non consacri la dottrina, che diventa allora uno statuto positivo». Emerge, così, ancora un altro elemento, già implicito nella distinzione tra diritto e morale: solo il primo è coercibile, in quanto espressione della volontà generale dello Stato; ma una pura e semplice enunciazione di principi assoluti, evidenti alla ragione e in sé validi, o s'esaurisce in se stessa, o è un pericoloso germe di anarchia nel suo entusiasmare il popolo. La conclusione del ragionamento è di un rigore ineccepibile: «i diritti dell'uomo sono inseparabili da quelli del cittadino [...] la Costituzione è la chiave di volta di questo edificio di eguaglianza e di libertà basate su convenzioni: essa deve servirgli da garanzia». In altre parole, Mallet cerca di tutelare i diritti dell'uomo entro e non contro lo Stato; mediante la Costituzione e non attraverso la presenza attiva del popolo, custode e interprete delle sue libertà<sup>29</sup>.

Secondo Lally-Tollendal, una Dichiarazione astratta dei diritti dell'uomo avrebbe provato inutilmente un sistema sofisticato di idee metafisiche ed astratte, maggiormente idoneo a creare scompiglio e tumulto piuttosto che offrire alla società una

fondazione legale solida. Dichiarare i diritti prima di aver terminato la redazione della Costituzione avrebbe dato adito a sterili dibattiti racchiusi attorno a concetti astratti e a teorie sempre soggette ad interpretazioni controverse e conflittuali. Malouet osservò che creare una disparità eccessiva tra diritti naturali solamente dichiarati e diritti positivi effettivamente realizzabili, avrebbe alimentato una falsa illusione agli occhi del popolo; sarebbe stato come portarlo sulla cima di un'alta montagna da dove esso avrebbe visto una prospettiva illimitata nascondendo alla propria vista i numerosi ostacoli che avrebbe incontrato ad ogni passo nella sua inevitabile discesa.

Le preoccupazioni di Malouet erano pienamente condivise da un altro componente dei *Monarchiens*, Clermont-Tonnerre. Questi, prendendo come pietra di paragone la Dichiarazione dello Stato della Virginia, metteva in guardia i propri concittadini ricordando loro che gli americani non si erano spinti tanto in là da creare sovrastrutture metafisiche sulle quali fondare il riconoscimento dei loro diritti innati, bensì si erano limitati a reclamare giustizia nei confronti della Corona inglese ribadendo, una volta per tutte, quei valori non negoziabili che da questa erano stati violati. La loro cultura, d'altronde, era debitrice della *Common Law* britannica ove «i diritti individuali sono concepiti come un'area protetta all'interno della quale lo Stato e, più in generale, tutti i poteri pubblici non possono entrare indebitamente. [...] Le Carte che li affermano sono [...] una riaffermazione concreta e tangibile degli storici diritti dei sudditi di Sua Maestà, nei confronti del Sovrano, già presenti nella tradizionale *Common Law*»<sup>30</sup>.

Come dirà lo stesso Lally-Tollendal, in linea con le posizioni assunte da Mounier,

la Dichiarazione dei diritti non dovrà essere un documento distinto e separato dalla Costituzione quanto invece il frutto di un'approvazione congiunta in modo che la prima rappresenti nulla più che una parte della seconda.

In risposta al progetto di Dichiarazione presentato da Sièyes e fortemente ispirato alla dottrina di Rousseau, il 27 luglio del 1789, Mounier presentò il proprio progetto di Dichiarazione. Fedele alle proprie idee, la sua versione della Dichiarazione era un documento breve (16 articoli a dispetto dei 32 di Sièyes), formulato in modo da essere facilmente comprensibile, dunque evitando formule oscure che potessero lasciare spazio ad interpretazioni difformi, un testo che fosse in grado di garantire la continuità delle antiche istituzioni monarchiche e, allo stesso tempo, le rinnovasse profondamente. Il suo testo era incorporato all'interno di un più ampio progetto di Costituzione, come una sorta di preambolo. Il vero fiore all'occhiello della sua proposta era infatti rappresentato dalla seconda parte, 35 articoli in cui venivano esplicitati i *Principes du Gouvernement François* e descritto «un ordinamento rappresentativo che, nel quadro di una divisione dei poteri morbida, prevede un esecutivo forte con rilevanti prerogative riconosciute al Re che è anche contitolare della funzione legislativa»<sup>31</sup>.

Benché più temperata rispetto alla versione dell'Abate francese, l'opera di Mounier non rimarrà immune da critiche, ma verrà fatta bersaglio di talune invettive provenienti da altri due *Monarchiens* quali Malouet e Vireu. In particolare Malouet contesterà a Mounier di aver redatto una bozza di Dichiarazione eccessivamente sbilanciata sui diritti naturali, a discapito del diritto positivo e, soprattutto, di aver-

lo fatto prima del completamento del testo costituzionale<sup>32</sup>. Nelle sue parole si cela il timore di creare in capo al popolo una serie di aspettative irrealistiche sui propri diritti e libertà che avrebbero potuto divenire, di lì a breve, fonte di continue quanto irrealizzabili rivendicazioni nei confronti del ceto politico.

La Dichiarazione definitiva, che verrà adottata il 26 agosto 1789, non lascerà soddisfatti i *Monarchiens* che ne criticheranno l'eccessivo dogmatismo astratto insito nell'articolo 3, dove non si pone freno al potere sovrano racchiuso nelle mani della Nazione e, soprattutto, manca qualsivoglia legame che unisca le astratte rivendicazioni di libertà alle leggi positive.

Il dialogo tra i moderati francesi e Burke a questo punto sembra essere possibile e la distanza che separa le rispettive posizioni sembrava ridursi. Leggendo alcuni passaggi delle *Reflections* sembra potersi scorgere il medesimo approccio alla concezione astratta dei diritti fatta propria da Malouet. Per il pensatore anglo-irlandese i diritti astratti, se introdotti nella vita quotidiana, erano come:

quei raggi di luce che, penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di natura, riflessi in modo deviato. Così, a contatto di un mezzo denso come la massa grossolana e complicata delle passioni e delle questioni umane, i diritti originari dell'uomo patiscono una così ampia varietà di riflessioni e di rifrazioni da rendere assurdo il parlarne come se ancora mantenessero tutta la semplicità della loro direzione iniziale<sup>33</sup>.

Quella di Burke è una concezione storica dei diritti dell'uomo frutto della tradizione e del pregiudizio che si conserva nella successione tra le generazioni. Per lui, inoltre, i diritti sono solo quelli sociali, ovvero quelli attualmente goduti dai membri della

società, o che lo potranno essere in futuro. È una «sterile impresa quella di costruire un codice di diritti in astratto, senza riferirsi non solo alle condizioni sociali generali, ma neppure alle specifiche condizioni di quella società che si vuole riformare [...] la perfezione astratta di un diritto è la sua pratica condanna»<sup>34</sup>. Il fanatismo metafisico dei rivoluzionari li aveva dunque spinti a creare diritti solamente sulla base della speculazione astratta, senza far loro riflettere sulla possibilità se la loro Costituzione potesse essere in grado, o meno, di reggere il confronto con l'umana esistenza e con l'ordine sociale. I dogmi razionali teorizzati dai filosofi illuministi, secondo Burke, non potevano essere in grado di tracciare la via maestra della riforma; la ragione, se affrancata dal sostegno del pregiudizio e della tradizione, non avrebbe creato altro che illusioni destinate a sgretolarsi alla prova dei fatti. Il pregiudizio, che i metafisici francesi volevano estirpare dall'animo umano, era per Burke il punto di partenza, il minimo comune denominatore sulla cui base riformare l'ordinamento all'interno del quale, e non contro il quale, garantire le libertà individuali; la sua filosofia poggiava su un dogma pratico molto chiaro: non possono esistere diritti se concretamente non possono essere realizzati.

Ma anche qui una lettura superficiale rischia di nascondere la vera differenza ideologica che separa il pensiero dei *Monarchiens* da quello del pensatore anglo-irlandese. La critica di Burke alla Dichiarazione dei diritti era, infatti, più profonda di quella dei moderati francesi e non si limitava all'astrattezza intesa come mancanza di un legame con la tradizione o tra la rivendicazione di un diritto e un'apposita disposizione che sul piano positivo fosse in gra-

do di renderlo effettivamente realizzabile. Burke andava oltre, criticando l'astrattezza, in quanto chiave di volta per realizzare dal nulla e contro l'ordine naturale delle cose un principio che era invece ontologicamente connaturato al razionalismo francese e da cui i *Monarchiens* non si discostavano più di tanto: il concetto di uguaglianza. In lui, il rifiuto per l'umana uguaglianza non derivava solo dalla concreta impossibilità di realizzarla ma dall'ulteriore presupposto secondo cui la disuguaglianza è il valore fondante su cui poggiano la felicità ed il benessere della collettività. La libertà patrocinata dai rivoluzionari francesi tendeva a massificare e ad uniformare gli uomini e, così facendo, finiva per soffocare e distruggere ogni loro singola libertà.

Ciò traspare chiaramente nelle *Reflections* in cui Burke affermava che ogni tentativo di livellare gli uomini si sarebbe rivelato una vana utopia poiché non avrebbe mai potuto renderli effettivamente tutti eguali. In tutte le società composte di varie categorie di cittadini, alcuni ordini devono prevalere. Negare una simile verità o, ancor peggio, cercare di mistificarla significherebbe pervertire l'ordine naturale delle cose. La negazione del radicalismo francese è netta: «[...] non ci siamo convertiti a Rousseau, non siamo discepoli di Voltaire e fra noi Helvetius non ha ottenuto alcun successo [...] non ci siamo lasciati sventrare per poi riempirci artificialmente [...] d'insulsi pezzi di carta che esaltano i diritti dell'uomo»<sup>35</sup>.

Una rivoluzione che, come in Francia, era guidata dal principio egualitario, rappresentava per Burke un attacco ai pilastri che reggevano la civiltà e quell'ordine naturale delle cose nel quale è inscritta a pieno titolo la storia umana; rovesciare questi principi

equivaleva «all'empio sovvertimento di un sapiente piano universale»<sup>36</sup>.

Il pensiero di Burke non coinciderà mai perfettamente con quello dei *Monarchiens* che, sebbene sulle idee di uguaglianza e di libertà si discostino dalle posizioni più radicali dei democratici francesi, non aderiranno mai pienamente a quello storicismo di matrice anglosassone che ha in Burke il suo principale ambasciatore.

#### 4. Il vano tentativo di edificare una Monarchia bilanciata sulle rovine dell'Ancien Régime

A partire dal 28 agosto 1789, una volta che la Dichiarazione dei diritti era divenuta realtà, tutte le attenzioni dell'Assemblea Costituente venivano concentrate sul dibattito attorno ai progetti della nuova Costituzione.

Una manciata di giorni prima, Mounier aveva pubblicato le sue *Considérations sur les gouvernements, et principalement sur celui qui à la France*, un vero e proprio manifesto politico dei *Monarchiens* tra le cui pagine il leader moderato non faceva segreto dei propri timori relativi all'andamento della Rivoluzione ed esponeva la sua idea di riforma della Monarchia francese. Il suo pensiero poteva essere così riassunto:

Se l'*Ancien Régime* è finito, il dispotismo, invece può sopravvivere: era stato quello di uno solo, e ora eccolo rappresentato dalla moltitudine in un regno abbandonato all'anarchia. Per scongiurare i pericoli, bisogna salvaguardare l'autorità del Re dalle usurpazioni del potere legislativo, e soprattutto, garantire le sue prerogative. Un monarca privato della sua influenza non sarebbe null'altro che un magistrato ai suoi ordini o un semplice generale d'armata; il governo non sarebbe più monarchico, ma repubblicano<sup>37</sup>.

Le *Considérations* mostravano le nuove preoccupazioni che affliggevano Mounier ed i *Monarchiens*. Se prima le loro paure avevano il volto del dispotismo monarchico, ora era l'anarchia della moltitudine ad impaurirli<sup>38</sup>.

Qualunque potere, se lasciato libero di operare, in assenza di forze che tendano a controbilanciarlo, cercherà di accrescere le proprie prerogative. Mounier scriverà che non solo il Monarca ma anche i rappresentanti del popolo potrebbero diventare i padroni assoluti del Regno se le loro risoluzioni non incontrassero alcun ostacolo.

Con lo sguardo rivolto all'esperienza del *King in Parliament* inglese, e forti delle teorie di Montesquieu sul bilanciamento dei poteri, che però non avrebbero mai compreso sino in fondo, i *Monarchiens* erano convinti che l'unica alternativa ad un governo dispotico dovesse passare attraverso una ripartizione del potere legislativo tra il Monarca e le due Camere, così che la legge fosse il frutto dall'incontro delle rispettive volontà. Le parole d'ordine della loro battaglia politica erano diventate «potere di veto assoluto» e «bicameralismo». La prudenza e la moderazione che li contraddistinguevano li avrebbero portati a rinnegare ogni semplificazione dell'architettura della forma di governo; come Burke erano convinti che, dietro la semplicità legale ed istituzionale si nascondesse il dispotismo. L'idea di fondo che li accomunava a Montesquieu consisteva nel confidare che, in ultima istanza, solo il potere potesse limitare un altro potere. Il loro sforzo era incentrato nel tentativo di delineare un sistema nel quale ogni istituzione fosse in grado di difendersi dalle possibili intrusioni illegittime delle altre.

In aperto contrasto con le teorizzazioni di Sièyes, per i *Monarchiens* la tutela dei

principi che sorreggevano l'ordinamento costituzionale non doveva risultare dall'intervento di un potere esterno, costituente, che si ergesse come superiore rispetto a quello istituito. Il nuovo sistema di poteri doveva trovare in sé, nel rapporto tra i vari organi di cui si componeva, il giusto bilanciamento. L'esempio a cui miravano era quello inglese, dove l'equilibrio della forma di governo era il frutto dell'interazione endogena delle reciproche prerogative e funzioni della Corona, dei Pari e dei Comuni. Lo scopo finale «è fare in modo che i diversi organi istituiti possano limitarsi l'un l'altro» e dunque «non basta che la Costituzione distribuisca loro delle funzioni (più esattamente parti di funzione), bisogna soprattutto che le distribuisca in modo da rendere possibile ed efficace l'opposizione dei diversi organi e la loro autodifesa»<sup>39</sup>.

I *Monarchiens* avevano commesso un errore concettuale che avrebbe avuto conseguenze drammatiche per la sostenibilità del loro progetto costituzionale. Per loro, in Inghilterra lo scontro tra la Corona, i Pari ed i Comuni era limitato alla sfera meramente politico-istituzionale; con il che trascuravano, invece, che essa era molto più profonda e trovava le proprie radici nelle rispettive rivendicazioni di carattere storico-sociale. Il loro tentativo di riformare il vecchio regime si risolveva in un ossimoro del quale ignoravano il significato. Non era possibile costituire, allo stesso tempo, un sistema bilanciato di poteri sul modello di Montesquieu che, però, rinnegasse l'importanza inscritta nella diversità degli interessi cetuali e corporativi, così come la necessità dei corpi intermedi che si frapponessero tra il Re e la moltitudine popolare.

Questa distanza ideologica li avrebbe portati, al pari di ogni altro rivoluzionario,

ad instaurare una dura polemica nei confronti di Montesquieu: il relativismo di quest'ultimo era antinomico all'individualismo egalitario che avrebbe caratterizzato la Rivoluzione. Il modello inglese apologeticamente invocato dai moderati francesi aveva trovato al suo interno il rimedio al dispotismo perché aveva saputo sfruttare al meglio le ambizioni individuali e gli interessi corporativi. Non li aveva repressi o, ancor peggio, cancellati ma dal loro perenne conflitto aveva saputo estrapolare un equilibrio dinamico in grado di trovare, di volta in volta, un autonomo bilanciamento. La Costituzione inglese non doveva, pertanto, essere considerata solamente come il frutto della storia quanto invece il prodotto del lento sedimentarsi di un secolare conflitto tra la Corona, i Pari ed i Comuni.

La Monarchia di Montesquieu, aveva però vergato Mounier nelle sue *Nouvelles Observations*, era «un governo detestabile», che certamente non coincideva con quello di cui i francesi avevano bisogno. Il richiamo alla tradizione del Barone di La Brède veniva visto come una sorta di legittimazione postuma di un passato di cui i *Monarchiens* volevano liberarsi. Egli appariva loro come un autore che mirava esclusivamente al passato giustificando ogni cosa e non guardava al futuro e a cosa dovesse essere fatto<sup>40</sup>. Il giudizio di Mounier sull'opera di Montesquieu era inclemente. Secondo lui, i privilegi ereditari e feudali riconosciuti alla nobiltà ne *L'Esprit des lois* rendevano una enorme ingiustizia alle battaglie dei rivoluzionari per la ricerca di una nuova libertà; con la sua dottrina Montesquieu aveva insegnato ai despoti i modi per aumentare il loro potere.

Alla fine di agosto, forti delle loro idee, i *Monarchiens* presentavano all'Assemblea i

loro progetti di Costituzione. Il progetto più completo formulato da un loro esponente è certamente quello presentato il 31 agosto 1789 da Lally-Tollendal a nome del *Comité*. È interessante sottolineare come, durante la sua esposizione, egli fece diverse citazioni di autori del calibro di Blackstone e di Livingstone, a dimostrazione dell'intenso legame ideale che li univa all'esperienza inglese. La prudenza che contraddistingueva il suo pensiero lo portava a ritenere che solo un sistema bicamerale potesse essere in grado di garantire le libertà così duramente conquistate. Un'assemblea formata da una sola Camera, secondo il moderato francese:

[...] correva sempre il pericolo di essere trasportata dall'eloquenza, di essere sedotta dai sofismi, di essere portata fuori strada dagli intrighi, infiammata dalle passioni che un singolo vuole condividere, portata via da movimenti improvvisi e fermata dal terrore che un singolo ispira su di essa come una sorta di pianto pubblico<sup>41</sup>.

Il Senato era per lui un organo non rappresentativo ma di garanzia politica, avente un potere di veto sulle proposte dell'Assemblea e composto di Senatori nominati direttamente dal Sovrano sulla base di alcune liste predisposte a livello delle Assemblee provinciali. Anche nel progetto redatto da Mounier il bicameralismo era individuato come elemento imprescindibile per una forma di governo equilibrata. Secondo lui, differenziandosi in parte da Lally-Tollendal, la Camera alta avrebbe avuto, come missione principale, quella di tutelare i diritti della Corona e i valori della Costituzione dai possibili attacchi degli altri poteri, in particolare dell'Assemblea.

Il secondo punto cruciale dei progetti *Monarchiens* riguardava il ruolo del Re. Benché la partita venisse giocata sul potere di veto, in realtà vi era in gioco molto di più

ovvero il ruolo e la stessa sopravvivenza della Monarchia come soggetto politico effettivo nella nuova forma di governo che si andava delineando. Secondo i *Monarchiens* soltanto un veto assoluto, da intendersi come insuperabile da parte del legislativo, poteva conservare la compartecipazione del Re nell'esercizio della Sovranità che in precedenza, durante l'assolutismo, egli aveva impersonato interamente<sup>42</sup>. Per Lally-Tollendal, la mancata previsione di un potere di veto in capo al Monarca avrebbe comportato una vera e propria confusione dei poteri, offrendo al legislatore la possibilità di ergersi al di sopra di ogni altra istituzione.

Benché il Senato, nel progetto *monarchien*, non fosse di estrazione aristocratica, non sarebbe mai riuscito a scrollarsi di dosso il sapore di Camera nobiliare. Dopo la soppressione del regime signorile e l'approvazione della *Déclaration*, l'idea di una sovranità che potesse essere esercitata in concorrenza tra più soggetti era oramai un concetto sempre meno ricorrente tra i banchi della Costituente, come avrebbero dimostrato le votazioni di settembre. Ma anche sotto questo punto di vista, così come in relazione al dibattito sulla Dichiarazione dei diritti, ogni cosa ruotava attorno ad un concetto di straordinaria importanza ed innovatività: l'uguaglianza.

Diversamente da Burke, l'ideale egalitario francese si poneva come preconditione di ogni aspetto della vita politica. Non era più una mera astrazione poiché era ormai divenuto il metro con il quale misurare la legittimità delle istituzioni ed il loro operato. La sconfitta dei *Monarchiens* nella battaglia volta ad introdurre in Costituzione il bicameralismo ed il veto reale era così spiegabile: separare tra più soggetti la titolarità dell'esercizio della sovranità si-

gnificava, inevitabilmente, ammettere una seppur minima limitazione all'assolutezza del principio di uguaglianza.

Nelle sue *Reflection*, Burke in più occasioni mette in guardia i costituenti francesi dall'innaturalità insita nel concetto di uguaglianza astrattamente inteso:

I legislatori che istituirono le antiche repubbliche sapevano come il proprio difficilissimo compito fosse troppo arduo per essere portato a termine mediante il solo apparato fornito dalla metafisica [...] si sono dunque sentiti in obbligo di organizzare i cittadini nei suddetti ceti e di conferire loro quelle posizioni nello Stato a cui li rendessero più adatti le loro particolari abitudini, riservando loro i privilegi con cui assicurarsi quanto potesse essere richiesto dalle loro condizioni specifiche e tali da fornire a ogni ceto la forza necessaria per proteggersi nei conflitti causati dalla diversità di interessi, che esistono e che emergono necessariamente in ogni società complessa<sup>43</sup>.

Ma i *Monarchiens*, così come non capivano fino in fondo Montesquieu, allo stesso modo e forse ancor di più non comprendevano l'essenza stessa del costituzionalismo di matrice anglosassone. Avevano tentato invano di traslare il modello inglese sul continente, dove però le basi su cui erigerlo erano del tutto differenti. La loro adesione ai valori rivoluzionari li aveva spinti a rinnegarne lo spirito fondante, che a sua volta si poggiava sul riconoscimento costituzionale della diversità sociale delle differenti classi.

Per Burke non avrebbe avuto alcuna ragione la previsione di due Camere se al loro interno non fossero stati rappresentati due differenti ordini sociali. Riconoscere al Re il potere di veto assoluto e, al contempo, renderlo nulla più che un *primus inter pares* era per Burke una contraddizione in termini. Solo il riconoscimento della diversità, della funzione alta dei corpi intermedi po-

teva fungere da limite al dispotismo della collettività organizzata sulla base del falso mito dell'egalitarismo giusnaturalista.

Una volta annientata la nobiltà e azzerato ogni privilegio feudale, non sarebbe stato più possibile ricostituire un ordine attraverso l'importazione degli istituti inglesi del *King in Parliament*. Se non vi fosse stato più nulla a dividere il Re dal popolo, allora la Monarchia non avrebbe avuto più nessuno in grado di difenderla. Non era possibile edificare un nuovo ordine statale in grado di perdurare in equilibrio nel tempo se non facendolo poggiare sulle solide basi della tradizione sociale. Questo era l'insegnamento più prezioso di Burke, che però i *Monarchiens*, anche a causa del diverso ruolo che storicamente aveva avuto l'aristocrazia in Francia rispetto all'Inghilterra, non sepero comprendere sino in fondo.

### Conclusioni

In definitiva, il tentativo di ricostruire un dialogo a distanza tra Burke ed i *Monarchiens* – concretamente vi è solo qualche breve rapporto epistolare con Lally-Tollendal interrotti prematuramente – rispecchia la volontà di confrontare due diversi e, sotto molti punti di vista, inconciliabili ideali di costituzionalismo.

Da un lato quello inglese, forte della propria storia e della prescrittività insita nella secolare tradizione estranea ad esperienze assolutistiche e, dall'altro, quello francese ammantato di un ineliminabile razionalismo illuminista, così come di un'ontologica ricerca di egalitarismo sociale.

Il dialogo tra Burke e i *Monarchiens*, se per taluni versi sembra convergere su po-

sizioni comuni, è, in definitiva, irriducibile ad un minimo comune denominatore. Sebbene entrambi professino un'ineliminabile fiducia nei valori tradizionali, penetrando più a fondo, le divergenze si fanno sensibili. La tradizione è per Burke l'unica via per la riforma dello Stato, l'unico metodo in grado di disvelare quei reali valori che permettono il mantenimento di un ordine stabile e duraturo. Tra questi, il principale è certamente il naturale riconoscimento della disegualianza sociale come motore in grado di controbilanciare le diverse spinte usurpatrici dei contrapposti ordini e poteri. La prudenza politica e la saggezza degli avi lo portano a diffidare da ogni semplificazione astratta che non possa trovare un concreto risvolto sul piano fattuale, in quanto ciò significherebbe creare false aspettative in capo alla collettività.

Dall'altro lato vi sono i *Monarchiens* il cui ideale politico è destinato a galleggiare invano nella ricerca di un giusto equilibrio tra sistemi storici e sistemi astratti quale inevitabile conseguenza del comune formante di matrice metafisico-cartesiana di cui è intrisa la stessa tradizione del pensiero continentale. È in questo limbo che si consumerà la loro breve esperienza riformatrice, stretti tra la ricerca di un legame con il passato e un costruttivismo che vede negli ideali egalitari di Rousseau la chiave di volta per il superamento dell'*Ancien régime*.

Ma, al di là di queste differenze cui si è già dato ampio risalto nel corso di questo contributo, la distanza a prima vista irriducibile tra i due mondi è principalmente dovuta ad un reciproco errore metodologico insito nelle rispettive dottrine.

Burke vede nell'esperienza della *Common Law* inglese un esempio che la Francia avrebbe dovuto seguire, ripercorrendone

i passi che le avrebbero evitato lo scivolamento in una nuova forma di dispotismo governato dalle masse. Così facendo, diversamente da Hume, tende a mitizzare la Costituzione inglese, venendo meno alla significativa impostazione realista che ne ha sempre caratterizzato la dottrina politica. A loro volta i *Monarchiens* credono di poter estrapolare dall'ordine costituzionale anglosassone solo l'architettura istituzionale, adattandola agli ideali rivoluzionari e, ancor prima, alla tradizione francese. È in questa errata impostazione che risiede l'origine dell'impossibilità di un dialogo costruttivo tra Burke ed i *Monarchiens*, trincerati, ognuno dal canto proprio, dietro i rispettivi assiomi.

Ma, più di ogni altra cosa, ciò che differenzia il pensiero politico dei moderati francesi da quello di Burke, è la diversa impostazione relativa alla concezione empirica dello Stato. Una irriducibilità che, come ha ricordato Matteucci, segnerà la vera differenza tra i moderati francesi e Burke, Savigny o Puchta: anche essi parleranno di idee astratte, metafisiche, «ma il loro

mondo spirituale, la meta verso cui tendono è assai diversa: è la profonda ricchezza della storia che vogliono salvaguardare, la varietà dei legami che stringono gli uomini nella società e li mantengono nella misteriosa vita della tradizione. I liberali, con minore o maggiore consapevolezza, tendono verso un'uguaglianza e una libertà sancite e tutelate dalla Costituzione, sacra per l'esplicito patto fra il Re e il popolo e non per quel passato in cui Burke, con la prescrizione, finiva per dissolverla. A questo erano portati dal loro illuminismo che, se era ostile alla mentalità matematica e all'entusiasmo di un Condorcet, non negava però alla ragione il compito di stabilire, in base all'esperienza, le condizioni migliori per la convivenza umana»<sup>44</sup>.

<sup>1</sup> N. Matteucci, *Jacques Mallet-Du Pan*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1957, p. 149.

<sup>2</sup> R. Moro, *La dottrina politica di J.-J. Mounier e l'ideologia monarchica alla vigilia della Rivoluzione*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1969, p. 440.

<sup>3</sup> R. Halévi, *Monarchiens* (voce), in F. Furet, M. Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1994, p. 444.

<sup>4</sup> R. Martucci, *1789, la Repubblica dei Foglianti. Dal Re d'antico regime al primo funzionario dello Stato*, in «Storia, Amministrazione, Co-

stituzione», n. 1, 1993, pp. 61-106, in part. p. 71.

<sup>5</sup> Id., *L'ossessione costituente. Forme di governo e Costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 54.

<sup>6</sup> Moro, *La dottrina politica di J.-J. Mounier* cit., p. 441.

<sup>7</sup> Matteucci, *Jacques Mallet-Du Pan*, cit., p. 159.

<sup>8</sup> Moro, *La dottrina politica di J.-J. Mounier* cit., p. 447.

<sup>9</sup> Matteucci, *Jacques Mallet-Du Pan*, cit., p. 165.

<sup>10</sup> S. De Luca, *Sovranità, libertà e costituzione: il ruolo del modello*

*britannico nel liberalismo francese*, in *Annali 2007-2008*, Napoli, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 2008, pp. 107-123, pp. 107-108.

<sup>11</sup> Martucci, *L'ossessione costituente* cit., p. 19.

<sup>12</sup> De Luca, *Sovranità, libertà e costituzione* cit., p. 124.

<sup>13</sup> D. Fisichella, *Autorità e libertà. Momenti di storia delle idee*, Roma, Carocci, 2012, pp. 25-26.

<sup>14</sup> E. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, Roma, Ideazione, 1998, p. 54.

<sup>15</sup> Ivi, pp. 58-59.

- <sup>16</sup> A. Craiutu, *A Virtue for Courageous Minds. Moderation in French Political Thought, 1748-1830*, New Jersey, Princeton University Press, 2012, pp. 83-84.
- <sup>17</sup> J.J. Mounier, *Nouvelles observations sur les états généraux de France*, s.l., 1789, in ivi, p. 84.
- <sup>18</sup> Moro, *La dottrina politica di J.-J. Mounier* cit., p. 459.
- <sup>19</sup> Mounier, *Nouvelles observations sur les états généraux* cit., p. 242.
- <sup>20</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 80.
- <sup>21</sup> I. Capiello, *Prefazione a E. Burke, Difesa della società naturale*, Macerata, Liberilibri, 1993, p. XXIII.
- <sup>22</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 45.
- <sup>23</sup> Ivi, p. 54.
- <sup>24</sup> M. Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*, Torino, Istituto giuridico della R. Università, 1930, p. 54.
- <sup>25</sup> N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, Utet, 1988, p. 188.
- <sup>26</sup> Mounier, *Nouvelles observations sur les états généraux* cit., p. 265.
- <sup>27</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., pp. 64-65.
- <sup>28</sup> A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 431.
- <sup>29</sup> Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà* cit., p. 199.
- <sup>30</sup> C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 211.
- <sup>31</sup> Martucci, *L'ossessione costituente* cit., p. 175.
- <sup>32</sup> Craiutu, *A Virtue for Courageous Minds* cit., p. 89.
- <sup>33</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 85.
- <sup>34</sup> Einaudi, *Edmondo Burke e l'indirizzo storico* cit., pp. 62-63.
- <sup>35</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 108.
- <sup>36</sup> T. Cristoni, *Passioni sublimi. Politica e immaginazione nelle «Reflections» di Edmund Burke*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXIX, n. 1, giugno 2009, pp. 85-96, p. 94.
- <sup>37</sup> Halévi, *Monarchiens*, cit., pp. 448-449.
- <sup>38</sup> Matteucci, *Jacques Mallet-Du Pan*, cit., p. 208.
- <sup>39</sup> B. Manin, *Montesquieu* (voce), in Furet, Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, p. 894.
- <sup>40</sup> Ivi, p. 884.
- <sup>41</sup> Cfr. Craiutu, *A Virtue for Courageous Minds* cit., p. 92.
- <sup>42</sup> E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 287.
- <sup>43</sup> Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, cit., p. 203.
- <sup>44</sup> Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà* cit., p. 200.



# L'eredità di Edmund Burke nel pensiero liberale e conservatore del Novecento

CLAUDIO MARTINELLI

## 1. *Un curioso destino: dall'individualismo utilitarista al conservatorismo cristiano*

L'eredità lasciata da un pensatore politico non è soggetta ad alcuna formalità, a differenza di ciò che accade tra le persone comuni nei loro rapporti privati. È un patrimonio di idee, concetti, argomentazioni e, perché no, errori e travisamenti. Ed è un patrimonio a disposizione di tutti; beninteso di tutti coloro che siano interessati a raccogliarlo, utilizzarlo e spenderlo. È quindi inevitabile che sia un po' alla mercé del futuro, un tempo incognito in cui l'artefice di quel patrimonio non è più in grado di condizionare gli eredi. Una condizione disagiata, di cui i posteri dovrebbero farsi carico trattando con cura la memoria del *de cuius*.

Ma con Edmund Burke le cose non sembrano essere andate proprio così. Davvero un curioso destino attendeva il lascito intellettuale di questo uomo e pensatore politico anglo-irlandese, morto nel 1797 al

termine di una vita tanto intensa e piena da collocarlo tra i protagonisti più importanti della vita pubblica inglese della seconda metà del '700. Curioso perché indecifrabile, difficilmente catalogabile, contrastato: il pensiero di Burke è stato continuamente oggetto di simpatie e antipatie presso famiglie politiche che in alcuni momenti hanno desiderato intestarsene la memoria e in altri hanno preferito lasciarla cadere nel vuoto o nell'oblio. Curioso ma non sorprendente. Parliamo di un uomo che per lunghi tratti della propria esistenza fu a dir poco divisivo, coltivando opinioni tanto solide quanto provocatorie, ai limiti della sfida gratuita. Basti pensare al fatto che buona parte del dibattito intellettuale inglese successivo al 1790 fu stimolato, per adesione o per reazione, dalle sue *Reflections on the Revolution in France*, a loro volta un libro polemico nei confronti di coloro, come Richard Price, che scorgevano forti analogie tra la *Glorious Revolution* del 1688-1689 e gli accadimenti che si stavano sviluppando oltremarica.

E proprio le *Reflections* possono essere considerate croce e delizia al tempo stesso della sua eredità intellettuale e morale. Da una parte gli hanno garantito una popolarità planetaria, facendolo assurgere al ruolo di capostipite dei controrivoluzionari, punta di lancia degli avversari non tanto delle degenerazioni terroristiche e sanguinarie della Rivoluzione, che ovviamente quando Burke scriveva erano ancora ben al di là da venire, quanto dell'essenza stessa dell'opzione rivoluzionaria, della sua *vis destruens* rispetto all'ordine costituito, rifiuto di ogni trasformazione graduale e non traumatica. Dall'altra, però, proprio il successo di quell'opera ha finito inevitabilmente per mettere in ombra il complesso della sua costruzione filosofica, politica e giuridica. Ecco, qui ci troviamo di fronte al primo bivio che Burke ci impone con il suo pensiero: decidere che atteggiamento tenere nei confronti delle *Reflections*; ed è uno snodo con cui hanno dovuto fare i conti tutti coloro che hanno inteso confrontarsi con il suo lascito, vuoi per intestarselo, vuoi per rinnegarlo. A questo proposito è importante evitare due errori, speculari e fuorvianti, in cui molti commentatori sono caduti in più di duecento anni. Da una parte confinare quel libro nella pamphlettistica politica, pura polemica contingente di un uomo del passato timoroso dell'avvenire; dall'altra farlo assurgere a summa integrale del pensiero di Burke, di fronte a cui diventa trascurabile sia il prima che il dopo. Sarebbero entrambi atteggiamenti scorretti perché non in grado di restituirci un pensatore composito e ostico, sfaccettato, apparentemente semplice nel linguaggio e nei concetti ma al fondo più problematico di quanto normalmente si pensi. La *Burke's legacy* è fatta di tanti e variegati lasciti, tal-

volta anticaglie di modesto valore, in altri casi gemme preziose tuttora da tenere nel dovuto conto.

Certo, come detto, si tratta di un pensatore più incline a suscitare antipatie che simpatie, le cui prese di posizione si prestano bene ad essere utilizzate a posteriori per corroborare una polemica politica o una disputa filosofica. Ed era probabilmente inevitabile che le sue opinioni continuassero a produrre lacerazioni perfino dopo la morte. Anche perché di momenti dicotomici è spesso solcato il suo stesso discorso filosofico. A cominciare dal rapporto che egli traccia tra individuo, società e Stato: portatore di una concezione dell'individuo molto vicina a quella espressa dallo *Scottish Enlightenment* (torneremo a lungo su questo punto), ma anche di una visione organica e gerarchica della società, nel quadro giuridico e politico di uno Stato forte e potente ma che mostra anche la capacità di adattarsi alle nuove circostanze, come egli chiedeva alle istituzioni britanniche nei rapporti con i coloni americani.

Ebbene, se si tiene conto di tutto ciò si capisce facilmente come fosse inevitabile che la sua eredità culturale divenisse oggetto di strattone e gomitate tra le varie famiglie liberali e conservatrici che lungo più di due secoli si sono affacciate sulla scena della storia delle idee politiche. Meno prevedibile era l'alternarsi, dentro queste famiglie, di momenti tesi al reclutamento di Burke, apparentemente nella sua qualità di caposaldo di una certa impostazione di pensiero ma in realtà per utilizzarlo come strumento di battaglia politico-ideologica, e di momenti in cui tornare a dimenticarsene come si fa con un soprammobile pur di valore ma pieno di polvere e abbruttito dalla patina del tempo.

Dopo la morte di Burke la prima corrente culturale che risente fortemente della sua influenza è il romanticismo tedesco, che assume il tratto storico-evoluzionistico del suo pensiero come paradigma interpretativo della realtà. Karl Popper sottolineerà il rilievo di questo tributo che lo stesso Hegel deve a Burke:

Sono pronto a riconoscere che questo è un punto importante e che, se si ha voglia di cercarlo, se ne trovano in Hegel le tracce. Ma nego che questo sia stato un personale apporto di Hegel, dato che si tratta di qualcosa che appartiene al patrimonio comune dei romantici. Che tutte le entità sociali siano prodotti della storia, non invenzioni, pianificate dalla ragione, ma formazioni emergenti dai capricci degli eventi storici, dall'interazione di idee e interessi, da sofferenze e passioni, tutto ciò è più vecchio di Hegel. Risale a Edmund Burke, il cui apprezzamento dell'importanza della tradizione per il funzionamento di tutte le istituzioni sociali ha avuto un'influenza incalcolabile sul pensiero politico del movimento romantico tedesco<sup>1</sup>.

Si noti bene che qui il Burke richiamato da Popper è ancora un pensatore «relativista», legato ad una visione dinamica ed evolutiva dei rapporti sociali. Potremmo dire, visto che secondo questa tesi anticiperebbe Hegel, un Burke dialettico e per nulla statico.

Ed in effetti la lettura «progressiva» del pensiero di Burke sarà sostanzialmente dominante per tutto il XIX secolo, anche se in Patria verrà collocata nell'ambito del liberalismo utilitarista. Bisognerà, però, aspettare la seconda parte del secolo per assistere ad una sua riscoperta da parte di questo fondamentale filone di pensiero per l'Inghilterra vittoriana. Un ritardo facilmente comprensibile se si tiene conto della fortissima avversione che le tesi di Burke avevano suscitato nel radicalismo

britannico di fine Settecento e dei primi decenni dell'Ottocento, in particolare nella punta di diamante di quel mondo, cioè Jeremy Bentham. Burke era visto, sulla scia di Blackstone, come l'ultima espressione di quel conservatorismo politico e giuridico che, esaltando la tradizione di *common law* come «il migliore dei mondi possibili», si opponeva a qualunque anelito riformatore della società e della politica britannica, proprio nel momento storico in cui i radicali si apprestavano a lanciare la loro offensiva verso la democratizzazione delle istituzioni.

Ma superata la metà del secolo questo processo è ormai non solo avviato ma appare egemone e inarrestabile. I contrasti con Bentham sembrano appartenere ad un momento storico superato e Burke può cominciare ad essere riletto e recuperato dalla storiografia *whig* come un anello della lunga catena utilitarista. Saranno le opere di John Morley, visconte di Blackburn, a segnare questo periodo degli studi burkiani, cioè *Edmund Burke: a Historical Study* del 1867 e *Burke* del 1879. Una fase che giunge fino in pieno Novecento con le pagine che gli dedica Harold Lasky nel suo classico *Political Thought in England from Locke to Bentham* del 1920.

In queste opere vengono messi in grande evidenza i legami di Burke con i dettami classici del costituzionalismo inglese e del liberalismo empirista scozzese, facendo leva su parecchi aspetti indubbiamente rinvenibili nel suo pensiero:

L'attenzione si concentra sul «primo» Burke, sui suoi primi scritti e discorsi parlamentari: emerge così l'avversario rigoroso del partito della Corte e del governo autocratico; il critico delle tendenze imperialiste nella gestione delle colonie; il sostenitore

degli interessi commerciali e della tolleranza religiosa; il difensore della «Gloriosa rivoluzione» del 1688 e del contratto sociale; l'apologeta dell'economia di mercato autoregolantesi. La polemica «antifrancese» viene relegata a una sorta di incidente senile, a una spiacevole e patetica parentesi. Più in particolare Morley sviluppava – ponendola in stretto collegamento con la dottrina lockeana – l'immagine «costituzionalista» di Burke, mentre Lasky sottolineava gli aspetti utilitaristi del liberalismo burkeano, evidenziati nella nozione di «felicità del popolo» come criterio empirico del buon governo<sup>2</sup>.

Ecco che la sorte di questo pensatore era già delineata: subire un complesso gioco di luci e ombre per accreditare una sua appartenenza ideale. Un gioco a cui non si sottrarrà nel secondo dopoguerra il fronte conservatore, soprattutto americano che, anzi, come vedremo, utilizzerà a piene mani l'eredità di Burke ponendo in evidenza il suo spirito profondamente antifrancese, antirazionalista, antiegalitario, antiradicale, favorevole al mantenimento delle gerarchie sociali e di uno stato forte, nel quadro di un insistente richiamo alla tradizione del diritto naturale<sup>3</sup>.

Insomma, un pendolo in continuo movimento, perennemente alimentato dalle alterne vicende della storiografia, troppo spesso osservato strumentalmente più che analizzato in modo approfondito e intellettualmente onesto.

Le considerazioni che seguono non vogliono assolutamente essere una panoramica esaustiva di come il pensiero politico novecentesco abbia, o non abbia, fatto i conti con il lascito di Burke. Ci proponiamo solamente di offrire una minima selezione di quelle correnti di pensiero che hanno ri-

tenuto di interrogarsi sul pensiero di Burke, per verificare il loro grado di parentela con lui.

## 2. *Il pensiero realista ed elitista*

Un quesito utile per affrontare l'opera intellettuale di Burke è quello relativo al suo essere un pensatore realista. Ovvero, in Burke sono rinvenibili tracce di realismo politico oppure quella è una tradizione che gli è del tutto estranea? A questo interrogativo è indispensabile tentare di dare una risposta se si desidera valutare la concreta portata del rapporto tra l'anglo-irlandese e il realismo moderno, novecentesco.

Una prima, sia pur parziale, risposta deve costatare che non solo in Burke sono presenti evidenti tracce di realismo ma che, sotto certi aspetti, buona parte della sua costruzione filosofico-politica è fondata su una forte dose di ancoraggio alla realtà.

Uno dei tratti essenziali del contributo di Burke alla storia del pensiero politico è costituito dalla sua avversione per ogni forma di utopia razionalista. Egli, cioè, si oppone risolutamente ad una visione della storia dell'uomo, e in particolare dell'Occidente, come prodotto di un pensiero razionale, come frutto di un progetto. Una posizione presa proprio in nome della contemplazione della realtà, negando che questa possa essere plasmata a piacimento di un ideale. È la realtà a determinare le idee e non viceversa. Ed è dalla costatazione della realtà che deve partire ogni osservatore politico. In questi termini Burke dimostra di avere ben appreso e assimilato la lezione di Machiavelli: l'organizzazione sociale è sempre un groviglio di interessi, passioni,

pregiudizi, aspirazioni, che l'uomo politico deve saper fronteggiare e governare, partendo proprio dall'accettazione di queste caratteristiche e non operando come se stesse lavorando su una *tabula rasa*.

Questo costante richiamo al realismo, nell'analisi e nelle conseguenze, è una chiave di lettura determinante sia per capire la sua opposizione alla Rivoluzione francese, sia per comprendere il significato essenziale del suo conservatorismo.

Ciò che egli imputa ai rivoluzionari è innanzitutto l'utopia di voler creare quella *tabula rasa* ed edificare un diverso ordine sociale, politico e giuridico, fondato sul nulla, anziché prendere atto di una realtà, determinata dalla storia e dalla tradizione, ed agire su questa per innovarla. Ecco perché accusa i protagonisti della Rivoluzione francese di astratto razionalismo illuminista. La loro volontà di rifondare lo Stato sulla base dei dettami della pura razionalità rischia di innalzare un edificio senza fondamenta: la fredda e astratta ragione, sostituendosi ai legami tradizionali che identificano un popolo, non può costituire il collante di una nazione. Il cambiamento può derivare solo da una graduale evoluzione della storia e delle tradizioni di un popolo, determinata eventualmente anche da necessari e opportuni cambiamenti e perfezionamenti costituzionali, ma non da un astratto progetto politico:

Va ricordato qui come il filosofo irlandese si rendesse ben conto della pericolosità, oltre che dell'ingiustizia, di escludere qualsiasi possibilità di perfezionamenti costituzionali, tanto più necessari in quanto la sfera politica non è la depositaria di verità eterne, fissate una volta per tutte, bensì risulta dalla lenta e mai esaurita ricerca di applicazione politica e sociale delle leggi universali, stabilite dalla provvidenza di un Artefice ben superiore all'uomo. Il problema del divenire

storico non trova dunque insensibile Burke, che anzi lo considera del tutto compatibile e necessario alla continuità dell'ordine umano<sup>4</sup>.

In questo quadro nemmeno la libertà può essere apprezzabile se intesa come un concetto astratto slegato dalle sue condizioni storiche. Al contrario, la libertà da difendere deve essere un dato concreto, non certo un'entità metafisica. E nel suo *Speech on American Taxation* del 1774 afferma: «I do not enter into the metaphysical distinctions; I hate the very sound of them». Come ricorda Louis Gottschalk, egli contrappone alla razionalità della metafisica un ancoraggio più concreto: «Burke was convinced that tradition, a people's ties with its past, would provide a better answer to its political problems that would abstract reason»<sup>5</sup>.

La spiegazione della sua esaltazione della *Glorious Revolution* in contrapposizione alla Rivoluzione d'oltremontana sta tutta qui. Come scrive nelle *Reflections*: «The revolution was made to preserve our ancient indisputable laws and liberties, and that ancient constitution of government which is our only security for law and liberty». Ecco svelate le vere radici del suo conservatorismo: la difesa delle antiche libertà degli inglesi, del loro sistema di governo, improntato alla costante ricerca di equilibri e bilanciamenti, proprio per evitare che qualunque soggetto della nazione possa prendere il sopravvento per imporre un proprio disegno, sia esso il Re (epiche le sue battaglie contro le tentazioni egemoniche di Giorgio III), il Parlamento (la rappresentanza è una funzione, non un fine dello Stato) o il Popolo (la democrazia appiattisce e porta a far emergere i peggiori). Per Burke lo Stato non può essere una cieca struttura burocratica che cinge con la sua forza opprimente l'intera società, il «gelido

mostro» di cui parlerà Nietzsche, ma una sommatoria armonica di istituzioni attraverso cui un popolo conferisce forma giuridica ai propri costumi culturali.

E qui si ritrovano anche le motivazioni profonde, per nulla casuali e contingenti, della sua comprensione per la causa dei coloni americani, in cui vede riproposte le eterne ragioni delle libertà inglesi, che infatti loro avevano appreso dalla Madrepatria.

In questi aspetti fondamentali, dunque, si possono ritrovare i tratti del Burke pensatore realista; ma, paradossalmente, anche i limiti che incontra il suo realismo e, di conseguenza, anche le ragioni che gli impediscono di diventare un punto di riferimento irrinunciabile per il realismo moderno. Mi riferisco in particolare alla visione che egli esprime del suo mondo di riferimento, e cioè la società inglese e soprattutto il suo sistema giuridico. Seguendo la scia di Blackstone e il quadro che quest'ultimo aveva tracciato della storia e del presente della common law, Burke completa l'opera di esaltazione del diritto inglese, delle sue tradizioni, dei suoi riti, individuando nella *British constitution* una specie di traguardo ideale cui tutti i popoli dovrebbero guardare per risolvere i propri problemi di organizzazione sociale. Come ebbe a scrivere Asa Briggs, cogliendo appieno lo spirito della sua concezione dell'idea di costituzione: «Burke venerava la costituzione non per la sua razionalità, ma per la sua *mystique*»<sup>6</sup>. Ecco, proprio qui si trova il limite invalicabile del suo essere pensatore realista: non rendersi conto che l'esaltazione sostanzialmente acritica che riserva al sistema giuridico e di governo britannico è talmente eccessiva da risultare utopica, nel senso che crede di descrivere una re-

altà che, invece, in quei termini è soltanto un non-luogo, mitico e mistico appunto, come impietosamente ma correttamente farà notare in più di un'occasione Jeremy Bentham.

Questo suo essere totalmente immerso nella realtà britannica e completamente permeato da essa finirà per farlo percepire presso diverse correnti di pensiero come un autore certamente importante ma non interamente spendibile nel dibattito delle idee. Questa considerazione vale in primo luogo per gli elitisti classici, cioè gli appartenenti ad uno dei filoni più importanti del realismo moderno. Ed è una constatazione per nulla scontata perché se vi fu un potenziale precursore dell'elitismo questi fu certamente Burke: per indole personale, per convinzioni ideologiche, per antipatie formaliste. Eppure nel Pantheon degli elitisti Burke non occupa affatto un posto di rilievo. Da una parte, infatti, essi mostrano sicuramente di apprezzare la modernità realistica espressa della sua concezione delle dinamiche politiche, il richiamo fondamentale alla responsabilità delle élite come custodi della conservazione dello spirito di saggezza di una nazione, il ruolo costituzionale che attribuisce alla rappresentanza parlamentare, scevra da idealità ed edulcorazioni. Anzi, limitatamente a quest'ultimo punto, si può dire che le parole con cui Burke si rivolgeva agli elettori di Bristol nel 1774 per spiegare loro le ragioni costituzionali della rappresentanza nazionale e del libero mandato parlamentare, con quella sottolineatura delle caratteristiche che doveva avere il rappresentante, fossero un esempio chiarissimo di elitismo ante litteram: «his unbiased opinion, his mature judgement, his enlightened conscience [...] he does not derive from your pleasure,

nor from the law and the Constitution. They are a trust from Providence [...] he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion [...] government and legislation are matters of reason and judgment and not inclination».

Dall'altra, però, causa le ragioni indicate sopra, per gli elitisti non diventerà mai un interlocutore imprescindibile, centrale rispetto alla loro riflessione. Prova ne sia, a mero titolo di esempio, il fatto che Gaetano Mosca nei suoi *Elementi di Scienza politica* nomina Edmund Burke una sola volta e per di più in una nota, peraltro come antesignano di un concetto cui l'autore italiano annetteva una grande importanza: «Fu detto già dal Burke, più di un secolo fa, che qualunque sistema politico, che presupponga l'esistenza di virtù sovrumane ed eroiche, ha per risultato il vizio e la corruzione»<sup>7</sup>.

Qui Mosca anticipa uno dei temi centrali che faranno invece di Burke un caposaldo nelle riflessioni della Scuola austriaca e di Hayek in particolare: la demolizione del costruttivismo sociale, sia nella versione autoritaria che in quella democratica.

### 3. Hayek e la Scuola Austriaca di Economia

Affrontare i caratteri fondamentali della Scuola Austriaca significa porsi di fronte al più importante centro di elaborazione culturale del pensiero neoliberale del XX secolo. Alla sua esperienza sono legati, direttamente o indirettamente, alcuni tra i nomi più rilevanti del pensiero liberale e liberista contemporaneo, e praticamente tutta la cultura economica e sociologica del secolo scorso ha dovuto confrontarsi con le loro intuizioni, opinioni, provocazioni.

A noi interessa occuparcene da un punto di vista apparentemente molto angusto ed eccentrico: indagare sui contorni del patrimonio ereditario lasciato da Burke agli austriaci e da essi raccolto e pienamente utilizzato. Un approccio laterale, ma solo a prima vista; in realtà molto più centrale di quanto possa sembrare. Infatti, alcuni tratti essenziali del pensiero di Burke costituiscono per molti di loro un imprescindibile precedente nella storia delle idee, un faro per fare piena luce sul rapporto tra l'individuo, la ragione e le costruzioni sociali.

Per capire quanto, e in che termini, l'insegnamento di Burke sia stato fondamentale per la scuola di pensiero di questo cenacolo viennese è necessario fissare alcuni capisaldi della specifica lettura del liberalismo che i suoi aderenti propongono.

È doveroso partire da un concetto cardine espresso in uno scritto del 1883 dal fondatore della Scuola austriaca, Carl Menger (1840-1921), con cui egli intendeva negare che i fenomeni sociali fossero la risultante di uno o più piani prestabiliti:

La collettività come tale non è un *soggetto in grande*, che ha bisogni, lavora, traffica e concorre; quello che si dice "economia sociale" non è quindi l'attività economica di una società, nel senso proprio della parola [...]. Nella sua forma fenomenica più puntuale essa è una molteplicità, tutta peculiare, di economie individuali [...]. Il diritto, il linguaggio, lo Stato, la moneta, il mercato, tutti questi istituti sociali sono nelle varie forme fenomeniche e nelle loro incessanti mutazioni, in non piccola parte il prodotto spontaneo dell'evoluzione sociale<sup>8</sup>.

In embrione troviamo buona parte delle *issues* su cui lavoreranno i componenti della Scuola: l'individualismo metodologico, la dispersione delle informazioni e delle conoscenze, l'opposizione al costruttivismo, lo spontaneismo come motore dell'evolu-

zione delle istituzioni giuridiche e sociali, il rifiuto di qualunque reificazione di concetti collettivi.

Su questa linea si attesterà anche uno dei massimi economisti e studiosi dell'azione umana, Ludwig von Mises (1881-1973), che elaborerà una prasseologia fondata sulle conseguenze inintenzionali delle azioni umane, cioè quei risultati sociali causati, in modo spontaneo e non specificatamente voluto, dall'interazione e cooperazione di una miriade indefinita di singole azioni degli individui. Una società liberà non può che funzionare in questo modo e non, come pensano invece i costruttivisti (democratici, marxisti o autoritari che siano), sulla base di un progetto determinato dall'alto. Come ha scritto Lorenzo Infantino:

Mises ci ha fornito un'incisiva spiegazione di come si formi l'ordine della Grande Società. Poiché la vita si svolge attraverso la cooperazione, le azioni umane si intersecano continuamente. L'agire umano è sempre composto da due parti: da quel che facciamo personalmente per conseguire i nostri scopi e da quel che facciamo per poter ottenere la cooperazione altrui. Non abbiamo però il controllo dei fini che intendiamo raggiungere attraverso quello che le loro prestazioni mettono a nostra disposizione<sup>9</sup>.

Ma è certamente con Friedrich A. von Hayek (1899-1992) che la Scuola Austriaca e le sue tematiche si pongono al centro del dibattito sulle scienze umane del XX secolo. Prima come economista (celeberrime le sue dispute con Keynes sul ruolo dello Stato nel ciclo economico) e poi come filosofo del diritto e della politica, Hayek propone con radicalità un rilancio dell'individualismo classico di matrice britannica, opponendosi strenuamente ad ogni interventismo statalista che si prefigga di alterare le dinamiche spontanee del mercato, visto come

unico ordine sociale in grado di assicurare prosperità e progresso economico.

Ebbene, in questo quadro Hayek presta una grande attenzione alle battaglierie opinioni di Edmund Burke e gli attribuisce un ruolo fondamentale nella storia del pensiero politico. È importante rilevare come Hayek cerchi di superare tutte le letture che dell'autore anglo-irlandese erano state proposte. Quella utilitarista, perché viziata, a suo parere, da una visione finalistica dell'organizzazione sociale cui Burke era estraneo: il perseguimento del bene per il maggior numero possibile di persone. Quella organico-conservatrice, colpevole di mettere in ombra l'individualismo metodologico che alimentava le posizioni filosofiche e le opinioni politiche di Burke.

È proprio quest'ultimo il punto centrale per capire le ragioni della straordinaria importanza che Hayek riconosceva a Burke. E da questo punto di vista il lavoro più significativo nella cospicua produzione scientifica del pensatore austriaco rimane certamente una conferenza intitolata *Individualism: True and False*, che Hayek tenne presso l'University College di Dublino nel dicembre del 1945 e che pubblicò poi nel 1948 in un volume dal titolo *Individualism and Economic Order*. In questo scritto rende esplicita una tesi, tanto interessante quanto discutibile e che poi riproporrà praticamente in tutti i suoi lavori successivi (come, per esempio, *The Constitution of Liberty* del 1960), secondo cui nella storia della filosofia politica moderna esisterebbero due filoni che fanno entrambi riferimento al concetto di individualismo, ma con due accezioni opposte. Da una parte egli colloca un individualismo, che non esita a definire pseudo-individualismo<sup>10</sup> di matrice razionalista, astratto e deterministico, che pre-

tenderebbe di piegare le dinamiche sociali ad un disegno teorico elaborato idealmente da una o più menti verticistiche, con l'intento di perfezionare la vita dell'Uomo. Tale concezione troverebbe la sua genesi nel pensiero di Cartesio:

Una rapida ispezione di questo tipo mostrerebbe come il razionalismo cartesiano sia continuamente stato un grave ostacolo alla comprensione dei fenomeni storici e mostrerebbe come esso sia in larga misura responsabile della credenza in leggi inevitabili dello sviluppo storico e del moderno fatalismo derivante da tale credenza<sup>11</sup>.

Al grande razionalista francese, Hayek accomuna, in un unico lungo filone di pensiero, Leibniz, gli Enciclopedisti, Rousseau e i Fisiocrati: tutti intellettuali d'oltralpe alle cui impostazioni imputa di sfociare sempre e necessariamente in una minaccia per le libertà individuali. Il libero e puntiforme agire umano, infatti, non può che confliggere con un disegno plasmato a tavolino da una mente razionale, mettendo in pericolo la concretizzazione di tale disegno. Da qui la necessità di un controllo sociale, politico, giuridico ed economico proveniente dall'alto, che comporta la fine delle libertà individuali. Questo individualismo è dunque «falso» perché si risolve sempre nel suo contrario.

Tutt'altro discorso, invece, deve essere fatto per l'«individualismo vero» che fa capo ad una tradizione britannica che vede in Locke il suo capostipite e poi si sviluppa con Bernard de Mandeville e la sua *Favola delle api* del 1714, e soprattutto con gli Illuministi scozzesi, in particolare Hume, Smith e Ferguson, per concludersi nel XIX secolo con due figure eminenti come Alexis de Tocqueville e Lord Acton. In questa gloriosa tradizione Hayek riserva a Burke un posto di primissimo piano. È significativo

che quella conferenza gli assegni il ruolo di paradigma esplicativo della differenza tra i due individualismi:

Non posso spiegare in modo più chiaro la prevalente confusione sul significato del termine 'individualismo', se non con il fatto che l'uomo che ritengo uno dei più grandi rappresentanti del vero individualismo, Edmund Burke, è comunemente (e giustamente) considerato come uno dei maggiori avversari del cosiddetto «individualismo» di Rousseau, le cui teorie, Burke temeva, avrebbero rapidamente fatto dissolvere lo Stato «nella polvere dell'individualismo»<sup>12</sup>.

Burke è dunque un fondamentale interprete di questo filone di pensiero il cui tratto principale è la convinzione che non esista altra strada per la comprensione dei fenomeni sociali che quella che muove dall'analisi delle azioni dei singoli nella loro interazione reciproca: azioni guidate non da una ragione fredda e astratta ma dal comportamento che ciascuno si aspetta dagli altri. Quindi, non una concezione atomistica della società, bensì cooperativistica e spontaneistica.

Da questa corretta impostazione discendono per Hayek molteplici fondamentali conseguenze, sia sul piano della metodologia di studio delle scienze sociali, sia sul piano della visione complessiva della politica e dell'economia.

Dal primo punto di vista egli contrappone l'individualismo metodologico al costruttivismo sociale, riprendendo e ampliando i concetti già cari ai suoi maestri Menger e Mises. Il punto di partenza delle scienze sociali non può che essere l'individuo: sono gli individui che operano, cooperano, ragionano, desiderano, producono, consumano, e lo fanno sulla base di azioni di cui ciascuno può calcolare solo gli effetti che lo riguardano e non tutte le conseguen-

ze che esse comportano: «Il compito delle scienze sociali, in altri termini, è quello di spiegare gli effetti inintenzionali delle azioni umane intenzionali»<sup>13</sup>.

Gli aggregati collettivi (società, istituzioni, sistema economico, capitalismo, etc.) sono entità astratte, elaborate teoricamente, che non debbono essere reificate facendone oggetto di studio come se fossero sostitutive dei fatti, riconducibili invece agli individui.

Ma allora, se l'attore sociale è l'individuo, va da sé che la conoscenza sia necessariamente dispersa in capo alla moltitudine di essi e non dominabile da un'autorità centrale.

Questa fondamentale considerazione porta Hayek, dal secondo punto di vista, ad indicare nel costruttivismo sociale il mortale nemico della libertà: si può pensare di costruire una società sulla base di un'ideologia solo ribaltando il paradigma del rapporto tra fatti e astrazioni, cioè pensando in termini astratti e razionalistici che esistano veramente le entità collettive, che vivano di una vita propria e che questa vita possa essere condizionata e determinata dall'idea e dalla conseguente ingegneria sociale, i cui dettami dovranno essere implementati da tutta la collettività. Qui, secondo Hayek, si annida il germe dell'autoritarismo e della negazione della libertà. Ed è questo il motivo per cui è sempre meglio rinunciare a perseguire ideali di astratta giustizia sociale o di bene comune, perché siccome gli strumenti per raggiungere quei fini non possono che essere liberticidi anche il risultato finale dell'operazione non può che vedere realizzato il sacrificio della libertà<sup>14</sup>.

Non vi è dubbio che su tutta questa lettura delle dinamiche sociali che Hayek propone vi sia una notevole influenza di Smith e di Burke. Come sottolinea oppor-

tunamente Infantino<sup>15</sup>, basta mettere in relazione i seguenti brani dei due grandi britannici per rendersi conto di come vi sia uno stretto legame tra di loro, e tra loro e la Scuola Austriaca. Scrive Adam Smith nella *Ricchezza delle Nazioni*, 1776:

Ognuno, nella sua condizione locale, può giudicare molto meglio di qualsiasi uomo di Stato o legislatore quale sia la specie di industria interna che il suo capitale può impiegare [...] l'uomo di Stato che dovesse tentare di indirizzare i privati relativamente al modo in cui dovrebbero impiegare i loro capitali non soltanto si addosserebbe una cura non necessaria, ma assumerebbe un'autorità che non si può tranquillamente affidare non solo a una singola persona, ma nemmeno ad alcun consiglio o senato, e che in nessun luogo potrebbe essere più pericolosa che nelle mani di un uomo tanto folle e presuntuoso da ritenersi capace di esercitarla.

E Burke, che conosceva questo passo di Smith, gli fa eco nelle *Reflections* scrivendo: «non posso immaginare un uomo tanto follemente presuntuoso da considerare il proprio paese come una specie di carta bianca su cui scribacchiare a proprio piacimento». Pertanto è necessario che vi sia «alacre coscienza dell'ignoranza e della fallibilità del genere umano».

Naturalmente il modo utilizzato da Hayek per impostare queste problematiche non va esente da critiche. La distinzione tra un individualismo buono e uno cattivo può sembrare un po' schematica e forse anche superficiale. Soprattutto sembrano criticabili le liste che egli compone con gli appartenenti all'una o all'altra scuola. A prima vista sembrerebbe applicare il criterio della nascita in Gran Bretagna o in Francia. Ma non è esattamente così perché inserisce tra i «buoni» anche Tocqueville e tra i «cattivi» menziona tre inglesi di non poco conto come Bacon, Hobbes e Bentham. In realtà

Hayek ne fa un problema di influenza culturale: i britannici che hanno subito il condizionamento francese si sono fatti tentare dalle sirene del razionalismo mentre i francesi che hanno riconosciuto la supremazia concettuale britannica hanno goduto i benefici dell'empirismo.

Tuttavia, anche posta in questi termini, la dicotomia traballa non poco. Allo sperimentalista Bacon è tributaria tutta la tradizione dell'empirismo inglese (a cominciare da Newton); Locke non è certamente meno razionale nel suo metodo di indagine della realtà politica di quanto lo sia stato Hobbes: entrambi riflettono su un fantomatico «stato di natura» e infatti verranno aspramente criticati per questo da Hume; quanto a Bentham valgono le parole di un pensatore, se possibile ancor più profondamente liberista di quanto non lo fosse Hayek, come Bruno Leoni, secondo il quale: «esiste una stretta affinità, dovuta alla comune origine filosofica, tra le dottrine smithiane e degli economisti classici da un lato, e l'utilitarismo di tipo benthamiano e il cosiddetto radicalismo filosofico, dall'altro lato»<sup>16</sup>. E anche il versante opposto sembra alquanto artificioso. Per avere qualche dubbio sull'esistenza di un monolitico pensiero razionalista basterebbe rileggere il *Candide* di Voltaire, o prendere sul serio le tremende diatribe tra quest'ultimo e Rousseau su temi di non poco conto come, tra gli altri, il rapporto tra proprietà e uguaglianza.

Ne possiamo trarre la conclusione che quelle liste non possono costituire un rigido spartiacque tra «bene» e «male» come pretendeva Hayek, ma solo una parziale, scivolosa e talvolta perfino contraddittoria, proposta di classificazione.

Detto questo, però, va riconosciuto ad Hayek il merito di avere enucleato una serie



Ritratto di Edmund Burke tratto da *The Pictorial Field-Book of the Revolution*. New York: Harper & Brothers, 1852

di concetti in grado di delineare un terreno comune a molteplici autori (tra i quali, appunto, Burke) appartenenti a epoche storiche diverse: un terreno che tutti gli esponenti della Scuola Austriaca mostrano di ritenere molto fertile ancora in pieno Novecento.

Nella lettura di Hayek, Edmund Burke occupa un settore importante di questo spazio. Il binomio individualismo e anti-costruttivismo costituisce una chiave interpretativa molto interessante del pensiero di Burke, utile a spiegarne anche altri aspetti. Sotto questa ottica assume una forma specifica anche il suo conservatorismo. Questa categoria politica evoca inevitabilmente una propensione alla staticità, o addirittura alla fissità. Compito del conservatore sarebbe quello di fotografare i valori della tradizione, riconoscerne la supremazia eterna e di conseguenza proteggerli da ogni attacco

o minaccia. Una concezione della società e delle sue strutture che non contempla il cambiamento profondo; non solo quello traumatico, ma anche quello lento e graduale. Ecco, se questo è il paradigma del conservatore, il Burke reinterpretato da Hayek non può certo essere definito un pensatore conservatore. Una società fondata sul rapporto di scambio, o comunque in cui l'elemento cattallatico assume un ruolo centrale nei rapporti socio-economici, e in cui non vi può essere autorità in grado di guidare dall'alto i rapporti intercorrenti tra gli individui, non può che essere una società votata al dinamismo, perennemente in disequilibrio, e quindi sempre alla ricerca di nuovi equilibri. Insomma una società in costante evoluzione: «Non è un caso che in riferimento a Montesquieu, Burke e Savigny, Sir Frederick Pollock abbia scritto che si tratta di "darwiniani prima di Darwin"»<sup>17</sup>.

È evidente che su questi punti ci troviamo di fronte anche ad un gioco di specchi tra Burke e Hayek, nel senso che quest'ultimo utilizza gli stessi schemi concettuali per proclamarsi un liberale e respingere l'etichetta di conservatore<sup>18</sup>.

Tutta questa impostazione contribuisce anche ad armonizzare alcuni tratti della biografia di Burke apparentemente distonici, come la lunga militanza *whig*, la simpatia verso i coloni americani e la radicale avversione alla Rivoluzione francese: «La fine di questa prima fase del movimento liberale inglese è contrassegnata dall'opera di Edmund Burke. Questi, dopo aver brillantemente rielaborato (a sostegno dei coloni americani) la dottrina *whig*, si è volto violentemente contro le idee della Rivoluzione francese»<sup>19</sup>. Ed è palese che qui Hayek, quando pensa allo *sceptical whiggism*, ha in mente gli *Old Whig* della tradizione

pre-*radical* dei Fox e di tutti coloro che guardavano con interesse ed ammirazione al di là della Manica.

Questo gioco di specchi, utile in quanto esplicitativo dell'essenza del pensiero di entrambi gli autori, perdura anche rispetto al difficile rapporto tra ragione e tradizione. Su questo punto Hayek è molto esplicito:

The antirationalistic position here taken must not be confounded with irrationalism or any appeal to mysticism. [...] It must be admitted that after the tradition discussed was handed on by Burke to the French reactionaries and German romanticists, it was turned from an antirationalist position into an irrationalist faith and that much of it survived almost only in this form. But this abuse, for which Burke is partly responsible, should not be allowed to discredit what is valuable in the tradition, nor should it cause us to forget "how thorough a Whig [Burke] was to the last", as Frederic William Maitland (*Collected Papers*, vol. 1, p. 67) has rightly emphasized<sup>20</sup>.

La condanna nei confronti dell'abuso della ragione non va quindi confuso con la difesa di un pensiero irrazionale, ma anzi appartiene ad una tradizione intesa come sperimentazione nel tempo di forme di organizzazione sociale e loro sedimentazione consuetudinaria, sulla falsariga di quanto accade con uno dei fenomeni sociali identificativi della nazione britannica: il sistema giuridico di *common law*, appunto elevato da Burke al rango di espressione apicale della suprema saggezza britannica, da cui gli altri popoli dovrebbero attingere per trovare la pace.

#### 4. *Il conservatorismo britannico*

Potrebbe apparire ovvio e scontato che in un'analisi della *Burke's legacy* nel Novecen-

to si dedichi un giusto spazio alla ricezione riservatagli dalla parte conservatrice del pensiero politico della sua nazione. Ma in realtà il tema è molto meno piano di quanto potrebbe sembrare. Intanto, perché il conservatorismo di matrice britannica durante il corso del Novecento ha recitato diverse parti in commedia, presentando spesso ampie oscillazioni sul pendolo delle ideologie politiche. In funzione dei momenti e delle circostanze è stato interventista e liberista, individualista e comunitarista, reazionario e progressista. Risulta quindi difficile comprendere in un unico discorso caratteri così diversi, dominanti o recessivi in relazione alle diverse fasi storiche.

Tuttavia, pur nell'ambito di un quadro così sfuggente, non vi è dubbio che Burke abbia continuato a rappresentare un faro per il mondo conservatore che, infatti, nonostante quegli ondeggiamenti, non ha mai saputo rinunciare ai suoi classici richiami alla centralità dell'eredità del passato per la costruzione del presente, al culto dei morti come linfa vitale per i vivi, al rapporto dei contemporanei con i valori della tradizione, al potere della politica come guida nelle scelte della nazione. Insomma, quegli aspetti del burkismo tanto cari da sempre a tutti i conservatori europei, fieri avversari di ogni utopia radicaleggiante, e che gli utilitaristi prima e gli austriaci dopo avevano lasciato un po' in ombra a vantaggio di altri temi pur presenti nel pensiero di Burke.

Qui però ci si imbatte in una costatazione problematica e singolare: la letteratura conservatrice inglese del Novecento, che pure ha annoverato tra le proprie file autori decisivi per capire i travagli politici del secolo, basti pensare a Michael Oakeshott o Maurice Cowling, non ha sentito il bisogno di ripensare la figura di Burke,

di riaggiornarne l'insegnamento alla luce degli eventi del presente, e nemmeno di arruolarlo come strumento di una battaglia politico-ideologica contro gli autoritarismi e i totalitarismi del XX secolo, cosa che invece faranno copiosamente le dottrine conservatrici d'oltre Atlantico. In sostanza, in patria è rimasto il padre nobile di sempre, senza scossoni o riscoperte.

Ma forse ad un esame più attento questa aporia risulta solo apparente, o per lo meno può essere agevolmente spiegata. Un'interessante chiave esplicativa ce la fornisce Roger Scruton, una delle menti più brillanti di quel filone di pensiero. Da una parte egli si proclama orgogliosamente discepolo di Burke, indicando addirittura un personale parallelismo storico per mettere in evidenza questo rapporto di discendenza ideale: come Burke fu l'avversario implacabile della Rivoluzione francese, Scruton, due secoli dopo, abbraccia il conservatorismo come reazione al maggio francese, nel fatidico 1968. E lo fa scoprendo che le ragioni delle sue avversioni non sono affatto nuove ma coincidono con quelle tracciate nelle *Reflections*. E lo stesso Scruton, con grande onestà intellettuale, rileva in questa similitudine, verificatasi a così grande distanza di tempo, un limite intrinseco alla capacità di approfondimento argomentativo del conservatorismo britannico; un limite che enuncia, con una buona dose di tipica ironia *british*, come un paradosso:

C'è, dunque, una sorta di paradosso al centro del conservatorismo di Burke, un paradosso che perdura a tutt'oggi. Nella tradizione britannica i conservatori sono gli eredi di una cultura isolana, nella quale la consuetudine, quale definitiva corte d'appello, prevale sulla ragione. [...] Interpellati sull'equità o la razionalità di una qualunque componente del loro retaggio – sia esso il diritto comune, la monarchia, la natura e i

meccanismi del parlamento, la Chiesa Anglicana e le sue propaggini non conformiste – tendono ad assumere uno di questi due atteggiamenti: o scrollano le spalle, affermando che le cose sono così oggi perché così erano nel passato, o si rifugiano nell'ironia, si prendono in giro da soli, e ammettono l'assurdità di un sistema il cui più grande merito sta nel fatto che nessuno sa perché esista e, di conseguenza, nessuno sa bene perché non dovrebbe esistere.

[...] Una linea di condotta che accetti come fondamento consuetudini tramandate e tradizioni sembrava abbastanza razionale all'epoca di Burke, quando la maggioranza dei cittadini non era in grado di metterle in questione; [ma oggi] come si può convincere l'uomo democratico comune dei meriti di quello che Burke definiva il principio ereditario. [...] In questa luce non è certo sorprendente che i conservatori britannici, in generale, abbiano preferito evitare di discutere le loro dottrine e continuato a mantenere lo *status quo*, pur pretendendo, come Margaret Thatcher, di seguire un'agenda progressista e di "ammmodernamento", che vede la libertà come meta e lo stato come nemico<sup>21</sup>.

Non ci potevano essere parole più appropriate per mostrare la destrutturazione ideologica del conservatorismo britannico e quindi per accettare che Burke sia certamente tenuto in gran conto dai conservatori inglesi ma senza che essi avvertano la necessità di rivisitarne criticamente il pensiero per renderlo maggiormente funzionale all'interpretazione dei problemi dell'attualità. Infatti, come spiega O'Sullivan: «The enduring relevance of his teaching is not to be found by trying to update his responses to situations and issues which have long since disappeared, but is best brought out by concentrating upon the general style of politics to which he was committed»<sup>22</sup>.

E che Burke eserciti ancora una, più o meno consapevole, influenza sul *general style* delle opinioni e delle azioni politiche dei conservatori britannici è osservabile sotto molteplici aspetti. Ma ci sono due

*issues* che più di altre contribuiscono a rendere evidente questa *political legacy*: lo *Human Rights Act 1998* e il rapporto con l'Unione europea.

I conservatori non hanno mai realmente accettato l'incorporazione della Cedu nell'ordinamento nazionale voluta dai laburisti e soprattutto hanno vissuto come un'offesa alle tradizioni giuridiche inglesi che l'operazione fosse descritta come *rights back home*, come se improvvisamente il sistema giuridico si scoprisse insufficiente alla tutela delle libertà e avesse bisogno di una Carta scritta e sovranazionale che proclamasse diritti universali.

Considerazioni non dissimili riguardano il più generale tema dell'Europa, un continente a cui buona parte della società inglese (e non solo quella conservatrice, per la verità) non ha mai sentito di appartenere pienamente e che da molti punti di vista avverte come estraneo alla propria storia. Ed è facile pensare che lo stesso Burke, custode della superiorità della costituzione inglese e dell'alterità rispetto alla via francese alla modernità, non solo sarebbe oggi d'accordo con questa impostazione ma ne riconoscerebbe un'ideale paternità.

## 5. *Il conservatorismo americano*

Se Hayek può essere considerato il maggiore estimatore novecentesco del Burke liberale, liberista e individualista, cui va ascritto il merito di avere tenuto desta l'attenzione sul pensatore anglo-irlandese in una fase storica in cui le dottrine politiche sembravano averlo un po' dimenticato, e se i conservatorismi britannici non hanno ritenuto di produrre rilevanti opere incen-

trate sulla sua figura, è invece doveroso riconoscere come un vero e proprio rinascimento degli studi dedicati specificamente a Burke si debba in gran parte al pensiero conservatore americano<sup>23</sup>. Tra i tanti che negli Stati Uniti ne fecero una bandiera del pensiero neo-conservatore del XX secolo, un filone peraltro estremamente variegato e multiforme sia sul piano ideologico che delle posizioni politiche<sup>24</sup>, furono soprattutto quattro gli autori a cui si dovette questo rinnovato interesse: Babbitt, Kirk, Stanlis, e Nisbet.

*In primis* Irving Babbitt, un autentico precursore perché già nella prima metà del Novecento, con *Democracy and Leadership* del 1924, torna a rilegge Burke in un'ottica già molto diversa rispetto a quella utilitarista ottocentesca. Il principale bersaglio polemico del suo libro è J.-J. Rousseau, colpevole di avere costruito una teoria politica che essendo fondata su una concezione ingiustificatamente idilliaca della natura dell'Uomo e sul mito del buon selvaggio, aveva finito per esaltare i peggiori istinti umani, tra i quali Babbitt annoverava anche l'estremismo democratico. Per contro, Burke viene portato ad esempio del pensatore virtuoso perché moderato e realista, sia pure sconfitto dal prevalere storico dell'impostazione rousseviana:

Sul versante opposto, invece, vi era Edmund Burke, che incarnava lo spirito della moderazione e che, non a caso, era stato un fiero oppositore di tutte quelle astrazioni come lo stato di natura, le leggi naturali, il contratto sociale, ecc. All'idea rousseauiana dei diritti astratti assegnati dalla natura all'individuo, si contrapponeva dunque quella burkeana dei diritti «concreti», acquisiti storicamente. Burke, inoltre, non aveva sottovalutato l'importanza dell'immaginazione, ma

a differenza del filosofo ginevrino l'aveva applicata all'esperienza passata. L'immaginazione umana poteva comprendere le virtù e la saggezza degli antenati e diventare così una forza vitale per il presente. All'immaginazione «idilliaca» di Rousseau, quindi, Babbitt opponeva quella «morale» di Burke<sup>25</sup>.

Con Babbitt, dunque, nella letteratura statunitense si comincia a spostare l'attenzione sul Burke custode della «morale» tradizionale, fautore di una società ordinata su criteri di rispetto dei costumi e delle gerarchie, tenace avversario degli appiattimenti egualitari intrinseci alla democrazia. Il terreno era ormai pronto per il successivo salto di qualità negli studi burkiani che si verificherà nel secondo dopoguerra e ruoterà attorno al recupero del Burke tradizionalista e alla sua elevazione a teorico eponimo del diritto naturale, ovvero di quella concezione pre-moderna del *natural law* contrapposta ai moderni *natural rights*, come ebbe a spiegare molto lucidamente, pur pervenendo a conclusioni discutibili, Leo Strauss<sup>26</sup>.

La torsione si compie in modo definitivo quando Russell Kirk nel 1953 pubblica il celebre *The Conservative Mind: from Burke to Santayana*, considerato come il capostipite della pubblicistica conservatrice durante gli anni della guerra fredda. In questo libro, Burke viene indicato come il fondatore di tutti i concetti, criteri e parametri che non possono mai mancare nel bagaglio ideologico del vero conservatore: la morale tradizionale come guida per le scelte politiche; l'accettazione delle diseguaglianze come inevitabile carattere di una società sana; ordine, disciplina e gerarchia come fondamento dei rapporti sociali; stretto legame tra proprietà e libertà.

Pochi anni dopo esce *Edmund Burke and the Natural Law* con cui Peter J. Stanlis, ponendo al centro della riflessione burkiana la legge morale naturale, indica nello statista anglo-irlandese il perno attraverso il quale la tradizione del diritto naturale, risalente al mondo antico e che aveva trovato nel cristianesimo e nel pensiero tomistico la sua espressione più elevata, sarebbe riuscita a sopravvivere nell'età contemporanea, riuscendo a salvare l'Occidente dalla minaccia del comunismo, del radicalismo e del relativismo. Con questo libro la contestazione di tutte le precedenti letture *whig*, utilitariste, individualiste e liberiste del pensiero di Burke è compiuta e non avrebbe potuto essere più serrata: Burke è un pensatore della cristianità, della morale religiosa, del diritto naturale, della società organica, dello Stato forte, dell'autorità.

Nella lettura di Stanlis non è importante tanto l'appartenenza di Burke all'area culturale britannica quanto la sua asserita adesione alla tradizione del giusnaturalismo classico che ne farebbe l'enunciatore di un "commonwealth cristiano d'Europa", allo stesso tempo baluardo contro i nemici dell'Occidente e proposta per una redenzione dell'intera umanità: «La legge morale naturale afferma che l'uomo è creato a immagine spirituale di Dio e che come tale è in grado di conoscere, attraverso la retta ragione, la differenza tra bene e male. Per l'uomo radicalmente corrotto, però, la legge morale non ha più un significato normativo: egli è in grado di riconoscerla, ma la spregia»<sup>27</sup>. Secondo questa ricostruzione, dunque, Burke sarebbe un pensatore «universale»: giusnaturalista, tradizionalista e sostanzialmente reazionario.

Sulla stessa linea interpretativa si collocherà qualche decennio dopo anche Robert

Nisbet con il celebre saggio, apparso negli anni Ottanta, *Conservatism: Dream and Reality*. L'illustre autore considera Burke il capostipite ideologico di un conservatorismo comunitarista e anti-individualista e le *Reflections* l'autentico manifesto politico di questo filone, proponendo sulla base di questa premessa una dicotomia tra, da una parte, Burke, de Maistre, de Bonald come i suoi campioni e, dall'altra, Rousseau, Bentham e Smith, come paladini della modernità.

Anche questo esponente del pensiero conservatore americano, quindi, non si sottrae alla tentazione di costruire l'elenco dei «buoni» e dei «cattivi» come, sull'altro versante, aveva fatto Hayek. Però la menzione del grande illuminista scozzese complica di molto le cose. In generale, si può sostenere che tutta la dottrina che tende a far coincidere il pensiero di Burke con quello reazionario non può evitare di cadere in patenti contraddizioni proprio quando deve analizzare il rapporto tra Burke e Smith. In particolare, questa contraddizione appare evidente in Nisbet: nello stesso volume, infatti, parlando della *Ricchezza delle Nazioni*, non può fare a meno di rilevare come tra Burke e Smith vi sia una visione comune sul ruolo da attribuire allo Stato in rapporto alla vita dei singoli e della società, mettendo giustamente in evidenza come per entrambi lo Stato non debba assolutamente preoccuparsi «dei problemi e delle necessità della sfera privata degli individui. Da questa visione non si evince la benché minima differenza tra Burke e il suo amico Adam Smith. [...] non c'è alcuna sostanziale differenza tra i due pensatori in fatto di funzioni governative. Non a caso era immensa l'ammirazione di Burke sia per l'opera di Smith appena menzionata che

per un precedente lavoro dello stesso autore, *Teoria dei sentimenti morali*, che Burke aveva recensito con un elogio quasi stravagante nel suo *Registro annuale*»<sup>28</sup>.

6. *L'ossimoro Burke: un pensatore anacronistico ma non superato*

Dunque, che bilancio trarre da questa rassegna sull'eredità di Edmund Burke per talune dottrine del pensiero politico del XX secolo?

La prima conclusione è che si tratti di un pensatore difficile da catalogare dentro schemi rigidi. In qualunque categoria lo si voglia incasellare bisogna rassegnarsi a mettere in luce qualche concetto e a lasciarne in ombra qualche altro. Un po' come quando si smonta e si rimonta un congegno meccanico e qualche pezzo rimane sempre in mano: cerchi il liberale e allora devi un po' occultare il conservatore; se vuoi l'individualista devi omettere il tradizionalista; e viceversa.

Ma acclarate queste difficoltà classificatorie, non sarebbe molto più sensato desistere dal continuo tentativo di intestarsi quella eredità, cambiare approccio e volgere invece uno sguardo interrogativo proprio sulle ragioni per cui ci appare così refrattario alle moderne classificazioni? Forse la vera chiave di lettura sta qui: Burke sfugge alle categorie del pensiero politico contemporaneo perché è un autore anacronistico, datato, appartenente non solo ad un'epoca passata, ma addirittura ad una *forma mentis* che la civiltà contemporanea ha rifiutato ormai da lungo tempo. Il legame di Burke con una tradizione ed un mondo ormai trapassati dovrebbe sconsigliare chiunque dal

trascinarlo nel gioco delle appartenenze e delle estraneità. Concetti ed espressioni come il bello, il sublime, la società naturale, le radici medievali del diritto inglese, la costituzione fondata su meccanismi giuridici che garantiscano la moderazione (nel senso che veniva attribuito a questo termine nel Settecento), non possono che suonare come un'eco lontana di un mondo che non esiste più alle orecchie di chi, come noi contemporanei, è chiamato a vivere in società omologanti, massificate, quantitative e in cui gli istituti giuridici e costituzionali sono ormai permeati del principio democratico.

Una volta accettato questo cambio di prospettiva si potrebbe tornare a riflettere serenamente su Burke per verificare se e quanto questo pensatore, pur così anacronistico, abbia ancora qualcosa da dirci. E penso che il primo rischio da evitare sia proprio quello di perdere di vista il legame profondo che aveva con il contesto in cui pensava e operava. Se c'è un'appartenenza che egli non avrebbe mai rifiutato è quella con la tradizione giuridica inglese, con i suoi istituti a difesa delle libertà fondamentali, con le sue Carte costituzionali, dalla *Magna Charta* alla *Petition of Right* del 1628 e al *Bill of Rights* del 1689, con i suoi *common lawyers*, come Coke e Selden, e i suoi interpreti, da Bracton a Blackstone. È per esaltare quella tradizione e per proteggerla dal rischio di essere travolta che Burke si scaglia contro la Rivoluzione francese, colpevole ai suoi occhi, a torto o a ragione, di minacciare il corso naturale della storia britannica, laddove per naturale non si deve intendere un'idea edulcorata e ingenua della realtà, ma in cui è anzi doveroso ricomprendere anche i risultati di conflitti epocali tra gli organi costituzionali, come

era avvenuto nel glorioso Diciassettesimo secolo e come stava avvenendo, sia pure con minore drammaticità, tra Giorgio III e alcuni notabili del Parlamento, tra i quali egli stesso.

A patto, dunque, che si tengano sempre presenti i caratteri specifici di questo contesto culturale e politico, proprio il suo essere anacronistico ci consente di apprezzare alcuni aspetti del suo pensiero che conservano validità. Vediamo alcuni possibili esempi.

La distinzione tra individuo atomizzato e individuo inserito nel corpo sociale, come ha saputo cogliere molto bene Isaiah Berlin:

«Ciò che io sono è determinato in gran parte da ciò che sento e penso, che a sua volta è determinato dai sentimenti e dal pensiero prevalenti nella società alla quale appartengo, e della quale costituisco, nel senso di Burke, non un atomo isolabile ma un componente [...] di una struttura sociale<sup>29</sup>.

Oppure, la rappresentanza parlamentare nazionale al servizio della comunità e non di interessi particolari, con le finalità di selezione della classe politica che Burke le attribuiva. E collegato ad essa il ruolo del partito politico e della dialettica politica nella realtà anglosassone: gruppi di uomini si riuniscono attorno a principi condivisi per agire di concerto in vista del perseguimento del bene comune<sup>30</sup>.

E ancora, i limiti al potere garantiti dai principi della *rule of law*, senza i quali la sete di potere che caratterizza gli uomini non troverebbe freno e getterebbe nel pericolo perenne la convivenza della società civile.

Insomma, a me pare che ci troviamo di fronte ad un autore datato ma per nulla superato, nel senso che ancora attuali sono i richiami che ci propone e su cui ci induce a riflettere. Per questo sarebbe necessario

andare oltre tutti i liberalismi, conservatismi e giusnaturalismi e ritornare ad una lettura prospettica del pensiero di Burke.

E in fondo questo atteggiamento dovrebbe essere valido e corretto per tutti i classici: la loro appartenenza spesso ad un mondo totalmente superato, se non altro sul piano scientifico e tecnologico, dovrebbe indurci ad un maggiore rispetto nei loro confronti e ad un esercizio di prudenza verso un banale arruolamento nei ranghi delle fazioni che dominano l'attualità, oltre che ad uno sforzo di fantasia per ripensare il presente in modo pragmatico alla luce della realtà contemporanea, come del resto essi fecero per il loro presente.

- <sup>1</sup> K.R. Popper, *La società aperta e i suoi nemici. 2. Hegel e Marx falsi profeti*, Roma, Armando Editore, 1974, p. 81.
- <sup>2</sup> A. Sezzi, *Introduzione* a E. Burke, *Pensieri sulla scarsità*, Roma, manifestolibri, 1997, pp. 8-9.
- <sup>3</sup> P.J. Stanlis, *Edmund Burke and the Natural Law*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1958; L. Strauss, *Natural Right and History*, Chicago, The University of Chicago, 1953; tr. it. *Diritto naturale e storia*, Genova, il melangolo, 1990.
- <sup>4</sup> P. Pastori, *Libertà contro radicalismo rivoluzionario in Edmund Burke*, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», n. 2, 1979, pp. 222-257, qui pp. 244-245.
- <sup>5</sup> L. Gottschalk, *Reflections on Burke's "Reflections on the French Revolution"*, in «Proceedings of the American Philosophical Society», n. 5, 1956, pp. 417-429, qui p. 418.
- <sup>6</sup> A. Briggs, *L'età del progresso. L'Inghilterra fra il 1783 e il 1867*, Bologna, Il Mulino 1993, p. 199.
- <sup>7</sup> G. Mosca, *Elementi di scienza politica* (1939), ora in G. Sola (a cura di), *Scritti politici di Gaetano Mosca*, Torino, Utet, 1982, vol. II, p. 181, nt. i.
- <sup>8</sup> C. Menger, *Untersuchungen über die Methode die Sozialwissenschaften, und der Politischen Ökonomie insbesondere*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1883; tr. it. *Sul metodo delle scienze sociali*, Macerata, liberilibri, 1996, pp. 69 e 112.
- <sup>9</sup> L. Infantino, *L. von Mises*, Roma, Luiss University Press, 2007, p. 59.
- <sup>10</sup> F.A. von Hayek, *Individualism: True and False*, in *Individualism and Economic Order*, London, The University of Chicago Press, 1948 pp. 1-32; tr. it. *Individualismo: quello vero e quello falso*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997, pp. 51-52.
- <sup>11</sup> Ivi, p. 51.
- <sup>12</sup> Ivi, p. 44.
- <sup>13</sup> D. Antiseri, *Prefazione all'edizione italiana* di F.A. von Hayek, *Individualismo: quello vero e quello falso*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997, p. 12.
- <sup>14</sup> F.A. von Hayek, *The Road to Serfdom*, London, The University of Chicago Press, 1944; tr. it. *La via della schiavitù*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
- <sup>15</sup> L. Infantino, *Potere. La dimensione politica dell'azione umana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 177-178.
- <sup>16</sup> B. Leoni, *Il pensiero politico moderno e contemporaneo*, Macerata, liberilibri, 2008, p. 78.
- <sup>17</sup> L. Infantino, *Prefazione* a F.A. von Hayek, *Liberalismo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 13.
- <sup>18</sup> F. A. von Hayek, *Postscript: Why I Am Not a Conservative*, in *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*, London, The University of Chicago Press, 2011, pp. 519-533.
- <sup>19</sup> F.A. von Hayek, *Liberalismo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 31.
- <sup>20</sup> F.A. von Hayek, *The Constitution of Liberty*, ora in *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*, London, The University of Chicago Press, 2011, p. 131 e nt. 51.
- <sup>21</sup> R. Scruton, *Manifesto dei conservatori*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006, pp. 3-5.
- <sup>22</sup> N.K. O'Sullivan, *Conservatism*, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 5.
- <sup>23</sup> Sezzi, *Introduzione*, cit., p. 9.
- <sup>24</sup> O'Sullivan, *Conservatism*, cit., pp. 148-150.
- <sup>25</sup> C. Borgognone, *La destra americana. Dall'isolazionismo ai neocons*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 52.
- <sup>26</sup> L. Strauss, *Natural Right and History*, Chicago, The University of Chicago, 1953; tr. it. *Diritto naturale e storia*, Genova, il melangolo, 1990, pp. 317-347.
- <sup>27</sup> Stanlis, *Edmund Burke and the Natural Law*, cit., p. 10.
- <sup>28</sup> R. Nisbet, *Conservatism: Dream and Reality*, Minneapolis, Minnesota University Press, 1986; tr. it. *Conservatorismo: sogno e realtà*, a cura di S. Pupo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 48.
- <sup>29</sup> I. Berlin, *Libertà*, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 207.
- <sup>30</sup> H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Edizioni di Comunità, 1999, pp. 354-355.



# Perché è importante leggere oggi Burke

SALVATORE PRISCO

## 1. *Una premessa di cautela*

Il curatore di questo numero della rivista mi ha amichevolmente invitato a partecipare all'impresa collettiva affidata al suo coordinamento. Alle mie rimostranze che sarebbe stato meglio coinvolgere specialisti del tema e del personaggio evocato ed avendogli chiarito che, come lettore "semplice", non lo sono, ha tuttavia insistito, assicurandomi che gli esperti sono stati appunto cooptati e tuttavia avrebbe gradito egualmente un breve contributo che avesse il taglio di una riflessione teorico-generale sulle categorie analitiche impiegate da Edmund Burke, il tutto avendo cura di condire ulteriormente la richiesta con parolette adulatrici nei miei confronti.

Sono ahimé troppo maturo per essere seducibile da pur gradite espressioni di cortesia, ma mi riesce difficile resistere a pressioni amichevoli da parte di chi stimo.

Il risultato è dunque nelle poche pagine che seguono, delle quali sono consapevole

che non resteranno in un'ideale, futura bibliografia di studi burkeani in Italia, altro che per essere state fortunatamente incluse in un numero del *Giornale di Storia costituzionale* che invece è molto importante, per questo recupero tematico di attenzione (purtroppo non frequentissimo da noi) e per gli studiosi chiamati a contribuirvi.

Io lo so bene. Ora lo sa anche il lettore.

## 2. *Leggere i classici del pensiero conservatore: un antidoto all'eccesso di "entusiasmo"*

Il proposito di meditare sull'attualità di taluni temi del pensiero conservatore non è seriamente controvertibile. Forse può apparire stravagante nel nostro Paese, perché pochi accettano di definirsi apertamente tali e perfino la destra partitica organizzata, in età repubblicana, ha semmai molto valorizzato le radici "rivoluzionarie" mussoliniane, ad esempio col suo richiamarsi

al futurismo, nei (non molti) intellettuali "organici" che ne sono stati espressione, ma non desterebbe invece meraviglia nella cultura anglosassone, in cui il conservatorismo è fortemente radicato nella società, nel sistema politico-partitico e nella cultura accademica e giornalistica.

Venendo a Burke, non è chi non veda che l'interesse dell'uomo è innanzitutto nella sua complessità e dunque nelle sfaccettature che offre all'approccio indagatore, com'è in effetti puntualmente accaduto.

Britannico, ma di nascita dublinee; anglicano, ma di madre cattolica e con un'educazione familiare che di questo aspetto risenti; avviato a studi giuridici formalmente abbandonati in favore di quelli di estetica, ma di cui restò comunque gran padroneggiatore e pietra miliare; oratore sommo, secondo chi lo ascoltò, prosatore elegante ed apprezzato, polemista e parlamentare fedele alla Corona (e assieme ai Comuni, in realtà al loro equilibrio di compromesso), ma difensore moderato dei diritti delle colonie americane; *wigh*, ma beninteso *old*: tutt'altro, dunque, che il semplice *laudator temporis acti* che è stato talora, per amore di polemica, dipinto, come risulta dal noto giudizio sferzante di Marx in una nota al I libro del *Capitale*, dov'egli è definito «un sicofante, che fece il romantico contro la Rivoluzione francese al soldo dell'oligarchia inglese, come aveva fatto il liberale nei confronti dell'oligarchia inglese al soldo delle colonie americane agli inizi del movimento americano», insomma sempre «un volgare borghese fino alle midolla».

Certo è alle origini del pensiero conservatore moderno il suo *caveat*, per cui dai vincoli della storia, quale essa è in concreto, non ci si può liberare con un volontaristico movimento di astrattezza, sia pure – nelle

intenzioni – generosa e in realtà mostruosa negli esiti rivoluzionari.

Dirà del resto, a meno di un decennio dalle sue *Riflessioni sulla Rivoluzione francese* (che precedevano il Terrore, eppure lucidamente lo presentivano), un lucido analista dello scacco della Rivoluzione Napoletana del 1799 (ogni conservatore ragiona – anche se deducendone insegnamenti cui attribuisce portata generale – innanzitutto della 'sua' rivoluzione) come Vincenzo Cuoco:

Le idee della rivoluzione di Napoli avrebbero potuto esser popolari ove si avesse voluto trarle dal fondo istesso della Nazione. Tolte da una costituzione straniera, erano lontanissime dalla nostra; fondate sopra idee astratte erano lontanissime da' sensi, e quel ch'è più si aggiungevano ad esse come leggi tutti gli usi, tutt'i capricci e talora tutt'i difetti di un altro popolo lontanissimi dai nostri difetti, da' nostri capricci, dagli usi nostri. Le contrarietà ed i dispareri si moltiplicavano in ragione del numero delle cose superflue, che non doveano entrar nel piano dell'operazione e che intanto vi entravano.

Seguiamo sul punto Luigi Lacchè<sup>1</sup>: anche Cuoco, «censurando il costituzionalismo rivoluzionario, pervaso dall'*esprit géométrique* francese, respingeva l'idea che una Costituzione potesse essere calata dall'alto, imposta con la forza o adottata da "un'assemblea di filosofi"»<sup>2</sup>.

«Le Repubbliche 'sorelle', nate in Italia sul finire del Settecento» – prosegue lo studioso, ancora citandolo – «avrebbero dovuto fare costituzioni... "per gli uomini quali sono, e quali eternamente saranno, pieni di vizi, pieni di errori..."», sicché quando una costituzione non riesce – osservava Cuoco – io do il torto al legislatore, come appunto quando non calza bene una scarpa, do il torto al calzolaio»<sup>3</sup>.

Poco oltre, continuando sulla stessa pista di ragionamento, i due modelli di base

impiegando i quali si può pensare la costituzione sono identificati con chiarezza:

Questo numero del *Giornale di Storia Costituzionale* è attraversato da un sottile *fil rouge* che corre lungo l'asse di una tensione antica, tra quello che, per semplificare, potremmo chiamare un concetto 'costruttivista' di costituzione considerata anzitutto come atto coincidente con un progetto di società da edificare e un'idea 'realista' di costituzione che privilegia il dato della tradizione, dell'eredità storica e in ultima istanza tende a consolidare, 'riformare', sancire equilibri e strutture in gran parte preesistenti. Nel primo caso la costituzione – rispetto alla quale sarà essenziale l'elemento della scrittura [...] – tende a diventare più facilmente un modello 'esportabile' e 'imitabile', nel secondo la costituzione sarà piuttosto un 'abito su misura' che difficilmente potrà essere indossato da altri, giacché appunto "le costituzioni sono come le vesti", per tornare a Cuoco<sup>4</sup>.

È appunto qui – per chiudere l'ampia, ma non oziosa, parentesi e reincontrare il protagonista di questa nostra nota – il nodo di fondo del contrasto di visioni tra Burke e ad esempio Tom Paine, coi suoi *Rights of Man*, che proprio alle *Reflections* rispondevano per le rime<sup>5</sup>.

Certo, il tema dell'"astrattezza" rivoluzionaria, come è stato persuasivamente mostrato – ad esempio da Fiorinda Li Vigni, che lo ha tematizzato in un libro di qualche anno fa<sup>6</sup> – non è declinato dal pensiero conservatore sempre nel medesimo modo (anche qui – appunto – non con "astrattezza" egualizzatrice delle diverse sensibilità): se in Burke della tradizione fa parte la religione, il che non è per ogni conservatore, se de Maistre e de Bonald addirittura vedono la Storia legittima solo come opera di Dio o i conservatori tedeschi sono nostalgici delle comunità organiche di vita, si possono trarre considerazioni critiche sugli esiti di una rivoluzione anche da chi la osserva non

senza essersene sentito partecipe di alcune istanze ed è questo il caso dello storico molisano o perfino di Hegel, che pure riporta quella parigina all'interno del suo sistema e semmai ne rifiuta il Terrore.

Lo è in questi termini precisamente anche Burke, che non l'innovazione in sé respinge (sicché dunque non è tecnicamente un "reazionario") e nemmeno i diritti specifici e plurali che emergessero dal "vissuto" storico di una Nazione, ma solo l'idea "assoluta" della politica, cui oppone la logica dei suoi limiti connaturali, quella dei legami sociali consegnatici dalla tradizione (che come tale è in sé anch'essa un "mito" continuamente manipolabile) e che alla rivolta delle colonie britanniche di oltreoceano aveva del resto risposto proponendo la logica, certo moderata e integratrice (dunque conservatrice, ma liberale), del *Commonwealth*.

Che poi egli sia più un liberale (sensibilità ai suoi tempi del resto albare) o più un pensatore che trova le sue radici nella tradizione medievale del "diritto naturale", che ripropone, è questione che chi scrive (pur consapevole del dibattito, soprattutto statunitense, in merito) non ha – come premesso – la lunga competenza di studio e confidenza col tema che occorrerebbe per dirimerla e fa quindi rinvio per questo alla voce biografica sintetica di Mario Piccinini<sup>7</sup> e all'esame problematico che ne fa Mauro Lenci<sup>8</sup>, il quale sintetizza la controversia sul «cosiddetto *Burke's problem*» nell'interrogativo se a lui si debba una «difesa della società tradizionale» o piuttosto un «sostegno all'individualismo economico»<sup>9</sup>.

A detta di Frank N. Pagano, il prefatore d'oltreoceano di un'edizione recente di *A Vindication of a Natural Society*, tradotta in italiano e pubblicata a Macerata nel

1993, con un ulteriore saggio e la cura di Ida Capiello (alla cui memoria, essendo ella scomparsa nei giorni in cui questo scritto veniva composto, sia concesso di dedicarlo da chi aveva avuto il piacere di conoscerla personalmente), la risposta è in uno di questi percorsi alternativi:

1) Egli modificò le sue opinioni al manifestarsi della violenta frattura rivoluzionaria nella storia. La Rivoluzione francese lo rese conservatore contro i suoi antichi principi. 2) La Rivoluzione fu un evento del tutto nuovo. Coerentemente con i suoi antichi principi, egli si oppose a essa, mentre i suoi alleati di un tempo, coerenti o no con i loro, la sostennero<sup>10</sup>.

Qui basti considerare, senza prendere posizione sull'impegnativo dilemma, che – con riferimento all'insegnamento che può accogliersene per una teoria costituzionale nella contemporaneità – può trarsene un'apologia dell'equilibrio tipico della "costituzione mista", un rifiuto del giacobinismo come categoria del pensiero politico e della prassi, l'assunto insomma che la società cambi (perché essa mai può restare ferma, né è realistico che si muova in senso contrario, altro che per una momentanea e alla lunga insostenibile reazione: si insiste sul punto, Burke non è de Maistre o Bonald) tanto più proficuamente, quanto più il mutamento è condiviso, quindi scontando inevitabili resistenze e lentezze, ma provando comunque a trascinare nel nuovo ordine quanti più consociati sia possibile.

Questa caratteristica rappresenta peraltro il cuore e la gloria del *common law*, che ha ispirato la larga fortuna di un modello costituzionale sicuramente formativo di un *humus* comune, molto imitato in Europa e fuori, ma assieme inespugnabile *in toto*, perché in realtà elastico, frutto di continui adattamenti e compromessi, in sostanza

processuale e quindi sfuggente ad un'istananea che pretenda di fissarlo definitivamente; infine, una sensibilità e un metodo, più che un figurino statico<sup>11</sup>.

Questo però ci riporta al punto, richiamando stavolta uno scrittore non certo catalogato come conservatore, quale fu il filosofo ginevrino – sicché la cautela dovrebbe ammonirci ad evitare semplificazioni e a scoprire sottili fili unificanti perfino laddove essi a prima vista non apparirebbero, ricordando com'egli ammirasse la dimensione circoscritta delle *póleis* greche – che qui si cita proprio riprendendo Torre: «Nel *Contract social* Rousseau dedicava alla questione il capitolo *Que toute forme de gouvernement n'est pas propre a tout pays*, ove in particolare, riferendosi a un'opinione già espressa da Montesquieu, si trova ben sottolineato che "la *liberté n'étant pas un fruit de tous le climats n'est past à la portée de tous les peuples*"»<sup>12</sup>.

3. *Ricontestualizzare i classici del pensiero conservatore: un antidoto all'eccesso di "pregiudizio", tra nuove sfide e vincoli della scienza e della Storia, navigando a vista con la bussola della "prudenza"*

A chi scrive<sup>13</sup> Burke sembra insomma utilmente recuperabile ancora oggi come un precursore e un archetipo di modi novecenteschi di pensare – e di temere – la rivoluzione (ma in questo senso radicato anche in quell'antichità classica pervasa da analogia angosciosa e che lui, "Cicerone britannico", aveva amato e studiato a fondo), anzi le due rivoluzioni che osservava, parlando dell'entusiasmo inglese per quella francese sua contemporanea in termini che intendevano difendere la sostanza dell'e-

redità della "Gloriosa", rivolgendosi cioè a nuora (il giovane corrispondente francese cui aveva inteso indirizzare le *Reflexions*) perché suocera (gli entusiasti connazionali suoi contemporanei dell'espropriazione francese dei beni ecclesiastici e della presa della Bastiglia) intendesse, il che nel titolo esteso dell'opera – e non in quello sintetico con cui viene usualmente richiamata – è addirittura esplicito.

Può dunque essere non abusivamente indicato come capostipite dell'albero genealogico che nel nostro tempo giunge fino ad Hannah Arendt e a Jakob Talmon: una pietra d'inciampo ineludibile per chi ancora oggi intenda pensare il cambiamento sociale – magari con la maggiore velocità imposta dai nostri tempi ipertecnologici (ma già in Burke c'è il motivo dell'espansione dell'influenza del ceto dei *philosophes* grazie alla "capacità elettrica", allora, della stampa) – in una logica d'ordine, che pure farà storcere il naso a molti impazienti.

Questa impazienza ha beninteso la sua parte di legittimità e del resto la logica del nostro autore contiene in se stessa (e nonostante l'intento) la sua dose di antistoricismo, giacché finisce col negare al possibile sviluppo degli eventi quella fantasia del futuro che è sempre inevitabilmente destinata a travolgere le costruzioni intellettuali eccessivamente fiduciose del passato, insomma ingessa troppo il cammino nei binari dell'ieri e dell'altro ieri, con errore dunque simmetrico rispetto alle ambizioni dei riformatori sociopolitici febbrili, ma la cui memoria non è lecito archiviare con una semplice alzata di spalle.

La forza di resistenza del "pregiudizio", vantata da Burke, costringe in definitiva la velocità della carovana al passo più lento di chi arranca, piuttosto che alla speditezza di

chi ne è alla testa: in questo senso, un prudente allarme può diventare un dono avvelenato, ma resta la saggezza dell'invito alla *phrónesis*, che un classicista come lui ritrovava in Aristotele.

Leggere i reazionari e i conservatori, cioè, non solo si può, ma si deve – da quanti vogliano dirsi democratici e progressisti – per provare ad esserlo a mente fredda, senza illusioni, consapevoli che la ragione fiduciosa delle sue possibilità – ma anche conscia dei suoi limiti – aiuta a correggere "il legno storto dell'umanità" ed è dunque preziosa (la scienza medica – per dirne solo una – non sarebbe mai progredita, arrestandosi ai limiti "naturali" che incontrava sul suo cammino per lo stato delle cognizioni e dell'esperienza ereditate), ma anche che la *hybris* e il sonno della "ragionevolezza" (che ne è l'applicazione pratica possibile ai giuristi) generano mostri.

Anche l'appello allo spirito del *Commonwealth* europeo, costruito dal basso e non da astratti ragionatori – da un ceto tecnoburocratico, diremmo noi oggi – del Burke che polemizzò con la tendenziale egemonia (molto iniziale: qui si ragiona, come si diceva, di motivi *in nuce*), che già andava manifestandosi ai suoi tempi, del più mobile capitale commerciale e finanziario, rispetto agli statici diritti di proprietà da lui sempre difesi, può contribuire a fare giungere l'eco della voce del politico anglo-irlandese fino a noi e a rendercela ancora viva.

Mi si può cogliere qui in flagrante peccato di decontestualizzazione e mi rendo conto che un filologo e uno storico rigorosi bacchetterebbero la mia audacia e ai rispettivi esami mi inviterebbero a tornare alla sessione successiva, ma – nel dibattito su come costruire un'Europa che nelle forme attuali il nostro Autore mai nemmeno avrebbe po-

tuto immaginare e nella tensione a pratiche di resistenza cooperativa e sussidiaria alla forza omologante dell'erratico capitale finanziario dei nostri tempi di economia globalizzata – non sarebbe affatto male ripensare alle suggestioni che possono venirci anche dalle preoccupazioni burkeane.

Si vuole aggiungere un'ultima notazione, stavolta suggerita dagli sviluppi della biopolitica e del biodiritto, che – al netto di indesiderabili discriminazioni – sono ormai sulla strada di sviluppi inquietanti, data la ridefinizione in atto dei modelli antropologici del nascere, del vivere assieme, del morire.

Molto di nuovo e di finora inusitato la tecnica è in grado, com'è noto, di proporre oggi come attuabile in fatto, ma forse è anche venuto il momento di chiedersi se tutto quanto sia desiderabile e tecnologicamente possibile sia perciò stesso anche eticamente accettabile: giurisprudenza e legislatori mediano tra istanze sempre più pressanti (con la non rilevante differenza che la prima regola il passato, sistema in qualche modo il caso già "dato", i secondi guardano al futuro con pretese di generalità e astrattezza), ma l'affanno è palese, anche laddove le soluzioni siano più avanzate di quanto in media accada attualmente da noi.

Si è parlato, al riguardo, di una sorta di «traffico trans-ordinamentale di 'diritti insaziabili'»<sup>14</sup>.

Quanto alla necessità di un bilanciamento, tanto dei dati dell'ordine naturale, quanto delle istanze sociali che si fanno strada e dopo un'accurata selezione sotto entrambi i profili, può del resto molto utilmente leggersi in materia anche il più recente e raffinato volume di Ilenia Massa Pinto<sup>15</sup>, che – studiando approfonditamente le tecniche argomentative comparate dei giudici costituzionali in ordine all'oggi as-

sai dibattuta questione del "matrimonio" fra omosessuali – sottolinea il valore del "principio di precauzione", ritenendo giustamente che in linea sistematica (cioè sul piano della corretta divisione dei poteri) queste attività siano compiti del legislatore e non del giudice, toccando al primo l'assunzione di una responsabilità politica, all'esito di un ampio dibattito pubblico che tenga conto delle evidenze e delle emergenze scientifiche.

Anche su tale piano l'appello alla tradizione (per quanto non ricevuta e trasposta dal passato al presente con miopia e aperta dunque alla ridiscussione, insomma consapevole dei vincoli biologici e di quelli della storia, che si possono superare, ma mai pretermettere del tutto) segnala quindi – a parere di chi scrive – quanto i richiami del personaggio del quale si è fin qui parlato possano tornare opportuni.

- <sup>1</sup> Nell'*Introduzione* al n. 24, 2014 di questo *Giornale*.
- <sup>2</sup> *Ibidem*.
- <sup>3</sup> *Ibidem*.
- <sup>4</sup> *Ibidem*.
- <sup>5</sup> Le argomentazioni contrapposte dei due Autori sono oggi esposte e nuovamente analizzate con chiarezza ed efficacia da Th. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 123 ss.
- <sup>6</sup> F. Li Vigni, *Il concetto di astratto nel giudizio sulla Rivoluzione francese. Burke, Maistre, Cuoco, Hegel, Marx*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2006.
- <sup>7</sup> In *Enciclopedia del pensiero politico* diretta da Carlo Galli e Roberto Esposito, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 94 s.
- <sup>8</sup> M. Lenci, *Individualismo democratico e liberalismo aristocratico nel pensiero politico di Edmund Burke*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999.
- <sup>9</sup> Ivi, pp. 199 ss.
- <sup>10</sup> F.N. Pagano, *Prefazione*, in E. Burke, *Difesa della società naturale*, Macerata, Liberilibri, 1993, p. XXXVII.
- <sup>11</sup> Si veda in proposito la ricostruzione e l'equilibrata valutazione finale di Alessandro Torre, *La circolazione del modello costituzionale inglese*, in *Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti tra Otto e Novecento*, Genova, 29-30 aprile 2004, in <www-astrid-online.it>, *ad nomen auctoris*.
- <sup>12</sup> Ivi, p. 24.
- <sup>13</sup> Ma una lettura complessivamente in sintonia con quella qui effettuata è ora proposta con ampi approfondimenti da C. Martinelli, *Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 38 ss.
- <sup>14</sup> Si veda il volume dal titolo omonimo a cura di Luca Antonelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
- <sup>15</sup> *La superbia del legislatore di fronte alla "natura delle cose"*, Torino, Giappichelli, 2012.







# Edmund Burke's speech on conciliation with the American Colonies, House of Commons, March 22, 1775

We are called upon again to attend to America; to attend to the whole of it together; and to review the subject with an unusual degree of care and calmness.

Surely it is an awful subject, or there is none so on this side of the grave. When I first had the honor of a seat in this House, the affairs of that continent pressed themselves upon us as the most important and most delicate object of parliamentary attention. My little share in this great deliberation oppressed me. I found myself a partaker in a very high trust; and having no sort of reason to rely on the strength of my natural abilities for the proper execution of that trust, I was obliged to take more than common pains to instruct myself in everything which relates to our Colonies. I was not less under the necessity of forming some fixed ideas concerning the general policy of the British Empire. Something of this sort seemed to be indispensable, in order, amid so vast a fluctuation of passions and opinions, to concenter my thoughts; to ballast my conduct; to preserve me from

being blown about by every wind of fashionable doctrine. I really did not think it safe or manly to have fresh principles to seek upon every fresh mail which should arrive from America.

At that period I had the fortune to find myself in perfect concurrence with a large majority in this House. Bowing under that high authority, and penetrated with the sharpness and strength of that early impression, I have continued ever since in my original sentiments without the least deviation. Whether this be owing to an obstinate perseverance in error, or to a religious adherence to what appears to me truth and reason, it is in your equity to judge.

To restore order and repose to an Empire so great and so distracted as ours, is merely in the attempt an undertaking that would ennoble the flights of the highest genius, and obtain pardon for the efforts of the meanest understanding. Struggling a good while with these thoughts, by degrees I felt myself more firm. I derived, at length, some confidence from what in oth-

er circumstances usually produces timidity. I grew less anxious, even from the idea of my own insignificance. For, judging of what you are by what you ought to be, I persuaded myself that you would not reject a reasonable proposition because it had nothing but its reason to recommend it. On the other hand, being totally destitute of all shadow of influence, natural or adventitious, I was very sure that if my proposition were futile or dangerous — if it were weakly conceived or improperly timed, there was nothing exterior to it of power to awe, dazzle, or delude you. You will see it just as it is, and you will treat it just as it deserves.

The proposition is peace. Not peace through the medium of war; not peace to be hunted through the labyrinth of intricate and endless negotiations; not peace to arise out of universal discord, fomented from principle, in all parts of the Empire; not peace to depend on the juridical determination of perplexing questions, or the precise marking the shadowy boundaries of a complex government. It is simple peace, sought in its natural course and its ordinary haunts. It is peace sought in the spirit of peace, and laid in principles purely pacific. I propose, by removing the ground of the difference, and by restoring *the former unsuspecting confidence of the Colonies in the mother country*, to give permanent satisfaction to your people; and, far from a scheme of ruling by discord, to reconcile them to each other in the same act, and by the bond of the very same interest, which reconciles them to British government.

My idea is nothing more. Refined policy ever has been the parent of confusion, and ever will be so long as the world endures. Plain good intention, which is as easily discovered at the first view as fraud is

surely detected at last, is (let me say) of no mean force in the government of mankind. Genuine simplicity of heart is a healing and cementing principle. My plan, therefore, being formed upon the most simple grounds imaginable, may disappoint some people when they hear it. It has nothing to recommend it to the pruriency of curious ears. There is nothing at all new and captivating in it. It has nothing of the splendor of the project which has been lately laid upon your table by the noble lord in the blue ribbon. It does not propose to fill your lobby with squabbling colony agents, who will require the interposition of your mace at every instant to keep the peace among them. It does not institute a magnificent auction of finance, where captivated provinces come to general ransom by bidding against each other, until you knock down the hammer, and determine a proportion of payments beyond all the powers of algebra to equalize and settle.

The capital leading questions on which you must this day decide, are these two: *First, whether you ought to concede; and, secondly, what your concession ought to be.*

On the first of these questions we have gained, as I have just taken the liberty of observing to you, some ground. But I am sensible that a good deal more is still to be done. Indeed, sir, to enable us to determine both on the one and the other of these great questions with a firm and precise judgment, I think it may be necessary to consider distinctly the true *nature* and the peculiar *circumstances* of the object which we have before us; because, after all our struggle, whether we will or not, we must govern America according to that nature and to those circumstances, and not according to our imaginations; not according to abstract

ideas of right; by no means according to mere general theories of government, the resort to which appears to me, in our present situation, no better than arrant trifling. I shall therefore endeavor, with your leave, to lay before you some of the most material of these circumstances in as full and as clear a manner as I am able to state them.

The first thing that we have to consider with regard to the nature of the object, is the number of people in the Colonies. I have taken for some years a good deal of pains on that point. I can by no calculation justify myself in placing the number below two millions of inhabitants of our own European blood and color, besides at least five hundred thousand others, who form no inconsiderable part of the strength and opulence of the whole. This, sir, is, I believe, about the true number. There is no occasion to exaggerate, where plain truth is of so much weight and importance. But whether I put the present numbers too high or too low, is a matter of little moment. Such is the strength with which population shoots in that part of the world, that, state the numbers as high as we will, while the dispute continues, the exaggeration ends. While we are discussing any given magnitude, they are grown to it. While we spend our time in deliberating on the mode of governing two millions, we shall find we have two millions more to manage. Your children do not grow faster from infancy to manhood, than they spread from families to communities, and from villages to nations.

I put this consideration of the present and the growing numbers in the front of our deliberation; because, sir, this consideration will make it evident to a blunter discernment than yours, that no partial, narrow, contracted, pinched, occasional

system will be at all suitable to such an object. It will show you that it is not to be considered as one of those *minima* which are out of the eye and consideration of the law; not a paltry excrescence of the State; not a mean dependent, who may be neglected with little damage, and provoked with little danger. It will prove that some degree of care and caution is required in the handling of such an object; it will show that you ought not, in reason, to trifle with so large a mass of the interests and feelings of the human race. You could at no time do so without guilt; and, be assured, you will not do it long with impunity.

I have in my hand two accounts: one a comparative state of the export trade of England to its Colonies as it stood in the year 1704, and as it stood in the year 1772; the other a state of the export trade of this country to its Colonies alone, as it stood in 1772, compared with the whole trade of England to all parts of the world, the Colonies included, in the year 1704. They are from good vouchers; the latter period from the accounts on your table, the earlier from an original manuscript of Davenant, who first established the inspector-general's office, which has been ever since his time so abundant a source of parliamentary information.

The trade to the Colonies, taken on the export side at the beginning of this century, that is, in the year 1704, stood thus:

Exports to North America	
and the West Indies	£ 483,265
To Africa	86,665
Total	£ 569,930

In the year 1772, which I take as a middle year between the highest and lowest of those lately laid on your table, the account was as follows:

To North America and the West Indies	£ 4,791,734
To Africa	866,398
To which, if you add the export trade from Scot- land, which had in 1704 no existence	364,000
Total	£ 6,022,132

From five hundred and odd thousand, it has grown to six millions. It has increased no less than twelvefold. This is the state of the Colony trade, as compared with itself at these two periods, within this century; and this is matter for meditation. But this is not all. Examine my second account. See how the export trade to the Colonies alone in 1772 stood in the other point of view, that is, as compared to the whole trade of England in 1704.

The whole export trade of England, including that to the Colonies, in 1704	£ 6,509,000
Exported to the Colonies alone, in 1772	6,024,000
Difference	£ 485,000

The trade with America alone is now within less than £500,000 of being equal to what this great commercial nation, England, carried on at the beginning of this century with the whole world! If I had taken the largest year of those on your table, it would rather have exceeded.

But, it will be said, is not this American trade an unnatural protuberance, that has drawn the juices from the rest of the body? The reverse. It is the very food that has nourished every other part into its present magnitude. Our general trade has been greatly augmented, and augmented more or less in almost every part to which

it ever extended, but with this material difference, that of the six millions in which in the beginning of the century constituted the whole mass of our export commerce, the colony trade was but one-twelfth part; it is now (as a part of sixteen millions) considerably more than a third of the whole. This is the relative proportion of the importance of the Colonies of these two periods; and all reasoning concerning our mode of treating them must have this proportion as its basis, or it is a reasoning weak, rotten, and sophistical.

Mr. Speaker, I can not prevail on myself to hurry over this great consideration. It is good for us to be here. We stand where we have an immense view of what is, and what is past. Clouds, indeed, and darkness, rest upon the future. Let us, however, before we descend from this noble eminence, reflect that this growth of our national prosperity has happened within the short period of the life of man. It has happened within sixty-eight years. There are those alive whose memory might touch the two extremities. For instance, my Lord Bathurst might remember all the stages of the progress. He was in 1704 of an age at least to be made to comprehend such things. He was then old enough "*acta parentum jam legere et quae sit poterit cognoscere virtus*". Suppose, Sir, that the angel of this auspicious youth, foreseeing the many virtues which made him one of the most amiable, as he is one of the most fortunate men of his age, had opened to him in vision, that when, in the fourth generation, the third prince of the House of Brunswick had sat twelve years on the throne of that nation, which, by the happy issue of moderate and healing councils, was to be made Great Britain, he should see his son, lord chancellor of England, turn back

the current of hereditary dignity to its fountain, and raise him to a higher rank of peerage, while he enriched the family with a new one. If, amid these bright and happy scenes of domestic honor and prosperity, that angel should have drawn up the curtain, and unfolded the rising glories of his country, and while he was gazing with admiration on the then commercial grandeur of England, the genius should point out to him a little speck, scarce visible in the mass of the national interest, a small seminal principle rather than a formed body, and should tell him:

Young man, there is America — which at this day serves for little more than to amuse you with stories of savage men and uncouth manners; yet shall, before you taste death, show itself equal to the whole of that commerce which now attracts the envy of the world. Whatever England has been growing to by a progressive increase of improvement, brought in by varieties of people, by succession of civilizing conquest and civilizing settlements in a series of seventeen hundred years you shall see as much added to her by America in the course of a single life.

If this state of his country had been foretold to him, would it not require all the sanguine credulity of youth, and all the fervid glow of enthusiasm, to make him believe it? Fortunate man, he has lived to see it! Fortunate indeed, if he lived to see nothing to vary the prospect and cloud the setting of his day!

Excuse me, sir, if turning from such thoughts, I resume this comparative view once more. You have seen it on a large scale; look at it on a small one. I will point out to your attention a particular instance of it in the single province of Pennsylvania. In the year 1704 that province called for £11,459 in value of your commodities, native and foreign. This was the whole. What did it

demand in 1772? Why nearly fifty times as much; for in that year the export to Pennsylvania was £507,909, nearly equal to the export to all the Colonies together in the first period.

I choose, sir, to enter into these minute and particular details, because generalities, which, in all other cases are apt to heighten and raise the subject, have here a tendency to sink it. When we speak of the commerce with our Colonies, fiction lags after truth; invention is unfruitful, and imagination cold and barren.

I pass to the Colonies in another point of view — their agriculture. This they have prosecuted with such a spirit, that, besides feeding plentifully their own growing multitude, their annual export of grain, comprehending rice, has, some years ago, exceeded a million in value. Of their last harvest I am persuaded they will export much more. At the beginning of the century, some of these Colonies imported corn from the mother country. For some time past the old world has been fed from the new. The scarcity which you have felt would have been a desolating famine, if this child of your old age, with a true filial piety, with a Roman charity, had not put the full breast of its youthful exuberance to the mouth of its exhausted parent.

As to the wealth which the Colonies have drawn from the sea by their fisheries, you had all that matter fully opened at your bar. You surely thought those acquisitions of value, for they seemed even to excite your envy; and yet, the spirit by which that enterprising employment has been exercised, ought rather, in my opinion, to have raised your esteem and admiration. And pray, sir, what in the world is equal to it? Pass by the other parts, and look at the manner in which

the people of New England have of late carried on the whale fishery. While we follow them among the tumbling mountains of ice, and behold them penetrating into the deepest frozen recesses of Hudson's Bay and Davis' Straits — while we are looking for them beneath the arctic circle, we hear that they have pierced into the opposite region of polar cold — that they are at the antipodes, and engaged under the frozen Serpent of the south. Falkland Island, which seemed too remote and romantic an object for the grasp of national ambition, is but a stage and resting-place in the progress of their victorious industry.

Nor is the equinoctial heat more discouraging to them than the accumulated winter of both the poles. We know that while some of them draw the line, and strike the harpoon on the coast of Africa, others run the longitude, and pursue their gigantic game along the coast of Brazil. No sea but what is vexed by their fisheries. No climate that is not witness to their toils. Neither the perseverance of Holland, nor the activity of France, nor the dexterous and firm sagacity of English enterprise, ever carried this most perilous mode of hard industry to the extent to which it has been pushed by this recent people — a people who are still, as it were, but in the gristle, and not yet hardened into the bone of manhood. When I contemplate these things — when I know that the Colonies in general owe little or nothing to any care of ours, and that they are not squeezed into this happy form by the constraints of watchful and suspicious government, but that, through a wise and salutary neglect, a generous nature has been suffered to take her own way to perfection — when I reflect upon these effects — when I see how profitable they have been to us, I feel all the pride

of power sink, and all presumption in the wisdom of human contrivances melt and die away within me. My rigor relents. I pardon something to the spirit of liberty.

I am sensible, sir, that all which I have asserted in my detail is admitted in the gross; but that quite a different conclusion is drawn from it. America, gentlemen say, is a noble object. It is an object well worth fighting for. Certainly it is, if fighting a people be the best way of gaining them.

First, sir, permit me to observe, that the use of force alone is but *temporary*. It may subdue for a moment, but it does not remove the necessity of subduing again; and a nation is not governed which is perpetually to be conquered.

My next objection is its *uncertainty*. Terror is not always the effect of force; and an armament is not a victory. If you do not succeed, you are without resource; for, conciliation failing, force remains; but, force failing, no further hope of reconciliation is left. Power and authority are sometimes bought by kindness but they can never be begged as alms by an impoverished and defeated violence.

A further objection to force is, that you *impair the object* by your very endeavors to preserve it. The thing you fought for is not the thing which you recover; but depreciated, sunk, wasted, and consumed in the contest. Nothing less will content me than *whole* America. I do not choose to consume its strength along with our own, because in all parts it is the British strength that I consume. I do not choose to be caught by a foreign enemy at the end of this exhausting conflict, and still less in the midst of it. I may escape; but I can make no insurance against such an event. Let me add, that I do not choose wholly to break the American

spirit, because it is the spirit that has made the country.

These, sir, are my reasons for not entertaining that high opinion of untried force, by which many gentlemen, for whose sentiments in other particulars I have great respect, seem to be so greatly captivated.

But there is still behind a third consideration concerning this object, which serves to determine my opinion on the sort of policy which ought to be pursued in the management of America, even more than its population and its commerce — I mean its temper and character. In this character of the Americans *a love of freedom* is the predominating feature, which marks and distinguishes the whole; and, as an ardent is always a jealous affection, your Colonies become suspicious, restive, and untractable, whenever they see the least attempt to wrest from them by force, or shuffle from them by chicane, what they think the only advantage worth living for. This fierce spirit of liberty is stronger in the English Colonies, probably, than in any other people of the earth, and this from a variety of powerful causes, which, to understand the true temper of their minds, and the direction which this spirit takes, it will not be amiss to lay open somewhat more largely.

First, the people of the Colonies are descendants of Englishmen. England, sir, is a nation which still, I hope, respects, and formerly adored her freedom. The Colonists emigrated from you when this part of your character was most predominant; and they took this bias and direction the moment they parted from your hands. They are, therefore, not only devoted to liberty, but to liberty according to English ideas and on English principles. Abstract liberty, like other mere abstractions, is not to be found.

Liberty inheres in some sensible object; and every nation has formed to itself some favorite point which, by way of eminence, becomes the criterion of their happiness. It happened, you know, sir, that the great contests for freedom in this country were, from the earliest times chiefly upon the question of taxing.

Religion, always a principle of energy, in this new people is no way worn out or impaired; and their mode of professing it is also one main cause of this free spirit. The people are Protestants; and of that kind which is the most averse to all implicit submission of mind and opinion. This is a persuasion not only favorable to liberty, but built upon it. I do not think, sir, that the reason of this averseness in the dissenting churches from all that looks like absolute government, is so much to be sought in their religious tenets, as in their history. Everyone knows that the Roman Catholic religion is at least coeval with most of the governments where it prevails; that it has generally gone hand in hand with them; and received great favor and every kind of support from authority. The Church of England, too, was formed from her cradle under the nursing care of regular government. But the dissenting interests have sprung up in direct opposition to all the ordinary powers of the world, and could justify that opposition only on a strong claim to natural liberty. Their very existence depended on the powerful and unremitted assertion of that claim. All Protestantism, even the most cold and passive, is a kind of dissent.

But the religion most prevalent in our northern Colonies is a refinement on the principle of resistance; it is the dissidence of dissent and the Protestantism of the Protestant religion. This religion, under

a variety of denominations, agreeing in nothing but in the communion of the spirit of liberty, is predominant in most of the northern Provinces, where the Church of England, notwithstanding its legal rights, is in reality no more than a sort of private sect, not composing, most probably, the tenth of the people.

Sir, I can perceive by their manner that some gentlemen object to the latitude of this description, because in the southern Colonies the Church of England forms a large body, and has a regular establishment. It is certainly true. There is, however, a circumstance attending these Colonies, which, in my opinion, fully counterbalances this difference, and makes the spirit of liberty still more high and haughty than in those to the northward. It is that in Virginia and the Carolinas they have a vast multitude of slaves. Where this is the case in any part of the world, those who are free are by far the most proud and jealous of their freedom. Freedom is to them not only an enjoyment, but a kind of rank and privilege. Not seeing there that freedom, as in countries where it is a common blessing, and as broad and general as the air, may be united with much abject toil, with great misery, with all the exterior of servitude, liberty looks, among them, like something that is more noble and liberal. I do not mean, sir, to command the superior morality of this sentiment, which has at least as much pride as virtue in it; but I can not alter the nature of man. The fact is so; and these people of the southern Colonies are much more strongly, and with a higher and more stubborn spirit, attached to liberty than those to the northward. Such were all the ancient commonwealths; such were our Gothic ancestors; such, in our days, were the Poles, and such will be all

masters of slaves, who are not slaves themselves. In such a people the haughtiness of domination combines with the spirit of freedom, fortifies it, and renders it invincible.

Permit me, sir, to add another circumstance in our Colonies, which contributes no mean part toward the growth and effect of this untractable spirit — I mean their *education*. In no country perhaps in the world is the law so general a study. The profession itself is numerous and powerful; and in most provinces it takes the lead. The greater number of the deputies sent to Congress were lawyers. But all who read, and most do read, endeavor to obtain some smattering in that science. I have been told by an eminent bookseller, that in no branch of his business, after tracts of popular devotion, were so many books as those on the law exported to the Plantations. The Colonists have now fallen into the way of printing them for their own use. I hear that they have sold nearly as many of Blackstone's Commentaries in America as in England. General Gage marks out this disposition very particularly in a letter on your table. He states that all the people in his government are lawyers, or smatterers in law; and that in Boston they have been enabled, by successful chicane, wholly to evade many parts of one of your capital penal constitutions. The smartness of debate will say that this knowledge ought to teach them more clearly the rights of legislature, their obligations to obedience, and the penalties of rebellion. All this is mighty well. But my honorable and learned friend on the floor, who condescends to mark what I say for animadversion, will disdain that ground. He has heard, as well as I, that when great honors and great emoluments do not win over

this knowledge to the service of the State, it is a formidable adversary to government. If the spirit be not tamed and broken by these happy methods, it is stubborn and litigious. *Abeunt studia in mores.*

This study renders men acute, inquisitive, dexterous, prompt in attack, ready in defense, full of resources. In other countries, the people, more simple and of a less mercurial cast, judge of an ill principle in government only by an actual grievance. Here they anticipate the evil, and judge of the pressure of the grievance by the badness of the principle. They augur misgovernment at a distance, and snuff the approach of tyranny in every tainted breeze.

The last cause of this disobedient spirit in the Colonies is hardly less powerful than the rest, as it is not merely moral, but laid deep in the natural constitution of things. Three thousand miles of ocean lie between you and them. No contrivance can prevent the effect of this distance in weakening government. Seas roll and months pass between the order and the execution; and the want of a speedy explanation of a single point is enough to defeat the whole system. You have, indeed, "winged ministers" of vengeance, who carry your bolts in their pouches to the remotest verge of the sea. But there a power steps in that limits the arrogance of raging passion and furious elements, and says: "So far shalt thou go, and no farther." Who are you, that should fret and rage, and bite the chains of nature?

Then, sir, from these six capital sources of descent, of form of government, of religion in the northern Provinces, of manners in the southern, of education, of the remoteness of situation from the first mover of government — from all these causes a fierce spirit of liberty has grown up. It has

grown with the growth of the people in your Colonies, and increased with the increase of their wealth; a spirit that, unhappily meeting with an exercise of power in England, which, however lawful, is not reconcilable to any ideas of liberty, much less with theirs, has kindled this flame, that is ready to consume us.

The question is not whether their spirit deserves praise or blame. What, in the name of God, shall we do with it? You have before you the object, such as it is, with all its glories, with all its imperfections on its head. You see the magnitude, the importance, the temper, the habits, the disorders. By all these considerations we are strongly urged to determine something concerning it. We are called upon to fix some rule and line for our future conduct, which may give a little stability to our politics, and prevent the return of such unhappy deliberations as the present. Every such return will bring the matter before us in a still more untractable form. For, what astonishing and incredible things have we not seen already? What monsters have not been generated from this unnatural contention?

Sir, if I were capable of engaging you to an equal attention, I would state that, as far as I am capable of discerning, there are but three ways of proceeding relative to this stubborn spirit which prevails in your Colonies and disturbs your government. These are: to change that spirit, as inconvenient, by removing the causes; to prosecute it as criminal; or to comply with it as necessary. I would not be guilty of an imperfect enumeration. I can think of but these three. Another has, indeed, been stated — that of giving up the Colonies; but it met so slight a reception, that I do not think myself obliged to dwell a great while upon it. It is nothing

but a little sally of anger, like the forwardness of peevish children, who, when they can not get all they would have, are resolved to take nothing.

The temper and character which prevail in our Colonies are, I am afraid, unalterable by any human art. We can not, I fear, falsify the pedigree of this fierce people, and persuade them that they are not sprung from a nation in whose veins the blood of freedom circulates. The language in which they would hear you tell them this tale would detect the imposition. Your speech would betray you. An Englishman is the unfittest person on earth to argue another Englishman into slavery.

I think it is nearly as little in our power to change their republican religion as their free descent; or to substitute the Roman Catholic as a penalty, or the Church of England as an improvement. The mode of inquisition and dragooning is going out of fashion in the Old World, and I should not confide much to their efficacy in the new. The education of the Americans is also on the same unalterable bottom with their religion. You can not persuade them to burn their books of curious science; to banish their lawyers from their courts of law; or to quench the lights of their assemblies, by refusing to choose those persons who are best read in their privileges. It would be no less impracticable to think of wholly annihilating the popular assemblies in which these lawyers sit. The army, by which we must govern in their place, would be far more chargeable to us; not quite so effectual; and perhaps, in the end, fully as difficult to be kept in obedience.

But let us suppose all these moral difficulties got over. The ocean remains. You can not pump this dry; and as long as it

continues in its present bed, so long all the causes which weaken authority by distance will continue.

Ye gods! annihilate but space and time,  
And make two lovers happy!

was a pious and passionate prayer, but just as reasonable as many of these serious wishes of very grave and solemn politicians.

If, then, sir, it seems almost desperate to think of any alternative course for changing the moral causes (and not quite easy to remove the natural) which produce the prejudices irreconcilable to the late exercise of our authority, but that the spirit infallibly will continue, and, continuing, will produce such effects as now embarrass us, the *second* mode under consideration is to prosecute that spirit in its overt acts as *criminal*.

At this proposition I must pause a moment. The thing seems a great deal too big for my ideas of jurisprudence. It should seem, to my way of conceiving such matters, that there is a very wide difference in reason and policy between the mode of proceeding on the irregular conduct of scattered individuals, or even of bands of men, who disturb order within the State, and the civil dissensions which may, from time to time, on great questions, agitate the several communities which compose a great empire. It looks to me to be narrow and pedantic to apply the ordinary ideas of criminal justice to this great public contest. I do not know the method of drawing up an indictment against a whole people. I can not insult and ridicule the feelings of millions of my fellow creatures, as Sir Edward Coke insulted one excellent individual at the bar. I am not ripe to pass sentence on the gravest public bodies, intrusted with magistracies of great authority and dignity, and charged with the

safety of their fellow citizens, upon the very same title that I am. I really think that, for wise men, this is not judicious; for sober men, not decent; for minds tinctured with humanity, not mild and merciful.

Perhaps, sir, I am mistaken in my idea of an empire, as distinguished from a single state or kingdom. But my idea of it is this: that an empire is the aggregate of many states, under one common head, whether this head be a monarch or a presiding republic. It does, in such constitutions, frequently happen (and nothing but the dismal, cold, dead uniformity of servitude can prevent its happening) that the subordinate parts have many local privileges and immunities. Between these privileges and the supreme common authority, the line may be extremely nice. Of course, disputes — often, too, very bitter disputes, and much ill blood, will arise. But, tho every privilege is an exemption, in the case, from the ordinary exercise of the supreme authority, it is no denial of it. The claim of a privilege seems rather, *ex vi termini*, to imply a superior power; for to talk of the privileges of a state or of a person who has no superior, is hardly any better than speaking nonsense.

Now, in such unfortunate quarrels among the component parts of a great political union of communities, I can scarcely conceive anything more completely imprudent than for the head of the Empire to insist that, if any privilege is pleaded against his will or his acts, that his *whole* authority is denied; instantly to proclaim rebellion, to beat to arms, and to put the offending Provinces under the ban. Will not this, sir, very soon teach the Provinces to make no distinctions on their part? Will it not teach them that the government against which a claim of liberty is tantamount to high trea-

son, is a government to which submission is equivalent to slavery? It may not always be quite convenient to impress dependent communities with such an idea.

We are, indeed, in all disputes with the Colonies, by the necessity of things, the judge. It is true, sir; but I confess that the character of judge in my own cause is a thing that frightens me. Instead of filling me with pride, I am exceedingly humbled by it. I can not proceed with a stern, assured, judicial confidence, until I find myself in something more like a judicial character. I must have these hesitations as long as I am compelled to recollect that, in my little reading upon such contests as these, the sense of mankind has at least as often decided against the superior as the subordinate power. Sir, let me add, too, that the opinion of my having some abstract right in my favor would not put me much at my ease in passing sentence, unless I could be sure that there were no rights which in their exercise under certain circumstances, were not the most odious of all wrongs, and the most vexatious of all injustice. Sir, these considerations have great weight with me, when I find things so circumstanced that I see the same party at once a civil litigant against me in point of right and a culprit before me: while I sit as criminal judge on acts of his whose moral quality is to be decided on upon the merits of that very litigation. Men are every now and then put, by the complexity of human affairs, into strange situations; but justice is the same, let the judge be in what situation he will.

In this situation, let us seriously and coolly ponder. What is it we have got by all our menaces, which have been many and ferocious? What advantage have we derived from the penal laws we have passed, and

which, for the time, have been severe and numerous? What advances have we made toward our object by the sending of a force which, by land and sea, is no contemptible strength? Has the disorder abated? Nothing less. When I see things in this situation, after such confident hopes, bold promises, and active exertions, I can not, for my life, avoid a suspicion that the plan itself is not correctly right.

If, then, the removal of the causes of this spirit of American liberty be, for the greater part, or rather entirely, impracticable; if the ideas of criminal process be inapplicable, or, if applicable, are in the highest degree inexpedient, what way yet remains? No way is open but the third and last — to comply with the American spirit as necessary, or, if you please, to submit to it as a necessary evil.

If we adopt this mode, if we mean to conciliate and concede, let us see, of what nature the concessions ought to be. To ascertain the nature of our concession, we must look at their complaint. The Colonies complain that they have not the characteristic mark and seal of British freedom. They complain that they are taxed in Parliament in which they are not represented. If you mean to satisfy them at all, you must satisfy them with regard to this complaint. If you mean to please any people, you must give them the boon which they ask; not what you may think better for them, but of a kind totally different. Such an act may be a wise regulation, but is no concession, whereas our present theme is the mode of giving satisfaction.

The question with me is, not whether you have a right to render your people miserable, but whether it is not your interest

to make them happy. It is not what a lawyer tells me I *may* do, but what humanity, reason, and justice tell me I *ought* to do. Is a politic act the worse for being a generous one? Is no concession proper but that which is made from your want of right to keep what you grant? Or does it lessen the grace or dignity of relaxing in the exercise of an odious claim, because you have your evidence-room full of titles, and your magazines stuffed with arms to enforce them?

Such is steadfastly my opinion of the absolute necessity of keeping up the concord of this Empire by a unity of spirit, tho in a diversity of operations, that, if I were sure the Colonists had, at their leaving this country, sealed a regular compact of servitude; that they had solemnly abjured all the rights of citizens; that they had made a vow to renounce all ideas of liberty for them and their posterity to all generations, yet I should hold myself obliged to conform to the temper I found universally prevalent in my own day, and to govern two millions of men, impatient of servitude, on the principles of freedom. I am not determining a point of law. I am restoring tranquillity, and the general character and situation of a people must determine what sort of government is fitted for them. That point nothing else can or ought to determine.

My idea, therefore, without considering whether we yield as matter of right, or grant as matter of favor, is *to admit the people of our Colonies into an interest in the Constitution*, and, by recording that admission in the journals of Parliament, to give them as strong an assurance as the nature of the thing will admit, that we mean for ever to adhere to that solemn declaration of systematic indulgence.

One fact is clear and indisputable. The public and avowed origin of this quarrel was on taxation. This quarrel has, indeed, brought on new disputes on new questions, but certainly the least bitter, and the fewest of all, on the trade laws. To judge which of the two be the real radical cause of quarrel, we have to see whether the commercial dispute did, in order of time, precede the dispute on taxation. There is not a shadow of evidence for it. Next, to enable us to judge whether at this moment a dislike to the trade laws be the real cause of quarrel, it is absolutely necessary to put the taxes out of the question by a repeal. See how the Americans act in this position, and then you will be able to discern correctly what is the true object of the controversy, or whether any controversy at all will remain. Unless you consent to remove this cause of difference, it is impossible, with decency, to assert that the dispute is not upon what it is avowed to be. And I would, sir, recommend to your serious consideration, whether it be prudent to form a rule for punishing people, not on their own acts, but on your conjectures. Surely it is preposterous at the very best. It is not justifying your anger by their misconduct, but it is converting your ill will into their delinquency.

You will now, sir, perhaps imagine that I am on the point of proposing to you a scheme for representation of the Colonies in Parliament. Perhaps I might be inclined to entertain some such thought, but a great flood stops me in my course. *Opposuit natura*. I can not remove the eternal barriers of the creation. The thing in that mode I do not know to be possible. As I meddle with no theory, I do not absolutely assert the impracticability of such a representation; but I do not see my way to it; and those who

have been more confident have not been more successful. However, the arm of public benevolence is not shortened, and there are often several means to the same end. What nature has disjoined in one way wisdom may unite in another. When we can not give the benefit as we would wish, let us not refuse it altogether. If we can not give the principal, let us find a substitute. But how? Where? What substitute?

Fortunately I am not obliged for the ways and means of this substitute to tax my own unproductive invention. I am not even obliged to go to the rich treasury of the fertile framers of imaginary commonwealths; not to the Republic of Plato, not to the Utopia of More, not to the Oceana of Harrington. It is before me. It is at my feet.

And the dull swain  
Treads daily on it with his clouted shoon.

I only wish you to recognize, for the theory, the ancient constitutional policy of this kingdom with regard to representation, as that policy has been declared in acts of Parliament; and, as to the practise, to return to that mode which a uniform experience has marked out to you as best, and in which you walked with security, advantage, and honor, until the year 1763.

My resolutions, therefore, mean to establish the equity and justice of a taxation of America, by *grant* and not by *imposition*. To mark the *legal competency* of the Colony assemblies for the support of their government in peace, and for public aids in time of war. To acknowledge that this legal competency has had a *dutiful and beneficial exercise*; and that experience has shown the *benefit of their grants*, and the *futility of parliamentary taxation as a method of supply*.

The conclusion is irresistible. You can not say that you were driven by any necessity to an exercise of the utmost rights of legislature. You can not assert that you took on yourselves the task of imposing Colony taxes, from the want of another legal body, that is competent to the purpose of supplying the exigencies of the State without wounding the prejudices of the people. Neither is it true that the body so qualified, and having that competence, had neglected the duty.

The question now on all this accumulated matter, is — whether you will choose to abide by a profitable experience, or a mischievous theory; whether you choose to build on imagination or fact; whether you prefer enjoyment or hope; satisfaction in your subjects or discontent.

The Americans will have no interest contrary to the grandeur and glory of England, when they are not oppressed by the weight of it; and they will rather be inclined to respect the acts of a superintending legislature, when they see them the acts of that power which is itself the security, not the rival, of their secondary importance. In this assurance my mind most perfectly acquiesces, and I confess I feel not the least alarm from the discontents which are to arise from putting people at their ease; nor do I apprehend the destruction of this Empire from giving, by an act of free grace and indulgence, to two millions of my fellow citizens, some share of those rights upon which I have always been taught to value myself.

It is said, indeed, that this power of granting, vested in American assemblies, would dissolve the unity of the Empire, which was preserved entire, altho Wales, and Chester, and Durham were added to it. Truly, Mr. Speaker, I do not know what this

unity means, nor has it ever been heard of, that I know, in the constitutional policy of this country. The very idea of subordination of parts excludes this notion of simple and undivided unity. England is the head, but she is not the head and the members, too. Ireland has ever had from the beginning a separate, but not an independent legislature, which, far from distracting, promoted the union of the whole. Everything was sweetly and harmoniously disposed through both islands for the conservation of English dominion and the communication of English liberties. I do not see that the same principles might not be carried into twenty islands, and with the same good effect. This is my model with regard to America, as far as the internal circumstances of the two countries are the same. I know no other unity of this Empire than I can draw from its example during these periods, when it seemed to my poor understanding more united than it is now, or than it is likely to be by the present methods.

A revenue from America transmitted hither — do not delude yourselves — you never can receive it — no, not a shilling. We have experienced that from remote countries it is not to be expected. If, when you attempted to extract revenue from Bengal, you were obliged to return in loan what you had taken in imposition, what can you expect from North America? for certainly, if ever there was a country qualified to produce wealth, it is India; or an institution fit for the transmission, it is the East India Company. America has none of these aptitudes. If America gives you taxable objects on which you lay your duties *here*, and gives you, at the same time, a surplus by a foreign sale of her commodities to pay the duties on these objects which you tax at home, she has

performed her part to the British revenue. But with regard to her own internal establishments, she may, I doubt not she will, contribute in moderation; I say in moderation, for she ought not to be permitted to exhaust herself. She ought to be reserved to a war, the weight of which, with the enemies that we are most likely to have, must be considerable in her quarter of the globe. There she may serve you, and serve you essentially.

For that service, for all service, whether of revenue, trade or empire, my trust is in her interest in the British Constitution. My hold of the Colonies is in the close affection which grows from common names, from kindred blood, from similar privileges, and equal protection. These are ties which, tho light as air, are as strong as links of iron. Let the Colonies always keep the idea of their civil rights associated with your government; they will cling and grapple to you, and no force under heaven will be of power to tear them from their allegiance. But let it be once understood that your government may be one thing, and their privileges another; that these two things may exist without any mutual relation; the cement is gone; the cohesion is loosened; and everything hastens to decay and dissolution.

As long as you have the wisdom to keep the sovereign authority of this country as the sanctuary of liberty, the sacred temple consecrated to our common faith; wherever the chosen race and sons of England worship Freedom, they will turn their faces toward you. The more they multiply, the more friends you will have. The more ardently they love liberty, the more perfect will be their obedience. Slavery they can have anywhere. It is a weed that grows in every soil. They may have it from Spain; they may have

it from Prussia; but, until you become lost to all feeling of your true interest and your natural dignity, freedom they can have from none but you. This is the commodity of price, of which you have the monopoly. This is the true Act of Navigation, which binds to you the commerce of the Colonies, and through them secures to you the wealth of the world. Deny them this participation of freedom, and you break that sole bond which originally made, and must still preserve, the unity of the Empire. Do not entertain so weak an imagination as that your registers and your bonds, your affidavits and your sufferances, your cockets and your clearances, are what form the great securities of your commerce. Do not dream that your letters of office, and your instructions, and your suspending clauses, are the things that hold together the great contexture of this mysterious whole. These things do not make your government. Dead instruments, passive tools as they are, it is the spirit of the English communion that gives all their life and efficacy to them. It is the spirit of the English Constitution, which, infused through the mighty mass, pervades, feeds, unites, invigorates, vivifies every part of the empire, even down to the minutest member.

All this, I know well enough, will sound wild and chimerical to the profane herd of those vulgar and mechanical politicians, who have no place among us; a sort of people who think that nothing exists but what is gross and material, and who, therefore, far from being qualified to be directors of the great movement of empire, are not fit to turn a wheel in the machine. But to men truly initiated and rightly taught, these ruling and master principles, which, in the opinion of such men as I have mentioned,

have no substantial existence, are in truth everything and all in all. Magnanimity in politics is not seldom the truest wisdom; and a great empire and little minds go ill together. If we are conscious of our situation, and glow with zeal to fill our place as becomes our station and ourselves, we ought to auspicate all our public proceeding on America with the old warning of the Church, *sursum corda!* We ought to elevate our minds to the greatness of that trust to which the order of Providence has called us. By adverting to the dignity of this high calling, our ancestors have turned a savage wilderness into a glorious empire, and have made the most extensive and the only honorable conquests not by destroying, but by promoting, the wealth, the number, the happiness of the human race. Let us get an American revenue as we have got an American empire. English privileges have made it all that it is; English privileges alone will make it all that it can be.

Camere con vista





# La pazzia di re Giorgio

GIOVANNI RIZZONI

La pazzia di re Giorgio è un film del 1995 diretto da Nicholas Hytner e splendidamente interpretato da Nigel Hawthorne (nella parte del Re), Helen Mirren (la regina, palma d'oro a Cannes per questo ruolo), Rupert Everett (un perfido e perverso principe del Galles). Il film ripercorre – sulla base della libera rielaborazione svolta dal racconto di Alan Bennet – le vicende realmente accadute in Inghilterra fra il 1788 e il 1789 quando il terzo monarca degli Hannover fu colpito da una grave forma di demenza che lo rese incapace di svolgere le sue funzioni. La pazzia del re diede luogo ad una complicata crisi costituzionale, (la *Regency crisis*) che si chiuse solo quando il monarca riprese le proprie facoltà mentali. Raccontandoci questa storia, la pellicola – pur non avendo la profondità con cui il tema della rappresentanza politica è stato trattato da opere come *The Queen* di Steven Frears o *Il Sole* di Aleksandr Sokurov – offre spunti di riflessione interessanti su un periodo ricco di avvenimenti cruciali per la nascita degli istituti rappresentativi moderni.

Siamo nel 1788, un anno gravido di grandi avvenimenti per la Gran Bretagna: le colonie d'oltreoceano sono ormai perdute e si sono costituite in Stati Uniti d'America, la Rivoluzione francese è dietro l'angolo. Il Regno è governato da Giorgio III Hannover e dal suo governo guidato dall'algido ma fedele primo ministro William Pitt il giovane. Il re comincia a dare in pubblico e in privato segni sempre più evidenti di squilibrio. Quelle che sino a quel momento erano sembrate solamente le bizzarrie di un carattere esuberante ed egocentrico divengono intemperanze sempre più inaccettabili: Giorgio si lascia andare nel corso delle cerimonie di corte ad eccessi che lo espongono sempre più al ridicolo, tanto che ormai si dubita della sua capacità di governare. Un dubbio che viene interessatamente ingigantito dal primogenito del re, il principe del Galles, pronto ad assumere la reggenza sostenuto dalla fazione parlamentare avversa a Pitt e capeggiata dal leader *whig* Charles James Fox. Le effettive condizioni di salute del re divengono una questione politica di



Ritratto di Giorgio III del Regno Unito

massimo rilievo. I medici di corte si affaticano a cercare un rimedio in grado di far tornare in sé il monarca. Ormai sottratto alla vista del pubblico e separato dalla compagnia della sua amata regina, vediamo il povero Giorgio sottoposto ad inutili quanto dolorosissime cure che hanno l'aspetto di torture medievali più che di moderni rimedi medici. Pitt, che comprende benissimo come la propria sorte politica sia indissolubilmente legata alla guarigione del sovrano, tenta un'ultima carta. Mentre in parlamento continua ad ostentare tranquillità e a dichiararsi fiducioso nel miglioramento delle condizioni di salute del re, il primo ministro chiama a consulto un nuovo medico che applica una originale terapia: affronta Giorgio di petto e, smettendo di compiacerlo nei suoi vaneggiamenti

come fanno tutti gli altri cortigiani, cerca di farlo ragionare senza tanti complimenti. Il nuovo trattamento si basa su un semplice ragionamento: se la pazzia induce molte persone comuni a deliri di onnipotenza che le portano a credersi dei re, come fare rinsavire un uomo... che è davvero il re, se non cercando di metterlo continuamente di fronte alla sua condizione di semplice persona umana? La follia del monarca sembra tuttavia resistere anche a questa cura, rendendo sempre più insostenibile la posizione del primo ministro. Approda all'esame del Parlamento un *bill* che, in considerazione della incapacità del Re, conferisce la reggenza al principe del Galles. Dopo un primo voto negativo e vari stratagemmi dilatori tentati da Pitt, i Comuni approvano infine la proposta. Ma quando ormai tutto sembra deciso, il re rinsavisce. Il merito della guarigione sembra da ascrivere, più che all'arte medica... alla recita da parte del re di un passo del Re Lear: è il momento in cui il bacio di Cordelia risveglia dal sonno il suo *child-changed father*. Le parole del Bardo sono state capaci di quell'effetto catartico che era mancato alle cure dei medici. Il monarca torna trionfalmente a Westminster salutando la folla festante insieme a tutta la famiglia reale, con il Principe del Galles costretto a tornare a recitare la parte del figlio devoto. Le apparenze sono ristabilite a beneficio del popolo. Ma le apparenze, in questo caso, sono tutto. Come ricorda lo stesso Giorgio, la monarchia è lì per riaffermare proprio questo principio.

Il film non ci racconta nel dettaglio il vivace dibattito politico e costituzionale che ebbe luogo nell'Inghilterra dell'epoca sulle conseguenze da trarre dalla pazzia del Re. Com'è noto la vicenda offrì l'occasione per un durissimo confronto politico

sull'opportunità di dare luogo alla reggenza e, soprattutto, sulla procedura da seguire per adottare la relativa decisione. Secondo i principi di *common law* il "non muore mai" dovendosi ritenere che vi sia una assoluta continuità nella successione al trono. Ma che fare nel caso in cui il re non sia ancora o non sia più capace di svolgere le sue funzioni? Mancando una disciplina di carattere generale in proposito, le opinioni dei sostenitori della necessità di una legge parlamentare per regolare questa delicata situazione si contrapposero alle tesi di coloro che sostenevano il pieno diritto dell'erede al trono di autoproclamarsi reggente. Fra questi figurava lo stesso Fox, di solito strenuo difensore delle prerogative del Parlamento. L'apparente voltafaccia del grande rivale di Pitt si spiega, oltre che per ragioni di convenienza politica, dalla convinzione che la pazzia del re fosse ormai irreversibile. Se le cose stavano così, il re era da considerarsi sostanzialmente defunto, dovendosi pertanto dare luogo alla successione del legittimo erede, senza ingerenze parlamentari. A questa tesi aderiva anche Burke, peraltro molto critico verso la linea di Fox, giudicata troppo debole: in una lettera a William Windham del 24 gennaio 1789 Burke proponeva una posizione assai più aggressiva ipotizzando una appello diretto del Principe del Galles ai Lords in modo da bloccare il *bill* sulla reggenza, ritenuto eccessivamente limitativo delle prerogative reali. Nel corso di questa accesa polemica, non mancò neanche chi autorevolmente sostenne – come il de Lolme in un pamphlet del 1789 – la non necessità di dare luogo alla reggenza, in quanto il Parlamento in carica doveva ritenersi investito di una implicita delega da parte del re a svolgere tutte le funzioni a questi attribuite, com-

preso il *Royal assent* sui *bills* approvati dalle camere. Curiosa la motivazione addotta dal de Lolme per sostenere la sua tesi: la condizione di (forse provvisoria) incapacità del re era da ritenersi assimilabile alla situazione in cui il re è impossibilitato a regnare in quanto assente. Si citava a questo proposito il precedente di re Riccardo I, naufragato di ritorno dalla Terra Santa sulle coste prospicienti Aquileia e quindi tenuto a lungo segretamente prigioniero dal suo arcinemico il duca d'Austria e successivamente dall'imperatore Enrico VI. L'interessante dibattito (e la sorda lotta di potere ad esso sottostante) si placò infine con la temporanea guarigione di Giorgio. Quando questi si ammalò nuovamente nel 1810 – questa volta senza remissione – la reggenza venne affidata al Principe del Galles sulla base di una legge parlamentare non troppo dissimile a quella approvata dieci anni prima (il *Regency Act* del 1811). Si trattava comunque pur sempre di un provvedimento ad hoc. Si sarebbe dovuto attendere il 1937 per vedere il varo di una disciplina generale sulla procedura da seguire in questi casi.

Pur senza affrontare questi aspetti, il film di Hytner riesce comunque a descrivere efficacemente la pazzia di Giorgio come un processo di decostruzione della rappresentanza quale forma politica che si avvale di un complesso – e a volte, come in questo caso, precario – rapporto fra il corpo fisico e il corpo politico del sovrano. La malattia mentale costringe a sottrarre alla vista del pubblico il re, minando quindi alla radice la funzione rappresentativa del monarca. Insieme a lui viene egualmente minacciato il suo doppio politico, il primo ministro Pitt legato al sovrano da uno strettissimo legame fiduciario. La pazzia determina una divaricazione fra il corpo politico e il corpo

fisico del re normalmente ricongiunti nella persona del sovrano. Il corpo fisico del re ci è mostrato in tutta la sua povertà "creaturale", in preda alla sofferenza e schiavo dei bisogni più elementari: una condizione che fa apparire Giorgio solo come un povero uomo umiliato dalla malattia. In questi momenti si direbbe tuttavia che Giorgio ritrovi la verità della sua condizione umana, tornando ad essere in un certo senso davvero se stesso. Ma si tratta di una parentesi: con il temporaneo rinsavimento il re rientra nel cerchio magico della finzione rappresentativa. Con la ripresa del sortilegio, viene allontanato da corte il medico che proprio all'umanità di Giorgio aveva fatto appello per cercare la guarigione del suo paziente. L'esercizio della rappresentanza politica — questa sembra la "morale" della pellicola — presuppone di per sé un permanente sdoppiamento della personalità, una forma di paranoia istituzionalizzata. Paradossalmente la follia del re ha messo in opera un provvisorio, ma rivelatore, disincantamento di questa centrale "formula magica" della modernità politica.





# Trentacinque proposte di lettura

## Scelta di testi di Edmund Burke, sulla sua epoca e sul suo pensiero

A CURA DI GIUSEPPE ABBRACCIAMENTO, MARINA CALAMO SPECCHIA, LAURA FABIANO, DANIELE FRANCESCONI, SIMONE GIANELLO, CLAUDIO MARTINELLI, PAMELA MARTINO, MARIA DANIELA POLI, PAOLO RONDINI, ALESSANDRO TORRE

# A

Guido ABBATTISTA

*La rivoluzione americana*

Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 168  
ISBN 9788842056195, Euro 13

Uno dei tratti distintivi del ruolo assunto da Edmund Burke come pensatore e come uomo politico nella Gran Bretagna della seconda metà del XVIII secolo fu costituito dal suo atteggiamento di apertura nei confronti della Rivoluzione americana e soprattutto delle rivendicazioni che i coloni facevano dei principi e dei diritti mutuati proprio dalla tradizione inglese: primo fra tutti il *no taxation without representation*. Burke, non a torto, era uno dei pochi notabili del Parlamento di Westminster a scorgere questo legame di "parentela";

un legame che gli suggeriva una lettura diversa della vicenda rivoluzionaria americana rispetto a quella che manifesterà nei confronti della Rivoluzione francese: tanto quest'ultima si presenterà ai suoi occhi come l'espressione di una violenza cieca e distruttiva, tanto il processo di distacco delle colonie americane dalla Madrepatria gli sembravano un atto di maturità di una popolazione intrisa di tradizione giuridica di *common law*.

Ebbene, anche alla luce di queste premesse, un libro come quello di Abbattista contribuisce a spiegare molto bene al lettore il quadro degli eventi storici e il contesto culturale in cui maturarono le complesse vicende che portarono alla formazione degli Stati Uniti d'America, un evento di straordinaria importanza su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Il volume ha il merito di affrontare il tema con un respiro ampio, sia sul piano temporale, analizzando la situazione socio-economica del Nordamerica britannico nella seconda metà del XVIII secolo, sia su quello culturale, descrivendo il complesso sistema di valori che animava quella società fin dall'epoca coloniale. In questo modo l'autore riesce a spiegare le ragioni del fatto che quando si parla di "rivoluzione americana" non si intende indicare un atto istantaneo identificabile con un *dies a quo*. Al contrario, si trattò di un lungo percorso che certamente poggiava su basi solide (gli aneliti di libertà che animavano le popolazioni coloniali) ma che fu anche intriso di contraddizioni e di momenti di ripensamento o di freno.

Ma forse il pregio maggiore del volume risiede nella

sensibilità che l'autore mostra nell'intrecciare il racconto storico puro, la scansione degli eventi determinanti posti in una classica continuità cronologica, con gli aspetti di carattere politico-istituzionale, centrali nel processo rivoluzionario americano, favoriti sia da un pensiero filosofico tutt'altro che trascurabile che caratterizzava una parte importante dei Padri fondatori, sia da un desiderio generalizzato da parte di quelle popolazioni di trovare forme di organizzazione del potere al tempo stesso nuove e durature, in grado di rispondere alle esigenze peculiari di un territorio ancora selvaggio e da conquistare e di popoli che avevano molto in comune ma che denunciavano anche notevoli differenze, nella cultura, nei costumi, nella varietà delle confessioni religiose, e così via. Ecco quindi che accanto al racconto degli eventi bellici della guerra contro la Madrepatria inglese troviamo opportune considerazioni relative ai principi politici, civili e religiosi alla base della rivoluzione; così come, accanto al racconto delle discussioni in seno alla Convenzione di Filadelfia viene spiegato il difficile e per nulla scontato dibattito che ne seguì all'interno dei singoli Stati-membri, con il ruolo centrale giocato dal *Federalist*, ma poi anche con la successiva affermazione del partito antifederalista, in un'alternanza alla guida dell'indirizzo poli-

tico della nazione che, sia pure su basi ideologiche diverse e con dinamiche moderne, continua ancora oggi a caratterizzare il sistema politico degli Stati Uniti.

C.M.

## B

Luigi Marco BASSANI  
*Dalla Rivoluzione alla guerra civile. Federalismo e Stato moderno in America 1776-1865*

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 324  
ISBN 8849825226, Euro 20,40

Recentemente è stato celebrato il venticinquesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, uno di quegli avvenimenti storici che segnano l'immaginario collettivo di almeno una generazione. In quei giorni di novembre del 1989 molti commentatori sottolineavano giustamente come quell'evento rappresentasse un simbolo sotto diversi punti di vista: la vittoria del capitalismo sul comunismo; il prevalere dei sistemi di governo liberaldemocratici sullo Stato totalitario; l'affermazione dei tradizionali valori del pensiero occidentale su un tentativo mal riuscito di piegare l'Uomo ad un disegno politico. Ma sul piano delle relazioni internazionali non vi è dubbio che la lettura più immediata fosse la presa d'atto della vittoria della superpotenza americana su quella sovietica, a conclusione

di una partita politica, economica e militare che aveva visto questi due Stati come assoluti protagonisti sullo scacchiere planetario fin dalla conclusione della Seconda guerra mondiale. Un esito epocale che fece perfino pensare a Francis Fukuyama che fossimo giunti ad una "fine della storia".

Ebbene, se tutto ciò è stato possibile, se gli Stati Uniti d'America, nel breve volgere di meno di un secolo sono passati dall'essere una nazione sull'orlo della secessione, e quindi della disgregazione, al Paese egemone del panorama internazionale, allora le ragioni di questo exploit vanno ricercate nelle radici del lungo e complesso processo di formazione di questo popolo e di questa nazione. Ed è proprio quello che si propone questo volume con cui L.M. Bassani accende un potente riflettore soprattutto su un aspetto, invero fondamentale, per la comprensione dell'essenza istituzionale e "ideologica" sottesa al sistema politico americano: la dimensione federale.

La Costituzione degli Stati Uniti fu il frutto di un doppio patto: tra cittadini e tra Stati, ovviamente le ex-colonie. Il federalismo è dunque una parte imprescindibile perché attraversa tutti i livelli di governo e perché rappresenta un baluardo contro l'invadenza del potere centrale nei confronti delle determinazioni delle comunità locali, con un

## Trentacinque proposte di lettura

complesso gioco di limiti e controlimiti tra le istituzioni che è parte integrante del sistema dei *checks and balances*, principio cardine della Costituzione.

Ma inevitabilmente il federalismo, soprattutto se preso sul serio, rappresenta anche la ricerca di un equilibrio difficile tra competenze federali e statali, tra centro e periferia, tra momenti in cui prevale una tendenza all'accentramento delle decisioni e una in cui prevale il trend opposto. Bassani ci mostra come gli Stati Uniti siano stati (e, aggiungiamo, per molti versi lo siano ancora, basti pensare al ruolo decisivo che ricopre la Corte Suprema nel determinare queste tendenze) un laboratorio interessantissimo di idee, dibattiti e anche scontri, attorno ai caratteri che avrebbe dovuto assumere la struttura federale dello Stato, sia a livello costituzionale, sia nell'ambito della storia del pensiero politico. Per mostrare tutto ciò l'autore sceglie di focalizzare l'attenzione su tre personaggi centrali nel dibattito politico americano del XIX secolo tra Federalisti e Antifederalisti. Due sono molto conosciuti anche in Italia e in Europa: Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. Molto meno lo è invece John C. Calhoun, membro del Congresso, Segretario alla guerra e vice Presidente degli Stati Uniti, ma anche pensatore politico

(autore, tra l'altro, di *A Disquisition on Government* del 1850, tradotta in italiano da liberlibri nel 2011) radicalmente avverso al *big government* del governo federale a scapito dei singoli Stati.

Il libro è quindi un'ottima occasione per approfondire il pensiero politico americano e verificare come spesso abbia percorso strade ed elaborato dicotomie completamente diverse rispetto a quelle europee. Forse un elemento non da trascurare quando si vuole indagare sulle ragioni del successo americano nel successivo XX secolo.

C.M.

Giovanni BOGNETTI

*Lo spirito del costituzionalismo americano. I. La Costituzione liberale*

Torino, Giappichelli, 1998, pp. 366  
ISBN 9788834805541, Euro 16,25

Pochi studiosi contemporanei hanno la capacità di far interagire la dimensione storica delle istituzioni con l'analisi giuridica delle norme costituzionali. Uno di questi era certamente Giovanni Bognetti che proprio al rapporto tra costituzionalismo e diritto costituzionale ha dedicato una parte cospicua della sua produzione scientifica. Con questo libro tornava a riflettere sull'esperienza costituzionale che gli era maggiormente congeniale, quella degli Stati Uniti, esaminando in particolare il periodo che va dall'Améri-

ca coloniale pre-confederale fino alle soglie del *New Deal*, cioè appunto la Costituzione liberale che precede quella definibile come più strettamente democratica (cui dedicherà poi un secondo volume).

L'impianto del libro segue una scansione temporale classica. Dopo un'introduzione particolarmente utile per chiarire il reale significato, letterale e giuridico, da attribuire al termine «liberale» (per nulla scontato, soprattutto in ragione della controversa traduzione dall'inglese del vocabolo «*liberal*»), l'autore descrive i passaggi storici fondamentali della transizione dall'epoca coloniale alla formazione dello Stato federale, con una particolare attenzione alla genesi della Carta del 1787. Segue una disamina dettagliata degli assetti costituzionali previsti nel nucleo originario dei sette articoli, con la divisione orizzontale e verticale dei poteri nel quadro del principio dei *checks and balances*, e dei diritti sanciti nel *Bill of Rights* del 1791, con il riconoscimento giuridico delle libertà individuali legate all'esistenza di una sfera privata che non può essere violata dagli organi dello Stato. E inoltre si addentra in una profonda riflessione sul ruolo del sistema giudiziario, e in *primis* della Corte Suprema nel *Judicial review*, dopo la sentenza *Marbury vs. Madison* del 1803.

Definiti così i contorni originari del costituzionalismo americano, Bognetti propone al lettore di intraprendere un viaggio lungo più di un secolo alla scoperta delle modalità con cui i tratti di fondo della Costituzione hanno trovato concreta attuazione, attraverso la storia di un giovane Stato fatta di conquiste territoriali, utilizzo della violenza e perfino di una guerra civile, ma anche di spirito di libertà, autogoverno del popolo, affermazione e difesa di valori profondi e risalenti ad una tradizione antica. Con queste premesse la stella polare di tutta l'opera non poteva che essere la libertà, vista nei suoi contorni ideali ma soprattutto nella dimensione giuridica della sua tensione perenne con la forza del potere, in uno sviluppo talora contraddittorio ma sempre in movimento verso una maturità istituzionale che ha costituito uno dei grandi modelli del costituzionalismo liberale.

Il libro quindi si segnala nel campo degli studi comparatistici per una capacità fuori dal comune di descrivere il dato giuridico all'interno di un quadro di valori e, appunto, di uno spirito, senza la cui comprensione è difficile apprezzare l'importanza storica del costituzionalismo americano. Come scrive lo stesso Bognetti nell'Introduzione: «Oggetto di quest'opera è dunque un insieme di valori ideali incor-

porati in norme giuridiche positive».

C.M.

Ugo BRUSCHI

*Rivoluzioni silenziose:*

*l'evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*

Santarcangelo di Romagna, Maggioli,

2014, pp. 504

ISBN 9788891602206, Euro 33,15

Mancava nel panorama scientifico italiano una riflessione articolata e aggiornata sulla storia politico-costituzionale inglese della prima Età moderna. Il recente saggio di U. Bruschi, ricercatore in Storia del Diritto medievale e moderno presso l'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, mira proprio – come si legge nella sua introduzione – a colmare tale lacuna.

La ricerca, che è puntellata da descrizioni suggestive che arricchiscono piacevolmente la narrativa dei singoli capitoli (una barca nel Tamigi, il canale della Manica, gli anni complicati dell'arcivescovo di Canterbury, la figura di Anna sfiancata dalle diciotto gravidanze, quella del cancelliere Hardwicke, gli angusti banchi di St Stephen's Chapel, il tempo londinese e la *coffee-house* etc.), segue il filo conduttore delle "rivoluzioni" (volutamente al plurale) "silenziose". Non si tratta, come spiega l'Autore, semplicemente di un titolo ad effetto quanto piuttosto di una metafora volta ad

evidenziare come l'evoluzione costituzionale britannica non si sia compiuta in modo brusco e cruento ma in maniera graduale. Ciò è avvenuto sia attraverso l'elaborazione di fonti normative, i cui nomi altisonanti sono ormai impressi nella storia del costituzionalismo (britannico e non solo), sia soprattutto, nel silenzio delle norme, attraverso convenzioni costituzionali, prassi e delicati rapporti "equilibristici" tra Corona, Parlamento e Governo.

L'indagine si apre con l'immagine di «una barca coi remi fasciati» che «si stacca, in una fredda notte di dicembre, dalle sponde del Tamigi» con un re in fuga, il quale, dopo aver bruciato i *writs* per la convocazione del nuovo Parlamento, lascia cadere nelle scure acque del fiume il Gran Sigillo del regno. Con questi gesti simbolici Giacomo II d'Inghilterra realizza la dissoluzione del governo, sicché i germi del mutamento istituzionale che si attua con la *Glorious Revolution* possono già scorgersi nel suo breve regno. La tappa successiva è costituita dallo sbarco di Guglielmo d'Orange, che implica un cambiamento dinastico e l'avvio verso una nuova configurazione della monarchia. L'analisi prosegue esaminando i passaggi più significativi dello sviluppo costituzionale prima inglese e poi britannico (la *Declaration of Rights*,

il *Bill of Rights*, l'*Act of Settlement*, l'unione tra Inghilterra e Scozia) per poi soffermarsi sull'emergere del *Cabinet*, sull'affermarsi del ruolo del primo Ministro con Sir Robert Walpole e sulla nascita del cosiddetto modello *Westminster*. Il quadro si chiude con il *Great Reform Act* del 1832, che modifica radicalmente la distribuzione dell'elettorato e la stessa configurazione della Camera dei Comuni, incrementando il numero degli elettori appartenenti alla classe media. Se all'epoca esso rappresentò un grande compromesso che impedì l'esplosione della tensione, sul piano storico segna – a dispetto delle visioni riduzionistiche che pure sono state avanzate – la fine di un'epoca e l'inizio dell'era democratica.

M.D.P.

Edmund BURKE

*Speeches at His Arrival at Bristol and at the Conclusion of the Poll*

London, J. Wilkie, 1774

Candidato per Bristol, giunto nella cittadina Burke enuncia il suo programma, ovvero «[t]o reconcile British superiority with American liberty shall be my great object», muovendo dalla consapevolezza che la prosperità britannica derivi principalmente dalla Costituzione e dagli scambi commerciali. La composizione della tensione nei rapporti tra madrepatria e colonie nordamericane, generata dall'invo-

cazione del principio *no taxation without representation* a fronte delle misure impositive deliberate a Westminster che tanto avevano danneggiato peraltro i mercanti di Bristol, nonché dalla rivendicazione parlamentare di sovranità sui possedimenti coloniali, per vero controversa tra le file dei Comuni, costituisce una priorità per Burke che confessa: «it is a matter on which I look down as from a precipice». Sostenendo una «necessary constitutional superiority of Great-Britain [...] for America, as well as for us» ma al contempo considerando la potestà impositiva parlamentare come rimedio ultimo di preservazione dell'integrità dell'Impero, l'Autore muove dal convincimento che «this superiority is consistent with all the liberties a sober and spirited American ought to desire. I never mean to put any colonist, or any human creature, in a situation, not becoming a free-man. To reconcile British superiority with American liberty shall be my great object».

Attestatosi su una posizione mediana tra conservatori e radicali, volta a presidiare lo spirito e la tradizione della Costituzione inglese, il neoparlamentare, eletto il 3 novembre 1774, pronuncia un discorso intitolato *Speech at the conclusion of the poll* che traduce il suo pensiero dalla dimensione esteriore dell'ordinamento inglese al contesto

politico-giuridico interno in senso stretto.

È con il liberalismo elitario e antiegalitario di Burke che matura la moderna idea di rappresentanza politica: in netta antitesi rispetto agli orientamenti più conservatori, inclini all'identificazione del rappresentante con un soggetto inevitabilmente ispirato da interessi settoriali e alla finalizzazione della sua attività come volta alla loro realizzazione, nel pensiero burkeiano i componenti del Parlamento sono svincolati dal mandato imperativo e liberi di agire secondo coscienza, ma pur sempre nell'interesse della collettività; convincimento condensato nel noto passaggio «Parliament is not a Congress of Ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other Agents and Advocates; but Parliament is a deliberative Assembly of one Nation, with one Interest, that of the whole; where, not local Purposes, not local Prejudices ought to guide, but the general Good, resulting from the general Reason of the whole. You choose a Member indeed; but when you have chosen him, he is not a Member of Bristol, but he is a Member of Parliament». Tali riflessioni fungono da base argomentativa a sostegno del concetto burkeiano di *rappresentanza virtuale*, più efficace di quella elettiva, originata da affinità di

interessi con la comunità rappresentata e impersonata dalla superiore aristocrazia naturale: il momento elettorale, secondo Burke, non costituisce necessariamente presupposto garantista di una rappresentanza effettiva, adducendo a supporto di tale convincimento la constatazione che i *Lords*, come i membri della Camera bassa, possono considerarsi in egual modo rappresentativi del popolo in quanto espressione del comune sentire e dotati di capacità di giudizio e di saggezza (*wisdom*), combinando efficacemente il perseguimento del bene comune con la mancata persistenza, dopo la tornata elettorale, di un legame con la comunità dei rappresentati.

In quanto garante del corso del costituzionalismo inglese che già nel XVII secolo aveva sperimentato la tensione tra l'autoritarismo dei sovrani Stuart e le pulsioni democratico-egualitarie, nel secolo successivo riproposta nel confronto tra tendenze accentratrici e istanze democratico-radicali, Burke offre una visione "conservatrice" della politica e del diritto rievocando un equilibrio ideale storicamente riconducibile all'assetto della monarchia costituzionale di stampo *whig*: la sua concezione elitaria della politica si concilia con il convincimento che sia il Parlamento la sede più adatta alla discussione dei problemi della nazione sotto

la guida di rappresentanti la cui superiorità affonda le sue radici nella struttura sociale britannica che sin dal Cinquecento registra il protagonismo della *gentry*, naturalmente munita di *plena potestas* e garante della diffusa applicazione delle norme.

P.M.

Edmund BURKE

*Speech on American Taxation*  
in Paul LANGFORD (ed.), *The Writings of Edmund Burke*  
Vol. II: *Party, Parliament, and American Crisis, 1766-1774*

Oxford, Oxford University Press, 1981,  
pp. 406-462

Quando il 19 aprile 1774 Edmund Burke prese la parola nella Camera dei Comuni per pronunciare quel che sarebbe divenuto noto come *Discorso sulla tassazione dell'America* l'impero britannico atlantico viveva uno dei suoi momenti più drammatici. Da poche settimane il governo North aveva varato una serie di misure repressive nei confronti delle colonie, i cosiddetti *Coercive Acts*, che limitavano ulteriormente l'autonomia delle colonie nel settore giudiziario, minavano il commercio del porto di Boston e consolidavano gli acquartieramenti per le truppe reali sul suolo americano. Pensati in risposta al *Boston Tea Party* del dicembre 1773, segnavano un'escalation nelle relazioni problematiche tra colonie e madrepatria. Non a caso, in capo a pochi mesi,

il Congresso di Philadelphia convocato per il settembre 1774 avrebbe iniziato il percorso che condusse alla Dichiarazione d'Indipendenza.

Nel suo discorso, uno dei suoi primi capolavori di retorica parlamentare sulla crisi americana, Burke perorò tanto la causa dell'opposizione, quanto quella delle colonie. Utilizzando il metodo espositivo della ricapitolazione, ossia una forma narrativa assai comune nel pensiero giuridico del diritto comune, Burke sostenne di fronte ai parlamentari che il governo britannico aveva perduto la retta via nei rapporti con le colonie, quella indicata dall'allora governo Rockingham con l'abrogazione dello *Stamp Act* del 1765, proseguita quindi con i successivi alleggerimenti legislativi del 1770.

Nella conservazione unicamente del dazio sul tè (una misura voluta da Lord North e che secondo Burke era commercialmente futile, ma simbolicamente devastante), egli vedeva il segno di un'ostinata mancanza di saggezza, cioè la virtù di governo maggiormente utile per reggere un sistema tanto articolato quanto quello dell'impero britannico.

Intervenendo per chiedere l'abrogazione anche di quest'ultimo dazio (secondo la proposta legislativa avanzata dalle opposizioni chathamite e rockinghamite), Burke colse l'occasione per sugge-

rire, accanto a una disamina più concreta delle questioni sul tappeto, anche un nuovo modo di concepire la relazione tra colonie e madrepatria, ispirata al riconoscimento del diritto degli americani a diritti e prassi conformi al loro status di sudditi dell'impero.

Riconoscendo l'indubbio obbligo delle colonie di contribuire proporzionalmente alle spese generali dell'impero, Burke sottolineava qui che la completa e autonoma autotassazione delle colonie sarebbe stata una misura tanto giusta, quanto opportuna. Prefigurando la più estesa elaborazione dei suoi interventi successivi sulla crisi americana, Burke mostrava come l'edificio dell'impero potesse venire preservato solo attraverso un sapiente temperamento di autorità e libertà, subordinazione alle finalità generali e rispetto delle autonomie dei singoli membri, secondo una prospettiva a un tempo "ciceroniana" e "antico-costituzionale", per cui le libertà fiscali e commerciali dei coloni andavano non tanto istituite, quanto ripristinate, contro la politica repressiva del governo britannico allora in carica (che sarebbe forse anacronistico definire "imperialistica", non esistendo all'epoca questa categoria d'analisi, benché la tentazione sia forte).

D.F.

Edmund BURKE  
*Thoughts and Details on  
Scarcity*

London, F. and C. Rivington and J.  
Hatchard, 1800

L'opera *Pensieri sulla scarsità*, il cui titolo originale completo recitava: *Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the Right Hon. William Pitt, in the month of November, 1795*, venne pubblicata solo a tre anni di distanza dalla morte del suo autore e ben cinque dopo che Burke l'aveva scritta. Queste precisazioni bio-bibliografiche sono utili per inquadrare la dimensione storica di questo scritto nel complesso della produzione intellettuale e dell'attività politica del pensatore anglo-irlandese. Dopo i fasti delle più note *Reflections*, Burke attenua la vis polemica portata con veemenza e ardore per tornare a studi e toni che gli erano da sempre più consueti. I *Pensieri* sono in assoluto il testo in cui Burke si cimenta maggiormente con le dinamiche dell'economia politica, del capitalismo, del libero mercato, dell'interventismo dello Stato, mostrando una pressoché totale adesione ai principi liberali enunciati nei decenni precedenti dagli Illuministi scozzesi e, in particolare, da Adam Smith. L'occasione è offerta dalla ventilata intenzione del governo Pitt, dunque un gabinetto conservatore, di farsi carico direttamente dei problemi economici e sociali causati dallo scarso raccolto

agricolo negli anni 1794-95; una situazione di disagio che aveva già convinto diversi giudici di pace a stabilire un sistema di paghe integrative a favore dei lavoratori del settore, da finanziare attraverso una tassa sul profitto dell'attività agricola. Burke prende risolutamente posizione contro queste forme di intervento pubblico nell'economia, fin dall'*incipit* dell'opera: «L'interferire indiscriminatamente nel commercio dei generi di sussistenza è quanto di più pericoloso ci sia, e assume il suo aspetto peggiore quando gli uomini vi sono più propensi: ossia in tempi di scarsità. [...] La funzione più importante del governo è di agire da freno, e non esiste altro freno da imporre agli altri, e anche a se stesso, che quello da imporsi alla violenza della critica in una situazione di malcontento». Ma appunto, qui il suo argomentare appare più razionale e consequenziale che nelle *Reflections*. Secondo Burke il livello della condizione sociale è un concetto relativo: i lavoratori di fine '700 colpiti da scarsità del raccolto stanno comunque meglio di quelli di sessant'anni prima nelle stagioni di abbondanza. Il merito è della libera fluttuazione delle variabili economiche governate dalla legge «naturale» della domanda e dell'offerta; compreso il lavoro, che egli definisce: «una merce come qualsiasi altra e, come tale, un articolo di scambio».

Per salvaguardare questa funzione regolativa e allocativa delle risorse che il mercato garantisce è necessario che i poteri pubblici (giudiziario e amministrativo) si astengano dal prendere provvedimenti perturbativi degli assetti spontanei determinati dall'incontro delle libere volontà degli operatori economici. Ciascuno di essi, infatti, è in possesso di tutte le informazioni necessarie per perseguire il proprio interesse e quindi per comporlo in ragione di quello altrui. Viceversa, governi e giudici agiscono per affermare valori astratti che riguardano la collettività: l'uguaglianza, la giustizia, il risarcimento nei confronti delle avversità, etc. I loro interventi determinano inevitabilmente un'alterazione dello stato delle cose, fornendo così informazioni erronee al mercato. La conseguenza è che questi provvedimenti finiscono per rincorrersi all'infinito: quello successivo viene emesso per riparare alle alterazioni determinate da quello precedente, e così via. E questi principi di buona condotta valgono per il settore agricolo come per qualsiasi altro della produzione o del commercio. Insomma, con questo libro di Burke siamo di fronte ad un vero e proprio classico del pensiero economico liberale, che al pari dei lavori di Smith, Hume e altri pensatori settecenteschi, avrà un'influenza decisiva

sulle idee politiche del secolo successivo.

C.M.

C

Anders CHYDENIUS  
*Den Nationnale Winsten*

Stockholm, Salvius, 1765

Vi sono momenti della Storia in cui le idee sembrano fluttuare nell'aria, attraversare i confini degli Stati, legare i popoli in un destino comune. Uno di questi momenti fu certamente la seconda metà del XVIII secolo. Pur non disponendo dei mezzi di comunicazione di cui oggi facciamo largo uso, gli intellettuali illuministi dell'epoca avevano costituito un network in grado di far circolare le pubblicazioni e i concetti ivi contenuti. Questo libro ne rappresenta un esempio paradossale. Vi sono esposte, sinteticamente ma molto chiaramente, le convinzioni anti-mercantiliste dell'autore, strenuo fautore delle concezioni liberoscambiste che stavano cominciando ad affermarsi nella dottrina e nella prassi. Medico e naturalista di formazione, Chydenius non ragiona di economia come una scienza esatta e chiusa in se stessa, ma riflette sui meccanismi economici per affermare idee filosofiche di libertà individuale, cooperazione tra gli uomini, diffusione del benessere. Argomenta in modo mol-

to lucido e stringente contro il dirigismo dello Stato, per un'economia libera, fondata sull'iniziativa privata, per un mercato internazionale dei prodotti industriali libero e aperto. Un'impostazione di pensiero che egli derivava non tanto da speculazioni filosofiche astratte ma dalle esperienze tratte come componente della Dieta svedese, nel cui ambito ebbe diverse occasioni di occuparsi di problematiche economiche e giuridiche. Insomma, un uomo politico capace di fondare la sua attività sulle solide basi di un pensatore a tutto tondo, per il quale, come scrive Francesco Forte nell'introduzione ad una recente edizione italiana (*La ricchezza della nazione*, Macerata, Liberilibri, 2009) «la libertà economica e gli altri diritti di libertà sono un tutt'uno inscindibile. E la libertà, nel suo pensiero e nella sua attività di battagliero parlamentare, di predicatore, di scrittore è strettamente connessa con il benessere degli individui, non solo quello economico, ma anche quello fisico e quello spirituale».

Queste brevi considerazioni aiutano a collocare Chydenius nel contesto culturale del suo tempo: le idee "rivoluzionarie" che circolavano sul piano del rapporto tra libertà civili, politiche ed economiche, erano come un vento che soffiava su gran parte dell'Europa. I temi che questo autore affronta nella sua opera, e le posizioni che pren-

## Trentacinque proposte di lettura

de per risolvere i problemi ad essi collegati, riecheggiano fedelmente le *issues* trattate dai moralisti scozzesi, dai fisiocrati francesi, dagli illuministi italiani, e così via. Anzi, rispetto ad un caso specifico potremmo ipotizzare di trovarci di fronte ad un vero e proprio precursore: mi riferisco ovviamente ad Adam Smith e al suo celeberrimo *La Ricchezza delle Nazioni*, del 1776; pubblicato, cioè, ben undici anni dopo il lavoro dello scandinavo. Eppure, e in ciò consiste la paradossalità del caso, a Chydenius non viene riservato alcun posto di rilievo nelle antologie del pensiero politico del XVIII secolo per la semplice ragione che nessun protagonista della vita intellettuale dell'epoca era a conoscenza di questo scritto, come delle altre sue opere; men che meno Adam Smith che quindi, pur condividendo inconsapevolmente lo spirito e le idee del suo "antecedente" svedese, non possiamo ritenere si ispiri a lui per titolare la sua opera più famosa.

Un caso singolare quello di Chydenius: sufficientemente europeo per riuscire a dar corpo a concetti e ideali di libertà che attraversavano il continente, ma troppo nordico e periferico per imporsi all'attenzione dei contemporanei come uno dei più influenti tra loro.

C.M.

George CLAEYS

*The French Revolution Debate in Britain: The Origins of Modern Politics*

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, pp. 192

ISBN 9780333626467, £ 67.60

L'Autore condensa in questo agile libro i suoi studi ventennali in merito al dibattito scaturito in Inghilterra in seguito agli eventi rivoluzionari francesi, sostenendo, proprio per la ricchezza e densità di quel dibattito, che esso si pone all'origine della modernità politica non diversamente da quanto accade per la Rivoluzione Francese stessa. Il libro costituisce, infatti, un'ampia e approfondita ricognizione sulla genesi e sugli sviluppi di quel dibattito attraverso i discorsi e le riflessioni di coloro che ne furono i principali protagonisti, ricostruendo le caratteristiche e le modalità di quella vera e propria "guerra intertestuale" condotta da figure quali Edmund Burke, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft. Se, dunque, in quel dibattito vanno rintracciate le origini del discorso politico moderno, la destrezza dell'autore sta nel suddividere l'opera in capitoli ciascuno dei quali dedicato a uno dei protagonisti del dibattito e alla corrente di pensiero che ne scaturì. Burke e le origini del conservatorismo; Paine e il radicalismo; Wollstonecraft e il femminismo; Sheridan e il liberalismo; Godwin e l'anar-

chismo fino a Thelwall e il laburismo, a dimostrazione che i momenti cruciali della modernità politica originano inevitabilmente tutti dallo stesso, identico, fenomeno. Il pregio del libro risiede, inoltre, nella capacità di restituire al lettore un'immagine dettagliata del clima generale che si respirava nella società inglese all'indomani dei fatti rivoluzionari. Poche società hanno avuto più di quella inglese la ferma convinzione di poter controllare da sé il proprio destino, in particolare la società sicura di sé del tardo Settecento.

Tuttavia, furono gli eventi determinatisi al di fuori dell'Inghilterra, la rivoluzione francese e il suo seguito napoleonico, a determinare gran parte di quanto successe in Inghilterra nel lungo Ottocento, tanto da far dire ad un'entusiasta Coleridge, autore di versi appassionati per la caduta della Bastiglia, che l'Inghilterra entrò nel secolo XIX passando attraverso le strade di Parigi. L'entusiasmo ottimistico contagiò sia gli ambienti parlamentari che i circoli radicali: Giorgio III riconobbe la mano della Provvidenza nei limiti posti alle ingiustizie verso il popolo, Pitt auspicò per i Francesi lo stesso livello di libertà di cui godevano già gli Inglesi, in tutto il paese si assistette alla rinascita di vecchi *clubs* o alla fondazione di nuovi dedicati alla discussione dei principi rivoluzionari. L'energia e la spinta emotiva

che stavano dietro ai fermenti radicali del 1792 e dell'inizio del 1793 furono tanto forti e coinvolgenti da dare luogo, come ci suggerisce il libro, alla formazione di durevoli e consistenti correnti di pensiero che poi avrebbero continuato il loro cammino negli anni a venire fino a condizionare le categorie politiche odierne. Tuttavia, sarebbe stato necessario da parte dell'Autore una ricostruzione più approfondita dei motivi e delle cause per cui dopo il 1793 il dibattito segnò forti momenti di arretramento fino a sfociare nell'aperta repressione del filo rivoluzionarismo e, a livello politico, nell'entrata in guerra dell'Inghilterra contro la Francia sotto il Governo Pitt.

Il libro si ferma, per così dire, al lato positivo, ovvero alle caratteristiche feconde di quel dibattito e a ciò che ne scaturì; ma uguale attenzione avrebbe meritato una disamina sui motivi per cui alla fine la società intellettuale inglese preferì prendere le distanze, dopo il 1793, dalle derive rivoluzionarie francesi; in fondo, anche questi motivi influirono, in negativo, sugli sviluppi delle correnti di pensiero che originarono dalla Rivoluzione Francese. Nel complesso, comunque, il libro riesce a rendere l'idea del clima di quegli anni, del fermento che agitò allora la società inglese e della vivace dialettica tra opposte posizioni che arricchì il cele-

brato *common sense* britannico.

G.A.

Luigi COMPAGNA  
*La genesi delle istituzioni  
politiche in Burke*

Roma, LUISS, 1992, pp. 26  
ISBN 2871320020, Euro 5

«Non esiste per Burke "genesi" delle istituzioni politiche». L'incipit del saggio di Luigi Compagna (pubblicato nella serie "Quaderni del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali" della LUISS "Guido Carli") – che, malgrado la sua brevità, è denso di contenuti – costituisce un'apparente negazione del suo stesso titolo.

Burke viene ritratto come «un *old whig* nel solco della *common law*». La sua visione è «"anglocentrica", ma non per questo illiberale»; storicistica, ma di uno storicismo che «non è mera reazione di conservatorismo». Pur schierandosi risolutivamente dalla parte dei coloni americani, non aderì minimamente all'esaltazione astratta dei diritti naturali; la sua «scelta politica fu nitidamente a favore delle "vecchie istituzioni"». Le libertà inglesi sono per lui «il prodotto di un lungo, complicato e sofferto sviluppo storico, abitudini create dalla storia, non necessariamente secondo "natura" e secondo "ragione", così come "natura" e "ragione" venivano evocate dagli illuministi». Nella sua ottica, «la *common law*

inglese ed i diritti dell'uomo francesi non abitano su piani comunicanti». La differenza tra la Costituzione inglese e le Costituzioni della Rivoluzione francese è che la prima sottende «la maniera empirica inglese di non cambiare che conservando, e di non conservare che cambiando», mentre le seconde sono il «risultato di una deplorable superstizione di appiattimento e di ansia di mutamento senza discernimento». Tuttavia, se – come rilevò Tocqueville – «l'attaccamento al giardino inglese», metafora suggestiva della Costituzione inglese, non gli permisero di cogliere il carattere generale e l'universalità della rivoluzione francese, la sua lucidità gli consentì di preconizzare con sei anni di anticipo e con un'eccezionale precisione l'avvento al potere di Napoleone.

Burke viene, poi, ricordato nella veste di teorizzatore dell'ineliminabile necessità costituzionale dei partiti, in quanto «cinghie di trasmissione fra il popolo e il Parlamento, fra il Parlamento e il Governo e fra le loro reciproche sfere di responsabilità ed influenza». L'idea di partito si coniuga con quella della responsabilità politica: «è il partito che conferisce forza e significato alla rappresentanza politica, promuovendo la "*interposition of the body of the people itself*" nello svolgimento dell'indirizzo politico, congiungendo, senza interru-

zioni, la responsabilità degli organi supremi ai "feelings of nation"». Il partito è contemporaneamente «luogo della vita spontanea della nazione» e «congegno della organizzazione statale, "inseparabile form of government"». Alla concezione bolingbrokeana, egli oppone un tipo di governo politicamente rappresentativo ed istituzionalmente responsabile, inseparabile dai partiti, che sono alla base del cosiddetto «costituzionalismo della connessione». Burke ritiene, infatti, che «il partito permetta di ridurre gli evidenti inconvenienti del *patronage*, dell'*influence*, dei *placemen*, mantenendo i vantaggi di questi istituti. In quanto esso sostituisce ad un "system of favoritism" una "honorable connection", ad una "interested struggle for place and emolument" una "generous contention for power", mossa e guidata da "leading general principles in government"».

Per Compagna la modernità di Burke rispetto a Hume e a Bolingbroke è proprio in questa visione dei partiti intesi come strumenti atti «a realizzare connessioni che non fossero soltanto delle mediazioni». L'Autore conclude con una breve considerazione sul contesto liberaldemocratico italiano, menzionando l'apporto di Marco Minghetti. Secondo quest'ultimo Burke fu probabilmente il primo a fondare «la teorica dei partiti», una «teorica» che ai suoi

occhi appariva indissolubilmente legata a quella del governo parlamentare.

M.D.P.

James CONNIFF  
*The Useful Cobbler. Edmund Burke and the Politics of Progress*

Albany, State University of New York Press, 1994, pp. 369  
ISBN 0791418448

Come dichiara James Conniff nell'*incipit* del volume *The Useful Cobbler*, Edmund Burke rappresenta un classico del pensiero politico occidentale, sul quale si è a lungo confrontata la dottrina, che si è divisa sull'ascrivibilità del suo pensiero alla corrente liberale o conservatrice. L'intento di Conniff è di andare oltre tali studi, affermando che l'interesse per lo studio di Burke è giustificato dalla sua appartenenza al partito dei *Whig*. In effetti, come si legge nell'introduzione, è tale scelta politica che consente a Burke di riconciliare una visione conservatrice della realtà con la necessità del cambiamento attraverso le riforme. Da qui, la scelta dell'evocativo titolo del volume, che definisce Edmund Burke come un "utile ciabattino", in grado di conservare e modificare l'esistente al tempo stesso. Per queste caratteristiche, J. Conniff non nasconde la sua profonda ammirazione per Burke, che, per l'influenza esercitata sull'evoluzione della politica contemporanea, merita uno studio

approfondito. In particolare, il suo maggiore contributo agli studi politologici consiste, secondo l'autore, in una concezione della politica che identifica nel cambiamento il suo elemento principale e definisce il governo rappresentativo come il mediatore di tale cambiamento.

Queste tesi sono argomentate nel volume, che, in particolare, esamina le idee di Burke sulle basi psicologiche dell'azione umana, sul ruolo della storia per la comprensione della società, sulla forma di governo britannica, da una parte, e sul ruolo del governo nella società dall'altra, sulla rappresentanza e i partiti politici, sulle rivoluzioni americana e francese e, infine, sulla questione irlandese. Quanto alle basi psicologiche dell'azione umana, l'autore esamina gli studi di Burke relativi alla ricerca di uno standard di giudizio oggettivo, ponendo in evidenza le interconnessioni esistenti con i lavori precedenti di Locke, che sembrano costituire il fondamento di quelli di Burke.

Nel secondo capitolo del volume, Conniff sottolinea che la comprensione della concezione della storia di Burke è essenziale per comprenderne il percorso politico. In particolare, l'autore identifica tre funzioni essenziali della storia nel suo pensiero: in primo luogo, la storia è utilizzata come giustificazione delle scelte politiche; in secondo

luogo, è considerata al tempo stesso una testimonianza dell'esperienza umana e il processo di sviluppo basato su quell'esperienza e, per queste ragioni, è idonea a fornire linee guida per l'azione politica; infine, ponendo il partito *Whig* al centro della storia contemporanea, Burke persegue numerosi obiettivi politici.

La centralità della storia nel pensiero politico di Burke si riflette anche nelle sue idee sulla forma di governo britannica, che, secondo l'autore, è il prodotto della stessa evoluzione storica. Tale concezione evolutiva delle istituzioni e della forma di governo, combinata con l'enfasi posta sull'importanza delle circostanze particolari nelle questioni politiche, sottolinea Conniff, lo induce ad un certo relativismo sulle questioni costituzionali. Questo gli consente di affermare che, sulla base degli stessi presupposti, due sistemi possono evolvere diversamente. Allo stesso modo, ciò che è appropriato per un governo può essere fatale per un altro. Più in generale, il pensiero di Edmund Burke sulla forma di governo riconosce un ruolo centrale alla teoria della rappresentanza. Come sottolinea l'autore, nel pensiero di Burke, l'obiettivo dell'attuazione del principio di rappresentanza dovrebbe unire gli aristocratici "di buona volontà", i politici professionisti e il pubblico in una "coalizione riformista". In tal

senso, Burke considera i rappresentanti parlamentari – tanto della *House of Lords* che della *House of Commons* – come agenti del popolo. Si tratta di una teoria del tutto condivisibile e affascinante, sottolinea Conniff, ma non esente da limiti e contraddizioni: in particolare, il concetto di fiducia, alla base della teoria della rappresentanza, può essere talmente attenuato da perdere ogni significato, come nel caso dell'India.

La concezione dei partiti politici di Burke si fonda sul suo pensiero sulla rappresentanza: come si legge nel settimo capitolo del libro di Conniff, in effetti, Burke ritiene che un partito formato e guidato correttamente possa servire come base per una coalizione di uomini buoni, uniti da politiche sane. Sulla base di tali premesse teoriche, sostiene Conniff, il contributo di Burke alla soluzione della crisi delle colonie americane alla fine del '700 è stato un successo, sebbene le sue posizioni gli abbiano imposto di rinnegare, sia pure in parte, le sue stesse tesi sulla rappresentanza. Al contrario, negativo è il giudizio dell'autore sul contributo di Burke rispetto alla Rivoluzione francese e alla crisi irlandese.

M.D.P.

Henri-Benjamin CONSTANT  
*De la force du gouvernement  
actuel de la France et de la  
nécessité de s'y rallier*

Parigi, aprile 1796. *Le Moniteur*

Si tratta di una delle tre opere di Benjamin Constant note come gli scritti del Direttorio (le altre due sono *Des réactions politiques* e *Des Effets de la terreur*, entrambe del 1797): essa risulta di particolare importanza per cogliere uno dei momenti più controversi della storia politico-costituzionale francese, un delicato periodo della Francia in transizione e in bilico tra la recente tirannia della Convenzione giacobina e il profilarsi di una nuova futura tirannia. L'opera è stata scritta durante il Direttorio, uno dei periodo più incerti e oscuri della Francia rivoluzionaria e in essa Constant si divide tra due opposte tendenze: la difesa del mondo sorto dalla Rivoluzione democratica, che rivendica l'autonomia della società civile e dei suoi interessi e la difesa del regime post-termidoriano, moderato e rivoluzionario al tempo stesso. La brochure viene scritta l'anno successivo all'arrivo a Parigi di Constant insieme alla sua famosa compagna, Madame de Staël, avvenuto il 24 maggio 1794 subito dopo l'ultimo tentativo di colpo di stato dei sanculotti. Benjamin Constant è stato subito sedotto dalle teorie moderate dei termidoriani: sostenitore di una politica di mediazione, egli è

## Trentacinque proposte di lettura

ideologicamente lontano tanto dal giacobinismo radicale quanto dai monarchici.

Indubbiamente etichettato come Constant "*l'inconstant*" per la sua tendenza al compromesso, non va tuttavia trascurato che questa sua inclinazione a modificare l'interpretazione di eventi costituzionali è stata di certo accentuata dalla grande confusione politica che ha caratterizzato questo periodo storico: dall'originaria posizione di condanna per i cd. decreti dei due-terzi (che obbligano la nazione a eleggere nelle nuove assemblee legislative i due terzi dei componenti della Convenzione), Constant subito muta opinione, difendendo tali misure come necessarie per la sopravvivenza della Repubblica perché in grado di assicurare l'emersione a livello politico di un centro forte distante tanto dalla destra monarchica quanto dalla sinistra repubblicana estrema; il suo opportunismo politico emergerà a più riprese e segnerà in modo evidente la sua carriera politica approvando il colpo di stato dell'18 fruttidoro 1797 (4 settembre 1797) in un discorso pronunciato al *Cercle Constitutionnel* il 30 fruttidoro (16 settembre), redigendo l'Atto addizionale alle Costituzioni dell'Impero del 1815 (noto anche come la *Benjamine*) e appoggiando il regime borbonico, posizioni queste inconciliabili con uno spirito liberale come quello da sempre difeso

da Constant (principio rappresentativo, libertà di suffragio, rispetto della forma giuridica). Questi sentimenti, che Benjamin Constant sembrerà trascurare negli anni a venire, si esprimono con particolare vigore ne *De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier*, edito nel 1796. Non si tratta solo della difesa della moderazione politica ma dell'apologia del governo repubblicano sorto dalla convenzione termidoriana: l'argomento centrale della riflessione di Constant è di rovesciare i luoghi comuni del pensiero antirepubblicano, dimostrando che se la Repubblica post-termidoriana è sopravvissuta agli attacchi dei suoi nemici (giacobini e monarchici) è perché il regime termidoriano mostra già un ordine sociale stabile e la distruzione delle conquiste rivoluzionarie avrebbe incarnato una contro-rivoluzione che avrebbe innescato una nuova rivoluzione: è nella prudenza moderatrice che risiede la forza del regime termidoriano, che si fonda su interessi forti e maggioritari in grado di neutralizzare le forze politiche estreme e disgregatrici. Di fatto, Constant inventa qui una formula che calza molto bene alla politica francese di quel periodo: la difesa della Repubblica da parte del governo di centro-sinistra, escludendo dall'esercizio del potere i due estremi. In questo scrit-

to, Constant ha ben espresso i tratti più profondi del periodo post-termidoriano, intravedendo ciò che avrebbe distinto la politica repubblicana francese da quella dei liberali inglesi: da un lato, il radicalismo sorto dalla rivoluzione avrebbe impedito una stabile bipolarizzazione del sistema politico; dall'altro, rimasti fedeli alle idee repubblicane, i moderati avrebbero dovuto, loro malgrado, riappropriarsi del *pathos* rivoluzionario.

M.C.S.

Ian CROWE (ed.)  
*Edmund Burke: His Life and Legacy*

Dublin, Four Courts Press, 1997

Publicato in occasione del bicentenario della morte di Edmund Burke, il volume raccoglie i saggi di diciotto autori che cercano di ricostruire sotto i diversi profili della storia delle istituzioni, delle dottrine politiche, della filosofia, del diritto, degli studi economici e teologici quale sia stata l'entità del legato lasciato in eredità ai posteri dal celebre parlamentare anglo-irlandese vissuto a cavallo fra il XVIII e del XIX secolo. Il *fil rouge* che lega fra loro l'*Introduction* di I. Crowe e gli altri contributi (P. J. Stanlis, P. J. Marshall, S. Blakemore, L. M. Cullen, J. Sack, Y. Chiron, C. C. O'Brien, N. Barry, J. Pappin III, B. Frohnen, R. Rhodes James, M. Gove, M. Almond, J. McCue, Lord Plant

of Highfield, J. Redwood, M. C. Henrie) può essere individuato nel tentativo di fare luce su alcune specifiche problematiche: il ruolo svolto da Burke nelle più importanti vicende politico-istituzionali inglesi del suo tempo (la rivoluzione americana e quella francese, il governo dell'India, la questione irlandese); i principi su cui si fondavano alcune delle sue principali idee (in merito alla natura umana, alla società civile, al ruolo dello Stato, al Governo e all'azione dei partiti, alla saggezza insita nei secolari *prejudices* del popolo); l'influenza esercitata dalle sue riflessioni sulle generazioni successive.

Ne emerge il quadro di un uomo dalla vasta cultura e dagli interessi eclettici, che si adoperò per tutta la vita a invocare gli antichi valori dell'onore, della lealtà, del dovere e della saggezza contro i moderni mali di un egoistico e sfrenato individualismo. Peraltro, pur credendo nella necessità di mantenere una salda fiducia nelle leggi naturali e morali di ispirazione divina, nonché in tradizioni e consuetudini britanniche ritenute ormai *immemorial* e baluardo di antiche libertà, egli era solito affermare come nelle questioni di Stato e in politica fosse sempre opportuno procedere con estrema cautela, tenendo in debito conto le diverse circostanze, occasioni e opportunità del caso. A dispetto delle ambiguità insite in alcune rifles-

sioni di Burke e della difficoltà di ridurre a una chiara sintesi le sue idee, il dato concordemente messo in evidenza negli studi pubblicati in questo volume è, proprio, la convinzione burkeana che un razionale pragmatismo e un moderato idealismo potessero e dovessero convivere. La lettura dei saggi attesta, d'altra parte, come un simile fautore di una visione della storia umana e di una concezione della realtà istituzionale non influenzate dal freddo cinismo o dal furore ideologico fosse destinato a essere spesso incompreso sia dai suoi contemporanei sia da chi, dopo la sua morte, ha cercato di interpretare il suo pensiero alla luce di determinate categorie (etiche, filosofiche, politiche, giuridiche, religiose) o di ascrivere la sua figura fra i difensori di un conservatorismo illuminato piuttosto che fra i propugnatori di un prudente liberalismo.

P.R.

## D

Mario D'ADDIO

*Natura e società nel pensiero di Edmund Burke*

Milano, Giuffrè, 2008, pp. 230  
ISBN 9788814135330, Euro 20,40

In questa recente edizione della raccolta di saggi dedicati da Mario D'Addio alle origini del pensiero politico di Edmund Burke e alle sue riflessioni

giovanili sul diritto naturale, sulla formazione della società civile e sull'ordinamento istituzionale britannico sono stati pubblicati due nuovi contributi con cui l'Autore cerca di fornire un quadro più ampio degli interessi filosofici, storici e giuridici che influenzarono l'operato del celebre *whig* anglo-irlandese. Nel condurre un'attenta disamina dei primi lavori del giovane Burke viene messa in risalto l'importanza da lui attribuita a un'approfondita conoscenza della storia delle istituzioni e delle leggi inglesi, da acquisire utilizzando come chiave di lettura i rapporti fra diritto naturale, religione, filosofia e politica. Nella visione burkeana lo studio della genesi e dell'evoluzione secolare degli assetti sociali e delle forme di governo dell'Inghilterra, finalizzato a conseguire una migliore comprensione dei problemi della società britannica tardo-settecentesca, doveva essere condotto non solo facendo affidamento nella ragione e in astratte categorie logiche ma tenendo altresì in debita considerazione le specifiche tradizioni ed esperienze locali, le complesse dinamiche e i mutevoli assetti del consorzio umano nel suo divenire storico, lo spirito della legislazione e delle forme di un dato apparato statale.

Di qui la diffidenza palezata da Burke nei confronti del razionalismo empirista e dei modelli storiografici utilizza-

ti da quegli illuministi d'oltre Manica (come Bolingbroke e Hume) che concepivano il diritto alla stregua di uno strumento essenziale per la vita della collettività "artificiale" nata dal contratto sociale senza però poi cogliere le contraddizioni e i limiti insiti nel sistema della *Common Law*, caratterizzato da una profonda differenza fra il pragmatismo delle soluzioni offerte ai problemi della gente e l'arido tecnicismo di una ristretta cerchia di giurisperiti impegnati a difendere il monopolio della conoscenza e dell'interpretazione giuridica. Allo stesso tempo, il metodo empirico e della ragione critica applicato alla disamina della religione e della morale, dei valori della tradizione e della saggezza dei *prejudices* popolari, delle passioni e dei sentimenti umani, dell'organizzazione della società e delle dinamiche di gestione del potere politico avrebbe potuto portare a esiti paradossali e contraddittori, fra cui quello di distruggere la trama del tessuto sociale inglese e dell'ordine politico dell'*Ancient Constitution* garanzia delle libertà godute dai cittadini britannici.

In queste considerazioni svolte dal giovane Burke si può individuare – secondo D'Addio – l'origine della convinzione che alla "ragione illuministica" si dovesse sempre contrapporre la "ragione storica" come la sola in grado di comprendere le concrete e cangianti *necessities of the*

*times*, vale a dire le modalità con cui nell'esperienza secolare dell'umanità le diverse esigenze e aspirazioni degli uomini fossero divenute realtà nelle istituzioni, nelle leggi e nelle relazioni sociali.

P.R.

John W. DERRY  
*Politics in the Age of Fox, Pitt and Liverpool. Continuity and Transformation*

London, Macmillan, 1990, pp. 139  
ISBN 031204089X

John W. Derry, storiografo nell'Università di Newcastle-upon-Tyne, ha dedicato molti studi alle idee politiche e agli eventi che hanno trovato il loro punto di snodo nella Crisi della Reggenza. Tra i suoi scritti si rammentano *Reaction and Reform*, 1962; *The Regency Crisis and the Whigs*, 1963; *Charles James Fox*, 1972; *English Politics and the American Revolution*, 1976. In particolare *Politics in the Age of Fox, Pitt and Liverpool* rappresenta una sintesi di quella agitata stagione politica ed istituzionale che nell'ultimo quarto del Settecento fu caratterizzata ad un rapido turbinare di occasionali alleanze politiche e di violente contrapposizioni che furono il complesso, molti dinamico motore di una grande transizione del sistema parlamentare britannico. La dura persecuzione politica del radicale John Wilkes, il secondo Gabinetto Rockingham, la strumentale alleanza tra in non meno radicale James Fox

e Lord North, la caduta di Lord North, l'avvento dell'Esecutivo *tory* di Pitt e la ricomposizione del quadro politico computa da Lord Liverpool sono le più eclatanti tappe di un percorso sul cui sfondo operava il tentativo di Giorgio III di imporre al Paese ed alle istituzioni di Westminster una propria *personal rule*, che fu interrotto nel 1788 dalla *Regency Crisis* provocata dalle pessime condizioni mentali del Re e approfittando della quale i circoli radicali animati dall'incessante opera di Fox e di Richard Sheridan tentarono di promuovere verso il trono il Principe di Galles, futuro Giorgio IV.

Drammatiche coordinate dell'insieme di tali accadimenti britannici sono ben due Rivoluzioni: l'americana e la francese. Il periodo in esame nel saggio di Derry è pertanto ricco non solo di colpi di scena nella politica e nella prassi istituzionale, ma anche di grandiosi snodi epocali che producono le prime costituzioni scritte dando un definitivo fondamento al costituzionalismo della modernità. Fra i maggiori protagonisti del dibattito dell'epoca compaiono, nell'opera storiografica di Derry, i diversi statisti e uomini politici degli schieramenti *whig* e *tory* e con essi i radicali di varia estrazione e intonazione ideologica, e tra essi un particolare risalto è dato al contributo di pensiero di Edmund Burke soprattutto in relazione al secondo dei due eventi rivoluzionari, dei quali

l'Irlandese poneva in evidenza – come monito per i governanti e per i simpatizzanti del giacobinismo, tra i quali il James Fox suo diretto avversario parlamentare – alcune pericolose tendenze: la propensione per un centralismo repressivo, un totalitarismo mascherato sotto vestimenti liberali, lo sconfinamento verso condizioni di guerra civile, la prevalenza del *format* militare nell'intento di assicurare l'ordine pubblico, la ferocia di eccessi antilibertari. All'impatto delle *Reflections* burkeane sono dedicate nel volume alcune pagine molto ben argomentate, e sebbene a questo fondamentale contributo vada attribuito un ruolo centrale nell'edificazione del pensiero antirivoluzionario britannico (in ciò trovando tuttavia validi avversari nel Thomas Paine autore di *Rights of Man* e nel James Mackintosh della *Vindiciae Gallicae*), Derry dimostra fino a qual punto Burke abbia condizionato molti altri sviluppi della politica del tempo. Le controversie sorte tra Burke e la fazione dei Radicali capeggiata da Fox, le ripercussioni del suo appello rivolto ai "nuovi whigs" in favore di una rifondazione della politica intesa sia ad esorcizzare le pulsioni rivoluzionarie, sia a consolidare la difesa della costituzione ereditata, sia infine a favorire il ritorno a una politica parlamentare priva delle deviazioni compromissorie che ne limitavano gli effetti minacciando

di destabilizzare le istituzioni di governo al sopravvento della "Crisi della Reggenza", sono le aree di confronto a cui Burke, sottolinea l'Autore, sacrificò le sue più care amicizie.

A.T.

Charles DICKENS  
*A Tale of Two Cities*

London, Chapman & Hall, 1859

Publicato a puntate sul periodico *All the Year Round* tra l'aprile e il novembre 1859, *A Tale of Two Cities* è un romanzo storico nel senso specifico del termine, secondo un criterio stabilizzato probabilmente in modo definitivo da Walter Scott: trattando di vicende avvenute circa tra ottanta e sessant'anni prima (1775-1792), si pone sul limite estremo della trasmissibilità orale tra generazioni e mima nella finzione romanzesca il tema del trapasso alle fonti scritte. È tuttavia anche qualcosa di diverso da un romanzo storico in senso proprio, in quanto slitta spesso su registri melodrammatici, inconsueti per Dickens, tanto che Harold Bloom è arrivato a osservare che questo Dickens sembra un Dumas.

La trama è ben nota e troppo complessa per essere brevemente riassunta. Giova solo ricordare come si intreccino fili privati e pubblici. Una giovane donna francese, Lucie Manette, di cui si innamorano due uomini che sono fisicamente dei sosia: il francese Charles Darnay, ingiustamente

accusato di spionaggio, e l'avvocato inglese Sidney Carton. Mentre sposerà il primo, il malinconico e insicuro Carton resterà sempre in vista, pronto a cogliere, verso la fine del romanzo, la propria occasione di altruismo.

Prima emigrato in Inghilterra e quindi di nuovo su suolo francese, dove si è recato per testimoniare a favore di un suo servitore, Charles Darnay deve affrontare una serie di processi, in cui svolge infine il ruolo di capro espiatorio di fronte alle accuse di una coppia di rivoluzionari, i Defarge. In un susseguirsi di colpi di scena salverà infine il collo dalla ghigliottina, prima per l'intervento del suocero, e quindi grazie a quello, decisivo, dell'avvocato Carton.

Sullo sfondo, il fanatismo rivoluzionario del periodo del Terrore, l'uso inquisitorio dei procedimenti giudiziari e la gestione manipolatoria delle folle e dell'opinione pubblica, in una rappresentazione ancor più plumbea di quella data da Dickens in *Barnaby Rudge* (1841), dove veniva presentata la Londra dell'epoca delle *Gordon Riots* del 1780. Qui emerge un'epoca avvelenata, in cui alle ingiustizie dell'Antico Regime si contrappone il risentimento sanguinario dei giacobini, incarnato nel romanzo dal personaggio di Madame Defarge, che non a caso conclude la storia con un lungo soliloquio interiore, brandendo una lama.

Pur dichiarando fin dalla premessa il proprio debito nei confronti di *The French Revolution* (1837) di Thomas Carlyle, *A Tale of Two Cities* batte comunque una strada diversa da quella della narrazione storiografica, come salta agli occhi fin dal titolo. Argomento dell'opera sono infatti un dualismo e una comparazione. La prima, celebre, pagina del romanzo, ne condensa perfettamente il messaggio, imperniato sul riconoscimento che l'epoca rivoluzionaria era segnata da una polarità tra saggezza e follia, credenza e incredulità, luce (Lumi?) e oscurità, speranza e disperazione, bene e male. Questa polarità è anche, appunto e soprattutto, quella tra le due città del titolo, Parigi e Londra, e meglio ancora tra due civiltà profondamente diverse agli occhi di Dickens, ossia tra l'entusiasmo del razionalismo rivoluzionario e il senso comune riformista della tradizione britannica.

D.F.

E

Mario EINAUDI

*Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche*

Torino, Istituto Giuridico della R. Università, 1930

Inclusa nelle Memorie dell'Istituto Giuridico della Regia Università di Torino (serie II, Memoria VII), questa mono-

grafia è l'evoluzione della tesi di laurea in Giurisprudenza che Mario Einaudi discusse a Torino nel maggio 1927: frutto, come l'Autore stesso racconta nell'Avvertenza che precede il corpo del testo, di un soggiorno di studio trascorso a Londra e finalizzato proprio all'elaborazione della dissertazione finale con cui si concludeva un brillante percorso universitario.

Prezioso lavoro, quello compiuto da Einaudi in un periodo in cui discutere della difesa di quello che egli definiva, a proposito dell'azione politica di Burke inaugurata nel 1765 con l'ingresso nella Camera dei Comuni, «il vero spirito della costituzione» poteva rivelarsi impopolare. Di certo tale orientamento culturalmente programmatico era in sintonia con quelle einaudiane scelte fondamentali che sotto certi profili l'avrebbero accomunato all'eminente *whig* irlandese: a differenza della gran parte degli accademici italiani del suo tempo, appena un anno dopo la pubblicazione del suo libro *du Burke* lasciava l'Italia avendo rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al regime fascista, e trascorreva periodi di intenso studio e lavoro dapprima nella *London School of Economics* e quindi ad Harvard e nella Cornell University (per rientrare a Torino dopo la Liberazione).

Come si spiega l'interesse del giovane Mario Einaudi per il pensiero di Edmund Burke?

In realtà è impresa ardua risalire alle origini di tale scelta, se è vero che in tanti casi di autentica passione intellettuale è arduo illustrare razionalmente l'ispirazione iniziale da cui nasce un itinerario di riflessione; e purtuttavia non è difficile collegare Einaudi a Burke motivando *a posteriori* la correnza tra l'antifascismo del primo e il costituzionalismo del secondo, e tenendo come tessuto connettivo lo spirito liberale agente nel profondo delle percezioni politiche di entrambi. Fra i molti, un passo da *Edmondo Burke* può essere considerato come rivelatore, laddove l'Autore commenta quella fase intermedia del lungo regno di Giorgio III (1760-1820) in cui l'originario equilibrio tra poteri della monarchia costituzionale nato dalla "Gloriosa Rivoluzione" parlamentare (un equilibrio di cui aveva trattato Montesquieu, ma prima di questo, non si dimentichi, il Locke dei *Two Treatises*) aveva ceduto il passo a una deformazione del governo misto in cui, identificandosi nella figura del *Patriot King* descritta da Bolingbroke nel suo celebre scritto del 1738, Giorgio III aveva scelto la via dell'edificazione di un regime di *personal rule* che, con l'acquiescenza dei *tories* e dei *whigs* meno attenti al bene comune, rendeva il Gabinetto non più un «corpo solidalmente responsabile di fronte alla Camera», in un mero esecutore della volontà del Re e la Camera dei Comuni, vero

presidio del governo misto, in «una pericolosa ologarchia».

Le velleità autocratiche di Giorgio III saranno interrotte dalla caduta del ministero di Lord North, e Burke – di cui Einaudi sottolinea la sintonia di idee con il radicale Wilkes autore del *North Briton* e più volte processato le lesa maestà ed espulso dei Comuni – esporrà le sue tesi costituzionalistiche nei *Thoughts on the Present Discontents* (1770). Si fondavano in tal modo le premesse per una svolta politica di carattere liberale, anche se infine l'isolamento del Regno Unito negli anni della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche ne rallenteranno il corso. Proprio in riferimento alle travagliate vicende personali di Wilkes, di Burke è sottolineata da Einaudi la grande apertura mentale: «La posizione di Burke, favorevole a Wilkes, per quanto quest'ultimo fosse ben lontano dal suo modo di pensare, caratterizza bene l'uomo che allora desiderava più di ogni altra cosa il ritorno all'equilibrio nella costituzione», il che spiega molto delle convinzioni einaudiane, maturate in un periodo in cui l'autocrazia stava pericolosamente affacciandosi sulla scena della politica italiana.

A.T.

ERIC J. EVANS

*The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain 1783-1870*

New York, Longman, 1983

Nella sua ambiziosa opera, che costituisce solo uno dei cinque volumi integrativi della serie intitolata *Foundations of Modern Britain*, volta a ricostruire una fondamentale fase di snodo della storia britannica in un manuale a uso degli studenti ma non privo di preziosi spunti di riflessione critica, l'Autore, Professore di Storia all'Università di Lancaster i cui interessi di ricerca spaziano dall'analisi della storia politica britannica a partire dal Settecento, all'incidenza dei cambiamenti sociali sui processi politici nonché allo studio delle identità nazionali britanniche, presta particolare attenzione all'evoluzione sociale quale substrato dello sviluppo economico e culturale, entrambi elementi suscettibili di condizionare l'attività politica.

L'opera, al pari degli altri quattro volumi della suddetta serie, i cui Autori hanno insegnato o tuttora insegnano in Università scozzesi e gallesi, offre una prospettiva di analisi del parallelismo tra processi economico-sociali e politici affrancata da un approccio anglo-centrico. In particolare, nel volume in epigrafe l'Autore non risparmia l'analisi di alcuna sfumatura di un periodo storico nel quale il Regno Unito si è affermato come prima potenza industriale mondiale:

un'era, questa, di cruciali trasformazioni sociali, economiche e costituzionali che tuttavia non sono rappresentate come l'effetto di una rivoluzione politica in atto. Il binomio transizione/evoluzione è il *fil rouge* del libro che ripercorrendo la nascita dell'Impero, l'incidenza del ruolo della Chiesa nell'evoluzione socio-politica dell'ordinamento, e approfondendo il sistema di istruzione, finanziario e sanitario, e infine le condizioni di vita nelle città e nelle aree rurali, offre un'interpretazione generale ad ampio spettro delle principali tappe della storia costituzionale britannica. Muovendo, infatti, dal 1783, anno che segna la fine della guerra di indipendenza americana e la nomina a Primo Ministro di Pitt il Giovane, particolare attenzione è dedicata dall'Autore al *Great Reform Act 1832* le cui implicazioni «dynamic as well conservative» guidano il suo esame prospettico giungendo a constatare che «Its whole, viewed in the context of Britain's development during the next generation, was vastly more important than the sum of its constituent parts». In tale accezione l'Autore contribuisce a definire la valenza di un "momento costituzionale" centrale nell'evoluzione della storia costituzionale britannica sicché «those who seek to minimize it by drawing attention to what it did not change miss the point».

P.M.

G

Enrico GRAZIANI

*Ordine e Libertà. L'autorità del tempo in Edmund Burke*

Roma, Aracne Editrice, 2006, pp. 180  
ISBN 9788854806894, Euro 11

L'opera di Graziani si pone come obiettivo quello di ricostruire in chiave sistematica il pensiero e la dottrina di Edmund Burke inserendola nel contesto socio politico e culturale della sua epoca: dalla militanza tra le fila degli esponenti *Whigs*, allo scontro con Lord North e le sue politiche nei confronti delle colonie americane ritenute da Burke in contrasto con il portato della tradizione storico e giuridica della *Common Law* sino alle *Reflections* sugli avvenimenti rivoluzionari di Francia contro i quali si scaglierà con veemenza e che lo porteranno alla polemica ed alla successiva rottura con l'amico e collega James Fox.

L'Autore definisce Burke un *liberal conservatore* nella cui dottrina la storia e la tradizione si legano indissolubilmente in una duplice veste di conservazione e rinnovamento. Per Burke conservare significa innovare e per poterlo fare è necessario affidarsi e al contempo perseguire quei valori che la tradizione e il principio di ereditarietà hanno lasciato. Il vecchio ed il nuovo si servono reciprocamente l'uno dell'al-

tro segnando la strada verso un progresso che non significa negazione del proprio passato e delle proprie origini quanto valorizzazione di ciò che di buono esiste e che deve essere mantenuto.

La prudenza e la saggezza sono le virtù che devono guidare l'uomo politico. Il progresso è un moto lento ed impercettibile che sa cogliere dalla trasmissione delle memorie e delle istituzioni quella razionalità storica che nel principio di continuità trova la chiave di volta che conduce al cambiamento. In quest'ottica l'Autore spiega l'impegno politico di Burke in difesa delle ragioni dei coloni ai quali la madrepatria inglese aveva negato quegli storici diritti iscritti da secoli nella *Common law*. Tutt'altro approccio viene riconosciuto a Burke nei confronti dei rivoluzionari francesi che ai suoi occhi appaiono guidati da un cieco razionalismo di matrice astratta che rinnega il proprio passato per fondare un futuro su basi inconsistenti, figlie di una ragione che propone un concetto di uguaglianza sostanziale che non trova riscontro nella realtà e nella tradizione storica.

L'analisi prosegue considerando che per Burke l'unica libertà che può esistere è quella inscindibilmente connessa al concetto di ordine; è una libertà iscritta in un antico ed immemorabile ordine di cose che trova il suo fondamento nei pilastri di un governo equilibrato

che si giustifica nell'adesione ai valori secolari della *Common Law*. La libertà di cui parla Burke è quella per cui hanno lottato gli inglesi nel 1689 e i coloni americani un secolo dopo e non certo quella metafisica ed intangibile decantata dai rivoluzionari francesi.

Graziani si concentra poi sul concetto di libertà espresso nella dottrina Burkeana: non può esistere la libertà ove non vi sia al contempo un ordine in grado di garantirla e tale ordine altro non può essere che quello garantito da un governo equilibrato. La libertà di cui parla è una libertà in senso Lockiano volta a tutelare il singolo dall'arbitrio e dal capriccio della moltitudine. Una libertà sì negativa ma che non può dirsi esistente solo in quanto figlia di proclami metafisici necessitando invece di un sistema di ordine e potere che ne permetta l'effettiva fruizione individuale.

A Burke viene tributato un grande esempio di conservatorismo liberale che rifugge la rivoluzione ma apre ai moti riformatori ove ricerchino nella tradizione quel minimo comune denominatore innegabile che deve legare passato e futuro. La storia non ha una funzione solamente descrittiva ma al suo interno si trovano quegli elementi prescrittivi che guidano il rinnovamento.

In definitiva trova risposta il quesito attorno al quale si articolano i ragionamenti dell'autore ovvero fino a che

punto Burke possa essere reclutato tra le fila dei conservatori e tra quelle dei liberali. Burke viene dunque definito un conservatore nel cui pensiero trova spazio tanto un innegabile amore per la tradizione quanto la consapevolezza del dover guardare in avanti e sapersi aprire al cambiamento. Ma per fare ciò, citando lo stesso Graziani, nello spirito più puro del conservatorismo liberale Burke, «pur imbarcandosi verso l'ignoto sa di essere guidato dalla rosa dei venti aperta con le sue punte al futuro senza conoscere ciò che si cela nell'avvenire» ma che «si muove portando con sé un patrimonio di saggezza antica e di credenze» che lo guiderà nella fase del rinnovamento.

S.G.

## H

Friedrich A. von HAYEK  
*Individualism: True and False*

London, Routledge & Kegan Paul, 1949,  
pp. 38

Nella cospicua bibliografia che si occupa del pensiero e dell'eredità di Edmund Burke un posto di rilievo occupa questo piccolo ma significativo libro di Hayek, tradotto in italiano da Rubbettino nel 1997 con il titolo *Individualismo: quello vero e quello falso*. Apparentemente tutto lascerebbe intendere il contrario. Intanto, si tratta di uno scritto che non è pensato

originariamente come un libro, bensì come una conferenza che Hayek tiene a Dublino nel 1945 e pubblica una prima volta nel 1948 all'interno di *Individualism and Economic Order* (una raccolta di saggi e articoli molto importanti per capire il pensiero dell'autore e in cui si trova anche il fondamentale studio del 1937 *Economics and Knowledge*), e successivamente nell'edizione definitiva del 1949. Inoltre, non siamo di fronte ad un lavoro dedicato specificamente a Burke ma ad un saggio in cui Hayek ritorna sui fondamenti dell'individualismo metodologico, che già da decenni caratterizzava la visione delle scienze sociali nella dottrina della Scuola Austriaca di Economia, soprattutto grazie alle opere di Karl Menger e Ludwig von Mises, per offrire la sua lettura del concetto di individualismo nella storia delle dottrine politiche. Eppure, proprio questo aspetto determina l'importanza del testo per una rivisitazione del ruolo svolto da Burke nel pensiero politico moderno. Nell'ottica di Hayek, Burke assume una funzione decisiva per elaborare i contorni di quell'individualismo che egli definisce *true* perché assegna solamente alla libera e spontanea interazione e cooperazione tra gli individui, in tutti i campi dell'agire umano, il compito di plasmare un corpo sociale: una tradizione di pensiero che risale agli Illuministi britannici del XVII e XVIII secolo e che arriverà

fino a Tocqueville e Lord Acton nel XIX.

In questo filone Burke ricopre un posto centrale: la sua avversione per il costruttivismo razionalista, per l'edificazione di una società sulla base di ideali astratti, che lo porterà a scontrarsi frontalmente con i principi della Rivoluzione francese, e viceversa il suo attaccamento alle tradizioni nazionali, dalle libertà individuali alle risalenti garanzie della *common law*, dai costumi alla struttura sociale, dalla solidità delle istituzioni alla loro spontanea evoluzione come adattamento al cambiamento dei tempi; sono tutti aspetti chiaramente riscontrabili nel pensiero di Burke che inducono Hayek ad inserirlo nell'elenco dei grandi del passato da contrapporre ai "falsi" individualisti, figli dell'astratto razionalismo francese che, a suo parere, va da Cartesio a Rousseau, come si capisce da queste sue eloquenti parole: «Non posso spiegare in modo più chiaro la prevalente confusione sul significato del termine 'individualismo', se non con il fatto che l'uomo che ritengo uno dei più grandi rappresentanti del vero individualismo, Edmund Burke, è comunemente (e giustamente) considerato come uno dei maggiori avversari del cosiddetto "individualismo" di Rousseau, le cui teorie, Burke temeva, avrebbero rapidamente fatto dissolvere lo Stato "nella polvere dell'individualismo"».

C.M.

## Trentacinque proposte di lettura

Victor HUGO  
*Quatrevingt-Treize*

Paris, Michel Lévy frères, 1874

Ultima espressione di uno dei personaggi letterari più controversi e geniali del XIX secolo, Victor Hugo, scritta tra il dicembre 1872 e il giugno 1873 e pubblicata nel 1874 (sebbene l'idea risalga all'indomani della pubblicazione nel 1862 della sua opera più famosa, *I Miserabili*), *Novantatré* è un esempio significativo del romanzo borghese, con i pregi e difetti di tale forma letteraria, frutto dell'intensa esperienza di Hugo come letterato e uomo politico, che gli darà l'occasione di esprimere le sue opinioni sulla rivoluzione francese e sulla sua legittimità.

Scrittore, poeta, drammaturgo, storico e politico, Victor Hugo scrive *Novantatré* due anni dopo il rientro a Parigi dall'esilio sull'isola Guernsey, possedimento della corona britannica nella Manica, dove egli visse per quindici anni, avendo abbracciato in tarda età le idee repubblicane, a seguito del colpo di stato di Luigi Napoleone del dicembre 1852, il futuro Imperatore Napoleone III, del quale appoggiò l'elezione alla presidenza ma condannò la successiva svolta autoritaria.

*Novantatré* narra l'inizio delle guerre di Vandea, prodotte da una lunga genesi che affonda le sue radici ancor prima della Rivoluzione del 1789 e andando ben oltre le *jacqueries*,

di cui le campagne francesi erano teatro da secoli: l'opera si dipana dall'evento dell'uccisione di due guardie nazionali ad opera di un gruppo di giovani contadini vandeani, avvenuto il 13 marzo 1793 e illustra – attraverso tre storie che intrecciano le vicende umane dei protagonisti (quelle del marchese Lantenac, che comanda la rivolta dei vandeani, di suo nipote Gauvain che difende la causa repubblicana e di Cimourdain, un tempo precettore di Gauvain, incaricato dal Comitato di Salute pubblica di controllare la fedeltà di Gauvain alla causa repubblicana) – l'inizio della contro-rivoluzione cattolica vandeana insorta contro le misure rivoluzionarie messe in atto nei confronti della Chiesa Cattolica (cminate con la Costituzione civile del Clero del 12 luglio 1790) cui si aggiunse la leva militare obbligatoria resa necessaria dall'aggressiva politica internazionale della Convenzione: si trattò di una guerra civile cruenta, che fu repressa nel sangue dalle milizie repubblicane e che si svolse in tre ondate sino alla restaurazione della monarchia borbonica con Luigi XVIII nel 1814-15. I due protagonisti del romanzo identificano due mondi, due sistemi di valori: da un lato, il marchese di Lantenac incarna l'*Ancien Régime* tradizionalista e clericale e, dall'altro, suo nipote Gauvain, incarna i valori rivoluzionari della modernità e dell'idealismo ai quali era sta-

to educato dal suo precettore Cimourdain, inviato del Comitato di Salute Pubblica, che al contrario dei valori repubblicani rappresenterà l'anima inflessibile sino al tragico epilogo finale.

Tradotta in molte lingue (in italiano ne esistono due versioni parziali, una del 1875 e l'altra del 1954, mentre la prima versione integrale è quella del 1983 edita da Mondadori) e divenuta un *best seller* già due anni dopo la sua pubblicazione (200.000 esemplari stampati nel 1876), l'opera costituisce un misto tra storia, realismo e invenzione sullo sfondo di uno degli eventi, il 1789, che per Hugo ha segnato la coscienza letteraria, sociale, morale e politica del XIX secolo.

M.C.S.

# L

Harold J. LASKI  
*Political Thought in England  
from Locke to Bentham*

New York, Holt & Co./Williams &  
Norgate, 1920

Scritto durante il suo ultimo anno di insegnamento ad Harvard e poco prima del suo ritorno in patria dopo la chiamata alla *London School of Economic*, la *History of Political Thought* consente al politologo di Manchester di proseguire nella esposizione della sua teoria pluralista già espressa negli scritti su autorità, sovranità

e libertà nello stato moderno pubblicati dal 1917 in poi. In sei capitoli, partendo dai principi della Rivoluzione del 1688 fino alla fondazione ottocentesca del liberalismo economico, il bersaglio polemico di Laski è un'immagine dello Stato che si presenta ovunque, pur nell'affermazione dell'originalità dello sviluppo giuridico-costituzionale inglese rispetto alle tradizioni continentali, come potere assoluto, dispotico, onnipotente, celebrato ad ogni latitudine come perno dell'ordine. Partendo, non a caso, da Locke e arrivando a Bentham, Laski prova a rintracciare negli snodi fondamentali della storia del pensiero politico inglese quegli 'embrioni' di pluralismo che segnano il distacco "inglese" dalla teoria continentale dell'assoluta e unitaria sovranità statale.

Nel pluralismo di Laski — che tanto deve al pensiero di Otto von Guericke — lo Stato è solo uno dei tanti gruppi che compongono la realtà sociale e che mostrano di possedere un'identità e una rilevanza autonoma che non abbisogna di alcun riconoscimento superiore. Fedele a questa impostazione, e alla lezione di Maitland e Figgis, Laski apprende a 'storicizzare' lo Stato: è la congiura di numerose circostanze a dare origine a quel processo di concentrazione del potere in un centro sovrano che l'Ottocento celebra come il perno e l'essenza dell'ordine politico. Ecco che allora la sua

analisi storica serve, da un lato, a cogliere e a congiungere in un *continuum* lineare quei momenti della densa storia politica inglese in cui l'idea di Stato è sfidata dall'irriducibile pluralità dei gruppi e degli individui. Dall'altro, serve a smontare un'idea di sovranità che, preconizzata da Bodin e poi da Hobbes, arriva poi fino a Bentham e Austin i quali ne forniscono la sua conclusiva teorizzazione: per i giuristi austiniiani, il sovrano è la forza assolutamente prevalente, di fronte alla quale ogni altra associazione o istituzione si pone in condizione di subalternità. Laski prova a contrapporsi polemicamente alle teorie della sovranità attaccandone, insieme, il versante 'oggettivo' e 'soggettivo' per dimostrare l'impossibilità, anche e soprattutto da un punto di vista storico, di ricondurre l'intero processo sociale al centro statale. Cinque anni più tardi, dando alle stampe nel 1925 la celebre *Grammar of Politics*, Laski conferirà maggiore compiutezza al suo pensiero e parlerà di *political pluralism*: avvalendosi di una ormai acquisita consapevolezza storicistica, procederà ad una personale rielaborazione dell'approccio socio-politico alle questioni costituzionali inglesi proponendo ipotesi di ristrutturazione della dogmatica giuridico-politica in grado di tener conto "dell'eterogeneità delle formazioni sociali e degli interessi di cui queste erano por-

tatrici anche nella dimensione della *Constitution* evolutiva".

È sulla base di questo programma epistemologico che Laski sferra il suo attacco alla dominante immagine ottocentesca della sovranità statale. E lo fa anche partendo dalla tesi del carattere elitario e socialmente condizionato dell'azione di governo. Nell'ultimo capitolo, infatti, dedicato ad Adam Smith e alla fondazione del liberalismo economico, Laski — pur sottolineando come il primato della morale sull'economia sia un carattere fondamentale della tradizione politica inglese anche nella riflessione di tipo economico, tanto da arrivare fino al Novecento e alla tradizione radicale e socialista innervata da profonde istanze morali — non esita a tratteggiare, *in nuce*, da una prospettiva più eminentemente ideologica, l'asservimento degli apparati statuali agli interessi dei gruppi economicamente e socialmente dominanti che danno un carattere "money oriented", e cioè parziale, all'azione statale.

G.A.

Henry LATCHFORD  
*The Wit and Wisdom of  
Parliament*

London, Cassell, Peter, Galpin & Co.,  
1881

Ecco un divertente, non ingenuo e di certo molto istruttivo libretto, scritto da un oscuro autore, forse un funzionario della Camera dei Comuni?,

## Trentacinque proposte di lettura

che di certo conosceva bene quanto avveniva nelle antiche sale di Westminster. Non per questo Mr. Latchford ha lasciato traccia di sé fra i *parliamentarians* dell'età vittoriana, ma a lui erano affezionati i nostri eruditi di un tempo. Con il titolo *Senno e brio del Parlamento inglese* una sua traduzione compariva in Italia già nel 1886, a Milano per i tipi dei Fratelli Dumoulaud, Editori, con Proemio, Note e Appendice dell'Avv. Gaetano Meale, suo traduttore. Se poco sappiamo di Latchford, una certa attenzione merita Gaetano Meale, al quale dobbiamo la prima diffusione italiana di *Wit and Wisdom*: avellinese studioso di diritto internazionale e anglista, inviato a Westminster da Crispi per approfondire lo studio della legislazione britannica e dell'ordinamento costituzionale "non scritto" (oltre la traduzione di *Wit and Wisdom*, da questo periodo inglese deriverà il saggio *Moderne Inghilterra: Educazione alla vita politica*, F.lli Bocca, Torino, 1888).

Ma non divaghiamo. Non è né di Meale, né di Latchford, caro sconosciuto, che giova discorrere, ma di *Wit and Wisdom*, libro che apparentemente fa parte di quel fecondo filone di letteratura parlamentare che raccoglie aneddoti dei quali spesso ci si serve per rivelare, a prevalente uso del volgo, quanto piena di incidenti e di *humour* possa essere la vita del Parlamento britan-

nico. Ma solo apparentemente, è bene precisare, perché infatti quel che abbiamo di fronte non è un'operina di colore parlamentare, né vi troviamo alcun folcloristico luogo comune sulle stranezze degli Inglesi. In realtà *Wit and Wisdom* ha una sua peculiare utilità quale piccolo manuale, aneddotico ma pur sempre manuale, che raccontando storie e rilevando dettagli sempre molto gustosi, illustra in qual modo la prassi parlamentare e governativa del Regno Unito si sia sviluppata attraverso conflitti istituzionali, dibattiti su grandi e piccole questioni di principio, episodi sfuggiti al controllo degli onorevoli membri delle due *Houses of Parliament*, prese di posizione dello *Speaker*, baruffe, dispute, discorsi, motti di spirito atti di riconciliazione, memorabili discorsi. Il periodo coperto dalla ricognizione di Latchford va dall'epoca della prima Rivoluzione parlamentare, o della "Grande Ribellione", passando attraverso alcune fasi del settecentesco Grande Secolo del Parlamento, per giungere a più recenti (per Latchford e Meale, ovviamente) accadimenti del periodo vittoriano.

Cosa c'entra tutto questo con Edmund Burke? Anche lui è citato sia fra le note biografiche con cui l'attento Meale, a corredo della sua traduzione, ci presenta i maggiori protagonisti dell'assennata e briosa vita di Westminster, mentre Latchford rievoca un curioso

incidente di cui lo stesso Irlandese fu involontario protagonista. La nota biografica (si vada *ad vocem*) ci racconta che il Burke Edmondo, nato nel 1730 e deceduto nel 1797, «"Come oratore portò l'eloquenza inglese ad un punto cui non era mai giunta". Stette al Potere, e fu sempre il difensore di ogni libertà. Fu caldo difensore dei diritti dell'America, ed apostolo della rivoluzione americana; ma di ciò dimentico, ebbe poi a combattere la rivoluzione francese, tanto da rompere la grande amicizia che aveva con Fox. Si mostrò così in opposizione col suo passato». Invece l'episodio ebbe luogo nel 1770, allorché nel pieno di un tumulto sorto nella Camera dei Pari su talune delicate questioni di politica nazionale che opponevano questo augusto consesso alla Camera dei Comuni, Lord Gower propose una mozione intesa ad allontanare dall'aula tutti gli estranei (un privilegio, quello di estromettere il pubblico, che spetta ai Pari ma non ai Comuni). Riluttanti ad eseguire tale ordine senza avere depositato un *bill* già approvato dalla loro Camera secondo l'incarico di cui erano stato formalmente investiti, due deputati al momento presenti furono trattati molto duramente come intrusi, e cacciati davvero in malo modo, perfino a spintoni, da un drappello di aggressivi aristocratici. Ebbene, uno di questi malcapitati era il nostro Burke. E questo è tutto (ma in altri passaggi di *Wit and*

*Wisdom* Latchford riferisce sui molti discorsi del Burke grande oratore parlamentare, quasi volendo fare ammenda per aver rivelato ai posteri quella figuraccia dell'espulsione dalla Camera alta).

A.T.

Jean-Luis de LOLME  
*Constitution de l'Angleterre*

Amsterdam, chez E. van Harrevelt, 1771

A dimostrazione che i migliori interpreti settecenteschi della forma di governo britannica (o forse meglio non si direbbe "inglese"?) sono stati i suoi cultori di lingua e cultura francese, la *Constitution de l'Angleterre*, fortunata opera del giovane, appena trentenne Jean-Luis de Lolme, si propone da tempo all'attenzione del lettore. Riedita in forma riveduta e aggiornata nel 1790 a Parigi chez Barde, Manget & Compagnie, e quivi riproponendosi con l'esplicativo sottotitolo *ou État du Gouvernement Anglais comparé avec la forme républicaine & avec les autres monarchies de l'Europe*, essa ha pienamente meritato il plauso di John Adams, uno dei grandi protagonisti della Rivoluzione americana; e di certo alcune delle sue edizioni non mancano nella biblioteca personale di Edmund Burke che ben ne sa apprezzare i contenuti. Altre numerose traduzioni e nuove edizioni l'hanno resa celebre in tutta Europa.

In realtà l'Autore non è

francese, ma svizzero, e nella sua patria egli è anche politicamente importante nella sua qualità di membro del Consiglio dei Duecento della Repubblica di Ginevra, sua città natale. Questa origine elvetica, e ginevrina per giunta, non deve essere considerata ininfluente rispetto agli argomenti che hanno trovato ampio sviluppo nella *Constitution de l'Angleterre*: l'amore per la libertà, per l'equilibrio nell'organizzazione dei poteri, per l'impegno civile e per l'intangibilità dell'espressione del pensiero, oltre che elementi informativi delle autonome concezioni politiche e costituzionali di M. de Lolme, sono sia gli ingredienti di questo ampio scritto dedicato alla Costituzione inglese, sia i principi che l'Autore riconosce come essenziali dell'esperienza del calvinismo governante a Ginevra, cugino della stessa dissidenza religiosa che in Inghilterra ha dato forma concreta alla prima Rivoluzione parlamentare e ha posto le premesse della Rivoluzione Gloriosa. Quanto alla formula di governo investigata, è evidente che le concezioni di M. de Lolme sono in linea di diretta continuità con il sommo contributo costituzionalistico del M. de Montesquieu autore, qualche decennio addietro, dell'*Esprit des Lois*. Del resto lo stesso de Lolme non fa mistero del suo culto per il genio del Magistrato di Bordeaux: il principio di separazione dei

poteri e la garanzia dei diritti, e il bilanciamento tra queste due dimensioni – la pubblica e la privata – che nella storia (e in molte Monarchie europee) sono sovente in aperto contrasto, sono da lui considerati le guide che indicano la via maestra per la perfetta armonizzazione fra potere e società. Questo equilibrio, come M. de Lolme sostiene con assoluta convinzione, trova realizzazione nel sistema di governo che si è formato nelle istituzioni di Westminster e nella loro capacità di entrare in simbiosi con la Monarchia attraverso quel corpo politico, noto come *King-in-Parliament*, che taluni ipercritici considerano una *factio juris* e che invece è un'autentica istituzione governante, autentico luogo della sovranità costituzionale. Nelle successive edizioni della *Constitution de l'Angleterre* (si pensi alla terza del 1781, e alla quarta del 1784) non mancano tracce del pensiero di Adam Smith, autore nel 1776 della *Inquiry on the Wealth of the Nations*: è tale un contatto intellettuale dell'Autore con l'unico vero Illuminismo possibile nelle Isole britanniche, ovvero quello delle Università di Glasgow e di Edimburgo, che dimostra quanto la speculazione di M. de Lolme non sia ripiegata su se stessa ma molto dinamica, aperta a nuove idee.

Insomma, M. de Lolme è alquanto popolare presso i cultori britannici dell'avita Co-

stituzione inglese, e tra questi certamente vanno annoverati il menzionato Burke e l'ormai anziano William Blackstone, primo docente di *common law* a Oxford che di certo avrà gradito le pagine che nella *Constitution de l'Angleterre* sono dedicate al *trial by jury*, che l'Autopore esalta come primario istituto di difesa dell'uomo libero sotto Sua Maestà Britannica. Ma deve essere considerato, questo M. de Lolme, un semplice, entusiasta laudatore della Costituzione inglese, o nelle sue osservazioni si può anche rintracciare qualche spunto critico? Per esempio, che dire delle violente polemiche suscitate dalle sue note *The Present National Embarrassment Considered* in cui esaminò i deteriori tratti politici della cd. "Crisi della Reggenza" aperta nel 1788-89 dall'insania mentale di Giorgio III? Non si sarà spinto troppo oltre, il nostro Ginevrino? L'orgoglio politico inglese poco tollera le critiche degli stranieri... E infine potremmo guardare in direzione degli accadimenti della Rivoluzione americana. È noto che M. de Lolme riscuote l'apprezzamento degli intellettuali che si sono battuti per l'indipendenza della Colonia, soprattutto a cagione della sua analisi della separazione dei poteri vigente nelle istituzioni d'Inghilterra. Ma, in fin dei conti, perché guardare a M. de Lolme con sospetto? Tutto sommato, anche se ha inventato il proprio repubblicanesimo

e il federalismo, la Rivoluzione americana, conservatrice nello spirito, non ha in realtà anche creato un sistema di governo che, dando corpo a un forte potere individuale del Capo di stato titolare della funzione esecutiva, non sarebbe dispiaciuto a un Giorgio III sempre in cerca delle condizioni più propizie per realizzare la sua autoritaria *personal rule*?

A.T.

## M

James MACKINTOSH  
*Vindiciae Gallicae: A Defence  
of the French Revolution  
and its English Admirers  
against the Accusations of the  
Right Hon. Edmund Burke,  
Including Some Strictures on  
the Late Production of Mons  
de Calonne*

London, GJ e J. Robinson, 1791

In questa opera si condensa la risposta di un illustre esponente dell'Illuminismo scozzese all'anatema proferito da Edmund Burke nel suo *best-seller* del 1790 *Reflections on the Revolution in France*. Fra i tanti scritti che circolano nel Regno Unito a commento dei controversi eventi della Rivoluzione francese, *Vindiciae Gallicae* si distingue per la sua complessità non meno che per la passione che anima gli argomenti che Janes Mackintosh mobilita a supporto del suo apprezzamento per le imprese dei rivo-

luzionari al di là della Manica. Non mancano fra gli Illuministi attivi oltre il Vallo di Adriano gli estimatori di quanto sta accadendo tra Versailles e Parigi, e di certo l'autore ne dà una convinta testimonianza fin dai primi passaggi del suo interessante scritto: per sempro ove, forse con eccessivo ottimismo, osserva che «It was amid this rapid diffusion of light, and increasing fervor of public sentiment, that the States General of France assembled at Versailles on the 5th of May, 1789; a day which will probably be accounted by posterity one of the most memorable in the annals of the human race». A quale "luce" fa egli riferimento? Certo quella dell'Illuminismo, corrente di pensiero che tanta fortuna trova nelle nobili Università di Scozia, ma è tutto da verificare se tale luce davvero stia risplendendo sugli eventi francesi di questi ultimi tempi. Del resto in *Vindiciae Gallicae* non mancano alcune annotazioni critiche, come per esempio quelle che trovano sviluppo nell'intero capitolo III ove si considerano gli eccessi popolari che hanno punteggiato l'*escalation* rivoluzionaria dal 1789 in poi. Con molta eleganza Mackintosh non cita esplicitamente alcuno di tali eccessi (suo obiettivo non è presentare una cronaca di accadimenti talvolta disgustosi, ma illustrare quale sia la loro funzionalità agli impulsi della Rivoluzione

e alla loro gestione da parte di una classe politica ben più illuminata del *mobile vulgus*), ma ben si sa di cosa egli parli, a partire dalla distruzione della Bastiglia che senza dubbio era il principale simbolo dell'arbitrio monarchico, una lugubre prigionia dalla quale ogni forma di *habeas corpus* era bandita e sulla cui scomparsa certamente alcun leale suddito di Sua Maestà Britannica avrà mai da recriminare. Nondimeno questi misfatti sono dall'Autore ammessi quale inevitabili, e finanche giustificati quali meri incidenti di percorso giacché è sua convinzione «That no great Revolutions can be accomplished without excesses and miseries at which humanity revolts, is a truth which cannot be denied. This unfortunately is true, in a peculiar manner, of those Revolutions, which, like that of France, are strictly popular». In altri capitoli si rende più evidente che Mackintosh intende rispondere punto per punto alle argomentazioni di Burke e del Ministro M. de Calonne, e, accantonate le violenze della piazza, dimostrare quali siano i pregi dell'Assemblea Nazionale e della Costituzione francese appena scritta, quali le salutari ripercussioni che la Rivoluzione non mancherà di produrre in tutta Europa, e infine distendere una spessa cortina protettiva su tutti coloro i quali in Gran Bretagna e in Irlanda simpatizzano per tale svolta rivoluzionaria e ne auspicano

l'imitazione anche nelle Isole britanniche.

*Vindiciae Gallicae* di certo ha reso Mr Mackintosh molto popolare fra i circoli *whig* di Londra, fra i radicali di Westminster e tra le *corresponding societies* che intrattengono rapporti sempre più amichevoli con i *clubs* rivoluzionari francesi, e consistenti saranno i vantaggi politici che ne deriveranno a favore d'una causa improvvidamente difesa. Ma ancora più probabile è che, una volta presa conoscenza dei futuri e ben più atroci eccessi che si stanno preparando in Francia con il prevalere della fazione giacobina e dei quali Mr. Burke ha lucidamente profetizzato l'avvento, egli non tarderà a misurare attentamente le distanze e ad offrire al pubblico britannico visioni più equilibrate, interpretazioni più consapevoli e, infine, opinioni più prudenti.

A.T.

Joseph de MAISTRE  
*Etude sur la souveraineté*

Manoscritto inedito del 1794-96  
1<sup>re</sup> edition: Lyon (s.n.), 1884

Per tutta la vita del suo autore, quest'opera di fondamentale importanza per il filone di pensiero controrivoluzionario e antimodernista che annovera da Burke a Villey, a Bonald e a de Maistre per l'appunto, è rimasta inedita, e quindi solo nel 1884 è stata pubblicata postuma da un anonimo editore di Lione. Tutto il pensiero di de

Maistre ruota intorno alla fonte di legittimazione dell'autorità; l'opera si apre con un'affermazione lapidaria, che anticipa il tono provocatorio e iconoclasta delle successive riflessioni, "Le peuple est souverain, dit-on? – De lui-même apparemment". Il popolo sovrano, ossia colui che comanda, non è tuttavia per de Maistre il popolo che obbedisce: la democrazia è una chimera in quanto essa per l'autore non esiste che in forma puramente astratta. Il concetto di democrazia è afflitto da un vizio originario e insanabile di contraddizione logica: è contraddittorio, infatti, affermare l'esistenza di un popolo-re, ossia di un potere che è al tempo stesso attore e destinatario del medesimo comando. Joseph de Maistre torna sulle riflessioni degli illuministi che trasferiscono la sovranità dal re alla nazione per dimostrare che la sovranità è estranea al popolo giacché la fonte di legittimazione tanto del comando quanto dei diritti è divina: in tale senso si pone quale strenuo difensore di un'idea paternalistica e provvidenziale dell'autorità di governo (il comando) dal quale i diritti discendono in virtù di una pura concessione del sovrano e, pertanto, i diritti dell'uomo e del cittadino, così come intesi dall'illuminismo, non esistono in quanto storicamente non fondati. Per de Maistre, gli uomini nascono allo scopo di sottomettersi alla monarchia, il governo univer-

sale più antico e più naturale, nella quale gli uomini si identificano con la sovranità senza che se ne rendano conto.

Pertanto de Maistre difende un'idea assoluta della monarchia fondata su basi religiose, e perciò stesso inviolabile, che trova i suoi limiti nell'autorità della Chiesa e nelle prerogative degli ordini secondo un tipo di rappresentanza lontanissima da quella parlamentare. Questa concezione della monarchia, guidata da una mano divina rispetto alla quale gli uomini e le istituzioni non sono che strumenti, discende inevitabilmente dalla posizione critica di de Maistre nei confronti del pensiero contrattualista di Rousseau: il savoiardo rifiuta il costituzionalismo dei giacobini caratterizzato dalla pretesa razionalista di fondare l'uomo sociale esclusivamente sui lumi della ragione. Testimone oculare delle prime tre costituzioni della Francia rivoluzionaria, dal loro epilogo sanguinoso de Maistre ne trae l'impossibilità di impiantare in Francia un ordinamento repubblicano legittimo e duraturo, poiché alla base vi sono i principi contrattualistici dell'eguaglianza politica che ai suoi occhi appaiono viziati *ab origine* perché non fondati sulla storia e su quelli che egli definisce i "pregiudizi utili", ossia i dogmi individuali fondati sulla religione e sulla morale, bensì sull'astratto razionalismo.

M.C.S.

N

Jesse NORMAN

*Edmund Burke: The Visionary Who Invented Modern Politics*

London, HarperCollins, 2013, pp. 328  
ISBN 9780007489640. £ 9,99

Deputato del Partito Conservatore, *Senior Fellow* di uno dei più importanti *think tank* del conservatorismo inglese, teorico influente del *New Conservatism*, oppositore intransigente della riforma della Camera dei Lords, Jesse Norman completa la sua esplorazione della figura di Edmund Burke con una nuova riflessione sul politico irlandese dopo due precedenti libri dal taglio più biografico (*Edmund Burke: The First Conservative* e *Edmund Burke: Philosopher, Politician, Prophet*). Intrecciando i dati biografici al contesto storico, e legando insieme brani dei suoi discorsi d'occasione con la densità delle riflessioni teoriche, Norman restituisce qui un'immagine a tutto tondo del pensatore, ben attento a mostrarci i momenti peculiari della sua carriera politica (non esattamente brillante, anzi un vero e proprio fallimento, stando all'Autore) imperniata intorno a cinque temi fondamentali: la battaglia per il miglioramento delle condizioni di vita dei cattolici in Irlanda; la polemica contro l'oppressione britannica nelle colonie americane; la battaglia per un

contenimento delle prerogative reali; la diatriba sull'eccessivo potere detenuto dalla Compagnia delle Indie Orientali; e, soprattutto, la riflessione sulle conseguenze della Rivoluzione Francese.

Norman, infatti, rintraccia in questi tematiche i veri 'topoi' della riflessione di Burke e i germi di quel pensiero individualista e liberale alla base del conservatorismo contemporaneo. Ma il tentativo operato dall'autore di piegare Burke a contingenze politiche attuali è talmente evidente da farci domandare se i pensieri variamente espressi nel corso del libro appartengono davvero al pensatore irlandese o sono la forzatura, invece, dell'autore impegnato in un vero corpo a corpo con le possibilità di un pensiero conservatore in tempi di globalizzazione. In sostanza, c'è da chiedersi sin dove arriva il pensiero di Burke e dove inizia quello dell'Autore. Nel libro, infatti, diviso in due parti (la prima dedicata alla vita di Burke e la seconda all'attualità del suo pensiero), la vita intellettuale di Burke, narrata nella prima parte con una godibile scrittura quasi a mo' di romanzo, diventa, nella seconda parte, l'imprescindibile arsenale teorico a cui attingere per una 'rifondazione' su nuove basi del pensiero conservatore moderno. Mettendo a confronto Burke con Hume, Hobbes, Rousseau, Norman prova a far risaltare l'originalità del suo pensiero:

antitotalitario senza essere libertario, antidispotico senza essere liberale, Burke è un conservatore che nella difesa della tradizione e del *common sense* britannico intravede la sopravvivenza stessa dell'ethos più profondo dell'uomo. Burke accusa chi non rispetta la tradizione di "presunzione", condanna la ragione individualista e razionalista per difendere quella collettiva e religiosa, prova orrore per i diritti astratti e sottolinea che la "libertà ordinata" non va confusa con l'anarchia: già immagina, forse, che la lanterna illuminista sarà presto spenta dal sangue della ghigliottina. E scrive: "Il governo è un'invenzione della saggezza umana, per provvedere ai bisogni degli uomini. Tra tutti questi bisogni è bene che il più impellente sia quello che consiste nel contenere entro limiti ragionevoli le passioni". Ecco perché, conclude Norman, la requisitoria di Burke contro i pericoli di dispotismo insiti nei progetti che vogliono ricostruire l'uomo comincia ad apparire quanto mai profetica ed è possibile ritornare, a più di duecento anni dalla sua morte, al pensatore irlandese come una cassetta degli attrezzi per affrontare le sfide della politica globalizzata.

G.A.

O

Daniel O'NEILL  
*The Burke-Wollstonecraft  
 Debate. Savagery, Civilization  
 and Democracy*

University Park, Pennsylvania State  
 University Press, 2007, pp. 304  
 ISBN 9780271032016, £ 59.95

Il volume di Daniel O' Neill incentrato sul dibattito ideologico fra Edmund Burke, figura di primo piano del pensiero conservatore, e Mary Wollstonecraft, musa ispiratrice dell'ideologia femminista, propone un'originale lettura dell'impatto degli eventi rivoluzionari settecenteschi sullo sviluppo del pensiero filosofico occidentale evidenziando come dagli stessi, secondo le diverse prospettive assunte, sia stato in effetti possibile trarre stimoli e conclusioni all'apparenza fra loro assolutamente contrastanti.

L'aspro dialogo intercorso fra Burke e la Wollstonecraft, rappresentato in primo luogo dal *pamphlet* pubblicato da quest'ultima nel 1790, *A Vindication of the Rights of Men*, come risposta alle *Riflessioni sulla Rivoluzione francese* di Edmund Burke, viene in modo originale analizzato partendo dalla considerazione per la quale il pensiero ideologico di entrambi sia stato influenzato più o meno apertamente dall'illuminismo scozzese e dall'impostazione storiografica che caratte-

rizza tale corrente filosofica la quale propone una descrizione dell'evoluzione storica umana quale sviluppo progressivo di quattro fasi che vanno dallo stadio primitivo della caccia fino al commercio passando per l'allevamento e l'agricoltura; tale percorso è ulteriormente associato ad un'evoluzione culturale che dalla brutalità giunge alla democrazia attraverso la civilizzazione (percorso che non a caso è richiamato nel sottotitolo del volume di O'Neill). Due capitoli del volume sono dunque dedicati all'influenza dell'Illuminismo scozzese sul pensiero di Burke e della Wollstonecraft, mentre i successivi capitoli sono incentrati sulle profondamente diverse visioni di entrambi degli eventi rivoluzionari francesi. La prospettiva prescelta da O'Neill offre una lettura originale del percorso di formazione del pensiero di entrambe le figure considerate la quale consente all'Autore di giungere alla conclusione che ciò che per Burke è la minacciosa perdita di controllo della barbarie per Mary Wollstonecraft è la promessa di una possibile strada del riscatto femminile. In realtà, l'antitesi fra le due visioni rappresenta pienamente il senso del dilemma democratico che tradizionalmente in letteratura si è soliti ricondurre al confronto fra Rousseau e Montesquieu e che in modo originale, nel volume di O'Neill, viene affrontato attraverso un confronto fra pro-

spettiva maschile e femminile che aggiorna il dibattito a temi più recenti.

L.F.

P

Thomas PAINE

*Rights of Man. Answer to Mr. Burke's Attack on the French Revolution*

London, J.S. Jordan, 1791 (I part), 1792 (II part)

Il *pamphlet* di Tomas Paine, *Diritti dell'Uomo. Risposta all'attacco del Sig. Burke sulla rivoluzione francese*, è oggi una delle fondamentali opere del pensiero politico moderno. Scritta durante i giorni tempestosi della Rivoluzione francese, l'opera ha raggiunto un successo immediato in tutta Europa vendendo in soli due anni circa 200.000 copie e rendendo Paine lo scrittore rivoluzionario più famoso dell'epoca, fama che gli valse una condanna in contumacia del libro per sedizione contro la Corona britannica, trovandosi in quel periodo in Francia come membro dell'Assemblea Nazionale Costituente francese, sebbene di lì a poco la sua carriera politica sarebbe terminata drasticamente nelle carceri del Terrore per aver suggerito a Robespierre di non procedere alla condanna a morte dei sovrani di Francia, bensì di condannarli all'esilio. Thomas Paine fu uno dei pochi

attivisti, insieme al Marchese de Lafayette, ad aver rivestito un ruolo significativo nei due eventi rivoluzionari del XVIII secolo, la rivoluzione americana e quella francese: forse, anche a causa di ciò, fu l'unico anglo-americano ad essere stato eletto all'Assemblea Nazionale Costituente.

La caratteristica di *Diritti dell'uomo* è di essere strutturata in due sezioni: la prima parte fu completata all'inizio del 1791 e pubblicata nel marzo dello stesso anno allo scopo di confutare le idee manifestate da Edmund Burke nelle sue *Reflections on the Revolution in France*, pubblicate a Londra, quattro mesi prima, rispetto alle quali la prima parte di *Diritti dell'uomo* costituisce un'ideale risposta. La Seconda parte fu scritta nella seconda metà del 1791 e pubblicata nel Febbraio 1792 e avrebbe rappresentato, per esplicita ammissione dello stesso Paine che aveva enfatizzato la connessione tra le due parti nella prefazione alla Seconda parte, una prosecuzione della prima: un'attenta disamina di *Diritti dell'uomo* dimostra però che tra la prima e la seconda parte a mutare non è solo il tono retorico. La prima parte, dedicata al Presidente del Stati Uniti George Washington, sembra avere sullo sfondo la figura del Marchese de Lafayette, che per Paine incarnò la Rivoluzione francese e fu promotore di gran parte delle riforme scaturite dal ra-

zionalismo rivoluzionario che presero corpo nelle delibere dell'Assemblea nazionale costituente nel periodo che correva tra la Dichiarazione dei diritti del 26 agosto 1789 e la pubblicazione della prima parte di *Diritti dell'uomo* il 16 marzo 1791 (la costituzione civile del Clero, la nazionalizzazione delle terre della chiesa, l'abolizione delle leggi e delle tasse feudali, l'istituzione del veto sospensivo del monarca, l'organizzazione del territorio in dipartimenti e l'approvazione di un progetto di parlamento unicamerale). La prima parte di *Diritti dell'uomo*, pertanto, se da un lato prende avvio come reazione alle *Reflections* di Burke, del quale passo dopo passo vengono confutate le teorie sul fondamento della monarchia (la Rivoluzione per Paine non si scaglia contro uno specifico monarca, ma contro il dispotismo della monarchia ereditaria) e sul valore storico della Costituzione, dall'altro rappresenta un elogio del trionfo della teoria rivoluzionaria e della sua capacità di innovare il tessuto giuridico a partire dai diritti dell'uomo universali perché naturali e non derivanti da privilegi fondati sulla tradizione e sulla superstizione.

La seconda parte è dedicata – nonostante la delusione per la disfatta politica del Marchese – a Lafayette: se la dedica generale dell'opera si collega alla dedica del I capitolo (non senza un velo di ironia) all'Abate Sieyès, si comprende

come la seconda parte di *Diritti dell'uomo* non è mai stata tesa realmente a confutare le idee di Burke sul governo rivoluzionario, ma a rappresentare l'avvicendamento nella *leadership* politica tra Lafayette e Sieyès: in particolare, la parte seconda è diretta a scandagliare il principio rappresentativo come chiave di volta delle istituzioni politiche repubblicane che per Paine sono le sole in grado di assicurare quel tipo di libertà che l'autore difende e che si pone in netta antitesi con il principio monarchico, libertà che si alimenta dei diritti naturali concepiti da Paine come diritti civili scaturenti da un contratto siglato tra individui non tra governi, il che colloca Paine al di fuori del pensiero tradizionale incarnato da John Locke. Non a caso, Paine prenderà come esemplificazione di governo democratico rappresentativo gli Stati Uniti d'America, atteso che la Francia del 1792 non incarnava in quel momento una Repubblica democratica. Di certo *Diritti dell'uomo* rivela il tentativo di conservare alla riflessione politica un certo margine di consistenza intellettuale in un periodo di profondo mutamento politico, economico e sociale indotto dal contesto rivoluzionario: solo così si può comprendere appieno la flessione ideologica che traspare tra la prima e la seconda parte dell'opera.

M.C.S.

J.G.A. POCCOCK  
*Politics, Language and Time.*  
*Essays on Political Thought and History*

New York, Atheneum Publishers, 1971,  
 pp. 291  
 ISBN 9780226671390

L'importanza del lessico politico è il tema centrale di questo volume di J.G.A. Pocock, che si compone di otto saggi, di cui cinque strettamente storici e tre di impianto teorico, secondo una distribuzione che – come egli stesso dichiara – rispecchia i suoi interessi e il bilanciamento metodologico dell'intera opera.

In apertura l'Autore, stigmatizzando negativamente la confusione che per lungo tempo ha prevalso, rivendica l'autonomia dello studio del pensiero politico, che è soprattutto storia del linguaggio politico, rispetto alla filosofia politica. Rammonta, quindi, come il maggior impulso in questo senso sia stato dato indirettamente da uno storico della scienza, Thomas S. Kuhn (*The Structure of Scientific Revolution*), il quale avrebbe sollecitato i suoi lettori a pensare «the history of science as essentially a history of discourse and language», e che solo recentemente il linguaggio politico e la sua storia «may attain to the dignity of a subsystem». In ciò riviene la trasformazione dello studio del pensiero politico a cui fa riferimento già nel titolo dell'articolo. Il primo problema dello storico è, quin-

di, «to identify the "language" or "vocabulary" with and within which the author operated, and to show how it functioned paradigmatically to prescribe what he might say and how he might say it». Nello specifico, conoscere un linguaggio significa «to know the things which may be done with it, so that to study a thinker is to see what he attempted to do with it», nella consapevolezza che «the paradigmatic functions to be found in political speech are multiple» e che il discorso politico non è «self-located». Per questo motivo il suo significato cambia a seconda del contesto in cui viene calato indipendentemente dalla volontà del suo autore: *Il Principe* di Machiavelli assume, per esempio, un livello di significato nel 1513, quando è stato scritto, un altro nel 1613. Pertanto, da una parte «paradigm-structures are historical realities, whose presence and character can be detected by the methods that historians use», dall'altra «the fact that they are multivalent structures of speech, composed to a great extent of the implicit and the covert, compels us to employ techniques of detection and discovery which are of a sophisticated kind». Ne consegue che le strutture linguistiche devono essere studiate «theoretically as well as historically».

Dopo queste considerazioni introduttive, l'indagine da astratta diventa concreta: il linguaggio politico viene esa-

minato nella realtà storica e nelle sue diverse fasi, dal XV al XVIII secolo. I contesti di riferimento sono assai differenti tra loro: l'Autore spazia da quello fiorentino a quello inglese ed americano, riservando un approfondimento a parte alla società orientale, governata da un codice di rituali. In particolare, il secondo capitolo è dedicato all'apparente significato politico dell'antica filosofia politica cinese, tema sul quale l'Autore si sofferma, ammettendo di non essere un "Oriental scholar" e di non conoscere il cinese; il terzo all'umanesimo civico e al suo ruolo nel pensiero anglo americano; il quarto a Machiavelli, Harrington e alle ideologie politiche inglesi nel XVIII secolo; il quinto al tempo, alla storia e all'escatologia nel pensiero di Thomas Hobbes; il sesto a Burke e all'*Ancient Constitution*. Emerge in maniera palpabile la rilevanza assegnata non solo alla dimensione spaziale e culturale ma soprattutto a quella temporale, in quanto «any such body of thought, and every paradigmatic language, contains a structure of implications concerning time, which can further be shown to embody a mode or modes of conceptualizing political society itself as existing in time».

Il cerchio si chiude con una riflessione sulla tradizione come caratteristica essenziale della società, all'interno della quale viene richiamato nuovamente il pensiero di Burke

e il concetto da lui sviluppato di *traditional society*, e con una discussione critica sul carattere non rivoluzionario dei paradigmi del pensiero politico.

M.D.P.

S

Emmanuel Joseph SIEYÈS  
*Qu'est-ce que le Tiers-Etat?*

Janvier 1789, 1<sup>ère</sup> édition  
Paris, Société de l'Histoire de la  
Révolution Française, 1888

Redatto alla fine del 1788 e pubblicato a gennaio del 1789, l'opuscolo di Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?*, che anticipa gli eventi politico-costituzionali della Rivoluzione francese, è un testo teorico paradossale che ha esercitato sui suoi lettori un profondo fascino: il paradosso emerge già dalla struttura dell'opera, formata da una prima parte (capp. 1, 2, 3, e 4) che inquadra il contesto storico del momento immediatamente precedente lo scoppio della Rivoluzione e che si proietta verso il futuro, e da una seconda parte (capp. 5 e 6) che illustra i principi fondamentali di uno stato nazionale considerato in astratto, secondo un andamento a ritroso come se, per dare chiarezza all'avvenire, si risalisse dai fatti del presente alla determinazione dei fondamenti del diritto.

Già dall'*incipit* della sua opera traspare la forza che avrà

il pensiero di Sieyès plasmare il futuro assetto istituzionale della Francia: le tre lapidarie affermazioni (1. Che cos'è il Terzo Stato? Tutto; 2. Cos'è stato sino ad oggi nell'ordinamento politico? Nulla; 3. Cosa chiede? Di divenire qualcosa) alle quali risponderà il suo *pamphlet*, indicano il fondamento ideologico della Rivoluzione francese, che di lì a pochi mesi avvamperà le strade e le piazze e i luoghi istituzionali della Francia monarchica, ormai in dissoluzione politica ed economica. L'intento evidente di Sieyès è di offrire le basi ideologiche per la fusione dei tre stati, fortemente voluta dalla *noblesse de robe* che alimenta le fila del Terzo Stato: Sieyès muove dalla considerazione di un problema concreto, quello dello statuto degli ordini privilegiati della società francese, in particolare della nobiltà e del clero, che rappresentano una parte del corpo sociale, ma una parte ormai malata che va neutralizzata, e attraverso l'impiego di un linguaggio diagnostico che gli consente di distinguere la parte sana da quella malata, l'abate giunge a identificare quella che definisce la "nazione reale", la quale una volta scartati gli elementi estranei che la snaturano sembra essere costituita esclusivamente dal terzo stato. L'obiettivo di Sieyès è, dunque, di ridare al terzo stato la legittimazione sua propria: per fare questo si serve della nozione di indivisibilità della nazione, di

chiara matrice rousseauviana, negando legittimità a qualunque corpo che non si rapporti in modo assoluto alla nazione e, radicalizzando il pensiero di Rousseau, non esita ad affermare che una nazione divisa cessa di essere una nazione. Tuttavia, rispetto alla teoria rousseauviana della democrazia radicale, Sieyès difende il principio rappresentativo come l'unico in grado di dare le necessarie istituzioni alla nazione, il cui corpo politico unitario comanda un organo unitario, l'Assemblea, grazie alla rappresentanza espressa dalla volontà nazionale. Sviluppando ulteriormente queste idee e direttamente influenzato dalle speculazioni di Adam Smith, Sieyès è indotto a stabilire un nesso tra la politica e l'economia, nel senso che solo i cittadini che contribuiscono all'economia nazionale hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita politica, mentre i cittadini improduttivi sotto il profilo economico hanno la protezione delle leggi ma non hanno il diritto di fare le leggi, e tale idea costituirà il germe della disciplina antidemocratica della legge sul *marc d'argent*, che non sorprende sia stata scritta proprio dall'abate Sieyès.

La ragione che ci può indurre a rileggere *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?* è data dal fatto che per primo Sieyès ha aperto una prospettiva di analisi generale sul concetto di democrazia che appare, allora come

oggi, un problema irrisolto; ed è nei limiti che definiscono il suo spazio teorico, politico e ideologico che va cercata la soluzione.

M.C.S.

Peter J. STANLIS  
*Edmund Burke, the  
Enlightenment and the  
Revolution*

London, Transaction Publ., 1967, pp. 259  
ISBN 0887383599

A distanza di diversi anni dalla pubblicazione del suo primo lavoro dedicato a Edmund Burke (*Edmund Burke and the Natural Law*, 1958) l'opera di Peter J. Stanlis, *Edmund Burke, the Enlightenment and the Revolution* si propone come lavoro di chiusura sul pensiero del Cicerone britannico da parte di colui che indubbiamente può essere considerato uno fra i maggiori studiosi dell'evoluzione filosofica britannica in generale e del pensiero del rappresentante di Bristol in particolare.

Il volume è introdotto da Russel Kirk il quale definisce Stanlis colui che «meglio ha saputo comprendere la mente e il cuore di Edmund Burke» riuscendo a sfatare il mito del necessario legame fra il suo contributo filosofico e l'utilitarismo e proponendo altresì una chiave di lettura della sua filosofia che affonda le radici nel diritto naturale.

Il primo lavoro, proposto da Stanlis nel 1958, era stato accolto dalla dottrina filoso-

fica con tiepido entusiasmo in quanto inizialmente considerato una lettura forzata del contributo di Edmund Burke all'interpretazione tanto del movimento filosofico illuminista, quanto degli eventi rivoluzionari del settecento. Nondimeno, nel corso dei decenni successivi, la proposta interpretativa di Stanlis ha visto registrare progressivamente maggiori consensi in quanto condivisa da importanti studiosi quali lo stesso Russel Kirk e Francis Canavan. La principale accusa mossa alla proposta interpretativa del professore del Rockford College risiedeva nell'idea che egli avesse manipolato il pensiero di Burke trasponendolo nel contesto di dibattito avente ad oggetto le tensioni della guerra fredda ove il fronte occidentale rappresentava l'ordine naturale e il mondo socialista "la rivoluzione". Avendo a mente la proposta interpretativa di Stanlis, Conor Cruise O'Brien aveva affermato, ad esempio, introducendo un'edizione del 1969 delle *Reflections*, che «one cannot legitimately invoke Burke's authority in support of any specific policy to be applied in circumstances unknown to him». Nondimeno a distanza di anni lo stesso O'Brien ha tuttavia mostrato di mutare opinione fino ad approdare ad una piena condivisione dell'interpretazione di Stanlis affermando, nella sua opera *Vindication of Edmund Burke* (1990), che «Marx and

Lenin are clearly heirs of Jacobins» e che il collasso comunista non è in effetti altro che «the vindication [...] of the principles laid down [...] in Reflections on the Revolution in France».

L'opera è costituita da una parziale raccolta di lavori scritti da Stanlis nel corso degli anni a partire dal volume del 1958 dedicati al rapporto fra Burke e il diritto naturale, la visione critica di Burke nei confronti del pensiero illuminista e l'opposizione di Burke alla filosofia romantica di Rousseau. Il libro è inoltre arricchito da alcuni contributi originali dedicati alla visione di Burke della rivoluzione nei quali Stanlis spiega come il filosofo britannico considerava necessariamente la rivoluzione del 1688 il prisma dal quale guardare e interpretare gli eventi rivoluzionari americani e francesi. Il contributo di Stanlis, lungi dall'essere una visione partigiana del pensiero di Edmund Burke rappresenta invece una lettura perspicace del contributo dello stesso alla lettura degli eventi rivoluzionari tanto settecenteschi quanto soprattutto di fine seicento ove Burke nell'evoluzione di tutto il percorso interpretativo di Stanlis, di cui il presente libro è testimonianza ed opera di chiusura, è soprattutto considerato quale eccellente politico capace di conciliare ordine ed emancipazione in una società libera.

L.F.

T

P.D.G. THOMAS  
*The House of Commons in the  
Eighteenth Century*

Oxford, Clarendon Press, 1971, pp. 392  
ISBN 0198223404

Nel contesto della progressiva evoluzione del costituzionalismo britannico, la *House of Commons* appare come un'istituzione duttile, che, per la sua capacità di adattamento e trasformazione, ha svolto un ruolo di costante limite al potere. Il XVIII secolo ha rappresentato uno dei momenti di trasformazione costituzionale più ricchi della storia del diritto costituzionale britannico e, in particolare, delle istituzioni parlamentari. Il volume di Peter D. G. Thomas, attraverso l'analisi della prassi e delle procedure parlamentari, descrive l'evoluzione della Camera bassa, con riferimento alle sue funzioni tipiche e gli organi che ne fanno parte.

Thomas descrive come la funzione di controllo sulle attività governative, che fa della *House of Commons* – ed in particolare dell'opposizione parlamentare – *The Grand Inquest of the Nation*, si sia sviluppata attraverso l'esercizio di petizioni, mozioni ed esame di documenti e testimoni. Si tratta di una funzione, cruciale e delicata – che, nel definire i rapporti tra Parlamento e governo, rappresenta l'espres-

sione dell'indirizzo politico delle istituzioni parlamentari. Nel corso del XVIII secolo tuttavia, come sottolinea Thomas, essa rappresenta solo il presupposto della legislazione, che emerge, in questo periodo storico, come la funzione caratteristica del Parlamento e in particolare della *House of Lords*. Nel XVIII secolo, in effetti, la funzione legislativa si precisa e definisce come il fulcro delle attività parlamentari, grazie alla definitiva affermazione della distinzione tra affari privati e legislazione pubblica.

Dal regno di Elisabetta I fino alla Regina Vittoria, precisa l'autore, il procedimento legislativo è cambiato poco: da allora, il procedimento si articola in tre letture, con una fase in commissione per l'esame dettagliato dopo la seconda lettura. La novità del XVIII secolo consiste invece nella moltiplicazione delle occasioni di dibattito, di discussione e opposizione in Aula. Alla metà del XVIII secolo, osserva l'autore, dibattiti e divisioni possono condurre ad un massimo di 14 questioni durante l'approvazione di una legge nella *House of Commons* e 12 durante l'approvazione nella *House of Lords*. L'attività parlamentare del XVIII secolo, dunque, si connota per l'incremento della legislazione, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo. In effetti, sotto il primo profilo, la legge prende a connotarsi come il prodotto effettivo della composizione tra le

opinioni divergenti, sia della maggioranza che dell'opposizione. Sotto il secondo, la legge diventa il prodotto principale dei dibattiti parlamentari. Sempre nel XVIII secolo, come sottolinea l'autore, la Camera dei Comuni espande i propri poteri connessi alla finanza pubblica. Già nel secolo precedente, in effetti, la Camera bassa aveva ottenuto il potere esclusivo di finanziare il Sovrano. Questo potere si amplia e perfeziona nel XVIII secolo, fino a diventare, come si legge nel lavoro di Thomas, «one of the prime privileges of that House». Durante lo stesso periodo, inoltre, oltre all'espansione delle competenze della *House of Commons*, si assiste alla formalizzazione delle regole sul suo funzionamento, che includono sia lo svolgimento delle sessioni parlamentari, sia le regole di comportamento dei deputati. Vengono precisate e formalizzate le modalità di decisione, che, sulla base di ampi dibattiti, si concludono con le *divisions*, tuttora regolamentate nella prassi parlamentare britannica. Fondamentale il ruolo delle commissioni, «an integral part of parliamentary life», alla cui descrizione Thomas dedica particolare attenzione.

Ampio spazio, infine, è dedicato alla figura dello *speaker*, autentica "anima" della *House of Commons* britannica. Il suo ruolo cruciale e complesso, al crocevia tra funzioni politiche e tecniche, emerge chiara-

mente nello studio di Thomas, che vi dedica i due lunghi capitoli conclusivi del volume, intitolati, rispettivamente *Mr. Speaker: Political Aspects* e *Mr. Speaker: Chairman of the House*. Infatti, lo *Speaker*, pur non potendo partecipare ai dibattiti in Aula, conserva ad ogni modo il diritto di esprimere la propria opinione su questioni politiche, come l'autore dimostra descrivendo il ruolo svolto dagli *Speaker* che si sono succeduti nel XVIII secolo. Attraverso l'analisi critica delle istituzioni parlamentari e della loro evoluzione, letta attraverso il ruolo svolto, al loro interno, dai protagonisti della politica e del costituzionalismo britannico, tra i quali spicca Edmund Burke, dunque, P. D. G. Thomas dimostra come, nel XVIII secolo la *House of Commons* sia giunta all'apice della sua maturità.

M.D.P.

George Otto TREVELYAN  
*George the Third and Charles Fox: The Concluding Part of the American Revolution*

London, Longmans, Green, and Co.,  
1912

Membro della Camera dei Comuni dal 1868, nominato Segretario di Stato per la Scozia, incarico cui ha rinunciato nel 1885 in ragione della sua ostilità alle rivendicazioni autonomistiche irlandesi e dunque alla *home rule* sostenuta dal Primo Ministro Gladstone, dopo aver abbandonato la po-

litica attiva nel 1897, mediante opere storico-biografiche l'Autore ha raccontato con dovizia di particolari, ma con linguaggio semplice, i protagonisti della storia e della politica in un passaggio cruciale dell'evoluzione del parlamentarismo inglese, combinando la celebrazione della potenza militare della madrepatria britannica in territorio coloniale nordamericano con la voce degli interpreti del dibattito politico all'epoca della guerra di indipendenza.

In linea di continuità con i due precedenti volumi del medesimo Autore, intitolati *The American Revolution* e *The Early History of Charles James Fox*, la splendida opera dottrinale in epigrafe documenta la Rivoluzione americana dalla visuale prospettica di un sostenitore dell'imperialismo inglese a fronte di diffuse letture degli eventi filtrate dai sostenitori delle rivendicazioni coloniali. Il lavoro celebra gli ultimi anni della guerra e descrive con dovizia di particolari le gesta militari inglesi in territorio coloniale connesse alle campagne del sud che si sarebbero concluse con la resa del generale Cornwallis, prestando peraltro una particolare attenzione al contesto socio-economico nel quale gli eventi si inquadrano.

Mediante un'efficace intersezione tra il dato biografico dei protagonisti e le dinamiche politiche, in un passaggio dell'opera concernente Edmund Burke, nel quale l'Au-

tore asserisce che «so full and cultured a mind as Burke's, – so vivid an imagination, and so intense and catholic an interest in all human affairs, past and present, – have never been placed at the service of the state by anyone except Cicero», si apprezza pienamente il significato del titolo dell'opera che contrappone efficacemente due figure politiche, l'una secondo Trevelyan ancorata al passato, l'altra progressista: rispettivamente, Giorgio III, insieme al conservatore Lord North, rappresentano il volto oscuro di una fase cruciale della storia costituzionale inglese; di contro, protagonisti eroici degli eventi sono Charles James Fox, esponente *whig* sostenitore della causa indipendentista, e Burke, parlamentare *whig* dal 1765 incline, a fini di preservazione della solidità dell'Impero, alla composizione dei contrasti con le colonie americane alimentati dal Sovrano. Seppur di seguito attestatisi su posizioni divergenti con riguardo agli eventi rivoluzionari francesi, negli anni tra il 1775 e il 1782 Fox e Burke, in forza di una solida (ancora per poco) amicizia e di una reciproca ammirazione testimoniata da «that instant reverence, Dearer to true young hearts than their own praise» con la quale il primo descriveva Burke, condividevano e perseguivano dunque il medesimo obiettivo. Ragione, questa, per la quale Trevelyan dedica loro

gran parte del primo volume del suo lavoro.

Pur rappresentando la Rivoluzione americana in una indubitabile chiave di lettura *whig*, l'opera è incentrata sull'analisi ad ampio raggio delle problematiche politico-sociali ed economiche dell'Inghilterra dell'epoca, offrendo un racconto chiaro e dettagliato, che per la linearità con la quale si descrivono fatti e protagonisti assolve naturalmente a funzioni pedagogiche, ma soprattutto ha il merito di trasmettere al lettore sin dalle prime pagine la sensazione di essere spettatore diretto degli eventi.

P.M.

W

Mary WOLLSTONECRAFT  
*A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke; Occasioned by His Reflections in the Revolution in France*

London, J. Johnson, 1790

L'opera, redatta in forma di *panphlet* politico, è la prima risposta scritta alle *Reflections on the Revolution in France* di Burke: essa è stata pubblicata il 29 novembre 1790 in forma anonima sulla rivista *Analytical Revue*, poche settimane dopo la pubblicazione delle *Reflections* di Burke, da una delle principali esponenti del movimento femminista britannico.

Mary Wollstonecraft è stata una delle più convinte seguaci del reverendo Richard Price appartenente alla corrente dei *New Whigs*, sostenitore della Rivoluzione francese e antagonista politico di Burke e della linea conservatrice degli *Old Whigs*. *Una Rivendicazione dei diritti dell'uomo* – che ebbe un'immediata seconda edizione già il 18 dicembre 1790, questa volta firmata dall'autrice, nella quale la Wollstonecraft mitigò l'attacco a Burke e trasformò il testo dalla prima alla terza persona – è una decisa risposta alla difesa della monarchia costituzionale, della nobiltà e della Chiesa di Inghilterra contenuta nelle *Reflections* di Edmund Burke e che alla loro uscita sconvolsero il mondo politico britannico: l'autrice coglie l'occasione per contestare non solo i privilegi ereditari ma anche la retorica utilizzata da Burke per difenderli, per enfatizzare le finalità della Rivoluzione, identificate dall'autrice nella felicità e prosperità dell'individuo, e per difendere la naturale inerenza dei diritti degli uomini spettanti in virtù di un patto ragionevole e giusto e non in virtù della tradizione immutabile di una Costituzione volta al passato. La Wollstonecraft crede pienamente nelle virtù razionali e illuministiche del progresso e rifiuta l'idea che gli antichi principi non possano evolversi.

Il *pamphlet* si inserisce nell'acceso dibattito che infuocò l'Inghilterra all'indomani dello scoppio della Rivoluzione d'oltremarina: l'opera non mira tanto a proporre una visione alternativa alla teoria politica di Burke, quanto a dimostrare la debolezza e le contraddizioni proprie di questa e, pertanto, gran parte del testo è focalizzato a mettere in luce le incongruenze logiche del pensiero burkeiano, prima fra tutte l'incoerenza tra il supporto di Burke alla rivoluzione americana e al *Regency Bill* (che proponeva una limitazione dei poteri della Corona durante il periodo di impedimento di Giorgio III nel 1788) e il mancato supporto alla Rivoluzione francese.

Considerata fino agli anni settanta un esercizio letterario disorganizzato, illogico e incoerente, *Una Rivendicazione dei diritti dell'uomo* è stata sovente additata come una "reazione" emotiva femminile alle affermazioni della "ragione" maschile: tuttavia, a partire dal 1970, la critica ha mutato opinione, considerando la Wollstonecraft un'esponente dello stile letterario del XIX secolo per il ricorso alla digressione che enfatizza l'effetto retorico dello scritto e per il ricorso alla forma d'espressione riflessiva ed epistolare che, forse non proprio paradossalmente, rimanda proprio allo stile delle *Reflections*.

M.C.S.

## Autori / *Authors*

**Ugo Bruschi**, Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, via Zamboni 27/29, 40126 Bologna, ugo.bruschi@unibo.it

**Marina Calamo Specchia**, Professore ordinario in Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bari "Aldo Moro", Piazza Cesare Battisti 1, 70121 Bari, marina.calamospecchia@uniba.it

**Patricia Chiantera-Stutte**, Ricercatrice in Storia delle Dottrine Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari "Aldo Moro", via Suppa 9, 70121 Bari, patricia.chiantera@uniba.it

**Daniele Francesconi**, Assistente di direzione nel Consorzio per il Festival *Filosofia*, Palazzo dei Musei, Piazza S. Agostino 337, 41121 Modena, daniele.francesconi@festivalfilosofia.it

**Simone Gianello**, Dottorando di ricerca in Istituzioni, Diritti e Religioni: profili di Diritto Costituzionale Italiano, Comparato ed Ecclesiastico, Università di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, s.gianello@campus.unimib.it

**Maurizio Griffo**, Professore associato in Storia delle Dottrine Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli "Federico II", via Nuova Marina 33, 80138 Napoli, maurizio.griffo@unina.it

**Martin Loughlin**, Professor of Public Law, London School of Economics and Political Science, Law Department, Houghton Street, London WC2A 2AE, Regno Unito, m.loughlin@lse.ac.uk

**Claudio Martinelli**, Professore associato in Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali, Università di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, claudio.martinelli@unimib.it

**Salvatore Prisco**, Professore ordinario in Diritto Pubblico Comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli "Federico II", via Nuova Marina 33, 80138 Napoli, salvatore.prisco@unina.it

**Giovanni Rizzoni**, Consigliere parlamentare, Camera dei Deputati, Piazza di Monte Citorio, 00186 Roma, rizzoni\_g@camera.it

**Paolo Rondini**, Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno, Dipartimento delle Scienze Giuridiche nazionali e Internazionali, Università di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, paolo.rondini@unimib.it

**Alessandro Torre**, Professore ordinario in Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bari "Aldo Moro", Piazza Cesare Battisti, 1, 70121 Bari, alessandro.torre@uniba.it

# Abstracts

Alessandro Torre, *Edmund Burke nell'Inghilterra di Giorgio III: politica, costituzione e forma di governo / Edmund Burke and King George's England: Politics, Constitution and the Form of government*

La storia costituzionale britannica si articola in fasi evolutive agevolmente riconducibili a lunghi periodi di reggenza di monarchi che hanno indirizzato lo sviluppo della società e le trasformazioni delle istituzioni politiche. Questo stato di cose può essere considerato il prodotto sia del verificarsi di significative trasformazioni costituzionali, inevitabili in archi temporali sì estesi, sia dell'influenza della personalità e dell'azione politica dei regnanti. La monarchia, benché allo stato odierno eserciti un ruolo marginale nella forma di governo britannica, ne è stata istituzione politica di snodo a tal punto da costituirne un'efficace chiave interpretativa. Procedendo, dunque, a ritroso e superando l'età vittoriana impressa nella memoria collettiva come un'epoca in cui si consolidava lo Stato liberale e si definiva la struttura dell'imperialismo, è stato nel corso del sessantennio di regno (1760-1820) di Giorgio III Hannover che si stabilirono i presupposti dell'assetto costituzionale, la cui fisionomia venne scandita dapprima dall'azione di *personal rule* di un Sovrano che aveva posto il controllo del potere esecutivo al centro del suo programma politico, e quindi dall'affermazione del *party government*. È nel mezzo di questa stagione di grande snodo della forma di governo del Regno Unito, parallela alle rivendicazioni delle colonie americane ed agli eventi rivoluzionari francesi che fortemente influenzarono il pensiero politico e incisero in senso conservativo sull'assetto costituzionale britannico, che si innestano, animando vivacemente il dibattito parlamentare, le riflessioni e l'attività politica di Edmund Burke. Della biografia intellettuale e politica dell'eminente Irlandese questo saggio si propone di ripercorrere i tratti salienti ponendo in rilievo una precisa linea interpretativa: in linea di continuità con l'evoluzione della monarchia limitata settecentesca nel suo passaggio verso una monarchia pienamente parlamentare, Burke si batté per arginare le pulsioni autoritarie della deriva monarchista facendo appello ai valori costituzionali ereditati dalla Gloriosa Rivoluzione e impegnandosi per una riabilitazione della dignità parlamentare, per il contenimento della frammentazione del dibattito politico, per la condanna del radicalismo rivoluzionario francese e per impedire la dispersione del patrimonio politico del partito *whig* in cui egli militò appassionatamente.

British constitutional history can be easily divided into periods that are designed by the long reigns of enduring monarchs whose personality and political behaviour deeply affected the development of society and the transformation of political institutions. Though now being considered a marginal part of the political system, the British Monarchy has been the crucial institution of the form of government of the United Kingdom. It was indeed a key factor of political interpretation, even though its influence has gradually decreased in the contemporary age. Before the Victorian Age, when the liberal state was about to be consolidated and the British imperialism sharply established, along the sixty years (1760-1820) reign of George III Hannover the foundations were laid of the contemporary constitutional framework. Some relevant constitutional developments occurred along the Georgian monarchy: in its earlier stage the King tried to achieve a strict control of the Executive and settle a personal rule; later, the stabilization of party government came and deeply influenced the next evolution of the political system. "King George's England" was the scenario where Edmund Burke carried out his studies and political activities, was a prominent leader of the parliamentary debate, and an influential voice in the debate between the Old and New Whigs. At the same time he wholeheartedly argued about the American and the French revolutions, fighting in defence of the English constitutional legacy and of a new kind of political representation. This essay argues that well in advance of the liberal consolidation of parliamentary democracy, Edmund Burke affirmed that it was necessary to preserve the basic constitutional values coming from the Glorious Revolution and, on this ground, to put constitutional limits on the monarchy and accordingly, to defend the dignity of Parliament and the responsibility of a solid Executive against the authoritarian rule of the King, the fragmentation of the parliamentary parties, the radicalism of French revolutionary ideas and the dispersal of the Whig political endowment.

**Parole chiave / Keywords:** Giorgio III; eredità costituzionale; Vecchi e Nuovi *Whigs*; rappresentanza politica; forma di governo britannica / George III; constitutional heritage; Old and New Whigs; political representation; British form of government.

Martin Loughlin, *Burke on Law, Revolution and Constitution / Burke su diritto, rivoluzione e costituzione*

Because of the variable emphasis when revealing his political convictions and his philosophical beliefs, Edmund Burke is described as an ambiguous protagonist of political and constitutional thought. So confusing his estimation as a conservative, radical or liberal thinker, also because of the reworking of his ideas, this article aims to analyze the main themes of his political writing (law, revolution and constitution) suggesting that although his essays present differences in tone and mood, there is a consistency of thought. The Author of this article proves that if there is a consistency in Burke's method, there remains a tension in his political orientation between conservatism and liberalism. This tension reflects the inconsistencies within the modern liberalism: the political pact based on the principle of equality aimed to create an image of unity is founded on a hierarchical system of government; it means that the liberal acceptance of political equality is linked to a social order founded on status and hierarchy.

La posizione di Edmund Burke nel quadro del pensiero politico e costituzionale appare ambigua in ragione della differenziata enfasi posta nell'esposizione del suo pensiero politico e delle sue riflessioni filosofiche. Considerando le difficoltà emerse talvolta nella qualificazione di Burke quale pensatore conservatore, liberale o radicale, l'Autore si propone di esaminare le principali direttrici

dei suoi scritti (sintetizzabili in: costituzione, rivoluzione e legge) suggerendo che nei suoi lavori, malgrado essi si connotino per un variabile stato emozionale, è possibile rilevare una linea di continuità di pensiero. Al termine della sua analisi, tuttavia, l'Autore del saggio, pur constatando l'adozione da parte di Burke del medesimo metodo che risulta dunque trasversale alla sua produzione, constata nel suo orientamento politico una persistente tensione tra conservatorismo e liberalismo; tensione che peraltro riflette le contraddizioni del moderno liberalismo. Il patto politico ispirato al principio di uguaglianza, infatti, assistendo l'immagine di unità, è necessariamente fondato su un apparato di governo a struttura gerarchica; ovvero l'acquisizione liberale del principio egualitario è filtrata da un ordine sociale gerarchicamente strutturato.

**Keywords / Parole chiave:** law; revolutions; political thought; reform; constitution / diritto; rivoluzioni; pensiero politico; riforma; costituzione.

Maurizio Griffo, *Edmund Burke: costituzione mista e tradizione storica nell'Appeal from the New to the Old Whigs / Edmund Burke: mixed constitution and historical tradition in the Appeal from the New to the Old Whigs*

Il pensiero politico di Edmund Burke va inteso sempre a partire dal contesto della vita politica inglese del XVIII secolo. Questo è vero anche per l'*Appeal from the New to the Old Whigs*. Scritto dopo la rottura definitiva con Fox, nel maggio 1791, il *pamphlet*, che è una sorta di ideale prosecuzione delle *Reflections on the French Revolution*, è volto anzitutto a contrastare il diffondersi delle idee rivoluzionarie francesi in Inghilterra. La intenzione polemica non esaurisce, però, il senso dello scritto che è una esposizione del significato della costituzione britannica, intesa come una costituzione mista che vive di un equilibrio virtuoso tra le sue parti. Al fondo della implicita filosofia politica burkeana sta un'antropologia politica pessimistica. L'idea cioè che la pacifica convivenza umana non sia un portato spontaneo, ma costituisca il frutto di un lungo processo storico; un fragile tessuto di costumi, usi, abitudini, tradizioni che va maneggiato con cautela.

The political thought of Edmund Burke has to be always understood in the context of the English political life of the XVIII century. That is true also for the *Appeal from the New to the Old Whigs*. The pamphlet, written after the final break with Fox in May 1791, can be considered a prosecution of the *Reflections on the French Revolution*, and has the aim to oppose the propagation of French revolutionary ideas in England. This polemical aim don't exhaust the meaning of the essay, which exposes in a clear-cut way the sense of the English constitution, understood as a mixed constitution that lives in the delicate balance of its parts. At the bottom of the inexpressed political philosophy of Burke we found a pessimistic political anthropology. The idea that the peaceful human co-existence is not a spontaneous achievement, but depends from a long historical process; a delicate fabric of uses, customs, traditions that has to be handled with care.

**Parole chiave / Keywords:** Edmund Burke; Costituzione mista; tradizione *whig*; libertà inglesi; parlamentarismo britannico / Edmund Burke; mixed constitution; *whig* tradition; English liberties; British parliamentary system.

Marina Calamo Specchia, *Burke e la Rivoluzione in Francia, ovvero la sublimazione del panta rei / Burke and the Revolution in France, that is the sublimation of the panta rei*

In questo saggio si analizza il percorso culturale e politico che ha condotto Edmund Burke a schierarsi fieramente e pubblicamente, anche attraverso una serie di discorsi parlamentari, contro l'evento rivoluzionario che nel bene o nel male ha influenzato l'evoluzione delle esperienze costituzionali dell'Europa continentale. Traspare da tutto il suo pensiero l'esigenza di legare il bilanciamento delle istituzioni politiche all'equilibrio tra rispetto della tradizione e avvento dell'innovazione giuridica e di alimentare la genesi di idee ancorate al recupero dei valori storici e ai principi etici della società.

The basic commitment of this paper is to deliver an analysis of the cultural and political path that led Edmund Burke, also by some influential of parliamentary speeches, to stand proudly and publicly against the revolutionary event that, for better or worse, has occurred in France and influenced the evolution of constitutional experiences of continental Europe. Shines through all his thought the need to tie the balance of political institutions to the respect of legal tradition and to bind each other the genesis of ideas, historical values and ethical principles of society.

**Parole chiave / Keywords:** Rivoluzione francese; radicalismo; whiggismo; libertà; costituzionalismo rivoluzionario / French Revolution; radicalism; whiggism; liberty; revolutionary constitutionalism.

Ugo Bruschi, *"A business somewhat delicate": Edmund Burke e la questione americana dall'abrogazione dello Stamp Act all'indipendenza / "A business somewhat delicate". Edmund Burke and the American Revolution: From the Stamp Act's Repeal to Independence*

Analizzata alla luce delle fonti, la lettura tradizionale di certa *vulgata Whig* di un Edmund Burke paladino delle libertà americane cede il posto ad un'interpretazione più articolata, che ne vede mutare le posizioni a seconda del momento. Nel 1766 la breve esperienza di governo dei Rockingham Whigs aveva visto tanto l'abrogazione del contestato *Stamp Act* quanto l'approvazione di un *Declaratory Act* che ribadiva a chiare lettere il potere legislativo del Parlamento nei confronti delle colonie. È difficile stabilire a quale dei due binari della sua politica americana il partito fosse più legato, ma è certo che, una volta caduto il governo, i Rockingham Whigs resteranno fedeli a lungo al *Declaratory Act*, spezzando il fronte dell'opposizione. Né si nota una posizione diversa da parte di Burke (che pure dal 1771 era rappresentante della *General Assembly* di New York): ancora nel 1774, quando colonie e madrepatria erano ai ferri corti, proporrà, nel suo *Speech on American Taxation*, il ritorno al binomio del 1766. L'anno dopo, però, lo *Speech on Conciliation with America* vede un significativo cambiamento di rotta ed un appello a cercare la conciliazione con le colonie prima che sia troppo tardi. Le sue parole sono vane: il conflitto armato e la Dichiarazione d'Indipendenza fanno precipitare la situazione in modo irreversibile. Prima, però, di dare le colonie per perse e di disinteressarsi, in buona sostanza, alle vicende americane, Burke lancia un ultimo richiamo nella lettera agli sceriffi di Bristol del 1777: se la sovranità del Parlamento è illimitata, è il Parlamento stesso a doversi limitare nella sua azione. In caso contrario – ed è la lezione che si può trarre dalla questione americana – le stesse libertà inglesi saranno in pericolo.

Far from being the knight in shining armour of American liberty, sometimes portrayed in trivializations of Whig history, Edmund Burke's position underwent a radical transformation over time. The brief experience of Rockingham's government saw in 1766 both the repeal of the Stamp Act

and the passing of a Declaratory Act which stated Parliament's legislative power over the colonies, 'in all cases whatsoever': it is open to question which measure, if any, was dearer to the Rockingham Whigs, but it is undeniable that, while out of office, they stuck to the Declaratory Act at the cost of a serious breach in the Opposition. Although chosen in 1771 by New York's General Assembly as its representative in Britain, Burke was no exception. Even his Speech on American Taxation (1774), when colonies and homeland were at loggerheads, was an appeal to go back to Rockingham's policy. A year later, however, in his Speech on Conciliation with America, Burke had shifted ground. He wasn't any longer a party man striving to defend his party's former choices, but a worried statesman with an appeal to conciliation, in order to rebuild a relation of trust between Britain and America and prevent disaster. It was too late: blood had been shed, and the Declaration of Independence was soon to sound the death knell for any hope of reconciliation. Burke's last stance on the American revolution, his Letter to the Sheriffs of Bristol (1777), was rather a warning on the necessity of Parliament self-limiting its own unlimited sovereignty; else, not only the colonies, but also the future of English liberties in Britain would be at stake.

**Parole chiave / Keywords:** Rivoluzione americana; tassazione; rappresentanza; Impero; sovranità del Parlamento / American Revolution; taxation; representation; Empire; sovereignty of Parliament.

Patricia Chiantera-Stutte, *Fiducia, interesse e consenso: riflessioni sulla rappresentanza in Edmund Burke / Trust, interest and consensus: some remarks on the political representation in Burke*

L'articolo analizza il contesto in cui Edmund Burke elabora la sua idea di rappresentanza, analizzando quest'ultima in concessione con le idee di fiducia, interesse e consenso nei suoi discorsi e nelle sue opere. Secondo la tesi dell'articolo l'idea di rappresentanza politica in Burke è in grado di rivelare tutta la complessità e la coerenza interna del pensiero burkeano e la sua diversità dalla concezione politica contemporanea. Attraverso l'analisi della rappresentanza si rivela l'originalità della figura di Burke, che si situa in un momento storico a cavallo della modernità: Burke guarda al passato, alla tradizione e alla *ancient constitution* e, insieme, cerca di risolvere i problemi del futuro, e cioè i diritti delle popolazioni extra-europee e la questione della rappresentanza. Burke non è, però, solo una autore a cavallo della grande rottura di senso che costituisce la modernità: è un autore che riesce a conciliare i grandi ed eterni temi del pensiero politico in un sistema di pensiero articolato, equilibrato e soprattutto aperto, non stereotipizzato. Per questo, forse, il pensiero di Burke si situa più in là della modernità.

The article analyses the contexts of Burke's reflections on the concept of representation. Moreover it analyses his idea of representation in his main works by studying some related concepts like trust, interest and consensus. Following this contribution, the idea of the political representation in Edmund Burke can disclose the complexity and also the internal coherence of his thought and his diversity from the contemporary interpretations of the political activity. The consideration of Burke idea of representation shows the originality of Burke, who writes at the beginning of the modern political era. Burke looks back at the past and tries to solve the problems of the future, i.e. then issue of the revolution and of the mass mobilisation. For that reason he cannot be defined only as a political author belongin to "modernity": he can deal with the fundamental questions of political life, starting from the consideration of pre-modern political thinking and still – or even therefore – give us a original interpretation of politics even today.

**Parole chiave / Keywords:** rappresentanza; fiducia; costituzione; tradizione; Burke / representation; confidence; constitution; tradition; Burke.

Paolo Rondini, *Edmund Burke e la cultura giuridica inglese del tardo Settecento / Edmund Burke and the English legal culture in the late 18<sup>th</sup> century*

In questo saggio l'autore prende in considerazione il ruolo svolto dalla figura di Burke nel panorama della cultura giuridica inglese della seconda metà del Settecento. Sulla base di un approccio volto a rilevare l'esistenza di sintonie e dissonanze fra il pensiero di Burke e quello di altri autorevoli intellettuali inglesi (Blackstone, Bentham, Priestley, Paine, etc.) che ebbero modo di confrontarsi su questioni di vitale importanza per la vita della società britannica (come, ad esempio, la rivoluzione americana e quella francese, la questione irlandese, la Compagnia delle Indie Orientali), si analizzeranno i motivi per cui Burke fu per tutta la sua vita un paladino dell'ordine istituzionale e sociale scaturito dalla *Glorious Revolution*. Inoltre, si passeranno in rassegna le ragioni per cui un uomo politico che si era sempre battuto in favore dei diritti dei cittadini inglesi, delle loro libertà e prerogative costituzionali, venendo quindi annoverato fra i fautori di un costituzionalismo liberale e riformista, assunse una posizione fortemente critica nei confronti della Rivoluzione francese, provocando così una frattura in seno al *milieu* intellettuale inglese fra coloro che continuavano a stimare Burke e chi lo accusava di essere passato nelle fila dei conservatori e dei sostenitori più reazionari del partito dell'ordine costituito.

In this essay the author investigates the relevance of Burke's thought in relation to the British legal culture of the 18<sup>th</sup> century. By adopting an approach geared towards highlighting both the concordance and discordance of opinions between Burke and other prominent British intellectuals (Blackstone, Bentham, Priestley, Paine, etc.) about issues of crucial importance for the British society (e.g., the American and the French revolutions, the Irish question, the East India Company), the paper will refer to the reasons Burke argued in favour of the political and social order which had arisen out of the Glorious Revolution. The analysis will also try to shed light on the ideas of this liberal and reformist politician, who always fought for the rights, liberties and constitutional prerogatives of the British citizens. Finally, it will also focus on the reasons Burke ended up demonizing the French revolution, thereby splitting the British intellectual milieu between those who kept on admiring him and those who blamed him for becoming a conservative and reactionary supporter of the established public order.

**Parole chiave / Keywords:** Cultura giuridica inglese; Common Law; costituzionalismo inglese; storia delle istituzioni politiche; Rivoluzione francese / English legal culture; Common law; English Constitutionalism; History of Political Institutions; French Revolution.

Daniele Francesconi, *Edmund Burke e la cultura politica dell'Illuminismo scozzese / Edmund Burke and the Political Culture of the Scottish Enlightenment*

Il presente saggio ricostruisce la presenza nel pensiero di Burke di linguaggi politici elaborati dagli illuministi scozzesi e ne misura la rielaborazione e il differente utilizzo. Mostra come, nella triangolazione tra commercio, sociabilità e libertà, Burke abbia operato una sovversione non solo delle sequenze storiche che per gli illuministi costituivano il progresso della società civile, ma anche

del loro valore morale. In particolare ha negato che lo sviluppo della società commerciale potesse produrre autonomi principi morali (come nella visione di Hume e Smith), ma anzi ha sottolineato che, senza il collante dei valori aristocratici e gerarchici dell'onore e della religione, il commercio abbandonato a se stesso non poteva avere altro che esiti di disgregazione. La valutazione della Rivoluzione francese si inserisce esattamente in questa "controstoria" della società civile, paradossalmente formulata attraverso gli strumenti teorici elaborati dall'illuminismo scozzese.

This paper reconstructs the presence of the political languages of the Scottish Enlightenment in Burke's thinking, and points out the ways in which they were refashioned and differently used. It shows how Burke subverted the triangle between commerce, sociability and liberty, not only as far as the historical sequences of the Enlightenment progress of civil society were concerned, but also for their moral value. In particular, he denied that the development of the commercial society could bring about its own moral principles (like in Hume's and Smith's conception). On the contrary he emphasized that, without the glue of the aristocratic and hierarchical values of honour and religion, commerce could result in nothing else than disgregation. The judgment on the French Revolution belongs just to this "counter-history" of civil society, paradoxically set forth with the theoretical tools provided by the Scottish Enlightenment.

**Parole chiave / Keywords:** Illuminismo scozzese; Whiggismo; Civilizzazione; Costumi; economia politica / Scottish Enlightenment; Whiggism; Civilisation; Manners; political economy.

Simone Gianello, *Edmund Burke e i Monarchiens: analisi di un dialogo a distanza tra storicismo di matrice britannica e mite razionalismo francese / Edmund Burke and Monarchiens: analysis of a long-distance dialogue between British historicism and mild French rationalism*

Lo scopo di questo saggio è analizzare in chiave critica l'esistenza di un dialogo a distanza tra il pensiero politico-costituzionale di Edmund Burke e quello del gruppo dei *Monarchiens* che nella prima fase della Rivoluzione francese lottarono per introdurre un riformismo mite che sapesse rinnovare le istituzioni francesi sul mirabile esempio del modello costituzionale inglese. Una fiamma destinata a spegnersi velocemente sotto i colpi del radicalismo egalaritario fortemente criticato da Burke e che in breve tempo aveva permeato le diverse componenti dell'Assemblea Costituente. Un egalarismo che secondo Burke non aveva lasciato indenni neppure il gruppo dei *Monarchiens* le cui battaglie riformiste volte all'introduzione di una Monarchia costituzionale in Francia sul modello inglese erano viziate da un originario ed ineliminabile peccato consistente nell'aver fatto proprio, seppure in misura diversa rispetto ad un Sieyès, quel radicalismo illuminista che aveva avuto in Rousseau il suo ispiratore. Un dialogo, quello tra Burke ed i *Monarchiens* che se trovava un punto di convergenza nell'importanza dell'esperienza storica e nel valore della prudenza riformista sarebbe stato, altresì, destinato ad interrompersi anzitempo stante l'ineliminabile differenza nella concezione empirica dello Stato e della diseguaglianza sociale, rinnegata dai primi e che rappresentava per Burke il fondamento su cui riformare l'intero ordinamento.

The purpose of this essay is to analyze critically the existence of a long-distance dialogue between the political and constitutional thought of Edmund Burke and that of the group of *Monarchiens* that in the first phase of the French Revolution fought to introduce a mild reformism renewing french institutions, following the British constitutional model. An enthusiasm destined to quickly fade, under the radical egalitarianism which was heavily criticized by Burke and which soon permeated the

different components of the Constituent Assembly. Burke's ideal of equality had not left unscathed the group of *Monarchiens* whose battles to introduce a Constitutional Monarchy in France on the English model were vitiated by an original and indelible sin consisting of having adopted, although less than Sieyès, Enlightenment radicalism inspired by Rousseau. A dialogue between Burke and *Monarchiens*, converging on one hand in the importance of historical experience and worth of reformist prudence, on the other side was also intended to stop ahead of time because of the unavoidable difference in the empirical conception of the State and social inequality, denied by the first and representing for Burke the basis upon which reform the entire constitutional system.

**Parole chiave / Keywords:** monarchiens; storicismo; rivoluzione; razionalismo; riforma / monarchiens; historicism; revolution; rationalism; reform.

Claudio Martinelli, *L'eredità di Edmund Burke nel pensiero liberale e conservatore del Novecento / The Edmund Burke's Legacy in the Nineteenth Liberal and Conservative Thought*

L'eredità di un pensatore politico è sempre soggetta al pericolo di appropriazioni abusive, fraintendimenti, interpretazioni più o meno fedeli, soprattutto se misurata a secoli di distanza e collocata in contesti culturali molto diversi da quelli in cui l'autore si muoveva. Questa considerazione è particolarmente vera nel caso di Edmund Burke, sia perché le sue opere e le sue concezioni filosofiche, politiche e giuridiche sono strettamente legate alla risalente tradizione inglese, sia perché egli univa alle virtù del pensatore l'acume e la passione dell'uomo politico, immerso nelle problematiche della propria epoca storica. Questo articolo si propone di verificare come alcune correnti del pensiero politico contemporaneo, segnatamente di stampo liberale e conservatore, abbiano inteso richiamarsi ai capisaldi di questo Maestro settecentesco, talvolta servendosene legittimamente come bussola per orientarsi, in altre circostanze travisando o forzando il suo pensiero per renderlo spendibile di fronte agli interrogativi che la realtà proponeva. La tesi che si vuole sostenere è che la *Burke's legacy* sia composita e controversa, fatta di tanti e variegati lasciti, alcuni anticaglie di modesto valore, altri gemme preziose tuttora da tenere nel dovuto conto, ma che sempre meriti di essere trattata con il dovuto rispetto, evitando banali arruolamenti nei ranghi di questa o quella corrente del pensiero politico contemporaneo.

The legacy of a political thinker is always subject to the danger of incorrect appropriations, misunderstandings, interpretations more or less faithful, especially if measured in centuries away and placed in cultural contexts very different from those in which the author moved. This is particularly true in the case of Edmund Burke, both because his works and his philosophical, legal and political ideas are closely linked to the ancient English tradition, both because he united the virtues of the thinker to the acumen and passion of man political, immersed in the problems of their own historical epoch. This article aims to examine how some currents of contemporary political thought, particularly liberal and conservative, have sought to rely on the cornerstones of this XVIII century Master, sometimes legitimately using it as a compass for orientation, in other circumstances misrepresenting or forcing his mind to make it expendable in the face of questions that present times proposed. The argument that this writing wants to support is that Burke's legacy is composite and controversial, made up of many and varied legacies, some antiquities of modest value, other precious gems still to take due account, but that always deserves to be treated with due respect avoiding trivial enlistment in the ranks of this or that current of contemporary political thought.

**Parole chiave / Keywords:** Liberale; Conservatore; costruttivismo; individualismo; Costituzione / Liberal; Conservative; constructivism; individualism; Constitution.

Salvatore Prisco, *Perché è importante leggere oggi Burke / Why Is It so important to read Burke Today*

Burke non respinge l'innovazione costituzionale in se stessa, dunque non è tecnicamente un "reazionario", come Bonald e de Maistre, e nemmeno i diritti specifici e plurali che emergessero dal "vissuto" storico della Nazione, ma solo l'idea "assoluta" della politica, cui oppone la logica dei suoi limiti connaturali, quella dei legami sociali consegnatici dalla tradizione (che come tale è in sé anch'essa un "mito" continuamente manipolabile) e alla rivolta delle colonie britanniche di oltreoceano aveva del resto risposto proponendo la soluzione, certo moderata e integratrice (dunque conservatrice, ma liberale), del *Commonwealth*. In questo senso, egli è un anticipatore delle riflessioni novecentesche di Hannah Arendt e Jakob Talmon sulla "democrazia totalitaria". Leggerlo oggi vuole dunque dire anche vaccinarsi dall'"entusiasmo" rivoluzionario, che spesso – contro le intenzioni di partenza – può "generare mostri" e dalle insidie dell'europeismo solo tecnocratico.

Burke does not reject constitutional innovation in itself, so he is not technically a "reactionary", like Bonald and de Maistre, nor does he reject the specific and plural rights that can emerge from the historical "experience" of the nation, but only an "absolutist" idea of politics, to which he opposes the limits of its connatural logic, that of social ties handed down to us by tradition (which as such is in itself also a continually manipulable "myth") and he responded to the revolt on the part of the British colonies overseas by proposing the moderate and integrative (therefore conservative, but liberal) solution that was the Commonwealth. In this sense, he is a forerunner of the thinking of Hannah Arendt and Jakob Talmon on "totalitarian democracy" in the twentieth century. To read him today thus means vaccinating oneself not only against revolutionary "'enthusiasm", that can often – going against the original intentions – "produce monsters", but also the pitfalls of purely technocratic Europeanism.

**Parole chiave / Keywords:** pensiero conservatore; rivoluzione; analisi politica; diritti; storicismo / conservative mind; revolution; political analysis; rights; historicism.

Giovanni Rizzoni, *La pazzia di Re Giorgio / The Madness of King George*

L'articolo svolge un commento del film diretto nel 1995 da Nicholas Hynter. Il film ripercorre – sulla base della libera rielaborazione svolta dalla *pièce* di Alan Bennet – le vicende realmente accadute in Inghilterra fra il 1788 e il 1789 quando il terzo monarca degli Hannover fu colpito da una grave forma di demenza che lo rese incapace di svolgere le sue funzioni. La pazzia del re diede luogo ad una complicata crisi costituzionale (nota come la *Regency crisis*) che si chiuse solo quando il monarca riprese le proprie facoltà mentali. Raccontandoci questa storia, la pellicola offre spunti di riflessione interessanti su un periodo ricco di avvenimenti cruciali per la nascita degli istituti rappresentativi moderni.

The paper offers a review of the film directed in 1995 by Nicholas Hynter. Based on he Alan Bennet's play, the film depicts the events really happened in England between 1788 and 1789 when

the third Hanoverian monarch was hit by a severe form of dementia that made him unable to carry out his functions. The madness of the King gave rise to a complicated constitutional crisis (the Regency Crisis) which ended only when the monarch recovered his mental faculties. Telling this story, the film offers interesting insights on a period full of crucial events for the birth of modern representative institutions.

**Parole chiave / Keywords:** Giorgio III; pazzia; William Pitt il Giovane; Reggenza / George III; Madness; William Pitt the Younger; Regency.

Nei prossimi numeri / In the next issues

## n. 30 – II semestre / 2<sup>nd</sup> semester 2015

Constitutional Polymorphism. Constitutional shapes and historical paradigms / *Polimorfismo costituzionale. Modelli costituzionali e paradigmi storici*

a cura di / edited by LUIGI LACCHÈ

Contributi di / articles by: ELISA ARCIONI, ELIANA AUGUSTI, VALDIS BLUZMA, FRANCISCO CASTELO BRANCO, ERNESTO DE CRISTOFARO, JOSÉ DOMINGUES, MARCO FIORAVANTI, LÁSZLÓ KOMÁROMI, NOÉMI NAGY, CRISTIANO PAIXÃO, MICHAEL STOLLEIS, MARTIN SUNNQVIST.

## n. 31 – I semestre / 1<sup>st</sup> semester 2016

Trasparenza e privacy. Conflitti e bilanciamenti tra teoria e storia / *Transparency and privacy. Conflicts and balances between history and theory*

a cura di / edited by SIMONE CALZOLAIO

Contributi di / articles by: LICIA CALIFANO, SIMONE CALZOLAIO, FRANCESCO DE LEONARDIS, GIOVANNI DI COSIMO, MARCO FIORAVANTI, VALENTINA FIORILLO, LUIGI LACCHÈ, MASSIMO RUBECHI, PAOLA RUDAN, GIULIO SALERNO, LUCA SCUCCIMARRA, CLAUDIA STORTI, MATTEO TIMIANI.

## n. 32 – II semestre / 2<sup>nd</sup> semester 2016

Ripensare il costituzionalismo nell'epoca globale / *Rethinking constitutionalism in the global era*

a cura di / edited by LUIGI LACCHÈ, LUCA SCUCCIMARRA

Contributi di / articles by: GIUSEPPE ALLEGRI, GAETANO AZZARITI, GIUSEPPE BRONZINI, RONALD CAR, ALBERTO FEBBRAJO, LUIGI LACCHÈ, CESARE PINELLI, MAURIZIO RICCIARDI, PIERANGELO SCHIERA, LUCA SCUCCIMARRA, GUNTHER TEUBNER.

# *Library of the Journal of Constitutional History /* **Biblioteca del Giornale di Storia costituzionale**

*Series directed by / Collana diretta da:* Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

*L'evidenza dei diritti. La déclaration des droits di Sieyès e la critica di Bentham*, con testi originali a fronte, a cura di / edited by Giovanni Ruocco, 2009

Lucien Jaume, *Che cos'è lo spirito europeo?*, 2010

Maurizio Ricciardi, *La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali*, 2010

Simona Gregori, *L'enfance de la Science du Gouvernement. Filosofia, politica e istituzioni nel pensiero dell'abbé de Saint-Pierre*, 2010

Ronald Car, *"Un nuovo Vangelo per i tedeschi". Dittatura del Cancelliere e Stato popolare nel dibattito costituzionale tedesco del secondo Ottocento*, 2011

*Il 'giureconsulto della politica'. Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, a cura di / edited by Giacomo Pace Gravina, 2011

Michele Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*, 2013

Luca Cobbe, *Il governo dell'opinione. Politica e costituzione in David Hume*, 2014

Andrea Marchili, *Genealogia della comunità. Amor di sé e legame sociale in Rousseau*, 2014

Paolo Colombo, *Emmanuel Sieyès: le idee, le istituzioni*, con in appendice l'opera di Antoine Boulay de la Meurthe, *Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII*, 1836, 2015

*Forthcoming / In preparazione:*

*Costituzione e governo. Scritti e interventi politici di P.-L. Roederer*, con testi di L. Lacchè, R. Martucci, L. Scuccimarra

*Trasfigurazioni costituzionali nelle quattro lezioni di J.J. Park: The Dogmas of the Constitution (1832)*; traduzione ed edizione critica a cura di U. Bruschi e D. Rossi, con saggi introduttivi di M. Bertolissi e D. Rossi

*Demands and informations / Per richieste ed informazioni:*

eum edizioni università di macerata

Via Carducci, snc - 62100 Macerata

T (39) 07332586081 - F (39) 07332586086

info.ceum@unimc.it - <http://eum.unimc.it>

## INDICAZIONI REDAZIONALI PER GLI AUTORI

1. La redazione accetta articoli nelle principali lingue di comunicazione scientifica.
2. Gli articoli vanno elaborati in formato digitale (file .doc o .rtf), contenendone la lunghezza entro le 60.000 battute (spazi inclusi). Possono essere recapitati all'indirizzo di posta elettronica giornalecostituzionale@unimc.it oppure registrati su supporto elettronico (Cd-Rom) e inviati per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione: *Giornale di Storia costituzionale*, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italia.
3. Ogni articolo deve essere corredato da:
  - titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, titolo accademico, denominazione e indirizzo dell'ente, recapito di posta elettronica;
  - un abstract (non più di 2.500 battute) e da 5 parole-chiave, redatti sia nella lingua del contributo che in lingua inglese.
4. L'eventuale materiale iconografico va consegnato in file separati, nominati in modo da indicarne la sequenza. Le immagini (formato .tiff o .jpeg) dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e una larghezza alla base di almeno 70mm; grafici e tabelle dovranno essere consegnati nel formato originale di elaborazione, con una larghezza non superiore ai 133mm. In un apposito file di testo vanno invece riportate le didascalie relative a ciascuna immagine, tabella o grafico.

## NORME EDITORIALI

**TITOLI.** Evitare l'uso del maiuscolo o del maiuscoletto. I titoli dei contributi e degli abstracts vanno riportati anche in inglese. I titoli di paragrafi e sottoparagrafi debbono essere numerati, con numerazione progressiva in cifre arabe. Il punto finale non va messo in nessun caso.

**REDAZIONE DEL TESTO.** La formattazione del testo deve essere minima. Si richiede soltanto che siano riconoscibili gli elementi che compongono il contributo: il titolo, i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, il corpo del testo, le citazioni, le note e la collocazione degli eventuali materiali di corredo (immagini, grafici e tabelle). Vanno evitate tutte le istruzioni/impostazioni 'superflue' ai fini della comprensione dei contenuti, che pure rendono meno agevole il trattamento del file. Da evitare la formattazione automatica, la giustificazione, l'uso degli elenchi numerati (o puntati) da programma, l'utilizzo del trattino e del tasto invio per la sillabazione. Evitare anche la sillabazione automatica; è sufficiente allineare il testo a sinistra. Usare il ritorno a capo (tasto invio) solo per chiudere il paragrafo. Rispettare la funzione e la gerarchia delle virgolette; limitare l'uso dei corsivi e, se possibile, evitare quello dei grassetto e dei sottolineati.

Si scelga font comuni (arial, times, verdana) e si segnali – in una nota per la redazione – l'eventuale utilizzo di caratteri speciali. Per ulteriori indicazioni si veda di seguito.

**CITAZIONI.** Le citazioni lunghe (superiori a 3-4 righe) vanno staccate dal testo (precedute e seguite da uno spazio), senza essere racchiuse da virgolette, composte in corpo minore e sempre in tondo.

Le citazioni brevi vanno incorporate nel testo e poste fra virgolette basse (o caporali) « »; eventuali citazioni interne alla citazione vanno poste fra virgolette doppie alte " ", sempre in tondo.

**NOTE.** Le note al testo sono destinate essenzialmente a mero rinvio bibliografico e a fini esplicativi. Si raccomanda di contenere al massimo il numero delle note. In ogni caso, le battute relative alle note (spazi inclusi) non devono superare il terzo delle battute complessive del testo (nel caso di un testo standard di 60.000, spazi inclusi, le note non dovranno superare le 20.000 battute).

Il rimando alle note, all'interno del testo, va elaborato automaticamente e va collocato prima della punteggiatura (salvo i casi dei punti esclamativo, interrogativo e di sospensione). Anche se si tratta di note di chiusura (e non a piè di pagina), i riferimenti nel testo non vanno in nessun caso creati assegnando l'apice a un numero posto manualmente, ma solo utilizzando l'apposita funzione del programma di video scrittura (che automaticamente genera il numero e colloca il testo di nota; in Word, dal menù *Inserisci > riferimento*). Il punto chiude sempre il testo delle note.

**INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE.** I dati bibliografici di un'opera citata vanno in nota.

Nella prima citazione debbono essere completi dei seguenti elementi, nell'ordine indicato.

- se si tratta di un'opera **compiuta**: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore (con solo le iniziali in maiuscolo e mai in maiuscoletto); titolo in corsivo; luogo; editore; anno (in apice, l'eventuale segnalazione del numero dell'edizione citata). Tutti questi elementi saranno separati l'uno dall'altro mediante virgole. Sempre mediante la virgola, vanno se-

parati i nomi degli autori in un'opera a più mani. Nel caso in cui l'autore abbia un nome doppio, le iniziali vanno indicate senza lo spazio separatore. L'a cura di va riportato (tra parentesi tonde) nella lingua di edizione del testo, subito dopo il nome del curatore e con la virgola solo dopo la parentesi di chiusura. Se viene indicata una parte della pubblicazione, va aggiunta la pagina (o le pagine) di riferimento. Qualora si tratti di un'opera in più volumi, l'indicazione del volume (preceduta da 'vol.') va anteposta ai numeri di pagina. Esempi:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985<sup>2</sup>, pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Caspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

– se si tratta di un'opera tradotta: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore; titolo originale dell'opera in corsivo; anno di pubblicazione tra parentesi tonde, seguito da 'punto e virgola'; l'abbreviazione che introduce il titolo della traduzione 'tr. it.' (o 'tr. fr.', 'tr. es.' etc.); titolo della traduzione in corsivo; luogo; editore; anno. Esempi:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); tr. it. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); tr. it. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

– se si tratta di un contributo che compare in un volume miscelaneo: iniziale puntata del nome e cognome dell'autore del contributo; titolo del contributo in corsivo; nome (puntato) e cognome del curatore/autore del volume, preceduto da 'in' ed eventualmente seguito da (a cura di); titolo del volume in corsivo; luogo; editore; anno; paginazione del contributo. Esempi:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Caspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

– se si tratta di un contributo che compare in una pubblicazione periodica: nome dell'autore e titolo dell'articolo (riportati come in tutti gli altri casi); testata del periodico tra virgolette caporali preceduta da 'in'; (ove presenti) indicazione dell'annata (in numeri romani) e numero del fascicolo preceduto da 'n.' (e non da n°, N., num. etc.); anno di pubblicazione; numero pagina/e. Nel caso di citazione da un quotidiano, dopo il titolo della testata si metta la data per esteso. Nel caso si faccia riferimento ad articoli pubblicati in riviste on line, si dovrà fornire l'indirizzo esatto del testo (o, in alternativa, della pagina principale del sito che lo rende disponibile) e la data di consultazione. Esempi:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «www.federalismi.it», n. 4, 2007, <<http://www.federalismi.it>>, settembre 2010.

**I dati bibliografici dovranno essere completi solo per il primo rimando;** per i successivi si procederà indicando solo il cognome dell'autore/curatore; il titolo (o una parte) in corsivo e seguito dall'abbreviazione 'cit.' o 'tr. cit.' (nel caso di opere tradotte); l'indicativo delle pagine. Di seguito gli esempi per le diverse tipologie di:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* tr. cit., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 ss.

Doria, *House of Lords* cit.

Nel caso si rimandi alla stessa opera e alla stessa pagina (o pagine) citate nella nota precedente si può usare 'Ibidem' (in corsivo), senza ripetere nessuno degli altri dati; se invece si rimanda alla stessa opera citata nella nota precedente, ma a un diverso numero di pagina, si usi 'Ivi', seguito dal numero di pagina.

## ULTERIORI INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO

**RIMANDI INTERNI AL VOLUME.** Non debbono mai riferirsi a numeri di pagina; si può invece rimandare a sezioni di testo, interi contributi e paragrafi o immagini (opportunamente numerati).

**PAGINAZIONE.** Nei riferimenti bibliografici, il richiamo al numero o ai numeri di pagina deve essere sempre preceduto (rispettivamente) da p. o pp. e riportato per intero; quindi, ad es., pp. 125-129 e non pp. 125-9. Qualora non si tratti di pagine consecutive, i numeri vanno separati dalle virgole: per es. pp. 125, 128, 315. Per indicare anche la pagina seguente o le pagine seguenti si utilizzi rispettivamente s. o ss. (quindi senza 'e' precedente) e non sgg., seg. o formule analoghe.

**DATE.** Riportando le date, l'autore può adottare il criterio che ritiene più adeguato, purché rispetti rigorosamente l'uniformità interna all'articolo. Nel caso vengano utilizzate forme abbreviate, il segno per l'elisione è l'apostrofo e non la virgoletta alta di apertura (per es. '48 e non '48).

**SIGLE E ACRONIMI.** Le sigle devono sempre comparire senza punti tra le lettere e, la prima volta in cui sono citate, vanno fatte seguire dalla dicitura per esteso e dall'eventuale traduzione tra parentesi. Non occorre l'esplicitazione delle sigle di uso comune (come USA, NATO, ONU, UE, etc.).

**PUNTI DI SOSPENSIONE O ELISIONE.** Sono sempre 3, quindi non si rendono digitando tre volte il punto sulla tastiera ma inserendo l'apposito simbolo. Quando indicano sospensione – come ogni segno di punteggiatura – vanno staccati dalla parola che segue e attaccati alla parola che li precede (ad esempio ... *non mi ricordo più...*). Non richiedono il punto finale. Quando indicano elisione, quindi un taglio o una lacuna nel testo, il simbolo viene incluso tra parentesi quadre, in questo modo [...].

**TRATTINI.** Il trattino medio viene usato, seguito e preceduto da spazio, per aprire e chiudere gli incisi. Quando il trattino di chiusura dell'inciso coincide con la chiusura della frase, si omette e si inserisce solo il punto fermo. Ad es. ... *testo – inciso che chiude anche la frase.*

Il trattino breve si usa solo per i termini composti formati da parole intere (ad es. centro-sinistra) e per unire due quantità numeriche (ad es. pp. 125-148); sempre senza spazi prima e dopo.

**VIRGOLETTE.** Le virgolette basse « » (caporali) si usano per indicare il discorso diretto, le citazioni brevi e, nei riferimenti bibliografici, per i titoli delle pubblicazioni periodiche. Le virgolette alte " ", invece, per le parole di uso comune a cui si vuole dare particolare enfasi (o assunte prescindendo dal loro significato abituale). Inoltre, nelle citazioni di titoli di quotidiani, periodici, riviste oppure di capitoli e sezioni di paragrafi di un libro (ad es. ... come indicato nel paragrafo "La Germania assassinata" della *Storia dell'età moderna...*). Infine, quando è necessario fare uso delle virgolette all'interno di un discorso già tra caporali. La gerarchia è la seguente: «... "... '...'..."...». I segni di punteggiatura (salvo il punto esclamativo o interrogativo quando fanno parte della citazione) vanno sempre posposti alla chiusura delle virgolette.

**RIMANDI AL WEB.** Quando si fa riferimento a contenuti on line, bisogna sempre indicare in maniera completa l'indirizzo (compreso il protocollo http:// o ftp:// etc.; possibilmente senza spezzarlo) e racchiuderlo tra i segni minore e maggiore; va indicata sempre anche la data di consultazione o di verifica (dell'indirizzo). Altro dato indispensabile è il titolo (o nome) del sito/pagina o una breve descrizione dei contenuti che si troveranno all'indirizzo riportato. Quindi, ad esempio, un riferimento corretto può essere così formulato: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <http://eum.unimc.it/novita>, giugno 2010.

## SERVIZI DI REVISIONE DI PAPERS SCRITTI IN LINGUA INGLESE OFFERTI DALLA ENAGO

La Enago offre servizi di revisione linguistica e stilistica di papers di ricerca scritti in inglese al fine della loro pubblicazione in periodici. La Enago ha revisori esperti nei settori disciplinari (qualificati con PhD e Master) aventi una media di 19 anni di esperienza nella revisione.

Oltre che la revisione linguistica dell'inglese, la Enago offre supporto agli autori per tutti le fasi del processo di pubblicazione, inclusi: la revisione di papers respinti dalle redazioni per ragioni di editing; la selezione dei periodici nei quali pubblicare; l'inserimento di immagini; la riduzione del numero dei caratteri; la redazione di lettere di corredo. Enago è una società certificata ISO 9001:2008 ed è molto attenta alla qualità del lavoro consegnato agli autori.

Siti web e servizi offerti localmente da Enago sono elencati sotto. Ciascun sito web ha opzioni di pagamento localizzate e possibilità di fatturare su richiesta.

Per ricercatori di tutto il mondo: Enago Global, <<http://www.enago.com>>.

Per ricercatori giapponesi: Enago Japan, <<http://www.enago.jp>>.

Per ricercatori cinesi: Enago China, <<http://www.enago.cn>>.

Per ricercatori taiwanesi: Enago Taiwan, <<http://www.enago.tw>>.

Per ricercatori coreani: Enago Korea, <<http://www.enago.co.kr>>.

Per ricercatori tedeschi: Enago Germany, <<http://www.enago.de>>.

Per ricercatori turchi: Enago Turkey, <<http://www.enago.com.tr>>.

Per ricercatori portoghesi: Enago Brazil, <<http://www.enago.com.br>>.

Allo scopo di supportare e facilitare il successo del processo di pubblicazione di saggi scientifici e accademici di ricerca, i ricercatori possono anche usufruire degli eccellenti servizi di traduzione offerti dal nostro marchio – Ulatus, <<http://www.ulatus.com>>.

## CODICE ETICO

### DOVERI DEI DIRETTORI E DEI REDATTORI

I principi etici su cui si basano i doveri dei Direttori e dei Redattori del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: [http://publicationethics.org/files/u2/Best\\_Practice.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf).

I Direttori e Redattori del *Giornale* decidono quali articoli pubblicare fra quelli sottoposti alla redazione.

Nella scelta sono guidati dalle politiche stabilite dal Comitato Internazionale del *Giornale* e sono tenuti al rispetto delle norme vigenti.

Essi tendono fattivamente al miglioramento della qualità scientifica del *Giornale*.

Direttori e Redattori valutano i manoscritti sulla base del loro contenuto intellettuale senza tener conto di razza, sesso, orientamento sessuale, fede religiosa, origine etnica, cittadinanza, o orientamento politico dell'autore.

I Direttori e i membri della redazione non devono rivelare alcuna informazione concernente un manoscritto sottoposto alla redazione a nessun'altra persona diversa dall'autore, dal referee, dal referee potenziale, dai consiglieri di redazione, dall'editore.

Il materiale non pubblicato contenuto in un manoscritto non deve essere usato nella ricerca di uno dei Direttori o Redattori senza l'espresso consenso scritto dell'autore.

### DOVERI DEI REFEREES

I principi etici su cui si basano i doveri dei Referees del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a <http://www.njemindia.org/home/about/22>.

Il referaggio dei pari assiste i Direttori e i Redattori nel compiere le scelte redazionali e attraverso la comunicazione redazionale con gli autori può anche aiutare gli autori a migliorare l'articolo.

Ogni referee scelto che si senta inadeguato a esaminare la ricerca riportata in un manoscritto o che sappia che gli sarà impossibile esaminarlo prontamente deve comunicarlo ai Direttori del *Giornale* e esentare se stesso dal processo di esame.

Ogni manoscritto ricevuto e da sottoporre a valutazione deve essere trattato come documento confidenziale. Esso non deve essere mostrato o discusso con altri eccetto quelli autorizzati dai Direttori e Redattori.

L'esame del manoscritto deve essere condotto in maniera obiettiva. Critiche personali concernenti l'autore sono inappropriate. I referees devono esprimere i loro pareri chiaramente con argomenti a loro supporto.

I referees devono individuare lavori rilevanti pubblicati che non sono stati menzionati dall'autore. Affermare che osservazioni, deduzioni, o tesi siano state precedentemente già sostenute deve essere accompagnato dalla citazione pertinente. I referees devono anche portare all'attenzione dei Direttori e Redattori ogni somiglianza sostanziale o sovrapposibilità tra il manoscritto sotto esame e ogni altro paper pubblicato di cui essi abbiano conoscenza personale.

Informazioni privilegiate o idee ottenute attraverso il referaggio devono essere considerate confidenziali e non usate a vantaggio personale. I referees non dovrebbero accettare di esaminare manoscritti che possano far nascere conflitti di interesse risultanti da relazioni o rapporti competitivi o collaborativi o di altra natura con gli autori, le società o le istituzioni connesse con il paper.

## DOVERI DEGLI AUTORI

I principi etici su cui si basano i doveri degli Autori del *Giornale di Storia costituzionale* si ispirano a [http://www.elsevier.com/framework\\_products/promis\\_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf](http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf).

Gli autori di manoscritti che riferiscono i risultati di ricerche originali devono dare un resoconto accurato del metodo seguito e dei risultati ottenuti e devono discuterne obiettivamente il significato e valore. I dati sottostanti la ricerca devono essere riferiti accuratamente nell'articolo. Questo deve contenere sufficienti riferimenti tali da permettere ad altri di ripercorrere la ricerca eseguita. Affermazioni fraudolente o scientemente inaccurate costituiscono comportamento non etico e sono inaccettabili.

Gli autori devono assicurare di aver scritto lavori interamente originali, e se gli autori hanno usato il lavoro e/o le parole di altri ciò deve essere citato in modo appropriato.

Di norma, gli autori non pubblicano manoscritti che presentano la stessa ricerca in più di un periodico o pubblicazione primaria.

Deve sempre essere dato riconoscimento appropriato del lavoro degli altri. Gli autori devono citare le pubblicazioni che hanno influito nel determinare la natura del lavoro da essi svolto.

La paternità di un manoscritto deve essere limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo alla concezione, pianificazione, esecuzione o interpretazione dello studio riportato. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo dovrebbero essere elencati come co-autori. Nel caso in cui ci siano altri che hanno partecipato in alcuni aspetti sostanziali del progetto di ricerca, essi dovrebbero essere menzionati o elencati come contributori.

L'autore con cui è in contatto il *Giornale* dovrebbe assicurarsi che tutti i co-autori siano inclusi nell'articolo, e che tutti i co-autori abbiano visto ed approvato la versione finale del contributo e siano d'accordo a sottoporlo al *Giornale* per la sua pubblicazione.

Quando un autore scopre un errore significativo o una inesattezza nel proprio articolo pubblicato, ha l'obbligo di notificarlo prontamente ai Direttori, Redattori o Editori del *Giornale* e di cooperare con i Direttori per ritrattare o correggere l'errore.

**STYLE SHEET FOR THE AUTHORS**

1. The editorial staff accepts articles in the main European languages.
2. The articles must have an electronic format (a '.doc' file or a '.rtf' file) and should not exceed 60,000 characters (including spaces). They can be sent to the following email address [giornalestoriacostituzionale@unimc.it](mailto:giornalestoriacostituzionale@unimc.it) or copied onto a CD or a DVD and sent to the postal address of the Board of Editors: *Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History*, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italy.
3. Every article must include:
  - title, eventual subtitle, name and surname of the author, her / his academic title, name and address of the institution to which she / he belongs, email address;
  - abstract (no longer than 2,500 characters) and 5 keywords, written both in the language of the article and in English.
4. The eventual iconographic material should be sent in separate files named in such a way as to indicate their sequence. Images ('.tiff' or '.jpeg' format) should have a definition of, at least, 300 dpi and a width at their base of, at least, 70 mm; graphs and tables should be sent in their original format with a width no larger than 133 mm. The captions relating to every image, table or graph have to be inserted in a separate text file.

**EDITORIAL RULES**

**TITLES.** The use of capital letters or small capital letters is to be avoided. The titles of articles and abstracts are to be written in English as well. Subheadings and sub-subheadings must be numbered with progressive Arabic numerals. Please avoid to put a full stop at the end.

**MANUSCRIPT PREPARATION.** The manuscript must have basic stylistic features. The editors only require the recognisability of the elements of which the contribution is made up: the title, the subheadings and sub-subheadings, the body of the text, the quotations, the endnotes and the position of the eventual explicative material (images, graphs, tables). All the layout that is not necessary for the comprehension of the content must be avoided, in that it makes less easy file processing. Automatic text formatting, justifying lines, using numbered (or bullet) lists provided by a programme, using the hyphen or striking the enter key in order to divide words into syllables must be avoided. Automatic division into syllables must be avoided as well; it is sufficient to justify the left margin. Use the enter key only in order to end a section. Respect the function and the hierarchy of inverted commas (" ") and quotation marks (« »); limit the use of italics and, if possible, avoid the use of bold type or underlined parts.

Choose common fonts (Arial, Times, Verdana) and indicate – in a note for the editorial board – the eventual use of special type. For further instructions see below.

**QUOTATIONS.** Lengthy quotations (more than 3 or 4 lines) must be separated from the body of the text (preceded and followed by a blank line), should not be in inverted commas or quotation marks, should be written with types of a smaller size and never in italics.

Short quotations should be incorporated in the text body and put in quotation marks « »; eventual quotations which are within a quotation must be put in inverted commas " ", and never in italics.

**ENDNOTES.** Endnotes are essentially destined to mere bibliographical reference and to explicative purposes. We recommend limiting the number of endnotes. In any case, the number of characters (including spaces) of the endnotes should not exceed a third of the total number of characters of the text (therefore in a standard text of 60,000 characters, including spaces, endnotes should not exceed 20,000 characters, including spaces).

Note numbers in the text should be automatically created, should precede a punctuation mark (except in the cases of exclamation and question marks and of suspension points) and be superscripted without parentheses.

Even if it is a question of endnotes (and not footnotes), note numbers in the text should never be created superscripting numbers manually, but always using the specific automatic function of the writing programme (for example in Word for Windows 2003 in the menu Insert > Reference). A full stop always ends the text in the notes.

**BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES.** Bibliographical information of a quoted work belongs in the notes.

In the first quotation of the work, complete data must be indicated, that is the below-mentioned elements following the order here established.

- if it is a **monograph**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title in italic type; place of publication; publishers; year

of publication (eventual indication of the quoted edition superscripted). All these elements must be separated from one another by a comma. A comma must also separate the name of the authors, if a work has been written by more than one person. In the case in which the author has a double name, the initials should not be separated by a space. 'Edited by' must be written between parentheses in the language in which the quoted text is written, immediately after the name of the editor and the comma must be inserted only after the last parenthesis. If only a part of the work is quoted, the relative page (or pages) must be added. If it is a work of more than one volume, the indication of the number of the volume (preceded by 'vol. ') must be given and it should be placed before the numbers of the pages. Examples:

F. Jahn, *Deutsches Volksthum*, Lübeck, Niemann & Co, 1810.

L. Pegoraro, A. Rinella, *Le fonti del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2000.

R.D. Edwards, *The Best of Bagehot*, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.

A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, 1985<sup>2</sup>, pp. 195-220.

AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.

– if it is a **translated work**: initial of the name (in capital letter) followed by a full stop and surname of the author (with only the initial in capital letter and never in small capital letters); original title of the work in italic type; year of publication between parentheses, followed by a semicolon; the following abbreviations: It. tr. or Fr. tr. or Sp. tr. etc. (which precede and introduce the title of the translation); title of the translation in italic type; place of publication; publishers; year of publication. Examples:

W. Benjamin, *Über den Begriff der Geschichte* (1940); It. tr. *Sul concetto di storia*, Torino, Einaudi, 1997.

J.S. Mill, *Considerations on Representative Government* (1861); It. tr. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, 1999.

– if it is an **article published in a miscellaneous work**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the editor / author of the volume (with only the initial in capital letters and never in small capital letters) preceded by 'in' and eventually followed by ('edited by'); title of the volume in italic type; place of publication; publishers; year of publication; pages of the articles. Examples:

G. Miglio, *Mosca e la scienza politica*, in E.A. Albertoni (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.

O. Hood Phillips, *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.

– if it is an **article which appeared in a periodical**: initial of the name (in capital letters) followed by a full stop and surname of the author of the article (with only the initial in capital letters and never in small capital letters); title of the article in italic type; name of the periodical in quotation marks (« ») preceded by 'in'; number of the volume of the periodical (if present) written in Roman numerals; number of the issue preceded by 'n.' (not by n<sup>o</sup>, N., num. etc.); year of publication; page number(s). In the case of quotation from a newspaper, after the name of the newspaper indicate the complete date. In the case of reference to articles published in online periodicals, the exact 'http' address of the text must be given, or alternatively, of the main page of the website which publishes it. Examples:

G. Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl*, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.

A. Ferrara, M. Rosati, *Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione*, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.

S. Vassallo, *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.

G. Doria, *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in «www.federalismi.it», n. 4, 2007, <<http://www.federalismi.it>>, settembre 2010.

**Bibliographical data must be complete only for the first quotation**: the following quotations are shortened, indicating only the surname of the author / editor; the title (or part of it) in italic type followed by the abbreviation 'cit.' or 'cit. tr.' (in the case of translated works); the number of pages. Here we give some examples for the different typologies of works:

Jahn, *Deutsches Volksthum* cit., pp. 45, 36.

Pegoraro, Rinella, *Le fonti del diritto* cit., p. 200.

King, *The British Prime Minister* cit., p. 195.

Benjamin, *Über den Begriff* cit. tr., pp. 15-20, 23.

Bonacina, *Storia e indirizzi del conservatorismo politico* cit., p. 19.

Ferrara, Rosati, *Repubblicanesimo* cit., pp. 11 and following pages.

Doria, *House of Lords* cit.

In the case of reference to the same work and the same page (or pages) quoted in the preceding endnote 'Ibidem' (in italic type) can be used, without repeating any of the other data; if instead reference is made to the same work quoted in the preceding endnote, but to a different page, 'Ivi' can be used followed by the page number.

#### FURTHER INSTRUCTION FOR THE PREPARATION OF THE MANUSCRIPT

**REFERENCES WITHIN THE ISSUE.** They should never refer to page numbers; instead sections of the text, full articles and paragraphs or images (opportunistically numbered) can be referred to.

**PAGES.** In bibliographical references, referring to the number or the numbers of the pages must always be preceded by (respectively) 'p.' or 'pp.' and reported entirely; therefore, for example, 'pp. 125-129' and not 'pp. 125-9'. In the case in which it is a question of non consecutive pages, numbers must be separated by commas: for example: 'pp. 125, 128, 315.' in order to indicate the following page or pages, as well please use 'f.' or 'ff.' respectively (hence without the preceding 'and').

**DATES.** Reporting dates, the author can adopt the criterion which he believes to be the most adequate, as long as he rigorously respects the internal uniformity of the article. In the case where abbreviated forms are used, please use the preceding apostrophe and not the single inverted comma (for examples '48 and not '48).

**ABBREVIATIONS AND ACRONYMS.** Abbreviations must always be without the dot between the letters and, the first time they are quoted, they must be followed by the full name and by the eventual translation in brackets. It is not necessary to explain common use abbreviations (like USA, NATO, ONU, UE, etc.).

**SUSPENSION POINTS.** Are always three in number, therefore they should not be inserted in the text writing three full stops, rather inserting its symbol. When they indicate suspension – as every punctuation mark – they should be separated by a space from the following word and attached to the word that precedes them (for example: ... *I do not remember any more*...). They do not require the final full stop.

When they indicate elision, therefore a cut or a gap in the text, the symbol must be included in square brackets, like this [...].

**DASHES AND HYPHENS.** The dash is used, followed or preceded by a space, in order to open and close an incidental sentence. When the dash that closes the incidental sentence coincides with the closing of the whole sentence, it is omitted and only a full stop is inserted. Eg.: ...*text – incidental sentence that closes also the whole sentence*. The hyphen is used only for compound words formed by entire words (eg.: tree-house) and in order to unite two numerical quantities (eg.: pp. 125-148); always without spaces before and after.

**QUOTATION MARKS AND INVERTED COMMAS.** Quotation marks « » are used in order to indicate direct speech, short quotations, and, in bibliographical references, for the titles of the periodicals. The inverted commas " ", instead are used for words of common use to which the author would like to give a particular emphasis (or which are used regardless of their habitual meaning). Moreover, in the quotation of titles of newspapers, periodicals, magazines or chapters or sections of paragraphs of a book (eg.: ... as indicated in the paragraph "La Germania assassinata" of the *Storia dell'età moderna*...). Finally, when it is necessary to use inverted commas within a sentence which is already in quotation marks. The hierarchy is the following: «... "..."...»...». Punctuation marks (except the exclamation or the question mark when they are part of the quotation) should always be placed after the closing quotation marks or inverted commas.

**WEB REFERENCE.** When referring to online contents, the complete address (including the protocol 'http://' or 'ftp://' etc. possibly without breaking it) must be indicated and must be included between the signs < >; the date of consultation or verification of the address should always be indicated. Another essential element is the title (or name) of the website / page or a brief description of the contents that could be found at the quoted address. Therefore, for example, a correct reference can be formulated as follows: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <<http://eum.unimc.it/novità>>, June 2010.

## ENAGO ENGLISH EDITING SERVICES

Enago offers English language polishing services for scientific research papers for journal publication. Enago has subject expert editors (PhDs and Masters) with an average 19 years of editing experience.

Other than English editing, they offer all levels of publication support to authors, including revised rejected editing, journal selection, artwork editing, word count reduction and cover letter editing. An ISO 9001:2008 certified company, Enago is very careful about the quality delivered to authors.

Exclusive regional websites and services of Enago are listed below. Each of the websites has localized payment options and invoices available on demand.

For Global researchers: Enago Global, <<http://www.enago.com>>.

For Japanese researchers: Enago Japan, <<http://www.enago.jp>>.

For Chinese researchers: Enago China, <<http://www.enago.cn>>.

For Taiwanese researchers: Enago Taiwan, <<http://www.enago.tw>>.

For Korean researchers: Enago Korea, <<http://www.enago.co.kr>>.

For German researchers: Enago Germany, <<http://www.enago.de>>.

For Turkish researchers: Enago Turkey, <<http://www.enago.com.tr>>.

For Portuguese researchers: Enago Brazil, <<http://www.enago.com.br>>.

To aid and facilitate the process of successful publications of scientific and academic research papers, you can also benefit from our distinguished translation services offered by our co-brand – Ulatus, <<http://www.ulatus.com>>.

## **PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT**

### **DUTIES OF EDITORS**

Our ethic statements concerning the duties of the editors of the *Journal of Constitutional History* are based on COPE (Committee on Publication Ethics), *Best Practice Guidelines for Journal Editors*: [http://publicationethics.org/files/u2/Best\\_Practice.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf).

The editors of the *Journal* are responsible for deciding which of the articles submitted to the *Journal* should be published. They are guided by the policies of the *Journal's* International Board and constrained by the laws in force. They actively work to improve the quality of their *Journal*.

The editors evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political orientation of the authors.

The editors and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

### **DUTIES OF REVIEWERS**

Our ethic statements concerning the duties of reviewers are based on <http://www.njcmindia.org/home/about/22>.

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts which can give birth to conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

### **DUTIES OF AUTHORS**

Our ethic statements concerning the duties of authors are based on [http://www.elsevier.com/framework\\_products/promis\\_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf](http://www.elsevier.com/framework_products/promis_misc/ethicalguidelinesforauthors.pdf).

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the article. This should contain

sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Usually, authors should not publish manuscripts presenting the same research in more than one *journal* or primary publication.

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors.

The corresponding author should ensure that all co-authors are included on the article, and that all co-authors have seen and approved the final version of the article and have agreed to its submission to the *Journal* for its publication.

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the *Journal* editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Paolo Colombo

# Emmanuel Sieyès: le idee, le istituzioni

Con in appendice l'opera di Antoine Boulay de la Meurthe,  
*Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII, 1836*

**III** eum x biblioteca Giornale di Storia costituzionale

